SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 5

VOLUME VENTESIMO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA

(Legge 23 novembre 1979, n. 597)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DOCUMENTI

Atti giudiziari

ROMA 1988

AVVERTENZA

Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.

INDICE

Atti giudiziari

MARCHE

ANCONA ..... *Pag.* 7

CAMERINO ..... » 91

MACERATA ..... » 151

PIEMONTE (I)

ACQUI TERME ..... » 211

ALESSANDRIA ..... » 219

ASTI ..... » 281

PINEROLO ..... » 293

SALUZZO ..... » 319

TORINO ..... » 341

MARCHE

ANCONA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA

N. 49/80 Prot. pen. Ancona, 9.9.80

Risposta a nota N. 1636/AA.GG-80 del 30.7.80

del

OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. - Richiesta di atti.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA - ANCONA
U.S.E.I.
N° Prot. AA.GG.

ALL'ILL.MO SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Con riferimento alla emarginata nota di pari oggetto, comunico che dal 1972 in poi, presso questa Procura della Repubblica risultano iscritti i seguenti procedimenti per reati di natura terroristica:

1) - proced. n. 3872/79 P.M. contro Spina Lucio ed altri dieci: detto procedimento è stato definito, in sede istruttoria con sentenza 20.11.79 del G.I. di Ancona di rinvio a giudizio avanti la locale Corte di Assise (udienza dibattimentale fissata per il 21.10.80): si allegano: copia della citata sentenza, nonchè copia della requisitoria di questo P.M. (allegati 1 e 2).

2) - proc. n. 7283/79 P.M. contro Polloni Rodolfo più altri 17: detto procedimento risulta tutt'ora pendente, per la istruzione formale avanti al G.I. di Ancona: si allegano copia degli ordini di cattura, elenco nominativo degli imputati con le rispettive generalità ed imputazioni, nonchè breve relazione sui fatti ad essi contestati. (all. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-A/1-A/2).

Ossequi.

PROCURA DELLA REPUBBLICA · ANCONA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dr. Silvio Di Filippo)

8%

Sentenza del Giudice Istruttore

36

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Ancona All. 1)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1) SPINA Lucio, nato a S.Benedetto il 20.2.1956 residente Ancona C.so C.Alberto n. 30 -Detenuto a Fossombrone;-

2) PIUNTI Caterina, nata a S.Benedetto del Tronto il 4.8.1956 residente Ancona C.so C.Alberto n.30 -Detenuta a Perugia-;

3) PIUNTI Claudio, nato a S.Benedetto del Tronto il 21.1.1954 ivi residente Via Luciano Manara n.140 -Detenuto a Fossombrone-;

4) DE CESARIS Nazzareno, nato a Ripatransone il 9.3.1957 residente a S. Benedetto del Tronto Via S.Caterina n.12 -Detenuto a Fossombrone-;

5) PIERGALLINI Armando, nato a S.Benedetto del Tronto l'11.11.1954 ivi residente Via Manara n.4 -Detenuto a Fossombrone-;

6) GIROLAMI Bruno, nato a S.Benedetto del Tronto il 9.6.1955 ivi residente Via Monte S.Michele n.15 -Detenuto ad Ascoli Piceno-;

7) DI GIROLAMO Giovanni, nato a S.Benedetto del Tronto il 26.12.1958 ivi residente -Detenuto a Fermo-;

8) PASQUALI Giuseppe, nato a S.Benedetto del Tronto il 3.1.1956 ivi resi-

dente Via Curzi n.46 -Detenuto a Fermo-;

9) COSTANTINI Maurizio, nato a Castel di Lama il 19.3.1959 -Detenuto a Pesaro-;

10) GAMBINI Domenico, nato a S.Benedetto del Tronto l'1.10.1959 ivi residente Via Matilde di Canossa n.3 -Detenuto a Pesaro-

11) CANNELLA Giovanni, nato a Ripatransone il 3.4.1948 -Detenuto a Camerino-.

IMPUTATI.

I PRIMI TRE E GIROLAMI BRUNO .

1) del reato di cui agli artt.110-61 n.2-624-625 nn.2-5-7-81 C.P. per essersi, in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo comunque più di tre, per procurarsi proprio profitto ed altresì per perpetrare i reati di cui ai seguenti capi, impossessati delle seguenti cose, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso;

a) entrambe le targhe dell'autovettura Bianchina AN-208575 che sottraevano alla ditta "LOLA", compiendo il fatto con violenza sulle cose e su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede; in Falconara M.ma tra il 18.5.1979 ed il 22.5.1979.

b) autovettura Fiat 110 tg. AN-105267 che sottraevano a CECCHINI Cesare, compiendo il fatto con l'uso di mezzo fraudolento per aprire e mettere in moto la suddetta auto, e su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

In Ancona la notte fra il 16 ed il 17 maggio 1979.

c) autovettura FIAT tg. AN 99471 che sottraevano a POLENTA Guglielmo, compiendo il fatto con uso di mezzo fraudolento per avviare il motore della suddetta auto, e su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

In Ancona la notte tra il 18 e il 19.5.1979.

3

37

2) del reato di cui agli artt.110-112 n.1-81-61 n.2 C.P. L.2.10.67 n.895 come modificata dalla legge 14.10.74 n.497 in relazione all'art.1 Legge 18.4.75 n.110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo comunque almeno in cinque, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui ai capi che seguono, illegalmente detenuto una pistola mitragliatrice ed almeno altre quattro pistole cal.9 lungo, armi tutte da guerra.

In Ancona ed altri luoghi fino al 29.5.1979;

3) del reato di cui agli artt.110-112 n.1-81-61 N. 2 C.P. 4,1° e 2° comma legge 2.10.1967 n.895 come modificata dalla legge 14.10.1974 n.497 in relazione all'art.1 L.18.4.75 n.110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo comunque almeno cinque, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui ai capi che seguono, illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo precedente, fatto aggravato perchè commesso da più persone riunite ed in luogo ove è adunanza e concorso di persone.

In Ancona ed altri luoghi il 29.5.1979.

4) del reato di cui agli artt.110-112 n.1-81-61 n.2 C.P. -art.3 Legge 18.4.75 n.110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone alle stato non identificate, essendo almeno in cinque, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui ai capi seguenti, alterato dimensioni e funzionalità delle armi da guerra di cui sopra, al fine di agevolarne l'eventuale uso, applicandovi silenziatori.

In Ancona il 29.5.1979.

5) del reato di cui agli artt.110-112 n.1-81-61 n.2 C.P. artt.1-2-4

1° e 2° comma legge 2.10.1967 n.895 come modificata dalla legge 14.10.1974 n.497 in relazione all'art.1 legge 18.4.75 n.110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo comunque almeno in cinque, ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui ai capi seguenti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico due ordigni esplosivi ed incendiari, fatto aggravato perchè commesso da più persone riunite in luogo ove è concorso e adunanza di persone.

In Ancona ed altri luoghi il 29.5.1979.

6) del reato di cui agli artt.110-628 1° e 3° comma n.1 C.P. per essersi impossessati in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo almeno cinque persone riunite, per procurarsi ingiusto profitto, del borsello (contenente patente, carta identità ed altri documenti ed oggetti personali) che sottraevano con la minaccia delle armi e degli ordigni di cui ai capi che precedono, a MARCOSIGNORI G.Francesco, fatto commesso da persone parzialmente travisate.

In Ancona il 29.5.1979.

7) del reato di cui agli artt.110-112 n.1 605 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, essendo almeno in cinque, privato della libertà personale: TITTI CAROTTI Ada, CAROTTI Elisabetta, MARCOSIGNORI Gianfrancesco, SPARAPANI Aldo, ZUCCONI Davide, LOVASCIO Paolo, SCARAMUCCI Silvana, DAVID Patrizia, TREMOLINI Giorgio, TOMBOLINI Elisabetta e BIASUTTO Osvaldo Gino che tutti rinchiudevano in uno stanzino impedendo loro di uscirne con la minaccia delle armi.

In Ancona il 29.5.1979.

SPINA LUCIO - PIUNTI CATERINA - PIUNTI CLAUDIO

8) del reato di cui all'art.306 cpv. C.P. per avere ciascuno partecipa-

× 38

to a banda armata demoninata "BRIGATE ROSSE", al fine di commettere più reati comuni e diretti contro la personalità dello Stato.

In Ancona ed altri luoghi fino all'8.6.1979.

9) del reato di cui all'art.270 C.P. per avere ciascuno, in unione tra loro e con altre persone allo stato non identificate, promosso ed organizzato associazione denominata "PER IL COMUNISMO -Brigate Rosse- Comitato Marchigiano"- volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, allo scopo detenendo armi ed esplosivi, diffondendo volantini e comunicati e consumando, tra gli altri, anche i reati di cui al presente ordine di cattura.

In Ancona ed altri luoghi fino all'8.6.1979.

DE CESARIS NAZZARENO e GIROLAMI BRUNO

10) del reato di cui all'art.306 cpv. C.P. per avere ciascuno partecipato a banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" al fine di commettere più reati comuni diretti contro la personalità dello Stato.

11) del reato di cui all'art.270 C.P. per avere ciascuno, in unione tra loro e con altre persone allo stato da identificare, promosso ed organizzato associazione denominata "PER IL COMUNISMO -BRIGATE ROSSE COMITATO MARCHIGIANO-" volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, allo scopo detenendo armi ed esplosivi, diffondendo volantini e comunicati, consumando attentati, e, tra gli altri, anche i reati di cui al presente ordine di cattura.

In Ancona-S.Benedetto del Tronto ed altri luoghi fino al 14.6.1979.

PIERGALLINI ARMANDO-PASQUALI GIUSEPPE-COSTANTINI MAURIZIO-DI GIROLAMO GIOVANNI

12) del reato di cui agli artt.110-61 n.2-624-625 n.2-5-7 C.P. per esser-

6

si impossessati, in concorso tra loro, al fine di trarne ~~profitt~~ proprio profitto ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui appresso, essendo almeno tre persone, della borsa-effetti personali che sottraevano ad Illuminati Enrico dalla cui autovettura Porsche tg. BO 671638, l'asportavano, compiendo il fatto con violenza sulle cose per aver frantumato il deflettore destro, e su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, in quanto parcheggiata sulla pubblica via.

In San Benedetto del Tronto il 15.12.1977.

13) del reato p.p. ex artt.110-61 n.2-81 cpv. C.P., [illegible] 2+4-7 Legge 2.10.67 n.895 e successive modificazione per avere, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di perpetrare i reati di cui appresso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, senza denuncia e senza licenza, due pistole cal.38 di cui una di fabbricazione americana ed altra spagnola, armi comuni da sparo, con l'ulteriore aggravante di cui al cpv. del succitato art.4, per aver portato le pistole stesse di notte, in luogo abitato ed ove è adunanza e concorso di persone.

In San Benedetto del Tronto dal giorno imprecisato, comunque prima del 22 dicembre 1977 e data successiva comunque al 24.12.1977;

14) del reato p. e p. ex artt.110-61 n.2 e 5 e 7 624-625 n.1-2-3-5 C.P. per avere in concorso tra loro essendo più di tre, in tempo di notte, al fine di trarne proprio profitto ed altresì al fine di consumare i reati di cui appresso, portando indosso le due pistole cal.38 di cui al capo b) sottratto a Biagini Marcello, nella cui abitazione si introducevano previa forzatura della porta, cagionando al predetto danno patrimoniale di rilevante gravi-

7

tà, una pelliccia, un proiettore e due pistole di cui una a gas e una Flobert, cose tutte di cui si impossessavano.

In S.Benedetto del Tronto tra il 22 ed il 23 dicembre 1977.

15) del reato p. e p. ex artt. 110, 61 n.2-81 cpv. C.P.; artt.2-4-7 L.2.10.1967 n.895 e successive modificazioni, per avere, in concorso tra loro in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui appresso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le due pistole sottratte a Biagini Marcello di cui al capo che precede, armi comuni da sparo, senza licenza ed omettendone la denuncia, fatto commesso di notte, in luogo abitato ed ove è adunanza e concorso di persone, fatto quindi aggravato ai sensi del cpv. dell'art.4 suddetta Legge 895.

In S.Benedetto del Tronto, dal 22-23 dicembre 1977 fino alla data degli arresti dei singoli imputati.

PIERGALLINI ARMANDO-PASQUALI GIUSEPPE-DI GIROLAMO GIOVANNI-COSTANTINI MAURIZIO E GAMBINI DOMENICO

16) del reato di cui agli artt.110-61 nn.2-7-11-628, 1° e 3° comma n.1 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro, essendo più persone riunite, per procurarsi ingiusto profitto ed altresì per finanziare l'associazione eversiva "BRIGATE ROSSE" delle quali facevano parte, e quindi per commettere altri reati comuni e politici della borsa contenente la somma di L.13.000.000 (tredicimilioni) circa che sottraevano a DE LEONARDIS Rosa, dipendente dei "Magazzini Gabrielli" per conto dei quali stava effettuando versamento alla Cassa continua della Banca Naz. dell'Agricoltura, ai quali Magazzini arrecavano danno patrimoniale di rilevante entità, mediante minaccia nei confronti della predetta impiega-

8

ta costituita dall'uso di una pistola cal.38 a rotazione di altra pistola Flobert, nonchè con violenza ai danni della stessa DE LEONARDIS costituita dall'esplosione di un colpo della prima arma, da parte del Costantini, colpo che attingeva la donna al collo, fatto delittuoso organizzato e studiato da tutti gli imputati, favorito dalla circostanza dell'essere il Pasquali dipendente dei citati Magazzini, condizione nota e quindi sfruttata dagli altri correi, fatto quindi commesso con abuso di relazioni di prestazioni d'opera, rapina commessa con armi, da più persone riunite e da persone travisate (essendo gli autori materiali, Costantini e Di Girolamo, coperti in volto con passamontagna) successivamente ricevendo e conservando la somma il Piergallini, il Pasquali, il Di Girolamo ed il Gambini.

In S.Benedetto del Tronto il 24.12.1977.

IL COSTANTINI MAURIZIO

17) del reato di cui agli artt.56,575,576-1-61 n.2 per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di DE LEONARDIS Rosa, contro la quale sparava un colpo di pistola, calib.38 a rotazione che attingeva la donna al collo, da distanza ravvicinatissima, fatto compiuto al fine di portare a termine l'azione di rapina di cui al capo che precede, essendosi avanzato, travisato in volto e con la pistola con il cane alzato e con le munizioni caricate, non riuscendo nell'evento per cause estranee alla sua volontà.

In S.Benedetto del Tronto il 24.12.1977.

DI GIROLAMO GIOVANNI E PASQUALI GIUSEPPE

18) del reato di cui agli artt.110-61 n.1-624-625 nn.2 e 7 C.P., per essersi impossessati in concorso tra loro, per procurarsi proprio

9

profitto/ed altresì per realizzare il reato di cui al capo che segue, di circa due litri di benzina che sottraevano da un motofurgone APE di proprietario non identificato, compiendo il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e con uso di mezzo fraudolento.

In S.Benedetto del Tronto il 14.3.1978.

19) del reato di cui all'art.423 C.P. per aver incendiato, usando la benzina di cui al capo che precede, cui davano fuoco, il Bar "FLORIAN".

In S.Benedetto del Tronto il 14.3.1978.

PIERGALLINI ARMANDO E PASQUALI GIUSEPPE

20) del reato di cui agli artt; 110,81 C.P. 1,2,4, primo e secondo comma legge 22.10.1967 n.895 e successive modificazioni per avere, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di perpetrare il reato di cui al capo che segue (art.61 n.2 C.P.), fabbricato nonchè illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, di notte, in luogo abitato e dove è concorso adunanza di persone, due bottiglie molotov, ordigni incendiari qualificati armi da guerra.

In S.Benedetto del Tronto il 16.11.1977.

21) del reato di cui agli artt.110-423 per avere, in concorso tra loro, mediante lancio delle due bottiglie molotov di cui sopra, previa rottura delle vetrine, incendiato la concessionaria BMW in S.Benedetto del Tronto il 16.11.1977.

PASQUALI GIUSEPPE E GAMBINI DOMENICO

22) del reato di cui agli artt.110-423 C.P. per avere, in concorso tra loro e con COSTANTINI Maurizio (giudicato a parte), incendiato l'autovettura di proprietà di tale URBANI, gestore del Bar "FLORIAN".

In S.Benedetto del Tronto il 3.5.1977.

10

COSTANTINI MAURIZIO-PASQUALI GIUSEPPE E GAMBINI DOMENICO

23) del reato di cui agli artt.110-423 C.P., per avere, in concorso tra loro, incendiato la sede del MSI cui davano fuoco con benzina.

In S.Benedetto del Tronto il 9.11.1977.

PIERGALLINI ARMANDO-PASQUALI GIUSEPPE-GAMBINI DOMENICO-DI GIROLAMO GIOVANNI-COSTANTINI MAURIZIO:

24) del reato di cui all'art.306 cpv. C.P. per avere ciascuno partecipato a banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" al fine di commettere più reati comuni e diretti contro la personalità dello Stato.

In Ancona, S.Benedetto ed altri luoghi fino alla data dei rispettivi arresti.

25) del reato di cui all'art.270 C.P., per avere, ciascuno in unione tra loro e con gli altri imputati ed altresì con altre persone allo stato non da identificare, promosso ed organizzare associazione denominata "PER IL COMUNISMO -BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO" volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, allo scopo detenendo armi ed esplosivi, diffondendo volantini e comunicati, consumando attentati e, tra gli altri, anche i reati di cui al presente ordine di cattura.

In Ancona, In S.Benedetto del Tronto ed altri luoghi fino alla data dei rispettivi arresti.

CANNELLA GIOVANNI

26) del reato ex artt.81 p.p. cpv. C.P., 1-2-4-7 legge 2 ottobre 1967 n.895 per aver, con più azioni criminose di medesimo disegno cri-

11

minoso, detenuto e portato in luogo pubblico, posto in vendita e ceduto a DI GIROLAMO Giovanni esplosivi, componenti chimici per esplosivi, munizioni comuni e da guerra, un ordigno da guerra, una pistola, detonatori e miccie e precisamente: circa 10 candelotti di esplosivo; mezzo chilogrammo di polvere da mina; un numero imprecisato di detonatori; alcuni spezzoni di miccia; un chilogrammo circa di allume di potassio; mezzo chilogrammo circa di zolfo; uno strumento bellico (miccia antiuomo); 3 scatole di proiettili cal.22 per carabina; un numero imprecisato di proiettili da guerra cal.9 PARAB. e da fucili; una bomba fumogena in dotazione ai reparti militari; una pistola Beretta cal.7,65 con alcuni proiettili.

In Ripatransone, San Benedetto del Tronto fino a giorno imprecisato del Maggio 1979.

27) del reato ex art.81 cpv. -648 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricettato una pistola Beretta cal.765 che sapeva proveniente da reato di furto su di una autovettura ed una bomba fumogena della quale era pure evidente la illecita provenienza da un magazzino militare.

Accertato in S.Benedetto del Tronto il 20.6.1979.

DI GIROLAMO GIOVANNI E COSTANTINI MAURIZIO.

28) del reato di cui agli artt.110-635 1° e 2° comma n.3 C.P. perchè, in concorso tra loro, danneggiavano l'auto tg. AP 174408 di proprietà di Scipioni Maria Paola, in sosta per strada e perciò esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, facendo esplodere un ordigno esplosivo.

In S.Benedetto del Tronto il 24.5.1979.

12

29) del reato di cui agli artt.56-110-635 1° e 2° comma n.3 C.P. perchè, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare l'auto tg. AP 170553 di proprietà di Scipioni Maria Paola mediante ordigno esplosivo.

In S.Benedetto del Tronto il 24.5.1979.

PASQUALI GIUSEPPE E GIROLAMI BRUNO

30) del reato di cui agli artt.110-635 1° e 2° comma n.3 C.P. perchè, in concorso tra loro, danneggiavano l'auto tg. AP 128612 di proprietà di Paoletti Franco, in sosta per strada e perciò esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, facendo esplodere un ordigno esplosivo.

In S.Benedetto del Tronto il 25.5.1979.

FATTO E DIRITTO

Il P.M. ha così concluso·

"Dalla compiuta istruzione sono emersi sufficienti elementi di prova a carico di Spina Lucio, Piunti Caterina, Piunti Claudio, De Cesaris Nazzareno, Piergallini Armando, Girolami Bruno, Di Girolamo Giovanni, Pasquali Giuseppe, Costantini Maurizio, Gambini Domenico e Cannella Giovanni in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti.

Quanto ai reati sub a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)- ascritto a Spina Lucio, Piunti Caterina, Piunti Claudio e Girolami Bruno, decisivo è il risultato delle ricognizioni di persona effettuate ad opera delle vittime dell'assalto terroristico al Comitato Regionale DC di Ancona.

Spina Lucio è stato riconosciuto senza ombra di incertezza da Biasutto Osvaldo, Marcosignori Gianfrancesco, Lovascio Paolo, Tremolini Giorgio, e, sia pure con minore sicurezza, da Zacconi Davide.

13

Piunti Caterina, è stata riconosciuta con "assoluta certezza" da Biasutto Osvaldo, pur con un margine di approssimazione, da Zacconi Davide.

Quanto a Piunti Claudio, le ricognizioni operate da Biasutto Osvaldo, Tombolini Maria Elisabetta e Tremolini Giorgio, sono espressi in termini di pari decisione.

Per Girolami Bruno l'esito delle ricognizioni di persona ad opera di Biasutto Osvaldo e Lucarini Giulio deve ritenersi ugualmente positivo.

Il risultato degli atti istruttori appena indicati, -di cui è superfluo sottileare la ritualità e l'attendibilità - è ulteriormente suffragato dalla perfetta corrispondenza dei connotati degli imputati alla descrizione dei terroristi, fatta subito dopo gli atti criminosi, dalle vittime dell'attentato.

Si sottolinea poi la significativa circostanza dell'inesistenza di un sia pur pallido "alibi" a favore di Spina Lucio, Piunti Caterina e Piunti Claudio.

Il problema dell'"alibi" si pone in termini parzialmente diversi quanto a Girolami Bruno.

Questi ha chiamato in causa una serie di testi le cui dichiarazioni tendono ad escludere la sua presenza in Ancona nell'ora dell'assalto terroristico e a localizzarlo a S.Benedetto del Tronto.

Si osserva però, a questo proposito, che solo quanto dichiarato da Perozzi Emilio è incompatibile con la presunta partecipazione del Girolami ai fatti criminosi ascrittigli. Il Perozzi, infatti, avrebbe visto il Girolami in S.Benedetto del Tronto alle ore 17,20 e ciò, evidentemente, non è conciliabile con l'asserita presenza dello stesso in Ancona alla medesima ora.

14

Tutti gli altri testi hanno fornito orari che, -soprattutto tenendo presenti le inevitabili approssimazioni, ora per eccesso, ora per difetto, inerenti a ricordi di tal genere (riferiti a un periodo risalente a vari mesi)- non sono utilizzabili per scagionare il Girolami.

L'unico valido teste a discarico sarebbe, pertanto, il Perozzi. Ma, - a parte ogni valutazione in ordine alla veridicità e attendibilità- tale essendo la situazione processuale, di fronte all'esito positivo delle ricognizioni di persone, s'impone anche per il Girolami il rinvio a giudizio in ordine a tutti i reati commessi con il noto assalto terroristico del 29.5.1979.

Il dibattimento è la sede più idonea per il chiarimento della situazione.

Passando ora all'esame dei delitti commessi nell'area di S.Benedetto del Tronto, ascritto a Piergallini Armando, Girolami Bruno, Di Girolamo Giovanni, Pasquali Giuseppe, Costantini Maurizio, Gambini Domenico, Cannella Giovanni, va preliminarmente valutata, quella che è la fonte di prova da cui si traggono i più decisivi elementi a carico degli imputati: le dichiarazioni di Di Girolamo Giovanni.

Ciò al fine di sottolinearne, la piena credibilità e la assoluta attendibilità e, perciò, il rilevantissimo valore probatorio.

Tale giudizio non può non condividersi se solo si tengano presente le ragioni del comportamento del Di Girolamo, nonchè le modalità e il contenuto delle di lui dichiarazioni.

Dagli atti emerge chiaramente che il giovane, resosi conto di essersi immischiato in un "giuoco" più grande di lui e che si accorgeva di non poter co videre minimamente, ha sentito la necessità di liberarsi del pesante fardello che lo opprimeva e che lo aveva addirittura portato al delirio

15

(v. dichiarazioni Trettacconi Concetta).

Il Di Girolamo ha "vuotato il sacco" perchè in lui è sorto un senso di ribellione di fronte ai fatti che aveva commesso e a quelli -forse ben più gravi- di cui doveva intraprendere la esecuzione.

In lui un'insopprimibile esigenza morale si è manifestata perentoriamente imponendogli il ritorno nei binari della legalità.

E' evidente, difronte a tale premessa, che non si può neanche lontanamente dubitare della sincerità del ragazzo, il cui unico intento è stato, -e non poteva essere diverso,- quello di "confessare" le proprie colpe (quasi per libararsene) e di fornire tutte le altre indicazioni utili ad evitare che il programma terroristico a cui egli si era ribellato potesse essere portato a compimento dai suoi ex compagni di ideologia.

In particolare, per quanto concerne le indicazioni di responsabilità fornite a carico di altri elementi della "Rotonda", il comportamento del Di Girolamo non può spiegarsi altrimenti che con un ravvedimento attuoso o, comunque, con l'esigenza di chiudere definitivamente con il ripugnante passato, aprendosi completamente per andare incontro, senza riserve, alla meritata sanzione.

Non può nemmeno lontanamente ipotizzarsi invece -ciò si sottolinea solo per scrupolo, trattandosi di considerazione di evidenza palmare- un intento sia pur lontanamente calunnioso del Di Girolamo nei confronti dei quali per anni aeva nutrito -e forse nutre tutt'ora- sentimenti di affetto e di amicizia.

Quanto poi alle modalità e al contenuto delle dichiarazioni-confessione rese dal Di Girolamo, non occorre spendere molte parole per evidenziarne la perfetta collimanza tra esse - non si trascuri che il giovane ha

16

fatto le sue affermazioni in più riprese, anche a distanza di tempo, ribadendole più volte, senza mai smentirsi nel più piccolo dettaglio -e il puntuale e costante appiglio a elementi obiettivi emergenti dagli atti processuali.

Ad abundantiam, si cita, ad ulteriore conferma della veridicità delle dichiarazioni di Di Girolamo, la "semipiena" confessione di Pasquali Giuseppe, avvenuta sul finire dell'istruttoria.

Il Pasquali, pur con qualche comprensibile reticenza, e pur spinto dall'urgenza di minimizzare la propria posizione nei vari episodi criminosi e di non coinvolgere, nei limiti del possibile, altri "compagni", ha fatto capire ammissioni di responsabilità che collimano perfettamente con le dichiarazioni di Di Girolamo.

Si citano, inoltre, le stesse ammissioni di responsabilità di Cannella Giovanni, anch'esse integralmente coincidenti con le affermazioni del medesimo Di Girolamo.

Premesso quanto sopra, appare chiaro che non possono non ritenersi sufficienti gli elementi di prova emersi a carico di Piergallini Armando, Girolami Bruno, Pasquali Giuseppe, Costantini Maurizio, Di Girolamo Giovanni, Cannella Giovanni, Gambini Domenico- in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti sub) l, m, n, o, o bis, p, q, r, s, t, u, v, z, a bis, b bis, e bis, d bis, e bis, f bis, g bis, h bis.

A fondare tale giudizio di sufficienza degli elementi di prova basta richiamare le dichiarazione di Di Girolamo Giovanni, pressochè integralmente confermate da Pasquali Giuseppe, e da Cannella Giovanni, stante la massima attendibilità che ad esse va conferita in base alle considerazioni poco sopra esposte. Va semplicemente ulteriormente osservato come puntualmente le affermazioni del Di Girolamo trovino riscontri obiettivi

17

44

nelle dichiarazioni delle parti lese e dei testi oculari, nei risultati degli accertamenti di P.G. e nelle altre indagini istruttorie svolte.
Il dibattimento consentirà una dettagliata trattazione, riferita ai singoli reati di quanto appena osservato con semplice accenno. Si sottolinea, quanto agli attentati ai danni di Scipione Maria Paola e Paoletti Franco, (capi f bis, g bis, h bis) che gli imputati hanno risposto sui fatti nel corso dei rispettivi interrogatori.
Ciò consente il rinvio a giudizio per i medesimi fatti così come specificati in questa sede in rubrica.
Non è possibile, invece, il rinvio a giudizio per i delitti di fabbricazione, detenzione e porto degli ordigni esplosivi utilizzati per i medesimi attentati, non essendovi stata, nel corso dell'istruttoria, una formale completa contestazione nei confronti di tutti gli imputati che devono risponderne.
Questo P.M. si riserva, pertanto, di integrare l'imputazione in sede dibattimentale, così come consentito dall'art.445 C.P.P.
Quanto ai delitti di banda armata e associazione sovversiva, ascritta a tutti gli imputati, tranne Cannella Giovanni, devesi ritenere anche qui la sufficienza degli elementi di prova raccolti, ai fini del rinvio a giudizio di tutti gli imputati.
La conclusione di cui sopra è indiscutibile - rispetto a Spina Lucio, Piunti Caterina, Piunti Claudio e Girolami Bruno, imputati dei fatti connessi al noto assalto terroristico -sede D.C. di Ancona- avvenuto il 29.5.79, trattandosi di attentato "firmato dal Comitato Marchigiano delle BRIGATE ROSSE".
Rispetto a Piergallini Armando, Di Girolamo Giovanni, Pasquali Giuseppe,

18

Costantini Maurizio, Gambini Domenico e De Cesaris Nazzareno la conclusione non può essere dissimile se solo si tiene presente il carattere dei reati ascritti agli imputati (a volte per compiuti per l'autofinanziamento" del gruppo) il numero dei reati stessi e l'ambito temporale entro il quale sono stati commessi; se si tiene presente, inoltre, l'ampia disponibilità di armi e addirittura di un "covo" -abitazione della zia del Di Girolamo- nonchè l'accertata esistenza di frequenti contatti con altri centri della sovversione organizzata.

Sufficienti sono da considerare, ai fini di un rinvio a giudizio, anche gli elementi di prova a carico di De Cesaris Nazzareno quanto ai delitti di cui agli artt.306-270 C.P.: a riprova basta sottolineare che il De Cesaris figura compreso in un elenco di "compagni" sequestrato a casa di Di Girolamo Giovanni e basta ricordare che in alcuni punti delle sue dichiarazioni il Di Girolamo fa espresso riferimento al De Cesaris come partecipe di attività di stampo sovversivo (affissione di manifesti a firma di B.R., partecipazioni a riunioni fra "compagni", ecc.).

Ulteriori e più ampie considerazioni concernenti la configurabilità dei delitti di cui agli artt.270-306 C.P., anche con riferimento alla posizione dei singoli imputati, questo P.M. si riserva di svolgere nella più adatta sede dibattimentale, nella quale potranno essere messe in luce ed evidenziate in modo ampio e dettagliato anche le emergenze e le considerazioni scaturenti dal rapporto del Reparto Operativo CC di Ancona, che prossimamente sarà allegato agli atti del presente procedimento.

Gli atti relativi all'attentato ai danni di Walter Tulli vanno stralciati per l'ulteriore corso a carico di ignoti.

19

45

K

Il Giudice Istruttore osserva

Va premesso che, astraendo da quanto più oltre si esporrà in ordine alle posizioni processuali di De Cesaris Nazzareno e di Girolami Bruno nonchè alla partecipazione di singoli a taluni reati, le diffuse argomentazioni - esaurienti e conformi alle risultanze di causa - di cui alla suestesa requisitoria del Procuratore della Repubblica si condividono integralmente e pertanto s'intendono recepite e assunte nella presente motivazione.

Più in particolare, principiando dalla disamina della posizione processuale dei coniugi Spina e di Piunti Claudio (capi da 1 a 9 della rubrica) si rileva come militi contro di essi -a parte l'assenza di alibi convincente- l'insuperabile e testardo argomento delle avvenute ricognizioni personali ad opera di vari testimoni dell'impresa delittuosa. Nè ricorrono nella specie elementi che inducano le consuete perplessità circa l'attendibilità di tali atti istruttori e ciò sia in quanto ciascuno dei tre imputati è stato riconosciuto da più testi sia perchè questi ultimi, oltre ad esprimersi in termini categorici in ordine a persone a lungo e agevolmente osservate, sono stati chiamati all'incombente a poco tempo dall'evento, onde non solo le fattezze degli agenti ma anche il ricordo, già peraltro traumaticamente indelebile, erano presenti e vivi nella memoria.

In particolare, lo Spina è stato riconosciuto da Zacconi Davide, da Biasutto Osvaldo Gino, da Marcosignori Gianfrancesco, da Lovascio Paolo e da Tremolini Giorgio; Piunti Caterina dallo Zacconi e dal Biasutto; Piunti Claudio dal Biasutto, da Tombolini Maria Elisabetta e dal Tremolini: si noti la assoluta sicurezza manifestata dai testi, come

20

ad esempio, dal Marcosignori ("riconosco in modo certo la persona terza da sinistra" - trattasi dello Spina- " quale autore del fatto, cioè quella da me descritta. Sono completamente sicuro, non ha alcun dubbio in proposito"), dal Lovascio ("riconosco in modo certo la persona ultima a destra"-trattasi ancora dello Spina-" per quella da me descritta. Non ho alcun dubbio in proposito. La rivedo così come l'ho vista allora"), dal Tremolini ("Riconosco in modo certo la persona seconda da destra" - trattasi di nuovo dello Spina-" per l'autore del fatto da me descritta. Non ho alcun dubbio in proposito"), dal Biasutto e dallo Zacconi, chiamati a riconoscere Piunti Caterina, dal Tremolini ("- - - per me è lei") e dal Biasutto in sede di ricognizione di Piunti Claudio, il quale, al pari del resto della sua ononima Caterina, si è avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio dinanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica mentre lo Spina, dal canto suo, si è dichiarato nella stessa sede progioniero politico, pretestuosamente rifiutandosi altresì di sottoscrivere i verbali di riconoscimento.

Ravvisate, secondo quanto esposto, prove sufficienti per il rinvio a giudizio dei predetti imputati circa la partecipazione materiale all'assalto alla Direzione regionale della D. C. di Ancona, è evidente la consumazione da parte dei medesimi ~~di~~ di tutti i connessi reati relativi, da quelli preparatori quali il furto delle targhe della "Bianchina" tg. AN 208575 nonchè delle autovetture Fiat 1100 di Cecchini Cesare e di Polenta Guglielmo, ai reati concernenti le leggi sulle armi, ai delitti, infine, di rapina aggravata ai danni di Marcosignori Gianfrancesco e di sequestro di persona nei confronti dei presenti

21

46

nella sede regionale democristiana, rientrando tutti i citati delitti nel complesso e articolato contesto di un piano terroristico meditatamente ideato e preordinato col concorso di ciascuno e quindi da tutti eseguito.

Il riferimento, or ora operato, all'esecuzione di un accurato piano preordinato introduce l'argomento delle imputazioni di partecipazione a banda armata e di associazione sovversiva. Trattasi di delitti preveduti in norme sino a qualche anno addietro quasi ignote ed ora invece sempre più di frequente applicate a causa del moltiplicarsi di gravissimi eventi eversivi posti in essere da organizzazioni variamente denominate ma originate da un'unica matrice ideologica che si riconosce nella violenta sovversione degli ordinamenti costituzionali per l'instaurazione di un ordine peraltro estraneo alla quasi totalità dei consociati e in particolare agli stessi destinatari, a coloro cioè in nome dei quali si ritiene - o si afferma - di agire.

I coniugi Spina e Piunti Claudio, in occasione della irruzione con altri compagni nella sede di un partito politico, hanno all'evidenza palesato le motivazioni e gli scopi del loro operare, esternati del resto sia dalla frase "Trasformare la truffa elettorale in guerra di classe" scritta con vernice rossa sui muri di un corridoio e dal simbolo della stella a cinque punte disegnata sulla dicitura sia dai consueti volantini di associazione eversiva rinvenuti in seguito alla rituale telefonata "coraggiosamente" anonima ad organi di stampa dopo la perpetazione dell'impresa eseguita con sapienti accorgimenti quali l'adozione di cerotti sulle mani ad evitare le impronte digitali sulle armi, a riprova di un'organizzazione efficiente e non certo casuale.

22

Nè può ritenersi -e ciò va detto con riferimento a tutti gli imputati dell'intero procedimento- che l'accertata partecipazione ad un solo episodio pur grave non valga ad ascrivere agli agenti le imputazioni in argomento: alla stregua di quanto più oltre si dirà in relazione alla posizione processuale di De Cesaris Nazzareno, tali addebiti, ad avviso dell'Ufficio, vanno anzi mossi, con le precisazioni che si opereranno, anche a carico di chi si limiti al supporto ideologico di azioni eseguite da altri e "a fortiori" quindi ove direttamente ci si attivi in concreto.

Che dunque dei delitti in parola debbano rispondere gli Spina e il Piunti non v'ha dubbio, iscrivendosi tali fatti, per gli ideali che li hanno ispirati, in un contesto di violenza armata, di prevaricazione della volontà delle masse, di indifferenza per i beni e la vita stessa di pretesi o incolpevoli avversari sì condiviso da tradurre nella realtà le singole ideazioni di un programma sovversivo inteso a mutare violentemente la personalità dello Stato eseguendo attentati con la vile forza delle armi e del danaro procurato dalla consumazione di reati comuni.

Peraltro, all'assalto alla sede democristiana non pare abbia partecipato Girolami Bruno: a suo carico è stato -è vero- operata ricognizione personale da parte di un teste ma il notevole intervallo temporale tra l'accadimento e l'atto istruttorio, le perplessità esternate dall'altro testimone, la circostanza che il correo degli Spina, del Piunti e dell'altra tuttora ignota giovane donna si sia meno offerto alla osservazione del teste, tutto ciò, in una con le deposizioni dei testimoni a discarico, su alcuni dei quali grava nondimeno il sospet

23

to della compiacenza, inducono, come si diceva, a non ritenere processualmente conseguita la tranquillante certezza della partecipazione del Girolami all'episodio delittuoso perpetrato in Ancona il 29/5/79. Pervenendo alla disamina dei fatti -obiettivamente connessi- perpetrati in S. Benedetto del Tronto nel 1977 e successivamente, le pronte, esplicite e corcostanziate ammissioni rese da Di Girolamo Giovanni sin dall'immediato conquesto delle indagini non consentono perplessità di sorta in ordine agli eventi criminosi siccome espostii che d'altro conto sono suffragati dal riscontro obiettivo costituito dalle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria e dalle stesse affermazioni di Pasquali Giuseppe e di Cannella Giovanni.

Tale rilevata corrispondenza delle dichiarazioni del Di Girolamo con gli esiti delle esperite indagini è agevolmente ravvisabile in atti; per quanto concerne, ad esempio, l'avvenuto trasporto, la tarda sera dell'11 giugno dell'anno in corso, di una borsa contenente armi da parte del Di Girolamo e del Pasquali, nell'appartamento disabitato di Petrini Umberto sito al piano rialzato del fabbricato di Via Piemonte, 97 di S. Benedetto dove alloggia anche la famiglia Di Girolamo, tale circostanza -confermata del resto anche dal Pasquali- è stata direttamente constatata, dalla massicciata della ferrovia a pochi metri di distanza dal detto fabbricato, da militi dell'Arma che il 13 giugno hanno sorpreso il Di Girolamo in possesso della stessa borsa piena di armi e ordigni esplosivi; analogo riscontro da parte dei militari hanno trovato la particolareggiata descrizione esecutiva della rapina ai danni di De Leonardis Rosa e dei Magazzini Gabrielli (si veda al riguardo la circostanziata esposizione dell'episodio e dei suoi antefat

24

ti, ad opera del Di Girolamo ai ff. 97 e segg. del vol. V°); anche gli attentati alle autovetture di Scipioni Paola e di Paoletti Franco siccome descritti dal Di Girolamo (v. ff. 14 segg. nonchè 80r. e segg; del già cit. vol. V°) hanno avuto il conforto delle risultanze delle indagini di p.g. nel corso delle quali si è rilevata la puntuale conferma sia delle telefonate al "Messaggero" per far ritrovare i volantini rivendicativi rinvenuti anche in possesso dell'imputato e diffusi da Costantini Maurizio dopo averli scritti con la macchina fattasi prestare da Tomboli ni Ubalda e fotocopiati con un apparecchio in uso nella Stazione ferroviaria sia la mancata attivazione, per un'estrema resipiscenza dello stesso Di Girolamo, dell'esplosivo posto sotto l'auto Simca della nominata Scipioni.

Ma tutte le dichiarazioni prontamente rilasciate dal Di Girolamo, confortate anche da quelle del Pasquali, si rivelano così genuine e attendibili da rendere superflui- ed anche rischiosi per i testi -taluni accertamenti istruttori richiesti, ad es., dal Costantini.

A parte, come si diceva, la posizione processuale del De Cesaris, pertanto, tutti gli imputati sono raggiunti da prove sufficienti per il rinvio a giudizio in ordine ai reati loro ascritti.

Si è già detto che il Di Girolamo ha lealmente riconosciuto gli addebiti elevatigli in concorso con gli altri protagonisti della vicenda che ne occupa; alla stregua delle rese dichiarazioni, puntualmente suffragate dagli esiti delle indagini e dalle ammissioni del Pasquali e dello stesso Cannella, il Di Girolamo, il Piergallini, il Costantini e il Pasquali hanno consumato il furto pluriaggravato in pregiudizio di Biagini Marcello (capo 14) facendo uso nottetempo di due pistole

25

cal. 38, una di fabbricazione americana e l'altra spagnola e impossessandosi nell'occorso di altre due pistole, Flobert e a gas, onde gli stessi correi devono rispondere anche dei reati sub 13) e 15) ; il Di Girolamo e il Pasquali vanno altresì rinviati a giudizio sia in ordine al furto di circa due litri di benzina da un motofurgone APE (capo 18) sia per l'incendio al bar "Florian" (capo 19); il Pasquali, in correità col Piergallini, deve inoltre rispondere dei reati di cui ai capi 20) e 21) e, in concorso col Costantini e col Gambini, del reato sub 23; ~~il Costantini (peraltro giudicato a parte) e~~ il Gambini devono essere rinviato a giudizio (il correo Costantini è stato già giudicato a parte) per l'incendio dell'autovettura dell'Urbani (capo 22 dell'epigrafe).

Quanto alla rapina "Gabrielli" (capo 16) -~~inizialmente~~ minuziosamente narrata dal Di Girolamo- è accertata la responsabilità di tutti i prevenuti ai quali è stata addebitata: il Pasquali, dipendente dei Magazzini, ha fornito le notizie relative al trasporto del danaro (al riguardo l'affermazione dell'imputato secondo cui tali notizie erano state non intenzionalmente da lui fornite appaiono dettate, in maniera trasparente, da mero, anche se legittimo, intento difensivo), il Piergallini, il Di Girolamo, il Costantini e il Gambini hanno preparato "il colpo", compiuto in concreto dal Costantini e dal Di Girolamo, rimproverato dal Costantini a motivo di talune lacune evidenziate nell'esecuzione da un correo -anche astraendo dal delitto in argomento- talora un po' restio talaltra inopinatamente generoso come quando, in occasione del furto in danno del Biagini, ha lanciato una pelliccia sul terrazzo dell'abitazione accanto per consentirne il recupero ad opera del proprietario (ed anche tale circostanza si iscrive tra quelle riscontrate dagli atti); successivamente alla

26

+

rapina, il Gambini, pur preoccupato per le conseguenze derivanti dalle lesioni procurate alla De Leonardis, ha ricevuto temporaneamente il danaro dapprima nascosto in casa della zia del Di Girolamo, danaro poi consegnato al Piergallini indi in parte allo stesso Pasquali che, d'accordo coi correi, ne ha speso un po' per la difesa legale del Costantini in un processo da questi già subito ad Ascoli e il resto in "cene e divertimenti".

Nel corso della rapina è avvenuto il grave episodio del tentato omicidio (capo 17) della nominata De Leonardis da parte del Costantini il quale, impugnando la pistola pronta a sparare e dopo aver gridato alla donna le sue intenzioni, non ha esitato, in presenza di un'inopinata reazione della vittima - che si era data ad agitare le mani, tentando altresì di strappare il passamontagna dal volto dell'aggressore al fine di identificarlo - a far partire un colpo per vincere la resistenza della De Leonardis.

In relazione al furto della borsa sottratta dalla Porsche dell'Illuminati (capo 12) è certo che tale borsa, adoperata la sera della rapina "Gabrielli" per riporvi anche i soldi ricavati da quest'ultimo reato e celata in casa della zia del Di Girolamo, era in possesso del Piergallini e lo stesso Costantini riferì che era stata sottratta dalla citata autovettura, onde sussistono sufficienti elementi a carico del Piergallini e del Costantini, mentre il Di Girolamo e il Pasquali hanno respinto l'addebito nè, stante il leale atteggiamento processuale di entrambi, v'è alcun motivo per disattendere la loro negativa così come, per la stessa ragione, va creduto il Pasquali quando esclude la sua partecipazione all'incendio dell'autovettura del gestore Urbani,

27

49

reato che va pertanto ascritto, secondo quanto già detto, al Costantini (già giudicato a parte) e al Gambini.

In ordine, infine agli attentati alle autovetture di Scipioni Paola e e Paoletti Franco (capi 28,29 e 30) ; sono in atti le circostanziate dichiarazioni del Di Girolamo e del Pasquali, onde va ritenuto appieno acclarato che mentre il Costantini e il Di Girolamo hanno rivolto le loro attenzioni alla "Diane" e alla "Simca" della Scipioni, il Girolami e il Pasquali si sono preoccupati di far saltare la macchina del Paoletti. In tale divisione del lavoro non v'ha alcun dubbio avendone fatto riferimento sia il Di Girolamo sia il Pasquali, il quale, per malintesa solidarietà, dapprima ha indicato nel Girolami il proprio correo nell'attentato Paoletti, poi, con significativa reticenza, se ne è riconosciuto solo responsabile per non voler "accusare" il compagno di un fatto che però il Di Girolamo ha descritto in maniera particolareggiata: "..... io stesso, il Costantini, il Pasquali e il Girolami" ha dichiarato il nominato Di Girolamo prima di descrivere minuziosamente quanto commesso da lui e dal Costantini " ci saremmo divisi il ruolo, nel senso che io e Costantini avremmo provveduto per la macchina della Scipioni, il Pasquali e il Girolami avrebbero in seguito fatto esplodere quella del Paoletti. Preciso anzi a questo riguardo che le esplosioni avrebbero dovuto essere contemporanee, e cioè avvenire nella stessa notte del 24 maggio. Senonchè il Pasquali e il Girolami non portarono a compimento l'impresa forse perchè c'era della gente in giro e vi provvedettero quindi la notte successiva".

Come palesato dalle ~~dalle~~ emergenze processuali, in particolare dall'esito delle indagini di p.g. e dalle dichiarazioni del Di Girolamo,

tutti gli imputati degli eventi criminosi verificatisi in S. Benedetto, accomunati da un'identica fede di sinistra eversiva alimentata anche in ritrovi cittadini e in apposite riunioni, hanno dapprima obbedito a un'indistinta angia giovanile, comprensibile e anche legittima, di mutare in senso democratico la vita sociale ma poi, travalicando il limite insuperabile della legalità costituzionale, non si sono appagati del pacifico confronto delle ideé o di un costruttivo dissenso ma hanno condiviso, obliterando le scelte della quasi totalità dei consociati, l'ideologia di pochi e, teorizzando la violenza del partito armato e clandestino, hanno apprestato progetti terroristici poi realizzati -anche previe attribuzioni di compiti e disponibilità di armi, di esplosivi in genere nonchè di danaro- in favore di organizzazioni combattenti comuniste, talvolta esplicitamente richiamantisi a più noti organismi nazionali di cui, in ogni caso, costituivano le filiazioni regionali ripetendone gli ideali.

Astraendo dai numerosi delitti e attentati commessi, risultano in atti il possesso di un gran quantitativo di armi, munizioni e ordigni nonchè di danaro e attrezzature necessarie per l'abrasione di numeri di matricola di armi, la disponibilità di locali, l'uso di volantini intestati ad organizzazioni terroristiche con relative sigle tra cui la stella a cinque punte delle Brigate Rosse, le esercitazioni allo sparo e con gli esplosivi, quali ad esempio quelle in località "La Croce" e le "prove" con polvere di cartucce da caccia ad opera del Costantini, del Pasquali e del Girolami anche nella zona delle Giostre al porto di S. Benedetto, il continuo collegamento personale tra gli imputati, tutti noti con pseudonimi, a comprova del rilievo dell'orga

29

50

nizzazione armata intesa, attraverso l'esecuzione concreta di attentati e delitti in genere, a sovvertire violentemente l'ordine costituito. Significativi anche gli esiti delle operate perquisizioni domiciliari: al Di Girolamo sono state sequestrate - oltre alle armi, alle munizioni, ad esplosivi ed ordigni vari nonchè ai volatini e pubblicazioni estremistiche trovate del resto in possesso pure degli altri imputati, come, ad es., del Gambini che custodiva altresì un organigramma ~~Altresì un organigramma~~ delle cariche ministeriali e militari dagli '60 in poi; al Costantini anche una custodia con pallettoni di piombo; in casa del Girolami sono state rinvenute una gran quantità di munizioni, un'arma trasformata e con un numero di matricola a braso. - E' ben vero che tali armi sono risultate di proprietà del padre del Girolami ma è altrettanto pacifico come nella specie poco o punto conti la titolarità di un'arma sibbene la sua disponibilità da parte del prevenuto che, d'altro canto, alla stregua delle indagini in atti e delle dichiarazioni del Girolamo, non limitava il suo contributo al solo supporto ideologico - già peraltro sufficiente ai fini della correità in ordine ai delitti di partecipazione a banda armata e di associazione sovversiva una volta provati, come nella specie, sia la disponibilità di armi sia il collegamento con gli esecutori di piani terroristici - ma nemmeno disdegnava di passare all'azione con la realizzazione di attentati, com'è dimostrato, oltre ogni dubbio, da quello ai danni dell'autovettura del Paoletti commesso in complicità col Pasquali.

Dei reati di cui agli artt. 306 cpv. e 270 CP (capi 10, 11, 24 e 25) non deve per contro rispondere Cannella Giovanni. - Egli, com'è pacifico in atti (a parte le dichiarazioni del Di Girolamo, si vedano gli esiti

30

della perquisizione domiciliare e dell'ispezione dei luoghi), riforniva di armi, munizioni ed esplosivi l'organizzazione sambenedettese e verosimilmente conosceva l'uso che se ne andava facendo ma non ha partecipato a fatti delittuosi e sembra, altresì, sia stato indifferente rispetto all'ideologia estremistica se è vero che si faceva doviziosamente pagare le forniture, altrimenti offerte ad altri richiedenti.- Ciò non di meno, i reati a lui ascritti sono obiettivamente connessi a quelli per cui è processo onde dei delitti stessi deve conoscere la Corte d'Assise anconetana ricorrendo in atti gli estremi per il rinvio a giudizio del prevenuto, sostanzialmente confesso in ordine alle imputazioni, giusta quanto risulta dai suoi stessi interrogatori (Vol. II° e Vol. 5°, ff. 89 e 90; il Cannella ha esplicitamente riferito anche del nebbiogeno di cui era evidente la provenienza da un magazzino militare e della pistola cal. 7,65 da altri sottratta dal cruscotto di una macchina) suffragati dalle dichiarazioni del Di Girolamo (capi 26 e 27).

Perviene, da ultimo, l'Ufficio all'esame della posizione processuale di De Casaris Nazzareno (capi 10 e 11) e ciò involge il delicato tema della demarcazione tra il legittimo nutrire idee anche eversive e l'illecito materiare tali idee in azioni concrete. Per vero, ove si tratti di reati commessi da singoli, la problematica in argomento non palesa soverchie difficoltà; infatti, se l'agente non esaurisce la sua condotta nel mero coltivare certe teoriche e nemmeno nell'esternarle in un confronto solamente dialettico con gli altri (una moderna norma di civiltà non consente di criminalizzare le opinioni) ma concretizza le sue tesi in azioni delittuose strumentalizzate al fine dell'imposi-

31

51

zione violenta di teorie non condivise dalla maggioranza della collettività, allora il suo comportamento non può e non deve andare esente da incriminazione, reclamata dai consociati legittimamente pensosi della propria tranquilla sopravvivenza e convivenza.

La tematica, per contro, diventa più complessa quando ad agire non è il singolo ma sono più persone accomunate da ideali originati da una medesima fede; è evidente che anche in tal caso, ove non si verifichi un inizio di esecuzione e la condotta di tutti si arresti alla fase della ideazione, nessuno può essere sottoposto a procedimento penale, ma "quid iuris" se taluni di essi traducano anche in un solo fatto criminoso la fedeltà a quegli ideali da tutti alimentati? sono punibili solo gli agenti o anche tutti i partecipi dell'ideologia? A giudizio dell'Ufficio occorre distinguere l'ipotesi in cui coloro che non hanno partecipato ad un episodio materiale ciò non di meno lo conoscevano e condividevano o addirittura ne fornivano il supporto ideologico: nella fattispecie, come è giusto, tutti ne rispondono; v'è poi l'ipotesi opposta nella quale il singolo non solo non si è attivato in episodi delleciti ma non vi ha nemmeno aderito o addirittura ne ha ignorato la commissione, ed allora è del tutto ovvia la sua estraneità ai reati consumati dagli altri.

Orbene, un'attenta disamina dell'incarto processuale induce a ritenere come la posizione del De Cesaris non si lasci ascrivere a nessuna delle due rappresentate ipotesi: se da un canto, infatti, risulta che egli fosse portatore di ideologie della sinistra estrema, frequentasse ambienti in cui le stesse erano agitate e propugnate, intrattenesse rapporti di amicizia con gli altri protagonisti delle vicende in parola

32

i quali le concretizzavano nel contesto sociale (si vedano, ad es., le recenti informative dei CC. di ~~Tolentino~~ Macerata in ordine alla comunanza di vita del De Cesaris col Piergallini e con altri imputati anche all'epoca della sua dimora a Tolentino per lavoro, da cui peraltro sovente si assentava) - circostanze tutte che astringerebbero la sua sorte a quella degli altri prevenuti - dall'altro egli non è mai stato sorpreso nella perpetrazione di reati nè nella disponibilità di armi (come invece, tra gli altri, il Girolami), ragion per cui, astraendo da eventuali convincimenti personali, anche quegli elementi probatori significativi lasciano adito a riserve e perplessità sulla sua colpevolezza e comunque non consentono una tranquillante certezza in ordine alla sussistenza di prove sufficienti al rinvio a giudizio, onde s'impone declaratoria d'improcedibilità per insufficienza di prove, formula che lungi dal costituire una resa o un comodo rifugio esprime invece il naturale dubitare dell'uomo, umiltà nella ricerca del vero, riconoscimento della limitatezza degli strumenti a disposizione in siffatta ricerca e in ogni caso, come nella specie, il rigoroso ossequio alle emergenze processuali.

o direttamente indicato nemmeno nella forma del concorso morale o ideologico

Del De Cesaris va pertanto ordinata l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. In ordine all'attentato all'autovettura di Tulli Walter di cui al fascicolo XIII°, va dichiarato non doversi procedere essendo rimasti ignoti gli autori del reato.

Quanto, infine, al ciclostilato ricevuto dal Corriere Adriatico ad opera di un sedicente Comitato di difesa per i compagni arrestati (vol.XIV°) dev'essere altresì dichiarata impromovibile l'azione penale non ravvisandosi ipotesi di reato.

33

P. Q. M.

letti gli artt. 374 e 378 CPP.

sulle richieste parzialmente difformi del P.M.

D I C H I A R A

chiusa la formale istruzione

O R D I N A

il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Ancona - lasciando l'attuale stato di detenzione - di Spina Lucio, Piunti Caterina, Piunti Claudio, Piergallini Armando, Girolami Bruno, Di Girolamo Giovanni, Pasquali Giuseppe, Costantini Maurizio, Gambini Domenico e Cannella Giovanni perchè rispondano - i primi tre - dei reati di cui ai capi da 1 a 9 della rubrica; il Girolami dei reati di cui ai capi 10 e 11; il Piergallini e il Costantini del reato di cui al capo 12 esclusa la contestata aggravante del numero delle persona di cui all'art. 625 n.5 prima ipotesi; il Piergallini, il Costantini, il Pasquali e il Di Girolamo dei reati di cui ai capi 13,14 e 15; il Piergallini, il Costantini, il Gambini, il Pasquali e il Di Girolamo del reato di cui al capo 16; il Costantini del reato di cui al capo 17; il Pasquali e il Di Girolamo dei reati di cui ai capi 18 e 19; il Piergallini e il Pasquali dei reati di cui ai capi 20 e 21); il Gambini del reato di cui al capo 22; il Costantini, il Pasquali e il Gambini del reato di cui al capo 23; il Piergallini, il Costantini, il Gambini, il Pasquali e il Di Girolamo dei reati di cui ai capi 24 e 25 ; il Cannella dei reati di cui ai capi 26 e 27; il Di Girolamo e il Costantini dei reati sub 28 e 29; il Pasquali e il Girolami del reato sub 30)

D I C H I A R A

non doversi procedere nei confronti di Girolami Bruno in ordine ai

34

reati di cui ai capi da 1 a 7 e di De Cesaris Nazzareno quanto ai reati a lui ascritti ai capi 10 e 11 della rubrica, per insufficienza di prove; nei confronti di Pasquali Giuseppe e Di Girolamo Giovanni quanto al reato di cui al capo 12 nonchè a carico del Pasquali in ordine al reato sub 22, per non aver commesso il fatto.

O R D I N A

l'immediata scarcerazione di De Cesaris Nazzareno se non detenuto per altra causa.

D I C H I A R A

inoltre non doversi procedere in ordine all'attentato all'autovettura di Tulli Walter per essere rimasti ignoti gli autori del reato

D I C H I A R A

infine impromovibile l'azione penale quanto al ciclostilato di cui al Vol. XIV non ravvisandosi ipotesi di reato.

Ancona, 20/11/1979

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. Francesco DI LAURO)

Di Lauro

DIRETTORE AGG.TO DI CANCELLERIA
(Dr. Remo Rinaldi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20.11.79
IL CANCELLIERE

V° il P.M.
20-11-79

Comunicata scarcerazione di De Cesaris per fonogramma alle ore 13.30 del 20/11/79 e ricevuta di PETRI

V° Ancona, li 21/11/979
Il Procuratore Generale

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Mario V. D'Aprile)

IL SEGRETARIO
SEZIONE PENALE
(Geom. R. Brugnapaglia)

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA

IL P. M.

letti gli atti del procedimento penale a carico di:

1) SPINA LUCIO - nato a S.Benedetto del Tronto il 20.1.1956 resid.Ancona - C.so C.Alberto, 30;
2) PIUNTI CATERINA - nata a S.Benedetto del Tronto il 4.8.56-residente in Ancona Corso C.Alberto, 30;
3) PIUNTI CLAUDIO - nato a S.Benedetto del Tronto il 23.1.1954 ivi resid.-via Luciano Manara, 140;
4) DE CESARIS NAZZARENO - nato a Ripatransone il 9/3/1957-residente a S.Benedetto del Tronto via S. Caterina, 12;
5) PIERGALLINI ARMANDO nato a S. Benedetto del Tronto l'11.11.54 ivi residente in via Manara, 4;
6) GIROLAMI BRUNO - nato a S.Benedetto del Tronto il 9/6/55 ivi residente via Monte S. Michele, 15;
7) DI GIROLAMO GIOVANNI nato a S.Benedetto del Tronto 26.10.58 ivi residente;
8) PASQUALI GIUSEPPE nato a S.Benedetto del Tronto il 3.1.56 ivi resid. via Curzi, 46;
9) COSTANTINI MAURIZIO nato a Castel di Lama il 19.3.59;
10) GAMBINI DOMENICO - nato a S. Benedetto del Tronto il 1.10.59 ivi resid. in via Matilde di Canossa, 3;
11) CANNELLA GIOVANNI - nato a Ripatransone il 3.4.48;

I M P U T A T I

SPINA LUCIO - PIUNTI CATERINA - PIUNTI CLAUDIO - GIROLAMI BRUNO

a) del reato di cui agli artt. 110-61- n. 2-624-625 nn. 2.5.7.81 C.P. per essersi, in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo comunque più di tre, per procurarsi proprio profitto ed altresì per perpetrare i reati di cui ai seguenti capi, impossessati delle seguenti cose, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso;
   1) entrambe le targhe dell'autovettura Bianchina AN 208575 che sottraevano alla ditta "LOLA", compiendo il fatto con violenza sulle cose e su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede; In Falconara M/ma tra il 18.5.79 ed il 22.5.1979;
   2) autovettura FIAT 1100 Tg. AN 105267 che sottraevano a CECCHINI Cesare, compiendo il fatto con l'uso di mezzo fraudolento per aprire e mettere in moto la suddetta auto, e su cosa esposta pe necessità e consuetudine alla pubblica fede; In Ancona la notte fra il 16 e 17 maggio 1979;
   3) autovettura FIAT 1100 Tg. AN 99471 che sottraevano a POLENTA Guglielmo, compiendo il fatto con uso di mezzo fraudolento per avviare il motore della suddetta auto, e su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede; In Ancona la notte fra il 18 e il 19.5.1979.

././.

- Foglio 2 -

b) - del reato di cui agli artt. 110-112 n. 1-81-61 n. 2 C.P. L.2.10.67 n. 895 come modificata dalla legge 14.10.74 n. 497 in relazione all'art. 1 Legge 18.4.75 n. 110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo comunque almeno cinque, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui ai capi che seguono, illegalmente detenuto una pistola mitragliatrice ed almeno altre quattro pistole cal.9 lungo, armi tutte da guerra.
In Ancona ed altri luoghi fino al 29.5.1979;

c) - del reato di cui agli artt. 110-112 n. 1-81-61 N. 2 C.P. 4, 1° e 2° comma legge 2.10.1967 n. 895 come modificata dalla legge 14.10.1974 n. 497 in relazione all'art. 1 L. 18.4.75 n. 110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo comunque almeno cinque, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui ai capi che seguono, illegalmente portate in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo precedente, fatto aggravato perchè commesso da più persone riunite ed in luogo ove è adunanza e concorso di persone.
In Ancona ed altri luoghi il 29.5.79.

d) - del reato di cui agli artt. 110-112 n. 1-81-61 n. 2 C.P.-art. 3 Legge 18.4.75 n. 110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, essendo almeno in cinque, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui ai capi seguenti, alterato dimensioni e funzionalità delle armi da guerra di cui sopra, al fine di agevolarne l'eventuale uso, applicandovi silenziatori.
In Ancona il 29.5.79.

e) - del reato di cui agli artt. 110-112 n. 1-81-61 n. 2 C.P. artt. 1-2 4 1° e 2° comma legge 2.10.1967 n. 895 come modificata dalla legge 14.10.1974 n. 497 in relazione all'art. 1 legge 18.4.75 n. 110 per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo comunque almeno in cinque, ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui ai capi seguenti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico due ordigni esplosivi ed incendiari, fatto aggravato perchè commesso da più persone riunite ed in luogo ove è concorso e adunanza di persone. In Ancona ed altri luoghi il 29.5.1979.

f) - del reato di cui agli artt. 110-628 1° e 3° comma n. 1 C.P. per essersi impossessati in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, essendo almeno cinque persone riunite, per procurarsi ingiusto profitto, del borsello (contenente patente, carta identità ed altri documenti ed oggetti personali) che sottraevano con la minaccia delle armi e degli ordigni di cui ai capi che precedono, a MARCOSIGNORI G. Francesco, fatto commesso da persone parzialmente travisate, In Ancona il 29.5.1979.

g) - del reato di cui agli artt. 110-112 n. 1 605 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, essendo almeno in cinque, privato della libertà personale: TITTI CAROTTI Ada, CAROTTI Elisabetta, MARCOSIGNORI Gianfrancesco, SPARAPANI Aldo, ZACCONI Davide, LOVASCIO Paolo, SCARAMUCCI Silvana, DAVID Patrizia, TREMOLINI Giorgio, TOMBOLINI Elisabetta e BIASUTTO Osvaldo Gino che tutti rinchiudevano in uno stanzino impedendo loro di uscirne con la minaccia delle armi. In Ancona il 29.5.1979.

././.

PINA LUCIO - PIUNTI CATERINA - PIUNTI CLAUDIO

) del reato di cui all'art. 306 cpv. C.P. per avere ciascuno partecipato a banda armata denominata "BRIGATE ROSSE", al fine di commettere più reati comuni e diretti contro la personalità dello Stato. In Ancona ed altri luoghi fino all'8/6/1979.

) del reato di cui all'art. 270 C.P. per avere ciascuno, in unione tra loro e con altre persone allo stato non identificate, promosso ed organizzato associazione denominata "PER IL COMUNISMO - Brigate Rosse - Comitato Marchigiano" - volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, allo scopo detenendo armi ed esplosivi, diffondendo volantini e comunicati e consumando, tra gli altri, anche i reati di cui al presente ordine di cattura. In Ancona ed altri luoghi fino all'8.6.79.

CESARIS NAZZARENO e GIROLAMI BRUNO

del reato di cui all'art. 306 cpv. C.P. per avere ciascuno partecipato a banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" al fine di commettere più reati comuni e diretti contro la personalità dello Stato.
del reato di cui all'art. 270 C.P. per avere ciascuno, in unione tra loro e con altre persone allo stato da identificare, promosso ed organizzato associazione denominata "PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE COMITATO MARCHIGIANO" volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, allo scopo detenendo armi ed esplosivi, diffondendo volantini e comunicati, consumando attentati, e, tra gli altri, anche i reati di cui al presente ordine di cattura. In Ancona-S.Benedetto del Tronto ed altri luoghi fino al 14.6.79.

ERGALLINI ARMANDO-PASQUALI GIUSEPPE-COSTANTINI MAURIZIO-DI GIROLAMO
OVANNI:-

del reato di cui agli artt. 110-61 n. 2-624-625 n. 2-5-7 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto profitto ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui appresso, essendo almeno tre persone, della borsa effetti personali che sottraevano ad Illuminati Enrico dalla cui autovettura Porsche Tg. BO 671538, l'asportavano, compiendo il fatto con violenza sulle cose per aver frantumato il deflettore destro, e su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, in quanto parcheggiata sulla pubblica via. In San Benedetto del Tronto il 15.12.1977. -

) del reato p.p. ex artt. 110-61n. 2-81 cpv C.P.; artt. 2-4-7 Legge 2.10.67 n.895 e successive modificazione per avere, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di perpetrare i reati di cui appresso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, senza denuncia e senza licenza, due pistole cal. 38 di cui una di fabbricazione americana ed altra spagnola, armi comuni da sparo, con ulteriore aggravante di cui al cpv. del succitato art. 4, per aver portato le pistole stesse di notte, in luogo abitato ed ove è adunanza e concorso di persone.

In San Benedetto del Tronto dal giorno imprecisato, comunque prima del 22 dicembre 1977 a data successiva comunque al 24.12.1977;

./.

o) del reato p. e p. ex artt. 110-61 n. 2 e 5 e 7 624-625 n. 1-2-3 - 5 C.P. per avere in concorso tra loro essendo più di tre, in tempo di notte, al fine di trarne proprio profitto ed altresì al fine di consumare i reati di cui appresso, portando indosso le due pistole cal. 38 di cui al capo b) - sottratto a Biagini Marcello, nella cui abitazione si introducevano previa forzatura della porta, cagionando al predetto danno patrimoniale di rilevante gravità, una pelliccia, un proiettore e due pistole di cui una a gas e una Flobert, cose tutte di cui si impossessavano; In San Benedetto del Tronto tra il 22 ed il 23 dicembre 1977;

p) del reato p. e p. ex artt. 110,61 n. 2-81 cpv. C.P.; artt. 2-4-7 L. 2.10.1967 n. 895 e successive modificazioni, per avere, in concorso tra loro in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed altresì al fine di perpetrare i reati di cui appresso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le due pistole sottratte a Biagini Marcello di cui al capo che precede, armi comuni da sparo, senza licenza ed omettendone la denuncia, fatto commesso di notte in luogo abitato ed ove è adunanza e concorso di persone, fatto quindi aggravato ai sensi del cpv. dell'art. 4 suddetta Legge 895. In San Benedetto del Tronto, dal 22-23 dicembre 1977 fino alla data degli arresti dei singoli imputati.

PIERGALLINI ARMANDO - PASQUALI GIUSEPPE - DI GIROLAMO GIOVANNI - COSTANTINI MAURIZIO E GAMBINI DOMENICO:

q) del reato di cui agli artt. 110/61 nn. 2-7-11-628, 1° e 3° comma n. 1, C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro, essendo più persone riunite, per procurarsi ingiusto profitto ed altresì per finanziare l'associazione eversiva "BRIGATE ROSSE" delle quali facevano parte, e quindi per commettere altri reati comuni e politici della borsa contenente la somma di £. 13.000.000 (tredicimilioni) circa che sottraevano a DE LEONARDIS Rosa, dipendente dei "Magazzini Gabrielli" per conto dei quali stava effettuando versamento alla Cassa continua della Banca Naz. Agricoltura, ai quali Magazzini arrecavano danno patrimoniale di rilevante entità, mediante minaccia nei confronti della predetta impiegata costituita dall'uso di una pistola cal. 38 a rotazione di altra pistola Flobert, nonchè con violenza ai danni della stessa DE LEONARDIS costituita dall'esplosione di un colpo della prima arma, da parte del Costantini, colpo che attingeva la donna al collo, fatto delittuoso organizzato e studiato da tutti gli imputati, favorito dall circostanza dell'essere il Pasquali dipendente dei citati Magazzini, condizione nota e quindi sfruttata dagli altri correi, fatto quindi commesso con abuso di relazioni di prestazioni d'opera, rapina commessa con armi, da più persone riunite e da persone travisate (essendo gli autori materiali Costantini e Di Girolamo, coperti in volto con passamontagna) successivamente ricevendo e conservando la somma il Piergallini, il Pasquali, il Di Girolamo ed il Gambini.
In San Bnedetto del Tronto il 24.12.1977.

././.

IL COSTANTINI MAURIZIO:

r) del reato di cui agli artt. 56, 575, 576-1-61 n.2 per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di DE LEONARDIS Rosa, contro la quale sparava un colpo di pistola, calib. 38 a rotazione che attingeva la donna al collo, da distanza ravvicinatissima, fatto compiuto al fine di portare a termine l'azione di rapina di cui al capo che precede, essendosi avvanzato, travisato in volto e con la pistola con il cane alzato e con le munizioni caricate, non riuscendo nell'evento per cause estranee alla sua volontà.
In S. Benedetto del Tronto il 24.12.1977.

DI GIROLAMO GIOVANNI e PASQUALI GIUSEPPE:

s) del reato di cui agli artt. 110-61 n. 2-624 - 625 nn. 2 e 7 C.P., per essersi impossessati in concorso tra loro per procurarsi proprio profitto ed altresì per realizzare il reato di cui al capo che segue, di circa due litri di benzina che sottraevano da un motofurgone APE di proprietàrio non identificato, compiendo il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e con uso di mezzo fraudolento.
In San Benedetto del Tronto il 14.3.1978;

t) del reato di cui all'art. 423 C.P. per aver incendiato, usando la benzina di cui al capo che precede, cui davano fuoco, il Bar "FLORIAN". In San Bnedetto del Tronto, 14.3.1978.

PIERGALLINI ARMANDO e PASQUALI GIUSEPPE:

u) del reato di cui agli artt. 110,81 C.P., 1,2,4 primo e secondo comma legge 22.10.1967 n. 895 e successive modificazioni per avere in concorso tra loro, inesecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di perpetrare il reato di cui al capo che segue (art. 61 n. 2 C.P.), fabbricato nonchè illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, di notte in luogo abitato e dove è concorso adunanza di persone, due bottiglie molotov, ordigni incendiari qualificati armi da guerra.
In San Benedetto del Tronto il 16.11.1977.

v) del reato di cui agli artt. 110-423 per avere in concorso tra loro mediante lancio delle due bottiglie molotov di cui sopra, previa rottura delle vetrine, incendiato la concessionaria BMW in San Benedetto del Tronto 16.11.1977.

PASQUALI GIUSEPPE e GAMBINI DOMENICO:

z) del reato di cui agli artt. 110-423 C.P. per avere in concorso tra loro e con COSTANTINI Maurizio (giudicato a parte) incendiato autovettura di proprietà di tale URBANI, gestore del Bar "FLORIAN".
In San Benedetto del Tronto il 3.5.1977.

COSTANTINI MAURIZIO - PASQUALI GIUSEPPE e GAMBINI DOMENICO

a-bis) del reato di cui agli artt. 110-423 C.P., per avere in concorso tra loro incendiato la sede del MSI cui davano fuoco con benzina;
In San Benedetto del Tronto il 9.11.1977.

PIERGALLINI ARMANDO - PASQUALI GIUSEPPE - GAMBINI DOMENICO - DI GIROLAMO

./.

- fogio n. 6 -

GIOVANNI - COSTANTINI MAURIZIO:

b-bis) del reato di cui all'art. 306 cpv. C.P. per avere dascuno partecipato a banda armata denominata "Brigate ROSSE" al fine di commettere più reati comuni e diretti contro la personalità dello Stato.
In Ancona, San Benedetto ed altri luoghi fino alla data dei rispettivi arresti.

c-bis) del reato di cui all'art. 270 C.P., per avere ciascuno in unione tra loro e con agli altri imputati ed altresì con altre persone allo stato da identificare, promosso ed organizzare associazione denominata "PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO" volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, allo scopo detenendo armi ed esplosivi, diffondendo volantini e comunicati, consumando attentati e, tra gli altri, anche i reati di cui al presente ordine di cattura.
In San Benedetto del Tronto ed altri luoghi fino alla data dei rispettivi arresti;

CANNELLA GIOVANNI:

d-bis) del reato ex aricoli 81 p.p. C.P.V. C.P., 1-2-4-7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 per avera con più azioni criminose di medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, posto in vendita e ceduto a DI GIROLAMO Giovanni esplosivi, componenti chimici per esplosivi, munizioni comuni e da guerra, un ordigno da guerra, una pistola, detonatori e miccie e precisamente: circa 10 candelotti di esplosivo; mezzo chilogrammo di polvere di mina; un numero imprecisato di detonatori, alcuni spezzoni di miccia; un chilogrammo circa di allume di potassio; mezzo chilogrammo circa di zolfo; uno strumento bellico (miccia antiuomo) 3 scatole di proiettili cal. 22 per carabina; un numero imprecisato di proiettili da guerra cal. 9 MAB. e da fucili; una bomba fumogena in dotazione ai reparti militari; una pistola Beretta cal. 7,65 con alcuni proiettili.
In Ripatransone, San Benedetto del Tronto fino a giorno imprecisato del Maggio 1979.

e-bis) del reato ex art. 81 C.P.V. - 648 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricettato una pistola Beretta cal. 7?65 che sapeva proveniente da reato di furto su di una autovettura ed una bomba fumogena della quale era pure evidente la illecita provenienza da un magazzino militare.
Accertato in S. Benedetto del Tronto il 20.6.1979.

DI GIROLAMO GIOVANNI e COSTANTINI MAURIZIO:

f-bis) del reato di cui agli artt. 110-635 I e II comma n. 3 c.p. perchè in concorso tra loro danneggiavano l'auto Tg. AP-174408

././.

di proprietà di Scipioni Maria Paola, in sosta per strada e perciò esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, facendo esplodere un ordigno esplosivo.
In San Benedetto del Tronto il 24.5.1979.

g-bis) del reato di cui agli artt. 56-110-635 I e II comma n. 3 c.p. perchè, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare l'auto Tg. AP 170553 di proprietà di Scipioni Maria Paola mediante ordigno esplosivo.
In San Benedetto del Tronto il 24.5.79;

PASQUALI GIUSEPPE e GIROLAMI BRUNO:

h-bis) del reato di cui agli artt. 110-635 I e II comma n. 3 c.p. perchè, in concorso tra loro danneggiavano l'auto Tg. AP-128612 di proprietà di Paoletti Franco, in sosta per strada e perciò esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, facendo esplodere un ordigno esplosivo.
In San Benedetto del Tronto il 25.5.1979.

O S S E R V A

Dalla compiuta istruzione sono emersi sufficienti elementi di prova a carico di Spina Lucio, Piunti Caterina, Piunti Claudio, De Cesaris Nazzareno, Piergallini Armando, Gerolami Bruno, Di Girolami Giovanni, Pasquali Giuseppe, Costantini Maurizio, Gambini Domenico e Cannella Giovanni in ordine a tutti i reati a loro rispettivamente ascritti.

Quanto ai reati sub a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) ascritti a Spina Lucio, Piunti Caterina, Piunti Claudio e Girolami Bruno, decisivo è risultato delle ricognizioni di persona effettuate ad opera delle vittime dell'assalto terroristico al Comitato Regionale DC di Ancona.

Spina Lucio è stato riconosciuto senza ombra di incertezza da Biasutto Osvaldo, Marcosignori Gianfranco, Lovascio Paolo, Tremolini Giorgio, e sia pure con minore sicurezza, da Zacconi Davide.

Piunti Caterina, è stata riconosciuta con "assoluta certezza" da Biasutto Osvaldo e, pur con un margine di approssimazione, da Zacconi Davide.

8

Quanto a Piunti Claudio, le ricognizioni operate da Biasutto Osvaldo, Tombolini Maria Elisabetta, Tremolini Giorgio, sono espressi in termini di pari decisione.

Per Girolami Bruno l'esito delle ricognizioni di persona ad opera di Biasutto Osvaldo e Lucarini Giulio deve ritenersi ugualmente positivo.

Il risultato degli atti istruttori appena indicati, -di cui è superfluo sottileane la ritualità e l'attendibilità- è ulteriormente suffagrato dalla perfetta corrispondenza dei connotati degli imputati alla descrizione dei terroristi, fatta subito dopo gli atti scriminosi, dalle vittime dell'attentato.

Si sottolinea poi la significativa circostanza dell'inesistenza di un sia pur pallido "alibi" a favore di Spina Lucio, Piunti Caterina e Piunti Claudio.

Il problema dell'"alibi" si pone in termini parzialmente diversi quanto a Girolami Bruno.

Questi ha chiamato in causa una serie di testi le cui dichiarazioni tendono ad escludere la sua presenza in Ancona nell'ora dell'assalto terroristico e a localizzarlo a S. Benedetto del Tronto.

Si osserva però, a questo proposito, che solo quanto dichiarato da Perozzi Emilio è incompatibile con la presunta partecipazione del Girolami ai fatti criminosi ascrittigli. Il Perozzi, infatti, avrebbe visto il Girolami in S.Benedetto del Tronto alle ore 17.20 e ciò, evidentemente, non è conciliabile con l'asserita presenza dello stesso in Ancona alla medesima ora.

Tutti gli altri testi hanno fornito orari che, soprattutto te

./. ./.

0
10

nendo presenti le inevitabili approssimazioni, ora per eccesso, ora per difetto, inerenti a ricordi di tal genere (riferiti a un periodo risalente a vari mesi)- non sono utilizzabili per scagionare il Girolami.

L'unico valido teste a discarico sarebbe, pertanto, il Perozzi. Ma,- a parte ogni valutazione in ordine alla veridicità e attendibilità- tale essendo la situazione processuale, di fronte all'esito positivo delle ricognizioni di persone, s'impone anche per il Girolami il rinvio a giudizio in ordine a tutti i reati commessi con il noto assalto terroristico del 29.5.79.

Il dibattimento è la sede più idonea per il chiarimento della situazione.

Passando ora all'esame dei delitti commessi nell'area di San Benedetto del Tronto, ascritti a Piergallini Armando, Girolami Bruno, Di Girolamo Giovanni, Pasquali Giuseppe, Costantini Maurizio, Gambini Domenico, Cannella Giovanni, va preliminarmente valutata, quella che è la fonte di prova da cui si traggono i più decisivi elementi a carico degli imputati: le dichiarazioni di Di Girolamo Giovanni.

Ciò al fine di sottolineare la piena credibilità e la assoluta attendibilità e, perciò, il rilevantissimo valore probatorio.

Tale giudizio non può non condividersi se solo si tengono presente le ragioni del comportamento del Di Girolamo, nonchè le modalità e il contenuto delle di lui dichiarazioni.

Dagli atti è emerge chiaramente che il giovane, resosi conto di essersi immischiato in un "giuoco" più grande di lui

0 11

e che si accorgeva di non poter condividere minimamente, ha sentito la necessità di liberarsi del pesante fardello che lo opprimeva e che lo aveva addirittura portato al delirio (v.dichiarazioni Trettacanni Concetta).

Il Girolami ha "vuotato il sacco" perchè in lui è sorto un senso di ribellione di fronte ai fatti che aveva commesso e a quelli - forse ben più gravi- di cui doveva intraprendere la esecuzione.

In lui un'insopprimibile esigenza morale si è manifestata perentoriamente imponendogli il ritorno nei binari della legalità.

E' evidente difronte a tale premessa, che non si può neanche lontanamente dubitare della sincerità del ragazzo, il cui unico intento è stato, - e non poteva essere diverso, - quello di"confessare" le proprie colpe (quasi per liberarsene) e di fornire tutte le altre indicazioni utili ad evitare che il programma terroristico a cui egli si era ribellato potesse essere portato a compimento dai suoi ex compagni di ideologia.

In particolare, per quanto concerne le indicazioni di responsabilità fornite a carico di altri elementi della "Rotonda", il comportamento del Di Girolamo non può spiegarsi altrimenti che con un ravvedimento altruistico o, comunque, con l'esigenza di chiudere definitivamente con il ripugnante passato, aprendosi completamente per andare incontro, senza riserve, alla meritata sanzione.

Non può nemmeno lontanamente ipotizzarsi invece - ciò si sottolinea solo per scrupolo - trattandosi di considerazione di evidenza palmare - un intento sia pur lontanamente calunnioso del Di Girolamo nei confronti dei quali per anni aveva

./.

nutrito - e forse nutre tutt'ora - sentimenti di affetto e di amicizia.

Quanto poi alle modalità e al contenuto delle dichiarazioni rese dal Di Girolamo, non occorre spendere molte parole per evidenziarne la perfetta collimanza tra esse - non si trascuri che il giovane ha fatto le sue affermazioni in più riprese, anche a distanza di tempo, ribadendole più volte, senza mai smentirsi nel più piccolo dettaglio - e il puntuale e costante appiglio a elementi obiettivi, emergenti dagli atti processuali.

Ad abundantiam, si cita, ad ulteriore conferma della veridicità delle dichiarazioni di Di Girolamo, la "semipiena" confessione di Pasquali Giuseppe, avvenuta sul finire dell'istruttoria.

Il Pasquali, pur conqualche comprensibile reticenza, e pur spinto dall'urgenza di minimizzare la propria posizione nei vari episodi criminosi e di non coinvolgere, nei limiti del possibile altri "compagni", ha fatto capire ammissioni di responsabilità che collimano perfettamente con le dichiarazioni di Di Girolamo.

Si citano, inoltre, le stesse ammissioni di responsabilità di Cannella Giovanni, anch'esse integralmente coincidenti con le affermazioni del medesimo Di Girolamo.

Premesso quanto sopra, appare chiaro che non possono non ritenersi sufficienti gli elementi di prova emersi a carico di Piergallini Armando, Girolami Bruno, Pasquali Giuseppe, Co-

./.

stantini Maurizio, Di Girolamo Giovanni, Cannella Giovanni, Gambini Domenico-in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti sub) l, m, n, o, bis, p, q, r, s, t, u, v, z, a bis, b bis, e bis, d bis, e bis, f bis, g bis, h bis

A fondare tale giudizio di sufficienza degli elementi di prova basta richiamare le dichiarazioni di Di Girolamo Giovanni, pressochè integralmente confermate da Pasquali Giuseppe, e da Cannella Giovanni, stante la massima attendibilità che ad esse va conferita in base alle considerazioni poco sopra esposte.

Va semplicemente ulteriormente osservato come puntualmente le affermazioni del Di Girolamo trovino riscontri obiettivi nelle dichiarazioni delle parti lese e dei testi oculari, nei risultati degli accertamenti di P.G. e nelle altre indagini istruttorie svolte.

Il dibattimento consentirà una più dettagliata trattazione, riferita ai singoli reati di quanto appena osservato con semplice accenno. Si sottolinea quanto agli attentati ai danni di Scipione Maria Paola e Paoletti Franco, (capi f bis, g bis, h bis) che gli imputati hanno risposto sui fatti nel corso dei rispettivi interrogatori.

Ciò consente il rinvio a giudizio per i medesimi fatti così come specificati in questa sede in rubrica.

Non è possibile, invece, il rinvio a giudizio per i delitti di fabbricazione, detenzione e porto degli ordigni esplosivi utilizzati per i medesimi attentati, non essendovi stata, nel corso dell'istruttoria, una formale completa contestazione nei confronti di tutti gli imputati che devono rispondeme

../..

Questo P.M. si riserva, pertanto, di integrare l'imputazione in sede dibattimentale, così come consentito dall'art. 445 Cp.p.

Quanto ai delitti di banda armata e associazione sovversiva ascritta a tutti gli imputati, tranne Cannella Giovanni, devesi ritenere anche qui la sufficienza degli elementi di prova raccolti, ai fini del rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

La conclusione di cui sopra è indiscutibile - rispetto a Spina Lucio, Piunti Caterina, Piunti Claudio e Girolami Bruno, imputati dei fatti connessi al noto assalto terroristico - sede D.C. di Ancona - avvenuto il 29.5.79, trattandosi di attentato "firmato dal Comitato Marchigiano delle BRIGATE ROSSE."

Rispetto a Piergallini Armando, Di Girolamo Giovanni, Pasquali Giuseppe, Costantini Maurizio, Gambini Domenico e De Cesaris Nazzareno la conclusione non può essere denuncia se solo si tiene presente il carattere dei reati ascritti agli imputati (a volte compiuti per l'"autofinanziamento" del gruppo) il numero dei reati stessi e l'ambito temporale entro il quale sono stati commessi; se si tiene presente, inoltre, l'ampia disponibilità di armi e addirittura e di un "covo" - abitazione della zia del Di Girolamo - nonchè l'accertata esistenza di frequenti contatti con altri centri della sovversione organizzata.

Sufficiente sono da considerare ai fini di un rinvio a giu-

../..

915

dizio, anche gli elementi di prova a carico di De Cesaris Nazzareno quanto ai delitti di cui agli artt. 306-270 c.p.: a riprova basta sottolineare che il De Cesaris figura compreso in un elenco di "compagni" sequestrato a casa di Di Girolamo Giovanni e basta ricordare che in alcuni punti delle sue dichiarazioni il Di Girolamo fa espresso riferimento al De Cesaris come partecipe di attività di stampo sovversivo (affissione di manifesti a firma di B.R., partecipazioni a riunioni fra "compagni" ecc.).
Ulteriori e più ampie considerazioni concernenti la configurabilità dei delitti di cui agli artt. 270-306 c.p., anche con riferimento alla posizione dei singoli imputati, questo P.M. si riserva di svolgere nella più adatta sede dibattimentale, nella quale potranno essere messe in luce e evidenziate in modo ampio e dettagliato anche le emergenze e le considerazioni scaturenti dal rapporto del Reparto Operativo CC di Ancona, che fondamentalmente serve allegato agli atti del presente procedimento.

Gli atti relativi all'attentato ai danni di Walter Tulli vanno stralciati per l'ulteriore corso a carico di ignoti.

P.Q.M.

si chiede che il Giudice Istruttore, chiusa la formale istruzione, rinvii al giudizio della Corte di Assise in

016

sede Spina Lucio, Piunti Caterina, Piunti Claudio, De Cesaris Nazzareno, Piergallini Armando, Girolami Bruno, Di Girolamo Giovanni, Pasquali Giuseppe, Costantini Maurizio, Gambini Domenico, Cannella Giovanni per rispondere di tutti i reati loro rispettivamente ascritti.

LISTA TESTI

1) Carotti Elisabetta
2) Urbani Osvaldo
3) Tombolini Ubaldo
4) Mazzetta Giuseppe
5) De Leonardis Rosa
6) Rospini Vincenzo
7) Biagini Marcello
8) Merlini Antonietta
9) Tetti Adele
10) Mingozzi Mauro
11) David Patrizia
12) Scaramucci Silvana
13) Biasutto Osvaldo
14) Lucarini Giulio

../..

0 17

15) Polenta Guglielmo

16) Tremolini Giorgio

17) Tombolini Maria Elisabetta

18) Zacconi Davide

19) Marcosignori Gianffancesco

20) Cecchini Cesare

21) Sparapani Armando

22) Bernardi Fabrizio

23) Lovascio Paolo

24) M.llo CC Ceneri Francesco

25) Cap. CC Tucci Antonio

All 3)

Foglio N. 38

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA

N. 5640/79 R. G. N. 56/79 O. C.

ORDINE DI CATTURA

(art. 393 C. P. P.)

Il S. Procuratore della Repubblica dr. Mario Vincenzo D'APRILE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di:

1°)-POLLONI Rodolfo, nato in Ancona il 5 luglio 1955, ivi residente, via Pontelungo n.74;

2°)-STRAPPELLI Elda, nata a S.Benedetto del T. (AP) il 16 settembre 195[illegible], residente in Ancona, via Pontelungo n.74;

3°)-LIVERANI Tommaso Gino, nato a Bagnacavallo (RA) il 1° gennaio 1932, domiciliato in Falconara M/ma, via Fratti n.18.

IMPUTATI

a)-del delitto di cui all'art.270 C.P., perchè in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare, promuovevano, costituivano, organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata ""PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO"", diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

In Ancona e altrove fino all'ottobre 1979.

b)-del delitto di cui all'art.306 C.P. perchè, consumando il delitto di

tip. flaminia - ancona

cui al capo a), partecipavano alla nota banda armata denominata ""Brigate Rosse"" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato. In Ancona e altrove fino all'ottobre 1979.

Ritenuto che sussistono sufficienti indizi di colpevolezza a carico di tutti gli imputati quali si desumono dalle emergenze del rapporto dei Carabinieri in atti nonchè, in particolare:

-quanto a POLLONI Rodolfo e a STRAPPELLI Elda da dichiarazioni rese da compagni di ideologia - di cui si tacciono i nominativi per ragioni di cautela processuale - e dal contenuto di telefonate regolarmente intercettate;

-quanto al LIVERANI Tommaso Gino, dagli stretti rapporti - accertati attraverso le indagini di P.G. - intercorrenti con il Polloni, la Strappelli e altre persone imputate degli stessi delitti di cui in rubrica e, inoltre, dalle dichiarazioni rese informalmente da soggetti - di cui si tacciono i nominativi per ragioni di cautela processuale - vicini all'ambiente del Liverani.

Tenuto conto dell'estrema gravità dei fatti.

Valutata l'esigenza di evitare il probabile inquinamento delle prove.

Stante l'obbligatorietà dell'Ordine di Cattura per il delitto di cui al capo a).

Foglio N. 380 (All. 4)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA

N. 7283/79 R. G. N. 56/79 O. C.

ORDINE DI CATTURA

(art. 393 C. P. P.)

Il S. Procuratore della Repubblica dr. Mario V.D'APRILE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di:

1)-PECI Patrizio, nato a Ripatransone (AP) il 29 luglio 1955, residente in San Benedetto del Tronto - Via L.Morosini n.29, operaio;

2)-PECI Roberto, nato a Ripatransone (AP) il 2 luglio 1956, residente a S.Benedetto del Tronto - Via L.Morosini n.29, radiotecnico;

IMPUTATI

a)-del delitto di cui agli artt.110-112 n.1 - 628, I e III comma n.1 e 2 C.P.perchè, in concorso e riuniti tra loro e con altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, per procurarsi ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia esercitata con armi e travisati nei confronti di TARABELLI Ortensia - impiegata della CONFAPI di Ancona - che legavano e imbavagliavano, s'impossessavano di documenti appartenenti alla predetta TARABELLI e all'amministrazione della CONFAPI;

b)-del delitto di cui agli artt.110-112 n.1 - 605 - 61 n.2 C.P. perchè,

.../.....

Tip. Flaminia - Ancona

in concorso tra loro e con altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, a fine di commettere il delitto sub a), privavano TARABELLI Ortensia della libertà personale, imbavagliandola, legandola con catene e rinchiudendola in una stanza della sede CONFAPI di Ancona;

c)-del delitto di cui agli artt. 110 - 112 nr.1 C.P., 10 - 14 Legge 14/10/1974 nr.497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, detenevano illegalmente alcune pistole;

d)-del delitto di cui agli artt. 110 - 61 n.2 C.P., 12 1° e 2° comma - 14 Legge 14/10/1974 nr.497 perchè, in concorso tra loro e con persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, al fine di commettere il delitto sub a), portavano illegalmente in luogo pubblico le pistole di cui al capo precedente;

e)-del delitto di cui agli artt.110 - 112 n.1 - 635 1° e 2° comma, nr.1 - 61 nr.2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, danneggiavano pareti e arredi della sede Confapi di Ancona mediante scritte inneggianti alle "B.R.", danneggiando altresì l'impianto telefonico per procurarsi l'impunità dei delitti di cui ai capi precedenti, commettendo il fatto con violenza e minaccia nei confronti di TARABELLI Ortensia.

Fatti commessi in Ancona il 14/10/1976. Il delitto sub c) accertato nel medesimo luogo e data.

RITENUTO che sussistono sufficienti indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli imputati, quali si desumono dalle indicazioni contenute in dichiarazioni di compagni di ideologia - di cui si tacciono i nominativi per ragioni di cautela processuale - confortate dalle emergenze delle indagini di P.G.;

Ritenuta la gravità dei fatti;

Valutata l'esigenza di evitare il probabile inquinamento delle prove;

Stante l'obbligatorietà dell'Ordine di Cattura per il delitto di cui al capo a);

ORIGINALE

Foglio N. 382

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA

N. 7283/79 R. G. N. 96/74 O. C.

ORDINE DI CATTURA

(art. 393 C. P. P.)

Il S. Procuratore della Repubblica dr. V. D'Aprile

Visti gli atti del procedimento penale a carico di

1) PELLEGRINI SABINA - nat in Ancona il 23.6.60 - resid. in Falconar Marittima (Ancona) Via Marche, 2

2) LIVERANI TOMMASO GINO omissis .....

3) POLLONI RODOLFO ..... omissis .....

4) STRAPPELLI ELDA .... omissis .....

IMPUTATI

a) - del delitto di cui all'art. 270 C.P., perchè in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare, promuovevano, costituivano, organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata "PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO", diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle latre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

In Ancona e altrove fino all'ottobre 1979.

b) del delitto di cui all'art. 306 C. P. perchè, consumando il delitto

di cui al capo a), partecipavano alla nota banda armata denominata "Brigate Rosse" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato.

In Ancona e altrove fino all'ottobre 1979.

Ritenuto che sussistono sufficienti indizi di colpevolezza a carico di PELLEGRINI SABINA - quali si desumono dal risultato preliminare della perizia fonica disposta per accertare l'eventuale appartenenza all'imputata della voce che il 2.1.1978, rivendicò telefonicamente alle BRIGATE ROSSE l'attentato all'autovettura del carabiniere Orlandi Antonio;

temuto conto della estrema gravità dei fatti;

valutata l'esigenza di evitare il probabile inquinamento delle prove;

stante l'obbligatorietà dell'Ordine di Cattura per il delitto di cui al capo a).

Foglio N. 384

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA

All. 6)

N. 5640/79 R. G. N. 56/79 O. C.

ORDINE DI CATTURA

(art. 393 C. P. P.)

Il S. Procuratore della Repubblica dr. MARIO VINCENZO D'APRILE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di:

1°)POLLONI Rodolfo....omissis.....

2°)-STRAPPELLI Elda...omissis.....

3°)-LIVERANI Tommaso Gino...omissis...

4°)-PELLEGRINI Sabina ....omissis.....

5°)-GIDONI Massimo,nato a Senigallia il 1.2.1944,residente a Falconara Via Stamura n.12,

6°)-REGGIANI Lucia,nata ad Ancona il 13.12.1948,residente a Falconara Via Stamura n.12.

IMPUTATI

a)-del delitto di cui all'art.270 C.P.,perchè in unione tra loro e con altre persone identificate o da identificare,promuovevano,costituivano, organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata"PER IL COMUNISMO-BRIGATE ROSSE-COMITATO MARCHIGIANO",diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. In Ancona e altrove fino all'ottobre 1979.

b)-del delitto di cui all'art.306 C.P. perchè,consumando il delitto di cui al capo a), partecipavano alla nota banda armata denominata"Brigate Rosse" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato.

In Ancona e altrove fino all'ottobre 1979.

All. 7)

MANDATO DI CATTURA

Art. 251, 264 e 398 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

N. 10/80

Reg. mandati cattura

*N.*281/79 *Reg.* A 2

Il Giudice Istruttore di ANCONA

dott. UMBERTO ZAMPETTI

Visti gli atti del procedimento e le conclusioni del pubblico Ministero,

A tenore degli artt. 251 e seguenti del Codice di proc. pen.

Ordina la cattura di 1) LIVERANI TOMMASO GINO, nato a Bagnacavallo il 1°/1/1932 e residente a Falconara Via Fratti n.18 = in atto DETENUTO A TRANI =;

2) PELLEGRINI SABINA, nata ad Ancona il 23/6/1960 e residente a Falconara Via Marche n.2 = in atto DETENUTA A PESARO =;

3) REGGIANI LUCIA, nata in Ancona il 13/12/1948 e residente a Falconara Via Stamura n.12 = in atto DETENUTA A PISA =;

4) GIDONI MASSIMO, = O M I S S I S =.

V° si trasmette, in duplice copia, al Comando ~~Stazione dei Carabinieri~~ Gruppo Carabinieri di Trani Pesaro e Pisa per l'esecuzione.

(data) 17.3.80

IL CANCELLIERE

.....

Tip. Fiamini - Ancona

IMPUTATI

LIVERANI T.G. e PELLEGRINI S.:

a) del reato di cui agli artt. 110, 423, 61 n.10 C.P. perchè, in concorso tra loro e con persone allo stato ignote, la seconda assicurando preventivamente la propria collaborazione nella rivendicazione dell'attentato, cagionavano volontariamente l'incendio dell'autovettura Opel Ascona tg. AN/191703 di proprietà dell'App.to CC. Orlandi Antonio, commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

In Ancona il 20/11/1978.

QIDONI MASSIMO - REGGIANI LUCIA e LIVERANI TOMMASO G.:

b) del reato di cui agli artt.110, 81 cpv. C.P. - 10,12 e 14 L.14/10/1974 n.497 con riferimento agli artt. 1 e 2 L. 18/4/1975 n.110 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola, arma comune da sparo e alcune bottiglie Molotov, armi da guerra.

In Ancona intorno alla metà dell'aprile 1979.

TRIBUNALE DI ANCONA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

All. 8)

prot. N. 281/79-A/2

Ancona, 28 marzo 1980.-

OGGETTO: MANDATO DI CATTURA

Noi, Dottor Umberto ZAMPETTI, Giudice Istruttore presso l'intestato Tribunale, visti gli atti a carico di:-

-SCALLA Alberto, nato ad Ancona il 24 novembre 1948, ivi residente, via Tiziano n.27, più ALTRI:

IMPUTATO:

a)-del delitto di cui all'art. 270 C.P., perchè in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare, promuovevano, costituivano, organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata " PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO" diretta a stabilire la dittatura di una classe sociale sulle altre e a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980;

b)-del delitto di cui all'art. 306 C.P. perchè, consumando il delitto di cui al capo a, partecipavano alla nota banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980;

Letta la richiesta del P.M.;

Ritenuto che dal complesso delle risultanze istruttorie e dalle indagini di Polizia Giudiziaria condotte sui movimenti eversivi marchigiani, anche per i suoi collegamenti con personaggi di primo piano dell'eversione nazionale, lo SCALLA è risultato essere uno dei capi della cellula anconetana facente capo al "COMITATO MARCHIGIANO B.R.";

valutata la gravità dei fatti, poichè la Legge lo consente e ragioni di garanzia della sicurezza sociale lo impongono;

P.Q.M.

Visti gli artt. 252 e segg. C.P.P.

ORDINA LA CATTURA DI

SCALLA Alberto, come sopra generalizzato disponendo che sia nelle forme di Legge ristretto in Casa Circondariale da designare secondo la disponibilità. Delega il Comando Gruppo CC. Ancona con facoltà di sub-delega.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
-dr. Umberto Zampetti-

TRIBUNALE DI ANCONA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

All. 9)

prot. N. 281/79-A/2 Ancona, 28 marzo 1980

OGGETTO: MANDATO DI CATTURA

Noi, Dottor Umberto Zampetti, Giudice Istruttore presso l'intestato Tribunale, visti gli atti a carico di:-

-CALCINA Loris, nato a Falconara Marittima il 20 dicembre 1957, ivi residente, via Quadrio n.16, più ALTRI:-

I M P U T A T O:-

a)-del delitto di cui all'art. 270 C.P., perchè in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare, promuovevano, costituivano, organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata "PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO" diretta a stabilire la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti dello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980.

b)-del dèlitto di cui all'art. 306 C.P. perchè, consumando il delitto di cui al capo (a), partecipavano alla nota banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980.

Letta la richiesta del P.M.:-

Ritenuto che dal complesso delle risultanze istruttorie e dalle indagini di Polizia Giudiziaria sono emersi i suoi attivi contatti con l'ambiente dell'Autonomia Operaia bolognese; poichè è inserito nello stesso gruppo facente capo allo "STRAMOTEL" inquadrato sui personaggi già inquisiti attualmente detenuti con i quali ha condiviso l'attività eversiva; poichè sussistono certi elementi che lo ricollegano all'ideazione delle rivendicazioni di gravi fatti terroristici nella regione marchigiana;

valutata la gravità dei fatti, poichè la legge lo comanda e ragioni di garanzia della sicurezza sociale lo impongono;

P.Q.M.:

Visti gli artt. 252 e segg. C.P.P.;

ORDINA LA CATTURA DI

CALCINA Loris, come sopra generalizzato, disponendo che sia nelle forme di Legge ristretto in Casa Circondariale da designare secondo la disponibilità. Delega il Reparto Operativo del Comando Gruppo CC. di Ancona con facoltà di sub-delega.-

IL GIUDICE ISTRUTTORE
-dr. Umberto Zampetti-

TRIBUNALE DI ANCONA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

All. 40)

prot. N. 281/79-A/2 Ancona, 28 marzo 1980

OGGETTO: MANDATO DI CATTURA

Noi, dottor Umberto ZAMPETTI, Giudice Istruttore presso l'intestato Tribunale, visti gli atti a carico di:

-BORNACCINI Marco, nato ad Ancona il 5.7.1957, ivi residente - Via Torresi n.141, di fatto domiciliato in Falconara Marittima - Via Barillari n.11, più ALTRI;

I N C U L P A T O

a)-del delitto di cui all'art.270 C.P., perchè in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare, promuovevano, costituivano, organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata " PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO" diretta a stabilire la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti dello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980.

b)-del delitto di cui all'art.305 C.P. perchè, consumando il delitto di cui al capo a), partecipavano alla nota banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980.

LETTA LA RICHIESTA DEL P.M.:

ritenuto che dal complesso delle risultanze istruttorie e della indagini di polizia giudiziaria è emerso la sua certa cooperazione con i coimputati attualmente detenuti, partecipando a riunioni organizzative e tenendo collegamenti con l'ambiente bolognese di "AUTONOMIA OPERAIA",
valutata la gravità dei fatti, poichè la legge lo consente o ragioni di garanzia della sicurezza sociale lo impongono;

P.Q.M.:

visti gli artt.252 e seguenti C.P.P.;

ORDINA LA CATTURA DI:

BORNACCINI Marco, come sopra generalizzato, disponendo che sia nelle forme di legge ristretto in Casa Circondariale da designare secondo la disponibilità. Delega il Reparto Operativo del Comando Gruppo CC. di Ancona con facoltà di sub-delega.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
-dr. Umberto Zampetti-

TRIBUNALE DI ANCONA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Prot. N.281/79-A/2 Ancona, 28 marzo 1980.-

OGGETTO: MANDATO DI CATTURA

Noi, dottor Umberto Zampetti, Giudice Istruttore presso l'intestato Tribunale, visti gli atti a carico di:-

-M U Z I Marina, nata ad Ancona il 28 novembre 1949, residente in Falconara M.ma, via Rosselli n.16, più ALTRI:-

I M P U T A T A:-

a)-del delitto di cui all'art. 270 C.P., perchè in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare, promuovevano, costituivano, organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata "PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO" diretta a stabilire la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti dello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980.

b)-del delitto di cui all'art. 306 C.P. perchè, consumando il delitto di cui al capo (a), partecipavano alla nota banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980.

Letta la richiesta del P.M.:

Ritenuto che dal complesso delle risultanze istruttorie e dalle indagini di Polizia Giudiziaria sono emersi i suoi stretti rapporti con l'ambiente eversivo di Roma, unitamente alla coimputata Lucia REGGIANI; considerato che la sua personalità di rilievo emerge quale partecipante di primo piano a riunioni organizzative del gruppo eversivo marchigiano;
Valutata la gravità dei fatti, poichè la Legge lo consente e ragioni di garanzia della sicurezza sociale lo impongono;

P.Q.M.:-

Visti gli artt.252 e segg. C.P.P.;

ORDINA LA CATTURA DI

M U S I Marina, come sopra generalizzata, disponendo che sia nelle forme di Legge ristretta in Casa Circondariale da designare secondo la disponibilità. Delega il Reparto Operativo del Comando Gruppo CC. di Ancona con facoltà di sub-delega.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
-dr. Umberto Zampetti-

TRIBUNALE DI ANCONA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

All. 12)

prot. N. 281/79-A/2 Ancona, 28 marzo 1980.-

OGGETTO: MANDATO DI CATTURA.

Noi, dottor Umberto Zampetti, Giudice Istruttore presso l'intestato Tribunale, visti gli atti a carico di:-

-SHAIN NAYEF Alì, nato a Farà'h Camp (Giordania) il 2 ottobre 1952, domiciliato in Chiaravalle (AN), via Martiri della Libertà n.17, più ALTRI;

I M P U T A T O

a)-del delitto di cui all'art.270 C.P., perchè in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare, promuovevano, costituivano, organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata "PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO" diretta a stabilire la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti dello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980.

b)-del delitto di cui all'art. 306 C.P. perchè, consumando il delitto di cui al capo (a), partecipavano alla nota banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato. In Ancona ed altrove fino al marzo 1980.

Letta la richiesta del P.M.:

Ritenuto che dal complesso delle risultanze istruttorie e dalle indagini di Polizia Giudiziaria sono emersi elementi di particolare gravità a suo carico, avendo egli avuto stretti legami con il noto ABU ANSEH Saleh, arrestato e condannato in concorso con PIFANO ed altri per detenzione di armi sofisticate, essendo provati i suoi collegamenti con elementi attualmente detenuti dell'eversione marchigiana, come SPINA Lucio ed altri, essendo anche indicato quale esponente incaricato di reperire armi ed esplosivi necessari alla organizzazione;
Valutata la gravità dei fatti, poichè la Legge lo consente e ragioni di garanzia della sicurezza sociale lo impongono;

P.Q.M.

Visti gli artt. 252 e segg. C.P.P.;

ORDINA LA CATTURA DI

SHAIN Nayef Alì, come sopra generalizzato, disponendo che sia nelle forme di Legge ristretto in Casa Circondariale da designare secondo la disponibilità. Delega il reparto Operativo del Comando Gruppo CC. di Ancona con facoltà di sub-delega.-

IL GIUDICE ISTRUTTORE
dr. Umberto Zampetti

TRIBUNALE DI ANCONA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

All. 13)

prot. N. 281/79-A2 Porto San Giorgio ~~Ancona~~, 11 aprile 1980

OGGETTO: MANDATO DI CATTURA

Noi, Dott. Umberto ZAMPETTI, Giudice Istruttore presso l'intestato Tribunale, visti gli atti a carico di:

- IACOPINI Ugo, nato a FERMO (AP) il 13 febbraio 1955, residente a PORTO SAN GIORGIO, via Borgo Andrea Costa n.ro 334, più altri:-

I M P U T A T O

a)- del delitto di cui all'art. 270 C.P., perchè in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare, promuovevano, costituivano, organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata "PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMINTATO MARCHIGIANO" diretta a stabilire la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituti dello Stato. In Ancona ed altrove fino al 10 aprile 1980.

b)- del delitto di cui all'art. 306 C.P., perchè, consumando il delitto di cui al capo a), partecipava alla nota Banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato. In Ancona ed altrove fino al 10 aprile 1980.

Letta la richiesta del P.M.;

Ritenute che dal complesso delle risultanze istruttorie e dalle indagini di p.g. è emersa la sua certa partecipazione all'associazione eversiva denominata BRIGATE ROSSE, pure confortata da attendibile dichiarazioni di persone a conoscenza dei fatti, e da accertati contatti con coimputati già arrestati;

VISTI gli artt. 252 e segg: C.P.P.

O R D I N A

La cattura di IACOPINI Ugo, come sopra generalizzato, disponendo che sia nelle forme di Legge ristretto nella Casa circondariale di Teramo ove rimarra a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

D E L E G A

per l'esecuzione il Comando Stazione Carabinieri di PORTO SAN GIORGIO con facoltà di sub-delega.

IL GIUDICE ISTRUTTORE Dott. Umberto ZAMPETTI

MANDATO DI CATTURA

Art. 251, 264 e 398 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. (All 14)

N. 2

Reg. mandati cattura

N. ~~281~~ *Reg.* 79/A2

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Il Giudice Istruttore di Ancona

dott. ~~Umberto ZAMPETTI~~

Visti gli atti del procedimento e le conclusioni del pubblico Ministero.

A tenore degli artt. 251 e seguenti del Codice di proc. pen.

Ordina la cattura di 1°) PECI Patrizio ~~- omissis -~~

2°) PIUNTI Caterina - omissis -;

3°) PIUNTI Claudio -omissis;-

4°) LUCARELLI Giovanni nato a Sarnano il 28.8.1953, residente a Roma in Via Degli Scipioni n.27

~~5°) + altri~~ -

~~6°)~~ - GUAZZARONI Carlo ~~contro cui si procede in altra sede.-~~

V si trasmette, in duplice copia, al Comando Staz. dei Carabinieri di .....

per l'esecuzione.

(data) .....

IL CANCELLIERE

.....

Tip. Flaminii - Ancona

IMPUTATI

A)- del delitto di cui agli artt. 110-112 n.1 - 628, 1° e 3° comma nn.1 e 2 C.P. perchè, in concorso e riuniti tra loro e con altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia esercitata con armi e travisati nei confronti di TARABELLI Ortenzia-impiegata della CONFAPI di Ancona,- che legavano e imbavagliavano, si impossessavano di documenti appartenenti alla predetta TARABELLI e alla amministrazione della CONFAPI.-

B)- del delitto di cui agli artt. 110 - 112 n.1 - 605 - 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, al fine di commettere il delitto sub. A), privavano TARABELLI Ortenzia della libertà personale, imbavagliandola, legandola con catene e rinchiudendola in una stanza della sede CONFAPI di Ancona.-

C)- del delitto di cui agli artt. 110 - 112 n.1 C.P.-10 Legge 14 ottobre 1974 n.497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, detenevano illegalmente alcune pistole.-

D)- del delitto di cui agli artt. 110 - 61 n.2 C.P. - 12, 1° e 2° comma - 14 Legge 14.10.1974 n.497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone identificate e da identificare in numero superiore a cinque, al fine di commettere il delitto sub. A), portavano illegalmente in luogo pubblico le pistole di cui al capo precedente.-

E)- del delitto di cui agli artt. 110- 112 n.1 - 635 1° e 2° comma n.1 - 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro ed altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, danneggiavano pareti ed arredi della sede CONFAPI di Ancona mediante scritte ingeggianti alle B.R. danneggiando altresì l'impianto telefonico per procurarsi l'impunità dei delitti di cui ai capi precedenti, commettendo il fatto con violenza e minaccia nei confronti di TARABELLI Ortenzia.-

FATTI COMMESSI IN ANCONA IL 14 OTTOBRE 1976.- Il delitto Sub. C) accertato nel medesimo luogo e data.-

5

MANDATO DI CATTURA

Art. 251, 264 e 398 Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. ..... 15)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

N. 22/80

Reg. mandati cattura

N. 281/79 *Reg.* A 2

Il Giudice Istruttore di ANCONA

dott. ANTONIO FRISINA

Visti gli atti del procedimento e le conclusioni del pubblico Ministero.

A tenore degli artt. 251 e seguenti del Codice di proc. pen.

Ordina la cattura di :

1) PECI PATRIZIO, nato a Ripatransone (AP) il 29/7/1953 =DETENUTO A PESCARA =

2) PIUNTI CATERINA, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 4/8/1956. =DETENUTA A MESSINA =

3) PIUNTI CLAUDIO, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21/1/1954; = DETENUTO A FOSSOMBRONE =

4) LUCARELLI GIOVANNI, nato a Sarnano (MC) il 28/8/1953; = DETENUTO A TRANI =

5) AZZOLINI LAURO, nato a Casina (RE) il 10/9/1943; = DETENUTO A PALMI =

V° si trasmette, in duplice copia, al Comando ~~Stan. dei~~ Case ~~Rabinieri~~ Circondariali di Pescara, Messina, Fossombrone, Trani e Palmi per l'esecuzione.

(data) 10.7.80

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Giuseppe Alfonsi

Tip. Flamini - Ancona

IMPUTATI

TUTTI:

a) del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 628 I° e III° co. n.1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con GUAZZARONI CARLO, in numero superiore a 5, il 5° autrizzando l'azione terroristica nella sua qualità di superiore gerarchico nell'organizzazione eversiva B.R. gli altri 4 eseguendola materialmente, per procurarsi ingiusto profitto mediante violenza e minaccia esercitata con armi e travisati nei confronti di Tarabelli Ortensia - impiegata della Confapi di Ancona - che legavano e imbavagliavano, si impossessavano di documenti appartenenti alla predetta Tarabelli e all'Amministrazione della Confapi, compiendo il fatto essendo Piunti Claudio, Piunti Caterina, Peci Patrizio e Lucarelli Giovanni riuniti tra loro.
In Ancona il 14/10/1976.

b) del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 605,61 n.2 C.P. perchè in concorso tra loro e con Guazzaroni Carlo, in numero superiore a 5, il 5° autorizzando l'azione terroristica (sub a) nella sua qualità di superiore gerarchico nell'organizzazione eversiva B.R. gli altri 4 eseguendo materialmente il fatto, al fine di commettere il delitto sub a) privavano Tarabelli Ortensia della libertà personale imbavagliandola, legandola con catene e rinchiudendola in una stanza della sede Confapi di Ancona.
In Ancona il 14/10/1976.

c) del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1 C.P., 10-14 Legge 14/10/74 n. 497 perchè in concorso tra loro e con Guazzaroni Carlo, in numero superiore a 5, detenevano illegalmente una Beretta Cal. 7,65, una P.38 Walter, un mitra Sten, arma da guerra, e una Bernardelli cal. 7,65.
Fino al 14/10/1976. Accertato in Ancona.

d) del delitto di cui agli artt.81, 110, 61 n.2 C.P. 12 I° e II° co., 14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Guazzaroni Carlo, in numero superiore a 5, il 5° autorizzando l'azione terroristica sub a), nella sua qualità di superiore gerarchico nell'organizzazione eversiva B.R. gli altri 4 eseguendo materialmente il fatto, al fine di commettere il delitto sub a) portavano illegalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo precedente.
In Ancona e altrove il 14/10/1976 e circa una settimana anteriormente a tale data.

e) del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1, 635 I° e II° co. n.1, 61 n.2 C.P., perchè in concorso tra loro e con Guazzaroni Carlo in numero superiore a 5, il 5° autorizzando l'azione terroristica sub a) nella qua qualità di superiore gerarchico nell'organizzazione eversiva B.R. gli altri 4 eseguendo materialmente il fatto, danneggiavano pareti e arredi della sede Confapi di Ancona mediante scritte inneggianti alle "B.R.", danneggiando altresì l'impianto telefonico per procurarsi l'impunità dei delitti di cui ai capi precedenti, commettendo il fatto con violenza e minaccia nei confronti di Tarabelli Ortensia.
In Ancona il 14/10/1976.

LUCARELLI GIOVANNI e PECI PATRIZIO :

f) del delitto di cui all'art.270 C.P. perchè in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare, promuovevano, costituivano, organizzavano e prendevano parte a associazione denominata "Per il Comu-

nismo - Brigate Rosse - Comitato Marchigiano", diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre e a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti dello Stato.
In Ancona e altrove anteriormente al 14/10/1976 e successivamente fino a data non meglio accertata.

LUCARELLI GIOVANNI: g) del delitto di cui all'art. 306 C.P. perchè, costituendo il delitto di cui al capo a) partecipava alla nota banda armata denominata "B.R." diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato.
In Ancona e altrove anteriormente al 14/10/1976 e successivamente fino a data non meglio accertata.

Viste le conclusioni del P. M.;

Ritenuta a carico degli imputati la sussistenza di sufficienti elementi di responsabilità quali si evincono dalle affidanti e dettagliate dichiarazioni rese da Patrizio Peci al G.I. di Ancona il 10/4/1980 e il 6/5/1980 nonchè da tutte le dichiarazioni del Peci globalmente valutate.

Visti gli artt. 253, 254 e segg. C.P.P.

o r d i n a

la cattura dei suddetti 1) PECI PATRIZIO; 2) PIUNTI CATERINA; 3) PIUNTI CLAUDIO; 4) LUCARELLI GIOVANNI; 5) AZZOLINI LAURO.

trattenerli nelle Case Circondariali

richiedendo tutti gli Ufficiali ed Agenti di P. G. di [redacted] ove sono attualmente detenuti a disposizione di questo Ufficio.

Manda per l'esecuzione il Comandante degli Agenti di Custodia di dette Case Circondariali.

Ancona, li 19/7/1980

IL CANCELLIERE

per DR. REMO RICCI

IL CANCELLIERE
Giuseppe Alfonsi

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DR. ANTONIO FRISINA

ALLEGATO A/1

1) - POLLONI RODOLFO n. Ancona il 5/7/1955 - ivi res. via Pentelungo, 74

2) - STRAPPELLI ELDA n. San Benedetto del Tronto il 16/9/1957 - residente in Ancona - via Pentelungo, 74

3) - LIVERANI TOMMASO GINO n. Bagnacavallo il 1° gennaio 1932 - domiciliato Falconara Marittima - via Fratti, 18

4) - PECI PATRIZIO n. Ripatransone il 29.7.1955 - resid. in San Benedetto del Tronto - via Meresini, 29

5) - PECI ROBERTO n. Ripatransone il 2.7.1956 - res. San Benedetto del Tronto - via Meresini, 29

6) - PELLEGRINI SABINA n. Ancona il 23.6.1960 res. Falconara M/ma-via Marche, 2

7) - GIDONI MASSIMO n. Senigallia 1/2/1944 res. Falconara - via Stamura, 12

8) - REGGIANI LUCIA n. Ancona il 13.12.1948 res. Falconara M/ma - via Stamura, 12

9) - SGALLA ALBERTO n. Ancona 24.11.48 ivi res. via Tiziano, 27

10) - CALCINA LORIS n. Falconara il 20.12.57 ivi res. via Quadrio, 16

11) - BORNACCINI MARCO n. Ancona 5.7.57 - ivi res. via Torresi, 141

12) - MUZI MARINA n. Ancona il 28.11.49 res. Falconara via Rosselli, 16

13) - SHAIN NAYEF ALI' n. Faràh Camp (Giordania) 2.10.52-domic. Chiaravalle - via Martiri della Libertà, 17

14) - IACOPINI UGO n. Ferme 13.2.55 res. Porto S. Giorgio - via Borgo Andrea Costa, 334

15) - LUCARELLI GIOVANNI n. Sarnano 28.8.53 - res. Roma - via degli Scipioni, 23

16) - PIUNTI CATERINA n. S.Benedetto del Tronto 4.8.56-detenuta a Messina

17) - PIUNTI CLAUDIO n. S. Benedetto del Tronto 21.1.54 - detenuto a Fossombrone.

18) - AZZOLINI LAURO n. Casina (R.E.) 10.9.43 - detenuto a Palmi

IMPUTATI

POLLONI	Rodolfo
STRAPPELLI	Elda
LIVERANI	Tommaso Gino
PELLEGRINI	Sabina
GIDONI	Massimo
REGGIANI	Lucia
SGALLA	Alberto
CALCINA	Loris
BORNACCINI	Marco
MUSI	Marina
SHAIN NAYEF	Ali
IACOPINI	Ugo
LUCARELLI	GIOVANNI
PECI	PATRIZIO

a) del delitto di cui all'art.270 C.P.,perché in unione tra loro e con altre persone identificate e da identificare,promuovevano,costituivano,organizzavano e prendevano parte ad associazione denominata ""PER IL COMUNISMO - BRIGATE ROSSE - COMITATO MARCHIGIANO"",diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre ed a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

b)- del delitto di cui all'art.306 C.P. perché consumando il delitto di cui al capo a),partecipavano alla nota banda armata denominata ""Brigate Rosse"" diretta a commettere più delitti contro la personalità dello Stato.

in Ancona fino all'ottobre 1979 per POLLONI,STRAPPELLI, LIVERANI,PELLEGRINI,GIDONI e REGGIANI;fino al 10 aprile 1980 per lo IACOPINI (arrestato il 14 10 79 per Lucarelli e Peci) e fino al marzo 1980 per gli altri imputati.

PECI	Patrizio
PECI	Roberto
PIUNTI CATERINA - PIUNTI CLAUDIO	
LUCARELLI	Giovanni
~~GUAZZARONI~~ ARZOLINI	~~Carlo~~ LAURO (si prende in altra scala)

c)- del delitto di cui agli artt.110-112 n.1 - 628,I e III comma n.1 e 2 C.P. perché in concorso e riuniti tra di loro e con altre persone identificate e da identificare,in numero superiore a cinque,per procurarsi ingiusto profitto,mediante violenza e minaccia esercitata con armi e travisati nei confronti di TARABELLI Ortensia - impiegata della CONFAPI di Ancona - che lega-

vano e inbavagliavano, simpossessavano di documenti appartenenti alla predetta TARABELLI e all'amministrazione della CONFAPI.

d)- del delitto di cui agli artt.110-112 n.1 - 605 - 61 n.2 C.P. perché, in concorso tra di loro e con altre persone identificate, in numero superiore a cinque, a fine di commettere il delitto sub), privavano TARABELLI Ortensia della liberta personale, imbavagliandola, legandola con catene e richiudendola in una stanza della sede CONFAPI di Ancona;

e)- del delitto di cui agli artt. 110-112 n.1 C.P., 10 - 14 Legge 14.10.1974 n.497 perché, in concorso tra di loro e con altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, detenevano illegalmente alcunepistole;

f)- del delitto di cui agli artt. 110 - 61 n.2 C.P., 12 1° e 2° comma - 14 Legge 14.10.1974 n.497 perché, in concorso tra di loro e con persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinque, al fine il delitto sub), portavano illegalmente in luogo pubblico le pistole di cui al capo precedente;

g)- del delitto di cui agli artt.110 - 112 n.1 -635 1° e 2° Comma, n.1 - 61 n.2 C.P., perché, in concorso tra di loro e con altre persone identificate e da identificare, in numero superiore a cinquedanneggiavano pareti e arredi della sede Confapi di Ancona mediante scritte inneggianti alle "B.R.", danneggiando altresì l'impianto telefonico per procurarsi l'impunità dei delitti di cui a capi precedenti, commettendo il fatto con violenza e minaccia nei confronti di TARABELLI Ortensia.

Fatti commessi in Ancona il 14.10.1976. Il delitto sub) accartato nel medesimo luogo e data.

LIVERANI e PELLEGRINI, inoltre:

h)- del reato di cui agli artt.110, 423, 61 n.10 C.P. perché, in concorso tra di loro e con persone allo stato ignote, la seconda assicurando preventivamente la propria collaborazione nella rivendicazione dell'attentato, cagionavano volontariamente l'incendio dell'autovettura Opel Ascona tg. AN-191703 di proprietà dell'App.to CC. ORLANDI Antonio, commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue fun-

././././././././

zioni.
In Ancona il 20.11.1978.-

GIDONI,REGGIANI,LIVERANI, anche:

i)- del reato di cui agli artt.110, 81 cpv. C.P. - 10,12 e 14 Legge 14.10.1974 n.497 con riferimento agli artt. 1 e 2 Legge 18/-4/1975 n.110 perché,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,in concorso tra di loro,detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola,arma comune da sparo e alcune bottiglie Molotov,armi da guerra.
In Ancona intorno alla metà dell'aprile 1979.-

ALLEGATO A 12

Il 29 maggio 1979 un "commando BR" di almeno 5 persone faceva irruzione nella sede D.C. di Ancona,sequestrando tutti i presenti, tracciando scritte murali,depositando ordigni incendiari fortunatamente/parzialmente inesplosi,tutti i componenti il commando erano armati.

A seguito di tale fatto eversivo,si svilupparono indagini che portarono,nel giro di pochi giorni,alla identificazione,quali autori materiali,di PIUNTI Claudio,SPINA Lucio,PIUNTI Caterina e GIROLAMI Bruno,riconosciuti anche in sede di ricognizione formale: - i predetti venivano colpiti da ordine di cattura del P.M.di Ancona.

Successivamente,sia per le dichiarazioni di tale DI GIROLAMO Giovanni,arrestato perché provato in possesso di armi utilizzate dall'organizzazione eversiva,che per l'esito delle concomitanti indagini,si perveniva all'arresto,a seguito di provvedimenti restrittivi del P.M. di Ancona ed Ascoli Piceno,delle seguenti persone,tutte imputate di associazione sovversiva e banda armata (nonché singolarmente di una serie di reati collegati agli episodi eversivi scoperti): - COSTANTINI Maurizio,PIERGALLINI Armando,DE CESARIS Nazzareno,PASQUALI Giuseppe,GAMBINI Domenico,CANNELLA Giovanni,tutti ritenuti facenti parte a vario livello del Comitato Marchigiano B.R..

Le due istruttorie (quella anconetana e quella ascolana) venivano riunite e condotte dal P.M. di Ancona.

Il Procedimento veniva trasmesso al G.I. di Ancona per la formale istruttoria che si concludeva con il rinvio al giudizio di tutti ad eccezione di DE CESARIS Nazzareno,prosciolto,e di GIROLAMO Bruno,prosciolto per insufficienza di prove in ordine all'episodio D.C..

Il procedimento n.7283/79 - quello dequo - traeva origine da un provvedimento di stralcio dal precedente del G.I. che,nel corso dell'istruttoria suddetta,trasmetteva alcuni atti al P.M., per l'eventuale inizio dell'azione penale nei confronti di per-

././././.

sone - tra cui POLLONI Rodolfo - apparse in qualche modo implicato nell'organizzazione eversiva.

Pertanto,mentre procedeva formalmente l'istruttoria fin qui riassunta,si conducevano parallele indagini per stabilire collegamenti ed ulteriori responsabilità. In tal senso l'interesse si focalizzava sull'ambiente ruotante attorno allo "STRAMOTEL" di Falconara M.ma. Si evidenziavano i seguenti elementi: - nella primavera del 1979 avevano iniziato a lavorare in tale albergo lo SPINA Lucio,la moglie PIUNTI Caterina;POLLONI Rodolfo e la moglie STRAPPELLI Elda (questi ultimi due risultavano aver frequentato a Fermo collettivi politici dell'ultrasinistra; il POLLONI aveva frequentato il "MONTANI" di Fermo assieme al PECI,un quaderno con annotazioni eversive intestato al POLLONI era stato rinvenuto nel covo di via Morosini a San Bebedetto del Tronto insieme ad armi ed altro materiale,riconosciuto di pertinenza del PECI). Le auto usate per compiere l'assalto alla D.C. erano state rubate a Castelferretti, cioé a pochissima distanza dallo STRAMOTEL. Si accertava che il gestore di fatto e direttore dello Stramotel era tale LIVERANI Tommaso Gino su cui risultava militanza anarchica a Milano risalente agli anni 60-70 e contatti con i G.A.P. di FELTRINELLI G.Giacomo, nonché essere stato arrestato in Sardegna per partecipazione ad organizzazione eversiva. Nel corso delle indagini si accertava che era stato il LIVERANI ad assumere inpredetti quali lavoratori allo STRAMOTEL e che tra gli stessi vi erano incontri appartati.

Nel contempo,in relazione ad incendi di auto verificatisi in Ancona il 22 novembre 1978 e rivendicati dalle B.R. con telefonata di giovane voce femminile,si concentravano i sospetti su SABINA PELLEGRINI,giovane Falconarese anche lei assunta quale cameriera alla pizzeria annessa allo STRAMOTEL.

Tale elemento confortava il senso generale delle indagini. Si procedeva pertanto all'arresto di POLLONI Rodolfo,STRAPPELLI Elda,LIVERANI Tommaso Gino su ordine di cattura del P.M.. Quanto a Sabina Pellegrini i CC. procedevano a fermo di P.G..

Nel frattempo,sempre su ordine di cattura,veniva arrestato PECI Roberto quale ritenuto coautore dell'assalto alla CONFAPI (Ancona 14.10.1976) in base alle dichiarazioni già rese dal DI GI-

./././././././

ROLAMO,successivamente scarcerato dallo stesso P.M. ritenendo venuti meno gli indizi.

La PELLEGRINI Sabina al momento del primo arresto negava gli addebiti.

Si procedeva a perizia fonica che confermava in termini di pressoché assoluta certezza che la ragazza era autrice della telefonata. Fatti presenti,tali elementi,la giovane rivedeva la sua posizione e faceva capire di essere disposta a collaborare. In tale sede la PELLEGRINI dichiarava schematicamente di aver effettuato la telefonata rivendicatrice degli attentati alle auto dei CC. su richiesta di LIVERANI Tommaso Gino. Dichiarava inoltre:

a) di avere effettuato altra telefonata il 10.10.1978 al quotidiano VITA SERA si Roma rivendicante l'assassino del Magistrato TARTAGLIONE su richiesta di Lucia REGGIANI complice anche LIVERANI;

b) di avere,nei giorni vicini alla Pasqua 1979,visto a casa della REGGIANI,presente anche il LIVERANI,una borsa contenente pistole, molotov e catene;

c) esservi state riunioni politiche a casa della REGGIANI Lucia, quest'ultima in contatto con Roma unitamente alla MUZI Marina, convivente del LIVERANI.

La PELLEGRINI indicava,infine gli schemi di due gruppi eversivi esistenti in Ancona e Falconara,rendendo noti i nomi ed i luoghi di riunione,facenti capo rispettivamente a LIVERANI Tommaso Gino e SGALLA Alberto.

Essendo emersi notizie circa l'omicidio TARTAGLIONE,il P.M.di Ancona notiziava l'A.G. romana che procedeva con estrema immediatezza. La PELLEGRINI veniva interrogata nuovamente dalla Magistratura roma e,pur nella veste di indiziata di concorso nell'omicidio TARTAGLIONE,rendeva a quei Giudici conforme dichiarazione anche arricchita di ulteriori dettagli.

L'intervento dei Giudici Romani coincideva con la propalazione a mezzo stampa e televisione della notizia in termini estremamente clamorosi. Da lì a poco la ragazza,rendeva nuova dichiarazione ritrattatoria. In conseguenza di tale ritrattazione ed anche per l'acquisizione testimoniale di alcune persone vicine alla REGGIANI,

./././././././

il G.I. di Roma scarcerava per mancanza di indizi relativamente all'omicidio TARTAGLIONE il LIVERANI e la REGGIANI (che peraltro rimanevano detenutiquali imputati di associazione sovversiva e banda armata).

Il procedimento veniva formalizzato e affidato al G.I. dr. ZAMPETTI.

Venivano proposte istanze di scarcerazione per tutti gli imputati; il G.I. respingeva tutte le istanze,tranne quella riguardante Elda STRAPPELLI.

Contro i provvedimenti di rigetto veniva proposto appello alla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello,la quale confermava in tutto la sufficienza degli indizi,scarcerando peraltro il GIDONI Massimo (convivente della REGGIANI).

Il G.I. delegava alla P.G. le indagini del caso dirette principalmente a vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni della PELLEGRINI.

Dalle indagini emergeva che nella casa della coppia GIDONI-REGGIANI,frequentata anche dalla coppia LIVERANI-MUZI,avvenivano riunioni notturne con la presenza anche di personaggi Sambenedettesi tra cui il PIUNTI Claudio e SPINA Lucio. Si accertava che alcune delle persone indicate dalla PELLEGRINI avevano contatti con l'area dell'Autonomia specialmente a Bologna.

Elementi emergevano anche a carico di CALCINI Loris e SHAIN NAJEF.

Ritenendosi di aver avuto sostanziale conferma della generale validità di quanto riferito dalla PELLEGRINI Sabina,si procedeva all'arresto di MUZI Marina,SHAIN NAJEF Alì,CALCINA Loris,BORNACCINI Marco e SGALLA Alberto su mandato di cattura del G.I..

Tutti assumevano posizione decisamente negatoria.

Nel frattempo veniva arrestato a Torino PECI Patrizio.

Quest'ultimo,interrogato dal G.I.,forniva ampia collaborazione, in parte confermando elementi già acquisiti,in parte fornendo elementi allo stato non noti.

Sulla base delle dichiarazioni del PECI venivano emessi dal

./././././././.

G.I. mandati di cattura nei confronti di JACOPINI Ugo e LUCARELLI Giovanni,

L'istruttoria é in corso a carico delle persone e per i reati di cui all'allegato A/1.

CAMERINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMERINO

Prot. N. 397 Allegati N ..... 62032 Camerino, 12 agosto 1980

Risposta a nota del 30 Luglio 1980 n. 1636/AA.GG.-80

OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. Richiesta di Atti

RISERVATA

A S.E.Il Procuratore Generale della Repubblica di

A N C O N A

Con riferimento alla nota in oggetto,si trasmette l'allegato fascicolo contenente copia di parte degli atti processuali dell'unico procedimento (n.936/72 e 1225/78 R.G.) relativo ai reati di natura terroristica verfficatisi in questo circondario dal 1972 in poi.

I fatti in argomento furono oggetto del giudizio della Corte di Assise di Macerata,la quale procedette nei confronti di Campetti Loris, Guazzaroni Carlo,Tsoukas Atanasios e Fabbrini Paolo per i reati di cui all'art.270 C.P. e per detenzione illegale di armi e definì il procedimento contro i detti imputati con sentenza 7.12.1977.

A seguito di tale sentenza gli imputati furono assolti da entrambe le imputazioni con formula piena.

La medesima Corte con tale decisione ordinò altresì la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di competenza e,pertanto,gli atti processuali vennero nuovamente inviati a questa Procura che,per gli stessi reati promosse procedimento penale a carico di ignoti.

Esperite ulteriori indagini,queste non diedero alcun concreto risultato per cui,su conforme richiesta del P.M.,il G.I. di questo Tribunale, con sentenza 16.1.1980 dichiarò non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.

Con ossequio

Il Procuratore della Repubblica
Dott.Giovanni Luzi

Roma 2.10.1980
Prot. n. 146/C.M

90

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO

CONTIENE

/COPIE AUTENTICHE ESTRATTE DAL PROCEDIMENTO PENALE N.936/72 R.G.

degli atti processuali sotto elencati:

1) Requisitoria del P.M. presso la Tribunale di Camerino;
2) Sentenza 28.4.76 del G.I. del Tribunale di Camerino;
3) Motivi di appello del Procuratore Generale di Ancona avverso la sentenza del G.I. 28.4.76 del Tribunale di Camerino;
4) Ordinanza di rinvio a giudizio 14.1.77 della Sezione Istruttoria presso la C.Appello di Ancona;
5) Sentenza 7.12.1977 della Corte d'Assise di Macerata;

e copie estratte dal fascicolo n.1225/78 R.G.:

1) Copertina del fascicolo processuale;
2) Sentenza 16.1.1980 del G.I. del Tribunale di Camerino.

90/.

REQUISITORIA DEL P.M.

F A T T O

Il 10 novembre 1972, in località "Svolta di Fiungo" di Camerino, in una casa disabitata di proprietà di tale Micozzi Ferri Alessandro, venivano rinvenuti, opportunamente occultati in un sottotetto, armi, munizioni, esplosivi, detonatori, contenitori di vernice rossa e nera del tipo spray, benzina, fionde e biglie di cristallo, 2 "timers", carte d'identità in bianco intestate al Comune di Roma e n. 10 fogli dattiloscritti con scrittura indecifrabile. Procedutosi alla decrittazione dei fogli dattiloscritti risultavano elenchi di elementi della sinistra extraparlamentare, alcuni con compiti e funzioni particolari, azioni da compiere e personalità da eliminare e sequestrare.

Si delineava così l'esistenza dell'organizzazione di un nucleo di guerriglia e relativi compiti operativi, con diramazione anche nell'Italia settentrionale ed in particolare Trentino Alto Adige.

Si accertava altresì che le carte d'identità occultate facevano parte di un blocco trafugato ai danni del Comune di Roma il 14 maggio s.a..

Sulla base degli anzidetti elementi si procedeva a regolare perquisizione domiciliare presso i nominativi delle persone indicate nei dattiloscritti.

In Bolzano nell'abitazione di Fabbrini Paolo veniva sequestrata la pubblicazione "Rivoluzione nella Rivoluzione?" di Regis Debray, editrice "Feltrinelli".

Detta pubblicazione portava quale numero distintivo la sigla U.E. 548 e si apriva automaticamente alle pagine 78-79, 102-103, e 134-135.

Poichè i fogli cifrati rinvenuti con le armi riportavano in alto a sinistra la sigla U.E. 548/102-26 ovvero U.E. 548/79-4 si aveva motivo di ritenere che il libro in questione possa essere stato

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO -

utilizzato quale codice cifrante-decifrante, tanto anche sulla base di quanto indicato dal tecnico incaricato della decrittazione.
Presso l'abitazione di Campetti Loris in Macerata venivano sequestrati fra l'altro il catalogo 1971/72 della pubblicazione dell'I. G.M. di Firenze e le carte topografiche scala 1:25.000 di Camerino, Colfiorito, Monte Pennino, Polverina e Pievetorina edite dal predetto Istituto.
Presso l'abitazione di Guazzaroni Carlo, altro nominativo indicato nei fogli dattiloscritti decrittati, veniva sequestrato un quaderno intestato "appunti del 1968-69-70-71" contenente osservazioni di carattere politico e operativo scritti di pugno.
Vi si parlava tra l'altro di un "distaccamento armato", di una base logistica clandestina e d'altri appunti concernenti operazioni di guerriglia.
Presso lo stesso Guazzaroni venivano sequestrate 3 copie di una cartina geografica della zona dell'alto Maceratese delle quali una recava circoscritte, a penna in rosso e nero, alcune zone della provincia di Macerata tra cui Camerino.
Il Guazzaroni al momento dell'esecuzione della perquisizione fuggiva da casa calandosi attraverso il balcone nella strada sottostante.
Presso l'abitazione di Tsoukas Atanasios in Perugia venivano sequestrati un'altra copia del libro "Rivoluzione nella Rivoluzione?" di Regis Debray, agende, appunti, rubriche, pubblicazioni riguardanti la guerriglia urbana e indirizzi fra cui quelli di Remaggi Luciana e Sidiropulos Chiriacos entrambi facenti parte dell'elenco di cui ai dattiloscritti decrittati.
Le restanti perquisizioni davano esito negativo.
In data 27.11.1972 veniva disposta perizia sulle armi, munizioni, esplosivi e congegni sequestrati.
Sulla base degli anzidetti elementi si procedeva penalmente contro

Tsoukas Atanasios,
Campetti Loris, Guazzaroni Carlo e Fabbrini Paolo per i delitti di cui all'art.270 C.P. ed all'art.2 Legge 2.10.1967 n.895.
Veniva richiesta in data 2.1.1973 la formale istruzione e l'interrogatorio degli imputati previo mandato di cattura.
Nel corso della formale istruzione venivano effettuate agli imputati le prescritte comunicazioni giudiziarie.
Il 18.1.1973 il G.I. ritenendo non sussistenti sufficienti indizi di colpevolezza rigettava la richiesta del P.M. per l'emissione di mandato di cattura nei confronti degli imputati Campetti Loris e Tsoukas Atanasios mentre ordinava la cattura, con atti del 18.1.1973, degli imputati: Guazzaroni Carlo e Fabbrini Paolo.
Nel corso della stessa formale istruzione venivano sentite tutte le persone di cui ai nominativi contenuti nei fogli decrittati e il Micozzi Ferri Alessandro proprietario del casolare ove rinvenuto il materiale.
L'imputato Tsoukas Atanasios interrogato il 25.1.1973 protestava la sua innocenza e la sua estraneità ai fatti di cui alla comunicazione giudiziaria. Altrettanto faceva il 31.1.1973 lo imputato Campetti Loris.
L'imputato Guazzaroni Carlo interrogato, in stato di cattura, il 28.2.1973, respingeva ogni addebito. Al termine dell'interrogatorio dello stesso il difensore eccepiva la nullità degli atti compiuti prima che fosse data comunicazione giudiziaria.
Altrettando chiedeva con memoria del 27.2.1973 il difensore dell'imputato Fabbrini Paolo oltre che la nullità del mandato di cattura per insufficiente motivazione e sussistenza di indizi.
Con atto del 16.3.1973 questo Ufficio del P.M. chiedeva che venisse respinta ogni istanza del Guazzaroni e del Fabbrini.
Con ordinanza del 24.3.1973 il G.I., pronunciandosi sull'anzi-

detta richiesta, dichiarava nulle le perquisizioni domiciliari eseguite nelle abitazioni degli imputati;dichiarava altresì nulla la perizia sulle armi, revocava il mandato di cattura nei confronti di Fabbrini Paolo rigettando l'istanza del difensore di Guazzaroni Carlo.

Avverso detta ordinanza il 27.3.1973 il P.M. presso questo Ufficio impugnava l'anzidetta ordinanza del G.I..

Con ordinanza in data 4.6.1973 la Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Ancona in accoglimento dell'appello del P.M. di questo Ufficio dichiarava la validità delle perquisizioni operate nei confronti degli imputati e degli altri indiziati e dichiarava legittimi ed efficaci gli atti successivi alle dette perquisizioni e conseguentemente in data 11.6.1973 emetteva mandato di cattura nei confronti del coimputato Fabbrini Paolo.

Il ricorso per Cassazione proposto dagli imputati avverso detta ordinanza della Sezione Istruttoria veniva respinto.

Successivamente nel corso della stessa formale istruzione venivano escussi i verbalizzanti e concessa la libertà provvisoria il 5.7.1973 agli imputati Paolo Fabbrini e Carlo Guazzaroni.

Successivamente veniva acquisita agli atti copia della sentenza del 25.9.1975 del Tribunale di Roma contro Anfuso Rosario imputato fra l'altro di furto di n. 4.738 carte d'identità in bianco sottratte dagli uffici competenti del Comune di Roma.

Quindi gli atti venivano trasmessi a questo Ufficio per le presenti requisitorie.

D I R I T T O

E' a riconoscersi,anzitutto,che l'Istruttoria lunga,approfondita,circostanziata,non ha apportato ulteriori elementi di pro-

ve a quelli sussistenti a carico degli attuali imputati all'inizio del processo e in particolare allorchè furono richiesti ed in parte emessi i mandati di cattura.

Ma neppure ha tolto,eliminato o comunque ridotto il valore probatorio di quegli elementi indiziari che pertanto restano sostanzialmente validi autorizzano sufficientemente la richiesta di un loro rinvio a giudizio a rispondere dei reati loro ascritti.

Tali indizi gravi e inequivoci si incentrano sui risultati delle perquisizioni domiciliari eseguite presso le abitazioni dei prevenuti.

Sulla legittimità di tali atti e di tutti gli altri (perizia sulle armi e decrittazione dei manoscritti) nulla è più a discutere dopo le conformi decisioni della Sezione Istruttoria e della Corte di Cassazione.

A carico dei quattro imputati sussiste anzitutto un preciso indizio rappresentato dall'essere tutti e quattro inclusi nell'elenco decriptato,rinvenuto unitamente alle armi,con compiti particolari direttivi e di collegamento e cioè il Campetti, indicato quale capo zona,il Guazzaroni, responsabile emergenza, il Tsoukas contatto BCO ed il Fabbrini, il primo di una lista riguardante elementi del Trentino Alto Adige.

Questi elementi indizianti,diciamo così generici,hanno trovato poi rafforzamento e riprova nei risultati delle rispettive perquisizioni domiciliari. Tali elementi sono in logica connessione coll'enunciato primo elemento.

Per quanto concerne il Guazzaroni il quale (è da rilevare) al momento della perquisizione, trovandosi in casa, si dava a precipitosa fuga,sono stati rinvenuti numerosi scritti con i quali si teorizzava una guerriglia e nell'ambito di questa, fra l'altro, l'istituzione di una "base" avente molte caratteristiche simili a quelle riscontrate in occasione del ritrovamento

del materiale.

Per quanto concerne l'imputato Fabbrini è stata rinvenuta nella sua abitazione la pubblicazione "Rivoluzione nella Rivoluzione?" di Regis Debray, editrice Feltrinelli.

Detta pubblicazione portava come numero distintivo la sigla U. E. 548 e si apriva automaticamente alle pagine 78-79, 102-103, 134-135.

Orbene il perito crittografo nel prendere in esame questo volume afferma nella sua perizia, testualmente: "Premesso quanto esposto nei paragrafi 1) e 2° e presa visione del libro dal titolo "Rivoluzione nella Rivoluzione?" ....." si è in grado di stabilire con assoluta certezza che tale libro è stato usato dal corrispondente per la costruzione degli alfabeti di sostituzione riportati al paragrafo 1) e costituisce la I e II chiave con le quali sono stati cifrati i 10 fogli decrittati. Si spiega qui di seguito l'interpretazione di cui alla sigla che appare sui fogli decrittati etc.....".

Pertanto il fatto di possedere il libro in questione che si apre automaticamente in alcune pagine, libro che periti hanno accertato essere servito quale chiave di cifrazione dei dattiloscritti, rinvenuti assieme alle armi, costituisce a parere del sottoscritto P.M. ulteriore elemento indiziante.

E poichè lo stesso libro è stato rinvenuto nell'abitazione dello Tsoukas anche per lo stesso è valido il ragionamento di cui sopra con l'aggiunta che nella sua abitazione di Perugia sono stati ritrovati vari appunti, agende, lettere comprovanti relazioni con l'ambiente di Camerino e con persone (vedi Remaggi Luciana) incluse nell'elenco decrittato,.

Infine anche per l'imputato Campetti Loris sussistono sufficienti elementi probatori che legittimano la richiesta di un suo rinvio a giudizio.

La perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire carte topografiche militari non di facile reperimento perchè, tra l'altro, fuori commercio, in particolare, quelle riguardanti la zona del Camerinese.

E' quindi logico pensare che lo stesso imputato facesse parte di una organizzazione eversiva nel cui ambito il Campetti rivestiva quella funzione di capo zona, attribuitagli dal dattiloscritto decrittato.

Si è parlato, fin dall'inizio del processo, indubbiamente con sfondo politico, di provocazione creata appositivamente da elementi della destra extraparlamentare per colpire il gruppo politico opposto, una volta ritenuta l'appartenenza delle persone iscritte nell'elenco decrittato.

Orbene, osserva il sottoscritto P.M. che, se ciò non è ipoteticamente da escludere, è però da rilevarsi che ciò può essere avvenuto solo e soltanto da parte di persone bene a conoscenza di persone, fatti e situazioni della stessa sinistra extraparlamentare sì da riconoscersi non completamente estranee ad essa. Infatti, per i fogli decrittati, non ci si trova davanti ad una pura e semplice elencazione di persone, tutte appartenenti ad un ben preciso gruppo politico, (il che poteva essere di facile e comune conoscenza a tutti) ma di persone che nell'ambito di questo gruppo venivano a trovarsi in perfetta rispondenza con la realtà successivamente accertata. Intendiamo riferirci alle posizioni di cui all'elenco relative agli attuali imputati e soprattutto in riferimento ai risultati delle perquisizioni domiciliari. In sostanza solo persone perfettamente a conoscenza delle "cose" dell'altro gruppo potevano avere scritto i fogli rinvenuti unitamente alle armi.

Pertanto in conclusione, su questo punto, circa la matrice

= 6 =

politica delle armi e di quanto rinvenuto unitamente ad esse, con la precisazione e riserva sopra fatta, il processo non ha fornito elementi certi ed inequivoci tali da poter individuare in modo preciso la matrice medesima.

P. Q. M.

visti gli artt.369,374 C.P.P. si

c h i e d e

che il G.I. presso il Tribunale di Camerino voglia:

1) Dichiarare chiusa la formale istruzione;
2) Ordinare il rinvio a giudizio degli imputati Campetti Loris, Guazzaroni Carlo, Tsoukas Atanasios e Fabbrini Paolo "dinanzi alla Corte di Assise competente" a rispondere dei reati loro ascritti, così come in rubrica.

Camerino - 8 MAG 1978

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Erminio Mura Sost.)

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del procedimento penale n.936/72 R.G. della Procura della Repubblica di Camerino, che si rilascia per uso di ufficio.
Camerino, 12 agosto 1980

Il Direttore Agg. di Cancelleria
Dott. Francesco Pompili

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Affogliaz. N. 216

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Camerino

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

contro

1) CAMPETTI Loris, n. li 21/7/1948 a Macerata, ivi residente - Via Costa n.13 -

2) GUAZZARONI Carlo, n. li 27/2/1943 a Macerata, residente a Tolentino - Largo Tacci Porcelli n.6 -

3) TSOUKAS Atanasios, n. li 10/9/1948 a Rozani (Grecia) in atto residente a Perugia - Via Pinturicchio -

4) FABBRINI Paolo, n. li 13/12/1944 a Levico, residente a Bolzano - Via Duca d'Aosta n.86/14 -

I M P U T A T I

a) del reato di cui all'art.270 C.P. per avere, nel territorio dello Stato, organizzato una associazione diretta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

b) del reato di cui all'art.2 L. 2/10/1967 n.895, per avere illegalmente detenuto armi, parti di esse, munizioni, esplosivi e congegni, di cui al ritrovamento da parte dei CC. di Camerino avvenuto in località Svolte di Fiungo di Camerino in data 10 novembre 1972.

Fatti accertati in Svolte di Fiungo di Camerino il 10/11/1972.-

FATTO E DIRITTO

I CC. della Compagnia di Roma - Trionfale in data 7 ottobre segnalavano alla Compagnia CC. di Camerino di aver saputo da fonte confidenziale che presso una casa disabitata a circa un chilometro dalla località Sfercia di Camerino erano nascosti armi e refurtiva; nel corso di una perquisizione debitamente autorizzata, il 10 novembre 1972 i CC. della

N. 1/73 *Reg. gen. Uff. Istruz.*

N. 936/72 *Reg. gen. Procura*

Depositata in Cancelleria

oggi 28-2-1976

Il Cancelliere

Li .....

fatto avviso di che all'articolo 151 *Cod. p. p.*

Il Cancelliere

Fatta scheda

il .....

Il Cancelliere

A. BARUFFALDI - MANTOVA
883

Compagnia di Camerino rinvenivano in una casa disabitata appartenente a Micozzi Ferri Alessandro sita in località Svolte di Fiungo di Camerino un arsenale di armi e munizioni, in particolare una mitragliatrice tedesca, due moschetti con parti di ricambio, diverse centinaia di cartucce di vario calibro, forme di tritolo di diverse dimensioni, contenitori d'esplosivo, detonatori, spezzoni di miccia nonchè bottiglie vuote, una damigiana di acido muriatico, elastici per fionde, biglie di vetro, due congegni di accensione tipo Timers, seicentoquattro carte d'identità in bianco ed infine dieci fogli dattiloscritti dal contenuto indecifrabile.

Il testè descritto materiale era conservato con cura e contenuto in involucri di carta o plastica ricoperto da "una leggera patina di polvere".

Disposta opportuna perizia volta a decifrare il contenuto dei fogli dattiloscritti trovati insieme all'arsenale di armi, risultava che detti fogli contenevano elencate azioni di guerriglia che una costituenda brigata rossa della zona e di commandos del popolo avrebbe dovuto compiere in caso di emergenza, e consistenti ad es. in attentati alla Caserma dei Carabinieri, Finanza e Polstrada di Camerino, alla Scuola Militare di Colfiorito ed allo stabilimento Centralcavi Le Grazie di Tolentino; nell'interruzione di ponti, nella eliminazione di un lungo elenco di persone indicate come fascisti pericolosi, sequestri dimostrativi di giustizia del popolo o per finanziare la guerra del popolo; seguiva elencazione di numerose persone, che avrebbero dovuto costituire i quadri dell'organizzazione suddetta.

Sulla base degli indirizzi indicati a fianco di ciascun nominativo contenuto nel predetto elenco, venivano disposte ed eseguite un gran numero di perquisizioni domiciliari, riguardanti oltre alle persone sopra indicate, anche altre delle opposte parti politiche.

Nel corso di una di tali perquisizioni, eseguite in casa di tale Fabbrini Paolo in Bolzano, si accertava che un libro da questi posseduto, "La rivoluzione nella rivoluzione" di Regis Debray si apriva automaticamente alla pagine 78-79,

117

102-103 e 134-135, e portava come sigla di identificazione U.E 548; circostanze che venivano messe in correlazione con il fatto che i fogli cifrati rinvenuti riportavano a sinistra la sigla UE/102-26 oppure UE/548/79-4; secondo le indicazioni fornite dal consulente decrittatore, le sigle riportate in alto nei fogli cifrati indicavano la pagina ed il rigo del libro che dovevano essere utilizzate come chiave per tradurre il contenuto cifrato in lettura chiara.

Nel corso delle successive indagini di P.G., disposta dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, venivano rinvenute e sequestrate nell'abitazione di Campetti Loris il catalogo 1971-72 delle pubblicazioni edite dall'Istituto Geografico Militare di Firenze, e le carte topografiche di Camerino, Colfiorito, Monte Pennino, Polverina e Pievetorina; nell'abitazione di Guazzaroni Carlo, fra l'altro, venivano trovate e sequestrate un quaderno con appunti di carattere politico in cui fra l'altro materiale di propaganda politica, a commento del contenuto del libro "Rivoluzione nella rivoluzione" di Regis Debray, veniva sottolineata l'importanza del "distaccamento "armato" che si sarebbe dovuto organizzare nei paesi tardo-capitalistici per rendere attuabile e concrete le tendenze rivoluzionarie delle masse popolari; indicando poi in concreto le direttive organizzative di tali gruppi armati, con basi in aperta campagna o in qualche locale della città, nonchè il materiale bellico e di sussistenza necessario a tale base, con cui potevano riscontrarsi analogie con la base scoperta dai CC; di Camerino; infine in casa di Tsoukas Atanasios, abitante in Perugia, veniva rinvenuta e ritualmente sequestrato il libro del De-bray sopra indicato, e la corrispondenza con cui il predetto teneva contatti con i simpatizzanti della resistenza greca contro il regime dei Colonnelli.

Sull'esito delle indagini svolte, il 2/1/1973 la locale Procura della Repubblica richiedeva l'apertura di formale istruzione e l'interrogatorio di Campetti Loris, Guazzaroni Carlo, Tsoukas Atanasios e Fabbrini Paolo imputati dei reati epigrafati,

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO -

previa emissione di mandato di cattura.

Questo Ufficio, in data 18/1/1973, emetteva mandato di cattura nei confronti di Guazzaroni Carlo e Fabbrini Paolo, rigettando l'analoga richiesta nei confronti degli altri due coimputati per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza. Nel corso della successiva istruttoria formale venivano escussi come testi tutte le persone indicate nei fogli in codice rinvenuti insieme alle armi, il proprietario della casa dell'effettuato rinvenimento ed i verbalizzanti; veniva disposta ed eseguita perizia tecnica sull'identità ed efficienza delle armi rinvenute; in data 5 luglio 1973 con ordinanza veniva concessa a Guazzaroni Carlo e Fabbrini Paolo la libertà provvisoria con l'imposizione dell'obbligo di presentarsi due volte la settimana alla Polizia Giudiziaria del domicilio.

Disposte indagini presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio Nazionale onde accertare l'esistenza di procedimenti per fatti analoghi, ed al fine di individuare collegamenti e connessioni con episodi di guerriglia o altri movimenti eversivi scoperti all'incirca nel medesimo periodo, in particolare gli uffici giudiziari di Firenze, Torino, Napoli e Milano presso cui pendevano procedimenti penali in ordine ad episodi criminali compiuti dalle Brigate Rosse, N.A.P. e simili; acquisiti agli atti gli interrogatori resi da Anfuso Rosario perseguito presso il Tribunale di Roma tra l'altro anche per il furto di alcune delle carte d'identità appartenuto al lotto di 4.738 sottratte nella notte tra il 14/15 aprile 1972 dai locali del Comune di Roma, e a cui appartenevano anche i 604 moduli di carta d'identità ritrovate in località Fiungo insieme alle armi in oggetto; venivano quindi presentate dal P.M. sede le conclusioni come in atti, ed il fascicolo processuale era depositato in Cancelleria ex art.372 c.p.p.-

In ordine al reato sub a), si deve premettere che perchè si possa parlare dell'esistenza di una "associazione", è necessario la presenza di un gruppo di due o più persone unite da un vincolo organizzativo duraturo o addirittura permanente di

PRO MEMORIA DELLA REPUBBLICA CAMERINO

notevole intensità, in vista della realizzazione di uno scopo comune, scopo che nella fattispecie di cui all'art.270 C.P., deve consistere nella volontà di sovvertire conla violenza le basi economiche e sociali dell'ordinamento costituzionale. E' d'uopo inoltre ricordare che il delitto de quo che costituisce reato di pericolo presunto e non richiede perciò per la sua consumazione la realizzazione di una concreta situazione di pericolo per l'ordinamento statuale ovvero l'esistenza di mezzi materiale necessari all'attuazione del fine sovversivo, non si può tuttavia prescindere, proprio perchè non può esaurirsi in una pura e semplice "cogitatio" penalmente non perseguibile, da un principio di esecuzione e cioè da un'attività messa in opera seppure solo alla fase iniziale, di un disegno criminoso, che non rappresenti quindi un mero atto preparatorio.

Su tali prefisazioni, venendo all'esame della fattispecie concreta, è difficile trovare negli elementi processuali raccolti, in particolare i fogli in codice cifrato (e facilmente decrittati dal C.T.U.) che rappresentano il piano operativo della presunta organizzazione sovversiva, una prova seria e concreta dell'esistenza di un'associazione e della sua volontà di sovvertire con violenza gli ordinamenti economici e sociali dello stato repubblicano,a norma dell'art.270 C.P. richiamato.

Si considera infatti che l'elencazione delle attività da compiere si riferisce ad un ipotetico e non precisato stato di emergenza che non può essere a priori disgiunto sic et simpliciter invece proprio dalla necessità di difendere quegli ordinamenti repubblicani che la disposizione penale de qua intende tutelare. Ne può ricavarsi dalla serie di attività criminose programmate per il "caso di emergenza" e cioè gli attentati ai ponti, Caserma dei Carabinieri e Scuola Militare Sausa, liberazione dei detenuti di Camerino, eliminazione di 8 fascisti pericolosi (con annessa lista di persone la maggior parte delle quali certamente non qualificabile come fascista); sequestri dimostrativi o di finanziamento della guerra del popolo, la prova

dell'esistenza di una associazione organizzata finalisticamente al rivolgimento degli ordinamenti dello Stato.

Soccorre in tale convincimento sia l'assoluta inidoneità di tali singoli atti criminosi genericamente e molto superficialmente descritti; sia la considerazione che dall'attività istruttoria non è emerso alcun collegamento tra le persone indicate come membri dell'organizzazione, salvo contatti occasionali e sporadici (es. partecipazione ad una medesima conferenza o dibattito): manca in definitiva agli atti ogni elemento di prova dell'esistenza di una organizzazione con fini di sovvertimento dell'ordine economico e sociale dello Stato.

Appare d'altronde sconcertante, anche se ipoteticamente non inverosimile, il comportamento di una tale organizzazione sovversiva che lasci insieme ad un materiale così esplosivo e rivelatore dei propri piani criminosi, anche un documento di autodenuncia così efficace come i fogli ritrovati scritti, è vero, in codice, ma con una chiave di decrittazione facilmente individuabile (vedi conclusioni peritali del C.T.U.); e soprattutto presentando una inutile se non per scopi suicidi, elencazione dei nomi delle persone facenti parte dell'organizzazione, e dei capi della stessa, con l'indirizzo di ciascuno.

Nè d'altra parte vale, per conferire carattere di concretezza e serietà all'ipotesi di esistenza di una organizzazione sovversiva, la sola presenza di un arsenale di armi, non tutte in stato di efficienza, in mancanza di altre prove all'uopo concludenti. Ma, a stima di questo Ufficio, la compiuta attività istruttoria ha evidenziato elementi probatori tali da ricondurre i fatti descritti nelle imputazioni epigrafe al comportamento dei 4 imputati, indicati come organizzatori della predetta presunta associazione sovversiva.

A carico di Campetti Loris infatti rimane soltanto la circostanza per cui nei fogli di cui si è parlato, era indicato come "capo-zona" senza nessun'altra precisazione; nonchè il fatto che gli agenti di P.G. ritrovarono nella sua abitazione, in sede di perquisizione, le carte topografiche di Camerino, Colfiorito,

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO

Monte Pennino, Polverina e Pievetorina, relativa cioè alla zona che avrebbe dovuto essere interessata dalle azioni di guerriglia prevista dal presunto piano sovversivo colà contenuto.

Considerato lo scarso rilievo probatorio della sola circostanza dell'essere puramente e semplicemente indicato nella lista de qua, anche per le considerazioni sopra commentate, in particolare l'equivoco atteggiamento di un'associazione sovversiva che insieme alle armi che dovevano costituire gli strumenti della sovversione lasciano in un luogo di facile reperimento ed accesso i piani dell'attività rivoluzionaria ed addirittura dei nominativi degli affiliati e dei quadri dirigenti; siffatta circostanza non assume un diverso colorito probatorio, ai fini del convincimento di responsabilità del Campetti in ordine ai reati attribuitigli, tenendo conto delle cartine topografiche ritrovate presso la sua abitazione. Atteso infatti che il Campetti è di Camerino ed ivi domiciliato, non deve apparire inspiegabile il fatto di essere stato trovato in possesso di tali carte topografiche interessanti le zone del territorio circostante; per cui, anche indipendentemente dalla verisimiglianza della asserita volontà di servirsene per campeggiare nella zona, non può essa costituire il fondamento neppure a carattere indiziante della sua responsabilità per i reati ascrittigli.

Le medesime argomentazioni valgono quanto a Tsoukas Atanasios e Fabbrini Paolo, presso i quali sono stati rinvenuti copie del libro "La rivoluzione nella rivoluzione" del Debray, da cui i cifratori dei fogli dattiloscritti avrebbero tratto la chiave per scrivere in codice; con l'aggravante quanto a Fabbrini, che il libro trovato nella sua abitazione si sarebbe automaticamente aperto proprio alle pagine ove si trovano i righi usati come chiave di cifratura.

Si ritiene infatti che tali elementi non abbiano alcun significato probatorio in ordine alla fattispecieconcreta, atteso che la compiuta istruttoria non ha evidenziato alcun concreto e

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO

serio collegamento dei singoli libri rinvenuti presso i predetti imputati e la necessità di decifrare dei fogli in oggetto: un diverso convincimento porterebbe all'assurdo risultato logico e giuridico di configurare un'astratta corresponsabilità di tutti coloro che si trovano in legittimo possesso di quel libro che peraltro non è difficile trovare in una qualsiasi bibblioteca di famiglia. Ne è consentito attribuire una maggiore e più pregnante rilevanza alla circostanza che i militi della arma dei Carabinieri avrebbero accertato che il libro del Fabbrini si apriva automaticamente, se tenuto con una mano sulla costa, in tre punti cioè tra le pagine 78-79, 102-103 e 134-135; atteso che dalla relazione peritale risulta che le chiavi di cifratura utilizzate sarebbero state prese a pagina 79 rigo 4 ed a pagina 102 rigo 26 di detto libro. V'è infatti da considerare innanzitutto che la coincidenza si limita soltanto a quella di pagina 102-103 dato che quella tra 134-135 non è rilevante; così come non lo è neppure quella della pagina 78-79 in quanto che la chiave di cifratura si trovava a pagina 79: se fosse stato aperto spesso in quella pagina, l'apertura automatica avrebbe interessato le pagine 79-80 e non le pagine 78-79.-

Tali argomentazioni confermano l'assoluta equivocità di un siffatto indizio, in mancanza, negli atti processuali di qualsivoglia altra traccia dell'impiego ripetuto della stessa chiave di decrittazione che avrebbe spiegato l'apertura del predetto libro sempre alle stesse pagine; metodo questo che sarebbe stato, tra l'altro, contrario alle misure di prudenza e di cautela che avrebbero dovuto informare l'attività di una associazione clandestina, con obiettivi sovversivi.

Considerato, quanto alla posizione di Guazzaroni Carlo, che gli appunti trovati presso la sua abitazione, hanno per oggetto teorizzazione politiche per il successo della lotta di classe; e prendendo spunto dagli insegnamenti contenuti nel libro "La rivoluzione nella rivoluzione" del Debray, si sottolinea l'importanza che può assumere l'organizzazione di un distaccamento armato, ritenuto necessario per condurre il movimento operaio alla vittoria in caso di insurrezione generale, come conseguenza

PROCURA DELLA REPUBBLICA - ROMA

spontanea di un presunto sciopero generale che si verifichi nei paesi tardo-capitalistici. Esso sarebbe risultato altresì necessario per evitare la sconfitta dalle leghe dei lavoratori e la vittoria di squadre di teppisti fascisti come avvenne nel 1919-20 italiano.

E' facile comprendere che tali ipotesi di distaccamento armato si riferiscono ad una puramente ipotetica situazione di caos politico-economico, ed avrebbe avuto lo scopo di difendere le posizione dei lavoratori fino alla piena affermazione dei principi della rivoluzione proletaria; e che questi sono concetti non dissimili da quelli predicati e propagandati dai gruppi politici dell'estrema sinistra rivoluzionaria (Lotta continua ecc.), a cui il Guazzaroni ha dichiarato di appartenere, che non possono essere perseguiti se non quando dalla fase della pura teorizzazione si traducano in una concreta attività che configuri specifiche fattispecie criminose del nostro diritto penale. Ne possono essere interpretate, se non come delle esercitazioni pseudo politiche su argomenti forniti dal citato libro del Debray; e neppure si possono ravvisare concreti e seri collegamenti con il piano di emergenza di cui ai fogli dattiloscritti rinvenuti; così come è diversa la base ritrovata da quella teorizzata dal Guazzaroni, che sarà sottoterra o in qualche locale della città, dovrà essere dotata di scritti di Mao, libretti rossi, carta, pennelli, sacchi a pelo, medicinali vari, attrezzi da lavoro, fornelli a gas; e, bellicamente, il necessario" per fare una resistenza antifascista". E proprio le più volte richiamate funzioni del distaccamento armato che doveva entrare in azione solo "in caso di repressione" al fine di "iniziare la guerra di resistenza", attribuiscono a questi gruppi armati ipotizzati dal Guazzaroni un carattere ben diverso dalle associazioni rivolte a sovvertire l'ordinamento dello stato di cui all'art.270 C.P., eliminando ogni possibile collegamento, in assenza di altri elementi probatori, tra il Guazzaroni ed i fatti configurati nei capi di imputazione; nè a tale riguardo si

può attribuire un valore incriminante al fatto che il Guazzaroni, all'arrivo dei Carabinieri, scappò dalla finestra conto tenuto che lo stesso aveva già saputo attraverso i giornali che si faceva il suo nome in ordine all'arsenale di Camerino, ed aveva già fatto presente i suoi timori di essere coinvolto ingiustamente a Mons.Loreti Cappellano del Carcere (confronta deposizione Capitano D'Ovidio fol.20 II° fascicolo).

Ritenuto peraltro che dalla compiuta attività istruttoria non è stato possibile individuare i detentori del materiale esplosivo e delle armi ritrovate in Svolte di Fiungo; che nel procedimento penale attualmente pendente presso la Corte di Appello di Roma contro Anfuso Rosario imputato tra l'altro del furto delle carte d'identità consumato in Roma il 14-15 aprile 1972 al cui lotto appartenevano quelle ritrovate insieme alle armi, non è stato possibile accertare l'autore del furto stesso, avendo il predetto imputato sempre sostenuto di averla trovata casualmente; considerato che non è inverosimile l'ipotesi che quelle di cui al ritrovamento di Svolte di Fiungo siano state vendute o cedute dall'autore del predetto furto; per cui non si debba ravvisare un necessario collegamento tra i due fatti criminosi.

Ritenuto che non è stato possibile chiarire i motivi per cui il materiale ritrovato, la cui presenza fu segnalata dai Carabinieri di Roma-Trionfale il 7 ottobre 1972, e rinvenuto dai Carabinieri di Camerino il 10/11/1972, non fu visto dal proprietario del casolare Micozzi in occasione della sua ultima visita in quella casa una ventina di giorni prima del ritrovamento, nonostante che le armi si trovassero in una posizione tale che senz'altro egli avrebbe dovuto avvistarle (confronta deposizione dell'8/2/73 pag.183); che vane sono state le indagini rivolte ad individuare la fonte della segnalazione al Comandante Compagnia CC. Roma Trionfale che ha consentito il ritrovamento delle armi in oggetto.

P. Q. M.

sulle conclusioni del P.M.;

dichiara chiusa la formale istruttoria;

111

Vº l'art.378 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Campetti Loris, Tsoukas Antanasios, Fabbrini Paolo e Guazzaroni Carlo in ordine al delitto sub a) perchè il fatto non sussiste ed in ordine al delitto sub b) per non aver commesso il fatto.

Vº l'art.378 c.p.p. dichiara non doversi procedere in ordine al delitto sub b) perchè ignoti coloro che lo hanno commesso.

Revoca le misure poste a carico del Guazzaroni e del Fabbrini come condizione della libertà provvisoria.

Vº l'art.240 C.P. ordina la confisca di tutte le armi, munizioni ed esplosivo sequestrate;

Vº l'art.624 C.P.P. ordina la restituzione di moduli di carta d'identità al Comune di Roma nonchè tutto il restante materiale sottoposto a sequestro ai legittimi proprietari.

Camerino, lì 28 aprile 1976

Il Cancelliere

Il G. I.

Per ricevuta copia

Camerino lì 10 MAG. 1976

Il Segretario

Alberto Angeli

E' copia conforme all'originale esistente nel fascicolo processuale n.936/72 R.G. della Procura della Repubblica di Camerino, e che si rilascia per uso di ufficio.

Camerino, 12 agosto 1980

Il Direttore Agg.di Cancelleria

Dott.Francesco Pompili

PROCURA DELLA REPUBBLICA · CAMERINO ·

N. 5/76 R. Imp.

agb/.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona
----------===o===---------

M O T I V I a sostegno dell'appello proposto dal Procuratore Generale con atto 17.5.1976 contro la sentenza emessa il 28.4.1976 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di:

1) CAMPETTI Loris, n.li 21/7/1948 a Macerata, ivi residente, Via Costa n° 13;

2) GUAZZARONI Carlo, n.li 27/2/1943 a Macerata, residente a Tolentino, Largo Tacci Porcelli n.6;

3) TSOUKAS Atanasios, n.li 10/9/1948 a Rozani (Grecia) in atto residente a Perugia, Via Pinturicchio;

4) FABBRINI Paolo, n.li 13/12/1944 a Levico, residente a Bolzano, Via Duca d'Aosta n.86/14;

I M P U T A T I

a) del reato di cui all'art.270 C.P. per avere, nel territorio dello Stato, organizzato una associazione diretta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

b) del reato di cui all'art. 2 L. 2/10/1967 n.895, per avere illegalmente detenuto armi, parti di esse, munizioni, esplosivi e congegni, di cui al ritrovamento da parte dei CC. di Camerino avvenuto in Località Svolte di Fiungo di Camerino in data 10 novembre 1972.

Fatti accertati in Svolte di Fiungo di Camerino il 10/11/1972.

Il 10/11/1972, in località "Svolte di Fiungo" di Camerino, e precisamente, nel sottotetto di una casa disabitata di proprietà di tale MICOZZI Armando, i Carabinieri di Camerino, su segnalazione ricevuta dal Comando Compagnia Carabinieri di Roma-Trionfale, forniti di rituale autorizzazione, rinvenivano, a seguito di perquisizione domiciliare, il seguente materiale: una mitragliatrice tedesca, due moschetti con parti di ricambio,

./.

diverse centinaia di cartucce di vario calibro, forme di tritolo di diverse dimensioni, contenitori di esplosivo, detonatori, contenitori di vernice rossa e nera del tipo "Spray", spezzoni di miccia, una damigiana di acido muriatico, elastici per fionde, biglie di vetro, due congegni di accensione tipo "Timers", 604 carte di identità in bianco; nonchè 10 fogli dattiloscritti dal contesto incomprensibile portanti, in alto a sinistra, la siglia U.E. 548/102-26 o U.E. 548/79-4.

Il materiale conservato con cura in involucri di carta o di plastica, era ricoperto da una leggera patina di polvere.

I fogli dattiloscritti, il cui contenuto era stato compilato in codice, sottoposti ad opera di decrittazione rivelavano la elencazione di azioni di guerriglia che sarebbero state compiute da un nucleo operativo della zona e da commandos del popolo aventi diramazione nell'Italia settentrionale ed in particolare nel Trentino Alto Adige.

Il piano di azione comprendeva: attentati alla Caserma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polstrada di Camerino, alla Scuola Militare di Colfiorito, allo Stabilimento Central Cavi Le Grazie di Tolentino; interruzione di ponti; eliminazione di persone indicate come fascisti pericolosi; sequestri dimostrativi per affermare la giustizia del popolo o per finanziare la guerra del popolo. Seguivano, sempre in codice, i nominativi e gli indirizzi delle persone costituenti i quadri dell'organizzazione.

Alcune, fra le tante, perquisizioni domiciliari eseguite, davano il seguente risultato:
rinvenimento, nell'abitazione, a Bolzano, di Paolo Fabbrini, della pubblicazione "Rivoluzione nella Rivoluzione" di Regis Debray, Ed. Feltrinelli, fornita di un numero distintivo di sigla U.E. 548, con la particolarità che la pubblicazione, se sostenuta verticalmente con una mano sulla costa, si apriva quasi automaticamente alle pagine 78. 79. 102-103 e 134-135;
rinvenimento nella abitazione, a Macerata, di Campetti-Loris del catalogo 1971-1972 della pubblicazione edita dall'Istituto

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO -

Geografico Militare di Firenze nonchè di alcune carte tipo grafiche scala 1:25.000, edite dallo stesso Istituto, riproducenti il territorio di Camerino, Colfiorito, Montepennino, Polverina, Pievetorina;
rinvenimento nella abitazione a Tolentino di Carlo Guazzaroni di un quaderno "Appunti del 1968-1969-1970-1971" di carattere politico in cui, fra l'altro, a commento del libro "Rivoluzione nella Rivoluzione" di Regis Debray, veniva sottolineata l'importanza del "distaccamento armato" nei paesi tardo capitalistici per realizzare le tendenze rivoluzionarie delle masse popolari, con la precisazione delle direttive organizzatrici dei gruppi, della necessità di poter disporre di basi in aperta campagna o in qualche locale della città, della dotazione di materiale bellico e di sussistenza; rinvenimento, inoltre, di tre copie di cartina geografica dell'alto maceratese una delle quali presentava la particolarità che alcune zone della provincia di Macerata tra cui Camerino erano circoscritte a penna in rosso e nero;
rinvenimento nell'abitazione a Perugia di Tsoukas-Atanasios, del libro del Debray e di corrispondenza intrattenuta con simpatizzanti della resistenza greca contro il regime dei Colonnelli.

Procedutosi, con rito formale, nei confronti degli imputati in ordine ai delitti di cui alla rubrica il Fabbrini, il Guazzaroni, il Campetti e il Tsoukas, interrogati, i primi due a seguito di mandato di cattura, gli altri con mandato di comparizione, si protestavano innocenti.

Sulle difformi conclusioni del Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore dichiarava, con l'impugnata sentenza, non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al capo a) della rubrica perchè il fatto non sussiste, ed in ordine al capo b) per non aver commesso il fatto.

Riconosciuta la esattezza della impostazione, in punto di diritto, dei termini della questione, là ove il Giudice Istruttore ricorda che in ordine al delitto ex art. 270 C.P. che

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO -

"costituisce reato di pericolo presunto e non richiede perciò "per la sua consumazione la realizzazione di una concreta situa- "zione di pericolo per l'ordinamento statuale ovvero l'esisten "za di mezzi materiali necessari all'attuazione del fine sov- "versivo, non si può tuttavia prescindere, proprio perchè non "può esaurirsi in una pura e semplice cogitatio penalmente non "perseguibile, da un principio di esecuzione e cioè da un'atti "vità messa in opera se pure solo alla fase iniziale, di un di "segno criminoso, che non rappresenti quindi un mero atto prepa "ratorio", il requirente sottopone, anzitutto, al giudizio del la Sezione Istruttoria, se, nel caso di specie, sia veramente "difficile", come ritiene il Giudice Istruttore, provare negli elementi processuali raccolti una prova sufficiente perchè gli imputati debbano essere rinviati a giudizio.

Sembra, infatti, che la difficoltà prospettata dal Giudice Istruttore non verta sulla esistenza obiettiva degli elementi, ma piuttosto sulla loro credibilità quale conseguenza della opinione del giudicante secondo cui "Appare sconcertante anche "se ipoteticamente non inverosimile, il comportamento di una "tale organizzazione sovversiva che lasci insieme ad un materia "le così esplosivo e rivelatore dei propri piani criminosi, an "che un documento di alta denuncia così efficace come i fogli "ritrovati scritti".

Talchè, - vien fatto subito di osservare - per lo meno viziato di contraddittorietà appare il processo logico posto a base della impugnata sentenza, se la difficoltà di trovare negli elementi processuali acquisiti le prove sufficienti di un rinvio al giudizio dipende sostanzialmente dalla "sconcertante facilità" con la quale sarebbero lasciate le tracce conducenti alla individuazione delle singole responsabilità.

Orbene, premesso che del tutto connaturale ai comportamenti umani è la loro imperfezione, in tutti i campi, e fortunatamente anche in quello criminoso, certo è che, nella fattispecie, il nascondimento del materiale nel sottotetto di una casa disabitata, in aperta campagna, implicava anche il difficile repe-

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO -

rimento dei fogli contenenti, per giunta, delle scritture incomprensibili ad una semplice lettura. Nè valido è l'argomento enunciato in sentenza a sostegno della su espressa opinione nel senso che se "è vero" che gli scritti erano "in "codice", per contro, "la chiave di decrittazione (era) fa- "cilmente individuabile", in quanto la eventuale facilità o meno della indispensabile decrittazione resta pur sempre affidata alla capacità dell'esperto e alla esistenza di tracce che consentano la individuazione del codice.

Il chè vale anche per vincere la perplessità affiorata alla mente del Giudice Istruttore, - donde il rifiuto della credibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio - in ordine alla ritenuta inutilità "se non per scopi suicidi" della "elencazione dei nomi delle persone facenti parte della orga- "nizzazione e dei capi della stessa, con l'indirizzo di cia- "scuno". E' evidente, infatti, - a parte la considerazione che tutte le scritture erano in codice - che elenchi di nominativi con possibilità di pronta convocazione delle persone designate ad assumere funzioni di comando sono, proprio in vista della vastità e della articolazione delle azioni progettate, necessari in ogni organizzazione segreta, pur costituendo, gli scritti, un pericolo incombente sulle persone e sulla riuscita delle imprese stesse. E la storia è piena di esempi di persone che, dopo aver offerto la loro adesione ad organizzazioni del genere, hanno dovuto subire le più gravi conseguenze per il casuale rinvenimento di liste contenenti i loro nominativi.

Dopo di chè, non può non sorprendere quanto enunciato in sentenza in ordine alla ritenuta carenza di "una prova seria- "e concreta della esistenza di una associazione e della sua vo- "lontà di sovvertire con violenza gli ordinamenti economici e "sociali dello Stato Repubblicano", sull'assunto che la elencazione delle attività progettate potrebbe riferirsi "ad un "ipotetico e non precisato stato di emergenza non disgiunto "sic et sempliciter proprio dalla necessità di difendere quegli

./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO

"ordinamenti repubblicani che la disposizione penale de qua "intende tutelare".

E' difficile, invero, cogliere il senso di una siffatta argomentazione secondo cui, in definitiva, ed in costanza del vigente ordinamento statale, si dovrebbe attribuire alla distruzione delle Caserme dei Carabinieri e delle altre Forze Armate, alla distruzione dei ponti e a tutte le altre azioni di guerriglia previste nel piano operativo, il valore non di azione di sovvertimento dello Stato bensì, al contrario, quello di difesa dell'ordinamento stesso.

Nè soccorso alcuno alla tesi sostenuta in sentenza circa la carenza di prove può essere tratto dalla ritenuta "assoluta "inidoneità dei singoli atti criminosi genericamente e molto "superficialmente descritti". Affermazioni contraddette, quanto alla assoluta inidoneità degli atti, dalla semplice rappresentazione di quello che sarebbe potuto accadere qualora i mezzi micidiali e distruttivi di cui disponevano coloro i quali ne conoscevano il nascondiglio fossero stati usati e, quanto alla genericità e superficialità di descrizione degli atti stessi, dalla lettura previa decrittazione del piano operativo.

Passando alla valutazione degli elementi probatori in punto al collegamento tra gli imputati, indicati come membri dell'organizzazione delittuosa, e l'organizzazione stessa, pur constatato che la fase istruttoria non ha portato all'accertamento di ulteriori circostanze, sta in fatto che quei tali elementi, acquisiti nel corso delle primi indagini, sono rimasti fermi nel loro numero, nel loro valore indiziante, tanto da poter singolarmente, specificatamente e nella loro concatenazione, raggiungere la qualificazione giuridica di prova sufficiente giustificante una sentenza di rinvio a giudizio.

A carico dei quattro imputati sussiste anzitutto un preciso indizio rappresentato dal fatto di essere, tutti, inclusi, nell'elenco - scritto in codice e rinvenuto nello stesso nascondiglio ove era stato collocato il materiale - con specifica indicazione dei particolari compiti direttivi e di collegamento:

./.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - GABINETTO

il Campetti, Capo-zona, il Guazzaroni, responsabile emergenza, il Fabbrini, primo di una lista riguardante persone del Trentino Alto-Adige, il Tsoukas contatto BSO.

Un elemento indiziante che ha trovato però rafforzamento, contrariamente a quanto avvenuto nei confronti degli altri nominativi, nel risultato delle perquisizioni operate nelle abitazioni dei predetti imputati.

In ordine alla posizione del Fabbrini va rilevato che, in perfetta corrispondenza con il fatto di essere indicato primo di una lista, egli è stato trovato in possesso del libro del Debray, contraddistinto, come si è detto, con la stessa sigla U.E. 548 dei fogli dattiloscritti e che, a parte il suo contenuto e la sua importanza di codice per la organizzazione e per la esecuzione delle imprese rivoluzionarie, era stato scelto per trarne la chiave di decrittazione dei dattiloscritti. Afferma, in proposito, il perito crittografo: "Si è in grado "di stabilire con assoluta certezza che tale libro è stato usa"to dal corrispondente per la costruzione degli alfabeti di "sostituzione riportati al paragrafo primo e costituisce la "Iª e la IIª chiave con le quali sono stati cifrati i dieci "fogli".

Frutto, quindi, di una non approfondita valutazione delle risultanze, appare la osservazione enunciata in sentenza nel senso che tale elemento non avrebbe alcun significato probatorio in ordine alla fattispecie concreta, a meno di non arrivare all'assurdo di configurare una astratta corresponsabilità di tutti coloro che si trovano in legittimo possesso di quel libro in libero commercio.

Laddove, va osservato, che non nel fatto di essere stato trovato in possesso della pubblicazione del Debray sta il valore dell'elemento probatorio a carico del Fabbrini, bensì nelle seguenti specifiche circostanze: coincidenza della sigla del libro con quella dei fogli dattiloscritti, indicazione del nome del Fabbrini nei fogli, funzione di chiave decifrante i dattiloscritti del libro stesso.

./.

Nè va sottovalutata la particolarità messa in evidenza dagli agenti di Polizia Giudiziaria i quali, all'atto del rinvenimento della pubblicazione, potettero constatare che il libro, se sorretto in senso verticale con una mano sulla costa, si apriva quasi automaticamente in punti corrispondenti ad alcune delle pagine dalle quali era stata tratta la chiave di cifratura utilizzata: donde la evidente illazione che tale particolarità doveva dipendere dal maggior uso, ai fini della redazione in codice, che era stato fatto di quelle determinate pagine a confronto delle altre.

Elemento probatorio, quello conseguente al possesso dell'opera del Debray, che, per le ragioni su enunciate, vale anche nei confronti dello Tsoukas;

mentre la mancata apertura quasi automatica del libro alle pagine corrispondenti alla chiave di cifrazione, se trova logica spiegazione attesa la minore importanza del ruolo Tsoukas, pone d'altra parte in maggior risalto la importanza della constatazione fatta sul libro posseduto dal Fabbrini.

Per quanto concerne il Guazzaroni, va notato che presso di lui sono stati rinvenuti numerosi scritti con i quali, preso lo spunto dagli insegnamenti contenuti nel libro del Debray, si teorizza la guerriglia e, nell'ambito di questa, si sottolinea la importanza dell'organizzazione di un distaccamento armato avente molte caratteristiche simili a quelle riscontrate in occasione del ritrovamento del materiale. Nè, ad incrinare il valore probatorio ed oggettivo di tale elemento, è sufficiente l'osservazione, enunciata in sentenza, secondo cui diversa sarebbe la base ritrovata da quello teorizzata dal Guazzaroni, apparendo chiaro che o sottoterra o in qualche locale della città, l'essenziale per ogni base di distaccamento armato avente fine rivoluzionario è, pur sempre, quello di trovare una sede nascosta, eventualmente, come nella fattispecie, anche in un sottotetto di una casa disabitata e sita in aperta campagna.

Dopo di che, anche il fatto che il Guazzaroni, all'arrivo dei Carabinieri, sia fuggito dalla finestra può assumere valore

./.

indiziante tanto più in quanto, in precedenza, lo stesso Guazzaroni si sarebbe fornito di un abili psicologico avendo esternato a persona qualificata la sua pretesa estraneità ai fatti che avevano formato oggetto di cronaca sui giornali con menzione anche del suo nome.

Infine, anche nei confronti del Campetti sussistono sufficienti elementi probatori che ne giustificano il rinvio a giudizio.

Non ritiene il requirente di dover qui ripetere la critica già mossa al processo di svalutazione operato dal Giudice Istruttore in ordine al valore probatorio derivante dalla annotazione nei fogli decrittati dei nominativi degli imputati compreso quindi anche quello del Campetti. Ma, in aggiunta, va sottolineato che il Campetti era ivi indicato come capo-zona; nè è dato di poter comprendere, secondo l'assunto critico mosso in sentenza a tale qualificazione, quale altra precisazione occorresse per delineare i poteri derivanti dalla detta qualificazione. Fatto stà che nella abitazione del Campetti, domiciliato e residente nella zona, furono rinvenute delle carte topografiche non in commercio, in dotazione delle Forze Armate, riguardanti proprio il territorio camerinese: precisamente, il territorio ove si sarebbero dovute compiere le azioni di guerriglia previste nel piano sovversivo.

Ritenuto, pertanto, che sussistano a carico degli imputati, prove sufficienti giustificanti la emissione di una sentenza di rinvio a giudizio, chiede che la Sezione Istruttoria, in accoglimento del proposto appello, voglia ordinare il rinvio a giudizio degli imputati stessi per rispondere dei debiti ai medesimi ascritti in rubrica.

Ancona, li 31 maggio 1976

-Dr. Arrigo Gugliormella -
Sost. Procuratore Generale

È depositato in Cancelleria in data 1-6-76 e messo forte

IL CANCELLIERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO

TRIBUNALE DI CAMERINO

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del procedimento penale n.936/72 R.G. della Procura della Repubblica di Camerino,che si rilascia per uso di ufficio.
Camerino,12 agosto 1980

Il Direttore Agg.di Cancelleria
Dott.Francesco Pompili

Sent. N.1/77
16/76 R.G.

= CORTE D'APPELLO DI ANCONA =

La Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Ancona, composta dai Signori:

1) Mazza dr. Alberto — Presidente
2) Capriolo dr. Aldo — Consigliere
3) Fabrini dr. Alberto — " rel.

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

1) CAMPETTI DORIS, nato il 21.7.1948 a Macerata, ivi residente in Via Costa n;13

2) GUAZZARONI CARLO, nato a Macerata il 27.2.1943, residente a Tolentino in largo F Tacci Porcelli n.6

3) TSQUKAS ATANASIOS, nato a Kozani (Grecia) il 10.9.1948, in atto residente a Perugia in via Pinturicchio n.12, anzi irreperibile;

4) FABBRINI PAOLO, nato a Levico (TN) il 13.12.1944 residente a Bolzano, via Duca d'Aosta n. 86/14;

I M P.U T A T I

a) del reato di cui all'art. 270 c.p., per avere, nel territorio dello Stato, organizzato una associazione diretta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali;
b) del reato di cui all'art.2 L. 2.10.1967 n.895, per avere illegalmente detenuto armi, parti di esse, munizioni, esplosivi e congegni di cui al ritrovamento da parte dei Carabinieri di Camerino, avvenuto in località "Svolte di Fiungo" di Camerino in data 10.11.1972;
Fatti accertati in Svolte di Fiungo di Camerino, il 10.11.1972.

RITENUTO IN FATTO :

In data 10 novembre 1972, i Carabinieri di Camerino, interessati dalla Compagnia di Roma-Trionfale, la quale aveva avuto sentore dell'esistenza nel "Camerinese" di un deposito di armi e munizioni, nel corso di alcune perquisizioni, all'uopo predisposte, previa autorizzazione della Procura della Repubblica, rinvenivano, in una casa da tempo disabitata, sita lungo la strada statale n.77, in località denominata "Svolte di Fiungo", armi, esplosivi, munizioni, "timers" ed altri oggetti.
Tra dette cose, oltre a n.604 carte di identità, facenti parte di un blocco di n. 4734 unità che risultavano sottratte al Comune di Roma in data 14.5.1972, venivano trovati anche 10 fogli dattiloscritti dal contenuto incomprensibile in quanto scritti in cifra secondo un codice sconosciuto.

40/

Decifrati abbastanza facilmente il successivo 16 novembre, a mezzo di un esperto in decrittazione, i detti fogli rilevano un contenuto attinente alla organizzazione di un nucleo di guerriglia ed un abbozzo di piano da porre in essere, in caso di emergenza, con un programma di massima, che prevedeva: la costituzione di una brigata rossa, la liberazione dei detenuti dal Carcere di Camerino, ed attentati vari, alla Caserma dei Carabinieri di Camerino, alla Scuola militare S.A.U.S.A. di Colfiorito, ed appunti ferroviari, oltre alla eliminazione di individui nominativamente indicati, qualificati fascisti pericolosi; il tutto da affidarsi al "responsabile emergenza" Guazzaroni Carlo ed ad altre persone, i cui nominativi figuravano in apposito elenco.

A seguito di ciò, la Procura della Repubblica di Camerino, con distinti decreti, richiedeva ai Carabinieri del gruppo di Macerta e di Bolzano, di procedere a perquisizioni domiciliari, nei confronti di coloro che figuravano nel detto elenco quali partecipi della predetta organizzazione eversiva.

Nell'abitazione di uno di costoro, e precisamente di tale Fabbrini Paolo, in Bolzano, veniva sequestrata la pubblicazione "Rivoluzione nella Rivoluzione" di Regis Debray, editrice Feltrinelli, la quale era contraddistinta con la sigla U.E. 548, se tenuta con il dorso in mano, si apriva da sola, come rilevato dai militari operanti, alle pagine 78, 79, 102-103, e 134-135, anziché su altre pagine, rilevando cosicché, in quei punti, più che in altri, il testo era stato più volte compulsato. E poiché i fogli cifrati, rinvenuti insieme alle armi, portavano anch'essi in alto a sinistra la sigla U.E. 548/102-26, ovvero U.E. 548/79-4, si aveva motivo di ritenere, così come poi puntualmente confermava il tecnico che aveva già decifrato i fogli, che il libro sottoposto a sequestro era stato utilizzato quale codice cifrante-decifrante del contenuto dei dieci fogli dattiloscritti.

Presso l'abitazione di Campetti Loris, in Macerata, venivano sequestrati tra altre pubblicazioni politiche, il catalogo 1971/72 delle opere edite dall'Istituto geografico militare di Firenze, nonché carte topografiche al 25.000= del detto Istituto, riguardanti i territori di Camerino, Colfiorito, Montepennino, Polverina e Pievetorina, carte topografiche che, com'è noto, sono fuoti commercio.

Nell'abitazione del Guazzaroni Carlo, altro nominativo indicato nei fogli dattiloscritti, veniva sequestrato, in Tolentino, un quaderno intitolato "Appunti anni 1968, 69, 70 e 71" relativi ad osservazioni di carattere politico ed operativo, scritti da pugno di esso Guazzaroni; vi si parlava, tra l'altro, di "un distaccamento armato" di una "base logistica clandestina" nonché di operazioni di guerriglia.

Presso lo stesso Guazzaroni, venivano sequestrati tre copie di una cartina geografica dell'alto maceratese, una delle quali presentava dei cerchi tracciati a penna, rosso e nera, in corrispondenza di alcune zone della provincia di Macerata, tra cui anche il centro abitato di Camerino.

Risultava,poi, che al momento della perquisizione il Guazzaroni era fuggito di casa, calandosi attraverso il balcone, nella strada sottostante.

Anche la perquisizione operata nell'abitazione dello studente greco Tsoukas Atanasios, in Perugia, sortiva esito positivo, in quanto presso di lui veniva sequestrata un'altra copia del libro di Regis Debray "Rivoluzione nella Rivoluzione", oltre ad agende, appunti, rubriche e pubblicazioni riguardanti la guerriglia urbana ed indirrizzi vari, tra cui quelli di Remaggi Luciana e Sidiropulos Chiriacos, entrambi studenti, facenti parte dell'elenco di cui ai dattiloscritti decrittati.

Le altre numerose perquisizioni davano invece esito negativo.
Sulla base dei predetti elementi, si procedeva penalmente soltanto nei confronti di Campetti Loris, Guazzaroni Carlo, Tsoukas Atanasios e Fabbrini Paolo per i delitti di cui in epigrafe, richiedendosi il Giudice Istruttore di interrogare i predetti imputati col mandato di cattura.
In concreto, poi, il mandato di cattura veniva emesso soltanto contro il Guazzaroni ed il Fabbrini e veniva eseguito soltanto nei confronti del primo, nel febbraio 1973 mentre il secondo si sottraeva all'arresto dandosi alla latitanza.
Il Guazzaroni Carlo, così come gli,imputati Campetti e Tsoukas, questi ultimi interrogati col mandato di comparizione, protestavano tutti la loro innocenza, dichiarandosi estranei ed ignari dei fatti di alla imputazione.

Venivano sentite, altresì, tutte le persone di cui ai numerosi nominativi contenuti nei fogli sequestrati presso la casa abbandonata, ed al termine della formale istruttoria, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Camerino, aderendo ad alcune eccezioni processuali sollevate dai difensori del Fabbrini e del Guazzaroni, dichiarava nulle le perquisizioni domiciliari eseguite nelle abitazioni degli imputati e revocava il mandato di cattura emesso nei confronti del Fabbrini, rigettando xxx analoga istanza proposta dal difensore del Guazzaroni.

Su impugnazione del Procuratore della Repubblica di Camerino, avverso l'ordinanza 27.3.1973 del G.Istruttore, questa sezione istruttoria, con proprio provvedimento 4.6.1973, dichiarava per contro, la piena validità delle perquisizioni operate nei confronti degli imputati e degli altri indiziati, ed in conseguenza affermava la legittimità e l'efficacia di tutti gli atti successivi alle dette perquisizioni, premurandosi altresì in data 2.6.1973 di emettere un nuovo mandato di cattura nei confronti del coimputato Fabbrini Paolo, che veniva infine tratto in arresto il 15.6.1973. Anche quest'ultimo proclamava la propria innocenza.
Il ricorso per Cassazione proposto dagli imputati avverso l'ordinanza di questa sezione I. veniva respinto.

Successivamente, nel corso della ulteriore formale istruttoria venivano escussi i verbalizzanti, altri testi, e venivano acquisite xxx notizie presso altri Uffici Giudiziari, onde accertare se i fatti che ne

occupano avessero addentellati con altri procedimenti penali pendenti altrove, senza peraltro che emergesse alcun nuovo e diverso elemento di giudizio.
In data 5.7.1973, agli imputati Fabbrini e Guazzaroni, veniva concessa la libertà provvisoria.

Veniva infine acquisita agli atti copia della sentenza 25.9.1975 del Tribunale di Roma, emessa nei confronti di Anfuso Rosario, imputato tra l'altro del furto n. 4.738 carte di identità in bianco, sottratte presso gli uffici del Comune di Roma.

All'esito della formale istruttoria, su difformi conclusioni del Pubblico Ministero, il quale aveva chiesto il rinvio a giudizio dei quattro imputati, il Giudice Istruttore con sentenza 28.4.1976, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti, in ordine al capo a) della rubrica, perché il fatto non sussiste, ed in ordine al capo B) per non aver commesso il fatto.

Avverso tale decisione interponeva ritualmente appello il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, sussistevano a carico degli imputati prove sufficienti a giustificare il loro rinvio a giudizio, onde chiedeva che questa Sezione I. si determinasse in tal senso, ordinando che i prevenuti venissero chiamati a rispondere degli addebiti loro ascritti in rubrica.

Il difensore del Fabbrini Paolo, produceva una breve memoria che concludeva per il rigetto dell'impugnazione proposta dal P.M.-
Tutto ciò premesso, questa Sezione Istruttoria, udita la relazione del Consigliere Dr. Alberto Fabrini;

O S S E R V A

Il gravame proposto dal Procuratore generale appare fondato, e pertanto merita accoglimento.
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Camerino, per pervenire alle formule assolutorie ampissime, con le quali ha ritenuto di dover prosciogliere gli imputati, pur dando atto della esistenza obbiettiva di elementi probatori di accusa, ha dubitato, piuttosto, della loro "credibilità", per la sconcertante superficialità con la quale i responsabili avrebbero agito e, con valutazione meramente soggettiva e tutt'altro che convincente, per una pretesa inidoneità di tali fatti a conseguire seri e concreti risultati, in ordine al sovvertimento, mediante violenza, degli ordinamenti economici e sociali dello Stato Repubblicano, che l'art. 270 C.P. mira appunto a tutelare.

Premesso che, ai sensi dell'art. 374 C.P.P. ed a conclusione della fase istruttoria del processo, non si trattava ancora, e non si tratta, di stabilire se i reati ascritti ai prevenuti erano stati integrati in tutti i loro elementi, bensì soltanto se le prove emerse, in un contesto processuale tanto delicato e grave, potevano ritenersi "sufficienti" a legittimare il rinvio a giudizio degli imputati, le critiche mosse dal Procuratore Generale alla sentenza del Giudice Istruttore, appaiono sensate, valide ed atte ad indurre questa sezione I. a riformare la sentenza stessa.

A proposito degli elementi obbiettivi scaturiti dal processo, va anzitutto, rilevata la entità del ritrovamento del 10 novembre 1972, che portò a scoprire una congerie di armi e di materiali, in buono stato di conservazione, opportunamente inscatolato ed ordinato, che non poteva essere finito per caso nella soffitta della casa disabitata, né può seriamente pensarsi, come indimostratamente si pretenderebbe, fosse stata ivi predisposto al fine di far gravare sugli odierni imputati, estranei ed ignari, le pesanti accuse che il detto reperimento ha inevitabilmente comportato.

Nella detta soffitta della casa di Fiungo, posta sulla Statale Camerino-Tolentino, a Km. 7 circa da Camerino ed a 12 Km. circa da Tolentino, furono infatti rinvenuti i seguenti materiali:
ARMI - un mitragliatrice tedesca tipo M.G. mancante di alcune parti, e quindi, inefficiente, almeno allo stato;
un moschetto automatico di marca americana, tipo Thompson, completo e quindi efficiente;
un moschetto Mod. 91/1938, completo, sicuramente efficiente;
una canna per fucile mitragliatore, ed altre parti di ricambio per mitragliatrice;
MUNIZIONI - cartucce cal. 9 n.370; cal. 6,5 n. 2.100, cal. 7,62 n. 400; bombe a mano americane tipo "Ananas", n.25;
ESPLOSIVI - panetti di tritolo n. 2; cilindretti del medesimo esplosivo n. 6, per Kg. 1.600 circa; una forma di tritolo (carica per mina anticarro) del peso di Kg.3; contenitori di esplosivo al plastico n. 5 per complessivi Kg. 3; detonatori n. 4; spezzoni di miscia n. 67; rotoli di miccia n.2; congegni di accensione tipo "timers" n. 2;
ARMI IMPROPRIE - bottiglie comuni di vetro verde n. 26; benzina litri 2; acido solforico litri 15; forchette di legno, costituenti corpi di fionde n.13; elastici per fionde n.29; pezzi di tela n. 2; biglie di vetro (da lancio) n. 773; oltre n. 4 contenitori di vernice tipo "spray" di colori rosso e nero;
DOCUMENTI - Carte di identità in bianco n. 604; nonché i già detti dieci fogli cifrati dattiloscritti;-

Si trattava, insomma, di un vero e proprio arsenale, tipicamente usato in azioni di guerriglia urbana, particolarmente pericoloso, specie se si ha riguardo al cospicuo quantitativo di esplosivo rinvenuto, costituente mezzo micidiale avente alto potere distruttivo.

I fogli dattiloscritti, poi, prevedevano la costituzione di una "Brigata Rossa - Zona" e di "Commandos del Popolo", nonché la esecuzione di colpi di mano, intesi a "far saltare" le Caserme dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polstrada di Camerino, la esecuzione di attentati alla scuola militare S.A.U.S.A. di Colfiorito ed allo stabilimento Central-Cavi di Tolentino, interruzioni di ponti, eliminazione di persone indicate come "fascisti pericolosi", sequestri dimostrativi, per affermare la giustizia del popolo o per finaziare la guerra del popolo.

Seguivano, sempre in codice, i nominati e gli indirizzi delle persone costituenti i quadri della Organizzazione.

Non può avere eccessiva rilevanza, in proposito, l'argomentazione secondo la quale è assurdo, e pertanto senz'altro incredibile, che il responsabile, o i responsabili, potessero aver lasciato in sito, accanto alle armi, anche l'elenco dei nominativi degli associati, perché da un canto, come giustamente rilevato dal Procuratore G., l'imperfezione è connaturale ai comportamenti umani, e dall'altro, perché quegli elenchi, che non si deve dimenticare erano comunque scritti in cifra, potevano essere meglio conservati in un luogo riposto e segreto, di assai difficile individuazione, sempre accessibile a tutti i consociati, piuttosto che nell'abitazione di uno solo di loro.

La entità e pericolosità dei materiali reperiti e le finalità cui gli stessi erano destinati, quale traspare dai piani sopra indicati, stanno inequivocabilmente a dimostrare che l'intento dei responsabili era quello, ricorrendo il momento e l'occasione propizi, provocata o meno, di sovvertire violentemente gli ordinamenti dello Stato, integrando così una fattispecie che si attaglia perfettamente al paradigma legislativo di cui all'art. 270 C.P.-

E poiché lo Stato non può assistere iner-te alla organizzazione, nel proprio territorio di forze private miranti alla sua distruzione, i propugnatori di tali azioni vanno perseguiti e, ove penalmente responsabili, vanno puniti.

Infatti, le associazioni le quali non si limitano a coltivare e propugnare idee o ad aspirare a riforme da attuarsi con mezzi costituzionali ma mirino a realizzazioni pratiche da conseguirsi usando la violenza, sono vietate in modo assoluto dalla legge, e vanno perseguite.

E non si dica, come sembra abbia ritenuto l'estensore della sentenza impugnata, che, nel caso, si era ancora alla fase degli atti preparatori non punibili, perché, al contrario, il raccogliere armi, l'arruolare uomini, il predisporre un programma di violenza, che non può essere consentito ad alcuno, costituisce già fase esecutiva, tanto più nella ipotesi di cui all'art. 270 C.P., che è reato formale, di mero pericolo presunto, nei confronti della personalità dello Stato che, pertanto, ove possibile, è sempre meglio prevenire ed impedire, piuttosto che reprimere; d'altra parte, pgni Stato ha il dovere, anzitutto, di provvedere alla incolumità delle proprie istituzioni.

Passando alla valutazione degli elementi probatori, in punto al collegamento tra gli imputati e l'organizzazione criminosa, sta di fatto, intanto, che gli stessi risultano tutti inclusi nell'elenco dattiloscritto in cifra, quali membri di rilievo dell'organizzazione, con specifica indicazione dei compiti direttivi e di collegamento loro affidati, e precisamente, il Campetti Loris quale Capo-Zona, il Guazzaroni G.Carlo quale Responsabile-Emergenza, lo Tsoukas Athanasios quale Contatto B.S.O.- Perugia, ed il Fabbrini Paolo, quale primo di una lista riguardante persone del Trentino Alto Adige, presumibilmente come Contatto-Bolzano.

E mentre nei confronti degli altri nominativi, pure indicati nella lista, le perquisizioni operate non approdarono a risultati apprezzabili, nei confronti degli odierni imputati, sempre a seguito delle dette perquisizioni, sono emersi elementi che rafforzano il collegamento personale tra i medesimi e l'organizzazione, con valore indubbiamente indiziante, e, soprattutto, con carattere di univocità e convergenza, specificatamente

nella loro concatenazione, tanto da poter raggiungere la qualificazione giuridica di prova "sufficiente"; legittimatrice di una sentenza di rinvio a giudizio dei medesimi.

Nell'abitazione del Fabbrini, infatti, fu reperito proprio il libro di Debray che era stato prescelto per trarne le chiavi di cifratura del dattiloscritto, ma soprattutto emerse, al momento dhe il detto volume, aprendosi quasi automaticamente alle pagg. 78-79, 102-103 e 134-135, mostrava di essere stato ripetutamente aperto in quei punti, la cosa trova sintomatica corrispondenza nel fatto che le chiavi dei dattiloscritti (e cioè costruzione degli alfabeti sostitutivi) era fornita dalla 4° riga della pag. 79 del volume (I° chiave) e dalla 29° riga della pag.102 (II°) chiave), come ha accertato il perito decrittatore, e come risulta dalle sigle poste in testa ai fogli cifrati (79-4 e 102-26), laddove la sigla che precede, UE 548, sta ad indicare semplicemente il numero della serie della edizione della Casa Feltrinelli; poco rilevando, naturalmente, attesa la vastità dell'organizzazione, la quale; oltre alle Marche, ed in particolare la zona del camerinese, interessava anche Perugia ed altri centri dell'Italia settentrinale, quali Milano, Trento, Bolzano, Feltre e Belluno, che il Fabbrini risiedesse a tanta distanza (aBolzano) e non conoscesse, come si sostiene, i consociati.

Il medesimo libro del Debray, dal quale era stata tratta la detta chiave, cifrante-decifrante, era stato trovato anche presso lo Tsoukas nell'abitazione del quale erano stati rinvenuti e sequestrati anche appunti vari, agende e lettere, comprovanti realzioni del predetto con l'ambiente di Camerino e con persone, quale la Remaggi Luciana, incluse nell'elenco decrittato.

Per quanto concerne il Guazzaroni, il quale al momento della perquisizione, trovandosi in casa, si dava a precipitosa fuga, calandosi addirittura pericolosamente da una finestra, va notato che presso di lui sono stati rinvenuti numerosi scritti con i quali, commentando il contenuto degli scritti del Debray, si teorizzava sulla guerriglia e, nell'ambito di questa, si sottolineava la importanza della organizzazione di un distaccamento armato avente molte caratteristiche simili a quelle del nascondiglio di armi ed altro, costituito in quel di Fiungo e scoperto dagli investigatori; poco rilevando che questo fosse in campagna, e non in un centro abitato, come si ipotizzava negli appunti di esso Guazzaroni.

In casa del Campetti, infine, oltre a cospicuo materiale di propaganda, di divulgazione e di studio, sulle possibilità di azione e di sovvertimento delle istituzioni statuali esistenti, venivano rinvenute carte topografiche militari al 25.000= fuori commercio in quanto edite dall'Istituto Geografico militare ad uso esclusivo delle Forze Armate, relative alle zone di Camerino, Colfiorito, Monte Pennino, Polverina e Pieve Torina, e cioè dei territori nei quali ledette azioni criminose avrebbero dovuto essere espletate, indicando altresì con cerchi neri e rossi, punti e località di un qualche interesse.

In ordine alla pretesa montatura che, come si è sostenuto, sarebbe stata provocatoriamente architettata da elementi della destra extraparlamentare per colpire il gruppo politico opposto, le attente ed approfon

dite indagini, allargate quasi all'intero paese, al fine di accertare se esistessero agganci, corrispondenze ed analogie, con altre azioni poste in essere in Italia dagli,opposti gruppi politici, nulla è emerso, nulla è stato dimostrato, né tanto meno può prendersi per valida quella voce, ovviamente interessata, di còlui che, perseguito per molteplici reati ed espatriato (Stefano delle Chiaie) dal suo lontano e sicuro rifugio, si assume, avrebbe reso dichiarazioni atte a scriminare gli odierni imputati.

Nei loro confronti, invece, ritenuta la sussistenza di sufficienti indizi, in ordine ai reati contestati, va ordinato il rinvio a giudizio.

P/Q.M.

Visto l'art. 388 c.p.p. in conformità alle richieste del Procuratore Generale;

LA SEZIONE ISTRUTTORIA

in riforma della sentenza 28.4.1976 del G.I. presso il Tribunale di Camerino appellata dal Procuratore generale, ordina il rinvio a giudizio di CAMPETTI Loris, GUAZZARONI Carlo, TSOUKAS Atanasios e FABBRINI Paolo, innanzi alla competente Corte di Assisi di Macerata per rispondere dei reati loro ascritti in epigrafe.

Ancona 14 gennaio 1977

F;to Alberto Mazza, Aldo Capriolo,
Alberto Fabrini.

IL CANCELLIERE
F.to illeggibile

E' copia conforme alla copia autentica esistente agli atti del procedimento penale n.936/72 r.G. della Procura della Repubblica di Camerino, che si rilascia per uso d'afficio.

Camerino,li 12 agosto 1980

IL DIRETTORE AGGIUNTO DI CANCELLERIA
(Dr. Francesco Pompili)

N.5/77 R.Sent.
N.2/77 R.Gen.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

in nome del popolo italiano

PROCURA DELLA REPUBBLICA
CAMERINO
N. 1225/78 Reg. Gen.

e d'Assise di MACERATA

omposta dei Signori

Dr. GOFFREDO ORTENZI
Dr. MARIO PACIARONI
GALILEO CIOCI
VITTORIO GIORGI
MARIA MADDALENA FERRONI
GIULIANA BARTOLOMEI
TEOBALDO ERCOLI
CLOTILDE FORCONI

a pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

LA CAUSA A procedimento formale

c o n t r o

1) CAMPETTI LORIS, nato a Macerata il 21.7.48, elettiv.te dom.te c/o l'Avv. Giuliano Secondari di Camerino

2) GUAZZARONI CARLO, nato a Macerata il 27.2.43, elettiv.te dom.to c/o l'Avv. Eduardo M. Di Giovanni, via Taro,35 ROMA

3) TSOUKAS ATANASIOS, nato il 10.9.48 a Rozani (Grecia), attualmente dom.to c/o il Collegio Universitario.

4) FABBRINI PAOLO, nato a Levico il 13.12.44, elet-

tiv.te dom.to a Bolzano via Duca d'Aosta n. 86/14

IMPUTATI

a) del delitto di cui all'art. 270 C.P. per avere, nel territorio dello Stato, organizzato una associazione diretta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

b) del reato di cui all'art. 2 L. 2.10.67 n. 895, per avere illegalmente detenuto armi, parti di esse, munizioni, esplosivi e congegni, di cui al ritrovamento da parte dei CC. di Camerino avvenuto in località Svolte di Fiungo di Camerino in data 10.11.1972.

Fatti accertati in Svolte di Fiungo di Camerino il 10 novembre 1972.

==========

In esito all'odierno pubblico, orale dibattimento svoltosi nelle forme e secondo il C.P.P. ed a seguito di ordinanza della Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Ancona in data 14 gennaio 1977.

==========

- Svolgimento del processo -

Il giorno 7 ottobre 1972, i Carabinieri della Compagnia Trionfale di Roma segnalarono ai Carabinieri di Camerino di essere venuti a conoscenza, tramite un informatore, che in una casa disabitata, sita a circa un chilometro dalla località Sfercia di Camerino, erano nascoste armi, munizioni, esplosivi ed altro materiale di guerriglia. In una perquisizione operata dai Carabinieri di Camerino soltanto il 10 nov.1972, in un casolare di proprietà di tale Micozzi Ferri Alessandro, sito in contrada Svolte di Fiungo di Camerino, celate

nella soffitta si si rinvenivano una mitragliatrice tedesca, due moschetti con parti di richmbio, un notevole quantitativo di cartucce per tali armi, 25 bombe a mano, diverse forme di tritolo, detonatori, spezzoni di miccia, nonchè bottigli vuote, una damigiana di benzina ed altra di acido muriatico, oltre a due "timers" ed un grosso pacco di carte d'identità in bianco; infine dieci fogli dattiloscritti in cifra.

Il materiale appariva conservato con cura e ricoperto da"una leggera patina di polvere".

Decrittati i fogli anzidetti, risultava che essi elencavano le azioni di guerriglia che una costituenda brigata rossa della zona od un "commandos" del popolo avrebbe compiuto in "caso di emergenza". Le azioni predette consistevano in attentati alle caserme dei Carabinieri, della Finanza e della Polizia della Strada di Camerino, alla Scuola Militare di Colfiorito, allo stabilimento Centralcavi sito in Contrada Le Grazie di Tolentino, nella interruzione di ponti e nella eliminazione di numerosi cittadini qualificati come fascisti pericolosi. Altre azioni consistevano poi nel sequestrare diverse persone, talune anche facoltose, onde finanziare"la guerra del popolo". Seguiva infine un elenco di una trentina di persone che dovevano costituire i quadri della organizzazzione.

Venivano così eseguite numerose perquisizioni domiciliari presso le abitazioni delle persone sopra indicate ed altre perquisizioni nei confronti di persone di opposte tendenze politiche (di destra).

Nel corso di una perquisizione operata presso l'abitazione di Fabbrini Paolo in Bolzano si accertava che questi era in possesso del libro di Regis Debray "La rivoluzione nella rivoluzione" il quale - secondo gli inquirenti - si apriva "automaticamente" alle pagine 78-79, 102-103 e 134-135 - Il libro recava come sigla di identificazione la scritta U.B. 548. Tali circostan

PROCURA DELLA REPUBBLICA CAMERINO

ze venivano poste in relazione con il fatto che i fo gli cifrati rinvenuti con le armi e le munizioni ripor tavano in alto a sinistra, la sigla U.E.102-26 e U.E. 548-79-4.

Secondo il consulente decrittatore, incaricato dal P.M., le sigle apposte sui fogli cifrati indicavano la pagina ed il rigo del libro da utilizzare come chia ve per mettere in chiaro il contenuto dei fogli mede- simi.

Nel corso delle ulteriori indagini si rinvenivano presso l'abitazione di Campetti Loris il catalogo 1971 -1972 delle pubblicazioni edite dall'Istituto Geogra- fico Militare di Firenze e le carte topografiche di Camerino, Colfiorito, Monte Pennino, Polverina e Pie- vetosina. Nell'abitazione di Guazzaroni Carlo (in To- lentino) si rinvenivano un quaderno di appunti a carat tere politico che teorizzavano la guerriglia a commen- to anche il quanto esposto dal Debray nel suo libro già ricordato. Veniva sottolineata tra l'altro l'im- portanza del "distaccamento armato" che si sarebbe do vuto organizzare nei paesi tardo-capitalisti per ren- dere attuabili e concrete le tendenze rivoluzionarie delle masse popolari; si indicavano poi anche le diret tive organizzative di tali gruppi armati con basi in aperta campagna ed in città nonchè il materiale bel- lico e di sussistenza necessario a tali basi le quali potevano avere -secondo gli inquirenti- delle analo- gie con l'arsenale di Piungo di Camerino.

Infine nell'abitazione di uno studente greco Tsoukas Atanasios, abitante in Perugia, veniva sequestrata al tra copia del libro di Debray già ricordato, nonchè della corrispondenza con cui il predetto teneva contat ti x con simpatizzanti della resistenza greca contro il "regime dei Colonnelli".

Per tali fatti iniziava procedimento penale -median te il rito formale- a carico del Campetti, del Guazza

roni, dello Tsoukas e del Fabbrini in ordine ai reati di cui sopra.

Il G.I. però emetteva mandati di cattura soltanto nei confronti del Guazzaroni e del Fabbrini, rigettando l'analoga richiesta avanzata dal P.M. nei confronti degli altri due per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza.

Nel corso della ulteriore istruttoria venivano escussi come testi tutte le persone indicate nei fogli in cifra rinvenuti insieme alle armi. Venivano sentiti il Micozzi-Ferri Alessandro, proprietario del casolare già ricordato, nonchè i verbalizzanti. Si disponeva altresì perizia tecnica sulle armi, munizioni ed esplosivi già mentovati.

Il 5.7.1973 il G.I. concedeva la libertà provvisoria al Guazzaroni ed al Fabbrini. Venivano disposte dallo stesso G.I. anche indagini presso Uffici Giudiziari di tutto il territorio nazionale onde accertare la eventuale esistenza di procedimenti per fatti analoghi, al fine anche di individuare eventuali collegamenti o connessioni con altri episodi di guerriglia o altri movimenti eversivi, ma senza esito alcuno.

Si acquisivano anche gli interrogatori resi da certo Anfuso Rosario, imputato davanti al Tribunale di Roma per il furto di alcune carte di identità sottratte nella notte tra il 14 - 15 di aprile 1972 dai locali del Comune di Roma alle quali appartenevano anche quelle rinvenute in località Fiungo insieme a tutto il materiale già ricordato.

Infine il P.M. , con sua requisitoria, in data 8.3.1976, chiedeva al G.I. di dichiarare chiusa la formale istruttoria ed ordinare il rinvio a giudizio dei quattro imputati innanzi a questa Corte per rispondere dei reati loro ascritti.

Il G.I. però, con ordinanza 28 apr. 1976, disattendendo la richiesta di cui sopra, dichiarava non dov

versi procedere nei confronti di tutti i prevenuti in ordine al delitto sub A) perchè il fatto non sussiste ed in ordine al delitto sub B) per non aver commesso il fatto ed emetteva altri provvedimenti a carattere accessorio.

In sostanza -secondo il G.I.- la compiuta istruttoria non aveva permesso di acquisire agli atti prove concludenti per ritenere la sussistenza di quanto addebitato ai prevenuti.

A carico del Campetti era emersa solo la circostanza secondo cui nei fogli più volte ricordati egli era indicato come"capo-zona" senza nessuna altra precisazione ed il fatto del ritrovamento in casa sua di alcune carte topografiche della zona, elementi entrambi vaghi ed equivoci. Anche nei confronti dello Tsoukas e del Fabbrini il rinvenimento presso le loro abitazioni del noto libro del Derbay, non poteva costituire serio indizio, in quanto il libro predetto potevasi rinvenire in una qualsiasi biblioteca di famiglia. Nè era consentito attribuire maggior rilievo al fatto che i Carabinieri avevano accertato come la copia dello stesso libro in possesso del Fabbrini si apriva "automaticamente" in tre punti e cioè alle pagine 78-79, 102-103 e 134-135, dal momento che, -secondo la relazione peritale- le chiavi realizzate per la decrittazione erano state prese a pag. 79 rigo 4° e a pag. 102 rigo 26 di detto libro.

Perciò la coincidenza era limitata soltanto alla apertura spontanea della pagina 102-103, in quanto quella relativa alla pagina 134-135 non era rilevante, come non lo era nemmeno quella della pagina 78/79 e perciò il libro avrebbe dovuto aprirsi a pag. 79-80 e non o Pagine 78-79.

Nei confronti del Guazzaroni poi ben scarso rilievo probatorio potevano avere gli appunti nei quali egli teorizzava la guerriglia per il successo della lotta di classe. Tutto si riferiva invero ad una situazione puramente ipotetica di caos politico-econo-

I in quanto la chiave di cifratura si trovava a pag. 79---

che si sarebbe potuta verificare. Erano cioè concetti non dissimili da quelli propagandati dai gruppi politici di estrema sinistra (Lotta Continua) cui il Guazzaroni non faceva mistero di appartenere. Nè potevansi ravvisare seri collegamenti tra la suddetta teorizzazione con il piano di "emergenza" al quale si faceva cenno nei fogli decrittati.

D'altro conto non poteva parlarsi mai nel caso di "associazione", non essendovi prova alcuna di una volontà diretta a sovvertire con la violenza le basi economiche e sociali dell'ordinamento costituzionale. Del resto tutto era limitato ad una pura e semplice "cogitatio" penalmente non rilevante, necessitando almeno un principio di esecuzione,-non essendo sufficienti solo atti preparatori-. Nè era risultato alcun collegamento tra le persone indicate nei noti fogli come membri della organizzazzione. Infine era ben strano questa organizzazzione lasciasse nell'arsenale un documento di autodenuncia con tutti i nomi e gli indirizzi dei suoi componenti.

Avverso tale denuncia proponeva gravame il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, sostenendo che a carico degli imputati erano state acquisite invece prove sufficenti per rinviare costoro a giudizio onde rispondere degli addebiti ascritti.

Nè bastava opporre (come ritenuto dal G.I.) lo sconcerto di una organizzazzione sovversiva che lasci, insieme all'arsenale, anche un documento di denuncia, essendo connaturale ai componenti umani anche la loro imperfezione. Inoltre i fogli erano in codice anche se la chiave risultava piuttosto semplice. Ed,essendo costituita l'organizzazzione da molte persone, necessitava pur sempre un documento per offrire la possibilità di una pronta convocazione delle stesse, documento che in ogni caso in qualche luogo doveva pur essere custodito. Nè poteva sostenersi (con il G. I.) che le attività di guerriglia progettate fossero

da intendere come dirette a difendere l'ordinamento repubblicano, tali non potendo di certo considerarsi la distruzione di Caserme, di ponti e così via.

Passando poi alla valutazione degli elementi probatori relativi agli imputati indicati come membri dell'organizzazzione, pur riconoscendo che l'istruttoria ulteriore non aveva portato altri elementi, doveva però ritenersi che quelli emersi nel corso delle prime indagini erano rimasti fermi, perciò costituivano prova sufficente per una sentenza di rinvio a giudizio. Ed essi erano i seguenti: in primo luogo tutti gli imputati erano inclusi nell'elenco contenuto nei ripetuti fogli, con la specifica indicazione per ognuno dei particolari compiti direttivi e di collegamento. Inoltre il Fabbrini era stato trovato in possesso del noto libro del Debray da cui era stata tratta la chiave di decrittazione. Per di più il libro medesimo si apriva quasi automaticamente in alcune pagine e cioè proprio quelle da cui era stata tratta la chiave anzidetta. Il possesso del libro valeva quale indizio anche nei confronti dello Tsoukas. Per il Guazzaroni elemento probatorio era costituito dal rinvenimento nella sua abitazione di numerosi scritti con i quali, a commento del libro del Debray, si teorizzava la guerriglia sottolineando la importanza della organizzazzione di un distaccamento armato avente molte caratteristiche simili a quelle riscontrate in occasione del ritrovamento dell'arsenale. Infine a carico del Guazzaroni vi era anche la fuga di costui all'arrivo dei Carabinieri. Gampetti poi, oltre ad essere indicato nei noti fogli come capo-zona, era stato trovato in possesso di alcune carte topografiche militari non in commercio proprio della zona del Camminese ove cioè si sarebbero dovute svolgere le azioni di guerriglia previste nel piano eversivo.

La sezione istruttoria della Corte di Appello di

A

Ancona, con sentenza in data 14.1.1977, in riforma della sentenza del G.I. 28.4.1976, in accoglimento delle richieste del Procuratore Generale, ordinava il rinvio a giudizio dei quattro imputati con motivazione analoga a quella contenuta nell'appello del P. G.

Pertanto i prevenuti comparivano davanti a questa Corte d'Assise alla udienza del 25 nov. 1977 nel corso della quale si procedeva al loro interrogatorio; indi venivano sentiti i verbalizzanti ed i testi. Dalle successive udienze del 7. dic. 1977 era escusso in qualità di teste il giornalista Romano Cantore che confermava il colloquio avuto a Madrid verso il 25 apr. 1976 con il neofascista Delle Chiaie. Confermava altresì il suo articolo-intervista apparso pochi giorni dopo sulla rivista "Panorama", prodotto in fotocopia dall'av. Secondari.

Per il resto il dibattimento si svolgeva in conformità del relativo verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che la compiuta istruttoria non ha permesso di acquisire elementi di prova in ordine alla penale responsabilità dei prevenuti. Sembra anzi che, specie dalla istruzione orale sono emerse talune circostanze le quali paiono addirittura scagionare (come poi si vedrà) gli imputati dai fatti loro ascritti.

In primo luogo saranno brevemente esaminati gli elementi probatori in base ai quali i quattro imputati sono stati rinviati a giudizio.

Si è ritenuto anzitutto elemento a carico di costoro il fatto di essere stati indicati nei fogli più volte citati quali componenti l'organizzazione eversiva, ciascuno con la relativa qualifica di comando. Tale elemento deve considerarsi però del tutto equivoco.

Difatti esso è stato ritenuto indizio valido solo a carico dei quattro imputati, mentre non lo si è considerato tale per gli altri 27 componenti dell'organizzazione se gli stessi sono stati sentiti solo come testi. E' ben possibile infatti che costoro nulla sapessero della organizzazione e la stessa cosa deve dirsi per i quattro prevenuti. L'indizio in esame quindi è stato considerato probante per costoro non per sè stesso, ma in quanto si è ritenuto che a suffragio di esso, vi fossero per ciascun imputato altri elementi a loro carico. Prima di esaminarli singolarmente non può non rilevarsi anzitutto quanto sia strano il fatto che nell'arsenale siano stati riposti i noti fogli cifrati che contenevano tutti i nomi dei componenti l'organizzazione ed i relativi indirizzi; ciò ovviamente costituiva una completa e precisa autodenuncia di tutti i membri di questa. Si aggiunga poi che l'arsenale trovavasi in una casolare abbandonato, sito proprio a ridosso della strada nazionale che era meta frequente (a quanto dichiarato dal teste Micozzi-Ferri) di convegni amorosi per cui le finestre e le porte erano spesso manomesse. Giustificare quindi la circostanza invocandola imperfezione dei componenti umani sembra quantomeno inadeguate. Nè può sottacersi poi la inverosimiglianza del contenuto dei noti fogli in cifra se si vi si elencano tra l'altro persone indicate quali pericolosi fascisti, i quali, invece, per diretta conoscenza, di certo tali non sono. Si elencano poi numerose operazioni di attentati ed altre azioni di guerriglia (sequestri ecc...) e non si vede proprio l'opportunità di tale elencazione, specie se si pensa che i fogli ben potevano cadere in mano a chicchessia. Vien fatto perciò di pensare che tutto rappresenti più una specie di esercitazione teorica che un concreto programma di una qualsiasi organizzazione eversiva.

Passando ora ad esaminare gli altri indizi ritenuti a carico dei quattro imputati, deve rilevarsi che nei confronti del Cambetti vi è solo il possesso delle carte topografiche, per le quali tuttavia l'imputato ha fornito una giustificazione del tutto plausibile. Non è vero infatti che le stesse non siano in commercio (come ritenuto nei motivi di appello avverso la sentenza istruttoria); esse possono essere invece acquistate presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze, previa la esibizione di un documento di identità.

Per lo Tsoukas vi è poi il fatto che egli è stato trovato in possesso del noto libro del Debray. Ma anche tale circostanza nulla prova, in quanto il libro medesimo, appartenendo per di più ad una edizione economica, è molto diffuso e perciò ben può rinvenirsi in ogni biblioteca di famiglia, specie di coloro che sono simpatizzanti della estrema sinistra; ed è fuori luogo che avere proprie idee, in regime di democrazia, non è per nulla vietato.

Per il Fabbrini è stato utilizzato dall'accusa lo stesso indizio, aggravato del fatto che il libro trovato in suo possesso si apriva "quasi automaticamente" in certe pagine. Già però il G.I., nella sua pronuncia, ha rilevato la inconsistenza di tale indizio ed il suo convincimento sembra senz'altro da condividere in proposito. Oltre a ciò può anche rilevarsi che, trattandosi di un libro, di una edizione economica nel quale manca cioè la rilegatura a quinterni, essendo tutti i fogli attaccati con adesivo alla costa della copertina, avviene che, aperto il libro una prima volta in un certo punto, poi continua ad aprirsi quasi automaticamente alle stesse pagine. Perciò l'indizio in parola appare quantomai inconsistente.

Infine per il Guazzaroni vi sono noti appunti, aventi ad oggetto la teorizzazione della guerriglia a commento di quanto esposto dal Debray nel libro più volte

ricordato. Essi però indicano soltanto che il Guazzaroni è un simpatizzante dell'ultrasinistra e che ha certe idee; però (come dichiarato dal P.M. in udienza) altro è teorizzare, altro è organizzare ed agire. Il fatto poi che l'imputato fosse in possesso di una cartina topografica recante alcuni segni (dei cerchietti rossi) di certe località della provincia (Loro Piceno, Pollenza, S. Severino ecc...) è stato spiegato dallo stesso in modo abbastanza convincente. Il Guazzaroni cioè intendeva costituire in questi paesi sezioni della sua corrente politica (Lotta continua. A riprova dell'assunto sta di fatto che talune località di quelle ora ricordate (Pollenza e Loro Piceno) non sono tra di quelle risultanti dai noti fogli cifrati. Nè maggior rilievo può riferirsi alla sua fuga allorchè stava per essere arrestato. Anche questo è elemento equivoco. Nessuno infatti, specie se innocente, è troppo disposto a perdere la libertà, ben sapendo quanto poi dovrà attendere prima di dimostrare la sua estraneità ai fatti addebitati. Del resto proprio quello in esame è un caso eloquente a riguardo.

Sin qui si è dimostrata la inconsistenza degli elementi indizianti posti a carico dei prevenuti. Ora saranno esaminate le prove negative, quelle cioè che possono ritenersi tali da scagionare i prevenuti dai loro addebiti.

Va rilevato in primo luogo che gli imputati non si conoscevano tra di loro. In particolare il Fabbrini non risulta siasi mai recato a Camerino od abbia comunque avuto contatti cogli altri imputati. La stessa cosa va detta per lo ETSOUKAS che una sola volta risulta sia andato a Camerino in occasione di un certo dibattito avente ad oggetto "I regimi autoritari in Europa ed in particolare la Grecia". E nemmeno consta vi sia stato tra costui e gli altri prevenuti un qualsiasi incontro. Risulta infine che il Guazza-

roni ed il Campetti si sono incontrati una sola volta, pure in occasione di un dibattito e, come riferito da numerosi testi, i due hanno avuto un vivace scontro verbale di carattere ideologico. Anzi a riguardo non può sottacersi come tale circostanza sia anch'essa da ritenere prova negativa inquanto un'associazione sovversiva è solitamente composta da persone che la pensano allo stesso modo, oltre ovviamente a mantenere tra i suoi componenti, quantomeno tra i capi, rapporti anche frequenti.

Altro elemento che fa pure molto pensare è il fatto che il giorno 7 ottobre 1972, allorchè cioè venne da Roma la nota segnalazione, a Fiugo l'arsenale verosimilmente ancora non esisteva se è vero quanto riferito dal teste Micozzi-Perri il quale si era recato a visitare la sua abitazione onde accertare se vi fossero infiltrazioni di acqua apperciò erasi recato anche in soffitta. Ciò è avvenuto appunto una ventina di giorni prima del rinvenimento delle armi che risale, com'è noto, al 10 novembre. Ne vi sono elementi per disattendere la deposizione del teste.

Pure da rilevare è il fatto che i Carabinieri tardarono ben 32 giorni da quello della segnalazione romana prima di effettuare le ricerche che condussero, del resto in brevissimo tempo, (nello spazio cioè di un paio d'ore) al rinvenimento dell'arsenale. Furono visitati difatti solo quattro casolari abbandonati da due pattuglie e fu impiegata circa un'ora per ogni perquisizione (vedi M.llo Poloni all'udienza).

Ma la circostanza più sconcertante è che un articolo del giornalista Guido Paglia, recante la data del 10 novembre 1972, pubblicato nel "il Resto del Carlino" dell'11 (in prima pagina dalla redazione romana) sembra contenere delle circostanze rinvenute poi nei noti fogli cifrati, indicati nell'articolo

come "documenti compromettenti". Anzitutto si legge testualmente nello stesso articolo: "Il Capitano Servolini è venuto a sapere in via confidenziale che, sempre a Camerino, si trovava anche un munito arsenale d'armi e di esplosivi raccolti da estremisti di sinistra di tutta Italia ed in particolare delle zone di Roma, Perugia, Trento, Bolzano e Macerata". Più avanti ancora si legge: "nel pomeriggio (stando alle voci raccolte a Camerino) i Carabinieri hanno effettuato quattro perquisizioni...".

Ora se si considera che i fogli cifrati furono decrittati dal perito solo il giorno 14 nov., difficilmente si spiega come mai nell'articolo predetto potessero essere contenute "indiscrezioni" così precise. Deve perciò senz'altro ammettersi che l'informatore del Capitano Servolini conoscesse già anche il contenuto dei noti fogli cifrati se disse che l'arsenale era formato da esplosivi raccolti da estremisti di sinistra di tutta Italia ed in particolare delle zone di Perugia (vedi Tsouks), di trento e Bolzano (vedi fabbroni ed altri) e di Macerata (vedi Campetti e Guazzaroni).

Infine il giornalista Romano Cantore, sotto il vincolo del giuramento, ha riferito di aver saputo in Spagna dal neofascista Dalle Chiaie che la paternità dell'arsenale di Fiungo non era da riferire ad estremisti di sinistra, bensì ad altra matrice al Capitano La Bruna, che l'arsenale medesimo e che era stato costituito al fine di scatenare una campagna anticomunista.

Non va dimenticato che il 1972 fu un anno tormentato e tristemente noto per i numerosi tentativi di eversione e gravi ~~xxxxxx~~attentati.

In verità alle dichiarazioni rese dal Delle Chiaie può riferirsi solo un rilievo alquanto modesto e poichè costui può aver riferito solo un suo convincimento personale e per il fatto (pure riferito dal teste

Cantore) che i rapporti fra il Delle Chiaie ed il Capitano La Bruna non erano dei migliori.

Ora, di fronte a circostanze così sconcertanti quantomeno grossi dubbi debbbono permanere nell'animo dei giudicanti sulla paternità dell'arsenale di Fiungo.

A questo punto non sembra fuoriluogo richiamare la requisitoria del P.M. di Camerino dell'8/3/76 laddove, prorpio al suo termine, testualmente reca:

"Pertanto in conclusione, su questo punto, circa la matrice politica delle armi e di quanto rinvenuto unitamente ad esse, con la precisazione e riserva sopra fatta,, il processo non ha fornito elementi certi ed inequivoci tali da poter individuare in modo preciso la matrice medesima". Ora, a prescindere dal fatto che, dopo una tale premessa la requisitoria termina, con scarsa coerenza, nel richiedere il rinvio a giudizio degli imputati, sembra tuttavia eloquente che pure gli inquirenti, sin dal primo momento, nutrivano gravi perplessità sul colore della matrice delle armi di Fiungo.

Perplessità che evidentemente sono aumentate a seguito delle risultanze della orale istruttoria di cui si è fatto cenno.

Ragion per cui la Corte ritiene che per tentare di far luce sulla vicenda è quantomai opportuno approfondire, ove possibile, le indagini, mediante una ulteriore istruttoria, in particolare al fine di pervenire alla identificazione dell'informatore del Capitano Servolini, informatore che della vicenda sapeva di certo molto di più di quanto non ebbe a riferire ed al fine di esaminare con cura coloro che sin dall'inizio diedero alla stampa informazioni tanto precise prima ancora che fossero messi in chiaro i noti fogli cifrati. All'uopo gli atti vanno trasmessi al P.M..

Ciò posto, deve concludersi pertanto per l'assoluzione

ampia dei quattro imputati in ordine ai fatti loro ascritti.

Vanno confiscate tutte le armi, munizioni ed esplosivi in sequestro. Ordinata la restituzione dei moduli di carta di identità al Comune di Roma, nonchè di tutto il restante materiale in sequestro ai rispettivi proprietari.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Campetti Loris, Guazzaroni Carlo, Tsoukas Atanasio, Fabbrini Paolo dal delitto sub A) perchè il fatto non sussiste e dal delitto sub B) per non aver commesso il fatto;
Visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca di tutte le armi, munizioni ed esplosivo in sequestro;
Visto l'art. 624 C.P.P. ordina la restituzione al Comune di Roma dei moduli delle carte di Identità e agli aventi diritto del restante materiale in sequestro;
ordina la trasmissione degli atti processuali al P. M. in sede per quanto di sua competenza.

Macerata 7/12/77

Segue firma

È copia conforme all'originale
Macerata 12 GEN 1979
Il Cancelliere

È copia conforme alla copia autentica allegata agli atti del fascicolo penale n. 936/79 R.G. di questa Procura, per uso di ufficio.
Camerino 11 agosto 1980

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO

TRIBUNALE DI CAMERINO

N. 108/79 Reg. G. I.

N. 1225/78 *Reg. Gen. affari penali* m. 308 *Anno 19*

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

IGNOTI

IMPUTATI

a) del delitto di cui all'art. 270 C.P. per aver, nel territorio dello Stato, organizzato una associazione diretta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

b) del reato di cui all'art. 2 L. 2-10-67 n. 895 per aver illegalmente detenuto armi, parti di esse, munizioni, esplosivi e congegni, di cui al ritrovamento da parte dei CC. di Camerino avvenuto in località svolte di Fiungo di Camerino il 10 novembre 1972 -

---

Sent. N. Istruttoria *del* 16 GEN 1980

N. d. p. ignoti. m. 308

Tip. Tonnarelli - Camerino

SENTENZA
di non doversi procedere contro ignoti
(*Art.* 378 *C. P. P.*)

Affogliaz. N. .....
N. 108/79 *Reg. gen.* T.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di CAMERINO
Visti gli atti del procedimento penale iniziatosi contro

IGNOTI

imputati del reato di cui a ..... **art.** 270 C.P., art. 2 L.2.10.67 n.895

per associazione sovversiva e detenzione illegale di armi, munizioni ecc.

in danno di STATO

commesso il 10 Novembre 1978 **in** CAMERINO

Ritenuto che gli atti assunti forniscono prova oggettiva del fatto denunciato, ma non offrono alcun indizio sugli autori di esso, nonostante le ulteriori indagini compiute dai CC. della Compagnia di Camerino.
Su conforme richiesta del Pubblico Ministero.
Visto l'art. 378 u. p. C. P. P.

dichiara

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

(*data*) 16 Gennaio 1980

Il Cancelliere [signature]

Il Giudice Istruttore
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Grazia Lapalorcia [signature]

Depositata in Cancelleria oggi 16 GEN 1980

Il Cancelliere [signature]

A. BARUFFALDI - MANTOVA
885

PROCURA DELLA REPUBBLICA - CAMERINO -

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del procedimento penale n. 1995/78 R.G. della Procura della Repubblica di Camerino, che si rilascia per uso di ufficio.
Camerino 12 agosto 1980

[signature] DI CANCELLERIA
(Dott. [illegible])

MACERATA

N. 5/77 Reg. Sent.
N. 2/77 Reg. Gen.

è passata in giudicato il 7.1.1978
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

in data 7.12.77

depositata il 10.1.78
dal Dr. Ortenzi
p. Il Cancelliere

Li .....

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.
Il Cancelliere

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.

Il Pretore di Assise di MACERATA

composto dei Signori:

Dr. GOFFREDO ORTENZI — Presidente
Dr. MARIO PACIARONI — Giudice
GALILEO CIOCI — Giudice popolare
VITTORIO GIORGI — » »
MARIA MADDALENA FERRONI — » »
GIULIANA BARTOLOMEI — » »
ARNALDO ERCOLI — » »
MATILDE FORCONI — » »

assistito la seguente

SENTENZA

(1) A procedimento formale

contro

PETTI LORIS, nato a Macerata il 21.7.48, elettiv.te dom.to c/o l'Avv. Giuliano Secondari di Camerino

MAZZARONI CARLO, nato a Macerata il 27.2.43, elettiv.te dom.to c/o l'Avv. Eduardo M. Di Giovanni, via Taro, 35 ROMA

TSOUKAS ATANASIOS, nato il 10.9.48 a Rozani (Grecia), attualmente dom.to c/o il Collegio Universitario.

FABBRINI PAOLO, nato a Levico il 13.12.44, elet-

tiv.te dom.to a Bolzano via Duca d'Aosta n. 86/14

IMPUTATI

a) del delitto di cui all'art. 270 C.P. per avere, nel territorio dello Stato, organizzato una associazione diretta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato;

b) del reato di cui all'art. 2 L. 2.10.67 n. 895, per avere illegalmente detenuto armi, parti di esse, munizioni, esplosivi e congegni, di cui al ritrovamento da parte dei CC. di Camerino avvenuto in località Svolte di Fiungo di Camerino in data 10.11.1972.

Fatti accertati in Svolte di Fiungo di Camerino il 10 novembre 1972.

==========

In esito all'odierno pubblico, orale dibattimento svoltosi nelle forme e secondo il C.P.P. ed a seguito di ordinanza della Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Ancona in data 14 gennaio 1977.

==========

- Svolgimento del processo -

Il giorno 7 ottobre 1972, i Carabinieri della Compagnia Trionfale di Roma segnalarono ai Carabinieri di Camerino di essere venuti a conoscenza, tramite un informatore, che in una casa disabitata, sita a circa un chilometro dalla località Sfercia di Camerino, erano nascoste armi, munizioni, esplosivi ed altro materiale di guerriglia. In una perquisizione operata dai Carabinieri di Camerino soltanto il 10 nov.1972, in un casolare di proprietà di tale Micozzi Ferri Alessandro, sito in contrada Svolte di Fiungo di Camerino, celato

nella soffitta si si rinvenivano una mitragliatrice te
desca, due moschetti con parti di ricambio, un notevo
le quantitativo di cartucce per tali armi, 25 bombe a
mano, diverse forme di tritolo, detonatori, spezzoni
di miccia, nonchè bottiglie vuote, una damigiana di ben
zina ed altra di acido muriatico, oltre a due "timers"
di un grosso pacco di carte d'identità in bianco; in-
fine dieci fogli dattiloscritti in cifra.

Il materiale appariva conservato con cura e ricoperto
da una leggera patina di polvere".

Decrittati i fogli anzidetti, risultava che essi elen
cavano le azioni di guerriglia che una costituenda bri
gata rossa della zona od un "commandos" del popolo
sarebbe compiuto in "caso di emergenza". Le azioni pre
vette consistevano in attentati alle caserme dei Cara
binieri, della Finanza e della Polizia della Strada di
Caserino, alla Scuola Militare di Colfiorito, allo sta
bilimento Centralcavi sito in Contrada Le Grazie di To
lentino, nella interruzione di ponti e nella elimina-
zione di numerosi cittadini qualificati come fascisti
pericolosi. Altre azioni consistevano poi nel sequestra
re diverse persone, talune anche facoltose, onde finan
ziare "la guerra del popolo". Seguiva infine un elenco
di una trentina di persone che dovevano costituire i
quadri della organizzazzione.

Venivano così eseguite numerose perquisizioni domi
ciliari presso le abitazioni delle persone sopra indi
cate ed altre perquisizioni nei confronti di persone
di opposte tendenze politiche (di destra).

Nel corso di una perquisizione operata presso l'abi
tazione di Fabbrini Paolo in Bolzano si accertava che
questi era in possesso del libro di Regis Debray "La
rivoluzione nella rivoluzione" il quale - secondo gli
inquirenti - si apriva "automaticamente" alle pagine
[illegible]9, 102-103 e 134-135 - Il libro recava come sigla
di identificazione la scritta U.E. 548. Tali circostan

ze venivano poste in relazione con il fatto che i fo gli cifrati rinvenuti con le armi e le munizioni ripo tavano in alto a sinistra, la sigla U.E.102-26 e U.E. 548-79-4.

Secondo il consulente decrittatore, incaricato dal P.M., le sigle apposte sui fogli cifrati indicavano la pagina ed il rigo del libro da utilizzare come chia ve per mettere in chiaro il contenuto dei fogli mede- simi.

Nel corso delle ulteriori indagini si rinvenivano presso l'abitazione di Campetti Loris il catalogo 197 -1972 delle pubblicazioni edite dall'Istituto Geogra- fico Militare di Firenze e le carte topografiche di Camerino, Colfiorito, Monte Pennino, Polverina e Pie vetosina. Nell'abitazione di Guazzaroni Carlo (in Te lentino) si rinvenivano un quaderno di appunti a ca tere politico che teorizzavano la guerriglia a co to anche il quanto esposto dal Debray nel suo libro già ricordato. Veniva sottolineata tra l'altro l'im portanza del "distaccamento armato" che si sarebbe vuto organizzare nei paesi tardo-capitalisti per dere attuabili e concrete le tendenze rivoluzionarie delle masse popolari; si indicavano poi anche le tive organizzative di tali gruppi armati con basi aperta campagna ed in città nonchè il materiale lico e di sussistenza necessario a tali basi le po potevano avere -secondo gli inquirenti- delle am gie con l'arsenale di Fiungo di Camerino.

Infine nell'abitazione di uno studente greco Atanasios, abitante in Perugia, veniva sequestra tra copia del libro di Debray già ricordato, n della corrispondenza con cui il predetto teneva ti x con simpatizzanti della resistenza greca il "regime dei Colonnelli".

Per tali fatti iniziava procedimento pend te il rito formale- a carico del Campetti,

dello Tsoukas e del Fabbrini in ordine ai reati sopra.

G.I. però emetteva mandati di cattura soltanto confronti del Guazzaroni e del Fabbrini, rigettan analoga richiesta avanzata dal P.M. nei confron gli altri due per mancanza di sufficenti indizi colpevolezza.

Nel corso della ulteriore istruttoria venivano es come testi tutte le persone indicate nei fogli sopra rinvenuti insieme alle armi. Venivano senti Micozzi-Ferri Alessandro, proprietario del ca già ricordato, nonchè i verbalizzanti. Si dis nuova altresì perizia tecnica sulle armi, munizioni esplosivi già mentovati.

Il 5.7.1973 il G.I. concedeva la libertà provviso al Guazzaroni ed al Fabbrini. Venivano disposte dallo stesso G.I. anche indagini presso Uffici Giudi in tutto il territorio nazionale onde accerta la eventuale esistenza di procedimenti per fatti analoghi, al fine anche di individuare eventuali col menti o connessioni con altri episodi di guerri- glia o altri movimenti eversivi, ma senza esito alcu

Si acquisivano anche gli interrogatori resi da cer Anfuso Rosario, imputato davanti al Tribunalee di per il furto di alcune carte di identità sottrat nella notte tra il 14 - 15 di aprile 1972 dai lo- cali del Comune di Roma alle quali appartenevano an- che quelle rinvenute in località Fiungo insieme a tut il materiale già ricordato.

Infine il P.M. , con sua requisitoria, in data 8. 1976, chiedeva al G.I. di dichiarare chiusa la for istruttoria ed ordinare il rinvio a giudizio dei quattro imputati innanzi a questa Corte per risponde dei reati loro ascritti.

Il G.I. però, con ordinanza 28 apr. 1976, disatten dendo la richiesta di cui sopra, dichiarava non do-

versi procedere nei confronti di tutti i prevenuti in ordine al delitto sub A) perchè il fatto non sussiste ed in ordine al delitto sub B) per non aver commesso il fatto ed emetteva altri provvedimenti a carattere accessorio.

In sostanza -secondo il G.I.- la compiuta istruttoria non aveva permesso di acquisire agli atti prove concludenti per ritenere la sussistenza di quanto addebitato ai prevenuti.

A carico del Campetti era emersa solo la circostanza secondo cui nei fogli più volte ricordati egli era indicato come"capo-zona" senza nessuna altra precisazione ed il fatto del ritrovamento in casa sua di alcune carte topografiche della zona, elementi entrambi vaghi ed equivoci. Anche nei confronti dello Tsoukas e del Fabbrini il rinvenimento presso le loro abitazioni del noto libro del Derbay, non poteva costituire serio indizio, in quanto il libro predetto potevasi rinvenire in una qualsiasi biblioteca di famiglia. Nè era consentito attribuire maggior rilievo al fatto che i Carabinieri avevano accertato come la copia dello stesso libro in possesso del Fabbrini si apriva "automaticamente" in tre punti e cioè alle pagine 78-79, 102-103 e 134-135, dal momento che -secondo la relazione peritale- le chiavi realizzate per la decrittazione erano state prese a pag. 79 rigo 4° e a pag. 102 rigo 26 di detto libro.

Perciò la coincidenza era limitata soltanto alla apertura spontanea della pagina 102-103, in quanto quella relativa alla pagina 134-135 non era rilevante, come non lo era nemmeno quella della pagina 79 e perciò il libro avrebbe dovuto aprirsi a pag. 79-80 e non a pagina 78-79.

Nei confronti del Guazzaroni poi ben scarso rilievo probatorio potevano avere gli appunti nei quali egli teorizzava la guerriglia per il successo della lotta di classe. Tutto si riferiva invero ad una situazione puramente ipotetica di caos politico-econo-

I in quanto la chiave di cifratura si trovava a pag. 79...

che si sarebbe potuta verificare. Erano cioè concetti non dissimili da quelli propagandati dai gruppi politici di estrema sinistra (Lotta Continua) cui il Guazzaroni non faceva mistero di appartenere. Nè potevansi ravvisare seri collegamenti tra la suddetta teorizzazione con il piano di "emergenza" al quale si faceva cenno nei fogli decrittati.

D'altro conto non poteva parlarsi mai nel caso di "associazione", non essendovi prova alcuna di una volontà diretta a sovvertire con la violenza le basi economiche e sociali dell'ordinamento costituzionale. Del resto tutto era limitato ad una pura e semplice "cogitatio" penalmente non rilevante, necessitando almeno un principio di esecuzione, non essendo sufficienti solo atti preparatori. Nè era risultato alcun collegamento tra le persone indicate nei noti fogli come membri della organizzazzione. Infine era ben strano questa organizzazzione lasciasse nell'arsenale un documento di autodenuncia con tutti i nomi e gli indirizzi dei suoi componenti.

Avverso tale denuncia proponeva gravame il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, sostenendo che a carico degli imputati erano state acquisite invece prove sufficenti per rinviare costoro a giudizio onde rispondere degli addebiti ascritti.

Nè bastava opporre (come ritenuto dal G.I.) lo sconcerto di una organizzazzione sovversiva che lasci, insieme all'arsenale, anche un documento di denuncia, essendo connaturale ai componenti umani anche la loro imperfezione. Inoltre i fogli erano in codice anche se la chiave risultava piuttosto semplice. Ed, essendo costituita l'organizzazzione da molte persone, necessitava pur sempre un documento per offrire la possibilità di una pronta convocazione delle stesse, documento che in ogni caso in qualche luogo doveva pur essere custodito. Nè poteva sostenersi (con il G.I.) che le attività di guerriglia progettate fossero

da intendere come dirette a difendere l'ordinamento repubblicano, tali non potendo di certo considerarsi la distruzione di Caserme, di ponti e così via.

Passando poi alla valutazione degli elementi probatori relativi agli imputati indicati come membri dell'organizzazione, pur riconoscendo che l'istruttoria ulteriore non aveva portato altri elementi, doveva però ritenersi che quelli emersi nel corso delle prime indagini erano rimasti fermi, perciò costituivano prova sufficente per una sentenza di rinvio a giudizio. Ed essi erano i seguenti: in primo luogo tutti gli imputati erano inclusi nell'elenco contenuto nei ripetuti fogli, con la specifica indicazione per ognuno dei particolari compiti direttivi e di collegamento. Inoltre il Fabbrini era stato trovato in possesso del noto libro del Debray da cui era stata tratta la chiave di decrittazione. Per di più il libro medesimo si apriva quasi automaticamente in alcune pagine e cioè proprio quelle da cui era stata tratta la chiave anzidetta. Il possesso del libro valeva quale indizio anche nei confronti dello Tsoukas. Per il Guazzaroni elemento probatorio era costituito dal rinvenimento nella sua abitazione di numerosi scritti con i quali, a commento del libro del Debray, si torizzava la guerriglia sottolineando la importanza della organizzazione di un distaccamento armato avente molte caratteristiche simili a quelle riscontrate in occasione del ritrovamento dell'arsenale. Infine a carico del Guazzaroni vi era anche la fuga di costui all'arrivo dei Carabinieri. Campetti poi, oltre ad essere indicato nei noti fogli come capo-zona, era stato trovato in possesso di alcune carte topografiche militari non in commercio proprio della zona del Camerinese ove cioè si sarebbero dovute svolgere le azioni di guerriglia previste nel piano eversivo.

La sezione istruttoria della Corte di Appello di

A

Ancona, con sentenza in data 14.1.1977, in riforma della sentenza del G.I. 28.4.1976, in accoglimento delle richieste del Procuratore Generale, ordinava il rinvio a giudizio dei quattro imputati con motivazione analoga a quella contenuta nell'appello del P. G.

Pertanto i prevenuti comparivano davanti a questa Corte d'Assise alla udienza del 25 nov. 1977 nel corso della quale si procedeva al loro interrogatorio; indi venivano sentiti i verbalizzanti ed i testi. Dalla successiva udienza del 7. dic. 1977 era escusso in qualità di teste il giornalista Romano Cantore che confermava il colloquio avuto a Madrid verso il 25 apr. 1976 con il neofascista Delle Chiaie. Confermava altresì il suo articolo-intervista apparso pochi giorni dopo sulla rivista "Panorama", prodotto in fotocopia dall'avv. Secondari.

Per il resto il dibattimento si svolgeva in conformità del relativo verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che la compiuta istruttoria non ha permesso di acquisire elementi di prova in ordine alla penale responsabilità dei prevenuti. Sembra anzi che, specie dalla istruzione orale, sono emerse talune circostanze le quali paiono addirittura scagionare (come poi si vedrà) gli imputati dai fatti loro ascritti.

In primo luogo saranno brevemente esaminati gli elementi probatori in base ai quali i quattro imputati sono stati rinviati a giudizio.

Si è ritenuto anzitutto elemento a carico di costoro il fatto di essere stati indicati nei fogli più volte citati quali componenti l'organizzazzione eversiva, ciascuno con la relativa qualifica di comando. Tale elemento deve considerarsi però del tutto equivoco.

Difatti esso è stato ritenuto indizio valido solo a carico dei quattro imputati, mentre non lo si è considerato tale per gli altri 27 componenti dell'organizzazione se gli stessi sono stati sentiti solo come testi. E' ben possibile infatti che costoro nulla sapessero della organizzazione e la stessa cosa deve dirsi per i quattro prevenuti. L'indizio in esame quindi è stato considerato probante per costoro non per sè stesso, ma in quanto si è ritenuto che a suffragio di esso, vi fossero per ciascun imputato altri elementi a loro carico. Prima di esaminarli singolarmente non può non rilevarsi anzitutto quanto sia strano il fatto che nell'arsenale siano stati riposti i noti fogli cifrati che contenevano tutti i nomi dei componenti l'organizzazione ed i relativi indirizzi; ciò ovviamente costituiva una completa e precisa autodenuncia di tutti i membri di questa. Si aggiunga poi che l'arsenale trovavasi in una casolare abbandonato, sito proprio a ridosso della strada nazionale che era meta frequente (a quanto dichiarato dal teste Micozzi-Ferri) di convegni amorosi per cui le finestre e le porte erano spesso manomesse. Giustificare quindi la circostanza invocandola imperfezione dei comportamenti umani sembra quantomeno inadeguate. Nè può sottacersi poi la inverosimiglianza del contenuto dei noti fogli in cifra se si vi si elencano tra l'altro persone indicate quali pericolosi fascisti, i quali, invece, per diretta conoscienza, di certo tali non sono. Si elencano poi numerose operazioni di attentati ed altre azioni di guerriglia (sequestri ecc...) e non si vede proprio l'opportunità di tale elencazione, specie se si pensa che i fogli ben potevano cadere in mano a chicchessia. Vien fatto perciò di pensare che tutto rappresenti più una specie di esercitazione teorica che un concreto programma di una qualsiasi organizzazione eversiva.

Passando ora ad esaminare gli altri indizi ritenuti a carico dei quattro imputati, deve rilevarsi che nei confronti del Campetti vi è solo il possesso delle carte topografiche, per le quali tuttavia l'imputato ha fornito una giustificazione del tutto plausibile. Non è vero infatti che le stesse non siano in commercio (come ritenuto nei motivi di appello avverso la sentenza istruttoria); esse possono essere invece acquistate presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze, previa la esibizione di un documento di identità.

Per lo Tsoukas vi è poi il fatto che egli è stato trovato in possesso del noto libro del Debray. Ma anche tale circostanza nulla prova, in quanto il libro medesimo, appartenendo per di più ad una edizione economica, è molto diffuso e perciò ben può rinvenirsi in ogni biblioteca di famiglia, specie di coloro che sono simpatizzanti della estrema sinistra; ed è fuori luogo che avere proprie idee, in regime di democrazia, non è per nulla vietato.

Per il Fabbrini è stato utilizzato dall'accusa lo stesso indizio, aggravato del fatto che il libro trovato in suo possesso si apriva "quasi automaticamente" in certe pagine. Già però il G.I., nella sua pronuncia, ha rilevato la inconsistenza di tale indizio ed il suo convincimento sembra senz'altro da condividere in proposito. Oltre a ciò può anche rilevarsi che, trattandosi di un libro, di una edizione economica nel quale manca cioè la rilegatura a quinterni, essendo tutti i fogli attaccati con adesivo alla copertina, avviene che, aperto il libro una prima volta in un certo punto, poi continua ad aprirsi quasi automaticamente alle stesse pagine. Perciò l'indizio in parola appare quantomai inconsistente.

Infine per il Guazzaroni vi sono noti appunti, aventi ad oggetto la teorizzazione della guerriglia a commento di quanto esposto dal Debray nel libro più volte

ricordato. Essi però indicano soltanto che il Guazzaroni è un simpatizzante dell'ultrasinistra e che ha certe idee; però (come dichiarato dal P.M. in udienza) altro è teorizzare, altro è organizzare ed agire. Il fatto poi che l'imputato fosse in possesso di una cartina topografica recante alcuni segni (dei cerchietti rossi) di certe località della provincia (Loro Piceno, Pollenza, S. Severino ecc...) è stato spiegato dallo stesso in modo abbastanza convincente. Il Guazzaroni cioè intendeva costituire in questi paesi sezioni della sua corrente politica (Lotta continua. A riprova dell'assunto sta di fatto che talune località di quelle ora ricordate (Pollenza e Loro Piceno) non sono tra di quelle risultanti dai noti fogli cifrati. Nè maggior rilievo può riferirsi alla sua fuga allorchè stava per essere arrestato. Anche questo è elemento equivoco. Nessunox infatti, specie se innocente, è troppo disposto a perdere la libertà, ben sapendo quanto poi dovrà attendere prima di dimostrare la sua estraneità ai fatti addebitati. Del resto proprio quello in esame è un caso eloquente a riguardo.

Sin qui si è dimostrata la inconsistenza degli elementi indizianti posti a carico dei prevenuti. Ora saranno esaminate le prove negative, quelle cioè che possono ritenersi tali da scagionare i prevenuti dai loro addebiti.

Va rilevato in primo luogo che gli imputati non si conoscevano tra di loro. In particolare il Fabbrini non risulta siasi mai recato a Camerino od abbia comunque avuto contatti cogli altri imputati. La stessa cosa va detta per lo XTSOUKAS che una sola volta risulta sia andato a Camerino in occasione di un certo dibattito avente ad oggetto "I regimi autoritari in Europa ed in particolare la Grecia". E nemmeno consta vi sia stato tra costui e gli altri prevenuti un qualsiasi incontro. Risulta infine che il Guazza-

roni ed il Campetti si sono incontrati una sola volta, pure in occasione di un dibattito e, come riferito da numerosi testi, i due hanno avuto un vivace scontro verbale di carattere ideologico. Anzi a riguardo non può sottacersi come tale circostanza sia anch'essa da ritenere prova negativa inquanto un'associazione sovversiva è solitamente composta da persone che la pensano allo stesso modo, oltre ovviamente a mantenere tra i suoi componenti, quantomeno tra i capi, rapporti anche frequenti.

Altro elemento che fa pure molto pensare è il fatto che il giorno 7 ottobre 1972, allorchè cioè venne da Roma la nota segnalazione, a Fiugo l'arsenale verosimilmente ancora non esisteva se è vero quanto riferito dal teste Micozzi-Ferri il quale si era recato a visitare la sua abitazione onde accertare se vi fossero infiltrazioni di acqua epperciò erasi recato anche in soffitta. Ciò è avvenuto appunto una ventina di giorni prima del rinvenimento delle armi che risale, com'è noto, al 10 novembre. Nè vi sono elementi per disattendere la deposizione del teste.

Pure da rilevare è il fatto che i Carabinieri tardanono ben 32 giorni da quello della segnalazione romana prima di effettuare le ricerche che condussero, del resto in brevissimo tempo, (nello spazio cioè di un paio d'ore) al rinvenimento dell'arsenale. Furono visitati difatti solo quattro casolari abbandonati da due pattuglie e fu impiegata circa un'ora per ogni perquisizione (vedi M.llo Poloni all'udienza).

Ma la circostanza più sconcertante è che un articolo del giornalista Guido Paglia, recante la data del 10 novembre 1972, pubblicato nel "il Resto del Carlino" dell'11 (in prima pagina dalla redazione romana) sembra contenere delle circostanze rinvenute poi nei noti fogli cifrati, indicati nell'articolo

come "documenti compromettenti". Anzitutto si legge testualmente nello stesso articolo: "Il Capitano Servolini è venuto a sapere in via confidenziale che, sempre a Camerino, si trovava anche un munito arsenale d'armi e di esplosivi raccolti da estremisti di sinistra di tutta Italia ed in particolare delle zone di Roma, Perugia, Trento, Bolzano e Macerata". Più avanti ancora si legge: "nel pomeriggio (stando alle voci raccolte a Camerino) i Carabinieri hanno effettuato quattro perquisizioni...".

Ora, se si considera che i fogli cifrati furono decrittati dal perito solo il giorno 14 nov., difficilmente si spiega come mai nell'articolo predetto potessero essere contenute "indiscrezioni" così precise. Deve perciò senz'altro ammettersi che l'informatore del Capitano Servolini conoscesse già anche il contenuto dei noti fogli cifrati se disse che l'arsenale era formato da esplosivi raccolti da estremisti di sinistra di tutta Italia ed in particolare delle zone di Perugia (vedi Tsouks), di Trento e Bolzano (vedi Fabbroni ed altri) e di Macerata (vedi Campetti e Guazzaroni).

Infine il giornalista Romano Cantore, sotto il vincolo del giuramento, ha riferito di aver saputo in Spagna dal neofascista Dalle Ghiaie che la paternità dell'arsenale di Fiungo non era da riferire ad estremisti di sinistra, bensì ad altra matrice, al Capitano La Bruna, l'arsenale medesimo ~~e che~~ che era stato costituito al fine di scatenare una campagna anticomunista.

Non va dimenticato che il 1972 fu un anno tormentato e tristemente noto per i numerosi tentativi di eversione e gravi ~~xxxxxx~~attentati.

In verità alle dichiarazioni rese dal Delle Chiaie può riferirsi solo un rilievo alquanto modesto e poichè costui può aver riferito solo un suo convincimento personale e per il fatto (pure riferito dal teste

cantore) che i rapporti fra il Delle Chiaie ed il capitano ~~Dell~~La Bruna non erano dei migliori.

Ora,di fronte a circostanze così sconcertanti, quantomeno grossi dubbi debbbono permanere nell'animo dei giudicanti sulla paternità dell'arsenale di Fiungo.

A questo punto non sembra fuori luogo richiamare la requisitoria del P.M. di Camerino dell'8/3/76 laddove, prorpio al suo termine, testualmente reca:

"Pertanto in conclusione, su questo punto, circa la matrice politica delle armi e di quanto rinvenuto unitamente ad esse, con la precisazione e riserva sopra fatta,, il processo non ha fornito elementi certi ed inequivoci tali da poter individuare in modo preciso la matrice medesima". Ora, a prescindere dal fatto che, dopo una tale premessa la requisitoria termina, con scarsa coerenza, nel richiedere il rinvio a giudizio degli imputati, sembra tuttavia eloquente che pure gli inquirenti, sin dal primo momento, nutrivano gravi perplessità sul colore della matrice delle armi di Fiungo.

Perplessità che evidentemente sono aumentate a seguito delle risultanze della orale istruttoria di cui si è fatto cenno.

Ragion per cui la Corte ritiene che per tentare di far luce sulla vicenda è quantomai opportuno approfondire, ove possibile, le indagini, mediante una ulteriore istruttoria, in particolare al fine di pervenire alla identificazione dell'informatore del Capitano Servolini, informatore che della vicenda sapeva di certo molto di più di quanto non ebbe a riferire ed al fine di esaminare con cura coloro che sin dall'inizio diedero alla stampa informazioni tanto precise prima ancora che fossero messi in chiaro i noti fogli cifrati. All'uopo gli atti vanno trasmessi al P.M..

Già posto, deve concludersi pertanto per l'assoluzione

ampia dei quattro imputati in ordine ai fatti loro ascritti.

Vanno confiscate tutte le armi, munizioni ed esplosivi in sequestro. Ordinata la restituzione dei moduli di carta di identità al Comune di Roma, nonchè di tutto il restante materiale in sequestro ai rispettivi proprietari.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Campetti Loris, Guazzaroni Carlo, Tsoukas Atanasio, Fabbrini Paolo dal delitto sub A) perchè il fatto non sussiste e dal delitto sub B) per non aver commesso il fatto;
Visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca di tutte le armi, munizioni ed esplosivo in sequestro;
Visto l'art. 624 C.P.P. ordina la restituzione al Comune di Roma dei moduli delle carte di Identità e agli aventi diritto del restante materiale in sequestro;
ordina la trasmissione degli atti processuali al P. M. in sede per quanto di sua competenza.

Macerata 7/12/77

IL CANCELLIERE
Enrico Riccioni

Appello dei difensori in data 28.11.78. IL CANCELLIERE

Appello dell'imputato in data 29.11.78. IL CANCELLIERE

N. 2 78 Reg. Sent.
N. 2 78 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di MACERATA

Composta dei Signori:

1. Dr. GOFFREDO ORTENZI Presidente
2. Dr. MARIO PACIARONI Giudice
3. COLOCCI MARIA SOFIA Giudice popolare
4. CAPPELLETTI PIETRO » »
5. ISOLANI GINO » »
6. LEOPARDI GIACOMO » »
7. RANIERI FLORIANA » »
8. SPAGNOLINI VITTORIA » »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1)

contro

COSTANTINI MAURIZIO, nato a Castel di Lama (AP) il 19.3.1959, res. S.Benedetto del Tronto, Via Toscana n.22;

DETENUTO IN ASCOLI PICENO

(Arrestato il 7/4/78 Scarc. 27/11/78)

IMPUTATO

a) del reato p.ep. dall'art. 270 c.p. per aver promosso, organizzato e diretto, in concorso con persone allo stato ignote, una associazione denominata "BRIGATA MARA CAGOL", diretta a sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici e sociali del

SENTENZA

in data 27 11 78

depositata il 6-1-79 dal Dr. Paciaroni

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.

Firenze - Mozzon - 1418

lo Stato ed a sopprimere le legittime istituzioni, commettendo fra gli altri i reati che seguono.

Accertato in S.Benedetto del Tronto il 5.4.78 e fino a tale data;

b) del reato p.ep. dagli artt.81,423 C.P. per aver, in concorso con persone allo stato ignote, cagionato l'incendio della autovettura Alfa Romeo Giulia tg. AP 66764 di proprietà di Urbani Osvaldo e della autovettura Alfa Romeo G.T. tg. AP 173718 di proprietà di Teodori Massimo;

In San Benedetto del Tronto, la notte sul 3.5.77;

c) del reato p.ep. dall'art. 423 C.P. per avere, in concorso con persone rimaste ignote, cagionato lo incendio della sede del M.S.I. mediante versamento di benzina nei locali adibiti ad archivio siti in Via Custoza n.1 in San Benedetto del Tronto il 31.3.1978;

d) del reato di cui all'art.16 L.8.2.1948 n.47 (stampa clandestina) per aver stampato e diffuso ciclostilati senza osservare le prescrizioni previste dagli artt. 2 e 5 Legge citata;

e) del reato p.ep. dagli artt. 110, 303 C.P. per avere, in concorso con persone allo stato ignote, istigato pubblicamente - mediante diffusione dei ciclostilati di cui al capo d) - a commettere i reati di sovversione, di banda armata e di attentati alle Istituzioni dello Stato, allo scopo anche facen

done apologia.

In San Benedetto del Tronto il 3.5.1977.

f) del reato p.ep. dall'art. 699, II° comma C.P.(modif. dall'art. 14 Legge 13.10.1974 n. 497) per aver portato illeggittimamente fuori della propria abitazione un coltello a molla per il quale non é ammessa licenza.

Accertato in San Benedetto Del Tronto il 7.4.1978

==========

In esito al pubblico orale dibattimento svoltosi nelle forme e secondo il C.P.P.

==========

FATTO

Intorno alle ore 23 del 31 marzo 1978 ignoti appiccavano il fuoco ai locali della sede del MSI-DN in via Custoza n. 1 di San Benedetto del Tronto distruggendo suppellettili e cose varie tanto che le fiamme venivano domate solo con il pronto intervento dei Vigili del Fuoco. L'azione delittuosa veniva rivendicata, il giorno successivo, da pseudo "Lotta Armata per il Comunismo" con una telefonata alla locale sede del "Messaggero".

Nel corso delle indagini rivolte alla identificazione degli autori del fatto che realizzava una lunga serie di incendi che avevano seminato allarme nella zona, i Carabinieri venivano a conoscenza, attraverso un testimone, che pochi minuti prima dell'incendio un'autovettura Volkswagen di color verde, con a bordo i giovani, Palestini Federico, Costantini Maurizio e Di Girolamo Giovanni, noti come estremisti dell'ala più intransigente di "Autonomia Operaia", stava parcheggiando in Via G. Galilei, a pochi passi dall'ingresso della sede del M.S.I.. Lo stesso testimone, mentre erano in corso le ope-

razioni dei VV.FF. e delle forze dell'Ordine, aveva nuovamente notato detta autovettura dinanzi ai magazzini "Asso" di S.Benedetto del T. sulla pubblica via, sul lato opposto a quello dove il veicolo era stato prima parcheggiato; alla vista del teste, l'auto condotta dal Palestini si era data alla fuga.

All'esito di tale rapporto preliminare, il P.M. di Ascoli Piceno, con decreto del 5.4.1978, ordinava perquisizione personale e domiciliare nei confronti ei tre giovani segnalati.

La perquisizione a carico di Palestini Federico e Di Girolamo Giovanni dava esito negativo. Quella eseguita nell'abitazione del Costantini Maurizio, mentre non consentiva di rinvenire materiale utile per le indagini sull'incendio ai danni della sede del M.S.I., permetteva di sequestrare quanto appresso: due diari scolastici con slogans vari inneggianti alle attività eversive, un appunto con due numeri telefonici, altro appunto ed un pezzo di carta di quaderno contenente, scritto a mano, il canovaccio di parte del comunicato con il quale il gruppo "Mara Cagol" aveva rivendicato, con telefonata alla sede ascolana del "Messaggero", l'incendio dell'autovettura A.R. tg.AP/ 66764 del Consigliere Comunale della D.C.Urbani Osvaldo, avvenuto alle ore 1,30 circa del 3 maggio 1977 in via Mazzocchi di S.Benedetto del T, di fronte all'Hotel Saint Tropez, nel cui piazzale antistante l'auto era parcheggiata con accanto quella di Teodori Massimo, rimasta anch'essa danneggiata dalle fiamme. L'incendio in questione era stato rivendicato con un volantino dal seguente testo iniziale:"Questa notte alle ore 1,30, un nucleo armato della Brigata Mara Cagol ha incendiato l'auto (una Alfa Romeo targ. AP 66764) di proprietà del consigliere della D.C. Osvaldo Urbani, abitante in Via Ugo Bassi,36.

Abbiamo colpito Urbani, grosso proprietario di capitali perchè é una canaglia anti proletaria;

sfrutta e licenzia gli apprendisti, i camerieri e tutti gli altri suoi impiegati senza rispettare i contratti di lavoro. Oltre a questo abbiamo attaccato questo sporco individuo soprattutto perchè è uno dei massimi esponenti della D.C. locale"...
Il pezzo di carta repertato, scritto all'apparenza dal Costantini, aveva il seguente contenuto: "il giorno.... alle ore.... un nucleo armato della Brigata Cagol ha incendiato l'auto (una Alfa Romeo targata AP/66764) di proprietà del consigliere comunale della D.C. Urbani Osvaldo abitante in Via Ugo Bassi N.36. Compagni, abbiamo colpito l'Urbani perchè questo è uno dei principali sfruttatori di S.B.T., è una canaglia antiproletaria, uno sfruttatore e soprattutto perchè è uno dei massimi esponenti della democrazia cristiana locale".
Il secondo periodo dello scritto risultava cancellato con tratti di penna a biro ma il contenuto era pur sempre leggibile.
All'esito di tanto, il P.M., in data 7/7/78, emetteva ordine di cattura nei confronti di Costantini Maurizio per i reati di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), concorso nell'incendio delle auto di Urbani Osvaldo e Teodori Massimo (artt. 81,423 c.p.), di diffusione di stampa clandestina (art. 16 l. 8/2/78 n.47) e di pubblica istigazione e apologia (art. 303 c.p.).
All'atto dell'arresto, il Costantini veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza totale di cm.20.
Sentito dal P.M., previa contestazione anche del reato di porto abusivo di coltello del genere proibito (art. 699 c.p.), il Costantini Maurizio, proclamata la propria innocenza in ordine ai reati ascrittogli, asseriva: di essere estraneo alla violenza e di non aver mai promosso, organizzato o, comunque, mai fatto parte di bande armate; in relazione allo scritto rinvenuto nella sua abitazione, che si trattava di un appunto che effettivamente aveva preso dall'originale del volantino allorquando era stato diffuso, volantino fattogli vedere da Torquati Nazzareno il quale se lo aveva fatto dare dalla redazione locale del "Messaggero", presso cui insieme ad altri si era recato; di aver copiato l'intero contenuto per cui si meravigliava che non fosse stato rinvenuto anche l'altro pezzo; di averlo

copiato per poterlo studiare ed esaminare, per ragioni giornalistiche, le indicazioni che i presunti brigatisti avevano dato alla loro azione, anche perchè nel corso di una discussione accesa nella Piazza della Rotonda sull'attentato, egli aveva ssunto una posizione nettamente contraria; di non saper nulla dell'incendio dell'auto non avendo egli compilato o aiutato a compilare il volantino, di cui ignorava l'autore; quanto all'incendio della sede del M.S.I., che al momento del fatto si trovava da circa tre quarti d'ora davanti al bar Tre Venezie in Compagnia di Di Gerolamo, Patrizi Patrizio ed altri e da lì, appreso dell'incendio, si era portato insieme a Gianni e ad un certo "cotechino" presso la sede del M.S.I. trovandovi i pompieri e, forse anche la polizia; dopo qualche minuto erano ritornati alle Tre Venezie commentando il fatto e successivamente, volendo recarsi al bar del padre di Di Girolamo Giovanni, piuttosto lontano dal luogo ove si trovavano, avevano preso la Wolksvagen del Palestini Federico ripassando, durante il tragitto, nei pressi della sede del M.S.I. per vedere come stavano le cose; per quanto concerneva la detenzione ed il porto del coltello, di averlo acquistato qualche giorno prima al mercato di San Benedetto del Tronto per la pesca, soprattutto delle cozze.

Nel proseguo delle indagini in ordine all'asserita copiatura dello scritto, Patrizio Patrizio, vice corrispondente locale del "Messaggero", asseriva di essere propenso ad escludere di aver consegnato il volantino, rivendicante l'incendio all'auto dell'Urbani, ai giovani recatisi in redazione per vederlo, nel senso che tale volantino potesse essere uscito dalla redazione stessa.

Torquati Nazzareno asseriva di essersi recato insieme ad altri nella sede del Messaggero per esaminare il volantino tanto che uno di loro, di cui non ricordava il nome, aveva cominciato a copiarlo senza, però, terminarne per intero la copiatura talchè venne scritta solo l'intestazione; chiariva che con loro v'era anche il Costantini ma di non saper dire se questi fosse o meno entrato nella redazione; precisava che il volantino, consegnatogli da Traini Paolo, corrispondente del giornale, era stato da lui strappato dopo averne preso visione e dopo che era stato letto fuori

dalla redazione, senza eseguirne la fotocopia.
Traini Paolo dichiarava che il pomeriggio del 3 maggio 1978 non era in ufficio perchè, altrimenti, alla ricezione della comunicazione da parte della redazione di Ascoli Piceno sarebbe andato anche lui, che rispondeva sempre personalmente al telefono, a rilevare i volantini insieme col Patrizi; aggiungeva di non ricordare se quel pomeriggio oppure nei giorni successivi il Torquati Nazzareno, che era solito venire in redazione per consegnare comunicati di carattere sindacale, fosse andato da lui a chiedere in visione il volantino rilevato dal Patrizi.
Espletata l'istruzione del caso, il P.M. rinviava il Costantini Maurizio a giudizio davanti al Tribunale di Ascoli Piceno per rispondere dei reati così come in epigrafe segnati.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 7/6/78, rilevata la competenza per materia in ordine ai reati di cui ai capi A) ed E) della rubrica della Corte di Assise, dichiarava la propria incompetenza ordinando trasmettersi gli atti al P.M. in sede.
Questi, con missiva del 15/6/78, rimetteva gli atti, per l'ulteriore corso, alla Corte di Assise di Macerata.
Il pubblico dibattimento davanti alla intestata Corte si celebrava all'odierna udienza alla presenza del Costantini, comparso in stato di detenzione. Questi, confermate le precedenti dichiarazioni, asseriva: di aver iniziato a scrivere la bozza a penna prima ancora di leggere il volantino perchè già prevedeva come tale scritto fosse stato compilato in quanto i volantini sono tutti uguali all'inizio; che le discrepanze rilevabili erano da attribuirsi alla grande confusione che c'era in Piazza ove tutti volevano leggere il volantino, portato colà dal Torquati Nazzareno, il quale gli aveva, poi, riferito di averlo strappato per timore di tenerlo con sè.
Patrizi Patrizio chiariva di aver prelevato lui stesso, senza contarli, i volantini rinvenuti avvolti nel Messaggero del giorno; ritornato in sede, aveva provveduto ad avvertire dapprima la redazione di Roma e, successivamente, i C.C. e la Poli-

zia, ai quali aveva consegnato quattro volantini in tutto (2 ai C.C. e 2 alla Polizia) senza tratteneme alcuno; spiegava che alcune persone, tra cui il Torquati, erano venuti in redazione prima che egli provvedesse a consegnare i volantini alle forze dell'ordine talchè non poteva escludere che qualcuno potesse aver preso o letto mentre telefonava a Roma i volantini stessi da lui riposti sulla scrivania.

Torquati Nazzareno precisava di aver letto il volantino nel giorno in cui usciva nel giornale il "Messaggero l'articolo che parlava del volantino stesso; aggiungeva che quando iniziarono a trascrivere il volantino, il Costantini non era presente.

I testi a discarico Perotti G. Battista e Marsili Vermiglio erano conformi alla posizione.

Al termine della discussione finale, il P.M. ed i difensori concludevano come in atti.

DIRITTO

Va subito sgomberato il campo dalla imputazione sub C) dalla quale il Costantini Maurizio deve essere mandato assolto con la formula propriamente per non aver commesso il fatto.

L'esperita istruttoria non ha evidenziato alcun elemento probatorio, neppure di natura indiziante, a carico del medesimo talchè non è possibile ritenerlo responsabile o corresponsabile dell'incendio appiccato alla sede del M.S.I. la sera del 31/3/78.

Argomentazioni contrarie non possono certamente trarsi dalla opposta ideologia politica professata dal giovane dovendo il giudizio penale basarsi su elementi positivi di prova e non su semplici illazioni e mere congetture. E nel caso gli elementi positivi di prova difettano del tutto. Secondo la testimonianza di Calendi Enrico (fol. 32) l'imputato, unitamente a Palestini Federico e Di Girolamo Giovanni, la sera del 31/3/78 si trovava verso le 23,15-23,20 a bordo di un'autovettura Wolkswagen in via G; Galilei, nei pressi della sede del M.S.I.; dopo circa venti minuti il teste rivide il terzetto a bordo del medesimo automezzo in prossimità

dei magazzini, ASSO, sul lato opposto a quello ove il veicolo era stato prima parcheggiato, mentre erano in corso le operazioni dei VV. FF. per spegnere l'incendio alla sede del M.S.I..
Di contro, Patrizi Patrizio, vice corrispondente locale del Messaggero, chiamato in causa anche dal Costantini, ha dichiarato (fol.33) di aver notato il prevenuto ed il Di Girolamo sopraggiungere al bar "Tre Venezie" verso le ore 23,20, dieci minuti prima che giungesse la notizia dell'incendio; recatosi sul posto per verificare la notizia, ivi il Patrizi aveva occasione di vedere di nuovo i due giovani.
La presenza del Costantini nei pressi della sede del M.S.I. in due diverse circostanze di tempo, l'una delle quali di poco successiva all'inizio dell'incendio (ore 23,05 circa) non è, di per sè ed in mancanza di altri e più sicuri riscontri obiettivi, sufficiente a collegare la sua persona con il fatto delittuoso, trattandosi di circostanza priva di efficacia probatoria, anche se equivoca e sospetta per le condizioni di tempo e di luogo.
Una situazione sospetta non può, comunque soprattutto se concretizzata da una sola circostanza di fatto, legittimare una affermazione di responsabilità e neppure un'assoluzione con formula dubitativa presupponendo quest'ultima una serie incompleta di elementi di responsabilità ovvero la sussistenza di elementi probatori di accusa di tale entità da poter giustificare di per sè stessa un'affermazione di colpevolezza e quella di altri elementi favorevoli che pur senza svalutare i primi, possono legittimare il dubbio.
Poichè nel caso nulla di sostanziale e di concreto, sotto il profilo probatorio, è emerso a carico del Costantini in ordine all'incendio ai danni della sede del M.S.I., non par dubbio che la preannunciata formula di assoluzione si appalesi come quella più consona alla scaturita realtà processuale.
Sufficienti elementi di responsabilità sono emersi, invece, a carico del medesimo in ordine ai restanti episodi criminosi, anche se per alcuni di questi dovrà adottarsi una diversa qualificazione giuridica per le ragioni che in appresso saranno

meglio spiegate.

Pregiudiziale ad ogni altra è l'indagine relativa alla paternità del volantino ciclostilato rivendicante l'incendio ai danni dell'autovettura A.R. tg. AP/66764 appartenente al consigliere D.C. Urbani Osvaldo, avvenuto alle ore 1,30 circa del 3 maggio 1977. Quattro copie di detto volantino furono rinvenute nel pomeriggio del 3/5/77 da Patrizi Patrizio, su segnalazione della redazione di Ascoli Piceno, a sua volta informatane a mezzo telefono da persona rimasta sconosciuta, nella cabina telefonica di via Monfalcone di S. Benedetto del T. all'interno di copie dè "Il Messaggero" del 3/5/77. Che le copie rinvenute siano state quattro appare indiscutibile, tenuto conto di quanto sul punto precisato, in via orale non verbalizzata, dallo stesso Patrizi al M.llo Ceneri Francesco (v. fol. 51) e di quanto risultante dal verbale del Commissariato di P.S. di San Benedetto del T., cui si rivolse lo stesso Patrizi alle ore 16,30 del 3/5/77 (fol. 13 del proc. n. 565/77). Basterebbe questo sol fatto per disattendere l'assunto difensivo del Costantini secondo cui lo scritto rinvenuto nella sua abitazione voleva essere solo un appunto tratto dal volantino originale mostratogli dal Torquati Nazzareno: poichè quest'ultimo ha sempre asserito di aver distrutto, dopo che ne fu data lettura, il volantino consegnatogli dalla redazione locale del Messaggero, è evidente che l'intera versione costituisca un espediente difensivo, compiacentemente avvalorata dal Torquati perchè altrimenti dovrebbe convenirsi, contro ogni precedente risultanza, che i volantini rinvenuti fossero stati cinque e non quattro, come, invece, emerge anche dal fatto che quattro furono i volantini presi in consegna dalle forze dell'ordine (N.2 dai C.C. e n. 2 dalla P.S., v. fol.51). Nè è possibile credere che uno dei volantini sia stato preso dall'insaputa del Patrizi mentre costui stava telefonando alla redazione centrale di Roma (e, quindi, prima dell'intervento delle forze dell'ordine) in quanto un tal fatto, se accaduto, sarebbe stato di certo riferito dal Torquati (o da chi per lui) il quale, invece, ha precisato di averlo ricevuto da Traini Paolo, corrispondente locale dè "Il Messaggero", che però, sul punto non è stato in

grado di ricordare ~~perè~~ nulla. Ma non basta. All'odierna udienza il Torquati ha, tra l'altro, asserito " Ho letto il volantino nel giorno in cui usciva nel giornale il Messaggero l'articolo che parlava del volantino in questione" (v. verb.in atti) evidenziando con ciò un dato di fatto che permette di smentire ulteriormente la versione difensiva. Il Messaggero, infatti, non può aver pubblicato la notizia che il giorno successivo (4/5/77) a quello del rinvenimento dei volantini talchè viene a cadere definitivamente l'ipotesi che una copia possa essere stata prelevata, all'insaputa dal Patrizi, mentre questi stava telefonando a Roma attesochè tale telefonata avvenne lo stesso pomeriggio del 3/5/77, prima di quella rivolta al Commissariato di P.S., verificatasi alle ore 16,30 e, cioè, in un periodo di tempo in cui la notizia del rinvenimento non poteva essere ancora trapelata. Pertanto l'asserzione del Torquati mal si concilia con quella del Patrizi secondo cui alc ni giovani, tra cui il Torquati, si recarono in redazione lo stesso giorno della segnalazione e prima che consegnasse i volantini ai C.C. ed alla P.S.: non si riesce bene a comprendere come il Torquati lo stesso pomeriggio del 3/5/77 e, cioè, ~~prima~~ pochi minuti dopo il rinvenimento dei volantini, sapesse già del fatto (pubblicato solo il giorno appresso sul giornale) tanto da recarsi immediatamente nella redazione del giornale per saperne di più! In realtà a quella data non conosceva ancora la notizia se, sentito dai C.C. (fol. 53), ebbe a dire di essersi recato nella redazione del Messaggero " per conoscere il contenuto del volantino con il quale era stata rivendicata una azione di incendio in danno di Urbani Osvaldo e dalla quale il quotidiano "il Messaggero" aveva parlato". Sembra, quindi, acclarato che il Torquati si recò nella redazione del giornale solo a pubblicazione avvenuta della notizia e, cioè, in un epoca in cui non avrebbe potuto prelevare od ottenere alcuno dei volantini in quanto già consegnati tutti quanti (quattro) alle forze dell'Ordine.

Le esposte argomentazioni dimostrano l'assoluta inattendibilità dell'assunto difensivo per la semplice ragione che giammai

il Costantini, o qualcuno dei suoi amici, riuscì ad avere, anche temporaneamente, la disponibilità materiale di alcuno dei volantini rinvenuti dal Patrizi: ed è sintomatico che nè quest'ultimo nè il Traini, entrambi della redazione locale de "il Messaggero" sia stato in grado di suffragare l'asserita disponibilità! ed era difficile che avrebbero potuto avvalorarla trattandosi di documentazione troppo importante perchè potesse essere consegnata a terzi estranei alla redazione o addirittura fatta uscire dalla redazione stessa! Di qui l'inattendibilità anche del testimoniale a discarico.

Ma altre considerazioni portano anche a condividere la tesi accusatrice secondo cui lo scritto, rinvenuto nell'abitazione del prevenuto, ha preceduto e non seguito la stesura del ciclostilato. Per sincerarsene è sufficiente un'attenta e concettosa disamina e dello scritto e del ciclostilato. L'asserita copiatura avrebbe comportato, sul piano logico, un'assoluta identità tra la parte ricopiata ed il testo originale. Siffatta identità, invece, manca. Lo scritto non contiene l'ora e il giorno dell'attentato; riporta "targato" invece che "targ" prima della sigla e del numero di targa dell'autovettura incendiata; il numero civico dell'abitazione dell'Urbani è preceduto da "n.", mancante, invece, nel ciclostilato.

Numerose sono, poi, le diversità tra la parte cancellata, ma egualmente intelleggibile, dello scritto e quella corrispondente sul piano cronologico e del significato, del ciclostilato, come è agevole constatare del seguente raffronto: "...Compagni abbiamo colpito l'Urbani perchè questo è uno dei principali sfruttatori di S.B.T. è una canaglia antiproletaria, uno sfruttatore e soprattutto perchè è uno dei massimi esponenti della democrazia cristiana locale" (scritto), "....Abbiamo colpito Urbani, grosso proprietario di capitali perchè è una canaglia anti proletaria; sfrutta e licenzia gli apprendisti, i camerieri e tutti gli altri suoi impiegati senza rispettare i contratti di lavoro. Oltre a questo, abbiamo attaccato questo, sporco individuo soprattutto perchè è uno dei massimi esponenti della D.C. locale" (ciclostilato) . Le diversità sono così evidenti ed eclatanti

che non abbisognano di commenti! Così pure l'elaborazione di alcune espressioni contenute nel volantino. Tutto ciò sta a dimostrare che lo scritto precedette e non seguì la stesura del proclama, di cui rappresentò solo il canovaccio come è dimostrato anche dalle cancellature contenute nello scritto stesso, del tutto inspiegabili con l'asserita copiatura. Siffatta conclusione è rafforzata anche dalla mancanza della data e dell'ora dell'attentato, che non avrebbe avuto ragione d'essere nel caso di trascrizione dall'originale, la quale sta a dimostrare che la compilazione dello scritto ha preceduto non solo il volantino ma addirittura lo stesso attentato ai danni dell'autovettura dell'Urbani. Così pure da un'elementare considerazione di ordine soggettivo: se effettivamente fosse stata una copia per motivi di studio ideologico e politico da utilizzare per i bollettini di controinformazione, tutto andava trascritto...tranne la parte asseritamente copiata in quanto la valutazione e la motivazione ideologica dell'attentato è contenuta nella seconda parte, non trascritta, del volantino e non certamente nell'indicazione della targa dell'auto incendiata e dell'indirizzo dell'Urbani e, ancor meno, in quella della data dell'attentato. E' vero che il Costantini ha asserito di aver ricopiato l'intero testo del volantino mostrando meraviglia per il mancato rinvenimento anche dell'altro pezzo (fol. 42) ma è anche vero che il particolare non è stato confermato da alcuno dei testi (il Torquati, in istruttoria, così si espresse: "Ricordo altresì che uno di noi cominciò a copiarlo ma poi non finì di copiarlo interamente e ne scrisse così solo l'intestazione. Non ricordo chi fu questo qui..." (fol.74) e all'odierna udienza "quando cominciammo a trascrivere il volantino non c'era il Costantini. Non ricordo chi cominciò a trascrivere il volantino nella redazione del giornale") e che di tal pezzo i C.C. non trovarono traccia nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione del prevenuto perchè, altrimenti, l'avrebbero sicuramente sequestrato e repertato. Non si capisce bene, poi, il motivo per cui il Costantini avrebbe dovuto servirsi di un altro foglio per continuare la trascri-

zione del volantino in quanto il pezzo di carta repertato avrebbe potuto contenere, se utilizzato per intero ed anche nel lato posteriore, lasciato in bianco, gran parte del proclama di natura essenzialmente ideologico-politica.
In conclusione non per dubbio, all'esito delle superiori riflessioni, che lo scritto costituisca la bozza, la minuta, il canovaccio del proclama contenuto nei volantini rinvenuti dal Patrizi Patrizio. Siccome il Costantini ha riconosciuto di essere l'autore dello scritto in questione, sequestrato nella di lui abitazione, a lui deve farsi risalire anche la paternità del volantino con cui la "Brigata Mara Cagol" ha rivendicato l'attentato. Da questa proposizione discende, quale corollario conseguenziale, anche la di lui responsabilità in ordine all'attentato rivendicato dal volantino, alla pubblicazione di questo ed agli altri episodi criminosi derivanti dal contenuto sovversivo del volantino stesso.
L'episodio dell'attentato va meglio inquadrato nel reato di cui all'art. 424 p.p. C.P., in tal senso modificata l'imputazione di cui al capo B) della rubrica. Avuto riguardo alla dinamica del fatto, è certo che il Costantini e i complici che con lui hanno operato, sotto il profilo materiale o morale, avevano come scopo primario quello di danneggiare l'autovettura dell'Urbani. Il fuoco non è stato altro che il mezzo per ottenere il danneggiamento. Il fuoco stesso non dovette essere di notevoli proporzioni per vastità, propagabilità e difficoltà di spegnimento, avendo interessato soltanto due autovetture (quella dell'Urbani e quella, vicino parcheggiata, di proprietà di Teodori Massimo), oltre alla pensilina dell'Hotel Saint-Tropez, annerendo l'adiacente muro del fabbricato. Le due auto furono seriamente danneggiate ma non interamente distrutte (v. foto in atti). Così pure la pensilina. L'efficace opera dei VV.FF., prontamente intervenuti, impedì alle fiamme di apportare altri danni e, soprattutto, di propagarsi ulteriormente. L'opera di speggimento non dovette presentare difficoltà di sorta in quanto le fiamme erano ancora circoscritte e di non grosse proporzioni tanto che la

signora Teodori, che dormiva in una camera sita al primo piano dell'Hotel con la finestra sul luogo dell'attentato, non udì alcun rumore o scoppio e si accorse di quanto stava accadendo solo dopo l'avvertimento delle forze dell'Ordine (fol. 7 proced. n. 565/77). In simile situazione, non può certamente parlarsi di incendio nell'accezione tecnico-giuridica comunemente accolte dalla giurisprudenza, talchè sembra più appropriata l'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 424 C.P., avuto riguardo allo scopo (danneggiamento) avuto di mira dagli agenti ed alla possibilità che il fuoco stesso degenerasse in un'incendio vero e proprio, ove non fosse stato prontamente spento, considerato che aveva già interessato la pensilina del vicino albergo ed annerito il muro adiacente.
In ordine al delitto così come sopra ritenuto non potrà, comunque, emettersi alcuna pronuncia di penale responsabilità trattandosi di reato ricompreso nell'amnistia di cui al D.P.R. 4/8/78 n. 413, nel caso di specie perfettamente applicabile nella ricorrenza di tutte le condizioni soggettive ed oggettive (il Costantini risulta incensurato ed il fatto è stato perpetrato in epoca antecedente al 15/5/78) talchè dovrà pervenirsi alla declaratoria conseguente. Analoga pronuncia va adottata anche in ordine al reato sub. D) della rubrica (stampa clandestina) siccome anch'esso ricompreso, sotto il profilo cronologico della pena, nell'anzidetto provvedimento di clemenza.
L'amnistia va anche applicata al fatto criminoso sub A), previa modifica del reato contestato in quello, meno grave, di cui al comma 3° dell'art. 270 C.P..
Dall'esperita istruttoria, infatti, non è emerso alcun elemento di prova, neppure di natura indiziante, per ritenere il Costantini come il promotore, organizzatore e direttore dell'associazione denominata BRIGATA MARA CAGOL, rivendicatrice dell'attentato in danno dell'Urbani Osvaldo. La riconosciutagli paternità del proclama o, quantomeno, di parte di questo non costituisce, in difetto di più probanti e sicuri riscontri obiettivi, elemento sufficiente per attribuirgli un com-

compito così rilevante nell'ambito dell'associazione da elevarlo al rango dirigenziale o promozionale. Tanto più che non v'è prova che egli abbia anche stilato la bozza della seconda parte del proclama e, cioè, di quella parte che, per il suo contenuto essenzialmente ideologico e politico, viene di solito riservata alle menti direttive dell'organizzazione. La parte narrativa, poi, ha subìto, rispetto alla brutta copia, modifiche, integrazioni e manipolazioni per cui è da ritenere che la minuta sia stata sottoposta al giudizio di altre persone più autorevoli del Costantini, a cui va, dunque, riconosciuto un ruolo non di primo piano ma di semplice componente dell'associazione, della cui esistenza non è il caso di dubitare, avuto riguardo alla dinamica dell'attentato e, soprattutto, alle modalità con cui è stato rivendicato. Il volantino indica un fantomatico "nucleo armato della Brigata Mara Cagol" quale autore dell'incendio che viene sempre rivendicato al plurale ("Abbiamo colpito ....Abbiamo attaccato") lasciando, con ciò, intendere tenuto anche conto della motivazione ideologica e politica di cui alla seconda parte del proclama, l'esistenza di una pluralità di persone associate tra loro ed unite da una comunità d'intenti e da un'unica matrice eversiva. Opinione, questa, rafforzata dal tenore della anonima telefonata alla redazione ascolana de "Il Messaggero" ("E' il gruppo delle Brigate Mara Cagol per il comunismo. Alle ore 1,30 abbiamo attaccato l'auto del democristiano Urbani di S. Benedetto: troverete un volantino nella cabina telefonica all'angolo di Via Abruzzi") e dal successivo rinvenimento dei volantini, la cui ideazione, stampa e distribuzione meglio si concilia con l'opera di più persone, associate tra loro e più o meno organizzate anche sotto il profilo dei mezzi materiali (nell'abitazione del Costantini non risulta che sia stata rinvenuta nel corso della perquisizione una macchina per ciclostili). La natura sovversiva dell'associazione è agevolmente intelleggibile dal contenuto del proclama, che è tutto un inno ed un invito alla lotta di classe ed alla rivoluzione armata ("creare organizzare 10 100 1000 nuclei armati proletari"), per sviluppare ovunque "l'attacco contro i poteri

dello Stato e delle Multinazionali i suoi uomini e le sue strutture", sì da assicurare "Tutto il potere al popolo armato". E' fin troppo chiaro lo scopo si sovvertire con la violenza (armi) gli ordinamenti attuali per sostituirli con ordinamenti di altro tipo, certamente non democratici siccome fondati sulla forza delle armi e sulla dittatura di una classe sulle altre.

La spiegata modifica del reato in quello di cui al comma 3° dell'art. 270 C.P. impone, nella ricorrenza, anche in tal caso, di tutte le condizioni soggettive ed oggettive l'applicazione del provvedimento di amnistia di cui al D.P.R. 4/8/78 n. 413 non essenso emersa prova alcuna per ritenere che l'associazione sovversiva e l'appartenenza ad essa del Costantini si siano protratte anche oltre la data dell'attentato (3/5/77) e, comunque, sino ad oltre il 15/3/78, ultimo termine temporale di applicazione dell'amnistia in quanto degli undici incendi registrati in S. Benedetto del T. sino al marzo 1978 solo quello in danno dell'auto dell'Urbani fu rivendicato dalla Brigata Mara Cagol (M.llo Ceneri, verb. udienza).

Una pronuncia di penale responsabilità va, invece, emessa a carico di Costantini Vittorio per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., in tal senso modificata l'imputazione di cui al capo E) della rubrica.

Emerge evidente dal capo di imputazione come in sede di accusa si sia ritenuto che tale delitto venisse integrato dal reato di sovversione, di banda armata e di attentati alle Istituzioni dello Stato, costituenti oggetto dell'istigazione ravvisabile in alcune frasi del volantino esaltanti la lotta armata per sviluppare ovunque l'attacco contro i centri di potere dello Stato mediante la creazione e l'organizzazione di nuclei armati proletari. Orbene se è incontestabile che tale lotta è quella violenta, come si può agevolmente evincersi dal ricorrente uso dell'aggettivo "armato/a" ("lotta armata per il comunismo, potere proletario armato, nuclei armati proletari") ed ancor più dall'espressione "l'attacco al cuore dello Stato"...."l'attacco contro i centri di potere dello Stato delle Multinazionali, i suoi uomini e le sue strutture" è altrettanto incontestabile che, nella specie, oltre a non risultare esplicitamente e specificatamente quale sia la direzione dell'istigazione (i poteri dello Stato da atta-

cate non sono precisati) non risulta neanche univocamente se un'i
stigazione vi sia. Ben può darsi, infatti, e nulla autorizza a
smentire tale ipotesi, che con le frasi in oggetto e, in sostanza, con l'intero contenuto del volantino, che va interpretato nel suo insieme e non attraverso singole espressioni avulse dal contesto delle altre, non si sia voluto menomamente "istigare" nel senso di determinare o rafforzare in altri un proposito criminoso, ma semplicemente esporre e propagandare un programma di azione sovversiva rivolto al sovvertimento violento degli ordinamenti dello Stato. L'interpretazione più probabile, anzi, è che detto volantino ricalchi lo schema apologetico della violenza quale sistema di lotta politica. Ma, in ogni caso, ammesso che il contenuto oppure alcune espressioni dello stampato abbia portata ed intento istigatorio, tratterebbesi di istigazione che per essere riconosciuta quale tale da destinatari abbisognerebbe di un certo sforzo interpretativo ed, in ogni caso, di istigazione del tutto generica la quale non è idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 302 C.P. che ricorre soltanto quando l'agente faccia preciso riferimento, nel caso invece mancante, ad uno o più delle fattispecie criminose previste dai capi primo e secondo del titolo primo, libro secondo del codice penale. Manca, pertanto, anche sotto il profilo dell'apologia, ogni elemento costitutivo del reato contestato. Ricorre invece, il contenuto costitutivo oggettivo del reato di propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali dello Stato ex art. 272 C.P., tale significato dovendo essere dato al contenuto del volantino, ed, in particolare al periodo "Di fronte alla guerra scatenata dal potere dei padroni contro la classe operaia, compito delle avanguardie rivoluzionarie è quello di organizzarsi sul terreno della lotta armata per il comunismo, sviluppando ovunque l'attacco contro i centri di potere dello Stato delle Multinazionali, dei suoi uomini e delle sue strutture" ed ancora da quello "Compromesso storico o potere proletario armato: questa è la realtà che i compagni devono fare perchè le vie di mezzo sono state bruciate" ed alle altre analoghe esplicite enunciazioni di violenza contro lo Stato e il suo ordinamento costituito ("L'attacco al cuore dello Stato", creare, organizzare 10 100 1000 nuclei armati proletari"). In sostanza, il volantino è tutta un'affermazione ed un'esaltazione di un pro-

gramma d'azione violenta rivolta al sovvertimento degli ordinamenti costituiti dello Stato, venendo con ciò a realizzare, anche per i suoi aspetti finalistici e suggestivi diretti ad influenzare l'altri volontà ed a orientarla verso un fine pratico, gli estremi costitutivi del reato di propaganda sovversiva di cui all'art. 272 C.P. talchè la spiegata modifica della imputazione contestata al capo E) della rubrica sembra quantomai aderente ad una più esatta valutazione della realtà processuale. Altrettanto sicuro è l'elemento del dolo - generico - necessario per tale reato, agevolmente desumibile dal contenuto stesso del volantino, che obiettivamente esprime il concetto di propaganda sovversiva ed ancora dall'assoluta mancanza di concrete e specifiche circostanze che facciano ritenere o dubitare che non vi sia stata la consapevolezza di sollecitare direttamente o indirettamente la volontà di altre persone o di ottenere l'adesione alle idee propugnate con l'indicazione del ricorso alla violenza quale mezzo necessario per la loro realizzazione. Tanto più che sul piano della logica e dell'esperienza, alla manifestazione di idee a un numero indeterminato di persone (la tecnica di pubblicizzazione prescelta dal Costantini e dai suoi complici garantiva una penetrante portata divulgatoria) con la rivelazione di una volontà di ricorso alla violenza per sovvertire l'ordine costituito dello Stato, si accompagna sempre la volontà di chiedere e conseguire l'altrui approvazione ed adesione. Una pronuncia di penale responsabilità va emessa anche in ordine alla contravvenzione sub F) (porto abusivo di coltello), stante l'ampia confessione resa in merito dal Costantini dapprima in sede istruttoria davanti al P.M.. ("Per quanto concerne la detenzione e porto del coltello faccio presente di averlo acquistato qualche giorno (prima) al mercato di San Benedetto e mi serviva per la pesca soprattutto per le cozze" fol. 43) e successivamente all'odierno dibattimento ("ammetto il reato di cui al capo F . Pagai il coltello £.4.000. Lo comprai perchè mi piaceva, specialmente il manico. La giustificazione delle cozze fu data sul momento ed era di comodo"). Trattandosi di un coltello a scatto (tale è apparso anche in sede di ricognizione dibattimentale) e, cioè, di un coltello

a lama rientrante, lo stesso giammai avrebbe potuto essere portato dal Costantini al di fuori della sua abitazione per la semplice ragione che i coltelli di tal genere rientrano tra quelli proibiti per i quali non è ammessa licenza.

Trattasi, infatti, di un arma (propria) la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Il Costantini, invece, doveva essere solito girare portando seco tale coltello tanto che gli venne rinvenuto addosso all'atto del suo arresto avvenuto presso l'Ufficio del Nucleo Operativo dei C.C. di S. Benedetto del T.. Il suo fu, dunque, un porto del tutto volontario e cosciente talchè non sembra potersi dubitare neppure sull'elemento psicologico, anche per la natura contravvenzionale del reato, punibile, come tale, anche a titolo di sola colpa. Un eventuale innoranza od erronea interpretazione della normativa sulle armi sarebbe priva di rilievo in quanto si risolverebbe in ignoranza della legge penale (art. 5 C.P.).

A tal punto non rimane che passare a determinare la pena da irrogare in concreto per ciascuno dei due reati in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità del Costantini Maurizio.

Il predetto appare, comunque, meritevole delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis C.P. in considerazione dei suoi ottimi precedenti penali (è incensurato) e della sua giovane età (non è ancora ventenne, essendo nato il 19/3/59) che certamente ha avuto una parte di rilievo nella spinta a delinquere anche per la concomitante assenza di una guida paterna (il Costantini rimase orfano del genitore ad appena tredici anni). Non può, invece, essere concessa, per la contravvenzione sub E), l'attenuante di cui all'art. 5 L. 2/10/67 n. 895 sic-

come applicabile soltanto in relazione ai fatti che si riferiscono alle armi da sparo (comuni o da guerra).

Valutati adeguatamente tutti gli elementi di cui all'art.133 C.P. ed, in particolare, la gravità del fatto e l'entità del dolo, desumibili dall'alto valore e dalla delicatezza degli interessi posti in pericolo dal tipo di delitto ritenuto, e dalla tecnica pubblicistica prescelta, pena equa stimasi per il reato di cui all'art. 272 p.p. C.P. quella di anni due di reclusione (p.b. anni tre ridotta di un terzo per le attenuanti generiche). Osservati i criteri di cui all'art. 133 C.P. e tenuto conto della pericolosità del coltello siccome destinato per natura all'offesa alla persona, pena equa stimasi per la contravvenzione di cui all'art. 699 C.P. quella di anni uno e mesi quattro di arresto (p.b. anni due ridotta di un terzo per le attenuanti generiche).

A carico del Costantini, siccome condannato, vanno poste anche le spese processuali.

Il predetto può beneficiare, in ordine al delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P., siccome perpetrato in epoca antecedente al 15/3/78, dell'indulto concesso con il D.P.R. 4/8/78 n. 413 talchè la pena di anni due di reclusione come sopra inflitta va dichiarata interamente condonata.

I reperti in giudiziale sequestro vanno confiscati ai sensi e per affetto degli artt. 240 C.P. e 6 L. 22/5/75 n. 152.

Al Costantini, infine, può essere concessa la richiesta libertà provvisoria in considerazione del suo stato incensuratezza, della sua ancor giovane età, dell'avvenuto ridimensionamento dell'accusa a suo carico ed, infine, della durata della carcerazione preventiva sinora sofferta; circostanze queste che fanno bene sperare in un completo reinserimento del giovane nel consesso civile.

P.Q.M.

LA CORTE DI ASSISE DI MACERATA

Dichiara Costantini Maurizio colpevole del delitto di cui alal'art. 272, 1° p. C.P., così modificato il reato di cui al capo E) della rubrica, nonchè della contravvenzione di cui al capo F) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche,

visti gli artt. di legge di cui in rubrica, 62 bis C.P.,477, 488,483 C.P.P., lo condanna per il delitto alla pena di anni due di reclusione e per la contravvenzione alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 6 e 10 D.P.R. 4/8/78 n. 413, dichiara la pena di anni due di reclusione come sopra inflitta interamente condonata;

Visti gli artt. 477,479 C.P.P., 1,3,10 D.P.R. 4/8/1978 N. 413, dichiara n.d.p. a carico di Costantini Maurizio in ordine al delitto di cui all'art. 270, 3° comma C.P., ritenuta la permanenza sino al 15/3/78, così modificato il reato sub. A), in ordine al reato di cui agli artt. 81,424 1° p. C.P., così modificato il reato sub B), in ordine al delitto sub D), trattandosi di reati estinti per amnistia;

Visto l'art. 479 C.P.P., assolve il predetto dalla imputazione sub C) per non aver commesso il fatto;

Visti gli artt. 240 C.P. 6, L. 22/5/55 n. 152, ordina la confisca dei reperti in sequestro;

Visti gli artt. 277,279 C.P.P. concede la libertà provvisoria all'imputato e ne ordina la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Macerata lì 27 novembre 1978.

IL CANCELLIERE

Mario Pennacchi est.

Rispetto ai difensori dell'imputato il 21.1.78

N. 19/78 Reg. SENT.
N. 71/77 Reg. Gen.
P. M.: Dr. Luigi Poloni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Penale di Macerata

...sto dai Magistrati:

... VINCENZO	FANUCCI	Presidente
... MARIO	PACIARONI	Giudice
... RENATO	GENTILE	Giudice

...pronunciato la seguente

SENTENZA

...causa penale

contro

...ZZARONI CARLO, nato a Macerata il 27.3.1943, res. a Tolentino, Largo Tacci Porcelli, attualmente detenuto nelle carceri giudiziarie di Macerata.

(DETENUTO-PRESENTE)

IMPUTATO

...el delitto p. p. dagli artt. 2 L. 2.10.67 n. 895, ...stituito dall'art. 10 L. 14.10.1974 n. 497, perchè ...egalmente deteneva a qualsiasi titolo armi da guer... (un mitra Beretta cal 9, una pistola Mauser cal 7,65, ... n. 81 munizioni da guerra cal. 9.
...olentino accertato il 5.4.1977
...el delitto p.p. dagli artt. 2 e 7 L. 2.10.67 N.895 ...stituiti dagli artt. 10 e 14 L. 14.10.74 n. 497, per... illegalmente deteneva a qualsiasi titolo armi co... da sparo (una pistola Beretta cal. 7,65, una pi...la Beretta cal. 7,65 anno di fabricazione 1944, una ...tola marca Vesta cal. 6,35).
...olentino accertato il 5.4.1977
...el delitto p.p. dall'art. 697 C.P., perchè detene... senza averne fatta denuncia all'autorità competen... 36 munizioni per armi comuni da sparo.
...olentino, accertato il 5.4.77

SENTENZA

del 21.1.78

depositata in data 4-2-77
dal Dott. Gentile
Il Cancelliere

Redatt sched

N.

Campione Penale

Estratto al P. M. per esecuzione:

Estratto contumac.

Difensori:
Avv. G. Luzi
" E. di Giovanni

8%

- 2 -

Con la recidiva reiterata infraquinquennale ex art. 99 C.P.

In esito all'odierno pubblico, orale dibattimento svoltosi nelle forme e secondo il C.P.P.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 4 aprile 1977 i Carabinieri di Tolentino chiedevano al pretore autorizzazione a perquisire un locale terraneo sito alla via Valporro, n. 53 di quel centro. Accennavano all'uopo, ma senza volerne dire l'autore, a una denuncia loro pervenuta, secondo cui qualche notte prima sarebbero stati visti degli individui, e tra essi certo Guazzaroni Carlo, trafugare prosciutti ed altri effetti da quel locale e caricarli su un autofurgone. Essendo note le inclinazioni e i precedenti di detto personaggio, era da ritenersi, ad avviso dei militari, che vi si potessero rinvenire cose di furtiva provenienza.

Ma ben altra e più importante scoperta essi ebbero a fare all'esito della disposta perquisizione, eseguita il giorno dopo. Celate in una cassapanca e nel cassetto d'un sovrapposto cantieriano, apparvero loro numerose armi da guerra e comuni da sparo di varia guisa, nonchè munizioni, come dalla sommaria descrizione racchiusa in rubrica.

Altro interessante reperto fu una valigia in vilpelle contenente scritture e documenti sottratti alla "Federmarche" (Confapi) di Ancona in una rapina del 14 ottobre 1976, posta in essere con violenza alla persona di Tarabelli Ortensia.

Oltre a ciò, ancora, un apparecchio ciclostile con la matrice d'un delirante messaggio di un sediente comitato marchigiano dell'associazione armata denominata "Brigate rosse"

2

[illegible] quel delinquente atto come [illegible] il suo più
[illegible] programma distruttivo - vi si legge - a "portare l'attac
[illegible] al cuore dello stato", e tante altre cose di simile bravura
[illegible] questa, per la cui descrizione si fa rinvio all'apposito [illegible] di
[illegible] giudiziaria, lasciando qui solo ricordare [illegible] una sta
[illegible] d'un Santo Vescovo, [illegible] di [illegible] d'arte,
[illegible] una macchina per scrivere e [illegible] bicchiere di [illegible].

Bidi Mazzarese, proprietario dell'immobile, dichiarava
[illegible] avesse concesso l'uso al Guaglianone [illegible] locale
[illegible], richiestone a motivo di certi vecchi mobili di quello non
[illegible] dove mettere. Egli aveva di buon grado acconsentito,
[illegible] aggiungeva, perché portava affetto al giovane come ad un figlio,
[illegible] sembrato allevato fino all'età di diciott'anni, e perché infine
[illegible] gli piaceva poco quella pertinenza. Diceva ancora che il Guaglia=
[illegible] ne, compiuto il trasloco, aveva provveduto a sostituire gli
[illegible] distrutti lucchetti con dei nuovi.

[illegible] Il 6 aprile veniva emesso ordine di cattura del Guaglia=
[illegible]ne, che raggiungeva il nominato [illegible] il carcere di Rieti, dal
[illegible] quale era uscito dal 24 marzo precedente per [illegible] stato scelto,
[illegible] quella contrada, nella detenzione di [illegible] sezioni, [illegible] da [illegible]
[illegible] e di una recentissima. Egli [illegible] stavano, [illegible] at
[illegible]mente, i reati di detenzione di armi da guerra e [illegible] da
[illegible] guerra, nonché di manifestazioni per quest'ultimo.

Erano quindi [illegible] in esame, dalla polizia giudiziaria,
[illegible] Maria, moglie del Bidi, e Domenico [illegible], [illegible]
[illegible] di [illegible] servizio [illegible] i coniugi Bidi. Dichiarava, in
[illegible] particolare, la [illegible] di Guaglianone, ad avvenuta attuazione
[illegible], il trasloco, ebbe a notare una diversa [illegible] dei [illegible] di

4

Via Valporro, giacchè v'aveva cambiato il lucchetto, tenendo per sè altro esemplare della stessa chiave.

L'8 aprile 1977 il dirigente della citata "Federmarche" (Confapi) Marcosignori Goffredo e l'impiegata Tarabelli Ortensia formalmente riconoscevano come appartenente all'azienda il materiale come sopra rinvenuto nella cantina del Belli, e la donna vi ritrovava anche la carta d'identità, il "foglio sera" e un'agenda che le appartenevano e che erano andati analogamente sottratti durante l'accennata incursione di quel 14 ottobre 1976 negli uffici di Ancona.

Per quest'ultimo riguardo i verbalizzanti inviavano apposito rapporto alla Procura della Repubblica di Ancona, all'uopo competente per territorio, che così emetteva il 12 aprile ordine di cattura contro il Guazzaroni per i reati di partecipazione a banda armata, rapinsi e violazione di domicilio aggravate.

Interrogato il 14 aprile dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, il Guazzaroni si protestava assolutamente innocente: diceva che non sapeva niente di quelle armi e di chi ce le aveva messe; che aveva preso possesso, l'anno prima, della cantina di Via Valporro perchè il Belli glie ne aveva fatto spontaneamente offerta (quando in occasione del trasferimento d'un suo negozio, si trovava a non saper che fare di certi suoi effetti) e che, sistemata la roba, con l'aiuto del figlio del proprietario, maresciallo dei Carabinieri Elia, e la costante presenza della Semmolonti non vi si era più recato, una sola volta del resto - dopo [illegible] avendone avuto motivo, e cioè per ricercarvi [illegible]

- 3 -

pezzo di legno vecchio che gli era stato chiesto dall'amico Gianni Gabrielli, ma non avendo potuto andarvi perché la signora Scaguetti non gli aveva dato la chiave.

Si faceva quindi luogo, come d'obbligo per i reati concernenti le armi, al giudizio direttissimo, fissato per il 29 aprile 1977. "In limine", esponeva il difensore di aver presentato denuncia di conflitto di competenza, atteso che si procedeva in sedi giudiziarie diverse (Ancona e Macerata, per quanto ne occupa, nonché Rieti) per un medesimo fatto di reato, sia pur diversamente qualificato: il delitto di partecipazione a banda armata essendo infatti contestato al Guazzaroni dal magistrato di Ancona anche con riferimento alla detenzione delle armi e delle munizioni, costituente fatto che, pur sussunto dal giudice di Macerata sotto i titoli di reato di cui alle leggi 2 ottobre 1967 n. 895 e 14 ottobre 1974 n. 497, era contemporaneamente elemento costitutivo del reato di banda armata. Chiedeva, quindi, il rinvio del procedimento. Questo tribunale rigettava la richiesta, sommariamente delibata l'eccezione, ma, espletato il dibattimento, convenendo sull'opportunità di trattare - se possibile - congiuntamente i procedimenti, disponeva cautelativamente il rinvio, con ordinanza 30 aprile 1977.

Nelle more, proseguivano intanto le indagini di polizia giudiziaria sulla provenienza dei reperti. Emergeva, così, che la statua del Santo Vescovo era stata trafugata il 7 novembre 1976 dalla Parrocchia di S. Martino di Caldarola, come da denunzia del parroco don Otello Luzzi; ch'erano stati analogamente sottratti la carta di circolazione (furto commesso il 27 ottobre 1976 in Giulianova, in pregiudizio di Manozzi Giovanni) e la macchina per scrivere (furto del 21 aprile 1976 in danno di don Luciano Pace, parroco del

6

la Chiesa della Madonna del Suffragio in San Benedetto del Tronto), mentre il piede di porco era stato, invece, regolarmente comperato, tra dicembre 1976 ed il 15 febbraio 1977, presso tal Zega Renato (che ammoniva, all'uopo, denominarsi correttamente "disarmatore" il sullodato attrezzo).

Tali risultanze, unite ad ulteriori rilievi fotografici e ad una minuziosa descrizione del compendio in sequestro, formavano oggetto di altro rapporto 26 maggio 1977 all'Autorità giudiziaria.

Con sentenza 28 giugno 1977, comunicata l'11 ottobre detto a questo Tribunale, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile la denuncia di conflitto di competenza sul duplice rilievo dell'autonomia dei rispettivi reati (e conseguente concorso, e non assorbimento, dei medesimi), già osservata da questo Collegio, e del differente stadio dei relativi procedimenti, il presente essendo già pervenuto, col rito direttissimo, al dibattimento, l'altro essendo invece in fase istruttoria.

Queste, in sintesi, le vicende che hanno preceduto l'attuale giudizio, che si è protratto nelle udienze del 13, del 14 e del 21 gennaio 1978. Merita un cenno l'interrogatorio reso dall'imputato all'udienza del 29 aprile 1977, che è stato richiamato e confermato in quest'ultima sessione. Disse il Guazzaroni, così rettificando la prima dichiarazione del 14 aprile al costituto Procuratore, che, dopo che ebbe sostituito il lucchetto all'ingresso della cantina di via Valporro, in maniera da possedere una propria chiave, tornò due volte (e non già una sola) in quel locale: nell'immediatezza del trasloco, per accertarsi dell'avvenuta sistemazione della sua roba, e dopo un quattro mesi circa, per prendervi un tavolo in ferro. Non potette invece andarvi una terza volta, quando gli occorreva il pezzo di legno vecchio per

l'amico Gabrielli, nè ebbe più occasione di tornarvi poi, perchè aveva smarrito la chiave e non aveva potuto ottenere quella della Scaquetti. Il Gabrielli, chiamato a testimoniare in proposito, ha fatto risalire l'episodio (del pezzo di legno vecchio) a maggio, o giugno, o luglio del 1976, comunque a data anteriore alle vacanze di quell'estate.

Il giudizio si è, per il resto, svolto e concluso come dal verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alcune preliminari osservazioni, per replicare alle censure mosse dalla difesa.

Anzitutto, non si ravvisano anomalie per quanto concerne l'"abbrivio" di questo processo. Non sussiste violazione dell'art. 349 u.p. C.P.P., atteso che gli addebiti mossi al prevenuto evidentemente promanano, non già dall'informazione fornita dal confidente della polizia, ma dall'esito della disposta perquisizione domiciliare. Ed è appena il caso di avvertire che l'anzidetta norma, al pari di quella dell'art. 141 stesso codice sugli scritti anonimi, non preclude al giudice la facoltà di giovarsi delle legittime fonti di prova emerse dalle indagini cui abbia dato origine tal tipo di cognizione.

Quanto all'attendibilità del confidente tolentinate, sul cui riserbo si sono appuntati gli strali della difesa, il collegio, pur senza contestare la validità di quei commenti, suggerisce un'alternativa ottica sotto cui si può anche riguardare quell'atteggiamento: in tempi in cui si spara come mente nelle gambe alla gente (forse allora non era ancora invalso questo singolare vezzo, ma la cosiddetta strategia della tensione non è cominciata ieri), è, tutto sommato, positivo e giovevole che, sia pure sotto il titolo dell'anonimo, qualcuno si faccia avanti a denunciare quel che sa.

- 6 -

8.

Che, poi, nessun salume sia mancato alla verifica, è cosa che rileva poco o niente nell'economia del giudizio: potrebbe averne taciuto il Belli, per evitare dell'altro male al Guazzaroni (che, peraltro, era nella condizione di opporre un alibi di ferro); potrebbe anch'essere che abbia avuto le traveggole l'ignoto delatore e, come quei che prese lucciole per lanterne (può accadere, in ora antelucana), abbia legittimamente scambiato per prosciutti quelle che erano, poniamo, delle armi (dell'altre, evidentemente), debitamente smontate ed imballate, sortite per chi sa dove. Sia quel che sia, non può, su tal rilievo, pretendersi d'infirmare quanto è ragionevolmente deducibile dal ritrovamento di quel ben di dio.

E' il caso di ribadire, altresì, che è perfettamente rituale e in linea con la vigente normativa l'adozione ed il mantenimento del procedimento direttissimo. L'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497 e l'art. 35 legge 18 aprile 1975 n. 110 impongono di procedere "in ogni caso" con tale rito per i reati concernenti le armi e gli esplosivi. Quest'ultima norma ne fa obbligo anche se ciò comporti la separazione del giudizio da quello per reati connessi. E l'art. 144-bis C.P.P., introdotto con la legge 8 agosto 1977 n. 534, soccorre ai conseguenti intuibili inconvenienti disponendo che nei casi in cui si proceda separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, è consentita l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile.

Si può citare ancora il caso dei reati previsti dagli artt. 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. Anche per essi si procede "in ogni caso" con giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 17 legge 22 maggio 1975 n. 152, e si prosegue col medesimo rito anche in deroga

9

agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. E, in deroga altresì alla disposizione dell'art. 45 stesso codice, è poi disposto, nel rapporto dell'anzidetta norma, che la connessione operi per tali procedimenti soltanto se sia indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi, o della responsabilità dell'imputato.

E il uguale principio, con riferimento alla materia delle infrazioni valutarie, è contenuto nell'art. 4, commi primo e secondo, d.l. 4 marzo 1976 n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976 n. 159.

Trasfare chiaro, da ciò, l'intendimento del legislatore di privilegiare, per i reati che destano maggiore o particolare allarme sociale nell'attuale momento storico, l'esercizio immediato e rapido del ministero giurisdizionale, ancorchè imperfetto, a una giustizia più sofisticata ma necessariamente lenta. E il Tribunale, pur non insensibile all'istanza difensiva, non può che prestare ossequio a quest'orientamento.

Nè ricorre, evidentemente, alcuna necessità di speciali indagini (che è la sola condizione che consentirebbe di derogare all'obbligatorietà del giudizio direttissimo), giacchè, con specifico riferimento alle istanze della difesa a questo riguardo, può osservarsi che non servirebbe conoscere l'identità del denunciante (pur ammesso che i verbalizzanti - che non potrebbero esservi obbligati - siano disposti a rivelarla), e nemmeno si comprende che bisogno ci sia di acquisire l'imputazione che sia stata, in ipotesi, elevata a carico del Guazzaroni per altre eventuali sue imprese nell'ascolano, atteso che, pur se vi emergessero reati connessi, nessun effetto ciò produrrebbe nè sulla competenza nè ai fini della riunione, per le ragioni innanzi svolte ed anche in virtù dell'art. 42 bis C.P.P. (introdotto con la citata legge 2 agosto 1977 n. 534).

Sarebbe parimenti esuberante la perizia sui reperti.

10

E' appena il caso di ricordare che un'arma, o una sua parte, può ritenersi "atta all'impiego", alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale, quando sia in condizioni da poter essere usata secondo la sua naturale destinazione, per cui non è tale solo l'arma completamente inservibile e di tutto inidonea, come quella che possa essere resa tale con laboriose operazioni, ma tale non viene meno la qualità di arma quando l'arma o la sua parte, sia solo momentaneamente inefficiente e possa essere agevolmente ripristinata la funzionalità.

Si richiama, a sostegno di tale asserzione, la natura di reato a pericolo presunto per quelli concernenti le armi (Trib. Vigevano, 25 gennaio 1969, Nuovo dir., 1968, 344; Cass., 20 giugno 1967, Giust. pen., 1968, II, 139).

Non è dubbio, allora, che l'attestazione, resa nel giudizio dai carabinieri Maresciallo Capo Sanchioni Angelo e Brigadiere Greco Dante, sull'accertata funzionalità, in tutti i loro congegni, delle rinvenute armi, provenendo da persone munite di idonea e specifica esperienza, e pur contestativamente accolta, giustamente esime dal far ricorso alla valutazione del consulente tecnico: non occorrendo a mio parere, ai fini che qui rilevano, della perfetta funzionalità in atto di quelle armi, una soltanto erano certo che non si trattò di rottami, di oggetti affatto inutili; del che non si può ragionevolmente dubitare.

E quanto ad esibire e conoscere le peculiari vicende delle armi stesse e la loro provenienza, sarebbe senza dubbio interessante ai fini generali di polizia giudiziaria e sarà fatto, ma per quelli contingenti di giustizia nel presente caso non gioverebbe certo più di quel che valga il sapere che la pistola "Beretta" cal. 9 con canna lunga 7,65, matricola 84030, fu assegnata nel gennaio 1944 alla "Fab.

Corpo Armi Regio Esercito" (F.A.R.E.), i cui registri sono andati distrutti dalla guerra, e risulta da ultimo intestato a certo Monnanni Franco, nato ad Arezzo il 30.3.1933, emigrato in Argentina, che l'aveva denunciata prima presso la Stazione Carabinieri di Lido di Camaiore (Lucca) e poi presso il Commissariato di P.S. "Foce" di Genova.

E - per replicare ancora a un'ultima osservazione della difesa - non v'è contrasto tra l'avviso innanzi espresso, sulla non necessità di speciali indagini, e la disposta acquisizione, con l'ordinanza 13 gennaio 1978, dei rapporti 26 maggio, 22 ottobre e 30 dicembre 1977 e relativi annessi ed allegati. A parte, infatti, che la ritenuta congruità delle acquisite emergenze istruttorie non è una ragione per ripudiare ed espellere quell'altre che per avventura possano sopravvenire, può la stessa difesa controllare e dire se non ci si trovi a disporre oggi, ai fini del decidere, nè più nè meno che di quegli stessi elementi che già risultavano alla data del 30 aprile 1977.

E veniamo, finalmente, a trattare del merito. Muove questo processo, come si diceva, dal casuale rinvenimento d'un certo arsenale di armi in un covo di Tolentino. Il locale - di proprietà di Belli Mazzarino, coniugato a Scaglietti Maria, padre d'un maresciallo dei Carabinieri in servizio, ma frequentato soltanto dalla domestica Semmoloni Sesta ed all'unico motivo dei salumi che v'eran riposti - era in pratica nella piena disponibilità del Guazzaroni, che all'uopo s'era procurato ed aveva una chiave, come abbiamo visto, e poteva andarci quando credeva e voleva, senza dir niente a nessuno.

Ora, a meno di non voler coinvolgere in quest'affare i Belli, poveretti, e la loro Sesta (e nemmeno l'imputato si sofferma a considerare l'ipotesi), non rimane che chiamare Guazzaroni a rispondere.

12

Contestatogli l'addebito, egli dice, però, di non aver mai visto nè posseduto quelle armi e di non immaginare come ogni capitate là dentro.

E' una tecnica difensiva a lui non nuova. Anche lieti, due settimane prima, la polizia gli aveva trovato delle munizioni dentro l'autovettura ed egli aveva similmente replicato, e per questo si trovava ora ristretto in quella Casa Circondariale.

Osserviamo, intanto, che se il discorso potesse qui esaurirsi, qualunque furfantello, che venisse colto nella detenzione di cose provenienti da delitto, potrebbe allora analogamente sottrarsi all'imputazione di ricettazione.

Vero è che incombe all'accusa l'onere di provare; ma non è men vero che non può l'inquisito, per indizi a suo carico tanto pesanti, agevolmente scrollarsi di dosso ogni accusa e, "sic et simpliciter", limitarsi a dire "io non c'entro". Sarebbe, invero, ingenuo e troppo comodo. Occorre pure ch'egli s'attivi, che dia qualche lume, che suggerisca in che senso indirizzare l'indagine, dica chi abbia potuto far questo, fornisca una qualche plausibile ragione che valga a stornargli il sospetto.

E si tenga in conto che non era di proprietà sua il locale ed egli era stato da poco ammesso a goderne per una concessione che — priva di risonanze oltre lo stretto ambito familiare, nè postulando la fisica presenza del beneficiario o una qualunque sua attività "in loco" — era verosimilmente tale da rimanere ignorata anche dal conoscente più assiduo, e certamente non era un fatto suscettibile di assurgere a notorietà.

Così che il novero delle persone, che potevano odiarlo da arrivare a tanto, doveva essere ragionevolmente ristrettissimo e facilmente individuabile. Eppure Guazzaroni non spende una parola a riguardo e si limita a negare e basta.

E procediamo, allora, coi nostri mezzi di speculazione. Viene così in evidenza un particolare di grande rilievo. Commisti alle armi e all'altro materiale rinvenuto, c'erano, nella cantina di via Valporro, le cartelle e i documenti che furono sottratti alla "Federmarche" (Confapi) di Ancona nella rapina del 14 ottobre 1976. Il dirigente e l'impiegata di quell'azienda hanno veduto e riconosciuto quei referti, ond'è che non sussiste dubbio in proposito.

Concederà l'imputato che si tratti d'un unico compendio, contestualmente portato lì: chè, diversamente, se cioè costituissero separati nuclei le armi e le cose della Confapi, dovrebbe allora supporsi l'allucinante sequenza di una duplice fraudolenta introduzione in quel sito, ad opera di distinti delinquenti, ovviamente in autonomia e senza concerto. E una tale ipotesi sarebbe veramente fuori dalla realtà.

Orbene, poichè la tracotanza di quei ribaldi suggerì loro di sbandierare la matrice criminosa della citata rapina nell'aberrante ideologia delle tristemente note "brigate rosse" (con tanto di stella a cinque punte), possiamo argomentarvi qualche ragionata conclusione.

Questo Collegio, beninteso, non si cura e non s'intende delle cose della politica. Ma, per sprovveduto che sia in questa materia, crede pure di sapere che quel manipolo di prodi (intendiamo, le "brigate rosse") pretenda di assumere (posto che la violenza e il crimine valgano ad esprimere un idea) una collocazione di estrema sinistra ed oltre nell'articolata gamma delle correnti ideologiche.

Se così è, l'antagonista loro naturale e diretto dovrebb'essere evidentemente nell'opposta banda di detto schieramento. Per cui, se Guazzaroni fosse stato uno, mettiamo, di "Ordine Nuovo" (per citare altra consimile fazione,

14

parimenti meritevole dell'attenzione dei nostri giornali), potremmo allora intendere che le anzidette "brigate rosse", aduse a combattere gli avversari senza esclusione di colpi, volessero in tal guisa eliminarlo, venute a conoscere, per imperscrutabili vie, che la cantina di via Valporro era come se fosse sua. Ma l'imputato, vivaddio, si è professato fino all'ultimo comunista e antifascista! Noi non lo conosciamo, ma sembra che abbia anche militato nel passato e abbia dato contezza della propria identità. E allora, perchè dovevano avercela con lui le "brigate rosse", con chi è portatore di un'idea a quelle la più vicina, certo la meno ostile?

E si noti che l'ordita macchinazione, se di questo si tratta, era davvero infernale, concepita da una mente diabolica e lucida, giacchè, per meglio incastrare il poveretto, quelli avrebbero pensato — ma guardate un po' — di ficcare nella valigia col malloppo della "Confapi" documenti di famiglia del Guazzaroni, scritture di sicura e stretta appartenenza sua, che non potevano essere in mani di altri: chi, se non l'interessato medesimo o persona a lui vicina, poteva avere il contratto di locazione del suocero, e un decreto di citazione a giudizio di esso stesso Guazzaroni presso la pretura di Tolentino, e le ricevute di pagamento della luce, ed altre esattoriali, tutte intestate alla di lui moglie Zazzarette Gigliola? Ebbene, queste carte erano racchiuse in un'agenda rinvenuta in quella stessa valigia tra gli effetti di Tarabelli Ortensia e tutte le cartelle, registri, rubriche, opuscoli e timbri sottratti agli uffici della "Federmarche" e poi fatti riconoscere e restituiti al dirigente Marcosignori Goffredo.

Ma vogliamo ancora stare a discutere e prenderci in giro? Ma occorre dell'altro per dire che erano nella detenzione del prevenuto le armi e tutto il resto? Che non potrebbe essere altrimenti che così?

15

E guardiamo anche alle note marginali e di contorno del processo. Ma che ragione c'era di sostituire con tanta fretta il lucchetto all'ingresso della cantina: non andava bene quello che c'era sempre stato? Che valori egli vi lasciava, infine, che s'indusse a confidare ansioso alla Scaguetti, mentre era atto il trasloco: "questa chiave non è sicura, c'è da sfarla"! Li abbiamo visti quei suoi effetti: mobili in malo stato, tre seggiole sfasciate, ciarpusaglia che, a volersene disfare, meriterebbe guiderdone il robivecchi che se ne curi! E allora i Bedi, che vi tenevano i prosciutti (beati loro!), e sappiamo quanto costano caro coi tempi che corrono, che avevano da fare, dovevano metterci il guardiano? Certo, se quel ciarpame era invece il paravento d'un losco traffico, allora sì che comprendiamo e tutto quadra!

Vogliamo poi cogliere in evidente fallo l'imputato, che non se n'è neppure accorto? Prendiamo l'interrogatorio reso all'udienza del 29 aprile 1977. Egli disse in quella sede che, decorsi quattro mesi dal trasloco, non potette entrare nella cantina a prendervi un pezzo di legno vecchio per l'amico Gabrielli perchè aveva smarrito la chiave, e che da allora non vi andò più. Quella dichiarazione era certo meditata, perchè seguiva ad altra del 14 aprile, resa al Sostituto Procuratore, che mirava a chiarire e precisare sul punto. E il Gabrielli ha confermato d'aver fatto quella richiesta al Guazzaroni non più tardi del luglio 1976. Diciamo, dunque, che da agosto di quell'anno l'imputato, al suo stesso dire, non avrebbe più messo piede in via Valporro.

E come spiega, allora, il ritrovamento, in una all'altre cose, della statua del Santo Vescovo (S. Biagio, o chiunque sia)? Quell'oggetto, abbiam visto, proviene dal furto in danno del Parroco di S. Martino di Calderola, commesso il 7

16

novembre 1976. Allora egli tornò in via Valporro! E l'ormai vieta protesta di non saper niente anche di ciò lascia il tempo che trova. Chi ce l'andava a mettere quel simulacro: l'eventuale diverso ladro, introdottosi anch'egli di soppiatto? Era, insomma, diventato un locale a ingresso libero, quella cantina, ad onta del lucchetto nuovo e più sicuro (che vi aveva messo?) Vi entrava chi voleva? O, forse, saranno state le stesse "brigate rosse", in spregio ai preti?

E la carta di circolazione, risultata rubata il 27 ottobre?

E il piede di porco (anzi, il "disarmatore")? Quello non può dire che non lo conosce, perché l'ha comperato, e lo Zega ha detto di averglielo venduto non prima del dicembre 1976. Continua a dire, Guazzaroni, di mancare da agosto del 1976 da via Valporro?

Le bugie — ci ammonivano da bimbi — hanno per solito le gambe corte: in un modo o nell'altro, emergono sempre.

Guazzaroni s'immise in quel locale col disegno di farne un'armeria: E fu in questo niente affatto sciocco, perché non poteva esserci per lui più sicura tana che un ambiente altrui e non suo, di gente provatamente perbene, a cui apparteneva un militare dell'Arma.

Ed è sintomatico ch'egli cerchi di far apparire quella concessione come un'offerta spontanea dei genitori adottivi, scaturita dalla loro iniziativa. Ma non è vero! Tanto il Belli che la Scaguetti affermano il contrario: dicono, concordi, che fu lui a farne richiesta. E il primo, anzi (può sembrare una sottigliezza), si diffonde sulle ragioni per cui non potette farlo: c'era un vincolo d'amicizia, il giovane essendo stato da essi allevato, e, alla fine, quel locale gli serviva poco o niente.

Pare, dunque, al Tribunale che non occorr'altro per ritenere e dichiarare la penale responsabilità del prevenuto

17

in ordine ai reati a lui ascritti.

Tiene il Collegio a precisare, da ultimo, per quanto ovvio, che la sua pronuncia non esula dallo stretto ambito le gli compete. Si è dovuto trattare della rapina di Ancona per la connessione esistente con quella vicenda ed all'unico effetto di mutuarne argomenti per l'attuale decisione. Dirà il naturale giudice, beninteso, del ruolo che vi abbia avuto Guazzaroni.

Quanto alla pena, unificati per continuazione i delitti, stimasi conforme a giustizia, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 C.P., infliggere al prevenuto, per questi, la pena di due anni, tre mesi e quindici giorni di reclusione e lire cinquecentomila di multa (pena base: 2 anni e lire 350.000, aumentata di 3 mesi e lire 100.000 per l'art. 81 C.P. ed ulteriormente di 15 giorni e lire 50.000 ex art. 99 C.P.) e, per la contravvenzione, quella di mesi due di arresto (p.b.: 1 mese e 20 giorni, aumentata di 10 giorni per la recidiva), oltre al pagamento delle spese processuali.

Va ordinata, ai sensi dell'art. 240 C.P., la confisca delle armi in sequestro.

P. Q. M.

Il Tribunale di Macerata dichiara Guazzaroni Carlo colpevole dei reati ascrittigli, unificati per continuazione i delitti, e, visti gli articoli in rubrica, 81 C.P., 483, 488 C.P.P., lo condanna, per i primi, alla pena di due anni, tre mesi e quindici giorni di reclusione e lire cinquecentomila di multa e, per la contravvenzione, alla pena di mesi due di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 C.P., ordina la confisca delle armi in sequestro.

Così deciso in Macerata, il 21 gennaio 1978

IL CANCELLIERE
Enrico Riccioni

Renato Gentile estensore

PIEMONTE (I)

ACQUI TERME

RICHIESTA DI DECRETO
di citazione a giudizio del ~~Tribunale~~ CORTE D'ASSISE
Artt. 396 e segg. Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. 4

Originale 14.7.75 (3)

Il Procuratore della Repubblica di ACQUI TERME

Visti gli atti del procedimento penale

contro

MARASCHI Massimo,n. il 20/8/1952 a Lodi e ivi res.te via Cavezzali 15 - detenuto Casa Reclusione di Alessandria.

IMPUTATO

1°)- del delitto p.e p.dagli artt.110-112 n.1-630 C.P. in relazione all'art.5 L.14/10/74 n.497 ,per avere ,in Canelli il 4/6/75,in esecuzione di un piano criminoso concordato antecedentemente (in particolare,in una riunione tenutasi il 2/6/75 verso le ore 15 in una strada di campagna sottostante alla strada ferrata nei ~~pr~~ pressi di Nizza Monferrato accedendo sul posto con due vetture di cui l'una Fiat 124 color verde-pisello targata AT.120732 e l'altra Fiat 127 color rosso-targata TO H 08336;la prima detenuta da Maraschi Massimo,alias Dalmazzo Pietro,guidata - dal Maraschi stesso il 4/6/75 nell'attuazione del sequestro di ~~seque~~ persona,e l'altra rinvenuta sotto uno dei due portici della cascina Spiotta in Arzello di Melazzo il 5/6/75) con un concorso di almeno nove persone corrispondenti ai soggetti trovantisi a bordo delle due vetture nella su precisata riunione del 2/6/75 nel numero di otto ed a Cagol Margherita,deceduta il 5/6/75,nello scontro con armi da fuoco verificatosi tra la stessa,un uomo rimasto sconosciuto e la pattuglia di Carabinieri,comandata dal ten.Umberto Rocca,sequestrato Vallarino Gancia Vittorio allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, Finito in Arzello di Melazzo il 5/6/75.-

N. 575/75
Reg. gen. Proc.

N.
Reg. gen. Tribunale

3/75
C. Assise

11 OTT. 1975
419/75

A. BARUFFALDI - MANTOVA
877

Il Procu[illegible]
(Lino [illegible])

2°)- del delitto p.e p.dagli artt.110-422 C.P.,61 n.10 c.p. per aver, in correità con numerose altre persone rimaste sconosciute e con Cagol Margherita,munendosi di bombe a mano,armi da guerra ed armi comuni con il preordinato proposito e fine di uccidere al verificarsi di condizioni preventivamente concordate ed prevedibile e logico accadimento quali,ad esempio,il tentativo di liberazione da parte di terzi della vittima sequestrata o di fuga da parte della stessa, compiuto atti,concretatisi in lancio di bombe a mano ed uso di armi,idonei per la qualità e per il luogo aperto al pubblico,a porre in pericolo la pubblica incolumità,derivando dal fatto la morte dell'appuntato dei carabinieri D'Alfonso Giovanni,lesioni al tenente dei carabinieri Rocca Umberto con spappolamento ed asportazione del braccio sinistro,perdita del globlo oculare sinistro e lesioni giudicate guaribili in gg.60 al maresciallo Cattafi Rosario.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con quattro pubblici ufficiali componenti la pattuglia nelle persone sopra precisate e nell'appuntato dei carabinieri Barberis Pietro, di cui tre portanti la divisa militare.

3°)- del delitto p.e p.dall'art 110-81 1° cpv.477-482 C.P.per avere,in località non accertata ed in tempi antecedenti e prossimi al 4/6/75,personalmente ed in correità di Cagola Margherita e con persone rimaste sconosciute,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,contraffatto;la patente di guida cat.B intestata,al sedicente Dalmasso Pietro e sulla quale il Maraschi apponeva la propria fotografia,patente facente parte di una partita di modelli in bianco asportati dagli Uffici dell'ispettorato della motorizzazione civile di Cremona nella notte del 2/9/73;le targhe AT.120732 applicate alla vettura FIAT 124 di color verde risultata sottratta ad Antegena Franco;la carta di circolazione della pre-

Ritenuto che si debba procedere al giudizio nei confronti delle persone avanti indicate.

Visto l'art. 396 del Cod. di proc. pen.

Richiede il Presidente del ~~Tribunale~~ locale il decreto di citazione a giudizio, e presenta fin d'ora la seguente

CORTE D'ASSISE

detta vettura, carta facente parte di una partita di modelli in bianco asportata dagli uffici dell'Ispettorato della motorizzazione civile di Rovigo nella notte del 29-IO-1973; le targhe dell'autovettura FIAT 127 color bianco MI S.63129 intestata al sedicente Vismara Giorgio; la patente di guida cat.B rilasciata al sedicente Vismara Giorgio, nominativo risultato inesistente; le targhe e carta di circolazione della Fiat 127 color rosso TO H 08336 e della FIAT 128 color bianco TO K 34640 risultate sottratte rispettivamente a Rossinella Gian Carlo ed a Maiocco Giulio; la patente di guida cat.B intestata alla sedicente Perini Vera ~~Giul~~ sulla quale veniva apposta la fotografia di Cagol Margherita;.

4°) - del delitto p.e p.dagli artt.110- 81 I° cpv.485 C.P.per aver, in correità con Cagol Margherita ed altre persone rimaste sconosciute in località imprecisata, in tempi antecedenti e prossimi al 4/6/75 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso formato falsamente i contrassegni di assicurazione delle vetture portanti le targhe false AT. 120732 ; TO H 08336, TO K 34640.

5°) - del delitto p.e p.dall'art.648 C.P.in relazione all'art.15 L. 22/5/1975 n.152 per aver, in località imprecisata ed in tempi antecedenti e prossimi al 4/6/75 ricevuto la pistola Beretta cal.7,65 con matricola N.09874 proveniente dal furto consumato il 29/8/74 nell'abitazione di Poltronieri Sergio sita in Verona- via Pindemonte 9

6°)- del delitto p.e p.dagli artt.81 1° cpv.110-624-625 n.2-7 (c.p. per essersi, in correità con Cagol Margherita e con altre persone rimaste sconosciute, in tempi antecedenti e prossimi al 4/6/75, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di trarre profitto ingiusto, impossessato: di una vettura Fiat 124 di color verde tg. TO. K 98096 sottraendola il 28/5/75 ad Ariangena Franco che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, esposta alla pubblica fede, mediante uso di chiave false; carte di circolazione in bianco per autoveicoli asportate con violenza sulle cose dagli uffici dell'ispettorato della motorizzazione civile di Rovigo il 29/10/973; modelli di patenti di guida in bianco sottratti dagli uffici della motorizzazione civile di Cremona il

2/9/73;il tagliando dell'assicurazione "Norditalia,con il numero d'ordine 123210 rubato nella sede di Milano in via Crispi 17,il 29/11/73;dell'autofurgone Wolkswagen targato AT 76932 lasciato esposto in Asti il 2/6/75 sulla pubblica via con le portiere aperte in danno di Calcara Filippo;della vetturaSIMCA tg.AT.105419 lasciata parcheggiata sulla pubblica via ed esposta alla pubblica fede con le portiere chiuse,sottratta con uso di chiave falsa a Virelli Santo;le targhe dell'autovettura tg.AT.75181 sottratte a Veiluva Cesare e successivamente usate mediante sostituzione sull'autofurgone Wolkwagen sottratto al Calcara Filippo usato nel sequestro a scopo di estorsione in danno di Vallarino Gancia Vittorio;della vettura FIAT 128 tg.TO L.44912 sottratta in Torino a Maiocco Giulio che l'aveva lasciata parcheggiata sulla pubblica via,esposta alla pubblica fede e chiusa a chiave;della vettura FIAT 127 tg.VA 406613 sottratta in Torino a Rossinella Gian Carlo che l'aveva lasciata esposta alla pubblica fede sulla via e chiusa a chiave.

7°)- del reato p.e p.dagli artt.110- C.P. 66 c.9° del vigente codice ~~dell~~ stradale per aver,in Canelli il 4/6/75,in correità con altri rimasti sconosciuti,circolato con l'autofurgone Wolkswagen sottratto a Calcara Filippo con targa di riconoscimento non propria (AT.75181 anzichè AT.76932)-

8°)- del delitto p.e p.dagli artt.337-339 C.P.per aver,in Canelli il 4/6/75,per opporsi al ten.c.ri Aragno Alberto ed allo appuntato c.ri Dentoni Peppino che stavano legittimamente procedendo al suo arresto,usato violenza con causazione di lesioni agli-(stessi e con minaccia mediante arma.-

9°)- del delitto p.e p.dagli artt.81 1° cpv. 582-585-576 n.1-6 n. 10 C.P. per aver,in Canelli il 4/6/75,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,cagionato al ten.te c.ri Aragno Alberto ed all'appuntato c.ri Dentoni Peppino lesioni guarite entro il termine di gg.10 senza reliquati;con l'aggravante di aver commesso il fatto contro militari in divisa ed al fine di conseguire l'impunità del delitto di sequestro di persona a fine di estorsione.-

0°)- del delitto p.e p.dagli artt.110 C.P., 12 p.p.e I° cpv.L.14/10/74 n.497 per aver,in correità con più persone rimaste sconosciute e

con Cagol Margherita,illegalmente portato in luogo pubblico bombe a mano tipo "S.R.C.M. " e MOD. HG 43 di fabbricazione svizzera, una bottiglia incendiaria piena di benzina,una pistola "BROWNINC" matricola 150398,una MACHINE-PISTOLE con matricola N. 8702,una carabina WINCHESTER calibro 0,30 ,una pistola Beretta cal.7,65 usata da persona rimasta sconosciuta e fuggita nello scontro a fuoco verificatosi alla cascina Spiotta il 5/6/75,una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola N.09874 detenuta dal Maraschi Massimo al momento del suo arresto,munizionamento adeguato e relativo alle armi su elencate.

11°)- del delitto p.e p.dagli artt.81 1° cpv.476 C.P.per aver in località imprecisata con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi antecedenti e prossimi al 2/1/75 formato falsamente due conto correnti postali attestanti il pagamento della tassa di circolazione della FIAT 124 colpr verde pisello tg.AT.12B-732 e di un ciclomotore,usando per la contraffazione il timbro postale portante la dicitura "B/C/C, postale Torino - succursale 30-446- 2-1-1975".-

12°)- del delitto p.e p.dagli artt.110-468 C.P.per aver,in località imprecisata,in tempi antecedenti e prossimi al 2/1/75,in correità con altre persone rimaste sconosciute,contraffatto il timbro portante la dicitura "B/C/C postale Torino-succursale 30-446 -2/1/75.-

- - - - - -

LISTA DELLE PARTI OFFESE E DEI TESTIMONI CHE IL P.M. INTENDE FAR ASSUMERE AL DIBATTIMENTO:

-1°)-	Dr.VALLARINO GANCIA Vittorio - Regione 8	Canelli
-2°)-	Ten.C.ri Umberto ROCCA - Via Soprano 154	Acqui T.
-3°)-	M.llo C.ri Rosario Cattafi Com.te Staz.ne C.ri	Acqui T.
-4°)-	App.to C.ri Pietro Barberis - Squadra P.G.-Procura	"
-5°)-	Colangelo Rachele ved.D'Alfonso -in proprio e quale legale rappresentante dei minori figli Cinzia, Bruno e Sonia - dimorante presso Finocchio Gabriele - Via Isonzo 11	Pescara
-6°)-	Ten.C;ri Alberto Aragno - C.te C.ri	Canelli -
-7°)-	App.to C.ri Dentoni Peppino - Ten.za C.ri	Canelli -
-8°)-	Tardito Oreste - via Michele Pavia 11	Canelli -
-9°)-	Tardito Cesarino - Regione Branda n.101	Cassinasco-
-10°)-	Fava Giuseppe - V. Buenos Ayer 5	Canelli -
-11°)-	Parodi Nicola - Strada S.Nicolao 32	Nizza M.to
-12°)-	Campora Giovanni - P.Castello 7	Cortiglione
-13°)-	Marchisio Francesca - Fraz.Arzello 133	Melazzo
-14°)-	Assenza Antonino - B.re C.ri Nucleo Speciale P.G.	Torino AL
-15°)-	Pesce Sergio - Via Alessandria 81	Nizza M.to

16°)- Giovine Mario Via 1° maggio 19 Canelli
17°)- Ferrero Giovanni - Via L.Bosca 11B Canelli
18°)- Zamperino Gabriella - Regione Chiesa 62 Cassinasco
19°)- Persico Silvana Maria - B.Paolo Bocca 36 Rivalta B.da
20°)- Belzer Gustavo - V.Amendola 9 - Acqui T.
21°)- Galliano Gino - Cascina Sacotto - Castelletto E
22°)- Baldizzone Bartolomeo - Cascina Testa Melazzo
23°)- Parodi Tommasina - V.Nizza 207 - Acqui T.
24°)- Leggio Domenica - via Nizza 21 Acqui T.
25°)- Viviano Giuseppe -Bandita di Cassinelle
26°)- Dr.D'Errico Francesco - C.so Bagni 57 Acqui T.
27°)- Carosio Giancarlo - via Nizza 71 Acqui T.
28°)- Pagliano Bruno - Fraz.Arzello - Casa Bava Melazzo
29°)- Lizio Giuseppe - C.te Staz.ne C.ri Agliano
30°)- Calcara Filippo - Strada Fortino 155 - Asti
31°)- Virelli Santo - V.Petrarca 24 Asti
32°)- Rizzola Maria Teresa - V.Moiso 31/4 Acqui T.
33°)- Velluva Cesare - Via Cavour 8 Baldichieri
34°)- Ariengena Franco - C.so Torino 11 Rivoli (TO)
35°)- Maiocco Giulio - C.Cosenza 52 Torino
36°)- Roffinella Gian Carlo - Collegno di Torino V.Avigliana 107 - ~~To~~
37°)- Poltronieri Sergio - V.Piedemonte 9 - Verona
38°)- Ispettorato Motorizzazione di Rovigo - in persona del ministro pro tempore del Ministero dei Trasporti Roma
39°)- Ispettorato Motorizzazione di Cremona in persona del ministro pro tempo del Ministero dei Trasporti Roma
40°)- il legale rappresentante dell'Agenzia "NORDITALIA ASSICURAZIONI" via Crispi 17 Milano
41°)- Cap.no C.ri Seno Luciano - Nucleo Speciale di P.G. Torino
42°)- Bosso Pietro - V.Brig.C.ri " "
43°)- Cima Sander Alfredo M.llo Pol.Stradale Acqui T.
44°)- Fodde Angelo - B.ri C.ri Nucleo Speciale Torino
45°)- App.to C.ri Palumbo Domenico - Comp.C.ri Acqui T.
46°)- Cap.C.ri Sechi Gian Paolo - Nucleo Speciale P.G. Torino

~~I testi Colangelo Gabbele, Calcara Filippo, Virelli Santo ed il Ministro della Ministero dei Trasporti possono comparire voltando~~

Acqui Terme, li 14/7/75

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dr.Lino Datovo)

Lino Datovo

PROCURA DELLA REPUBBLICA ACQUI TERME

ALESSANDRIA

RICHIESTA DI DECRETO
...zione a giudizio del Tribunale
Art. 396 e segg. Cod. proc. pen.

Affogliaz. N. .....

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA

Visti gli atti del procedimento penale .....

c o n t r o

SOCI MARISA nata a Torino il 1° gennaio 1944 residente in Nichelino via Don Minzoni 15, detenuta per altra causa nella Casa Circondariale di Genova;

imputata

A) del delitto di cui agli artt.56 e 386 primo comma C.P. per avere - in Alessandria il 4 settembre 1974, parcheggiando la propria autovettura in prossimità del muro di cinta della Casa di Reclusione ed ivi attendendo l'arrivo del fratello Soci Bruno, detenuto nella indicata Casa di Reclusione, con il quale aveva concordato la evasione - compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad agevolare l'evasione del cennato Soci, che non si verificava per essere stato quest'ultimo fermato dagli agenti di custodia sul muro di cinta;
B) della contravvenzione di cui all'art.80 comma 13° del Codice della Strada per avere guidato l'autovettura Fiat 124 tg. TO 98295 senza essere munita di patente di guida; accertata in Alessandria il 4 settembre 1974.

0 343/74
Reg. gen. Proc. 169/76
Reg. gen. Tribunale
A 349/77

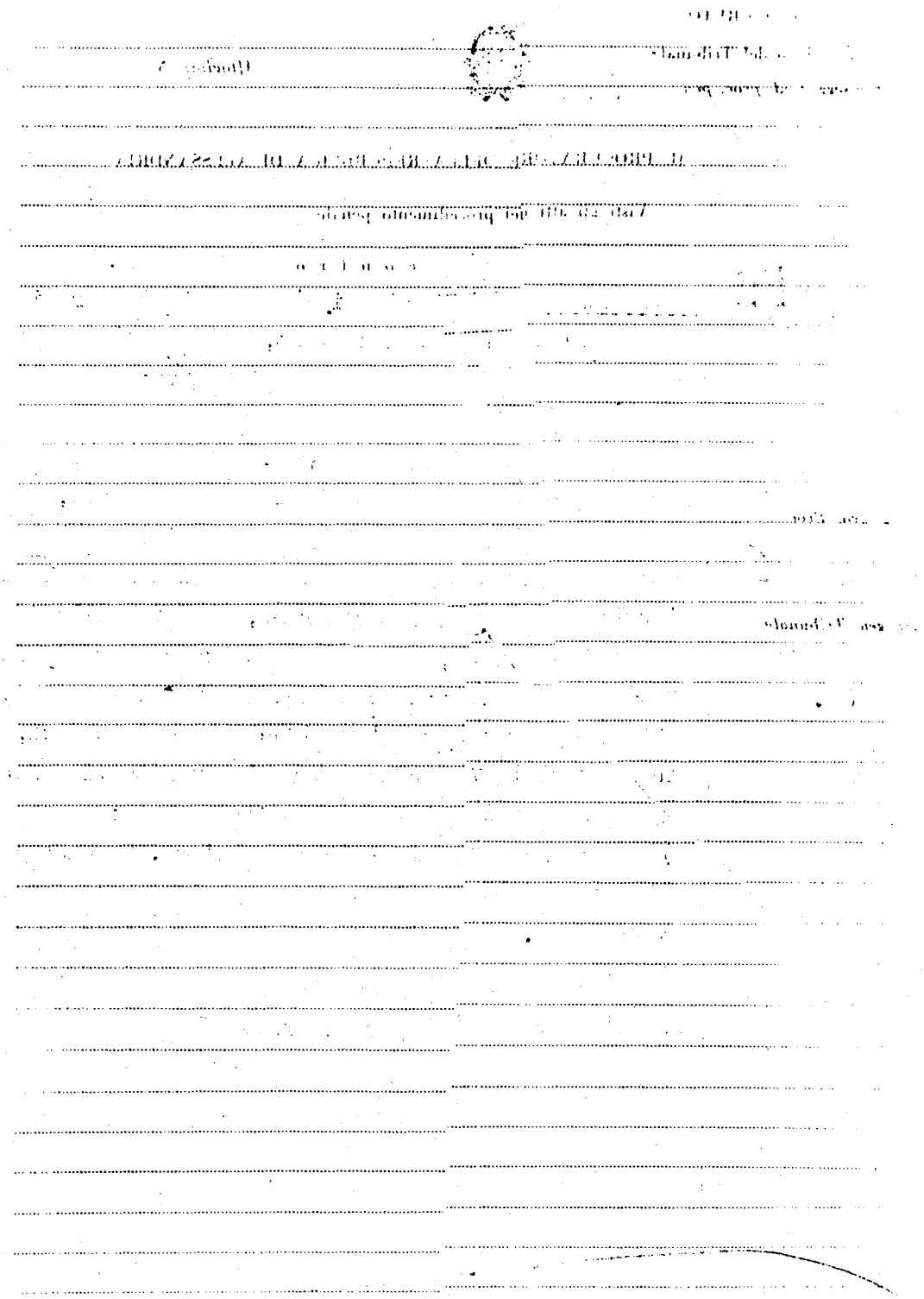

Ritenuto che si debba procedere al giudizio nei confronti delle persone avanti indicate.

Visto l'art. 396 del Cod. di proc. pen.

Richiede il presidente del Tribunale locale il decreto di citazione a giudizio, e presenta fin d'ora la seguente

sia delle parti offese e dei testimoni che il P.M. intende far assumere al dibattimento.

Gamberini Bruno App.C.C.Alessandria

Spedicato Romolo Brig.C.C.Alessandria

Alessandria, li 24 maggio 1976

Il Procuratore della Repubblica

Marcello Parola

(*Sigillo*)

43

PER IL PRESIDENTE

I^ SEZIONE CORTE D'APPELLO

4.

IL GIORNO 4 SETT. '71, DOPO ANNI DI GALERA, MENTRE SI CONQUISTAVA IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ, MIO FRATELLO SOCI BRUNO, NONOSTANTE FOSSE DISARMATO, VENIVA FUCILATO SUL MURO DI CINTA DEL CARCERE DI ALESSANDRIA E FREDDATO A TERRA QUANDO ORMAI ERA FERITO. IL "PIOMBO DI STATO" HA FERMATO BRUNO PERCHÉ RICONOSCIUTO COME NEMICO DELLA NOSTRA CLASSE.
COME PROLETARIA, PRIGIONIERA NEL CAMPO DI MESSINA, SONO VENUTA IN QUEST'AULA PER METTERE DI FRONTE ALLA RESPONSABILITÀ DELLA SUA MORTE I CARCERIERI E I SICARI CHE LO HANNO MATERIALMENTE UCCISO, E VOI, IN QUANTO MAGISTRATURA AL SERVIZIO DEGLI INTERESSI DELLA BORGHESIA IMPERIALISTA.
IN QUESTO SENSO NON PUÒ ESSERCI ALCUNA MEDIAZIONE TRA ME E VOI, PER CUI REVOCO ANCHE IL MANDATO AD OGNI SPECIE DI AVVOCATO E DIFFIDO CHIUNQUE AD ACCETTARE LA DIFESA. ALTRIMENTI DOVRÀ RISPONDERNE, COME AVVOCATO DI REGIME, DAVANTI A TUTTO IL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO. RIFIUTO QUINDI DI DIFENDERMI DALL'ACCUSA DI PROCURATA EVASIONE E, MENTRE AFFERMO L'IDENTITÀ POLITICA DI BRUNO — PROLETARIO ANTAGONISTA E COSCIENTE NELLA LOTTA CONTRO LA BORGHESIA — RIVENDICO PER ME, PER MIO FRATELLO, PER TUTTI I PROLETARI PRIGIONIERI, IERI E TANTO PIÙ OGGI, IL DIRITTO COMUNISTA DI LIBERARSI PER ATTACCARE LO STATO.
IL CICLO DI LOTTE NEI CAMPI, LOTTE CHE HANNO DISARTICOLATO QUEL PROGETTO DELLA BORGHESIA IMPERIALISTA LA QUALE, TRA GLI ALTRI INTENTI CONTRORIVOLUZIONARI, SI PREFIGGEVA DI ISOLARE LA COMPONENTE RIVOLUZIONARIA DAL RESTO DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA, DI DISTRUGGERLA FISICAMENTE E DI ANNULLARLA NELLA PROPRIA IDENTITÀ POLITICA, HANNO POSTO LE PREMESSE PER UNA REALE COSTRUZIONE STRATEGICA, FACENDO ASSUMERE AL PROLETARIATO PRIGIONIERO NUOVI RAPPORTI DI FORZA IN TUTTE LE CARCERI.
LE LOTTE PER IL "PROGRAMMA IMMEDIATO" HANNO COSTRETTO IL NEMICO A CEDERE E A RINUNCIARE ALL'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI VOLUTI DALLA RISTRUTTURAZIONE (COME L'ISOLAMENTO, I COLLOQUI ATTRAVERSO I VETRI DIVISORI, LA CENSURA SULLA POSTA, ECC.). INOLTRE SONO LA DIMOSTRAZIONE CHE ANCHE E SOPRATTUTTO NEI CAMPI SI DEVE LOTTARE PER POTER VINCERE MA LA GARANZIA DEL MANTENIMENTO E DEL CONSOLIDAMENTO FIN QUÌ COSTRUITI, STA NELLA STRATEGICITÀ IN CUI IL "PROGRAMMA IMMEDIATO" SI INSERISCE. È NECESSARIO SVILUPPARE LE PREMESSE POLITICHE MILITARI-ORGANIZZATIVE PER UNIRE IL PROLETARIATO PRIGIONIERO, LE SUE SPECIFICITÀ, LE SUE LOTTE, LE SUE INDICAZIONI, AL RESTO DEL MOVIMENTO DI RESISTENZA PROLETARIO OFFENSIVO.

LA LIBERAZIONE DEI COMUNISTI PRIGIONIERI E' PER TUTTE LE FORZE RIVOLUZIONARIE UN PUNTO STRATEGICO IRRINUNCIABILE DEL PROGRAMMA COMUNISTA, E' UNO DEI PIÙ ALTI MOMENTI OFFENSIVI DI DISARTICOLAZIONE PER LA DISTRUZIONE DELLO STATO IMPERIALISTA.

PERCORRERE QUESTA STRADA SIGNIFICA LOTTARE E ORGANIZZARSI, RICERCARE STRUMENTI EFFICACI E UNIFICARSI, COLLEGARE IL LAVORO DI COSTRUZIONE TRA IL PROLETARIATO PRIGIONIERO E IL RESTO DEL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO!

I BUNKER NON SONO ROCCAFORTI INESPUGNABILI, E OGNI COMUNISTA È RESPONSABILE IN PRIMA PERSONA AFFINCHÉ IL MITO DELL'"INESPUGNABILITÀ" - COSTRUITO AD ARTE DAL POTERE IMPERIALISTA - CADA SOTTO LA FORZA DEL POTERE ROSSO.

- LA LIBERAZIONE DEI PRIGIONIERI COMUNISTI E' UN'AZIONE STRATEGICA DELLA GUERRA RIVOLUZIONARIA!

- LIBERARSI PER ATTACCARE LO S.I.M. ATTACCARE LO S.I.M PER LIBERARSI!

PER IL COMUNISMO

Prof. A. Curcio

COMMISSIONE DI INCHIESTA
DOCUMENTO N°
B 000618 1
RISERVATO

C. 1. 1

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1 Reg. Sent.

N. 4/77 Reg. Gen.
N. 1888/77 R.G.P.M.

contro

MARASCHI MASSIMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'ASSISE DI ALESSANDRIA

composta dei Signori:

1.	Dott.	FORTUNATO SCAPATICCI	Presidente
2.	Dott.	GIUSEPPE EMILIANI	Giudice
3.	Sig.	FRANCO TORIELLI	Giudice Popolare
4.	Sig.	GIUSEPPE PICCIONE	» »
5.	Sig.	SANTO COMOLLO	» »
6.	Sig.ra	PIERA CARLA FOCO	» »
7.	Sig.	GIUSEPPE MILANO	» »
8.	Sig.ra	FULVIA VITALE	» »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) **istruttoria sommaria**

contro

MARASCHI MASSIMO nato a Lodi il 20.8.1952 ivi residente, via Cavezzali, 15 - detenuto presso le carceri di Cuneo

Detenuto - Presente

I M P U T A T O

1°)- del delitto p. e p. dagli artt. 110-112 n. 1-630 C.P. in relazione all'art. 5 Legge 14.10.1974 n.497 per avere, in Canelli il 4.6.1975, in esecuzione di un piano criminoso concordato antecedentemente (in particolare, in una riunione tenutasi il 2.6.75 verso le ore 15 in una strada di campagna sottostante alla strada ferrata nei pressi di Nizza M.to accedendo sul posto con due vetture

SENTENZA

in data 24 giugno 78

depositata il

19 SET. 1978

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o per citazione diretta.

di cui l'una Fiat 124 color verde-pisello targata AT/120732 e l'altra Fiat 127 color rosso targata TO/HO8336; la prima, detenuta da Maraschi Massimo, alias Dalmazzo Pietro, guidata dal Maraschi stesso il 4.6.75 nell'attuazione del sequestro di persona e l'altra rinvenuta sotto uno dei due portici della cascina Spiotta in Arzello di Melazzo il 5.6.75 con un concorso di almeno nove persone corrispondenti ai soggetti trovatisi a bordo delle due vetture nella sua precisata riunione del 2.6.75 nel numero di otto ed a Cagol Margherita, deceduta il 5.6.75 nello scontro con armi da fuoco verificatosi tra la stessa, un uomo rimasto sconosciuto e la pattuglia di Carabinieri, comandata dal ten. Umberto Rocca, sequestrato Vallarino Gancia Vittorio allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Finiti in Arzello di Melazzo il 5.6.1975.

2°)- del delitto p. e p. dagli artt.110-422-61 n.2-10 Cod.Pen. per avere in correità con numerose altre persone rimaste sconosciute e con Cagol Margherita, munendosi di bombe a mano, armi da guerra ed armi comuni con il preordinato proposito e fine di uccidere al verificarsi di condizioni preventivamente concordate e di prevedibile e logico accadimento quali, ad esempio: il tentativo di liberazione da parte di terzi della vittima sequestrata o di fuga da parte della stessa, compiuto atti concretatisi in lancio di bombe a mano ed uso di armi, idonei per la qualità e per il luogo aperto al pubblico a porre in pericolo la pubblica incolumità, derivando dal fatto la morte dell'appuntato dei carabinieri D'Alfonso Giovanni, lesioni al tenente dei carabinieri Rocca Umberto con spappollamento ed asportazione del braccio sinistro, perdita del globo oculare sinistro e lesioni giudicate guaribili in gg.60 al maresciallo Cattafi Rosario, e del fine di uccidere anche nei confronti dell'appuntato dei carabinieri Barberis Pietro; Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro quattro pubblici ufficiali componenti la pattuglia nelle persone sopra precisate e nell'appuntato dei carabinieri Barberi Pietro, di cui tre portanti la divisa militare e con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. per assicurarsi l'impunità del delitto di sequestro di persona, in Arzello di Melazzo 5.6.1975.

3°)- del delitto p. e p. dagli artt. 110-81 1° cpv.-477-482 C.P. per avere, in località non accertata ed in tempi antecedenti e prossimi al 4.6.75, personalmente ed in correità di Cagol Mar-

gherita e con persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contraffatto la patente di guida cat. B intestata al sedicente Dalmasso Pietro e sulla quale il Maraschi apponeva la propria fotografia, patente facente parte di una partita di modelli in bianco asportati dagli uffici dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Cremona nella notte del 2.9.73, le targhe AT/120732 applicate alla vettura Fiat 124 color verde, risultata sottratta ad Ariengena Franco, la carta di circolazione della predetta vettura, carta facente parte di una partita di modelli in bianco asportata dagli ufficio dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Rovigo nella notte dal 29.10.1973, le targhe dell'autovettura Fiat 127 color bianco tg. MI/S63129 intestata al sedicente Vismara Giorgio, la patente di guida cat. B rilasciata al sedicente VISmara Giorgio, nominativo risultato inesistente, le targhe e carta di circolazione della Fiat 127 color rosso targata TO/H08336 e della Fiat 128 color bianco targata TO/K34640 risultate sottratte rispettivamente a Rossinella Gian Carlo ed a Maiocco Giulio, la patente di guida cat. B intestata alla sedicente Perina Vera sulla quale veniva apposta la fotografia di Cagol Margherita.

4°)- del delitto p. e p. dagli artt. 110-81-2° cpv. 485 C.P. per avere, in correità con Cagol Margherita ed altre persone rimaste sconosciute, in località imprecisata, in tempi antecedenti e prossimi al 4.6.75 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formato falsamente i contrassegni di assicurazione delle vetture portanti le targhe false AT/120732, TO/H08336, TO/K34640.

5°)- del delitto p. e p. dall'art. 648 C.P. in relazione all'art. 15 L. 22.5.1975 n.152 per avere, in località imprecisata ed in tempi antecedenti e prossimi al 4.6.75 ricevuto la pistola Beretta cal. 7,65 con matricola n.09874 proveniente dal furto consumato il 29.8.1974 nell'abitazione di Poltronieri Sergio sita in Verona - via Pindemonte, 9.

6°)- del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° cpv.-110-624-625 n.2 e 7 C.P. per essersi, in correità con Cagol Margherita e con altre persone rimaste sconosciute, in tempi antecedenti e prossimi al 4.6.75 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di trarre profitto ingiusto, impossessato di una vettura Fiat 124 di color verde targata TO/K98096 sottraendola il 28.5.1975 ad Ariangena Franco, che l'aveva parcheggiata sulla pubbli-

ca via, esposta alla pubblica fede, mediante uso di chiave false, carta di circolazione in bianco per autoveicoli asportate con violenza sulle cose dagli uffici dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Rovigo il 20.10.1973, modelli di patente di guida in bianco sottratti dagli uffici della Motorizzazione Civile di Cremona il 2.9.1973, il tagliando della assicurazione "Norditalia" con il numero d'ordine 133210 rubato nella sede di Milano in via Crispi, 17, il 29.11.1973, dell'autofurgone Wolkswagen targato AT/76932 lasciato esposto in Asti il 2.6.1975 sulla pubblica via e con le portiere aperte in danno di Calcara Filippo, della vettura Simca targata AT/105419 lasciata parcheggiata sulla pubblica via ed esposta alla pubblica fede con le portiere chiuse, sottratta con uso di chiave falsa a Virelli Santo; le targhe dell'autovettura targata AT/75181 sottratte a Veiluva Cesare e successivamente usate mediante sostituzione sull'autofurgone Wolkswagen sottratto al Calcara Filippo usato nel sequestro a scopo di estorsione in danno di Vallarino Gancia Vittorio, della vettura Fiat 128 tg. TO/L44912 sottratta in Torino a Maiocco Giulio che l'aveva lasciata parcheggiata sulla pubblica via, esposta alla pubblica fede e chiusa a chiave, della vettura Fiat 127 targata VA/406613 sottratta in Torino a Rossinella Gian Carlo che l'aveva lasciata esposta alla pubblica fede sulla pubblica via e chiusa a chiave.

7°)- del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. - 66 comma 9° del vigente Codice Stradale per avere, in Canelli il 4.6.75, in correità con altri rimasti sconosciuti, circolato con l'autofurgone Wolkswagen sottratto al Calcara Filippo con targa di riconoscimento non propria (AT/75181 anzichè AT/76932).

8°)- del delitto p. e p. dagli artt.337-339 C.P. per avere, in Canelli il 4.6.75, per opporsi al ten. c.ri Aragno Alberto ed all'appuntato c.ri Dentoni Peppino che stavano legittimamente procedendo al suo arresto, usato violenza con causazione di lesioni agli stessi e con minaccia mediante arma.

9°)- del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° cpv. 582,585,576 n.1-61 n.10 C.P. per avere, in Canelli il 4.6.75, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionato al tenente dei carabinieri Aragno Alberto ed all'appuntato dei carabinieri Dentoni Peppino lesioni guarite entro il termine di gg. 10 senza reliquati; con l'aggravante di aver commesso il fatto contro militari in divisa ed al fine di conseguire l'impunità del delitto di se-

questro di persona a fine di estorsione.

10°)- del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. - 12 p.p. e 1° cpv. L. 14.10.1974 n.497 per avere, in correità con più persone rimaste sconosciute e con Cagol Margherita, illegalmente portato in luogo pubblico bombe a mano tipo "S.R.C.M." e mod. HG.43 di fabbricazione svizzera, una bottiglia incendiaria piena di benzina, una pistola "Browining" matricola 150398, una "machine-pistole" con matricola n.6072, una carabina "Winchester" cal. 0,30, una pistola "Beretta" cal.7,65 usata da persona rimaste sconosciuta e fuggita nello scontro a fuoco verificatosi nella cascina Spiotta il 5.6.75, una pistola "Beretta" cal. 7,65 con matricola n.09874 detenuta dal Maraschi Massimo al momento del suo arresto, munizionamento adeguato e relativo alle armi suelencate.

11°)- del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° cpv. 476 C.P. per avere in località imprecisata con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi antecedenti e prossimo al 2.1.75 formato falsamente due conti correnti postali attestanti il pagamento della tassa di circolazione della Fiat 124 color verde-pisello targata AT/120732 e di un ciclomotore, usando per la contraffazione il timbro postale portante la dicitura""B.C.C." postale Torino - succursale 30-446 2.1.1975".

12°)- del delitto p. e p. dagli artt. 110-468 C.P. per avere, in località imprecisata, in tempi antecedenti e prossimi al 2.1.1975, in correità con altre persone rimaste sconosciute, contraffatto il timbro portante la dicitura "B.C.C. postale - Torino - succursale 30-446 - 2.1.1975".

13°)- del reato p. e p. dagli artt. 110-112 n.1- 628 co.1°-3° Cod.Pen. per essersi, in concorso con altre persone non identificate, in numero di almeno nove e agendo riuniti, con la minaccia delle armi impossessato dell'auto Alfetta tg. AT/111168 sottraendola a Vallarino Gancia Vittorio in Canelli il 4.6.1975.

LA CORTE DI ASSISE

In esito all'orale e pubblico dibattimento, sentiti i patroni delle parti civili, il Pubblico Ministero ed i difensori dell'imputato, nonchè l'imputato Maraschi Massimo che primo ed ultimo ebbe la parola.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 4 giugno 1975, verso le ore 14,30, la centrale operativa del Comando della Tenenza dei Carabinieri di Canelli veniva informata dal commerciante Tardito Oreste, residente in quella cittadina, di un incidente stradale avvenuto nella località S.Vito del Comune di Caramandrana, tra la propria utilitaria - una Fiat 500 - e l'autovettura Fiat 124 targata AT 120732 "color verde oliva", nonchè della presenza, in prossimità del luogo dello scontro, di una Simca 1000 targata AT 105419 "color nocciola" e del rilascio, nell'immediatezza dell'accaduto, da parte del conducente della Fiat 124, di una dichiarazione di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dannoso.

Nel riscontro della corrispondenza del contrassegno di targa della Simca con quello di un'autovettura compendio di furto, venivano disposte immediate indagini per il suo rintraccio, nel corso delle quali i militari dell'Arma - a breve intervallo dalla ricevuta informazione - rinvenivano in sosta, lungo la strada Cassinasco-Canelli e alla distanza di circa cento metri dalla villa "La Camislina" di proprietà della famiglia Gancia, la Fiat 124 targata AT 120732 color verde oliva, che presentava la fiancata anteriore di sinistra ammaccata, ed invitavano il conducente, dopo aver trattenuto la patente di guida esibita a loro richiesta, a seguirli, pilotando il veicolo in suo possesso, alla locale Caserma. Senonchè costui, appena giunto nell'abitato di Canelli, all'altezza del semaforo installato all'incrocio tra i viali Libertà e Indipendenza, si dileguava alla guida dell'automezzo.

Dato l'allarme alla centrale operativa, venivano iniziate le ricerche del fuggitivo, tosto concentrate alla periferia di Canelli, ove in quel viale Italia, a seguito di una telefonata anonima pervenuta a detto Comando alle ore 15 - erano stati segnalati l'abbandono, nelle adiacenze di un cantiere edile, della Fiat 124 da parte del suo conducente, un giovane dall'apparente età di 20-22 anni, e la fuga del medesimo attraverso i limitrofi campi. Nel corso della battuta effettuata poco dopo nella campagna, i Carabinieri scovavano, verso le ore 15,30, da un cespuglio dietro il quale si era rannicchiato, il giovane ricercato che impugnava una pistola, e nella colluttazione ingaggiata per disarmarlo e catturarlo il tenente Aragno Alberto, l'appuntato Dentoni Filippo ed il fermato riportavano lesioni, diagnosticate poi guaribili rispettivamente in giorni sette, cinque e cinque.

Arrestato e tradotto nella Caserma dell'Arma di Canelli, il predetto giovane - la cui esibita patente di guida risultava intestata a Dalmasso Pietro (nato a Monza il 3 agosto 1952 e residente in Torino, al n.57 della via Tassoni), ed appariva contraffatta sia per le sue condizioni di documento "eccessivamente nuovo", sia per l'errata indicazione di durata della sua validità - interrogato da Ufficiali dipolizia giudiziaria con l'assistenza di un difensore di ufficio, in difetto di nomina fiduciaria, come "imputato" del reato di porto abusivo di pistola, furto di autovettura, sostituzione di persona e resistenza a pubblico ufficiale, forniva precise indicazioni sulla propria identità personale, sul suo stato e sull'attività esplicata, dichiarando di essere Maraschi Massimo nato a Lodi il 3 agosto 1952 ed ivi residente via Cavezzali n. 15, celibe, operaio, e si avvaleva, relativamente alle domande rivoltegli in ordine ai fatti addebitatigli, della facoltà di non rispondere.

A costui venivano sequestrati, oltre all'arma (una Beretta cal. 7,65 matricola n. 09874) munita di caricatore contenente otto cartucce, ed al citato documento di guida apocrifo, tra altre cose rinvenute nella sua persona e sulla Fiat 124, una dichiarazione manoscritta da lui personalmente in occasione dell'incidente stradale avvenuto in territorio di Calamandrana, un contrassegno assicurativo della Società Norditalia completamente strappato, un modulo di versamento postale per tassa di circolazione relativa all'autovettura targata AT 120732, effettuato da Dalmasso Giacomo il 9Gennaio 1975 presso la succursale P.T. n. 30 di Torino, un foglio complementare relativo alla predetta autovettura ed intestato a Dalmasso Giacomo "completamente ridotto a pezzettini", due paia di occhiali da vista, rispettivamente con montatura in osso e metallica dorata, una carta di circolazione riferentesi alla medesima Fiat 124 e "completamente ridotta in pezzettini" prima dell'arresto, arnesi vari (due martelli, un cacciavite etc.), una chiave marca "U.R.", una ricevuta di versamento su conto corrente postale della somma di lire 4.500 riguardante il ciclomotore con telaio n. 922222278 ed un certificato relativo a tale veicolo, una bandiera rossa del tipo usato nei cantieri stradali (cfr. vol.IV fol.3 e 4).

Intanto, poco prima delle ore 17,30 di quel medesimo 4 giugno, la segreteria della società Gancia, con sede in Canelli, manifestava al suindicato Comando di Tenenza, col mezzo del telefono, appressione sulla sorte del dott. Vittorio Vallarino Gancia il quale, pur avendo lasciato la sua abitazione alle ore 14,45

a bordo della propria autovettura Alfetta targata AT 111168, per portarsi, come di consueto, nell'azienda ubicata a circa un chilometro dalla sua villa (La Camillina), non vi era ancora giunto.

Esperite pronte indagini, l'autovettura del Vallarino Gancia veniva rinvenuta abbandonata, verso le ore 19, in prossimità dello scalo ferroviario della stazione di Calamandrana, su indicazioni fornite dal personale ad essa addetto, e si aveva così la certezza dell'avvenuto sequestro dell'industriale vinicolo, le cui modalità finali erano rappresentate da due testimoni oculari: Parodi Nicola e Campora Giovanni. Costoro riferivano che quel giorno, verso le ore 14,45, mentre percorrevano - a bordo dell'autocarro targato AT 62310 di proprietà della società Agros con sede in Nizza Monferrato, e guidato dal Campora - la strada Canelli - Cassinasco, in direzione di quest'ultima località, giunti all'altezza della villa "Pullacini" sita a circa due chilometri dalla periferia di Canelli, avevano notate ferme sul lato destro della strada, e cioè nel senso opposto a quello percorso dall'autocarro, tre autoveicoli in colonna e precisamente, nell'ordine, un furgoncino Volkswagen "color aragosta", un'autovettura Alfetta "blu" ed una Simca "chiara", vedendo poi nel superarli un gruppo di persone (due o tre) intente a spingere sul sedile posteriore dell'Alfetta un uomo tenuto sotto la minaccia di una pistola, al quale era stato poi "infilato un cappuccio", e -proseguita la marcia - imbattendosi, dopo aver percorso un centinaio di metri, in una Fiat 124 colore verde, con il parafango sinistro fortemente ammaccato, il cui conducente - solo a bordo e celandosi alla loro vista con il chinare il capo verso "la parte opposta"- effettuava continue manovre da un ciglio all'altro della strada per ostruire il transito ai veicoli in entrambi i sensi ed infine, dopo il perdurare di tali movimenti per circa cinque minuti, aveva ceduto il passo all'autocarro.

Tali i fatti oggetto del rapporto preliminare di denuncia a carico del Maraschi, redatto il 5 Giugno 1975 dal Nucleo operativo della Tenenza dei Carabinieri di Canelli e trasmesso al Procuratore della Repubblica di Asti (già informato, per mezzo di un fonogramma, la sera del precedente 4 giugno in ordine al sequestro dell'industriale suddetto), rapporto nel quale all'arrestato venivano attribuiti non solo i reati già ascrittigli in sede d'interrogatorio, ma anche la "partecipazione al sequestro ai danni del dottor Gancia", e si precisava che l'arma

posseduta dal denunciato al momento dell'arresto conteneva una cartuccia a pallottola nella canna ed altre sette cartucce nella scatola-serbatoio (cfr. vol.II - fol. 4-7).

La sera del 5 giugno , in occasione dell'interrogatorio da parte del P.M. avvenuto alla presenza del difensore d'ufficio, il Maraschi, avuta comunicazione giudiziaria per i reati addebitatigli ("Prendo atto che nei miei confronti si procede per i delitti di resistenza continuata a P.U. e detenzione e porto abusivo di armi, e cioè di una pistola Beretta cal. 7,65"), si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Nel frattempo la Questura di Asti, con nota dello stesso 5 Giugno, segnalava al suindicato Ufficio del P.M. le notizie fornitele da Scapin Dina, vedova Pozzan, residente in Canelli, la quale si era affrettata a riferire - prima verbalmente e poi in un sommario esame assunto da un funzionario - di aver ricevuto , verso le ore 13,10 del 5 Giugno, una telefonata all'apparecchio n. 82017, installato nella propria abitazione ed intestato al suo nome, da "una persona non anziana, dalla voce maschile", che al di lei "pronto" si era limitata a pronunciare in "perfetto italiano" (senza alcuna inflessione dialettale) - la frase: "per Gan-cia ci mettiamo in contatto con lei", ed aveva subito interrotto la comunicazione, abbassando il ricevitore.

Nel corso delle indagini relative al noto sequestro di persona, nelle quali intervenivano anche il Centro interprovinciale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Piemonte e della Valle d'Aosta, il Nucleo speciale di P.G. della 1° Brigata dei carabinieri di Torino ed il Gruppo dei Carabinieri di Alessandria, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme tenente Rocca Umberto, il giorno 5 giugno, verso le ore 10,30,dopo l'avvenuta celebrazione del 161° anniversario della fondazione dell'Arma, decideva di ispezionare alcune località e fattorie note ai reparti dipendenti e già prima oggetto di vigilanza senza utili risultati, e si faceva coadiuvare nell'operazione dal maresciallo Cattafi Bruno e dagli appuntati D'Alfonso Giovanni e Barberis Pietro, i primi due - come lui - in divisa e l'ultimo in abito civile, raggiungendo con essi, a bordo dell'autovettura di servizio, una Fiat 127 targata E.I. 459188, la località Arzello del Comune di Melazzo, sita a dieci chilometri da Acqui Terme.

Ivi, dopo avere ispezionato un castello diroccato e due fattorie occupate soltanto da conta-

dini della zona, la pattuglia si portava, verso le ore 11,30, nelle immediate adiacenze della cascina "Spiotta" - in precedenza sottoposta a sorveglianza come saltuaria meta di persone sospette - formata da un unico fabbricato isolato a due piani, ubicato a mezza costa della collina, e raggiungibile dalla strada comunale di Castelletto d'Erro attraverso una stradicciuola campestre adducente, nella parte terminale, proprio al cortile prospiciente l'anzidetto edificio.

Notate chiuse le porte e le finestre della cascina, e constatata la presenza di due autovetture (una Fiat 128 bianca ed una Fiat 127 rossa, entrambe con targa TO) parcheggiate nei due vani aperti ubicati sulla sinistra della facciata principale vista di fronte, rivolte la prima verso l'uscita e l'altra verso il muro interno, l'ufficiale si dava a controllare gli autoveicoli. Avvertito dall'appuntato Barberis che dall'interno del caseggiato provenivano voci e rumori, dopo essersi cautamente avvicinato alla porta d'ingresso (rilevando su uno stipite l'apposizione di una targhetta intestata "dott. Caruso") e reso conto della fondatezza della segnalazione, disponeva la collocazione dell'automezzo di servizio sulla strada di accesso alla cascina "in modo da bloccare il traffico", fuori della traiettoria dei colpi delle armi da fuoco eventualmente puntate dalle porte e dalle finestre del fabbricato, l'appostamento al coperto tra i due vani suddetti dell'appuntato D'Alfonso, per poter subito intervenire a sostegno di una possibile azione di fuoco, e l'immediata richiesta di rinforzi alla centrale operativa, con il mezzo della radio installata a bordo del veicolo di servizio, per il tramite del Barberis, incaricato altresì di trattenersi presso il veicolo per vigilare eventuali sortite dalla parte posteriore della casa colonica.

Intanto il tenente Rocca, accompagnato dal maresciallo Cattafi, effettuava una rapida ispezione lungo il perimetro dell'edificio, e raggiungeva lo spigolo destro di esso allo scopo di tenerne sotto il tiro delle armi i due lati; ordinava quindi al Cattafi, che nel frattempo aveva bussato alla porta centrale, di appostarsi all'estremità di un casotto in muratura, posto di fronte al fabbricato ed a circa quattro metri dal suo angolo di destra.

A breve intervallo si presentava alla finestra di uno dei vani del piano superiore una donna, tosto ritiratasi dopo aver gettato uno sguardo nel cortile, e ciò induceva l'ufficiale " a far allontanare ulteriormente, con appositi cenni a distanza" i propri dipendenti, al fine di disporsi per il pronto

impiego delle pistole di cui erano dotati.

Indi il maresciallo Cattafi sollecitava ad alta voce e ripetutamente il "dott.Caruso" ad uscire, ma poco dopo un individuo, aperta la porta centrale, anzichè sortire, si rivolgeva ai militari con fare arrogante, invitandoli ad entrare; e ad un tratto, mentre il sottufficiale rinnovava l'intimazione di venir fuori, lo sconosciuto, varcata di un passo la soglia, lanciava una bomba a mano, ritirandosi immediatamente nell'interno del casolare.

L'esplosione dell'ordigno, avvenuta dopo una traiettoria di circa dieci metri, investiva in pieno il tenente Rocca, producendogli lo spappolamento e l'asportazione del braccio sinistro, nonchè la perdita dell'occhio sinistro, e raggiungeva anche il maresciallo Cattafi, il quale veniva colpito da talune schegge all'arto superiore destro ed alle regioni cervicale e lombare. Nonostante le ferite riportate, il sottufficiale sparava alcuni colpi dalla sua pistola contro le finestre e la porta principale del fabbricato, ma avvedendosi delle gravissime condizioni in cui versava il suo superiore, grondante sangue dal viso ed ormai privo del braccio sinistro, interrompeva il fuoco e si premurava di prestargli soccorso, trascinandolo sino alla sottostante strada provinciale ed affidandolo al conducente di un'autovettura in transito per il trasporto all'Ospedale di Acqui Terme, ove poco dopo veniva anch'egli ricoverato.

Nel frattempo un uomo ed una donna, lanciata un'altra bomba a mano - senza provocare conseguenze- per trovare scampo, uscivano dalla casa colonica e si davano a sparare nella direzione dei vani di posteggio delle due autovetture, ove era rimasto appostato l'appuntato D'Alfonso. Questi, appena avvistatili, si faceva loro incontro per bloccarli con il fuoco della propria pistola, non riuscendo nell'intento, giacchè colpito al capo, al torace e all'addome da colpi di arma da fuoco esplosi dai due, si abbatteva al suolo rimanendovi esamine, dopo aver compiuto l'estremo, disperato tentativo di paralizzare la fuga degli aggressori, scaricando le residue munizioni della sua arma contro di essi che frattanto si erano posti ciascuno alla guida di uno degli autoveicoli posteggiati nei noti vani, e ferendo verosimilmente la donna.

I fuggitivi, dopo un breve percorso, nell'accorgersi di avere il passo sbarrato dall'autovettura dei Carabinieri, nei cui pressi si trovava l'appuntato Barberis in procinto di sollecitare l'invio dei rinforzi già richiesti, uscivano fuori strada e si arrestavano a seguito di uno scontro verificatosi tra gli automezzi da essi condotti. Indi, nell'immedia-

tezza di uno scambio di colpi di arma da fuoco tra costoro ed il graduato, lo sconosciuto fuggitivo balzava fuori dell'autovettura e gridava: "Siamo feriti, ci arrendiamo". Di fronte a tale comportamento, l'appuntato cessava il fuoco ed invitava i due ad alzare le mani ed a raggiungere il centro di una piccola radura, ma ad un tratto veniva fatto oggetto del lancio di una bomba a mano da parte dell'individuo predetto il quale, nascondendosi dietro la sua compagna, aveva estratto dal giubbotto il micidiale congegno.

Allora il Barberis, dirigendosi verso costui e schivando così l'esplosione dell'ordigno, avvenuta a circa quattro metri dal suo tergo, faceva nel contempo fuoco contro i due, colpendo a morte la donna, ed invano inseguendo il suo complice. Perdute le tracce del fuggitivo, dileguatosi nella circostante fitta boscaglia, ritornava sui propri passi, rimanendo accanto al compagno esamine al suolo, fino al sopraggiungere di tre militari.

Questi ultimi, previo impiego di un candelotto lacrimogeno, si introducevano nella casa colonica e, avvertite invocazioni di aiuto provenienti da un vano del piano terreno, ne spalancavano la porta, rinvenendovi il dott. Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato in Canelli il giorno precedente.

Informato dei fatti suesposti - riferiti poi nel rapporto redatto dal Gruppo dei Carabinieri di Alessandria, inoltratogli il 7 Giugno successivo (cfr. vol. II - fol. 25-33)-il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme accedeva immediatamente - poco oltre le ore 12 dello stesso 5 giugno - alla località teatro dei noti eventi, ivi assumendo la direzione delle indagini e procedendo, con l'ausilio dei Carabinieri del Nucleo speciale di P.G. della I° Brigata, alla diretta ispezione dei luoghi e delle cose là rinvenute, nonchè disponendo il sequestro di queste e l'esecuzione di rilievi fotografici.

In particolare, all'esterno della cascina, si rinvenivano, tra le altre cose, una pistola Beretta mod. 70 cal. 7,65 priva di matricola (abrasa mediante fresatura) una pistola Browning cal. 7,65 matricola n.150368, una machinen-pistole Parabellum cal. 9 matricola n. 8702, con caricatore contenente n.32 cartucce, oltre che vari proiettili, bossoli e cuffie di sicurezza di trasporto per bomba a mano S.R.C.M., ed una carabina Winchester cal. 0,30 con matricola abrasa (quest'ultima sul limitare del vano aperto in cui era parcheggiata la Fiat 127 rossa); all'interno, una pistola cecoslovacca cal. 7,65, una bomba a mano S.R.C.M. e altre due mod. Hg. di fabbricazione sviz-

zera, numerose cartucce a pallottola di vario calibro, una radio a modulazione di frequenza funzionante, tre cappucci di seta ricavati da calze da donna, una chiave per manette di sicurezza, due certificati per ciclomotore in bianco, una bottiglia incendiaria di benzina, una chiave marca "U.R.", una radio ricevente sintonizzata sulla frequenza delle centrali operative delle forze dell'ordine, collegata ad un apparecchio televisivo, due timbri ad umido in metallo con la scritta: " B C/C postale Torino, succ. 30-446 - 2 Gennaio 1975", due cannocchiali, due targhe (anteriore e posteriore) per autovettura.

Anche la fattoria "Spiotta" e le sue pertinenze venivano sottoposte a sequestro.

In base agli elementi raccolti i Carabinieri proseguivano negli accertamenti ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme procedeva, a sua volta, alla sommaria istruzione.

Il Vallarino Gancia, interrogato dal Magistrato, forniva una dettagliata versione dell'episodio di cui era stato protagonista e vittima. Il 4 giugno verso le ore 14,45, lasciata la sua abitazione nella regione Boscon n.8 del Comune di Canelli, alla guida della sua autovettura Alfetta, per raggiungere il vicino stabilimento vinicolo della società Gancia, percorrendo il tratto in pendenza della strada Cassinasco-Canelli, dopo aver superato di poco la villa "Riccadonna" distante circa ottocentro metri da "La Camillina" aveva avuto modo di notare, in prossimità dell'abitato di Canelli, sulla sua sinistra, un uomo fermo vicino ad una transenna posta sulla strada e poscia un altro individuo dirigersi verso la direzione di marcia seguita dall'Alfetta portando a mano un'altra transenna del tipo di quelle usate per le interruzioni stradali, mentre poco più giù, sulla destra, si trovava un terzo individuo che, munito di bandiera rossa, segnalava di rallentare: costoro indossavano tutti una tuta di panno scuro ed erano di statura media.

La sua attenzione era stata attratta, però, in modo particolare dalla manovra di retromarcia a zig-zag, effettuata sul suo percorso da un camioncino il cui conducente, malgrado il richiamo di segnali acustici e l'avvenuto arresto dell'Alfetta, aveva continuato a retrocedere, entrando in collisione con la parte posteriore contro l'avantreno dell'autovettura. Contestualmente allo scontro -proseguiva il Vallarino Gancia - aveva percepito un rumore o un colpo di un vetro infranto sulla parte destra e contemporaneamente all'apertura della portiera anteriore

di sinitra dell'Alfetta si era vista puntata una pistola alla tempia sinistra. Indi una persona, entrata nella parte posteriore dell'autovettura, gli aveva messo in testa una panciera o qualcosa di simile; il primo individuo era stato seguito da un'altra persona, salita dalla parte anteriore di sinistra, e da un'altra ancora, salita dalla porta anteriore di destra, e da costoro era stato sospinto verso il centro tra i due sedili anteriori. Subito dopo, serratigli i polsi a tergo in manette, era stato sbalzato dal posto di guida ed aveva percepito l'introduzione di un'altra persona sull'autovettura, avviatasi tosto a forte velocità al grido: "via" lanciato da un uomo che si trovava sulla strada. Percorsi circa centro metri, era stato preso di peso, collocato sulle gambe di due individui trasportati sul sedile posteriore e nascosto sotto una pesante coperta di lana, ed aveva avvertito -nel contempo - che la direzione di marcia fosse quella di Nizza Monferrato, con transito sulla via Bussinelle, stradina "secondaria rispetto a quella principale". Trascorsi poi circa otto minuti dal sequestro, l'autovettura, dopo aver imboccato una strada in salita con manto terroso (ciò aveva potuto dedurre dall'attrito dei pneumatici), si era arrestata. Fatto discendere, sempre occultato sotto la coperta, aveva percorso circa dieci metri a piedi in discesa ed era stato imbarcato su un altro automezzo, forse un furgoncino, ed una persona gli si era seduta addosso.

In queste condizioni aveva quindi viaggiato sino alla Cascina Spiotta, avendo la sensazione di percorrere una strada in salita e a dislivello continuo, con fondo sempre terroso, ed in particolare, prima di giungere al luogo della segregazione, del procedere in salita dell'automezzo, per un certo tratto su strada asfaltata, e poi su sedime parte in terra e parte con asfalto irregolare. Giunto nei pressi della nota cascina e sollevato da almeno quattro persone, era stato trasportato in una stanza disposta a cella, posto su un lettino e rinchiuso in tale vano, ove dopo circa dieci minuti dal suo ingresso era stato liberato dalle manette e privato dell'orologio, di una banconota di lire 100.000 e di due immaginette sacre contenute nel portafogli, che gli era stato concesso di trattenere dai due soli suoi carcerieri, di cui uno dall'accento calabrese o lucano o pugliese: i quali, circa un'ora dopo l'arrivo alla cascina gli avevano consegnato e fatto ricopiare una lettera a stampatello del seguente testuale tenore: "Sono stato sequestrato. Per il mio rilascio dovete pagare 1 miliardo senza nessuna trattativa. Quando siete pronti per pagare (cioè avrete disponibilità immediata di tutta la

somma) dovete fare un annuncio sul Corriere della Sera di Milano sotto la voce smarrimenti che dica così "Lauta ricompensa a chi ritroverà cane setter con collare d'argento con la scritta LAICA telefonare MI/784221". Subito dopo avrete la conferma che sono vivo e sto bene e ulteriori istruzioni per lo scambio. Il riscatto dovrà essere tutto di soldi usati e in questo taglio: da L.50 mila n° banconote 10.000, da L.10.000 n° banconote 30.000, da L.5 mila n° banconote 40.000. Vittorio Vallarino Gancia. N.B. Il riscatto deve essere preparato entro 10 giorni a partire da oggi. Se questa data non sarà rispettata la cifra aumenterà di mezzo miliardo e non verrà più garantita la mia incolumità" (cfr. vol. III fol.9 in busta). Dietro richiesta dei suoi custodi aveva indicato come mediatore l'avvocato Federico Gamna di Torino, legale della società Gancia, segnalando agli stessi, in considerazione dell'avanzata età di suo padre e della mancanza di un responsabile nella propria azienda vinicola, l'opportunità di allegare alla lettera di richiesta del riscatto un'altra indirizzata al dott.Carlo Camurati, segretario generale della società Gancia, il quale era la persona più adatta a reperire la somma pretesa, e così aveva redatto anche [illegible] missiva.

Le due lettere, incluse in una busta gialla, con un biglietto di accompagnamento, erano state recapitate, previa telefonata allo studio dell'avv. Gamna, al figlio dello stesso, momentaneamente assente dall'Italia, presso la sua abitazione, unitamente ad un mazzo di rose.

Riferiva ancora il Vallarino Gancia di aver percepito, durante la notte della sua prigionia, la presenza di una donna "dal suo modo di camminare" e di aver poi intravisto nel primo mattino, in occasione della visita ricevuta da uno dei suoi carcerieri, i fugaci tratti somatici di costui. Aveva anche avvertito, nella mattinata nella quale era avvenuto il conflitto a fuoco, un colpo contro la porta situata di fronte a quella della sua cella, e percepito quasi contemporaneamente, oltre al rumore di passi concitati e di caricamento di armi, la voce di un uomo proferire la parole: "E' fuggito" e poco dopo l'esplosione di una bomba seguita da colpi di arma da fuoco, detonazioni intervallate da pause di silenzio, interrotte poi da sparatoria ("raffiche di armi da fuoco") in una successione che non poteva precisare per la particolare situazione in cui si trovava, nel corso della quale e segnatamente dopo il lancio delle bombe, aveva udito le grida di una donna senza coglierne però il significato.

Nel frattempo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme veniva investito dall'Ufficio del P.M. di Asti della cognizione del procedimento a carico del Maraschi, ratione materiae et loci (cfr. vol. I - fol. 25).

In ordine al sequestro del Vallarino Gancia i Carabinieri svolgevano approfondite indagini le quali, oltre a stabilire che il Maraschi, "irreperibile da circa un anno presso il suo domicilio domestico in Lodi ed attivamente ricercato dall'estate 1974" in quanto inquisito dal Giudice Istruttore dott. Giancarlo Caselli del Tribunale di Torino nel quadro dell'inchiesta giudiziaria relativa all'attività eversiva dell'organizzazione denominata "Brigate Rosse", era stato trovato in possesso di una carta di circolazione e di una patente di guida apocrife, provento di furti di modelli in bianco di tali documenti, rispettivamente consumati nelle sedi dell'Ispettorato della Motorizzazione civile di Rovigo e di Cremona, e facenti parte dei quantitativi sequestrati dal Nucleo speciale di P.G. della I° Brigata Carabinieri nel "covo" delle "Brigate Rosse" di Robbiano di Mediglia, consentivano di acquisire numerose indicazioni sui movimenti dell'arrestato in tempo immediatamente precedente e successivo al noto sequestro di persona.

Al riguardo, si rivelavano -anzitutto - di particolare importanza le attestazioni di Tardito Cesarino e Tardito Oreste e di Fava Giuseppe in merito al sinistro stradale sopra narrato ed alle circostanze successive alla sua verificazione, secondo la seguente narrativa. Il 4 giugno, verso le ore 13, Tardito Cesarino, mentre percorreva, alla guida di una Fiat 500 giardinetta, di proprietà del suo zio Tardito Oreste, la strada Cassinasco-Canelli in direzione di quest'ultima località, giunto in una doppia curva ubicata nella regione Bassi di Cassinasco, era stato investito da una Fiat 124 color verde oliva la quale, procedendo in senso inverso ed invadendo la corsia di sinistra, era finita contro l'utilitaria con la parte anteriore sinistra. Nell'immediatezza della collisione, dall'autoveicolo investitore - sul quale si trovavano due giovani: l'uno dell'apparente età di 25-26 anni, di altezza media, dai capelli neri e con baffi "normali scuri", l'altro più alto del primo, di corporatura snella, dell'età di circa 22-23 anni, dai capelli castani scuri," con occhiali chiari" - era subito disceso il giovane barfuto ed aveva appoggiato il Tardito dolorante, dopo essersi interessato delle sue condizioni di salute,

contro la Fiat 124, seguito poi dall'altro, che si era affrettato a prospettare la necessità dello spostamento delle autovetture per non intralciare il traffico, incontrando però l'opposizione dell'investito, motivata dalla esigenza di far prima sopraggiungere in loco suo zio o i Carabinieri. Di fronte alle insistenze di costui, dirette soprattutto a richiedere l'intervento dei Carabinieri, il giovane con gli occhiali, dopo aver invano tentato di raddrizzare il parafango sinistro della Fiat 124 con l'ausilio del suo compagno, adducendo di aver interesse ad aggiustare la questione al più presto perchè aveva un'appuntamento verso le ore 14 a Cassinasco, aveva offerto al Tardito la somma di L.70.000 a titolo di risarcimento del danno, partecipandogli altresì - dietro apposita domanda - che l'autovettura era di proprietà del fratello. Poco dopo, essendo transitato su un autoveicolo un conoscente del danneggiato, questi, fattosi ospitare per raggiungere Canelli e far intervenire suo zio, si era allontanato, ricevendo ancora la raccomandazione dal giovane con i baffi di non avvertire i Carabinieri. E giunto a Canelli e non rintracciato lo zio, aveva informato dell'accaduto il suo socio, Meneghetti Paolo, il quale si era poi recato sul luogo dell'incidente verso le ore 13,20, il Tardito Oreste, visto il nipote nella propria abitazione e conosciute da costui le modalità del sinistro, aveva raggiunto il Meneghetti sul luogo dell'incidente, ove aveva notato in sosta sul ciglio destro della strada (in direzione S.Vito - Cassinasco) un'autovettura Fiat 124 di colore verdino, con un'ammaccatura nella parte anteriore sinistra, nei cui pressi si trovavano due giovani intenti ad aggiustare il parafango ammaccato con l'impiego di martello e di palanchino forniti loro dal Meneghetti, il quale gli aveva consegnato una dichiarazione rilasciata da costoro in merito all'assunzione della responsabilità dell'incidente. Invitato poi il Meneghetti a portarsi in Canelli per prelevare un carrozziere, ai fini della valutazione del danno, e a ritornare in quel sito, mentre il socio si era allontanato, il Tardito si era trattenuto sul luogo ed uno dei due giovani gli aveva riferito di aver lui ed il suo compagno molta premura, avendo un appuntamento per le 14,10 a Cassinasco. Dopo un'attesa di circa cinque minuti, poichè il carrozziere non era ancora giunto, il Tardito aveva consentito ai due di allontanarsi, con l'intesa di rintracciarli a Cassinasco, ove avesse avuto necessità di altri dati riguardanti il sinistro. E così entrambi i giovani si erano allontanati a bordo della Fiat 124, mentre il Tardito - dopo aver letto la dichiarazione consegnata-

gli dal Meneghetti ed essere rimasto poco convinto del suo contenuto e della sua idoneità per la denuncia dell'incidente alla Società Assicuratrice - aveva raggiunto Canelli e, richiesto l'intervento del carozziere Fava, si era diretto in compagnia di questi, verso le ore 14,10, in direzione di Cassinasco. Percorso circa un chilometro e mezzo, all'altezza della curva denominata "Villa Micca" si era imbattuto nella suindicata Fiat 124, ferma - con a bordo soltanto uno dei due giovani predetti - sulla sinistra della strada (rispetto alla direzione Canelli-Cassinasco), rilevando, unitamente al Fava, vicino ad essa in sosta un'autovettura Simca targata AT 105419, e nello spazio tra i due veicoli due giovani intenti a discutere, in uno dei quali il Tardito aveva riconosciuto l'amico del conducente della Fiat 124, ma essi al suo arrivo erano saliti sulla Simca e si erano diretti verso Canelli. Indi il Tardito ed il Fava si erano avvicinati al conducente della Fiat 124 e questi, su loro richiesta, aveva esibito il talloncino assicurativo della società Nord Italia, dal quale il Fava aveva rilevato il nome dell'intestatario, Dalmasso Giacomo, ed il contrassegno di targa dell'autoveicolo. Preso quindi congedo dal sedicente Dalmasso, il Tardito, sempre in compagnia del Fava, aveva effettuato inversione di marcia in direzione di Canelli - imitato in analoga manovra dalla Fiat 124 - e lungo il tragitto, dppo aver percorso circa 300 metri, si era avveduto della presenza della Simca in sosta sul margine destro della strada, con a bordo i due giovani da lui e dal Fava poco prima notati nella curva * "Villa Micca"; e giunto a Canelli, aveva denunciato il fatto ai Carabinieri di quella Tenenza (cfr.Vol. III - fol. 23-24 e 30-31).

Notevole rilevanza assumevano pure le testimonianze di Zamperino Gabriella, Giovine Mario e Ferrero Giovanni i quali, con le loro circonstanziate indicazioni, fornivano inequivoci elementi sulla compartecipazione del Maraschi al sequestro di persona.

Invero, la Zamperino affermava che, lasciata verso le ore 14 la sua abitazione, sita in regione Chiesa n. 62 di Cassinasco (strada di S.Vito), alla guida del proprio ciclomotore, per portarsi a Cassinasco ove intendeva posteggiare il motomezzo ed attendere la sua amica Capra Piera (che l'avrebbe coddotta al posto di lavoro in Canelli), percorrendo la strada adducente alla cappella di S. Sebastiano - ubicata al trivio per la regione Cortesi, per Bubbio e per la strada di S. Vito -, aveva notato nei pressi di detta cappella un assembramento di autovettura e ~~precisamente: sul~~

precisamente: sul lato destro, una Fiat 124 colore oliva, ammaccata nella parte anteriore sinistra e targata AT 120732, a fianco della quale si trovava un individuo da lei riconosciuto per il Maraschi (per averne visto la fotografia apparsa in seguito sul quotidiano "La Stampa"), e più avanti una Simca 1000 color beige con portapacchi; sul lato sinistro, una Fiat 127 bianca targata TO/H e più avanti un'autovettura scura, forse una Fiat 128, e nelle vicinanze di tali autoveicoli alcuni individui di 30-35 anni, intenti a conversare tra di loro. Si era poi recata a Cassinasco, ove aveva depositato il ciclomotore , e, ritornata a piedi alla cappelletta, era stata ivi dopo pochi minuti prelevata dalla Capra, mentre la Simca e la Fiat 124,al seguito della prima, si erano accinte a muoversi nella direzione di Canelli. Quando,infine,procedendo verso quest'ultima località, ospite sull'autovettura della Capra, era giunta nel tratto curvilineo antecedente alla villa "La Camillina" di proprietà dei Gancia,aveva nuovamente notato alle ore 14,20 circa, posteggiate sulla destra, nell'ordine: la Fiat 127 scura, la Simca 1000 beige e la Fiat 124 verde oliva la quale,a differenza delle altre due, era rivolta con la parte anteriore verso Cassinasco (cfr. vol. III, fol. 50).

A sua volta il Giovine riferiva che il 4 Giugno,verso le ore 14,45, mentre si tratteneva in compagnia del Ferrero in prossimità della Villa "Riccadonna", sull'imbocco di una strada di campagna adducente dalla provinciale Canelli-Cassinasco alla villa "Zoppa" (e a una distanza di circa un chilometro da "La Camillina") il suo amico gli aveva fatto osservare che in direzione di Canelli, a circa 200-250 metri dal sito di cui essi si trovavano, erano fermi degli autoveicoli, tra i quali uno di colore rosso del tipo furgonato, e nelle vicinanze di questi sostavano alcune persone che parlavano ad alta voce. Aveva anche notato, a circa 200 metri da detto sito (".....più in su da noi") nella direzione di Cassinasco, una Fiat 124 di color pisello con una sola persona a bordo, che manovrava sulla strada, impedendo il passaggio ai veicoli che transitavano nei due sensi. Ad un tratto, gli automezzi già visti in sosta si erano avviati nella direzione di Canelli, mentre la Fiat 124, spostatasi sulla destra della carreggiata, aveva impedito il transito ad un autocarro, proveniente dalla direzione di Canelli "con due camionisti in cabina" (ai quali aveva poi chiesto cosa stesse succedendo, ottenendo come risposta un semplice "segno di non saper nulla") e ad un'autovettura diretta da Cassinasco a Canelli (cfr. vol. III - fol. 46).

Dal canto suo, il Ferrero, nel confermare

l'assunto del Giovine, precisava che, attratti da rumori provenienti "dal basso" (rispetto al sito ove stava conversando con l'amico, e cioè dalla direzione di Canelli), entrambi avevano pensato fosse accaduto un incidente stradale e ribadiva che nella direzione di Cassinasco una Fiat 124 color verde pisello era posta in mezzo alla strada, sbarrando la via in entrambi i sensi di marcia. Aggiungeva che dopo pochi minuti, quando le auto erano partite dal luogo del supposto sinistro, aveva potuto notare bene un furgoncino di colore rosso, che aveva constatato, transitando dopo circa cinque minuti in direzione di Canelli, la presenza sul sedime stradale di una bandiera rossa, di un martello col manico di legno e di cocci di vetro (cfr. vol.III - fol.48).

In strettissima successione temporale rispetto ai fatti narrati dai testimoni suddetti ed al transito, oltre la strada della villa Zoppa in direzione di Cassinasco, dell'autocarro condotto dal Campora, si erano verificati, dunque, a brevissimo intervallo dall'avvenuto sequestro del Vallarino Gancia, prima il fermo da parte dei Carabinieri (e più precisamente, come verrà in seguito accertato, ad opera esclusiva del Carabiniere Sirni Vincenzo della Tenenza di Canelli) dell'anzidetta autovettura guidata dal Maraschi ed il ritiro della patente esibita dal conducente, poi la fuga di costui nell'abitato di Canelli, all'altezza di un semaforo, ed infine il suo arresto in un campo alla periferia di Canelli.

Ancora, militari della Squadra Mobile della Questura di Asti, la sera dello stesso 4 giugno, rinvenivano e sequestravano, lungo la strada Canelli-Cassinasco a 100 metri dal luogo dell'aggressione patita dal Vallarino Gancia, l'autofurgone Wolkswagen di colore rosso sul quale erano sovrapposte le targhe AT 75181- asportate nella notte del 31 maggio dalla Fiat 500 L di proprietà di Veiluva Cesare, lasciata posteggiata nel cortile della sua abitazione in Baldichieri d'Asti - a quelle originali AT 76932, e rilevati segni recenti di tamponamento all'altezza del paraurti e del cassone posteriori: esso risultava sottratto, come da regolare denuncia presentata alla Questura astigiana, in tempo prossimo al 3 giugno a' Calcara Filippo, che l'aveva parcheggiata in una pubblica via di Asti con le porte aperte e con le chiavi inserite nell'apparato di avviamento del motore (cfr. Vol.II, fol. 45-54).

Inoltre, il Nucleo operativo dei carabinieri di Canelli, nel recuperare in prossimità della stazione ferroviaria di Calamandrana la Simca 1000 targata AT 105419 color beige (sottratta il 3 o il 4

giugno al proprietario Virelli Santo che l'aveva lasciata posteggiata, con le porte chiuse a chiave, sulla pubblica strada in Asti), e l'Alfetta appartenente al Vallarino Gancia, constatavano su quest'ultima l'effrazione del vetro posteriore, nonchè il distacco del proiettore fendinebbia di destra (cfr. Vol. II - fol. 43 e Vol. V, fol. 2-3); ed ispezionando il tratto di strada in cui era avvenuto il noto sequestro di persona, localizzavano sulla destra (direzione Cassanasco-Canelli), all'altezza del caseggiato denominato "Giribone", frammenti di vetri di autovettura, un martello nuovo con la parte metallica dipinta in azzurro e due trensenne a strisce bianche e rosse con la scritta "Lavori in corso" (cfr. Vol. II, fol.43-44).

Da altri accertamenti - rassegnati con rapporto 25 giugno 1975 del già citato Nucleo Speciale di p.g. dei Carabinieri (cfr. vol. II - fol. 69-85) emergeva altresì che:

- la Fiat 124, in possesso del Maraschi, era dotata, in sostituzione di quelle originali TO K 98096, delle targhe false AT 120732 (analoghe a quelle di una Fiat 500 di proprietà di Martire Antonio in regolare circolazione e non oggetto di furto), e costituiva compendio del furto subito dal proprietario Ariengena Franco il 28 Maggio 1975 in Rivalta Torinese, ove era stata posteggiata con le porte chiuse a chiave davanti al locale stabilimento Fiat;
- la carta di circolazione, il tagliando assicurativo e la ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa, relativi a detto veicolo, erano contraffatti: invero, attraverso i frammenti di tali documenti, recuperati a terra nel cespuglio ove il Maraschi si era nascosto prima di essere arrestato, era stato possibile stabilire, in base al contrassegno apposto dal poligrafico dello Stato (E 457114), che la carta di circolazione proveniva da un quantitativo di moduli in bianco asportato dagli Uffici dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Rovigo nella notte sul 29 ottobre 1973, di cui una parte era stata recuperata nella base delle "Brigate Rosse" in Robbiano di Mediglia;
- la patente di guida di categoria B, in possesso del Maraschi, recante la sua fotografia ed intestata a Dalmasso Pietro nato a Monza il 3 agosto 1952 e residente in Torino, via Tassoni n.57 (persona inesistente), e con impresso il numero 6599577 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, era anch'esso provento del furto di modelli di patenti in bianco, consumato nella notte sul 2 settembre 1973 negli Uffici dell'I-

spettorato della Motorizzazione Civile di Cremona, di cui un quantitativo era stato rinvenuto e sequestrato nell'anzidetto "covo" di Robbiano di Mediglia;
- il tagliando assicurativo Norditalia (numero d'ordine 1233210) era stato sottratto, unitamente ad altri, dagli uffici di tale Società in Milano, nella notte sul 29 novembre 1973;
- le due ricevute di pagamento della tassa di concessione governativa, rispettivamente di lire 27500 e di lire 4500, e relative alla Fiat 124 e ad un ciclomotore con telaio n. 9222278, erano apocrife in quanto, a parte l'accertato omesso pagamento del tributo, su di essa figurava apposto il timbro postale contraffatto "B C/C postale Torino , succursale 30-446- gennaio 1975" e rinvenuto e sequestrato nei locali della cascina "Spiotta";
- la pistola Beretta cal. 7,65 matricola n. 09874, con relativi caricatore e munizionamento, sequestrata al Maraschi, era stata asportata il 21 agosto 1974 dall'abitazione di Poltronieri Sergio , in Verona;
- la chiave "U.R." detenuta dal Maraschi era identica a quella repertata nella cascina Spiotta.

Nel corso della istruzione sommaria, i sunnominati testimoni assunti in sede di indagini di polizia giudiziaria (il Tardito, il Fava, la Zamperino, il Giovine, il Ferrero, il Campora ed il Parodi) confermavano sostanzialmente le dichiarazioni già rese e sopra sintetizzate, mentre il teste Aragno, comandante della Tenenza dei carabinieri di Canelli, riferiva ampiamente su tutte le fasi delle operazioni concernenti il sequestro del Vallarino Gancia, sulle modalità di esso e, in particolare, sulle circostanze dell'arresto del Maraschi (cfr. Vol. III - fol. 19-21 retro).

Con riferimento al conflitto a fuoco avvenuto nella tarda mattinata del 5 giugno, l'indagine istruttoria chiariva meglio - rispetto al contenuto del su citato rapporto del Gruppo dei Carabinieri di Alessandria (vol. II, fol. 25-33) - le circostanze dell'accaduto, consentendo una puntuale ricostruzione sulla scorta delle deposizioni dei militari superstiti, protagonisti dell'evento medesimo, e degli intervenuti in tempo immediatamente successivo alla sua verificazione.

I predetti chiarimenti riguardavano principalmente le modalità dell'iniziativa assunta dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Acqui Terme, alla quale seguirono i fatti in questione.

In effetti, la mattina del 5 giugno, verso le ore 10,30, il tenente Rocca decideva, anche in

relazione alla ricevuta segnalazione del sequestro del Vallarino Gancia, di effettuare una perlustrazione nei cascinali circostanti la zona del Comune di Melazzo e richiedeva la collaborazione del maresciallo Cattafi e degli appuntati D'Alfonso e Barberis, con i quali a bordi di un autoveicolo di servizio raggiungeva la località. Ivi, dopo aver visitato i ruderi del castello della "Tinazza" ed alcune fattorie, l'Ufficiale ordinava casualmente di ispezionare anche la cascina "Spiotta" in precedenza non sottoposta ad alcun controllo per la posizione isolata.

Per il resto, risultavano confermate le circostanze e le conseguenze dello scontro a fuoco già descritte.

Il cadavere della donna ferita mortalmente nella fase finale di tale scontro veniva identificato per quello di Cagol Margherita, nata a Sardagna di Trento l'8.4.1945, moglie del ricercato Curcio Renato.

Nelle prime ore dell'11 giugno 1975 decedeva nell'Ospedale Civile di Alessandria, ove era stato ricoverato presso il reparto neuro-chirurgico, l'appuntato D'Alfonso Giovanni.

Da successive investigazioni compiute dai Carabinieri risultava che le autovetture Fiat 128 bianca targata TO K 34640 e 127 rossa (aragosta) targata TO H 08336 si trovavano in circolazione con targhe e documenti contraffatti (carte di circolazione e contrassegni assicurativi "Norditalia" analoghi a quelli rinvenuti sulla Fiat 124 in possesso del Maraschi e provenienti dai medesimi furti sopra citati), e costituivano anch'esse - al pari della Simca 1000, del furgone Volkswagen e della Fiat 124 - provento di furto: la prima targata TO L 44917 sottratta il 5 novembre 1974 in Torino a Maiocco Giulio che l'aveva lasciata, chiusa a chiave, in sosta lungo il corso Agnelli, e la seconda targata VA 406613 asportata il 4 febbraio 1974 in Torino dal piazzale antistante lo stabilimento Fiat, sito nel medesimo corso Agnelli, al proprietario Roffinella Giancarlo, che l'aveva ivi parcheggiata chiudendone i serrami a chiave.

Inoltre tali accertamenti, nell'evidenziare come la Cagol (cfr. vol. II, fol. 35-40), assumendo la falsa identità di Caruso Marta nata a Padova il 12 aprile 1945 e residente in Torino, insegnante, avesse personalmente - giusta rogito 4 maggio 1973 per notaio Francesco D'Errico di Acqui Terme - acquistato, con la mediazione di Viviano Giuseppe, dai coniugi Carosio Giancarlo e Leggio Domenica Pasqualina, il complesso immobiliare ed agricolo denominato cascina

"Spiotta" in quel di Arzello del Comune di Melazzo per il prezzo di lire 8.500.000, puntualizzavano i movimenti di costei, la sua continua presenza in tale fattoria, assiduamente frequentata da ospiti, in un andirivieni di autovetture. In particolare la Cagol, sul mezzodì del 4 giugno, aveva fatto acquisti presso i magazzini "Standa" di Acqui Terme, in compagnia di un uomo dell'età di circa 24 anni, di corporatura normale, alto m. 1,75 circa, dalle spalle larghe e con un "annenno di pancia", dai capelli tendenti al rosso, forse tinti, lisci, "tirati all'indietro" (cfr. testimonianze Perico Silvana Maria, e Rizzola Teresa-vol. III, fol. 52-53 e 72-74), notato anche da Parodi Tommasina Rosa, da Marchisio Francesca e da Galliano Gino, il quale, incaricato assieme alla moglie Gallo Rosa, dalla Cagol, di tagliare il grano ed il fieno nella fattoria, aveva avuto modo di constatare un via vai di persone e di autovetture, di conoscere al pari della Parodi il Curcio e gli altri ospiti della "Spiotta", di vedere la Cagol alla guida di autovetture Fiat di diverso tipo, e di esaudire la sollecitazione da costei ricevuta per il taglio e la rimozione dell'erba della cascina, avvenuti rispettivamente il 2 e il 3 giugno (cfr. vol. III, fol. 33,38-41, 43 e 56-59).

Ma le indagini dei Carabinieri consentivano anche di stabilire la presenza del Maraschi e della Fiat 124 (dallo stesso guidata il giorno del sequestro di persona) nella zona teatro dei crimini in tempo immediatamente precedente alla loro consumazione.

Invero, il 24 maggio 1975, in agro di Agliano d'Asti, il Comandante di quella Stazione dei Carabinieri, Lizio Giuseppe, aveva controllato un'autovettura Fiat 127 di colore bianco, targata MI S 63129, con a bordo due giovani: Maraschi Massimo e Vismara Giorgio (nato a Milano il 17 Gennaio 1949 ed ivi residente), provvisti rispettivamente della patente di guida di categoria B n. 1462207 e N.1366219 rilasciate sotto le date del 1° e del 17 Febbraio 1971 dalla Prefettura di Milano, i quali, dopo gli accertamenti di rito (nulla essendo emerso a loro carico e non figurando la targa dell'autovettura intestata al Vismara tra quelle di autoveicoli rubati) erano stati rilasciati. Soltanto in tempo successivo si era acclarato che il Vismara era persona inesistente, il documento di guida e la carta di circolazione intestati al suo nome apocrifi, e la targa dell'automezzo assegnata ad un furgone Fiat 615 di proprietà di Valicenti Pasquale, regolarmente circolante (cfr. vol. II fol. 74).

Inoltre, il 2 giugno 1975, verso le ore 14,30, Marchisio Francesca e Pesce Sergio, addetti al casello ferroviario n. 76 della linea Asti-Nizza Monferrato, sito nella regione Cereto di quest'ultima località, avevano notato transitare lungo il passaggio a livello e raggiungere una strada campestre senza uscita, limitrofa a quella ferrata, una Fiat 127 rossa ed una Fiat 124 verde pisello, a bordo di ciascuna delle quali si trovavano quattro persone, ed insospettiti per aver percepito strane frasi mozze provenienti da costoro (....il numero di telefono 7.....la latta di benzina....caricatore calibro.....fucile automatico calibro 9...se andavi da quel tale la parrucca l'avresti avuta....piazza Bormida, angolo o via o corso Napoli e Banco Napoli...con voi tre siamo già d'accordo....), si erano indotti con cautela, al successivo ritorno - verso le ore 16 - attraverso il passaggio a livello degli autoveicoli, a rilevarne i contrassegni di targa corrispondenti rispettivamente a TO M08336 e AT 120732 (e cioè a quelli dell'autovettura rinvenuta poi alla cascina "Spiotta" ed impiegata nella fuga dall'ignoto complice della Cagol, e dell'automezzo condotto dal Maraschi nelle note circostanze), che la Marchisio si era premurata di annotare su un foglietto di un'agenda, custodendolo e consegnandolo successivamente ai militari inquirenti (cfr. vol. III, fol. 42). Costei, in tale occasione, non solo aveva osservato il conducente della Fiat 124 fissandone i tratti somatici (simili a quelli del Maraschi: tipo magro, bruno, con capelli scuri ondulati divisi da una riga non tanto pronunciata, con occhiali con montatura grossa e scura e dell'altezza di m. 1,75 o poco più), ma si era pure avveduta della presenza sulla Fiat 127 di un giovane di corporatura normale, dell'apparente età di circa 25 anni, dai capelli "rossi ricci" , dai "baffi rossi ben pronunciati" da lei già visto quindici giorni prima - nel primo pomeriggio di una domenica (verso le ore 15) - sostare in piedi nei pressi di due autovetture Fiat 127,l'una rossa targata TO L.... e l'altra verde targata TO K 3..., transitate per le medesima stradicciola campestre ed ivi trattenutesi per breve tempo.

Ancora,lo studente universitario Belzer Gustavo, l'8 giugno 1975, colpito dalla fotografia del Maraschi apparsa sulla prima pagine del quotidiano "La Stampa" con il resoconto del noto sequestro di persona, si era ricordato di aver visto costui -nell'arbitrare una partita di palla a volo- il 2 giugno verso le ore 16, nella zona antistante il bar di Arzello, e di essere rimasto meravigliato del suo com-

pleto isolamento ("era appoggiato contro l'edificio dell'esercizio pubblico, ~~xxx~~ reggendosi solo su una gamba, avendo l'altra appoggiata al muro"...."era appartato da solo" ....) mentre ferveva una certa animazione per la competizione sportiva (cfr. vol. III, fol. 54-55). Ed in sede di ricognizione formale il Belzer non tardava a riconoscere nel Maraschi l'individuo suddetto visto il 2 giugno nel pomeriggio, verso le 16-16,30 in Arzello (cfr. Vol.III, fol. 4 retro).

Alla stregua delle sue esposte emergenze, corroborate dalle deposizioni dei vari testimoni sopracitati raccolte in sede di istruzione sommaria, nel cui corso si costituivano parte civili il tenente Rocca ed il Maresciallo Cattafi (cfr. Vol. I, fol. 64-68), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme spediva, in data 3 luglio 1975, ordine di cattura nei confronti del Maraschi, addebitandogli, oltre ai reati sopra trascritti dal numero uno al n. 12, anche quelli ex artt. 306 e 270 C.P. (banda armata e associazione sovversiva), e 110 e 81 cpv. C.P., 21 della Legge 18 aprile 1975 n.110 e 61 n.2 C.P. (detenzione illegale di armi, esplosivi e munizioni da guerra e comuni da sparo).

In sede di interrogatorio formale , a seguito della notifica del provvedimento coattivo avvenuta il 3 luglio medesimo, il Maraschi rendeva - il successivo 8 luglio - la seguente dichiarazione: "Voglio precisare che sono un militante comunista delle "Brigate Rosse" mi considero prigioniero politico e di guerra, e mi appello alla convenzione di Ginevra per quanto riguarda i miei diritti. Sui fatti non intendo rispondere". (cfr. vol. III,fol.3).

In data 14 luglio, su conforme richiesta del P.M., il Giudice Istruttore di quel Tribunale pronunciava, a norma degli artt. 150 C.P. e 395 C.P.P., sentenza di non doversi procedere nei confronti di Cagol Margherita, in ordine alla medesima serie di reati ascritti al Maraschi (eccezion fatta dei delitti di banda armata e associazione sovversiva, di detenzione ~~xxxxx~~ illegale di armi, esplosivi e munizioni sopra citati), nonchè di quelli di cui ai capi n. 6,8, 9, 10, 13 e 14 contestati in detto ordine di cattura), per morte dell'Imputata, e decreto ai sensi dell'art. 74 C.P.P. con riferimento al decesso di costei, sul rilievo che esso si ricollegava "a un conflitto a fuoco tra la Cagol stessa in concorso con altre persone e le forze dell'Ordine, ove l'uso delle armi da parte della forza pubblica era perfettamente lecito in relazione all'aggressione armata scatenata contro la stessa Forza pubblica dalla Ca-

gol e dai suoi complici (cfr. Vol. I, fol. 117-118-121-123).

In pari data, con suo provvedimento, il P.M., sulla premessa della pendenza presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Torino di un procedimento "contro plurime persone per il delitto di organizzazione di banda armata", ponendo in risalto da un lato la sussistenza di elementi - "a prescindere dalla confessione resa dal prevenuto sul punto specifico"- inodei a fare ritenere che il Maraschi "sia stato uno degli organizzatori dell'associazione reversiva: donde l'opportunità di uno stralcio del delitto "ex artt. 306 e 270 C.P. contestato sub 1) nell'ordine di cattura, "l'attribuzione cognitiva del relativo procedimento alla Procura Generale di Torino, che aveva promosso la relativa azione penale", e dall'altro la connessione teleologica tra il su citato delitto e quello rubricato nel capo n.11 dell'ordine di cattura medesimo (ex artt.110, 81 I° cpv. C.P., 21 della Legge n. 110 del 1975 e 61 n.2 C.P.), con la conseguenziale adozione di "provvedimento di stralcio", disponeva la trasmissione di alcuni atti relativi a tali reati (in copia) alla Procura Generale della Repubblica di Torino (cfr. Vol. I, fol. 125).E chiusa -sulle risultanze esposte - la sommaria istruzione, richiedeva nella medesima data del 14 luglio 1975, al Presidente di questa Corte d'Assise l'emissione del decreto di citazione a giudizio nei riguardi del Maraschi per i titoli di reato come sopra addebitatigli.

Nelle more della convocazione della Corte d'Assise il suindicato Ufficio del Pubblico Ministero trasmetteva - per l'unione agli atti processuali - taluni rapporti e documenti inerenti alle ulteriori indagini compiute dalla Polizia Giudiziaria in ordine ai fatti oggetto del giudizio e segnatamente il rapporto n. 6/36 in data 21 luglio 1975 redatto dal già indicato Nucleo speciale di p.g. della I^ Brigata Carabinieri di Torino (cfr. vol. VI).

Chiamato quindi a giudizio di questa Corte d'Assise per l'udienza del 3 dicembre 1975,il Maraschi faceva pervenire dichiarazione di rinuncia a comparire, ricevuta a norma dell'art. 80 C.P.P.: "Dichiaro, col presente atto, di rinunciare a presenziare in aula, in quanto non riconosco alla Magistratura borghese di processarmi con il chiaro scopo di presentarmi come un delinquente comune"; onde la Corte, non ricorrendo alcuna delle circostanze prevedute dall'art; 497 C.P.P., ordinava procedersi come se il Maraschi fosse presente, a norma dell'art. 427, II° secondo comma, C.P.P.

Esaurite le formalità di apertura del dibattimento - nel corso delle quali si costituivano parti civili Colalongo Rachele, vedova D'Alfonso, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Cinzia, Bruno e Sonia D'Alfonso, e l'appuntato Barberis Pietro, mentre il tenente Rocca Umberto ed il Maresciallo Cattafi Rosario insistevano nella già avvenuta costituzione di parte civile - la Corte risolveva numerose questioni di carattere preliminare, disponendo, tra l'altro, sul rilievo della nullità assoluta degli atti istruttori assunti anteriormente al 3 luglio 1975 - limitatamente al reato di sequestro di persona - perchè non precedeuti dalla prescritta comunicazione giudiziaria, la rinnovazione delle disposizioni testimoniali rese da Vallarino Gancia Vittorio e da altri sedici testimoni (cfr. ordinanza 4 dicembre 1975 - allegato B) al verbale di dibattimento - fol. 92-94), l'acquisizione di documenti e perizia medico-legale sulle persone dei militari Aragno Alberto, Dentoni Filippo, Rocca Umberto e Cattafi Rosario; contestava inoltre all'imputato, su richiesta del P.M., l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al delitto di strage (cfr. ordinanza 4 dicembre 1975 - allegato) - fol.).

Procedeva, quindi, all'inchiesta dibattimentale, protrattasi per parecchie udienze e condotta con penetrante ed ampia disamina delle diverse circostanze, all'esito della quale la stessa Corte, con sentenza 10.1.1976, dichiarava il Maraschi colpevole di concorso di sequestro di persona aggravato, del reato continuato di omicidio e tentati omicidi pluriaggravato - modificata la originaria imputazione di strage - in relazione anche all'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. contestata in udienza, dei reati di porto illegale di bombe, bottiglie incendiarie, armi e munizioni, di ricettazione (anzichè di furto) di veicoli e di falsi documenti, con alcune esclusioni, di falsità documentale, della contravvenzione stradale; unificava tutti i delitti sotto il vincolo della continuazione, ad eccezione del reato continuato di omicidio e di tentati omicidi; per quest'ultimo reato concedeva l'attenuante di cui all'art. 116 C.P., mentre per tutti i reati concedeva le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis C.P.; riteneva equivalenti le attenuanti di cui sopra alle contestate aggravanti; lo condannava alla pena di anni 18 di reclusione e di L. 3 milioni di multa per il reato sequestro di persona continuato, alla pena della reclusione per anni 26 per il reato di omicidio continuato, alla pena dell'arresto per un mese in relazione alla contravvenzio-

ne stradale; determinava in anni trenta di reclusione la pena complessiva; lo condannava, inoltre, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, riservandone la liquidazione a separato giudizio; provvedeva, altresì, alla declaratoria di falsità dei documenti, e ordinava la restituzione di due autovetture agli aventi diritto e alla confisca di tutte le cose in sequestro, compreso l'immobile denominato "cascina Spiotta"; assolveva il Maraschi dal reato di resistenza perchè il fatto non sussiste, dalle restanti ipotesi di reato in relazione alle predette esclusioni, nonchè dal reato di falsità di timbro postale per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni personali (relativamente alla colluttazione avvenuta al momento del suo arresto) per mancanza di querela.

Proponeva appello l'imputato, deducendo la nullità, sotto diversi profili, del giudizio e della sentenza, oltre che di atti istruttori e delle ordinanza dibattimentali.

Intanto, con missiva in data 28 febbraio 1976, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, dott. Bruno Caccia, trasmetteva al Presidente della Corte d'Assise di Alessandria, per l'eventuale allegazioni agli atti del procedimento penale a carico del Maraschi , la fotocopia di un documento dattiloscritto, sequestrato il 18 gennaio 1976 in Milano, via Maderno n. 5, in occasione dell'arresto di Curcio Renato e di Mantovani Nadia, contenente una relazione sui noti avvenimenti della cascina "Spiotta", fatta verosimilmente dall'ignoto "brigatista" che partecipo' al conflitto a fuoco con la Cagol Margherita e che riuscì a fuggire.

Con sentenza in data 9 marzo 1977 la Corte d'Assise d'Appello di Torino così pronunciava: "dichiara, anzitutto, la nullità dei seguenti atti istruttori: deposizioni testimoniali di Rocca Umberto, Cattafi Rosario, Barberis Pietro, nonchè dei processi verbali seguenti: ispezione località Cascina Spiotta 5 e 20 Giugno 1975; descrizione e ricognizione del cadavere Cagol 6/6/1975; perizia medica su cadavere della Cagol, conferita il 6.6.1975; descrizione del cadavere di D'Alfonso e perizia sullo stesso in data 11 Giugno 1975; perizia balistica 12 Giugno 1975;
annulla, inoltre, le ordinanze dibattimentali del 4 dicembre 1975 relative alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. in ordine al capo di imputazione n. 2 e ...

alla integrazione dello stesso , E - CONSEGUENTEMENTE - ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA EMESSA DALLA CORTE DI ASSISE DI ALESSANDRIA IN DATA 10 GENNAIO 1976 NEI CONFRONTI DI MARASCHI MASSIMO;
rinvia gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Alessandria, per l'ulteriore corso".

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, ricevuti gli atti del procedimento, nella data del 23 settembre 1977 rinnovava al Presidente di questa Corte d'Assise richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio nei confronti del Maraschi, in ordine agli stessi reati della precedente analoga richiesta del P.M. di Acqui Terme.

L'imputato veniva, quindi, nuovamente chiamato al giudizio di questa Corte per l'udienza del 19 giugno 1978.

Comparso il Maraschi,ed esperite le formalità di apertura del dibattimento (nel corso delle quali tutte le persone che si erano in precedenza costituite parte civile insistevano nella costituzione medesima), su richiesta del P.M., veniva disposta l'integrazione di due capi d'imputazione e contestato all'imputato il reato di rapina aggravata; era, inoltre, dichiarata non necessaria, ai fini della decisione, la rinnovazione degli atti di descrizione, ricognizione e perizia sui cadaveri di Cagol Margherita e D'Alfonso Giovanni, e di ispezione della località dichiarati nulli con la suindicata sentenza in sede di gravame, mentre veniva ordinata la rinnovazione delle deposizioni testimoniali di Rocca Umberto, Cattafi Rosario e Barberis Pietro.

Trascorso il termine concesso all'imputato per preparare la difesa in relazione alla contestazione del concorrente reato di rapina, questa Corte procedeva alla indagine dibattimentale, attraverso l'interrogatorio del Maraschi il quale per la prima volta si risolveva a rispondere alle contestazioni e ad indicare le sue discolpe, l'esame dei numerosi testimoni e l'acquisizione della cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero dell'appuntato D'Alfonso, avvenuto il 5 giugno 1975.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel presente giudizio, contrariamente a quanto avvenne in quello annullato, non sono state proposte questioni preliminari a carattere pregiudiziale: può , pertanto, procedersi immediatamente all'esame del merito.

Va subito rilevato che al materiale proba-

torio esaminato dalla prima Corte d'Assise si sono aggiunti elementi di prova di particolare rilievo, che consentono di determinare con maggiore esattezza il ruolo svolto dal Maraschi nelle vicende in esame, e l'apporto dal medesimo fornito all'organizzazione e alla consumazione dei reati contestatigli, e in primo luogo del sequestro di persona. Tali elementi scaturiscono, oltre che dalle parziali ammissioni del prevenuto (mosso chiaramente dall'intento di fornire una versione tale da far risultare del tutto marginale il suo contributo all'operazione criminosa, ma in ciò smentito dalle risultanze processuali), dalla "relazione" dell'ignoto brigatista pervenuta a questa Corte nelle more del giudizio d'appello.

Esaminando, dunque, anzitutto la predetta imputazione ex art. 630 C.P., va osservato che incontestabile appare la sussistenza oggettiva e soggettiva -nè al riguardo l'imputato ha mosso contestazioni - di tale delitto.

Invero, la descrizione dell'episodio avvenuto tra le ore 14,45 e le 15 del 4 giugno 1975 in Canelli e così dettagliatamente narrato al dibattimento - in conformità dall'assunto istruttorio (di cui è stata sanzionata la validità) - dal soggetto passivo Vittorio Vallarino Gancia, con tutti gli elementi di contorno già fermati nella narrativa del fatto, non ammette riserve di sorta circa la consumazione del reato ad opera di più agenti, in numero certamente superiore a cinque (verosimilmente otto) sulla strada Canelli-Cassinasco, più altri elementi di appoggio, e quanto meno la Cagol, rimasta probabilmente alla cascina "Spiotta", e lo scopo spiccatamente estorsivo dell'impresa, appieno suffragato dal contenuto della missiva fatta scrivere dai carcerieri al sequestrato, indicativo di una richiesta di riscatto di un miliardo di lire, suscettibile dell'aumento di lire 500.000.000 in caso di inosservanza del termine prefisso per il pagamento del primo importo.

Per quanto riguarda, in particolare, il contributo dato dal Maraschi al sequestro, numerosi e concordanti sono gli elementi probatori che dimostrano una partecipazione di costui alle fasi di organizzazione e di consumazione del reato ben più ampia e rilevante di quanto esso prevenuto abbia ammesso.

Ha sostenuto testualmente l'imputato: "Nego di aver partecipato al sequestro...Ho consegnato l'auto a due o tre persone, con l'impegno che me la restituissero....Non sono mai stato alla cascina Spiotta, non so nemmeno dove sia, il 4 giugno ero nei pressi di quella località solo per questo motivo:

avevo avuto il compito di portare un'auto rubata e truccata da un posto a quello ove la consegnai alle persone cui ho accennato prima. Non sapevo assolutamente il motivo per cui doveva portare in quel posto l'auto....a bordo della stessa rimasi solo fino a Cassinasco, ove alle 14,55 circa la consegnai a due o tre persone le quali mi dissero che l'avrebbero tenuta per cinque o sei minuti e me l'avrebbero riportata. Io dovevo aspettare quel lasso di tempo, trascorso il quale dovevo proseguire per duecento o trecento metri e avrei ritrovato l'auto, se non me la riportavano nel tempo stabilito....Non sapevo che la strada ove consegnai l'auto era vicina al luogo del sequestro: la consegnai alla fine della strada ove avvenne l'incidente.... Trascorso il tempo entro il quale dovevo riavere l'auto, cioè i cinque o sei minuti, mi incamminai: ebbi l'impressione di aver fatto più di duecento o trecento metri...Trovai l'auto sulla strada..."

In sostanza il Maraschi ha ammesso di essersi limitato ad eseguire "ordini" che apparentemente non implicavano - anche se l'eventualità si presentava quasi certa - una sua partecipazione diretta alla consumazione di attività illecite, nell'asserita ignoranza degli obiettivi dell'attività medesima.

Ma contrastano nettamente con tale assunto, e ne dimostrano inconfutabilmente la falsità, le seguenti circostanze:

- il Maraschi incontrò i testimoni Tardito Oreste e Fava Angelo tra le ore 14 e le 14,15, in località ""curva di Villa Micca", ubicata a circa 700-800 metri dall'abitazione del Vallarino Gancia in direzione di Cassinasco; all'arrivo del Tardito e del Fava i due individui che in quel momento erano in compagnia del Maraschi salirono sulla Simca 1000, che era vicina alla Fiat 124, e si allontanarono, lasciando solo il Maraschi medesimo (cfr. verbale udienza 15 dicembre 1975);
- la distanza esistente tra la cappelletta di S.Sebastiano, sita alla fine della strada lungo la quale il prevenuto ebbe il noto incidente, e la villa Gancia è di Km. 3,400 (cfr. planimetria in scala 1.10.000-vol. IV);
- il sequestro fu eseguito alle 14,45 circa (cfr. deposizioni testimoni Vallarino Gancia, Ferrero, Giovine, Parodi e Campora - udienza 15 dicembre 1975), nello spazio di pochi minuti;
- contrariamente al solito, quel giorno il Vallarino Gancia tardò ad uscire di casa;
- il Carabiniere Sirni della Tenenza di Canelli fermò il Maraschi (qualificatosi per Dalmasso Pietro) alle ore 14,50 circa;

- al momento dell'arresto il Maraschi era in possesso, tra le altre cose, di una chiave marca U.R. per ciclomotore, identica a quella successivamente rinvenuta nella cascina Spiotta;
- dalla citata "relazione" del "brigatista" , in atti, emerge con estrema chiarezza che il Maraschi - indicato all'inizio, per due volte, con la lettera "L" e quindi con la lettera "U" (tali indicazioni non danno adito ad alcune incertezze, attesi gli univoci riferimenti all'incidente, alle segnalazioni radiofoniche dei Carabinieri riguardanti la Fiat 124, captate dalla "M",ossia dalla Cagol, alla cattura del Maraschi medesimo, e al fatto che questi avesse fornito le proprie generalità e manifestato la sua appartenenza alle "brigate rosse"). - avrebbe dovuto raggiungere la Cascina Spiotta a bordo di un "motorino", per partecipare con la Cagol e con l'altro brigatista alle attività di custodia del sequestrato e di sorveglianza dell'esterno, per prevenire eventuali sorprese da parte della forza pubblica ("...la "M"....dato che eravamo rimasti in due disse che ne avrebbe parlato per telefono... Partì verso le nove e ritorno' alle 10.....Mi disse che aveva parlato della situazione e alla domanda di un compagno in più, se doveva partire , aveva risposto che per ora cercavamo di fare da soli e semmai comunicava se ce n'era bisogno nei giorni che venivano....mi disse....che aveva visto il motorino di "U" e che aveva fatto male a non spostarlo, ripromettendosi però di farlo al più presto").

I suesposti elementi smentiscono categoricamente le affermazioni dell'imputato relativamente all'ora e al luogo della pretesa consegna dell'autovettura, alla effettività di tale consegna (atteso che costui fu lasciato solo dai complici a breve distanza dalla villa Gancia), ai tempi e alle modalità di restituzione del veicolo (la possibilità di un ritardo del Vallarino Gancia nel lasciare l'abitazione, sicuramente preventivata nell'ambito della meticolosa preparazione del sequestro, escludeva che potesse essere fissato un termine di soli 5 o 6 minuti per la riconsegna dell'automezzo), all'affermata ignoranza dell'esistenza e dell'ubicazione della cascina Spiotta; ma, soprattutto, dimostrando che il Maraschi si trovava, poco prima del sequestro, in prossimità dell'abitazione del Vallarino Gancia, e - immediatamente dopo - sul luogo del reato, in possesso della Fiat 124, e che aveva il compito di recarsi alla cascina Spiotta, costituiscono la prova certa della sua partecipazione diretta e consapevole alla esecuzione del sequestro, e in particolare della realizzazione, da parte sua, dell'attività di ostruzione del traffico

stradale.

Tale prova riceve ulteriore conforto da una deduzione di ordine logico, che scaturisce dalle risultanze processuali, ed in specie dlla constatata meticolosità dell'organizzazione e dalla perfezione esecutiva evidenziata nella consumazione del sequestro.

Per la piena riuscrita del piano delittuoso, condizione essenziale era la perfetta conoscenza, da parte di tutti i compartecipi, del teatro delle operazioni, conoscenza che non poteva essere acquisita se non attraverso la personale ispezione delle vie di comunicazione, trattandosi per di più di strade del tutto secondarie, nonchè del ruolo degli altri agenti, e dei tempi di intervento di ciascuno. Tale attività preparatoria non poteva non implicare, altresì, ripetuti scambi di informazioni, direttive e chiarimenti. Ed infatti ebbe luogo, ad esempio, l'incontro del 2 giugno lungo la linea ferroviaria, riferito dai testimoni Marchisio Francesca e Pesce Sergio, in occasione del quale fu notata la presenza dellA Fiat 124 verde oliva targata AT; la Marchisio vide tale autoveicolo nei pressi della Cascina Spiotta, negli stessi giorni; il Maraschi fu notato dallo studente universitario Belzer Gustavo il 2 giugno, intorno alle ore 16 (e quindi subito dopo l'incontro al casello ferroviario) vicino al bar di Arzello: circostanze tutte che indicano il convergere dei componenti del "commando" verso i luoghi dell'azione, in attuazione della fase preliminare di questa e del perfezionamento delle intese.

Rientra, altresì, nel delineato quadro la complessità e varietà dei mezzi predisposti nella cascina Spiotta: apparecchio radio sintonizzati con le trasmittenti delle forze di polizia, binocoli, armi e munizioni in abbondanza, strumenti per la falsificazione di documenti. Orbene, nella razionalità e nella perfezione di siffatta organizzazione il compito che, a dire del Maraschi , sarebbe stato a lui assegnato, costituisce un dato assolutamente incongruente: appare assurdo che si impiegasse un membro dell'organizzazione per un compito che poteva essere svolto da uno degli altri componenti del gruppo, con evidente economia di personale, e principalmente che al Maraschi, già incaricato di trasferire la Fiat 124 sul teatro dell'operazione, di recuperarla e di trasferirsi alla cascina Spiotta dove lo attendevano ulteriori mansioni, non fosse stato ordinato di effettuare la manovra di ostruzione della strada.

Siffatta incongruenza viene, per contro, a cadere qualora si ritenga - e le circostanze considerate , in particolare quella del fermo del prevenuto

sul luogo del reato ad opera del Carabiniere Sirni immediatamente dopo l'esecuzione del sequestro, lo impongono - che fu il Maraschi ad eseguire il rilevante compito di impedire l'intervento di estranei, anche con eventuale ricorso alla violenza (non si dimentichi che l'imputato fu trovato in possesso di una pistola cal. 7,65 con il colpo in canna e sette cartucce nel caricatore).

In conclusione, da tutte le menzionate circostanze, così concatenate e così agevolmente collegabili tra loro con una rigorosa successione materiale e logica, emerge con assoluta chiarezza la piena compartecipazione del Maraschi nel delitto di sequestro di persona ascrittogli.

Identica conclusione va formulata relativamente al reato di rapina dell'autovettura Alfetta in danno del Vallarino Gancia, contestato al prevenuto nel dibattimento.

Si tratta, evidentemente, di uno dei momenti di esecuzione del sequestro di persona, che - come si è rilevato, - sicuramente era stato previsto e deliberato nei suoi singoli atti esecutivi, ed era stato poi realizzato, collettivamente, e quindi anche con il concorso [redacted].

Necessita, ora, prendere in esame l'imputazione di concorso di strage, di cui pure il Maraschi è accusato, prima sotto il profilo dell'idoneità del fatto ad integrare tale ipotesi delittuosa, ovvero una diversa, e quindi sotto il profilo della eventuale responsabilità ascrivibile, a titolo personale, al prevenuto.

In ordine al conflitto a fuoco, avvenuto sul mezzodì del 5 giugno 1975, le disposizioni testimoniali di coloro che vi parteciparono (Umberto Rossa, Rosario Cattafi, e Pietro Barberis) e di quelli sopraggiunti sul luogo subito dopo il fatto, hanno consentito di ricostruire l'accaduto, nelle sue linee sostanziali, secondo le modalità e con gli effetti indicati in narrativa.

In particolare, è stato accertato che il tenente Rocca fu investito dallo scoppio della bomba a mano che l'individuo apparso sulla porta della cascina Spiotta, prendendo l'iniziativa dello scontro, scagliò contro di lui, e subì l'asportazione del braccio sinistro quasi alla altezza della spalla, l'accecamento dell'occhio sinistro e altre ferite al cranio e al viso con le gravissime conseguenze accertate nella perizia disposta al precedente dibattimento; che l'appuntato D'Alfonso fu colpito, nello scontro sostenuto, immediatamente dopo, con il predetto individuo e con la donna usciti dal fabbricato sparando

e lanciando una seconda bomba a mano (anche la "relazione" più volte menzionata dà conferma del fatto), al capo ed al torace, subendo lesioni di tale gravità che ne seguì la morte (cfr. cartella clinica dell'Ospedale Civile di Alessandria); che il maresciallo Cattafi fu attinto dalle schegge della bomba a mano scagliata contro il tenente Rossa, riportando lesioni che determinarono pericolo di vita e una malattia guarita in 120 giorni senza postumi; che, infine, il predetto brigatista lanciò, da una distanza di sette-otto metri, una terza bomba a mano contro l'appuntato Barberis il quale ebbe la presenza di spirito di gettarsi in avanti sparando, ed evitò così le conseguenze dello scoppio avvenuto alle sue spalle.

I fatti come sopra descritti integrano, a giudizio della Corte non già gli estremi del delitto di strage, bensì quelli di omicidio e dei tentati omicidi volontari pluriaggravati ai sensi degli artt. 575, 576, 56, 61, nn.2 e 10 C.P., unificati dall'evidente unicità del disegno criminoso ex art. 81 C.P., il primo in persona del D'Alfonso e gli altri in danno dei restanti militari dell'Arma dei carabinieri, componenti la pattuglia (Rocca, Cattafi e Barberis).

Al riguardo, giova osservare che, in conformità alla consolidata giurisprudenza ed alla prevalente dottrina, la fattispecie criminosa di cui all'art. 422 c.p. viene considerata uno di quei reati detti "di pericolo" e "di attentato", e consiste nel compimento di atti aventi l'obiettiva idoneità a creare pericolo alla vita e all'integrità fisica della collettività, atti sorretti dal dolo specifico di uccidere, mentre l'eventuale morte di una o più persone derivate da siffatta condotta costituisce una circostanza aggravante dell'ipotesi delittuosa.

Pertanto, la norma di cui all'art. 422 citato tutela l'interesse della pubblica incolumità, ed il delitto si consuma mediante la realizzazione di un'attività costituente pericolo per tale interesse, intendendosi per pericolo la concreta possibilità di un danno determinato: onde dall'azione del colpevole, finalizzata ad uccidere, deve derivare un pericolo reale per l'incolumità di un numero indeterminato di persone.

E' necessario, quindi, che l'attività pericolosa sia diretta non verso persone ben individuate, ma verso una collettività indistinta, il che non si è verificato nella fattispecie in esame, nella quale il lancio delle bombe e l'uso delle armi da parte dei brigatisti rossi , impiegate indubbia-

mente al precipuo fine di uccidere, hanno avuto come bersaglio soltanto i quattro militari, mentre è da escludere tassativamente, per la posizione isolata della cascina "Spiotta" e la completa solitudine della località, la concreta possibilità di nocumento per altri soggetti indeterminati.

Appare, per contro, evidente come le diverse azioni del "commando" criminale abbiano realizzato pienamente un omicidio e tre tentativi di omicidio volontari, nè può sussistere dubbio in ordine alla legittimità di un'ipotetica affermazione di responsabilità per tali titoli di reato, anzichè per quello di strage oggetto della contestazione: infatti, con precisa aderenza al disposto dell'art. 477, prima parte, c.p.p., è da notare come il fatto configurato nel capo d'imputazione contenga tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei delitti in questione, in conformità, peraltro, alle conclusioni al riguardo formulate dal P.M. e dal difensore dell'imputato.

E che nel fatto in esame sia ravvisabile la sussistenza della volontà di uccidere è assolutamente incontestabile: la prova certa dell'animus necandi non soltanto emerge dalle specifiche disposizioni impartite agli associati delle "Brigate Rosse" che parteciparono all'azione di Canelli" (cfr. documento "Lotta Armata per il Comunismo": "L'ordine era: se avvistate il nemico vi sganciate prima del suo arrivo; se venite colti di sorpresa ingaggiate un conflitto per'rompere l'accerchiamento'... Romper l'accerchiamento a questo punto implicava uno scontro molto duro, ma questo era l'ordine dell'organizzazione e i compagni lo hanno eseguito") e dall'evidente premeditato fine di procurarsi ad ogni costo l'impunità del reato di sequestro di persona ancora perdurante; ma tale prova è anche ravvisabile in re ipsa, in quanto desumibile - a chiare note - dalle modalità esteriori delle azioni e dall'estrema micidialità delle armi usate.

Orbene, deve affrontarsi il problema se il Maraschi - il quale al momento del fatto era in stato di arresto da circa venti ore - possa essere riconosciuto corresponsabile dei reati di omicidio e di triplice tentato omicidio volontari, rispetto ai quali evidente e pacifica è la sussistenza dell'aggravante comune ex art. 61 n.10 C.P. in relazione alla qualità di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, rivestita dai soggetti passivi, oltre all'altra aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. della quale si è testè detto.

La discussione sulla giuridica ipotizza-

bilità di una responsabilità dell'imputato a titolo concorsuale presuppone, però, la dimostrazione, in fatto, del collegamento esistente tra costui e la cascina "Spiotta", con i suoi abitatori e con l'armamento in essa detenuto.

All'uopo, occorre anzitutto porre in evidenza come il Maraschi - alla stregua delle dichiarazioni dallo stesso rese ai Carabinieri di Canelli e al dibattimento, oltre che delle altre risultanze processuali, in particolare dei documenti sequestrati a Robbiano di Mediglia e a Milano, in basi delle "Brigate Rosse" - era entrato a far parte di questa organizzazione eversiva, in qualità di militante combattente. Nell'attuale dibattimento è risultato, altresì, che l'imputato aveva lavorato alle dipendenze della ditta Cappello di Pizzighettone fino al 21 aprile 1975, giorno in cui si era licenziato, e all'epoca dei fatti non era ricercato (cfr. deposizione dott. Maddalena, dirigente dell'Ufficio politico della Questura di Alessandria). Quando fu controllato dai Carabinieri di Agliano d'Asti il 24 Maggio 1975, il Maraschi fornì le sue vere generalità.

A rettifica di quanto sostenuto nel rapporto dei Carabinieri in narrativa menzionato, risulta dunque che la partecipazione attiva del prevenuto all'organizzazione eversiva - con il conseguente ingresso nella "clandestinità" (secondo la prassi divenuta ormai di pubblico dominio, dopo la lunga serie di crimini perpetrati dalle "Brigate Rosse", e le indagini che ne sono seguite) - era recentissima.

Ma la brevità di siffatta militanza non implica che al Maraschi l'organizzazione avesse richiesto un impegno meno vincolante e rigoroso, rispetto agli altri accoliti, in ordine ai "doveri" e ai "compiti" che come "combattente" gli furono assegnati.

Emerge con evidenza dagli atti processuali, e segnatamente dai documenti provenienti dalle "Brigate Rosse" acquisiti al processo, che l'attribuzione al Maraschi della qualità di combattente con compiti "operativi" fu il momento conclusivo di un periodo di preparazione, di osservazione e di prova, sfociato nella sua ammissione alla base di Arzello - dove tra l'altro gli fu approntata la nuova identità di Dalmasso Pietro - e soprattutto nell'assegnazione a costui di un ruolo attivo e di rilievo nell'esecuzione del sequestro del sequestro del Vallarino Gancia. Oltre alla circostanza che l'organizzazione aveva

provveduto a fornire all'imputato una pistola, da lui tenuta pronta per l'uso immediato, è particolarmente significativo il seguente passo della nota "relazione": "La 'M' preoccupatissima si sentiva in colpa dicendo che forse era ancora troppo presto per "U" e che perciò non era nell'ottica ...", nel quale è contenuto un giudizio di insufficiente disposizione psicologica (essere nell'ottica) del Maraschi a svolgere il ruolo di combattente, ma non di carenza di addestramento "militare".

Richiamando le osservazioni già svolte in ordine alla partecipazione del Maraschi al sequestro e ai suoi ulteriori compiti di "guardia" al catturato, si deve dunque concludere, con assoluta sicurezza, che l'imputato non solo si era già recato alla cascina Spiotta, ma conosceva anche i particolari del piano criminoso, ed in specie l'ingente dotazione di armi e di munizioni raccolta nel luogo destinato alla segregazione del sequestrato, e non ignorava certamente l'ordine di ingaggiare un conflitto in caso di sorpresa da parte della Forza Pubblica (menzionata nel documento "Lotta armata per il comunismo").

Ciò posto in fatto, si presenta immediatamente all'esame [illegible] di concorso diretto dell'imputato nei delitti in esame ex art.110 C.P., delineata nel capo d'imputazione sub 2°) e sostenuta in via principale dai pATRONI della parte civile.

Ma la prima, ovvia osservazione, attesochè il Maraschi non ha partecipato al conflitto a fuoco, è che un simile concorso potrebbe ravvisarsi prevalentemente, se non esclusivamente, nelle forme della partecipazione ideale (istigazione, o meglio, determinazione a delinquere, promessa di assistenza a reati commessi, et similia), non potendosi tuttavia, sempre in astratto, escludere una cooperazione materiale sul piano dell'apprestamento dei mezzi o della prestazione di istruzioni e direttive. Quantunque, in base ai precedenti rilievi l'associazione del prevenuto all'organismo sovversivo "Brigate Rosse", le cui imprese criminali formano la materia del presente giudizio, sia sicura e totale, non può dirsi raggiunta la prova di un concorso diretto di costui, ex art. 110 c.p., nei reati in questione. Invero, le azioni relative non potevano essere oggetto di un preventivo accordo - che, per integrare l'ipotesi di concorso di cui trattasi, deve essere specifico e concreto - tra gli esecutori materiali e gli altri affiliati alla banda; si trattò al contrario, di una decisione presa autonomamente dai due brigatisti, di fronte alla casuale sorpresa delle Forze dell'ordine, sulla quale

il Maraschi non può avere direttamente influito.

Inoltre, si è già posto in evidenza per un verso che il conflitto a fuoco fu iniziato in esecuzione di un ordine specifico dell' "organizzazione", e per altro verso che il Maraschi era entrato a far parte della banda da pochissimo tempo. Tenendo presente che le "Brigate Rosse" hanno - com'è noto - struttura rigidamente militare, necessariamente organizzata secondo un ordine gerarchico, da tali circostanze discende logicamente che l'episodio delittuoso in esame non è riconducibile, alla stregua delle risultanze processuali, a una diretta volontà del Maraschi di cooperare al fatto stesso, ma rimane un evento ordinato, voluto e direttamente provocato da altri.

Nè può essere ritenuta la sussistenza del concorso del prevenuto ex art. 110 C.P. sotto il profilo del dolo indiretto.

Basta rilevare, infatti, che manca del tutto la prova che l'imputato si fosse rappresentato in modo concreto l'eventualità del conflitto a fuoco, avesse preventivamente approvato un tale risultato con le relative conseguenze, ed accettato il rischio del suo verificarsi, non bastando certamente la mera appartenenza ad un'associazione criminosa a costituire la prova a carico di ogni associato dell'esistenza dell'elemento psicologico relativamente ai reati commessi dagli altri associati.

Va, anzi, osservato come il comportamento tenuto dal Maraschi in occasione del suo arresto sia in netto contrasto con l'ipotesi da ultimo formulata. Benchè munito di una pistola con il colpo in canna, e sicuramente in grado di impiegarla contro i militari che si stavano avvicinando al cespuglio in cui si era nascosto, l'imputato, trasgredendo gli ordini ricevuti, rinunciò a fare uso dell'arma. Siffatto atteggiamento induce a ritenere che il Maraschi non si fosse prospettato in modo concreto la possibilità di un conflitto a fuoco, e comunque avesse agito confidando che tale evento non si verificasse: ne è riprova, peraltro, il giudizio di impreparazione psicologica ("non era nell'ottica") contenuto nella nota "relazione", nei confronti del medesimo il quale - è bene rilevarlo - fu l'elemento debole dell'organizzazione, totalmente carente di quella feroce determinazione manifestata dai due brigatisti che ingaggiarono il conflitto a fuoco con i carabinieri, e in definitiva determinò, con la sua cattura, il fallimento dell'operazione criminosa.

Quanto ora accennato introduce la questione dell'applicabilità, nella fattispecie, di quella differente ed atipica fonte di corresponsabilità,

prevista dall'art. 116 C.P. in base al quale: "Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione".

In sostanza, occorre rispondere al quesito se il Maraschi, che volle e realizzò il sequestro di persona del Vallarino Gancia in concorso con gli altri brigatisti rossi, debba ritenersi colpevole dell'omicidio e dei tentati omicidi commessi da due di costoro, benchè non abbia partecipato alle azioni esecutive di tali reati, nè potesse parteciparvi in quanto già detenuto al momento delle azioni medesime.

Ma prima di entrare nel merito della questione è opportuno chiarire la portata ed i limiti della richiamata disposizione. Con sentenza 13 Maggio 1965.n. 42 la Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità della norma (prospettata in relazione all'ipotesi che la stessa costituisse fonte di responsabilità oggettiva), sancendo il principio che "a base della responsabilità ex art. 116 C.P. si esige la sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psichica; concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dall'agente debba potere rappresentarsi alla psiche del concorrente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza che di un coefficiente di colpevolezza". Tale principio, peraltro anticipato da dottrina e da giurisprudenza, ha avuto sistematica applicazione, e per chiarirne la portata la Corte Suprema ha fissato regole ormai consolidate, ribadendo ad esempio la sufficienza della prevedibilità in astratto del reato diverso (cfr. Cass. 1 dicembre 1971, Lauria ed altro, in Cass. Pen. Mass. ann. 1973, p. 273, n. 284: "L'art. 116 c.p. esige l'esistenza di un rapporto di causalità sia materiale che psichica, tra la condotta del concorrente in un reato e l'evento diverso da quello voluto, ma non richiede affatto che questo sia stato concretamente previsto, e tanto meno accettato dallo stesso come possibile conseguenza della sua azione od omissione, essendo necessario soltanto che un evento del genere sia prevedibile in astratto in base all'ordinario evolversi delle situazioni umane."

Allorchè ricorrono le condizioni ipotizzate dall'art. 116 C.P., i concorrenti nel reato che è sfociato in un evento di tipo differente da quello programmato, sono dalla predetta norma chiamati a rispondere del reato che tale evento ha perfezionato,

con tutti i caratteri giuridici che esso viene ad assumere in concreto e, quindi, anche quelli del reato circostanziato"), ammettendo una duplice responsabilità sia per il reato concordato e commesso, sia per quello non voluto (Cass. 16 Giugno 1965, Tessaro, in Giust. pen. 1966, III, 390; 24 novembre 1976, Fraccaro, in Cass. Pen. Mass. ann. 1978, p. 19, 18, in tema di rapina commessa con armi, seguita da tentativo di omicidio), ed approdando alla conclusione sintetizzata nella seguente massima, che giova riportare per la sua aderenza alla situazione che ne occupa: "Per potere affermare la responsabilità del compartecipe, nella ipotesi di concorso nel reato prevista dell'art. 116 C.P., è necessario che il coimputato che volle il reato meno grave avesse potuto o dovuto rappresentarsi la possibilità del reato diverso e più grave. Tale rappresentazione non va riferita alla direzione della volontà del compartecipe - la quale, concretandosi in azione, porrebbe in essere, allora, i presupposti di un diverso titolo di compartecipazione criminosa, realizzandosi, in tal caso, in un concreto apporto all'azione del correo, agente diretto ed immediato - ma va riferita agli sviluppi inerenti all'azione posta in essere, con dolo diretto, per il conseguimento dell'evento, e si presenta come conseguenza eventuale dell'azione stessa nel suo possibile sviluppo ulteriore.

La responsabilità ex art. 116 C.P. del compartecipe al delitto meno grave è da escludere soltanto quando il reato diverso o più grave si presenti come un evento atipico, insorto per circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso da cui ha preso le mosse il verificarsi ulteriore e più grave dell'azione di taluno dei correi nel precedente reato".

Ora, sulla base dei richiamato dettami, si presenta agevole la risposta al quesito dianzi formulato, sol che si tengano presenti gli elementi fattuali già ampiamente valutati: il Maraschi concorre pienamente nel delitto di sequestro di persona, che sussiste e dispiega tutti i suoi effetti, attesa la sua natura permanente, nel momento in cui avviene lo scontro a fuoco; il sequestro de quo viene eseguito con l'uso delle armi, ed altri armi e ordigni di particolare micidialità sono raccolti, come il Maraschi non può ignorare, alla cadcina " Spiotta"; l'impiego di tali armi e congegni esplosivi rientra nel comportamento di qualsiasi banda di sequestratori, nel caso in cui si verifichino fatti - la cui elevata probabilità è ovviamente evidente - come la sor-

presa della polizia o un tentativo di fuga da parte del prigioniero, e a maggior ragione rientra nella linea di condotta delle "Brigate Rosse", come si è già ampiamente rilevato.

Tutto ciò dimostra, con assoluta evidenza, che lo scontro a fuoco con i Carabinieri, con impiego di bombex a mano, di un fucile automatico (la machinen-pistole) e di pistole, lungi dall'essere un evento imprevedibile e tale da spezzare ogni nesso causale tra il sequestro di persona voluto dall'imputato e l'omicidio e i tre tentati omicidi commessi dai correi, costituisce una conseguenza delle più normali, ovvie e prevedibili dell'evento programmato, tale da potersi verificare sin dal momento in cui il "commando" del quale era componente il Maraschi, armato come gli altri, era in azione nei pressi di Canelli, e poi per tutto il tempo successivo, anche eventualmente dopo la liberazione del sequestrato, che comunque all'atto del conflitto a fuoco non era ancora avvenuta.

Di nessun pregio si prospetta, quindi, la tesi difensiva fondata sul rilievo che la permanenza del sequestro di persona, in rapporto alla posizione del Maraschi, sarebbe venuta meno al momento del suo arresto, giacchè egli non avrebbe potuto - in quanto detenuto - porre termine alla situazione antigiuridica, mediante la c.d. controazione. L'obiezione è inaccettabile, anzitutto, in linea di fatto, in quanto il prevenuto avrebbe ben potuto, con una sua immediata confessione e con la indicazione del luogo di segregazione del Vallarino Gancia, interrompere lo stato di privazione della libertà personale di costui (rammentando, peraltro, che anche nei reati permanenti di azione il mantenimento dello stato dannoso o pericoloso può verificarsi mediante una omissione); ed è poi giuridicamente inconsistente, giacchè la permanenza del reato è attributo che inerisce oggettivamente alla struttura della fattispecie criminosa che non perde il suo carattere di antigiuridicità protratta nel tempo per il solo fatto che taluni dei concorrenti (non tutti) non abbiano più poteri su di essa, o meglio non siano in grado di attuare la volontà, in essi sopravvenuta, di far venire meno lo stato di violazione del diritto. Va, comunque, ribadito, onde superare ogni possibilità di incertezza, che la permanenza o meno del sequestro di persona è del tutto irrilevante sotto il profilo di cui trattasi: per integrare l'ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 C.P. è sufficiente, infatti, che il reato diverso sia legato - come quello di specie - da nesso

di causalità materiale all'azione od omissione del concorrente il quale, potendo ragionevolmente prevedere l'eventualità di ulteriori conseguenza della sua condotta ad opera dei correi, volle tuttavia il reato concordato.

Di conseguenza, deve sanzionarsi la colpevolezza del Maraschi ex art. 116 C.P. per i delitti di omicidio e di triplice tentato omicidio volontari pluriaggravati sopra considerati ed ampiamente correlati dall'altro evento (sequestro di persona) da lui voluto e consumato con l'altrui apporto. Ed è appena il caso di aggiungere che, oltre alla aggravante di cui all'art. 61 n.10 C.P. per cui si è fatto cenno, ricorre anche la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2 C.P.), ugualmente sopra menzionata. Tale circostanza, soggettiva per i suoi aspetti psicologici, ma non inerente alla persona del colpevole, si comunica, in virtù del principio stabilito dall'art. 118, primo capoverso, c.p. ai compartecipi, anche se da essi non conosciuta, non solamente nell'ipotesi di concorso ex art. 110 C.P., ma anche in quella del concorso anomalo previsto dall'art. 116, coma espressamente stabilito nella sopra riportata pronuncia della Suprema Corte (1 dicembre 1971, Lauria).

Esaurito così l'esame dei due addebiti principali, oltre a quello di rapina aggravata contestato in udienza, devono essere presi partitamente in considerazione i molteplici reati minori, per la maggior parte dei quali s'impone un immediato rilievo; il fatto che il Maraschi appartenesse alle "Brigate Rosse" ed abbia concorso nel sequestro del Vallarino Gancia, ed in via anomala nell'omicidio e nei tentati omicidi di cui sopra, non autorizza ad attribuirgli la paternità di tutte le azioni criminose risalenti alla banda armata di base alla cascina "Spiotta", dovendo comunque essere dimostrato un legame tra le attività svolte dall'imputato ed i reati medesimi.

Sulla scorta di tale preliminare considerazione, si dovranno sanzionare gli episodi criminosi influenzati direttamente dalla condotta e dalla presenza del Maraschi, mentre per i restanti occorre subito sottolineare l'assoluta carenza di prove in ordine alla stessa sussistenza dei fatti o alla loro commissione ad opera dell'imputato.

Appare, pertanto, fuori discussione -- e nessun dubbio in proposito è stato sollevato dal giudicabile e dai suoi difensori - che la contraffazione della patente di guida intestata all'inesisten-

te Dalmasso Pietro, sulla quale il Maraschi aveva apposto o fatto apporre la sua fotografia e che utilizzò nell'esibirla e consegnarla al Carabiniere Sirni, configura il reato di falso ex art. 477 - 482 C.P., rubricato nel capo 3), così come deve farsi risalire al Maraschi la responsabilità della falsificazione delle targhe (AT 120732) e della carta di circolazione della Fiat 124 da lui usata, e degli stessi documenti appartenenti alla Fiat 127 rossa (targata TO H 08336). Sul punto va ricordato che il giovane lacerò alcuni di tali atti nell'imminenza del suo arresto, mentre il suo concorso nelle violazioni inerenti alla Fiat 127 discende dalla contemporanea presenza delle due autovetture al casello ferroviario della linea Asti-Nizza Monferrato (cfr. deposizioni Marchisio e Pesce) e quindi dall'utilizzazione della Fiat 127 al fine della preparazione del sequestro di persona, con la conseguente attribuzione al concorrente in tale reato dei falsi riguardanti i mezzi necessari alla sua consumazione.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne l'alterazione del contrassegno di assicurazione della Fiat 124, pure lacerato poco prima dell'arresto, e di quello della Fiat 127, oggetto dell'imputazione di cui al capo 4).

E ferma la materialità dei fatti, non sussiste alcun dubbio sulla piena integrazione dell'elemento psichico di tali reati, consistente per tutti nella volontà cosciente e nell'intenzione di compiere le falsificazioni sapendo di agire contra jus, e - con riferimento alle ipotesi configurate nel capo 4) citato - anche al fine di procurarsi un vantaggio, realizzato - nella specie - circolando con i contrassegni assicurativi contraffatti e sottraendosi così al pagamento della polizza di assicurazione obbligatoria.

Pacifica poi è la sussistenza del delitto di ricettazione della pistola Beretta cal. 7,65 rinvenuta in possesso dell'imputato, provento del furto consumato il 21 agosto 1974 nell'abitazione di Poltronieri Sergio, e di cui il Maraschi conosceva certamente la provenienza delittuosa, anche per la pratica costante delle "Brigate Rosse" di procacciarsi documenti, autoveicoli e soprattutto armi attraverso il furto o altri reati contro il patrimonio (come questo stesso processo dimostra).

Per contro, i furti riportati nel capo 6) non possono essere addebitati, tutti e come tali, al Maraschi; a lui può ascriversi soltanto la ricettazione - con conseguente parziale e pienamente lecita modificazione dell'originaria accusa -

dei documenti riguardanti la Fiat 124, dell'autovettura medesima, della patente di guida posseduta e della Fiat 127 sottratta a Roffinellà Gian Carlo, al pari dell'altra rubata ad Ariengena Franco, e valgono al riguardo, in fatto e in diritto, le considerazioni già svolte in ordine al compendio di furti di tali cose, alla consapevolezza della loro provenienza delittuosa, e allo scopo di procurarsi un profitto, con l'aggiunta, in particolare rapporto agli autoveicoli, che il possesso delle cose rubate a notevole distanza di tempo dalla sottrazione non può rappresentare idonea prova della partecipazione al furto, come ha più volte affermato la Suprema Corte con consolidato in diritto (La Fiat 124 e la Fiat 127 furono rubate rispettivamente in Rivalta Torinese e in Torino il 28 Maggio 1975 e il 2 febbraio 1975).

Inoltre, la colpevolezza relativa alla violazione del codice stradale di cui al capo 7), per aver circolato con il furgone Volkswagen dotato di targa diversa dalla propria e utilizzato per l'esecuzione del sequestro del Vallarino Gancia, discende dalla natura unitaria del concorso di persone nel reato.

Analoga considerazione vale per il porto delle armi (da guerra e comuni da sparo), degli ordigni esplosivi e delle munizioni - sulla cui natura differenziata (da guerra e comuni da sparo), provata dall'esito delle deposizioni testimoniali dei militari dei carabinieri e dalle nozioni di comune esperienza, non è sorta discussione -, la sussistenza del quale reato, configurato nel capo 10), trova essenza nella coscienza e volontà del porto medesimo: il Maraschi aveva con sè la pistola Beretta cal. 7,65 con relativo munizionamento, ma ha anche concorso - per il già dimostrato collegamento con la base dei brigatisti rossi, costituita nella cascina Spiotta - al porto in luogo pubblico delle armi, munizioni e ordigni esplosivi ivi detenuti, pienamente efficienti e atti all'impiego.

Circa il delitto ex art. 476 C.P. di cui al capo 11) va rilevato che i fatti in esso descritti configurano due distinte ipotesi delittuose, e precisamente quella prevista e punita dagli artt. 476 e 482 C.P., concretatasi nella contraffazione del conto corrente postale attestativo del pagamento della tassa di circolazione della Fiat 124, nonchè quella penalmente sanzionata dall'art. 468 stesso codice, oggettivata nell'uso del timbro postale contraffatto rinvenuto in un locale della cascina Spiotta e di cui si è fatta sopra menzione: il Maraschi appare responsabile della contraffazione relativa al documento della

Fiat 124 da lui usata, mentre non gli si può addebitare quella inerente al talloncino di versamento della medesima tassa per il ciclomotore, di cui non aveva il possesso; sussiste, invece, concorso formale tra la prima ipotesi di reato e l'uso del pubblico sigillo falso in relazione appunto alla contraffazione del documento riguardante la Fiat 124, e i due delitti trovano perfezionamento - quanto al dolo - rispettivamente nella cosciente volontarietà dell'immutatio veri e nella volontarietà dell'azione, accompagnata dalla scientia di usare un sigillo da altri contraffatto.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve, dunque, il Maraschi essere riconosciuto colpevole dei reati di: - concorso in sequestro di persona aggravato in danno del Vallarino Gancia (artt. 110, 112, N.1 e 630 C.P.);
- concorso in omicidio ed in triplice tentato omicidio volontario pluriaggravati continuati (artt.116, 81 cpv., 575, 576, 56, 61 n.1 e 2 C.P.); - concorso in falsità materiale continuata in autorizzazioni amministrative (artt. 110, 81 cpv., 477 e 482 C.P.); - concorso in falsità continuata di scrittura privata (artt. 110, 81 cpv. e 485 C.P.); - ricettazione e concorso in ricettazione continuata (artt. 110, 81 cpv. e 648 C.P.); - concorso in circolazione di autoveicolo con targa non propria (artt. 110 C.P. e 66 co 9° cod. strad.); -concorso in porto abusivo di armi da guerra, comuni da sparo, relative munizioni, ordigni esplosivi etc. (artt. 110, 12 p;p. e 1° cov. legge 14 ottobre 1974 n. 497); - falsità in atto pubblico (artt. 476 e 482 C.P.); - uso di sigillo pubblico contraffatto (art.468 C.P.); ed infine di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 112 n.1 628 primo e terzo comma C.P.), nei limiti e con le precisazioni sopra indicate.

Tutti i delitti ora menzionati, ad eccezione dell'omicidio e dei tentati omicidi volontari pluriaggravati, possono trovare unificazione nel vincolo della continuazione (art.81 cpv. C.P.): il nesso che li lega nell'unicità del disegno criminoso è costituito dal reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, al quale tutte le attività antigiuridiche in questione risultano chiaramente essere state finalizzate.

Diverso è, per contro, il caso dell'omicidio e dei tentati omicidi volontari pluriaggravati che sono, ovviamente uniti tra loro dal predetto vincolo, ma per i quali - alla stregua della disamina su di essi condotta - non può ravviarsi il presuppo-

sto della unificazione, rispetto alla precedenti violazioni, richiesto dall'art. 81 cpv. C.P.

Come si è visto, la responsabilità del Maraschi in ordine a tali addebiti deriva dall'applicazione dell'art. 116 c.p. Tale norma prevede, quale elemento soggettivo del reato, un coefficiente di colpevolezza (la prevedibilità dell'evento diverso o più grave) radicalmente diverso da quello richiesto quale elemento unificante di più violazioni dal citato art. 81.

Il vincolo della continuazione postula, infatti, l'unicità del disegno criminoso, consistente "....nell'ideazione preventiva di tutti i fatti-reato con previsione e rappresentazione da parte dell'agente dei singoli reati e della loro futura esecuzione almeno nelle linee essenziali e nei suoi aspetti principali, sin dal momento della risoluzione di commettere il primo reato o quanto meno della esecuzione di questo, non essendo invece sufficiente un generico programma di commettere in futuro, quando se ne presenti l'occasione, un numero indeterminato di reati, ovvero un progetto criminoso di sistema di vita o l'abitualità nel delitto". (Cass. 20 ottobre 1976, Fabbri, in Mass. ann. Cass. pen. 1978, pag. 59, n.76). E' appena il caso di rilevare che la sussistenza di una siffatta risoluzione escluderebbe alla radice la possibilità di concepire una responsabilità ex art. 116 c.p., il cui fondamento consiste, in sostanza, nel non aver voluto l'evento più grave e quindi, con riferimento al caso di specie, l'ulteriore azione dei compartecipi che tale evento ha direttamente determinato.

La difesa del Maraschi in via subordinata ha invocato, associandosi alla richiesta del P.M., la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P., oltre a quella ex art. 116 c.p. in relazione al delitto di omicidio continuato, la cui sussistenza appare del tutto fuori discussione.

A tale riguardo è da rilevare che il Maraschi - incensurato - ha commesso i reati a 22 anni, età caratterizzata da suggestionabilità, esaltazione, facili entusiasmi, e anche da intransigenza morale che può condurre soggetti sforniti di senso critico a reazioni abnormi di fronte alle ingiustizie spesso molte reali, ma talune soltanto immaginarie - che tuttora affliggono la nostra società, a causa della loro incapacità ad accettare il paziente e faticoso impegno che i mezzi che il nostro sistema costituzionale prevede per il conseguimento del progresso sociale richiedono. Nè può essere trascurato quel principio

di ravvedimento (certamente non opportunistico, continuando l'imputato a respingere l'attuale assetto della società, e a non riconoscere questo modello di giustizia con i suoi organi e strumenti - cfr. dichiarazione allegata al verbale di dibattimento) mostrato dal Maraschi con il dissociarsi dalle "Brigate Rosse", caso forse unico nelle vicende di quell'organizzazione eversiva. Ricordando, poi, che il medesimo in occasione del sequestro di persona si limitò ad ostruire la strada, e rinunciò ad usare la pistola al momento del suo arresto, lo si può ritenere non del tutto incline alle più gravi forme di violenza.

Ritiene, pertanto, la Corte che il Maraschi sia meritevole delle attenuanti generiche, e che queste, in considerazione soprattutto del fatto che costui fu indotto a commettere i reati da ragioni ideali e verosimilmente disinteressate sotto il profilo personale, possano essere ritenute, nonostante l'eccezionale gravità dei fatti, prevalenti sulle aggravanti relative ai reati base di cui ai capi 1) e 2), secondo la modificazione intervenuta per quest'ultimo.

Si è già detto che l'imputato deve essere assolto da una parte degli addebiti: da alcune ipotesi, sopra meglio specificate, comprese nei capi 3), 4), 6) e 11), nonchè al falso oggetto del capo 12), per assoluto difetto di prove della commissione dei fatti in questione, e dal delitto di resistenza riportano nel capo 8) per insussistenza del fatto, essendo chiaramente emerso dalle deposizioni dei* presunti soggetti passivi, il tenente Alberto Aragno e il Carabiniere Peppino Dentoni, che non solo il Maraschi, al momento dell'arresto, non fece uso della pistola, ma si limitò anche e per qualche attimo a scansarsi, stando a testa bassa e colpendo così, del tutto involontariamente, i due militari con una testata, per acquetarsi subito dopo, lasciandosi ammanettare: onde difettano tutti gli elementi costitutivi del reato in esame. Quanto ora detto vale anche a qualificare l'addebito di cui al capo 9): non si verte evidentemente, in tema di lesioni volontarie, mancando ogni intenzione di ledere l'integrità fisica dell'Aragno e del Dentoni, le cui lievissime lesioni cagionate dalla testata dell'imputato possono al più essere a costui ascritte a mero titolo di colpa, con la conseguenza che, per il ritenuto reato ex art. 590 p.p. C.P. non essendo stata presentata alcuna istanza di punizione, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale.

In conseguenza della riconosciuta colpevolezza del Maraschi, tenuto conto della gravità dei

fatti, della personalità dell'imputato e di tutte le altre circostanze di cui all'art; 133 C.P., adeguate appaiono alla Corte le sanzioni:
-per il delitto di sequestro di persona continuato: anni undici di reclusione e lire due milioni di multa (misura base: anni 14 di reclusione e lire due milioni di multa, diminuita di anni 4 di reclusione e di lire 500.000 di multa per effetto delle attenuanti generiche, ed aumentata,per la continuazione, di anni 1 di reclusione e di lire 500.000 di multa);
-per il delitto di omicidio volontario continuato: anni 13 di reclusione (misura base: anni 22 di reclusione, diminuita di anni 7 per effetto dell'attenuante di cui all'art. 116, diminuita ulteriormente di anni 5 per le attenuanti generiche, ed aumentata di anni 3 per la continuazione);
- per il reato contravvenzionale: un mese di arresto (misura base: mesi uno e giorni dieci, diminuita, per effetto delle attenuanti ex art.62 bis C.P., di 10 giorni di arresto).

La pena complessiva irroganda risulta, pertanto, di anni 24 di reclusione, di lire 2.000.000 di multa e di un mese di arresto.

Alla condanna conseguono, ope legis, a carico del Maraschi l'onere del pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza, nonchè l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante la pena.

In dipendenza dell'azione civile per il ristoro dei danni, esercitata nel procedimento, mediante costituzione di parte civile, da Colalongo Rachele - in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Cinzia, Bruno e Sonia D'Alfonso - da Rocca Umberto, da Cattafi Rosario e da Barberis Pietro, e nel riconoscimento che a costoro,per le conseguenze derivate dall'omicidio del D'Alfonso,e dai tentati omicidi in pregiudizio degli altri soggetti passivi, pertiene tale diritto, il Maraschi deve anche essere anche condannato al risarcimento dei danni cagionati dai suddetti reati a favore delle parti civili medesime.

Nell'impossibilità di procedere ex actis alla liquidazione dei danni in questa sede, la correlativa determinazione del quantum va rimessa al competente giudizio civile.

Grava, altresì, sull'imputato l'onere delle spese sostenute da dette parti civili,che, congruamente, può essere determinato nella misura di lire 1.300.000 per ciascun patrono.

A norma dell'art. 480 C.P.P. deve essere

dichiarata la falsità di tutti gli atti menzionati nei capi d'imputazione (ai quali integralmente si rimanda), relativi ai delitti contro la fede pubblica.

S'impone, poi, la restituzione agli aventi diritto delle autovetture Fiat 127 targata VA 406613 e Fiat 128 targata TO L 44917 in sequestro.

A termini dell'art. 240 C.P. va, infine, disposta la confisca di tutte le altre cose in sequestro, compreso il complesso immobiliare denominato cascina "Spiotta" che servì e fu destinato a commettere il reato di sequestro di persona.

P. Q. M.

LA CORTE DI ASSISE DI ALESSANDRIA

Visti gli artt. 29 e 32 C.P., 477, 483, 488 e 489 C.P.P.

Dichiara MARASCHI MASSIMO colpevole del reato di concorso in sequestro di persona aggravato di cui al capo 1); del reato continuato di omicidio e tentati omicidi volontari pluriaggravati in persona rispettivamente di D'Alfonso Giovanni, Rocca Umberto, Cattafi Rosario e Barberis Pietro, ai sensi degli artt. 81 cpv., 116, 575, 576, 61 n.ri 1 e 10 C.P., così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 2);

del reato di cui al capo 3), limitatamente alle falsità relative alla patente di guida intestata al sedicente Dalmasso Pietro, alle targhe automobilistiche AT/120732 applicate all'autovettura Fiat 124 sottratta ad Ariengena Franco, alla carta di circolazione del predetto autoveicolo, alle targhe e carta di circolazione dell'autovettura Fiat 127 targata TO/H08836;

del reato di cui al capo 4), limitatamente alla falsità dei contrassegni di assicurazione riguardanti le autovetture sopra menzionate;

del reato di cui al capo 5);

del reato di concorso in ricettazione continuata ex artt. 81 cpv., 110 e 648 C.P.; delle cose di cui al capo 6), ad eccezione dei modelli di carte di circolazione e di patenti di guida non riferentesi all'autovettura Fiat 124 e alla patente suindicata, e ad eccezione dell'autovettura Fiat 128 targata TO/L44912, così modificata l'originaria imputazione; dei reati di cui ai capi 7) e 10);

dei reati di falsità materiale in atto pubblico ex artt. 476 e 482 C.P., limitatamente al conto corrente postale relativo al pagamento della tassa di circolazione dell'autovettura Fiat 124 sopra indicata, e di uso di sigillo pubblico contraffatto ex art. 468 C.P., così modificata e differenziata l'imputazione di cui al capo 11); nonchè del reato di rapina aggravata consumato in danno di Vallarino Gancia Vittorio, reato contestato in udienza, unificati sotto il vincolo della

continuazione i reati sopra configurati ai capi 1), 3), 4), 5), 6), 10 e 11), nonchè il reato di rapina aggravata sopra specificato, e, in concorso con le attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P. per tutti i reati, e con la diminuente di cui all'art. 116 cpv.C.P. per il reato di cui al capo 2) come sopra modificato, attenuanti e diminuente ritenute prevalenti su tutte le contestate aggravanti, lo condanna:
- alla pena della reclusione per anni 11 e della multa in lire 2.000.000 per il reato di sequestro di persona continuato;----------
- alla pena della reclusione per anni 13 per il reato di omicidio volontario continuato;----------
- alla pena dell'arresto per mesi 1 per la contravvenzione di cui al capo 7);----------
e, conseguentemente, alla pena complessiva della reclusione per anni 24 (ventiquattro), della multa in lire 2.000.000 (duemilioni) e all'arresto per mesi 1 (uno);----------
lo condanna, inoltre, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale durante la pena, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Colalongo Rachele, in proprio e quale rappresentante dei figli minori Cinzia, Bruno e Sonia D'Alfonso, Rocca Umberto, Cattafi Rosario e Barberi Pietro, da liquidarsi in separato giudizio, nonchè alla rifusione in favore delle parti civili stesse delle spese di costituzione e rappresentanza, liquidate in lire 1.300.000 (unmilionetrecentomila) per ciascun difensore.
Visto l'art. 480 C.P.P.
dichiara la falsità della documentazione di cui ai capi d'imputazione e ne ordina la totale cancellazione.
Visti gli artt.622 e segg. C.P.P.
ordina la restituzione agli aventi diritto delle autovetture Fiat 127 targata VA/406613 e Fiat 128 targata TO/L44917;
Visto l'art. 240 C.P.
ordina la confisca di tutte le cose in sequestro, compreso l'immobile denominato Cascina Spiotta, sito in Melazzo frazione Arzello, e sue pertinenze;
Visto l'art. 479 C.P.P.
assolve il Maraschi dal reato di cui al capo 8) perchè il fatto non sussiste, dalle restanti ipotesi di reato di cui ai capi 3), 4), 6) e 11), nonchè del reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto;
dichiara, infine, non doversi procedere a carico del Maraschi in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 590 prima parte C.P., così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 9),per difetto di querela.

Alessandria, 24 Giugno 1978

IL PRESIDENTE

F. Scopetici

IL GIUDICE ESTENSORE

Giuseppe Bentivegni

IL CANCELLIERE

CORTE D'ASSISE ★ ALESSANDRIA

TRIBUNALE di ALESSANDRIA

E' copia conforme al suo originale.

Alessandria, 22 FEB. 1980

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - ALESSANDRIA

DIRETTORE DI SEZIONE

(Dallio Giacobazzi)

ASTI

DIRETTISSIMA

1

198/79 *Reg. gen.* *Affogliaz. N.* 2

5-7-79

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

(artt. 492 a 499 C.P.P.)

Spese **Anticipate**

testi

mandat

del Reg. Mod. 12.

Il **Cancelliere**

L'anno millenovecento 79 addì 5 del mese di luglio alle ore 10,21 in Asti

Il Tribunale di Asti Sez. penale, composto dei magistrati:

1) Dott. L. Di Salvo, *Presidente*,
2) Dott. C. Cassano, *Giudice*,
3) Dott. C. Maldiodi, *Giudice*,

annunziato dall'Ufficiale Giudiziario di servizio, prende posto nella sala delle udienze, aperta al pubblico, dove già si trovano il Pubblico Ministero rappresentato dal / Procuratore della Repubblica, dott. A. Parlatore ed il Cancelliere sottoscritto A. Sermi per trattare la causa penale

contro

Barile Agostino
Cestari Carlo } detenuti presenti.

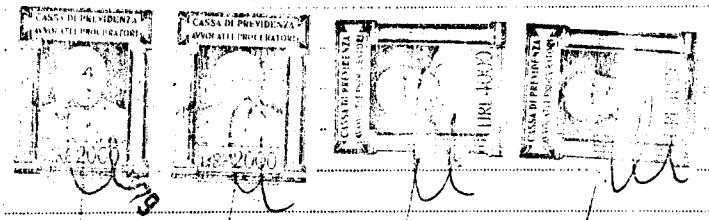

imputat

Fatta chiamare la causa dall'Ufficiale Giudiziario, si presenta l'imputat

che prend posto al banco dei giudicabili, liber nella persona, accompagnat e vigilat dalla Forza Pubblica perchè detenut

Baruffaldi - Mantova
898

Assum.ono la difesa de gli imputat.i l' avvocat.o Pasta di fiducia x Cestari e avv. Mirate di fiducia per Barile.

Fatto l'appello dell.... part.... offes...., dei testimoni e dei periti, risultano tutti presenti ad eccezione di

Quindi il Presidente, per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, fà allontanare dalla sala di udienza i testimoni e i periti, disponendo che si ritirino nel locale loro destinato, affinchè non possano udire o vedere quanto avviene nella sala stessa nè essere di ciò altrimenti informati.

Imputati

del reato p. op. dagli artt. 110-81 cpv CP, 1-2-4 Legge 2/4/67 n°895 mod. dagli artt. 9-10-12 Legge 14/X/74 n°497, in relazione agli artt. 1 L. 18/4/75 n°110 per avere, agendo in concorso tra loro, fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico, due bottiglie esplosive ed incendiarie, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - In Asti 29/6/79

Con l'aggravante della recidiva generica nel quinquennio per Cestari Carlo Cart 99 CP

Compiute tali formalità e data lettura delle imputazioni, il Presidente dichiara aperto il dibattimento.

(1)

Interrogatorio dell'imputato
Art. 441 Cod. proc. pen.

Il Presidente domanda all' imputato Barile Agostino le generalità, che costui declina come in atti; quindi espone in forma chiara il fatto attribuito e le circostanze di esso, e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant' altro ritenga utile per la sua difesa.

L' imputato risponde :

non avevamo la busta con le bottiglie e non l'abbiamo buttata - Dopo aver visto i documenti un carabiniere ci ha accusato di aver avuto noi quella busta

Interrogatorio dell'imputato
Art. 441 Cod. proc. pen.

Il Presidente domanda all' imputato Costari Carlo 3 le generalità, che costui declina come in atti; quindi espone in forma chiara il fatto attribuito e le circostanze di esso, e lo invita ad indicare le sue discolpe e quant' altro ritenga utile per la sua difesa.

L' imputato risponde :

non è vero che avevamo le bottiglie. Avevamo un appuntamento alle 4 con due ragazzi inglesi. Quando i CC ci hanno fermato abbiamo mostrato i documenti, non avevamo la busta con le bottiglie.

X Adr: non ho mai litigato con rappresentanti di Mgt Cleg. Non frequento simili locali ma solo discoteche

h

4

Fatto entrare in aula il testimone De Fenza Vincenzo cc

il Presidente previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. sull'importanza morale del giuramento, sul vincolo religioso che con esso si contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

«Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *«Lo giuro».*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: De Fenza Vincenzo n. 10/1/53 a Quarto, res Asti.

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste dichiara:

Eravamo in due a bordo della vettura.
Noi eravamo fermi e abbiamo visto passare un auto con Cestari sopra.
Io ho seguito l'auto e dopo la curva aprire la portiera e fare il Cestari scivolare una busta sotto l'auto.
La loro auto è stata bloccata e io ho raccolto la busta. Sono sicuro di aver visto Cestari buttare la borsa.
La borsa è stata aperta in Caserma.
Adr: noi eravamo fermi allo stop per dare precedenza all'auto su cui era sopra Cestari e l'altro.
Adr: La borsa è finita sotto la ruota sinistra nel lato sinistro, l'auto era in senso longitudinale
Adr: non avevo visto cosa c'era nella borsa anche perché dentro c'era un pezzo di carta
Adr: l'auto era parcheggiata con il muso verso il palazzo

Fatto entrare in aula il testimone Loria Francesco

il Presidente previa ammonizione ai sensi dell'art. 142 c. p. p. sull'importanza morale del giuramento, sul vincolo religioso che con esso si contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula:

«Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, pronuncia le parole: *«Lo giuro».*

Richiesto delle sue generalità, risponde:

Sono e mi chiamo: Loria Francesco 25/6/59 S. Giovanni Rotondo res Avi

Opportunamente interrogato sul fatto, il teste dichiara:

Entrambi abbiamo riconosciuto il Cestari; abbiamo seguito l'auto e dopo una curva abbiamo visto il Cestari aprire la portiera e fare scivolare una busta sotto un'auto. Abbiamo visto che guidava l'altro, e quindi era il Cestari che ha gettato fuori l'involucro. Non ho riconosciuto il Basile. Eravamo a circa 20-30 metri. Abbiamo visto in caserma che c'erano delle bottiglie ma di perché avevamo capito cosa conteneva la busta. Adr. l'auto era parcheggiata con il muso verso il palazzo.

x La difesa insta per fare confronto tra i due testi. Il PM si oppone.

Adr. l'auto parcheggiata era con il muso verso il palazzo.

x La difesa del Basile esibisce contratto di lavoro del Basile e un'agenda ed insta per disporre accertamento peritale sulle bottiglie sequestrate e definite come "Molotov".

5

DISCO - MUSIC gruppo " La Nuova Epoca S.S. "

Pr. ABBATIELLO Franco v. G.B. Riva, 7 - 14100 A S T I -

Tel. 0141/ 32289 - 214767 - 33921 -

- . - . - . - . - . - . - . -

CONTRATTO ORCHESTRALLE

La Gestione del Locale P. S. Bartolomeo. sito in Castagnole Lanze ingaggia il Complesso " La Nuova Epoca " per le serate 23-25-29/8/79 per esecuzioni di repertorio di ballo moderno e (o) liscio, dalle ORE 2045 alle ORE 100, per il compenso lordo di £ 350'000 (trentacinquemila) da regolare a fine serata.

Caparra di £ _____, (_____)

CONDIZIONI GENERALI

Il Complesso s'impegna ad essere in loco con strumenti ed impianto di amplificazione, per le ORE 2045 per una efficiente collocazione su palco o palchetto che la Gestione del Locale s'impegna a sistemare in modo efficiente, con in vicinanza, presa di corrente.

Se il Locale é scoperto, in caso di pioggia: se il servizio si é protratto sino ad ORE _____, il compenso sarà dovuto per intero. Qualora il servizio non fosse ancora iniziato, ma gli strumenti fossero già montati, sarà dovuto il _____% del compenso, a titolo lavoro spese. In caso di pioggia prima della collocazione degli strumenti, al Complesso spetterà il _____% del compenso, a titolo rimborso spese.

Il Complesso solleva la Gestione del Locale da qualsiasi applicazione di marchette E.P.A.L.S. o contributi ad essa inerenti, in quanto é é regolarmente inquadrato presso l'ente medesimo, con domanda specifica a figurardo i minori di età.

NOTE AGGIUNTIVE _____

Fatto, letto e firmato in Castagnole Lanze il 30-5-79

p/il Complesso "La Nuova Epoca " p/la Gestione

Per ogni controversia dovesse insorgere, é competente il Foro di Asti.

6

ORDINANZA

Il Tribunale
sull'istanza della difesa degli imputati per una perizia onde accertare il contenuto delle bottiglie e la idoneità delle stesse ad infiammarsi;e,inoltre, onde accertare eventuali impronte, sulle bottiglie, provenienti dagli imputati;
sentito il p.m. d'udienza;
DISPONE
ritenuto tardivo un accertamento relativamente alle impronte e,per quanto concerne la prima istanza, apparendo sufficiente l'esame delle bottiglie e del contenuto al dibattimento da parte del collegio;

P.Q.M.

RESPINGE l'istanza di perizia per quanto concerne l'esistenza di eventuali impronte e DISPONE che il corpo di reato venga portato in udienza per l'esame di cui in parte motiva;ORDINA procedersi oltre nel dibattimento;

Asti 5/7/1979 Il Presidente

7

La difesa del Basile insiste affinché sia fatta perizia delle impronte digitali lasciate sulle bottiglie.
La difesa del Cestari si associa.
Il PM si oppone alla perizia sul contenuto delle bottiglie e sulle stesse per quanto riguarda le impronte digitali.
Il Tribunale si ritira per deliberare.
Il Tribunale ritornato emette ordinanza in atti.
Vengono portate in udienza le due bottiglie ed il Presidente ordina di aprirne una a mezzo di un cavatappi.
Il Presidente dà atto, dopo aver fatto annusare il contenuto ai mezzi del collegio al PM e al difensore avv. Pata.

Si dà quindi lettura di atti processuali.

Se dall'odore e colore il contenuto è benzina.
Il Presidente ordina si venga rimesso il tappo alla bottiglia aperta. Il Presidente dà atto se i due

Ultimate le prove, il Presidente dà la parola a difensor della parte civile, che legg e svolg le conclusioni, scritte su apposito foglio in bollo competente che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

sacchetti di plastica non sono trasparenti e con busta di plastica normale. Il Corpo di reato viene nuovamente affidato all'arma dei Carabinieri.
Appunto il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e l'avv. Pata anche a nome del codifensore

Poscia il rappresentante del Pubblico Ministero, avuta a sua volta la parola, pronunzia requisitoria e la conclude chiedendo avv. Mirate se il processo è rinviato ad oggi alle h 17,00.

alle h 17,00 si riapre il dibattimento con la richiesta del PM dando atto se l'avv. Mirate rappresenta anche l'avv. Pasa.
Il PM chiede per entrambi attenuanti generiche e x Cestari anni 2 e mesi 9 di reclusione e $ 350.000 di multa e x Basile anni 2 e mesi 6 di reclusione e $ 250.000 di multa.

Quindi il difensore del (1)

chiede

(1) *Responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda.*

Infine i difensori degli imputati espongono la difesa, concludendola con istanza di

X Barile x la fabbricazione assoluzione con formula au
x detenzione e porto illegale assoluzione per insufficienza
in subordine pena nel limite della concessione della
sospensione condizionale con le attenuanti generi
X Costari x la fabbricazione assoluzione con formula a
x detenzione e porto illegale assoluzione per insufficienza d
in subordine pena nel limite della sospensione cond
(1) con attenuante generiche e quella dell'arma lieve.

Terminata la discussione, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Licenziati i testimoni, il Tribunale si ritira nell'apposita stanza per deliberare, mentre rimangono nella sala di udienza il Pubblico Ministero e il Cancelliere.

Ritornato quindi il Tribunale nella sala stessa, e presenti il Pubblico Ministero, il Cancelliere e l'imputat

(2)

il Presidente dà lettura del dispositivo della sentenza del tenore di che in atti.

Chiuso il presente verbale alle ore 18,15 dello stesso giorno

Il Cancelliere **Il Presidente**

Copia conforme all'originale per uso ufficio.

Torino 12 AGO 1980

IL CANCELLIERE

(1) *Se l'imputato o il difensore domandano per ultimi la parola, fare menzione (Art. 468 C.P.P.)*

(2) *Dare atto dell'eventuale riapertura delle porte, se si è proceduto a porte chiuse.*

PINEROLO

130

[illegible]/73 [illegible]

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PINEROLO

IL P.M.

Letti gli atti del procedimento

c o n t r o

1) Cabula Paolo - 2) Iozzo Pasquale - 3) Cruciani Renato - 4) Ippolito Alfonso - 5) Volponi Moreno - 6) Carmenella Bellotta Rosario 7) Sartoli Giuseppe - 8) Spingola Felice

i m p u t a t i:

come in rubrica.-

Ritenuto che dalla compiuta istruttoria sono emersi sufficienti elementi di colpevolezza a carico de 1 prevenut in ordine a 1 reato a loro ascritt 1 in rubrica per come si evince dai [illegible] allegati agli atti e dalle deposizioni dei testi

Ritenuto che la competenza, per materia e territorio, spetta al Tribunale di Pinerolo

P.Q.M.

Visto l'art.369 e ss. C.P.P.

chiede

che il Signor Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruttoria, voglia rinviare 1) Cabula Paolo - 2) Iozzo Pasquale - 3) Cruciani Renato - 4) Ippolito Alfonso - 5) Volponi Moreno - 6) Carmenella Bellotta Rosario - 7) Sartoli Giuseppe - 8) Spingola Felice a giudizio avanti al Tribunale di Pinerolo, competente, per rispondere de 1 reat 1 a loro ascritt 1 in rubrica.

Chiede che venga disposta la citazione dei seguenti testi:

Rizzi Giuseppe (f.164) - Martin Costanzo, Impellizzeri Giuseppe, Zarbo Giovanni, Pasquale Puglisi a f.146 fasc. allegato - Cap. Ubaldo Manetti (f.67) - Scarpella Francesco f.65 fasc. allegato - Chiede inoltre dare lettura agli atti commentati

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Vincenzo [illegible]

372 CPP
18 X 73
[illegible]

80/a

TRIBUNALE DI PINEROLO

368/73 R.G. G.I.

Il Giudice Istruttore

Dr. V. Lanza

(C. ASSISE TORINO)

Visti gli atti del procedimento penale

c o n t r o

1°) CABULA PAOLO, nato il 15/6/1952 ad Iglesias, residente in Siliqua (CA), Via Cavour n. 26, difeso di fiducia dagli avv. S. Canestrini di Rovereto e R. Ballardini i Riva del Garda;

2°) TORTO PASQUALE, nato il 2/2/1952 a Casoria, residente ivi in Via G. Rocco n. 7, difeso di fiducia dagli avv. S. Canestrini di Rovereto e U. De Luca di Verona;

3°) CRUCIANI RENATO, nato il 2/10/1947 a Sassoferrato, residente in Follonica, via B. Buozzi n. 4, difeso di fiducia dagli avv. S. Canestrini di Rovereto e B. Guidetti Serra di Torino;

4°) IPPOLITO ALFONSO, nato il 12/4/1949 a S. Caterina (CL), residente in Milano, Via Crespi n. 9, difeso di fiducia dagli avv. S. Canestrini di Rovereto e N. Battello di Gorizia;

5°) VOLPONI MORENO, nato il 4/10/1952 a Mirandola, residente a Medolla, Via G. Puccini n. 8 (o 18), difeso di fiducia dagli avv. S. Canestrini di Rovereto e U. Spagnoli di Torino;

6°) CARNEMOLLA BALLOTTA ROSARIO, nato il 7/10/1952 a Noto, ivi residente in Via A. Maugeri n. 26, difeso di fiducia dagli avv. S. Canestrini di Rovereto e D. Donnella di Verona;

7°) Spingola Felice, nato il 19/2/1951 a Verbicaro, elettivamente domiciliato in Pinerolo, Piazza San Donato n. 2, presso Bruno Vaglio, difeso di fiducia dagli avv. Andrea Ferrari di Torino (Via Bligny) e P.C. Costanzo di Torino;

8°) Gastaldi Giuseppe, nato il 20/6/1952 a Pinerolo, ivi residente in Via Oberdan n. 7, elettivamente domiciliato presso l'avv. P.C. Costanzo, suo difensore di fiducia.

I M P U T A T I

i primi sei:

di concorso in

A) stampa clandestina (artt. 110, 112 n. 1 C.P., 16 Legge 8/2/1948 n. 47)

B) attività sediziosa (artt. 110, 112 n. 1 C.P., 182 C.P.M.P.)

C) istigazione di militari,da parte di militari,a violare doveri inerenti al proprio stato (artt. IIO,II2 n. I C.P., 2I3 C.P.M.P.)

D) ingiuria continuata,in presenza di piu' persone,nei confronti di superiori Ufficiali assenti (artt. IIO,II2 n. I,8I cpv. C.P.,I9I C.P.M.P.)

per essersi accordati con gli estranei alle Forze Armate Spingola Felice e Gastaldi Giuseppe affinché costoro tirassero con ciclostile e consegnassero loro(come poi fecero)fogli ciclostilati ,non indicanti il nome dello stampatore,destinati ad essere,e in effetti poi stati,il 3I gennaio ed il I° febbraio I973,introdotti e diffusi,per opera degli anzidetti estranei alle Forze Armate e degli imputati (e quindi da piu' di cinque persone) nella Caserma Bouchard di San Vitale,di Pinerolo,dove altri militari poterono leggerli; fogli ciclostilati nei quali i compilatori del testo,qualificandosi come " un gruppo di compagni sotto naja" e rivolgendosi ai "compagni-proletari in divisa",dichiarano,tra l'altro:".... abbiamo imparato a lottare contro chi ci costringe a vivere in questo posto di merda che é la caserma" (frase che si ritiene rilevante sia sotto l'aspetto dell'attivita' sediziosa,che sotto l'aspetto dell'istigazione alla violazione di doveri inerenti allo stato militare) ; " la disciplina é insopportabile " e il rancio é schifoso" (frasi che si ritengono rilevanti sotto l'aspetto dell'attivita' sediziosa) ; "Si distinguono per il loro comportamento particolarmente fascista il Maresciallo di cucina Ausilio...il tenente colonnello Rizzi...il tenente Conzola" (frase che si ritiene rilevante sotto l'aspetto dell'ingiuria continuata di superiori militari assenti) ; "L'Esercito pero' non é fatto solo di ufficiali particolarmente gerarchi e fascisti.....,l'esercito é fatto soprattutto di noi operai,contadini,studenti,comandati da ufficiali reazionari fascisti ed aguzzini " (frasi che si ritengono rilevanti sotto l'aspetto dell'attivita' sediziosa).

Con l'aggravante del grado (art. 47 n. 2 C.P.M.P.) per il Gastaldi che era caporalmaggiore.

SPINGOLA FELICE e GASTALDI GIUSEPPE:

degli stessi reati ascritti agli altri imputati,di cui sopra

per avere essi provveduto alla tiratura con ciclostile e alla consegna a militari di fogli ciclostilati,non indicanti il nome dello stampatore,destinati a essere,e in effetti poi stati,il 3I gennaio ed il I° febbraio I973,introdotti

-ti e diffusi,per opera degli anzidetti e di militari,e quindi di piu' di cin-
-que persone,nella Caserma Bouchard di San Vitale,di Pinerolo,dove altri mili-
-tari poterono leggerli;fogli ciclostilati nei quali i compilatori del testo,
qualificandosi come"un gruppo di compagni sotto naja" e rivolgendosi ai "com-
-pagni proletari in divisa ",dichiarano, fra l'altro: "....abbiamo imparato a l
-lottare contro chi ci costringe a vivere in questo posto di merda che é la
caserma" (frase che integra attivita' sediziosa ed istigazione alla violazione
di doveri inerenti allo stato militare); "la disciplina é insopportabile","il
rancio é schifoso" (frasi che integrano attivita' sediziosa); "Si distinguono
per il loro comportamento particolarmente fascista il maresciallo di cucina
Emilio....il tenete colonnello Rizzi....il tenente Cozzola..."(frase che inte-
-gra ingiuria continuata nei confronti di superiori militari assenti);"L'eser-
-cito pero' non é fatto solo di ufficiali particolarmente stronzi e fascisti...
...,l'esercito é fatto soprattutto di noi operai,contadini,studenti,comandati
da ufficiali fascisti ed aguzzini" (attivita' sediziosa)."
ha pronunziato la seguente

O R D I N A N Z A

Letta la requisitoria del P.M.,che ha chiesto il rinvio degli imputati al giudizio del Tribunale di Pinerolo affinche' vi rispondano dei delitti loro ascritti;

Rilevato che la competenza apprtiene,ex art. 264 C.P.M.P ,modif. dall'art. 3 Legge 23/3/1956 n. 167,all'autorita' giudiziaria ordina-ria,trattandosi di delitti commessi in concorso tra militari (i primi sei imputati) ed estranei alle Forze Armate (Spingola e Gastaldi);

Constatato che le frasi riportate nel capo d'imputazione come scritte nei volantini in questione,non indicanti il nome dello stampa-tore,integrano gli estremi dei delitti contestati sub B) C) D),in quanto certamente esulano dai limiti di una lecita critica;

Atteso che i primi sei imputati hanno rilasciato subito al loro Comando dichiarazioni nelle quali hanno ammesso pienamente i fatti (ff. 10-48 del fascicolo del T.M.T. di Torino),hanno confermato le loro dichiarazioni dinnanzi al Sostituto Procuratore Militare(ff. 123 - 132 fasc. T.M.T. Torino) ed hanno nuovamente riconosciuto,dinnanzi al G.I. (ff. 110 - 124 fasc. G.I. Pinerolo) di aver commesso i fatti;

Considerato che a carico dello Spingola e del Gastaldi

stanno soprattutto gli elementi indicati dai dei militari nelle loro prime dichiarazioni (i due estranei alle FF.AA. si chiamavano " Beppe" e "Felice", facevano parte del movimento "lotta continua", uno portava gli occhiali, e Gastaldi é conosciuto come "Beppe", mentre "l'unico Felice che porti gli occhiali e che sia noto tra gli estremisti di sinistra pinerolesi é lo Spingola" (f. 67 fasc. G.I. Pinerolo), mentre nessun elemento a loro favore i due imputati, che si sono avvalsi della facolta' di non rispondere all'interrogatorio, hanno potuto o voluto indicare;

Ritenuto pertanto che sussistano sufficienti indizi di colpevolezza che giustificano il rinvio a giudizio, in ordine ai delitti di cui all'epigrafe, anche dello Spingola e del Gastaldi, ben potendosi, inoltre, ritenere che ulteriori elementi potranno essere acquisiti al dibattimento;

Ritenuto che gli imputati debbano essere rinviati al giudizio della Corte d'Assise di Torino, competente in quanto l'art. 213 C.P.M.P. (capo C dell'epigrafe) si richiama espressamente all'art. 266 C.P., stabilendo praticamente solo un aumento di pena per il militare che commetta uno dei fatti di istigazione o di apologia indicati nella detta disposizione, compresa nel titolo I° del Libro II° del C.P. e la cui cognizione appartiene quindi, ex art. 29, I° c., C.P.P., alla Corte d'Assise;

P Q M

Visto l'art. 374 C.P.P., modif. dall'art. 5 della Legge 15/12/1972 n. 773

d i c h i a r a

chiusa la formale istruzione ed

o r d i n a

il rinvio degli imputati CABULA PAOLO, IORIO PASQUALE , CRUCIANI RENATO, IPPOLITO ALFONSO , VOLPONI MORENO , CARNEMOLLA BALLOTTA ROSARIO , SPINGOLA FELICE , GASTALDI GIUSEPPE, in epigrafe generalizzati, al giudizio della competente CORTE D' ASSISE di TORINO, affinché vi rispondano del delitto di

" CONCORSO in

A) stampa clandestina (artt. 110, 112 n. 1 C.P., 16 Legge 8/2/1948 n. 47)

B) attivita' sediziosa (artt. 110, 112 n. 1, C.P., 182 C.P.M.P.)

C) istigazione di militari, da parte di militari, a violare doveri inerenti al

proprio stato (artt. [illegible], II2 n. I C.P., 2II C.P.M.P.)

D) ingiuria continuata, in presenza di piu' persone, nei confronti di superiori Ufficiali assenti (artt. IIO, II2 n. I C.P., I9I C.P.M.P.)

8I cpv.

per essersi accordati i primi sei, appartenenti alle Forze Armate, con gli estranei alle dette Forze Armate Spingola Felice e Gastaldi Giuseppe, affinché costoro tirassero con ciclostile e consegnassero loro (come poi fecero) fogli ciclostilati, non indicanti il nome dello stampatore, destinati ad essere, e in effetti poi stati, il 3I gennaio ed il I° febbraio I973, introdotti e diffusi, per opera degli anzidetti estranei alle Forze Armate e degli imputati (e quindi da piu' di cinque persone) nella Caserma Bouchard di San Vitale, di Pinerolo, dove altri militari poterono leggerli; fogli ciclostilati nei quali i compilatori del testo, qualificandosi come "un gruppo di compagni sotto naja" e rivolgendosi ai "compagni proletari in divisa" dichiarano, tra l'altro : "....abbiamo imparato a lottare contro chi ci costringe a vivere in questo posto di merda che é la caserma " (frase che si ritiene rilevante sia sotto l'aspetto dell'attivita' sediziosa, che sotto l'aspetto dell'istigazione alla violazione di doveri inerenti allo stato militare); "la disciplina é insopportabile" " il rancio é schifoso" (frasi che si ritengono rilevanti sotto l'aspetto dell'attivita' sediziosa) ; "Si distinguono per il loro comportamento particolarmente fascista il Maresciallo di cucina Ausilio....il tenente colonnello Rizzi.... ..il tenente Cozzola " (frase che si ritiene rilevante sotto l'aspetto dell'ingiuria continuata di superiori militari assenti); "L'Esercito pero' non é fatto solo di ufficiali particolarmente stronzi e fascisti.....,l'esercito é fatto soprattutto di noi, operai, contadini, studenti, comandati da ufficiali fascisti ed aguzzini " (frasi che si ritengono rilevanti sotto l'aspetto dell'attivita' sediziosa).

Con l'AGGRAVANTE del grado (art. 47 n. 2 C.P.M.P.) per il Cabula, che era caporalmaggiore.

Pinerolo, 28 novembre ~~dicembre~~ I973

Il Cancelliere
Giov. ADRIANO FOSSATI

Il Giudice Istruttore
V. Vaccaro

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone

Prima 19/12

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI PINEROLO

29-10-74

N. 1456/71 Reg. Gen.

20/XII/74

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

~~davanti al Tribunale~~

davanti alla Corte di Assisi di primo grado.

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Pinerolo

Letti gli atti del procedimento Penale

c o n t r o

ACCASTELLI Giorgio Michele, nato a Pinerolo il 3-8-1932, ivi residente, via S.Lazzaro n.3;

BARBERO Pier Franco, nato a Savigliano il 24-2-1939, residente a Pinerolo, via S.Lazzaro n.3;

IMPUTATI

del delitto di cui agli artt.110-290 C.P. per avere, in concorso fra loro, vilipeso le Forze Armate dello Stato pubblicamente, affermando, in un volantino da loro ciclostilato e diffuso, che " gli eserciti non sono al servizio del popolo, ma dei padroni-Gli eserciti sono per la repressione delle lotte popolari, come arma di ricatto politico, come scuola di falsi valori a difesa della proprietà e degli interessi di chi est al potere-Rifiutiamoci di sostenere gli eserciti".-

In Pinerolo l'1-II-1971.-

73/73 Corte Assise

8 v/

Visti gli art. 396 C.P.P. [illegible] e legge 10-4-1951 n.

della Corte di Assise

R I C H I E D E

al Sig. Presidente [illegible] il Decreto di citazione a Giudizio

P A R T I O F F E S E

Lista dei Testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1. Capitano CC.Silvio Preve,Pinerolo.
2. .....
3. .....

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Pinerolo, *li* 1° ottobre 1973.-

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE PENALE DI .....

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente ~~del Tribunale di~~ DELLA CORTE DI ASSISE DI TORINO

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. ~~396~~ 405, 407, Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de imputat ..... per l'udienza che sarà tenuta da questa ~~Tribunale~~ Corte di Assise Sez. ..... alle ore 9 del 19 dicembre 1974 ..... con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di far prendere visione da difensor in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat .....

l'Avv. ..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. Pia Claudio Cotranzo e B. Guidetti Serra sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

TORINO, *li* 29-X-74

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.

Torino, li 16 APR 1981

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI PINEROLO

N. 173/74 Reg. Gen.

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

~~Pretore~~ DELLA CORTE ~~DI~~ ASSISE DI PRIMO GRADO

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di PINEROLO

14.6.75

Letti gli atti del procedimento Penale

contro

1) BEUX Gustavo Maria, nato il 7.5? 1952, ivi residente, via Gioberti nr. 21, studente;

2) BONARDELLO Giancarlo, nato il 10.2. 1952 a Pinerolo, ivi residente-Via Caprilli nr. 4, studente;

3) CANAL Augusto, nato il giorno 11.9. 1950 a Pinerolo ivi residente Piazza Barbieri nr. 24, impiegato;

4) CARTINI Giulia, nata a Torino il 23-7-1955, residente a Pinerolo, strada Carmagnola n.37;

IMPUTATI

a) del reato di cui all'art.2 e 17 legge 8-2-1948, n.47, per avere, in concorso fra loro, omesso di indicare nello stampato agli atti il nome e il domicilio dell stampatore;

b) del reato di cui agli artt.110, 656 C.P. per avere, in concorso fra loro, pubblicato e difuso uno stampato con notizie false esagerate e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, affermando: di naia si muore: questa è la realtà. Gli Ufficiale tentano di rendere sempre di più effecienti e funzionale quest'Esercito dei padroni, giocando alla guerra sulla pelle dei proletari. Anche alla Berardi di Pinerolo aumentano le manovre per addestrare i soldati alla tecnica dell'antiguerriglia, all'occupazione dei paesi (Sestriere), aumenta l'addestramento formale, vengono istituiti palestre di KARATE' e JUDO, viene utilizzato il percorso di guerra. Una recente circolare istruisce i soldati all'uso della violenza in caso di disordini e giovedì 24, in occasione dei funerali di Cavazza e dello sciopero degli studenti, il Col. JEAN manda un camion di Alpini, perché intervenga in caso di disordine";

c) del reato di cui agli artt.110, 266 pp. e cpv. C.P. per avere, in concorso fra loro, con lo stampato agli atti da loro divulgato in molteplici copie, anche a militari, istigato costoro a disobbedire ai doveri della disciplina militare invitandoli a rifiutare le manovre pericolose e gli sbalzi a fuoco;

di accettare passivamente le esercitazioni che servono solo per il prestigio e la carriera degli Ufficiali; di essere addestrati per l'ordine pubblico, per essere usati in un domani come é stato usato l'esercito in Cile.

In Pinerolo il 26 gennaio 1974.

Visti gli art. 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente ~~del Tribunale~~ della Corte di Assise il Decreto di citazione a Giudizio

PARTI OFFESE

24 Ottobre 1976 Ministro dell'Interno, pro tempore, c/o Avvocatura Stato di Ministro della Difesa, pro tempore

Lista dei Testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

1. Comandante, pro tempore, Caserma "Berardi", nel gennaio 1974
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1. BRIG; CORONA Edoardo, CC. Pinerolo;
2. C.re CRIFO' Giuseppe, CC. Pinerolo.-
3.
4.

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

.....

.....

.....

.....

Richiesta

richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Pinerolo, li 13- 3- 974

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE PENALE DI CORTE DI ASSISE - TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente ~~del Tribunale di~~ della Corte di Assise di Torino

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de imputat per l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale, Sez. CORTE DI ASSISE - Torino alle ore 9 del 16 ottobre 1975 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di far prendere visione da difensor in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat.....

Avv. ..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia
v. E. Sinicco, E. Bert, A. Pittone, P. C. Corvaro, B. Guglielmi (sost. P.G. C. Zampa, L. Tartaglino) sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

24 SET. 1975

Torino, li 14-5-75

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981
IL CANCELLIERE

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Parone

→ Corte Assise TO

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI PINEROLO

3/2232

22/2

N. 462/74 Reg. Gen.

21/9/76

2 →

1/75

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

davanti ~~AL TRIBUNALE~~ ALLA CORTE DI ASSISE

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di PINEROLO

Letti gli atti del procedimento Penale

contro

1-BARAVALLE Filippo, nato a Pinerolo il 29/5/195[illegible], ivi res. C.so Porporato n. 35.

2-SANDRETTO Mario, nato a Pinerolo il 21/4/1951, ivi res. via San Martino n. 11.

3-BONARDELLO Giancarlo, nato a Pinerolo il 10/2/1952, ivi re via Caprilli n. 4.

4-CANAL Claudio, nato a Pinerolo il 14/8/1941, ivi res. via Trieste n. 8. [illegible]

5-CANAL Augusto, nato a Pinerolo il 11/9/1950, ivi res. P.zz Barbieri n. 24.

6-CANAL Giorgio, nato a Pinerolo il 26/7/1956, ivi res. P.z Barbieri n. 24.

7-MALANO Piero Biagio, nato a Pinerolo il 15/2/1956, ivi res P.zza Garibaldi n. 18.

8-D'ORSI Angelo, nato a Pontecagnano il 19/1/1947, resid. a Torino, C.so Sebastopoli n. 235.

IMPUTATI

I primi sette:

a) del reato di cui all'art. 2 legge 8/2/1948, n. 47 per non avere indicato, nello stampato da loro diffuso, il nome ed il domicilio dello stampatore.

b) del reato di cui all'art. 656 C.P. per avere, con il volantino da loro distribuito, pubblicato e diffuso le seguenti notizie false, esagerate e tendenziose, tali da poter turbare l'ordine pubblico: " L'addestramento dell'esercizio é sempre più chiaramente rivolto contro il nemico "interno" e cioé la classe operaia; l'allarme del 26 e 27 gennaio ha avuto la funzione di un pesante ricatto contro il movimento operaio e in particolare contro lo sciopero generale; l'uso sistematico antioperaio delle Forze Armate; le azioni di crumiraggio dell'Esercito;

c) del reato di cui all'art. 266 C.P. per avere, con il volantino da loro distribuito, istigato i militari a disobbedire alle leggi e a violare i doveri della disciplina militare, invitandoli ad organizzarsi collettivamente nelle serme.

In Pinerolo, il 20/3/1974.

D'ORSI Angelo:

a) del reato di cui all'art. 656 C.P. per avere con il "Giornale di Pinero e Valli" (n. 7 del 31/3/1974) di cui é direttore responsabile, pubblicar e diffuso le seguenti notizie false, esagerate e tendenziose, tali da po turbare l'ordine pubblico: "l'addestramento nell'Esercito é sempre più chiaramente rivolto contro il nemico "interno" cioé: la classe operaia; allarme del 26 e 27 gennaio ha avuto la funzione di un pesante ricatto contro il movimento operaio e in particolare contro lo sciopero genera l'uso sistematico antioperaio delle Forze Armate; le azioni di crumirag dell'Esercito";

b) del delitto di cui all'art. 266 C.P. per avere, con il "Giornale di Pine e Valli" (n. 7 del 31/3/1974), di cui é direttore responsabile, istigato i litari a disobbedire alle leggi e a violare i doveri della disciplina r litare, invitandoli ad organizzarsi collettivamente nelle caserme.

Visti gli art. 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente ~~del Tribunale~~ della CORTE DI ASSISE il Decreto di citazione a Giudizio

PARTI OFFESE

Ministero della Difesa, pro tempore, c/o Avvocatura Stato Torino

Lista dei Testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

1. SAPA Luigi, dei CC. Pinerolo;
2. CALAPAI Domenico CC. Pinerolo;
3. CRIFO' Giuseppe, CC. Pinerolo;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1. MELONI Battista CC. Pinerolo.
2.
3.
4.

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Pinerolo, *li* 17 maggio 1974

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
-Dr. Vincenzo Agati-

CORTE DI ASSISE
~~TRIBUNALE PENALE~~ ***DI*** TORINO

Decreto di citazione per il giudizio
CORTE DI ASSISE
Il Presidente ~~del Tribunale~~ ***di*** TORINO

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de imputat per l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale, Sez. 22 - 2 - 1974 alle ore 9 del ..... con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di far prendere visione da difensor in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat

l'Avv. ..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. L. V. NEGRO, P.C. GOTTANO, L. MAGNANI NOYA, B. LUCIETTI, [illegible] sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.
Avv. G. BEAT DI DINDALO, Avv. A. FERRARI di ALESSANDRIA

TORINO, *li* 20.7.76

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO

ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981
Il CANCELLIERE

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE

16.12.761

PINEROLO

TRI... NO

...ATA

il 15 GEN ...7

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

davanti ~~al Tribunale~~ alla Corte d'Assise di Torino

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di PINEROLO

Letti gli atti del procedimento Penale .....

contro

1) BARAL Paolo;nato il 3-7-I949 a Perosa Argentina,residen
Pinerolo,viale delle Rimembranza n.97;
2) CARDONA Alberto,nato il I6-2-I955 a Pinerolo,ivi res.,v
Rampini n.9;
3) MORINA Piergiorgio,nato il 23-12-I953 a Luserna S.Giova
residente Pinerolo,via Raviolo n.34;
4) RAVERA Corinna,nata a Liverno Ferraris il 31-3-I949,res
dente a Pinerolo,via S.Giovanni n.I2;
5) SALVAI Elio,nato il I6-5-I945 a Pinerolo,ivi residente,
corso Torino n.207;
6) BARALDI Vincenzo,nato il 7-I2-I949 a Pinerolo,ivi res.,
za Solferino n.I6;
7) DE MARIA Isa,nata il 6-2-I949 a Pinerolo,ivi residente,
Bertacchi n.I3;
8) CAMPRA Lidia,nata il I2-7-I953 a Pinerolo,ivi res.via C
vero n.40;
9) AMEDURI Salvatore,nato a Gioiosa Jonica il 2-1-I947,re
sidente a Pinerolo,viale della Rimembranza n.43;
10) GOTTERO Fulvio,nato a Pinerolo il 22-3-I950,residente i
via Cravero n.4;

IMPUTATI

a) di stampa clandestina (art.I6 c.2° legge 8-2-I948 n.

b) di istigazione a disobbedire alle leggi (art.266 C.P
per aver distribuito a militari volontini non recant
le indicazioni prescritte dall'art.2 legge 8-2-I948,
e contenenti,tra l'altro,le seguenti frasi,esortant
alla violazione di doveri inerenti allo stato del mi
tare:" Rallentiamo le manovre-Rifiutiamoci di parteci
re alle esercitazioni pericolose".

In Pinerolo il 3 novembre I973.

TRIBUNALE DI PINEROLO

Stante l'urgenza

Vs. Rich...

Giudizio ...ica

del pres...

Conciliazione ...

Pinerolo li ...

IL PRESIDENTE

N.797/73 Reg. Gen.

N. 4/74 Reg. Gen.

Visti gli art. 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente del ~~Tribunale~~ la Corte d'Assise di Torino il Decreto di citazione a Giudizio

PARTI OFFESE

17 NOV. 1976

Ministro della Difesa, pro tempore, c/o Avvocatura dello Stato - Torino

Lista dei Testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

→ 1. Murelli Marcello vbg CC in servizio a Pinerolo
→ 2. Arangio Salvatore, off. CC " " " "
→ 3. Calepai Domenico, vbg CC " " " "
→ 4. Monelli Francesco, carabiniere " " " "
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1.
2.
3.
4.

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Pla, li 11/1/74

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE PENALE DI .....
CORTE DI ASSISE - TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente del Tribunale CORTE DI ASSISE - TORINO .....

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de imputat per l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale, Se CORTE DI ASSISE - TORINO alle ore 9 del 14 Aprile 1977 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di far prendere visione da difensor in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat .....
l'Avv. ..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. P.C. Cottarn. sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino, li 17-XI-76 17 NOV. 1976

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981
IL CANCELLIERE

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone

SALUZZO

RICHIESTA DI DECRETO
citazione a giudizio del Tribunale
Artt. 396 e segg. Cod. proc. pen.

18

Affogliaz. N.

PRETURA SALUZZO
13 OTT. 1975
2 26
Cron.

1218/75
Reg. gen. Proc.

Reg. gen. Tribunale

Il Procuratore della Repubblica di SALUZZO

Visti gli atti del procedimento penale

contro

FRANCESCHINI Alberto, nato il 26 ottobre 1947 a Reggio Emilia ed ivi res.te, via Roma n. 53 -

in atto detenuto, per questa ed altra causa, nella Casa di Reclusione di Saluzzo

IMPUTATO

A) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 343, 2° cpv., entrambe le ipotesi, C.P., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore ed il prestigio del dott. Giancarlo CASELLI, Giudice Istruttore del Tribunale di Torino, mentre veniva da questi interrogato nella Casa di Reclusione di Saluzzo, quale imputato di reati vari, indirizzandogli le seguenti espressioni: "piccolo borghese con pretese di democratico"; "io sono imputato per avere detto bastardi e fascisti ai Carabinieri che mi hanno arrestato; lei, Giudice Istruttore, non creda di fare parte di un sistema diverso; lei è come gli altri e non se ne distingue affatto", commettendo il fatto con violenza e minaccia, e cioè tentando di aggredire il G.I. predetto (non riuscendo nell'intento solo per il pronto intervento di un Maresciallo dei CC. e di due sottufficiali del Carcere), dicendogli inoltre che per l'attività svolta nel corso della presente istruttoria sarebbe finito male, augurandogli infine di morire "non con un colpo in testa, ma con sofferenze".
In Saluzzo, il 17 luglio 1975;

B) del reato p. e p. dall'art. 368 p.p. C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, incolpato - pur sapendolo innocente - il dott. Giancarlo CASELLI, Giudice Istruttore del Tribunale di Torino, di avergli "fatto sparire delle cose che aveva addosso al momento dell'arresto e che invece avrebbero dovuto essere utilizzate per l'istruttoria".

PROCURA DELLA REPUBBLICA
SALUZZO
RVENUTO
IL 11 OTT. 1975
716/75 not.

BARUFFALDI - MANTOVA
877

Si assicura che è stata disposta la traduzione.
Saluzzo 15-10-75

Il segretario

19

lista delle parti offese e dei testimoni che il P. M. intende far assumere al dibattimento:

CASELLI dott. Giancarlo - Giudice Istruttore del Tribunale di Torino;

BALDASSI Marcello - Maresciallo Carabinieri - Torino

TESTA Antonio - Brigadiere AA.CC. - Carceri Giudiziarie Napoli

LA ROSA - V.Brigadiere AA.CC. - Casa Reclusione Saluzzo.

Saluzzo, 30 settembre 1975. =

Il Procuratore della Repubblica
dott. Aldo Ignesti

PROCURA DELLA REPUBBLICA - SALUZZO

....., *li* .....

Il Procuratore della Repubblica

(Sigillo)

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

Il Presidente del Tribunale di Saluzzo

Letta la richiesta che precede; visti gli artt. 406 e 407 e 408 C.P.P. ORDINA agli Ufficiali Giudiziari che n saranno incaricati, di citare 1 imputat in detta richiesta indicat a comparire avanti a questo Tribunal sezione penale - all'udienza del giorno 19/11/75 alle ore in Saluzzo via Savigliano per rispondere della imputazione ascritta, con avvertimento che, non comparendo, sara giudicat in contumacia.

avvisa ~~Nomina~~ difensore l'avv. Edoardo DI GIOVANNI, Via Taro n.35 - Roma
Corrado COSTA, Reggio Emilia

Avverte che, durante il termine per comparire, i difensori delle parti hanno facoltà di prendere visione delle cose sequestrate nel luogo ove esse si trovano, di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia e che le eventuali proposte di prova a difesa dovranno essere presentate in questa Cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato per il dibattimento.

Ordina pure la citazione, per la stessa udienza, del (1)

dell person offes dal reato, dei testimoni e dei periti indicati nella stessa richiesta del P.M., con avvertenza che, non comparendo, incorreranno nelle pene comminate dall'art. 144 Cod. proc. pen.

(*data*) Saluzzo, 8/10/75

Il Cancelliere Bogetti

Il Presidente del Tribunale Enrico

N. [illegible] Cron.

SPECIFICA

Cronologico ...	L.	100
Notifica	»	600
Copia	»	100
Trasferta	»	300
Somma .	L.	1100
10%	»	110
Totale ..	L.	1210

L' Ufficiale Giudiziario

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 1975 *addì* TREDICI OTTOBRE *in* SALUZZO

Io sottoscritto *Ufficiale Giudiziario addetto al* TRIBUNALE *di* SALUZZO *ho notificato la richiesta e il decreto di citazione, che precedono, a* *imputat* o *ed al* (1) testi

in essi indicat, *citandol* *a comparire all'udienza stabilita, con gli avvertimenti prescritti mediante consegna di copia della richiesta e del decreto medesimi, nei modi qui di seguito precisati:*

Per l'imputato FRANCESCHINI ALBERTO a mani PROPRIE

SALUZZO, TREDICI OTTOBRE 1975

Per il (1) testo LA ROSA V.Brig. A.A.C.C. Casa Reclusione di Saluzzo ivi mediante consegna a mani proprie.

SALUZZO, TREDICI OTTOBRE 1975

B[illegible] PIERA
[illegible]
T[illegible]LE DI SALUZZO

Per i testimoni e periti, [illegible] dal referto qui allegato.

L' Ufficiale Giudiziario
[illegible] SALUZZ

(1) Parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per l'ammenda (Cognome, nome e domicilio).

Procura Generale della Repubblica di Torino

DA PROCURA GENERALE REPUBBLICA TORINO
A COMMISIONE PARLAMENTARE INCHIESTA STRAGE VIA FANI, TERRORISMO.

Si comunica l'impossibilità di trasmettere la documentazione richiesta (requisitoria scritta e/o ordinanza rinvio a giudizio) in ordine al procedimento contro NAVAZIO Gerardo +3 e ad integrazione di quanto già inviato con nota 1-4-80 poichè gli atti processuali evidenziano che venne adottato il rito sommario, in assenza quindi di requisitoria scritta del P.M. e dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Si invia:
richiesta di decreto citazione a giudizio.

22 DIC. 1980

D'ORDINE
del Procuratore Generale
Il Direttore Superiore di Cancelleria
(G. B. Nuvolone)

32 - tip. baudano - torino

5 FEB. 1976 243

OCURA
ESSO
IL
BUNALE
DI
ALUZZO

/75 Reg. Gen.

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

davanti al Tribunale

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Saluzzo

Letti gli atti del procedimento Penale

c o n t r o

1) NAVAZIO Gerardo, nato a Melfi (PZ) il 4 luglio 1944 - detenuto per altra causa nelle carceri Giudiziarie di Firenze;
difeso d'ufficio dall'avv. Carmine Camardere di Potenza;

2) MESINA Graziano, nato a Orgosolo il 4 aprile 1942 - detenuto per questa ed altra causa nelle CArceri Giudiziarie di Porto Azzurro - difeso dagli avvocati Bruno Aste di Cagliari e Giannino Guiso di Nuoro;

3) PINTO Italo, nato a Lecce il 22 maggio 1934 - detenuto per questa ed altra causa nella Casa di Reclusione di Viterbo - difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Bruno Leuzzi Siniscalchi, di Roma;

4) PECORELLA Antonio, nato a Marsala (TP) il 3 agosto 1933, elettivamente domiciliato in Torino, via Barbarous n.28, presso la madre - difeso dall'avv. Piero Auberti di Torino;

I M P U T A T I

del reato di cui agli artt.81 cpv. e 322 C.P., per avere, in tempi diversi e con identità di disegno criminoso, in concorso materiale e morale tra loro, offerto ingenti somme di danaro agli agenti di custodia della Casa Penale di Saluzzo LOTTI Giovanni, Loria Luigi e Soprano Mario, per indurli a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad agevolarli e prestare loro aiuto per l'evasione dal detto Istituto in cui trovavansi

ristretti, senza che la detta offerta fosse accettata dai menzionati agenti.

In Saluzzo, denunciati con rapporto del 14 novembre 1972.

Con l'aggravante, per tutti, della recidiva reiterata.

Visti gli art. 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

R I C H I E D E

al Sig. Presidente del Tribunale il Decreto di citazione a Giudizio

P A R T I O F F E S E

Lista dei Testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

1. ~~LOTTI Giovanni agente~~
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1.
2.
3.
4.

...ista delle parti offese e dei testimoni che il P.M. intende far ...ssumere al dibattimento 250

[illegible]

...OTTI Giovanni - Agente Custodia, Carceri Giudiziarie Asti;

...RIA Luigi - Agente Custodia, carceri Giudiziarie Bonogna;

...OPRANO Mario - Agente Custodia, Carceri Giudiziarie Messina;

...HIADRONI Giovanni - già Comandante AA.CC. Casa Reclusione Saluzzo; ora presso Casa Penale di Paliano;

dr. ORTOLEVA Giusepp - Direttore Casa Reclusione di Saluzzo;

Richiesta

...iamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

Saluzzo, *li* 31/10/75

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

F° Ignesti

copia conforme all'originale.

Saluzzo, 27/1/76. IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

TRIBUNALE PENALE DI SALUZZO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente del Tribunale di Saluzzo

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.

Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de[illegible] per l'udienza ...sarà tenuta da questo Tribunale [illegible] alle ore 9 del 17/3/1976 [illegible] comparendo sarà giudicat in contumacia; ...e volendo far [illegible] testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il ...hiamo di doc[illegible] nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza ...reno [illegible] giorni [illegible] anticipandone la spesa, qualora non vi sia ...mmissi[illegible] facoltà [illegible] far prendere visione da di...ensor [illegible] in Cancelleria gli atti e i docu...nen[illegible]

[illegible] ...sone offese e dei testi indicati ...nell[illegible] ...ndo senza dimostrare un legit...imo [illegible] Cod. di proc. pen., ed even...tual[illegible]

[illegible] ...i difensori di fiducia ...l'Av[illegible] ...per ...Avv[illegible] ...sia d[illegible] il prescritto ...avvi[illegible]

Procura Generale della Repubblica di Torino

DA PROCURA GENERALE REPUBBLICA TORINO
A COMMISIONE PARLAMENTARE INCHIESTA STRAGE VIA FANI, TERRORISMO.

Si comunica l'impossibilità di trasmettere la documentazione richiesta (requisitoria scritta e/o ordinanza rinvio a giudizio) in ordine al procedimento contro ROSSETTO GIORGIO e ad integrazione di quanto già inviato con nota 1-4-80 poichè gli atti processuali sono stati inviati alla Suprema Corte di Cassazione in data 21-4-80 dalla Corte Appello To - Sezione Minorenni. (Vedere allegato).

22 DIC. 1980

D'ORDINE
del Procuratore Generale
Il Direttore Superiore di Cancelleria
(G. B. Novaro)

GR - tip. baudano - torino

CORTE D'APPELLO DI TORINO

- Sezione penale minorenni -

OGGETTO: Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assasinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. Richiesta documentazione.

N. Protoc. .....

Allegati N. .....

Torino, li 5 dicembre 1980

Risposta a nota del ..... N. .....

.....

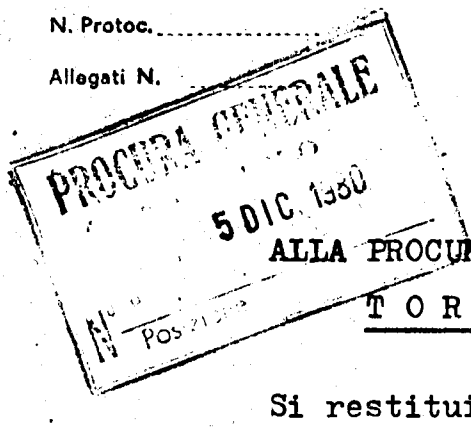

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

T O R I N O

Si restituisce inevasa la richiesta di cui all'oggetto comunicando che il procedimento penale contro Rossetto Giorgio, rubricato al n. 52/79 R.G., è stato definito da questa Corte con sentenza 4/3/1980.

La sentenza di cui sopra è stata gravata di ricorso per Cassazione ed il relativo fascicolo processuale è stato inviato alla Suprema Corte in data 21/4/1980.

La Corte di Cassazione ha rubricato il procedimento sotto il n. 9834/80.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(M. Margiotta)

Procura Generale della Repubblica di Torino

DA PROCURA GENERALE REPUBBLICA TORINO

A COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA STRAGE VIA FANI,TERRORISMO.

Si invia:

✓ ordinanza rinvio a giudizio
✓ requisitoria scritta

relativa al procedimento contro

MUSI FRANCA +1, ad integrazione dei documenti già inviati con nota in data 1.4.80 e 21.10.80 e classificati, nell'elenco allegato alla nota medesima con il n. 8) Cat. All. 26. 1^ Sez. Pen.

22 DIC. 1980

D'ORDINE
del Procuratore Generale
Il Direttore Superiore di Cancelleria
(G. B. Nuvolone)

GR - tip. baudano - torino

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

N. 605/78 Base Prot. Torino 7/6/1978 19

Rif. nota del N.

OGGETTO: Richiesta di rinvio a giudizio (parziale)

TRIBU... UFFICIO ISTRUZIONE 9 GIU. 1978

Il P.M.

Letti gli atti del procedimento penale

contro

MUSI Franca

FORLANO Giuseppe

imputati

A) dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv., C.P., 10,12,13 Legge 14/10/1974 n.497, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, illegalmente detenuto, portato in luogo pubblico e tentato di far esplodere al fine di incutere pubblico timore materie esplodenti; accertato in Torino il 18/1/78;

B)del delitto di cui agli artt. 110, 61 n.2,624,625 n.2 e 7 C.P., perchè, in concorso tra loro, in Torino tra il 15 ed il 16/1/78, si impossessavano per trarne profitto e in particolare per eseguire l'attentato di via Vanchiglia, dell'autovettura Mini Minor targata TO A 46333, sottraendola a Passaranti Eusebio che la deteneva, posteggiata sulla pubblica via; commettendo il fatto su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede, avvalendosi di violenza (manomissione dell'impianto di accensione).

Forlano, ancora:

C)del delitto di cui agli artt. 12 e 14 L. 14/10/74 n.497, per avere, negli ultimi mesi del 1977, portato illegalmente in luogo pubblico la pistola Smith &Wesson cal.38, regolarmente posseduta.

Osserva

Effettivamente in relazione ai reati indicati in rubrica si può ritenere la causa matura per il rinvio a giudizio, cosa che invece non è per gli altri reati, addebitati ai medesimi o ad altri imputati. Ne consegue, anche ai fini di evitare termini di carcerazione, l'opportunità di separare i [illegible] o di rinviare gli imputati davanti al Tribunale per rispondere [illegible] in materia di armi, o comunque con essi direttamente connessi.

In particolare, va precisato che la Musi è stata arrestata in flagranza di reato, e che le sue dichiarazioni di estraneità al fatto non sembrano attendibili, davanti alle precise deposizioni dell'Agente di P.G..

In particolare, sono significativi i movimenti compiuti con la Mini Minor (poi sequestrata); l'accertamento fatto dalla donna che la sede della D.C. fosse vuota, e la relativa comunicazione al complice dei risultati; fatti questi che hanno preceduto l'intervento dell'uomo munito di esplosivo.

Il Forlano, poi, è stato riconosciuto sia dal Carabiniere che dalla Guardia Giurata.

Di non piccolo momento poi è il fatto che tra i due esistesse un rapporto di"lavoredomestico", rapporto che la Musi ha tenacemente tentato di nascondere al G.I.; che presso la Musi stessa sia

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

N. 605/78 Prot. Torino 19

Rif. nota del N.

OGGETTO: segue

stato sequestrato un appunto sul modo di sottrarre autovetture (in particolare FIAT 500 e Mini, come quella in sequestro), elementi questi che convalidano i motivi della presenza dei due sul - la località. Il furto dell'auto è imputabile all'imputato.
Quanto al reato di cui al capo C, esso è stato contestato al Forlano in conseguenza delle di lui dichiarazioni. Ma rinnovato davanti al G.I. la confessione.

P.Q.M.

chiede che il G.I. voglia prendia separazione dei procedimenti, disporre il rinvio di Musi Franca e Forlano Giuseppe al giudizio del Tribunale di Torino per rispondere dei delitti sopra indicati.
Torino, 7/6/1978.

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Domenico [illegible])

ELENCO DELLE PERSONE DA CITARE:
1)C.re Peruffo Carlo, Stazione CC. Torino Venchiglia teste
2)Fiore Vito, C.so Principe Eugenio 32,. Torino "

Nuova Stampa

Procura Generale della Repubblica di Torino

DA PROCURA GENERALE REPUBBLICA TORINO
A COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA STRAGE VIA FANI, TERRORISMO.

Si invia:

V ordinanza rinvio a giudizio relativa al procedimento contro
V requisitoria scritta

BUONAVITA Alfredo, ad integrazione dei documenti già inviati con nota in data 14.5.80 e classificati, nell'elenco allegato alla nota medesima con il n. 3) Trib. Torino -.

22 DIC. 1980

D'ORDINE
del Procuratore Generale
Il Direttore Superiore di Cancelleria
(G. B. Novolone)

GR - tip. Baudano - torino

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

N. ..... Prot. Torino 16.7.1977 19

Rif. nota ..... del ..... N 141

OGGETTO: .....

IL P.M.

Letti gli atti
Osserva che,nel merito,sono state raggiunte sufficienti prove a carico del prevenuto in ordine ai reati contestati.
Osserva,sotto il profilo processuale,che l'istruttoria è stata compiuta con perfetta regolarità.

In particolare,non può che ritenersi valida l'attività svolta con riferimento all'esercizio dei diritti di difesa,posto che il prevenuto,che aveva nominato inizialmente l'avv.SPAZZALI,messo tempestivamente al corrente delle vicende processuali che avevano riguardato il suo difensore,aveva-quindi con piena consapevolezza della situazione e dei rischi o comunque degli inconvenienti che il mantenimento della nomina al citato legale poteva comportare-deciso di non sostituire lo SPAZZALI ma di affiancare a questi altri legali.

Va detto quindi che gli atti del procedimento che hanno inteso rendere edotto il legale delle attività istruttorie sono pienamente aderenti alla Legge in quanto è da presumersi che l'avv. SPAZZALI abbia mantenuto il"centro"della propria attività professionale nei locali dello studio legale,predisponendo-se lo ha fatto-(od accettando il rischio di non predisporre)adeguati sistemi per essere posto al corrente di quanto riguardava la sua attività professionale,pur essendo,com'è noto,detenuto.

Ribadito,quindi,che gli altri legali sono stati sempre regolarmente avvisati delle attività istruttorie,rimane da rilevare che -essendo manifestamente assurdo pensare di dirigere avvisi e notificazioni relative alla cella in cui il legale era detenuto- tutto quanto è stato fatto presso lo studio(luogo di naturale destinazione all'attività professionale)apporta piena validità agli atti processuali compiuti.

Se,quindi,il BUONAVITA ha ritenuto di mantenere un legale abbastanza "impedito"nell'esercizio della sua funzione;se lo SPAZZALI non ha sentito di rinunciare al mandato,in considerazione di tali difficoltà;se infine questi non ha predisposto mezzi adeguati per poter continuare a svolgere attivamente e fattivamente la sua attività professionale,creando-ad esempio-appositi canali di relazione fra la sua persona ed il suo studio professionale,non è cosa che può incidere sulle attività processuali che si devono quindi ritenere compiute del tutto ritualmente.

P Q M

CHIEDE CHE IL SIG. JUDICE ISTRUTTORE (ar?CASELLI)

S E D E

DICHIARI CHIUSA LA FORMALE ISTRUZIONE
ORDINI IL RINVIO A GIUDIZIO DI BUONAVITA ALFREDO, NELLO STATO

./.

Nuovo Statuto

ATTUALE, DAVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO COMEPTENTE PER MATERIA E TERRITORIO PER I REATI CONETSTATI.

TESTIMONI DEL P.M.
1) ROSSOTTO Eugenia Collegno via Bligny 3
2) CAPELLO Carlo Avigliana via Galinier 18 o TO C.so Vitt.Eman.83
3) STURNIOLO Antonio Collegno via Bligny 3(3°PIANO)
4) PROTOPAPA Vittorio Collegno via Blingy 3(3° piano)
5) BOSTICCO Giuseppe Colegno via Bligny 3
6) BUCCARELLO Michele Collegno via Bligny 3
7) ANSALDI Agostina Col egno via Bligny 3
8) CHIABERTO Antonio Collegno via Torino 198
si chiede lettura degli atti consentiti

allegato agli atti del proc. pe.
N. 1784/78 c/ Buonavita
Alfredo

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

N. 1494/77 *del Registro Generale della Procura della Repubblica*

N. 223/77 *del Registro Generale dell'Ufficio d'Istruzione*

Ordinanza di rinvio a giudizio

~~Sentenza di non doversi procedere~~

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento ..... il giorno 1 AGO. 1977

del mese di .....

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

~~SENTENZA~~

nel procedimento penale

CONTRO

BUONAVITA ALFREDO, nato Avellino 28/8/48, detenuto in Porto Azzurro, difeso avv.ti ~~Giannino Guiso (Nuoro)~~ e Sergio Spazzali (Milano)

IMPUTATO

A) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 48, 476, 485, 482, 61 n. 2, per avere (con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo direttamente o concorrendo con altri autori con i quali i fatti erano preventivamente concordati come momenti e strumenti di una più vasta attività criminosa) formato, mediante induzione in errore del notaio rogante e dei funzionari degli enti sotto specificati, ovvero ancora di privati, dichiarando false generalità od esibendo falsi documenti, atti pubblici di compravendita di un appartamento (nel quale il notaio dava atto dell'acquisto da parte di persona della cui identità egli era certo, mentre in realtà essa era

1507 - Stamperia dei Tribunali - Baudano Torino

inesistente) ed i relativi contratti di fornitura di energia elettrica ecc.; e precisamente: - l'atto di compravendita relativo ad alloggio sito in Collegno, Borgata Paradiso, via Bligny n. 3, rogante notaio Mazzola di Torino in data 10/10/1972; - contratto fornitura ENEL eversamenti canoni ENEL per detto alloggio; utilizzando il falso nome di MANTOVANI Ignazio, commettendo il reato al fine di far perdere le proprie traccie e di vivere in clandestinità, di agevolare la esecuzione dei delitti di associazione sovversiva e di banda armata e di procurarsene l'impunità, essendo in allora colpito da ordine di cattura per vari reati (art. 61 n. 6 C.P.); fatto accertato in Collegno il4/2/1977.

B) - del reato p. e p. dall'art. 648 c.p., per aver ricevuto (conoscendone la provenienza da delitto di furto commesso in Fredo il 22/5/70) un modulo in bianco per carta d'identità; allo scopo di commettere i reati sub A ed C (art. 61 n. 2 c.p.); in luogo imprecisato; in epoca anteriore all'ottobre 72;

C) - del reato p. e p. dagli artt. 482 - 476 - 477 - 61 n. 2 C.P. per aver formato un falso documento d'identità, apponendo sul modulo di cui al capo precedente la propria fotografia e le false generalità di MANTOVANI Ignazio; al fine di commettere il reato sub A e di conseguire l'impunità; fatto commesso con le modalità di tempo e di luogo del capo precedente.

R I T E N U T O

che l'istruttoria svolta ha evidenziato a carico del prevenuto sufficienti per disporne il rinvio a giudizio: gli accertamenti di P.G., le testimonianze assunte e le perizie disposte univocamente portano alla conclusione che il sedicente MANTOVANI deve identificarsi in Buonavita Alfredo, il quale - pertanto - si è reso responsabile di tutti i reati scritti in epigrafe;

che debbono condividersi in toto (e si hanno qui come richiamate) le considerazioni svolte dal P.M. a proposito del secondo difensore del BUONAVITA (avv.to Sergio Spazzoli, detenuto per altra causa);

P. Q. M.

dichiarata chiusa la formale istruttoria;
lette le richieste del P.M., conformi;
visto l'art. 374 C.P.P.;

O R D I N A

che BUONAVITA Alfredo sia rinviato a giudizio avanti al Tribunale di Torino (competente per materia e per territorio) perchè risponda dei reati scritti in epigrafe.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. G. C. Caselli)

Torino 1-8-77

Il Cancelliere

Depositato nella cancelleria del
Tribunale di Terni
il - 2 AGO. 1977
IL CANCELLIERE

E' copia conforme all'originale allegato agli att. del proc. per.
per uso di [illegible] N. 1784/78 c/ Buonavita Alfredo.
Torino 10/12/80

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(L. Bellelli)

TORINO

Proc. penale contro Socci Alfonso + altri
RG. Ass. 21/73

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

4155/72 R.G. [redacted]

12

Il P.M.

Letti gli atti del procedimento penale, istruito con rito formale; contro:

1) SOCCI Alfonso, nato a Roma il 12.4.1937,
detenuto,
dif. fiducia: Avv. Rocco Ventre del Foro di Roma;

2) CASTIELLO Michele, nato a Monteverde (Avellino) il 22.10.1946,
libero;
dif. fiducia : Avv. Antonio Forchino Foro Torino;

3) CANDRILLI Giacomo, Giuseppe, nato a Villarosa (Enna) 3.6.1950,
libero,
dif. fiducia avv. Giancarlo Ledda Foro Torino;

4) TUNINETTI Mauro, nato a Torino 14.1.1949,
libero,
dif. fiducia: Avv. Romana Vigliani Foro Torino;

5) CECCARELLI Ferruccio, nato Torino 14.7.1950,
elett. domic. pr. il difensore di fiducia
avv. A.M. Magnani Noja del Foro di Torino;

6) VENEZIANI Ugo, nato a Savona il 28.3.1922,
elett. domic. pr. il difensore di ~~fiducia~~ ufficio
avv. Benessia del Foro di Torino

imputati

Tutti: del delitto di cui all'art. 305, 1° e 2° comma C.P. in relazione agli artt. 302, 270 C.P. per essersi associati tra loro e con altri non identificati al fine di costituire ed organizzare una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato italiano; il Socci agendo in qualità di promotore dell'associazione ai sensi

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

della 1^ parte del succitato art. 305 C.P..
In Torino da epoca imprecisata e fino al 23 aprile 1972.

Osserva

L'analisi delle risultanze processuali in esito alla compiuta istruzione consente di ritenere la sussistenza di sufficienti elementi di prova a carico degli imputati Socci Alfonso, Castiello Michele, Candrilli Giacomo Giuseppe e Tuninetti Mauro, tali da legittimarne e giustificarne il rinvio a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Ed invero si evince chiaramente da tutte le risultanze processuali (con particolare riferimento al numeroso materiale documentale acquisito agli atti) come gli imputati predetti, unitamente ad altre persone non identificate, abbiano dato vita, partecipandovi attivamente, ad una vera e propria associazione a carattere cospirativo con finalità di sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, mediante l'impiego finale del sistema della lotta armata.

Da una analisi accurata del notevole materiale probatorio (che appare quanto mai significativo ed inequivocabile nel suo effettivo contenuto rapportato agli scopi da perseguire) si ricava innanzitutto che l'attività posta in essere nel tempo dagli imputati ha superato e travalicato la semplice ipotesi di singoli accordi tra i medesimi, realizzandosi invece in modo più pregnante e compiuto attraverso una organizzazione di tipo associativo dotata di una certa stabilità e continuità, caratterizzata da una permanenza del vincolo a fine specificamente criminoso, da una non trascurabile permanenza di collegamenti e contatti tra gli imputati ed altri, da un principio organizzativo che si è tradotto nel susseguirsi di riunioni presso il Castiello e nella di-

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

stribuzione di compiti ai fini della realizzazione del comune programma.

La struttura dell'associazione deve naturalmente essere valutata in riferimento allo stadio raggiunto dall'attività svolta che si fissa in un momento cospirativo e, pertanto, prodromico e preliminare rispetto alla costituzione di una concreta ed operante organizzazione sovversiva capace di incidere in modo attuale e sostanziale sull'esistente apparato istituzionale.

D'altro canto nel c.d. programma del F.A.R.I. (Fronte Armato Rivoluzionario italiano), che rappresenta il fondamentale documento di accusa, si colgono quelle che sono le linee basilari della comune azione da perseguire sino al sovvertimento violento delle istituzioni statuali, attraverso una serie di operazioni preparatorie ed intermedie che segnano successive tappe destinate a dare sempre maggiore corpo e consistenza alla organizzazione sovversiva; ed infatti si parla, negli undici punti in cui si articola il programma, di una duplice ramificazione del gruppo inteso come unità politica e militare, nonchè di una organizzazione ed attuazione di programmi da svilupparsi e proiettarsi nel tempo (in una prospettiva di tempi lunghi, come ha dichiarato Socci al G.I.) in relazione alla sussistenza di determinate condizioni soggettive (adeguato livello di efficienza raggiunto dalla organizzazione armata rivoluzionaria) ed oggettive (situazione di grave e profonda crisi economica e politica dello Stato).

Non va dimenticato poi come la lettera contenente il programma F.A.R.I. sia stata inviata dal Socci ai componenti del gruppo di Torino facente capo al Castiello nel maggio 1970 in diretta risposta ad una missiva dattiloscritta del precedente 4 aprile firmata "Angelo" (nel quale pseudonimo si individua con

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

certezza la persona del Tuninetti, come emerge dagli elementi probatori a disposizione) in cui vi sono significativi accenni e riferimenti a "materie prime" da procurare "anche con la forza", a "responsabilità pratiche", a "due ramificazioni", a "ricerche di materiale" etc..

In ordine all'attività perseguita dagli attuali imputati deve ancora considerarsi come, dalle dichiarazioni rese dai medesimi, si sia delineata una attività di studio, di rilevamento di dati per la individuazione "geopolitica" delle centrali del potere repressivo nello stato borghese alla quale si appalesa funzionale tutto il materiale sequestrato (pannelli riproducenti le varie zone della città di Torino, indicazione di posti di polizia, caserme, uffici pubblici, installazioni di pubblica utilità, armerie, etc.). Va però rilevata, nel contempo, la assoluta genericità ed inconsistenza delle spiegazioni offerte dagli imputati circa i reali scopi del materiale e dell'attività compiuta quando, nel corso degli interrogatori, sono state fatte precise contestazioni sui termini e sulle finalità di tale attività. In special modo è apparsa destituita di qualsiasi serio fondamento la tesi difensiva del Socci secondo cui tutte le operazioni di rilevamento di dati commesse al Castiello avevano puramente uno scopo teorico di indagine sociologica senza possibilità di concreti sviluppi e di applicazioni pratiche su un terreno operativo; in particolare tale tesi è in netto ed insanabile contrasto con quelli che erano i punti fondamentali e qualificanti del programma F.A.R.I.; nè si vede come, in una indagine a sfondo sociologico, fosse necessaria una elencazione puntuale e completa delle armerie della città di Torino e della provincia.

Dal contesto della documentazione sono emersi altresì precisi cenni ad un "campo di addestramento" da tenersi nel Lazio nell'estate 1970, alla necessità di "esercitazioni fisiche"

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

da effettuare mediante lugghe marce e soste in montagna, nel quadro di una attività a carattere operativo.

Dagli atti di causa è emersa inoltre l'esistenza di altre persone interessate all'attività degli imputati, anche se non è stato possibile giungere alla loro identificazione; nelle lettere in sequestro si fa riferimento alla costituzione di "gruppetti", a una "crescita numerica"; nel corso degli interrogatori di Socci e Castiello è emerso che ramificazioni di organizzazioni analoghe si estendevano in altri centri del Piemonte ed in altre città italiane.

Il Socci, in particolare, ha fatto espresso riferimento ad un altro gruppo costituito a Torino e facente capo ad un non meglio individuato "Temistocle" che sarebbe entrato in contatto "con il gruppo di Castiello" quando questo avesse raggiunto una maggiore maturità politica.

E' emerso ancora che il gruppo di Torino per cui è procedimento era una delle ramificazioni di una organizzazione denominata FA.R.I. che, secondo Socci, avrebbe tenuto un convegno nazionale a Napoli il 6 settembre 1970.

Appare ancora significativo (sempre per quanto attiene alla valutazione della consistenza dell'associazione cospirativa) che il Socci, in corso di interrogatorio al G.I., abbia riconosciuto l'esistenza, in seno alla F.A.R.I., di un "Comitato di Vigilanza" che avrebbe dovuto avere la funzione di vigilanza e controllo su elementi che sarebbero entrati in contatto con il F.A.R.I.. Di tale organo non è cenno nella documentazione sequestrata agli imputati; e questo è un elemento ulteriore dal quale può logicamente desumersi la parzialità ed incompletezza della documentazione in sequestro e quindi l'esistenza di rapporti ancora più intensi tra gli attuali imputati e tra questi ed altre persone.

Dal complesso degli elementi di prova viene in evidenza

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

ed assume un preciso rilievo una ben definita attività cospirativa tendente alla sovversione violenta degli ordinamenti statuali realizzata attraverso una associazione cui hanno aderito diverse persone svolgendo compiti per la attuazione di un comune programma e prestando il loro apporto e la loro collaborazione. In tale quadro assumono netti contorni le attività compiute dagli imputati Socci, Castiello, Tuninetti e Candrilli in una serie articolata di contatti di cui è traccia nelle carte processuali.

Appare evidente come il Socci, nel contesto della situazione per cui è procedimento, abbia assunto il ruolo di promotore ed organizzatore prendendo iniziative, offrendo spunti, convocando riunioni, programmando attività, acquistando le carte fotografiche di Torino ed i pannelli su cui montarle. Il Socci appare l'elemento più preparato e l'elemento più intellettualmente dotato; a lui hanno sempre fatto costante riferimento, anche in corso di procedimento, gli imputati Castiello, Tuninetti e Candrilli, il quale ultimo aveva effettuato anche un viaggio a Roma per informarsi dal Socci sugli sviluppi dell'attività politica.

Ciò premesso in ordine alla natura, alla consistenza e alle finalità dell'associazione cospirativa, non ritiene questo P.M. che si sia verificata la situazione di non punibilità prevista dall'art. 308 C.P.. Dal complesso degli atti processuali non emergono valide ragioni tali da fare ritenere fondatamente che, anteriormente all'arresto degli imputati o, comunque, al procedimento, si sia determinato lo scioglimento dell'associazione o il recesso da parte di taluno degli imputati medesimi. Anzi, ad una analisi attenta e globale dei dati probatori disponibili traggono rilievo e valore elementi che appaiono in contrasto con tale ipotizzabile eventualità e sono invece di sostegno ad una tesi di persistenza e permanenza dell'associazione.

Ciò, ovviamente, consegue ad una impostazione e valutazione del problema che sia logicamente concreta ed accettabile,

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

riguardando l'essenza della fattispecie criminosa contestata in riferimento ai capisaldi fondamentali della documentazione in sequestro.

Orbene, in una valutazione di tal genere non si può assolutamente prescindere dai principi di fondo cui è ispirato tutto il programma del F.A.R.I.; deve qui ribadirsi, sotto più specifico profilo, quanto già accennato sulla proiezione ed attuazione progressiva nel tempo (in tempi lunghi) del programma stesso in rapporto alla sussistenza di determinate condizioni soggettive, inerenti alla forza dell'organizzazione, ed oggettive, riferite ad una situazione di profondo travaglio e di grave, acuta crisi delle istituzioni dello Stato italiano. Alla luce di siffatte considerazioni assume una indubbia e penetrante rilevanza la circostanza per cui, al momento dell'inizio del procedimento, sia stato operato il rinvenimento, sia presso il Castiello e il Soccio (anche se in ~~unione~~ unisono) presso il Candrilli, di abbondante materiale di estremo significato ed interesse riguardante l'organizzazione F.A.R.I. e le attività alla medesima funzionali; mentre, per quanto attiene al Tuninetti, la tardiva identificazione del medesimo può avere giocato un ruolo negativo sulla acquisizione di ulteriore materiale probatorio.

Si ponga mente al fatto che il Tuninetti (come emerge da conversazioni telefoniche intercettate a seguito di rituale autorizzazione) manifesta, a seguito dell'arresto del Castiello e del Candrillo, e parlando con la moglie del Castiello, evidenti timori di perquisizioni che possano essere disposte nei suoi confronti; con ciò avvalorando l'ipotesi di un suo costante ed attuale collegamento con i coimputati.

D'altro canto, pur nella incompletezza della documentazione in sequestro, vi sono chiare tracce di rapporti recenti tra tutti gli imputati, come si rileva dalla lettera 20 ottobre 1971

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

spedita dal Socci al Castiello, a seguito della quale viene indetta ed organizzata una successiva riunione per la giornata del 1° novembre 1971 cui avrebbero dovuto partecipare anche il Tuninetti ed il Candrilli. Per stessa ammissione dell'imputato Castiello, tale riunione aveva lo scopo, tra l'altro, di discutere le "ultime proposte del Socci", e cioè quelle che erano le linee essenziali del programma F.A.R.I.. Ciò vale a smentire e a contraddire la tesi dello stesso Castiello secondo cui, a seguito dell'invio della lettera contenente il programma F.A.R.I. (maggio 1970), vi era stata una riunione con il Socci, il Tuninetti e il Candrilli nella quale i coimputati avrebbero detto al Socci di non essere disponibili per esperienze del genere. In realtà tale riunione quasi immediatamente successiva alla ricezione del programma F.A.R.I., non dovette essere di smobilitazione se, ancora in tempo ben successivo e recente, per il 1° novembre 1971, ne venne indetta un'altra, in seguito ad una segnalazione del Socci, alla quale però pare (stando alle dichiarazioni difensive) che il Tuninetti e il Candrilli non abbiano partecipato per ragioni comunque, casuali e contingenti e non certo per esplicito rifiuto.

Alla stregua delle argomentazioni svolte ricorrono, ad avviso di questo P.M., le condizioni per la chiusura della formale istruzione, che non appare suscettibile di ulteriori utili sviluppi, con il rinvio degli imputati Socci, Castiello Candrilli e Tuninetti, come in epigrafe generalizzati e difesi, al giudizio della Corte di Assise di Torino, competente per materia e territorio, per rispondere del reato loro in rubrica ascritto; fermo restando nei confronti dell'imputato Socci lo stato di carcerazione preventiva, stante la obbligatorietà del mandato di cattura in riferimento al titolo di reato al medesimo contestato.

Non ritiene invece il P.M. che sussistano elementi di penale responsabilità nei confronti degli imputati Ceccarelli Fer

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

ruccio e Veneziani Ugo.

I sospetti originariamente sorti nei confronti dei predetti non hanno trovato ulteriore riscontro probatorio in corso di istruttoria, in particolare non sono emersi elementi dai quali si possa desumere una loro partecipazione all'associazione cospirativa nel quadro dell'attività ispirata al F.A.R.I..

Per quanto riguarda il Veneziani , lo stesso Socci ha escluso qualsiasi contatto del medesimo con l'organizzazione denominata F.A.R.I.; per quanto attiene al Ceccarelli risulta che questi, dopo una breve conoscenza con il Socci nel corso dell'anno 1967, sia passato ad altre esperienze politiche (iscrivendosi ad un partito dell'arco parlamentare) troncando qualsiasi rapporto con il Socci predetto.

I due imputati in questione, in assenza di concreti elementi di prova a loro carico in ordine al reato contestato, devono essere prosciolti dal relativo addebito, con ampia formula;

p.q.m.

Il P.M., visto l'art. 369 c.p.p.;

chiede

al Signor Giudice Istruttore in sede di volere con sentenza:

a) dichiarare chiusa la formale istruzione;

b) dichiarare non doversi procedere nei confronti degli imputati Ceccarelli Ferruccio e Veneziani Ugo in ordine al reato di cui in epigrafe per non avere commesso il fatto;

c) ordinare il rinvio degli imputati Socci Alfonso, Castiello Michele, Candrilli Giacomo Giuseppe, e Tuninetti Mauro, come in epigrafe generalizzati e difesi, al giudizio della Corte di Assise di Torino, competente per materia e territorio, per

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

rispondere del reato loro ascritto in rubrica; il Socci nell'attuale stato di custodia preventiva.

Torino, 12.12.1972

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Vincenzo Pochettino)
Pochettino

Procedimento penale contro Socci + altri - RG. Ass. 21/73
Requisitoria del P.M.

P.c.c. all'originale
Torino li, 5 SET. 1980
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO
CORTE DI ASSISE

Reg. Gen. N. 37/72 Sentenza N. 33

Camp. N. del 12.6.1972

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Torino

CORTE D'ASSISE - TORINO

Sezione

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

[illegible] Presidente

[illegible] Giudice

[illegible] Giudice popolari

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

Tridente Francesco nato a Foggia il 11.4.952

det. dal 23.5.72 presente

Ortolano Dario nato a Torino il 18.6.952

det. dal 31.5.72 presente

imputato

ciascuno: del delitto di cui all'art. 272 cl. per aver fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato, distribuendo pubblicamente degli stampati di "Potere operaio" nei quali

Deposito in Cancelleria

oggi 4.7.1972

Il Cancelliere

Fatta scheda

Il

rilasciati N. estratti

per

viene presentato come frutto di analisi teoriche "che si dimostrano vere ogni giorno" e come "esigenza immediata" degli operai e dei proletari, una scelta di lotta politica, operata dal gruppo di Potere Operaio che viene definita ricorrendo, tra l'altro, alle seguenti frasi" ci stiamo battendo per la costruzione dell'organizzazione rivoluzionaria armata degli operai e dei proletari", "lo scontro è direttamente contro lo Stato", "la militarizzazione del movimento è all'ordine del giorno come unica garanzia politica contro l'aggressione brutale dello Stato e vive già nella lotta operaia nella rabbia nella violenza proletaria contro le istituzioni", "nelle acquisizioni dello scontro di classe si chiarificano le posizioni; noi abbiamo scelto il terreno dello scontro di massa, dell'organizzazione autonoma armata degli operai contro lo Stato in crisi. Questo è il terreno su cui vogliamo ricomporre il movimento rivoluzionario: il terreno del partito armato".

In Torino il 22.5.1972

- In esito al pubblico orale dibattimento, svoltosi nelle udienze del 1'8 e 12.6.'72 - Sentiti il P.M. ed i Difensori -

Ritenuto in fatto e diritto

Nel pomeriggio del 22.5.'72 in via S. Ottavio, dinnanzi alla sede delle Facoltà umanistiche, veniva tratto in arresto lo studente Tridente Francesco (che sarà, con rapporto in pari data della Questura, denunciato per i reati di cui agli articoli 414-635 CP e 2 Legge sulla stampa) perché sorpreso a distribuire volantini ciclostilati del seguente tenore : "-POTERE OPERAIO- Giovedì sera sei compagni di Potere operaio arrestati nella sede di Barriera di Milano. Sabato pomeriggio la polizia impedisce fisicamente la manifestazione sul Vietnam di Potere O. e di Viva il comunismo. Compagni studenti, l'attacco delle forze dello stato ormai più che mai garanti dell'ordine dei padroni, nei nostri confronti si sviluppa perfettamente concertato. Giovedì sera, lo sbirro Romano ed il suo piccolo esercito, circondano la nostra sede di via Brandizzo 51, vi irrompono armi alla mano e arrestano sei compagni che erano andati ad attaccare nel quartiere operaio un manifesto sul Vietnam. La Stampa costruì poi un polverone in aria completamente infondato, accusando i compagni di aver diffuso un volantino sulla morte dell'agente della C.I.A. Calabresi (il che è del tutto falso). Sabato pom., squadra politica e baschi neri sono puntuali all'appuntamento in p. Vittorio per impedire il comizio sulla lotta armata rivoluzionaria in Vietnam, indetta da noi e dai compagni di Viva il Comunismo. Vengono presi i nomi a molti compagni venuti lì per assistere alla manifestazione. Compagni, PERCHÉ OGGI COLPISCONO POTERE OPERAIO ? Perché in questa fase la repressione dello stato si scatena innanzitutto contro di noi? Perché in questo particolare momento di profonda e di insanabile crisi del sistema capitalistico, tutti noi da Torino a Gela, dalla Fiat alla Fatme, ci

Stamperia dei Tribunali - Baudano - Torino

"stiamo battendo per la costruzione dell'organizzazione rivoluzionaria armata degli operai e dei proletari,per la creazione del Partito operaio degli anni 70.Le analisi che in via teorica facemmo mesi fa,si dimostrano profondamente vere,giorno dopo giorno: lo scontro é direttamente contro lo Stato, sono saltate tutte le mediazioni nello scontro tra operai e capitale,e la sopravvivenza del sistema del lavoro salariato viene ogni garantita solo più dalla polizia,dall'esercito,dalla magistratura; la militarizzazione del movimento é all'ordine del giorno,come unica garanzia politica contro l'aggressione brutale,dello stato,e vive già nella lotta operaia,nella rabbia,n nella violenza proletaria contro le istituzioni,come esigenza immediata; lo scontro é direttamente politico,é lotta per il Potere: non si tratta di rifare un nuovo autunno caldo,di strappare ancora una volta più soldi e meno lavoro al padrone,ma di costruire(nel vivo della lotta,delle organizzazioni di massa)degli organismi operai,proletari,studenteschi,nelle fabbriche,nei quartieri,nelle scuole,che vedano al di là della singola lotta ponendo permanentemente gli interessi operai alla società dei padroni,alle sue leggi;noi chiamiamo questo tipo di organizzazione,ORGANIZZAZIONE DI POTERE. Compagni,di fronte a questi impegni rivoluzionari,che noi da leninisti ci assumiamo,parte del movimento arretra su posizioni opportuniste,di destra,di apertura ai riformisti.Si parte dall'incomprensione della realtà di classe per arrivare poi nei fatti ad una sostanziale omogeneità di pratica politica con il P.C.I.- Compagni,nell'acuirsi dello scontro di classe si chiariscono le posizioni: NOI ABBIAMO SCELTO IL TERRENO DELLO SCONTRO DI MASSA,dell'organizzazione autonoma,armata,degli operai contro lo stato della crisi.QUESTO E' IL TERRENO SU CUI VOGLIAMO RICOMPORRE IL

"MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO: IL TERRENO DEL PARTITO ARMATO.- "

Il 23.5 il P.M. convalidava l'arresto e preannunciava oralmente al Tridente il giudizio direttissimo e l'incriminazione ex artt.303-284 CP.

In tale data,con distinto rapporto,veniva denunciato,a piede libero,lo studente Ortolano Dario,perché sorpreso a distribuire il medesimo volantino dinanzi all'Ist.Tecnico Avogadro(il giorno precedente 22.5) : la denuncia veniva fatta sulla base degli artt.(14-595-663 CP.

Il 29.5 Tridente F.,interrogato dal P. .,senza una specifica imputazione, dichiarava che un tale,conosciuto solo di vista,gli aveva messo in mano il pacco dei volantini,mentre egli stava parlando con altri,dicendogli di tenergliele un momento,e che in tal modo alcune persone di passaggio avevano prelevato dal pacco alcuni dei volantini,senza c'egli ne conoscesse prima dell'arresto,il contenuto: comunque,conosciutolo ~~in concreto~~,lo interpretava come decisione del gruppo di reagire,anche con la violenza,alle eventuali arbitrarie repressioni dell'attività del gruppo; dissentirebbe,invece, dal volantino ove questo potesse significare una scelta programmata del gruppo di svolgere attività politica con il mezzo della violenza.

Ricevuto l'avviso di reato,Ortolano D.,il 30.5 si presentava spontaneamente al P.M.,e dichiarava : aveva ricevuto il materiale da persona conosciuta solo di vista,ma comunque appartenente al suo stesso gruppo di potere operaio; aveva letto il manifesto prima di procedere alla distribuzione;escludeva che in esso si prospettasse una linea terroristica,a causa del richiamato collegamento con le masse;intendeva per "partito armato" o espressioni consimili,la forza organizzazione e di lotta del movimento operaio.

Con ordine di cattura 22.5 il P.M. contestava ai due imputati il reato di

09. Stamperia del Tribunale, Baudano, Torino

cui all'art.272 CP,distillato come in epigrafe.La sera stessa del 31.5 Ortolano D. veniva tratto in arresto.

All'udienza dell'8.6 i due arrestati venivano portati davanti a questa Corte di assise con citazione direttissima a norma degli artt.502 CPP e 2I L.3.2.'48 n.47 -I Difensori chiedevano termine per predisporre la difesa ed instavano perché gli arresti fossero posti in libertà provvisoria. La Corte accordava il termine,rinviando il processo al I2.6 e respingeva l'istanza di libertà provvisoria con la seguente motivazione:"..l'art.2I Legge sulla stampa prescinde dai requisiti posti dall'art.502 CPP per il giudizio direttissimo,ma rimanda implicitamente all'art.503 CPP per tutto quanto concerne la procedura del giudizio stesso;tale norma pone esplicitamente il divieto di concedere la libertà provvisoria in costanza del termine concesso,su istanza dei difensori,a norma dello stesso articolo." All'udienza del I2.6 i Difensori,in sede di questioni preliminari,a norma dell'art.23 L.II.3.'53 n.87,sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art.272 co.I° CP,con particolare riguardo all'ipotesi contestata del" sovvertimento violento degli ordinamenti sociali costituiti nello Stato",in relazione agli artt.25 co.2° e 2I Cost.,sotto i seguenti profili: I)-La norma riportata,per l'indeterminatezza della sua formulazione,urta contro il principio della riserva di legge. 2) Appare da bis l'individuazione esatta del valore costituzionale,in base al quale,con la norma incriminata verrebbe a sacrificarsi il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero,posto che la Sent.87/'66 della C.Costit.si è limitata ad accennare ad alcuni valori in relazione all'art.272 CP,preso nel suo complesso,senza analizzare le varie ipotesi,e in partico-

lare quella ora dedotta,comparandola col valore costituzionale che legittimerebbe costituzionalmente l'incriminazione. 3) -Riproponibilità della questione di legittimità costituzionale della norma in relazione all'art.21 Cost.,nonstante la richiamata sentenza,in quanto la C.Cost.,con la Sent.65/'70,liberalizzando la sua precedente interpretazione(ventendosi in ipotesi di articolo 414 co.3° CP),ha ritenuto compatibili con la norma costituzionale(art.21) solo i comportamenti apologetici concretamente idonei a provocare la commissione di delitti(requisito di validità non richiesto con la Sent. 87/'66, questa Corte di assise,delibando tali questioni alla conclusione del dibattimento,ha ritenuto : I°)-la manifesta infondatezza della questione proposta in relazione all'art.25 Cost.(riserva di legge),poichè la norma non è viziata da indeterminatezza alcuna,in quanto i valori civili,da essa recepiti,dopo l'avvento della Costituzione repubblicana,sono appunto quelli delineati concretamente dalla Costituzione stessa,e la condotta incriminata è solo quella di istigazione o propaganda alla o della violenza contro quelle istituzioni,dacché nessun diritto alla resistenza sia pacifica sia armata,e pertanto alla propaganda di essa,è stato recepito dalla Costituzione,per la sua capacità di evolversi sulla base del suffragio popolare,concretamente prevista. 2°)-E' parimenti infondata l'eccezione proposta in relazione alla relazione all'art.21 Cost.,nelle parti che esulano dalla motivazione della Sent. 87/'66,in quanto quella motivazione è compiutamente sufficiente allo scopo,che è quello di dichiarare prevalente l'interesse costituzionale di difesa dell'Ordinamento fondamentale dello Stato contro la diffusione della convinzione della necessità della violenza per l'elevazione del popolo. 3°)-A diversa conclusione non si può addivenire sulla scorta di una sentenza

interpretativa di altra norma(S. 65/'70 sull'art.414 CP),in quanto la concretezza del pericolo é implicitamente prevista dalla stessa norma di cui all'art.272 CP,ed il problema é,quindi,di interpretazione di merito,e,come tale,é di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

E' stato sopra riportato tutto il testo del volantino,perché é opportuno che le frasi stralciate ed incriminate dal capo di imputazione vivano in tutto il loro contesto.Sono state pure riportate succintamente le obiezioni di incostituzionalità sollevate dalla Difesa,e la risposta ad esse di questa Corte,perché é necessario che i fatti dedotti in causa abbiano costantemente sullo sfondo la loro problematica costituzionale,in quanto essa é fatta affiorare in sede di analisi di tutte le caratteristiche del reato.L'obiezione di fondo che inerisce alla matrice inquinata(stato fascista)della norma rubricata,é solo suggestiva e moralistica.In realtà un giudizio rigoroso porta ad esaltare il bene sostanziale che la norma protegge, e da questo essa trae la sua nuova validità,come ha riconosciuto la Corte Costituzionale nell'affermarne la legittimità.La stessa Difesa ha assimilato l'art.272 CP ad una norma in bianco,e sotto questo profilo la valutazione giuridico-morale si sposta sul contenuto e non si ferma alla lettera della arcaica formulazione della norma.Il contenuto é appunto l'assetto moderno dello Stato,che essa vuol proteggere dal pericolo di organizzazioni armate,dilatate dal proselitismo propagandistico,e dirette contro lo Stato come oggi si configura,secondo i principi costituzionali,nel suo essere e nel suo divenire.Se la norma al suo sorgere era chiaramente repressiva,in quanto proteggeva uno stato assoluto ed un regime oppressivo,oggi

é divenuta una forma plausibile di autotutela dello Stato democratico, che,in quanto valore etico e politico per la quasi generalità dei cittadini,può legittimamente utilizzare mezzi di difesa preventiva contro il sovversivismo violento di pochi.Se la norma ha un'origine spuria,essa rappresenta però un notevole esempio di elasticità giuridica, in quanto può contribuire a difendere lo stato democratico da riflussi di nuove violenze politiche.Poco concreto é,poi,l'argomento che la norma potrebbe permettere l'incriminazione,a livello teorico,dei grandi partiti di massa a ispirazione marxista.In realtà tali partiti hanno sottoscritto,dopoesserne stati coautori,il patto costituzionale,ed hanno successivamente rivelato il loro realismo politico nel rispetto di quel patto,con riferimento particolare all'Istituto del suffragio popolare,condannando i gruppuscoli estremisti come politicamente infantili e nocivi.Naturalmente questa Corte di assise non ignora che la norma in oggetto é stata proposta per l'abrogazione nella trascorsa legislatura,percorrendo metà dell'iter necessario alla sua morte.L'esigenza di una revisione dell'intera materia é ovvia,e nessun Giudice della Repubblica si dorrà se sarà sottratto al dovere di far valere il rigore della legge contro giovani che si ritengono,quantomeno,idealisti di avanguardia.L'esigenza di una demarcazione chiara e generosa dei limiti alla manifestazione del pensiero rivoluzionario si rivela,anche nel nostro caso,attraverso il confuso pullulare di norma incriminatrici contenuto nelle denunce e nei primi atti istruttori,cui poi il P.M. ha drasticamente posto riparo con la formulazione di questa unica imputazione.Il Giudice,comunque,deve applicare la legge nel momento in cui

il caso gli viene sottoposto,senza sottrarsi nella pretestuosa attesa di nuove norme.L'eventuale ripercussione negativa di una sentenza può essere più stimolante per il legislatore di qualsiasi sollecitazione teorica.Spetta al Legislatore la responsabilità di valutare se la nostra democrazia é tanto forte da non temere,in via presuntiva,forme verbali di istigazione,propaganda o apologia rivoluzionaria(non dovendo essere considerata la debolezza un requisito della democrazia).

Allo stato della vigente normativa,se é lecito dissentire sulle forme costituzionali di apprensione del potere o ritenere teoricamente che tali forme siano solo un abile ordito delle classi dirigenti per perpetuare il loro dominio(~~con~~ atteggiamento ~~[illegible]~~ critico impregnato di altero fanatismo),non é,invece,permesso compiere il passo successivo, e cioé fare appello alla raccolta rivoluzionaria armata,fare risuonare incitamenti alla violenza contro le istituzioni.Nel nostro caso non é (q - concretezza del pericolo che fa difetto,trattandosi di appelli stampati in centinaia o migliaia di esemplari,distribuiti soprattutto tra i giovani,portati a determinarsi in ruoli attivistici contro la realtà,sentita dialetticamente come limite alla loro esigenza di imporsi.Sotto questo profilo il collegamento con le masse,dedotto a giustificazione dagli imputati,é solo apparente e velleitario,in quanto emerge l'esagitazione individualistica di pochi,insofferenti ai lunghi tempi dell'impegno politico democratico.Ed ecco farsi acuto il pericolo gravissimo del terrorismo individuale o di gruppo contro persone o istituzioni, emblematicamente additate all'odio dei più suggestionabili,che possono agire nella convinzione di vivere un momento prelivoluzionario,per accele-

rare il processo di dissoluzione di una società,da [illegible] respinta.

L'accenno fatto dal P. . nell'imputazione,al sovvertimento violento degli "ordinamenti civili" deve considerarsi uno stralcio esemplificativo della norma,in quanto,una volta delineata l'attività delittuosa(condotta),la norma vi inerisce in tutta la sua possibile estensione.Diversamente non si vedrebbe,per es.,perché si sia omesso il richiamo agli ordinamenti economici,cui le frasi incriminate fanno diretto riscontro.In realtà già si è detto che i valori giuridici tutelati sono quelli portanti dell'attuale assetto statuale,globalmente indicati con quella terminologia,e che la norma tutela solo in quanto si pretenda modificarli con la violenza.Infatti l'obbiettività giuridica della norma é appunto l'ordinamento dello Stato.

Sotto il profilo del dolo non pare possa sorgere alcun problema serio, se non di comodo.allorché si accenni che esso consiste nella coscienza e volontà di far propaganda per il sovvertimento violento di detto ordinamento.Allorché gli imputati,studenti intelligenti e preparati, politicamente impegnati nel movimento che si é fatto estensore del manifesto,da essi distribuito,negano di conoscerne compiutamente il contenuto ed il significato,é evidente la rimozione difensiva della consapevolezza piena di quel testo.Lo stesso significato ha l'interpretazione antiletterale,antilogica,oltreché antiteoretica(secondo quel movimento),che gli imputati cercano poi di dare ad espressioni quali: "ci stiamo battendo per l'organizzazione rivoluzionaria armata dei lavoratori","la militarizzazione é all'ordine del giorno e vive già.. nella violenza proletaria contro le istituzioni","lo scontro é diret-

tamente contro lo stato","abbiamo scelto il terreno dell'organizzazione autonoma armata contro lo stato","vogliamo ricomporre il movimento rivoluzionario del Partito armato" etc. Tali espressioni,lette nel loro contesto,non vogliono ovviamente riferirsi alla "forza organizzativa" degli operai,come pretenderebbe l'imputato Tridente Francesco. Tali espressioni altisonanti e vigorose,pur nella loro verbosità,sono un esplicito incitamento alla rivolta armata,e l'esortazione clamorosa ad organizzarsi in tal senso.E come tale,conformemente ai postulati indicati,é un'attività criminosa,che deve essere,a giudizio di questa Corte,repressa.

Agli imputati,giovanissimi,incensurati e mossi da ideologia egalitaria,devono essere concesse le attenuanti generiche.Deve altresì essere loro applicata l'attenuante speciale prevista dall'art 311 CP,in quanto,pur rilevando in concreto la pericolosità della condotta,questo Collegio deve tener conto che si tratta pur sempre di manifestini ciclostilati,distribuiti in zone limitate della città,e ,di solito,a gente frettolosa e distratta.Per la natura dei mezzi e per le modalità della distribuzione,il pericolo del reato deve ritenersi di lieve entità. Valutati gli elementi tutti dell'art.133 CP,si ritiene equo fissare per entrambi la pena base in un anno di reclusione,ridotto a mesi otto,ed ancora a mesi cinque e giorni dieci per le due citate attenuanti.Nella ragionevole previsione che i due imputati si asterranno in futuro dal reato,é opportuno conceder loro i benefici della sospensione condizionale della pena e della "non iscrizione".

P. Q. M.

13 -

Visti gli artt.483-488 CPP.,

Dichiara Tridente Francesco e Ortolano Dario colpevoli del reato loro ascritto,e,con le attenuanti di cui agli artt.311 e 62 bis CP.,condanna ciascuno di essi alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione,entrambi,in solido,al pagamento delle spese processuali,tassa di sentenza,e,ciascuno,alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

Visti gli artt.163-175 CP, ordina per entrambi la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale.-Ordina la scarcerazione di entrambi gli imputati,se non detenuti per altra causa.

—Torino, 12 Giugno 1972 -

Il Presidente

Il Giudice est.

Il Cancelliere

Depositata il 4 Luglio 1972

L'Assistente dei dipendenti

Con sentenza 10/4/73 la Corte di Assise di Appello di Torino, in riforma della appellata sentenza, assolve entrambi gli imputati per insufficienza di prove. Il 13/4/73 interpone ricorso per Cassazione dagli imputati e dal P.G.

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale.
Torino, li 25 MAR 1980

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

ATTI INEVASI PER SCIOPERO dal al

19.5.73

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

davanti ~~[illegible]~~ CORTE D'ASSISE

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Torino

38/73

Letti gli atti del procedimento Penale ..... corte Assise

contro

1) VENTURA Carlo, nato Milano 28.1.1946;
res. Venaria piazza Cavour n.7 off. 4
dif. dall'avv. Rodio;

Reg. Gen. 2) D'ESTE Riccardo, n. Trieste 3.3.1944
res. Torino via san Domenico 45
dif. dall'avv. Guidetti Serra

3) TESTAGROSSA Salvatore, n. Palermo 10.3.1941
res. Torino, ~~via Nizza 7~~ CORSO DE GASPERI 21
dif. dall'avv. Guidetti Serra

4) GHISLENI P. Francesco, n. a Borgomasino 3.9.1944
res. Torino via De Gasperi 15;
dif. avv. Forchino; dett. dom. per Avv. Giovanni Tortonese

5) GHISLENI Paolo, n. a Torino 14.9.1951
res. Moncalieri corso Massimo d'Azeglio 15
dif. dall'avv. Tortonese;

6) PUTERO Alessandro, n. a Torino 21.10.1951
res. Torino P.S.G. di Gorizia 177 bis
dif. avv. Rodio

7) CONSAGA Francesco, n. Castronuovo di Sicilia 10.11.1952
res. Torino, via Arquata 13/14 c/o [illegible]
dif. fiducia avv. Tortonese

8) CARBONE Ciro, n. Asmara 6.1.1953
res. Torino, via Tommaso Grossi 33
dif. dall'avv. Forchino
detenuto CC GG GENOVA

9) TONIN Paolo, nato a Cuneo 2.8.1945
res. Torino via ~~C. Zugna n.1~~ MORCHIO
dif. dall'avv. Forchino

10) BERTELLO Valerio, nato a Napoli 12.10.1940
res. Torino, via Tripoli 75/14
dif. dall'avv. Forchino

dett. dom. per Avv. Antonio Russo

367

80%

...i prega di disporre ... ...rra, la traduzione degli ...utati detenuti in questo ...rcere Giudiziario.

...si assegna alla ...ione.

...no.

IL PRESIDENTE

11) GIACOMELLI Glauco, n. a Torino 20.1.1950
res. Torino, ~~via Tripoli 75/14~~
dif. dall'avv. Forchino Corso Moncalieri

12) CONSALVI Giuseppe, n. a Vetralla 21.3.1943
ivi res. ~~via Cornete 77~~ CASSIA 219
~~dimorante Torino, pr. Gilli Maria, v. Vado 8~~
difeso dall'avv. Forchino

14 GIU 1975

imputati

Tutti:
a) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 n.1, 414, 18 1° e ultimo comma C.P., in relazione all'art. 1 e 21 L. 8.2.1948 n.4 perchè, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso in

Visti gli artt. 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente del Tribunale il Decreto di citazione a Giudizio

PARTI OFFESE

Lista dei testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

14 GIU 1975 1. TROTTA DOMENICO V. Brigat. P.S. GRUPPO AUTONOMO MINISTERO INTERNO ~~QUESTURA TORINO~~
10 2. SARTORI Franco Via Tripoli n. 210
11 3. FERRERO CARLO Appt. P.S. Questura di Torino
12 4. VASSALLO DALMAZIO C.so ORBASSANO 221/23 TORINO
13 5. PIGLIAPOCO Giuseppe Via C. PISACANE 30 TORINO
14 GIU 1975 6. ANDREOTTI MARIO Via S. MARTINO 17 MONCALIERI 15
17 7. MAPPO RUSSO Leonardo Sp. Al. Zucca TORINO
8. Sig. B. Tonchiglia
9.
10.

— Testimoni non esaminati nell'istruzione

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Torino, li 19 MAG 1975 *19*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dr. Francesco Marzachi)

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente del CORTE DI ASSISE - TORINO **Tribunale di Torino**

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de imputat per l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale, Sez. Pen. **Via S. Domenico, 13** alle ore 9 del 25 MARZO 1975 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di far prendere visione da difensor in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat
l'Avv. ..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. M. Rolla, L. Spagnuolo Lobb, A. Fantini, G. Tarantino, Barbara Rizzo
sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino, li 19-2-1975

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Torino ed in altre località non meglio precisate, dal 17.4.1971 e sino al 6.5.1971, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, nella loro qualità di organizzatori e appartenenti al movimento politico estremista extraparlamentare denominato "Organizzazione Consiliare", pubblicamente e per mezzo di ciclostilati, volantini, opuscoli e pubblicazioni varie diffusi indiscriminatamente, compivano atti di istigazione a commettere più delitti e contravvenzioni, compiendo atti di apologia degli stessi, tra l'altro affermando, in relazione ad alcune agitazioni dei detenuti nel carcere giudiziario di Torino, che i detenuti in rivolta non pretendono nulla di meno che l'abolizione del carcere ed esigono la libertà perchè i fatti da loro commessi non costituiscono reati, che "noi proletari tutti non dobbiamo restare inerti a questo stato di cose, ma reagire violentemente, saccheggiando ed appropriandosi di tutto ciò che ci serve e che ci è sinora stato negato, distruggiamo così concetto di bene e di male lasciando ai borghesi il falso moralismo: diventiamo tutti criminali, non esiste altro modo per essere veramente solidali con i compagni carcerati; non solo intensificando la nostra attività antisociale, non solo estendendola a tutti i compagni, è assurdo che gli studenti comprino libri quando è possibile rubarli, che le massaie acquistino le merci quando è possibile saccheggiare i supermercati, ma rendendola veramente rivoluzionaria ossia collettiva ai fini del rovesciamento di qualsivoglia carcere, sia esso chiamato scuola, famiglia, fabbrica, sistema, o qualsiasi altra puttanata"; che i detenuti non vogliono autogestire questo carcere, come i proletari non intendono dirigere questa società di merda, ma distruggerla, tutti vogliamo vivere la nostra libertà assoluta che è possibile ottenere solo attraverso la rivoluzione violenta ed armata e l'instaurazione dei consigli proletari, come organo di decisione di tutti"; ed ancora in altro ciclostilato recante il titolo "contro il capitale lotta criminale", ove si fa l'esaltazione dei furti, dei saccheggi e delle rapine quali strumenti di lotta sociale "compagni proletari, rinunciamo alla lotta tra bande rivali, l'unica banda da sconfiggere è la società, facciamo esplodere la polveriera di Porta Palazzo, trasformiamo questo ghetto nel quale il capitale fa il bello ed il cattivo tempo in un luogo nel quale i proletari possano liberamente organizzarsi per avertere la società tutta"; ed in altro ciclostilato diffuso tra studenti: "noi proppniamo occupazione distruttiva cioè cosciente della nostra scuola per rilanciare una lotta di attacco contro tutte le scuole di Torino, colleghiamoci con gli studenti teppistizzanti di tutto il mondo... noi siamo con i vandali notturni che saccheggiano le aule scolastiche ed asportano le casse della scuola, con gli studenti che per vendetta bruciano i registri ... con i liceali napoletani che hanno dato fuoco alla scuola, con gli studenti di Genova che hanno preso a calci in culo il loro preside";
ribadendo infine e con maggiore vigore e precisione tutti questi concetti; esaltando la violenza, i delitti ed ogni forma di illegalità, quali unica forma di lotta per la distruzione di ogni organizzata della attuale società in una pubblicazione di

nominato "Acheronte" - comunicazioni interne dell'organizzazione consiliare" messa in vendita clandestinamente e diffusa tra l'altro, presso la cooperativa Libraria della Università di Torino;
ed ancora: "i volantini non devono più esprimere una solidarietà a parole con i compagni colpiti - essi devono divulgare i nomi di tutti i bastardi che opprimono gli operai, i loro indirizzi, le loro abitudini, i loro spostamenti, le spiate e le infamie di cui si sono macchiati.
I volantini sono gli atti istruttori del processo che il Tribunale proletario continuerà con le opportune sanzioni"; "...gli atti d'odio vanno colpite le carogne che ci mandano in carcere e ci sfruttano".
Spie, ruffiani, poliziotti, crumiri, giudici, padroni e sindacali vari, devono stare attenti, guardarsi le spalle, a costoro va tolta ogni possibilità di manovra" ... "gli scioperi devono danneggiare i padroni e non gli operai, bene agli scipperi, ma bisogna anche usare altri mezzi"...in ogni momento il vandalismo contro la produzione e contro le macchine va bene. L'importante è di non farsi prendere"..."i padroni dicono che gli operai in lotta sono dei temmpisti, ebbene, diventiamolo contro i padroni, i loro servi i loro beni".

b) del reato p. e p. dagli artt. 81cpv. 110,112 n.1, 271 in relazione agli artt. 1 e 21 L. 8.2.1948 n.47, perchè, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, in Torino ed in altre località non meglio precisate, dal 22.12.1970 e sino al 6.5.1971, in concorso tra loro, e con altre persone non identificate, nella loro qualità di organizzatori o appartenenti al movimento politico estremista extraparlamentare denominato "Organizzazione consiliare", pubblicamente e per mezzo di ciclostilati, opuscoli e pubblicazioni varie diffuse indiscriminatamente, compivano concreti atti di propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello stato, commettendo anche atti di apologia dei fatti medesimi, propagandando la "rivoluzione mondiale"attraverso l'instaurazione del potere assoluto dei consigli proletari", suggerendo "l'incendio e la messa al sacco delle sedi politiche e sindacali", affermando che "i veri comunisti devono distruggere il potere del capitale, dello Stato e dei suoi servi, siano essi fascisti, poliziotti, burocrati dei partiti e dei sindacati", che i sistemi di lotta impiegati dai compagni polacchi contro costoro (saccheggi, incendi, devastazioni, uso delle armi contro la polizia) devono essere attuati subito dai compagni italiani", "facciamo esplodere la polveriera di Porta Palazzo, trasformiamo questo ghetto in un luogo nel quale i proletari possano liberamente organizzarsi per per evertere la società tutta";

c) tutti ancora:
del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv.110, 112 n.1-2 e 17 L.8.2.1948 n. 47 perchè con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso nella loro qualità di cui ai capi precedenti, diffondevano numerosi ciclostilati, voltantini e pubblicazioni varie prive delle indica-

zioni del luogo e data della pubblicazione, del nome e domicilio dello stampatore, e del proprietario e direttore responsabile.

VENTURA, D'ESTE, TESTAGROSSA, GHISLENI, GHISLENI, PUTERO, TONIN BERTELLO, GIACOMELLI

del reato p. e p. dagli artt. 3 e 16 L. 8.2.1948 n.47 e 110-112 n.1 C.P., perchè in concorso tra loro intraprendevano la pubblicazione di un periodico denominato "Cheronte" , organo di informazione del movimento Organizzazione Consiliare" senza avere effettuato la prescritta registrazione di cui all'art. 5 della legge suddetta ed omettendo di indicare il nome dell'editore e dello stampatore e, addirittura, indicando un falso indirizzo.

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981

IL CANCELLIERE

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone

N. 1/74 Ord.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Data - 5 GEN 1974

Reg. Gen. N. 277/73 Sez. Istr.

LA SEZIONE ISTRUTTORIA

della Corte d'Appello di Torino

Deposito in Cancelleria

il - 5 GEN 1974

Il Cancelliere

Composta dai Signori Dottori:

1. Dott. Luigi BIANCO Presidente
2. Dott. Silvio ISNARDI } Consiglieri
3. Dott. Vincenzo DE LUNA

Dato avviso di deposito

il

Il Cancelliere

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

~~SENTENZA~~ Ordinanza

nel procedimento penale

Monen

627

CONTRO

Marasso Giuseppe nato a Neive (CN) il 25-8-1942 e residente in Torino via Chiesa della Salute 126, difeso di fiducia dall'avv. G.P. Zancan di Torino e presso il difensore stesso elettivamente domiciliato.

Imputato del reato di cui all'art. 255 1° parte e capv. C.P.

Appellante il P.M. da sentenza 8-10-1973 del Giudice Istruttore di Torino, con la quale il Marasso veniva assolto dal predetto reato per insufficienza di prove.

- Fatto e diritto -

per cop. 4840
1210
12100
18150
8470
26620

Torino, 23-3-74

N. 2/74 Reg. Gen.

TORINO

80/.

Ritenuto: che con rapporto del giorno 8 maggio 1969, i Carabinieri di Torino denunciavano, in stato di arresto, alla Procura della Repubblica, Marasso Giuseppe, per avere il medesimo giorno, durante lo svolgimento della pubblica manifestazione indetta dal Corpo Europeo della Pace, con corteo per le vie cittadine, in favore di alcuni militari che venivano giudicati per reati connessi con l'affermazione della "obiezione di coscienza", gridato ripetutamente, tra l'altro, la frase "Disertate" Disertate", rivolta all'indirizzo dei militari di guardia alla Caserma Cernaia;

Che il Marasso, al quale il P.M. dopo l'interrogatorio concedeva la libertà provvisoria, imputato del reato di istigazione di militare a disobbedire alle leggi, sia nell'interrogatorio reso al P.M. che a quello reso al G.I. (a seguito di mandato di comparizione), nel respingere l'addebito sostenne di non aver pronunciato in alcun modo e in alcun momento della manifestazione la frase sopra ~~riportata~~ riportata, assumendo di essersi limitato a dirigere, secondo il percorso concordato con le autorità di pubblica sicurezza, il corteo pacifistico, semplicemente indirizzando ai partecipanti poche frasi e slogans di diverso contenuto, allo scopo di replicare a diverse grida, non coerenti con l'orientamento ideologico che unisce i membri del Corpo Europeo della Pace, che si levavano da un altro gruppo definito dallo stesso imputato di "maioisti", che seguiva il corteo; in particolare sostenne che davanti alla Caserma Cernaia, egli aveva trattato con i funzionari di P.S. che controllavano il corteo, evitando che

dove i partecipanti realizzassero un "sit in" sul luogo, e facendoli proseguire verso la piazza Solferino, ove la manifestazione doveva sciogliersi, secondo gli accordi, con semplici inviti e sollecitazioni ai compagni a proseguire il percorso stabilito, in modo da evitare che la forza pubblica procedesse allo scioglimento della manifestazione, facendo uso della forza, per cui non aveva avuto un tempo (facendo la spola tra i vari gruppi ed i rappresentanti della P.S. e riprendendo poi il suo posto alla testa del corteo) né modo, né ragione di lanciare, davanti alla Caserma Cernaia, affinché i partecipanti li riprendessero in coro, gli slogans "Disertate" "Disertate", che si erano (come lo stesso riconobbe) levati dalle file dei partecipanti al corteo, appunto davanti alla Caserma Cernaia durante il momento di confusione e di sbandamento della manifestazione, e poco prima che si riuscisse a evitare il "sit in" e a far proseguire gli intervenuti verso la Piazza Solferino;

- che sentiti alcuni testi a discarico e di accusa, a chiusura della formale istruttoria, il G.I. in difformità delle richieste del P.M. (che per il predetto reato aveva richiesto il rinvio dell'imputato al giudizio della Corte di Assise di Torino), con sentenza 8 ottobre 1973, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Marasso in ordine al reato ascrittogli al capo B) della rubrica (appunto quello ora in discussione) per insufficienza di prove;
- che contro tale pronuncia si gravava di appello il

il P.M., con dichiarazione del 13 ottobre 1973, a cui seguivano i motivi ritualmente depositati in data 18 ottobre 1973, con i quali si chiedeva a questa Sezione Istruttoria, in parziale riforma della impugnata sentenza, il rinvio a giudizio di Marasso Giuseppe, in ordine al reato di cui all'art. 266 c.p., come contestato, davanti alla Corte di Assise di Torino competente per materia e territorio;

- che il gravame ~~[illegible]~~ merita accoglimento, in quanto la prova idonea a sostenere l'accusa e dalla quale non può non consentire il rinvio dello imputato a giudizio, si rinviene nella testimonianza del brigadiere dei Carabinieri Cintura Marco attinente ad un accertamento positivo e quindi certo, ~~[illegible]~~ come di cosa vista dal teste con i propri occhi e sentita con i propri orecchi, nel riferire ~~di~~ che anche il prof. Marasso pronunciò la frase "bisestate" ~~[illegible]~~ davanti alla caserma Cernaia;

- che peraltro le contrarie testimonianze a difesa di Giannelli e Riccabene, e quella dello stesso ~~[illegible]~~ ~~del~~ Maresciallo di P.S. Nebiolo Elido (~~[illegible]~~ con le quali il G.I. ha cercato di ~~[illegible]~~ svalutare la deposizione Cintura) non possono escludere la verità di un fatto che ben può essersi verificato immediatamente prima o immediatamente dopo ~~[illegible]~~ la loro osservazione, essendo obiettivamente certo che la frase incriminata fu ripetuta più volte;

- 3 -

- che in tale situazione non sembra prudente risolvere la causa in sede istruttoria rinunciando al più completo vaglio dibattimentale, ~~risultando~~ risultando sufficienti prove per rinviare l'imputato a giudizio

P. Ch. M.

La Sezione Istruttoria

Visti gli articoli 378 - 384 - 387 (mod. dalla legge 15 dicembre 1972 n. 773) -

Sulle conformi conclusioni del P. G. espresse in data 3 novembre 1973:

In parziale riforma della sentenza del G. I. del Tribunale di Torino 8 ottobre 1973 del cui appello trattasi:

Ordina il rinvio a giudizio di Marasso Giuseppe, meglio in rubrica qualificato, davanti alla competente, per materia e per territorio, Corte di Assise di Torino per rispondere [del reato di cui all'art. 266 1° parte e capv. C.P., per avere, in Torino, il giorno 8 maggio 1969, pubblicamente istigato i Carabinieri di guardia della caserma "Cernaia" a disertare, gridando ripetutamente all'indirizzo di costoro la frase "Disertate" Disertate"; con la recidiva infraquinquennale (art. 99 ~~[illegible]~~ 1° parte C.P.) -

Torino - 5 GEN 1974

I Consiglieri

Il Presidente

(Concetta Camarocco Fiorillo)

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

85

N° 1091/134/1973

IL P.G.

chiede che la Ecc. Sez. Istruttoria, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. e in parziale riforma della appellata sentenza, voglia rinviare MARASSO Giuseppe al giudizio della competente Corte d'Assise di Torino in ordine al contestato delitto di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi, di cui al capo B) della imputazione.

In aggiunta alle argomentazioni del P.M. appellante si osserva, invero, che la prova idonea a sostenere l'accusa e dalla quale non può non conseguire il rinvio dell'imputato a giudizio, si rinviene nella testimonianza del brigadiere Cintura, contro la quale si spuntano non solo quelle modeste, poco rilevanti e, soprattutto, equivoche circostanze di contorno (confusione e disordine nel momento del fatto, trattative per far proseguire il corteo ecc.), ma altresì le contrarie testimonianze Giannelli e Riccabone - E non già perché "privilegiata" sia la deposizione del brigadiere dei C.C. - come, con una punta di ironia, argomenta il G.I. - e non le altre, ma perché quella attiene ad un accertamento positivo e quindi certissimo, come di cosa vista dal teste con i propri occhi e sentita con i propri orecchi, mentre queste partecipano della natura delle prove negative, ed hanno, nella specie, un contenuto meramente equivoco in quanto non possono assolutamente escludere la verità di un fatto che ben può essersi verificato immediatamente prima o immediatamente dopo l'osservazione.

Torino, lì 3 Novembre 1973.-

IL SOST. PROCURATORE GENERALE
- Dr.C.Cordero di Vonzo -

TIPOFFSET BAUDANO - VIA S. DOMENICO 15 - TORINO

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone

9
1107

TRIBUNALE CIVILE PENALE DI TORINO

CORTE DI ASSISE - TORINO

IL PRESIDENTE

Visti gli atti

Ordina rinnovarsi la citazione de___ imputat___ dell___ part___ o e dei testimoni per l'udienza

del 23 - 9 - 1975 CORTE DI ASSISE - TORINO ~~Sezione Penale, ore 9.~~

Manda darsi avviso ai difensori dell'udienza come sopra fissata.

Torino, li 30 - 9 - *1975*

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

1564 - Stamperia dei Tribunali - Baudano - Torino O

20/2L

...ELLA REPUBBLICA
DI
TORINO

...ORTE ASSISE

13097/71 Reg. Gen.

prega di disporre, ove rra, la tradizione degli utati detenuti in questo rcere Giudiziario.

1350

Richiesta e decreto di citazione per il giudizio
davanti alla Corte di Assise

RICHIESTA di CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI TORINO

Letti gli atti del procedimento Penale .....

contro

1) - MARASSO Giuseppe, nato a Neive(CN) 28.8.1942: res.te Torino, Via Breglio n. 32; Dif. di fiducia avv. MAGNANI NOJA e ZANCAN;

2) - VENESIA Enrico, nato a Torino il 31.3.1954; res.te Torino, Via Spano n. 11 - Difeso di fiducia avv.ti Costanzo e Zancan;

3) - BOTTINO Giannantonio, nato a Catania 13.9.1945, residente a Torino, C.so Vitt. Emanuele 16 difeso di fiducia avv. Magnani Noja e Zancan;

4) - SALIO Giovanni, nato a Torino il 24.12.1943, res.te Torino, C.so Duca Abruzzi, 68 - Difeso di fiducia avv. MAGNANI NOJA e ZANCAN

Arrestati il 4.11.1971

In libertà provv. l'11.11.1971.

i m p u t a t i

tutti

a) - del delitto p. e p. dall'art. 266 1° e 2° comma C.P. per avere, il 4.11.1971, in Torino, istigato pubblicamente i militari a disobbedire alle leggi gridando all'indirizzo dei militari schierati in armi durante l'alza bandiera in occasione della celebrazione della giornata delle Forze Armate e del combattente che si svolgeva in Piazza Castello : "Soldati disobbedite";

b) - del delitto p. e p. dall'art. 290 C.P. per avere, nelle predette circostanze, vilipeso pubblicamente le Forze Armate dello Stato gridando : "Abbasso l'esercito";

c) - del delitto p. e p. dall'art. 292 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di cui ai capi precedenti, vilipeso la bandiera nazionale gridando, nel momento che questa veniva issata sul pennone: " Abbasso la bandier

IL MARASSO inoltre :

d) - del delitto p. e p. dall'art. 337 C.P. per avere usato violenza contro l'appuntato dei Carabinieri QUARANTA

Alfredo che lo tratteneva dopo averlo arrestato in flagranza dei reati di cui ai capi A) B) C) addentandolo ad un dito della mano sinistra e cagionandogli lesioni guarite in gg. 2;

- Con la recidiva ai sensi dell'art. 99 e 100 C.P. nei confronti del MARASSO e con l'aggravante per il SALIO di cui all'art. 292 bis C.P. in ordine ai reati di cui agli artt. 290 - 292 C.P. (capi B) e C)) quale militare in congedo (f. 119.). -

Visti gli articoli 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente della Corte di Assise di Torino il Decreto di citazione a giudizio

PARTI OFFESE

R.G. 2

Lista dei testimoni

1° Testimoni esaminati nell'istruzione

101 1b LUNGO Amilcare - ~~Capitano~~ TEN. COL. dei Carabinieri - Comp. Urbana CC. Tori

103 2b SESTI Edoardo - ~~Capitano dei Carabinieri~~ CORSO GALILEO FERRARIS 155 TORINO - ~~Nucleo Inform. CC. To~~

80 3f CONCAS Mario - M.llo Carabinieri - Nucleo Informativo CC. Torino

107 4f CINTURA Marco - Brig. Nucleo Informativo CC. Torino (f.107)

QUARANTA Alfredo - App. C.C. - ~~Nucleo Informativo CC. TORINO (f~~ Ing. Cerneo, Via S. Giacomo 1

RICHIARDI Marco - Via V. Vela n. 35 - Torino (f. 115).

30 DIC 1974 ... 31 MAG 1975

7.

8.

9.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

3. Testimoni non esaminati nell'istruzione delle cui deposizic lettura al dibattimento.

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Torino, li 25 Marzo 1972

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dr. Giacomo LA MARCA

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente della Corte di Assise di Torino

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di proc. pen.

Ordiniamo la citazione de 92 imputati tutti per l'udienza che sarà tenuta dalla Corte di Assise di Torino alle ore 9,30 del ..... 2 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di prendere o far prendere visione da difensore in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat.....

l'Avv..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. Zancan, Magnani, Costanzo, Guidi, Sev. A. Ferrari, di Alessandro sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino li, 12.5.1972

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981
IL CANCELLIERE

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Berone

TRIBUNALE CIVILE PENALE DI TORINO

IL PRESIDENTE

Visti gli atti

Ordina rinnovarsi la citazione de___ imputat___ dell___ part___ o e dei testimoni per l'udienza

del 23 - 9 - 1975 ~~Sezione Penale, Ore 9.~~ CORTE DI ASSISE - TORINO

Manda darsi avviso ai difensori dell'udienza come sopra fissata.

Torino, li 30 - 5 - *19* 75

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

1564 - Stamperia dei Tribunali - Baudano - Torino

CORTE D'ASSISE
N. 16/72 Reg. Gen.
- TORINO -

DCURA
REPUBBLICA
DI
ORINO

ASSISE

570

36/71 Reg. Ge

Si prega di disporre, ove occorra, la traduzione degli imputati detenuti in questo Carcere Giudiziario.

1350

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

davanti alla Corte di Assise

RICHIESTA di CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI TORINO

Letti gli atti del procedimento Penale .....

contro

1) - MARASSO Giuseppe, n. Neive 28/8/1942, res.te Torino Via Breglio 32 - Difeso dagli avv MAGNANI e ZANCAN, di fiducia.

2) - PERINO Alberto, n. Bussoleno 21.3.1946, res.te Cond via Roma 8, difeso avv. MAGNANI e ZANCAN di fiducia.

3) - SERENO REGIS Domenico, n. Torino 7.12.1921 e res.te Torino C.so Inghilterra 17bi Difeso avv. COSTANZO , fiduc

4) - PELLISSIER Giovanni, n. Torino 16.7.1942, ivi res.te Via Monti 20 - Difeso avv. MAGNANI - NOJA e ZANCAN, fiducia.

5) - RACCA Pier Carlo, n. Cocconato 30.7.946, domiciliato presso avv. MAGNANI NOJA, Via Botero 16 - Torino - Difeso di fiducia Avv. MAGNANI e ZANCAN.

6) - BOLOGNA Vito, n.Torino 20.1.1945, res.te Torino, C.so Grosseto 117/7 , Difeso di fiducia avv. MAGNANI e ZANCAN

I m p u t a t i

tutti :

A)- del delitto di cui agli artt. 110,81 cpv., 290 cpv. C.P., per avere, in Torino, il 13.3.1971, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nel corso di un corteo svoltosi per le vie della Città, pubblicamente vilipeso le Forze Armate dello Stato, ripetendo a mezzo del megafono gli slogans : " Esercito, strumento di repressione - Caserme, scuole di assassinio, - L'esercito ruba agli operai quattro miliardi al giorno "; ed inoltre il PERINO esponendo, appeso sul petto, un cartello con la frase " Ho fatto il militare, mi vergogno " e ancora ripetendo le stesse parole per mezzo di megafono.

Con l'aggravante di cui all'art. 292 bis C.P. per tutti, essendo ~~[illegible]~~ militari in congedo illimitato.

B)- del delitto di cui agli artt. 110, 266 p.p., 1° cpv. e u.p. C.P., per avere in Torino il 13.3.1971, in concorso tra loro, durante un corteo svoltosi per le vie della città, pubblicamente istigato i militari a disobbedire alle leggi, gridando, " disertate, disertate ".

Visti gli articoli 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente della Corte di Assise di Torino il Decreto di citazione a giudizio

PARTI OFFESE

Lista dei testimoni

Testimoni esaminati nell'istruzione

51 1. Cap.no CC. LUNGO Amilcare, Compagnia Urbana 1ª, Torino

52 2. M.llo CC. SAVOIA Raffaele, Nucleo Investigativo, Via Bidone 10 "

76 3. M.llo PS SPERANZA Francesco, Commissariato PS "Castello", Torino

80 4. ROTA dr. Luciano, via Bagetti 24 bis, Torino

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

3. Testimoni non esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

si approvano due correzioni.

Torino, li 4 marzo 1972 *196*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Sevio Domenico)

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente della Corte di Assise di Torino

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di proc. pen.

Ordiniamo la citazione de imputat
per l'udienza che sarà tenuta dalla Corte di Assise di Torino
alle ore 9 del ..... con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di prendere o far prendere visione da difensore in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat
l'Avv. ..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. Colaiuo, Zanca, Dogliani
sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino li, 13 marzo 1972

G/72 R.G.

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale,
Torino, li 16 APR 1981
Il CANCELLIERE

IL COADIUTORE SUPERIORE
Mons. Barone

TRIBUNALE CIVILE PENALE DI TORINO

CORTE DI ASSISE - TORINO

IL PRESIDENTE

Visti gli atti

Ordina rinnovarsi la citazione de___ imputat___ dell___ part___ o e dei testimoni per l'udienza

del 23 - 9 - 1975 CORTE DI ASSISE - TORINO ~~Sezione Penale, ore 9.~~

Manda darsi avviso ai difensori dell'udienza come sopra fissata.

Torino, li 30 - 5 - *1975*

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

1564 - Stamperia dei Tribunali - Baudano - Torino

CORTE D'ASSISE

N. 13/73 Reg. Gen.

TORINO

PROCURA
PRESSO
IL
TRIBUNALE
DI
TORINO

di Assise di Torino

5729/68 Reg. Gen.

Si prega di disporre, ove occorra, la traduzione degli imputati detenuti in questo Carcere Giudiziario.

V° si assegna alla ..... Sezione.

Torino, ...

IL PRESIDENTE

.....

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

Corte di Assise di Torino

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Torino

Letti gli atti del procedimento Penale.....

contro

MARASSO Giuseppe, nato a Neive (Cn) il 28.8.1942, res. a Torino, Via Chiesa della Salute 126.
Dif. dall'avv. G.P. ZANCAN

RACCA Pier Carlo, nato a Cocconato il 30/7/1946, res.te a Torino, Via Villa Giusti n. 49.
Difeso dagli avv. P.C. COSTANZO e M. MAGNANI NOIA.

I m p u t a t i

del reato di cui agli artt. 110e 266, comma I e II cod. per, per aver, in concorso tra loro, istigato pubblicamente dei militari a disobbedire alla legge e cioè a diserta

In Torino il 28 maggio 1968.

1364 - STAMPERIA DEI TRIBUNALI - BAUDANO - TORINO

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione Comando Gruppo CC. Alessandria

1. capitano CC. Musti Giuseppe ~~compagnia Urbana I Torino~~
2. tenente CC Cerulli Giovanni ~~Gruppo Carabinieri Torino~~ Compagnia Comando Gruppo CC. Grosseto
3. V.Brigadiere CC Santone Giovanni ~~compagnia Urbana I Torino~~ Comando Gruppo CC. Perugia
4. .....

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

15 LUG 1974

50 DIC 1974

31 MAG 1975

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Torino, li 30 gennaio 1973 19

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Sost.

V.Silvestro

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente del Tribunale di Torino Corte di Assise di Torino

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.

Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de.....imputat..... Corte di Assise di Torino per l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale,.....Sez. Pen. **Via S. Domenico, 13** alle ore 9 del ..... con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di far prendere visione da difensor in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat.....

l'Avv..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. G. P. Zancani; P. C. Costanzo; M. Magnani Noya

.....

sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino, li 28 OCT 1974 19

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981
Il CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone

3/
9164

TRIBUNALE CIVILE PENALE DI TORINO

CORTE DI ASSISE - TORINO
IL PRESIDENTE

Visti gli atti

Ordina rinnovarsi la citazione de___ imputat___ dell___ part___ o e dei testimoni per l'udienza

del 23 - 9 - 1975 CORTE DI ASSISE - TORINO ~~Sezione Penale, ore 9.~~

Manda darsi avviso ai difensori dell'udienza come sopra fissata.

Torino, li 30 - 5 - *19* 75

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

1564 - Stamperia dei Tribunali - Baudano - Torino O

CORTE D'ASSISE
N. 64/71 Reg. Gen.
TORINO

PROCURA
DELLA REPUBBLICA
DI
TORINO

ORTE ASSISE

Ufficio Ufficiali Giudiziari
Corte d'Appello di Torino
PERVENUTO
22 DIC. 1971
L'Ufficiale Giudiziario

N. 4210 e Reg. Gen. 4316/70

Si prega di disporre, ove occorra, la traduzione degli imputati detenuti in questo Carcere Giudiziario.

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

davanti alla Corte di Assise

RICHIESTA di CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI TORINO

Letti gli atti del procedimento Penale

contro

MARASSO Giuseppe, nato a Neive il 28.12.1942, residente in Torino, Via Breglio n.32, difeso di fiducia dall'avv.G.Zancan di Torino

IMPUTATO

a)del delitto di cui agli artt.290 e 292 bis C.P.,per avere, quale militare in congedo, in Torino l'11.4.1970, nel corso di un pubblico dibattito, vilipeso l'Esercito Italiano e la Magistratura Militare, affermando che"unico scopo dei Tribunali militari territoriali è di tutelare la casta degli Ufficiali" e che "l'Esercito è un semplice strumento di carrierismo e parassitismo";

b) del delitto di cui agli artt.290 e 292 bis C.P.,per avere, quale militare in congedo,in Torino,il 18 aprile 1970, durante un corteo svoltosi in luogo pubblico, vilipeso la Repubblica e l'Esercito Italiano, affermando: "questo Stato schifoso continua a condannare gli obiettori di coscienza"; Esercito, cane da guardia del padrone".

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'ASSISE
(Dr. Leone Luzzatti)

1350

Visti gli articoli 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente della Corte di Assise di Torino il Decreto di citazione a giudizio

PARTI OFFESE

Lista dei testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

46 1. M.llo CONCAS Mario, Nucleo Informativo, CC., Gruppo di Torino

47 2. M.llo PS NEBIOLO Elido, M.llo P.S. Caserma Valdocco ~~Divisione 1ª~~, ~~Questura~~ Torino

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

3. Testimoni non esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Torino, li 10 DIC 1971 196.....

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Sono)

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente della Corte di Assise di Torino

.....R.G.

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.

Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di proc. pen.

Ordiniamo la citazione dell'imputato .....

per l'udienza che sarà tenuta dalla Corte di Assise di Torino alle ore 9,30 del 971 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di prendere o far prendere visione da difensore in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio dell'imputat.....

l'Avv..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. Carcon.....

sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino li, 18 XII 1971.

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone

398

52/74

26·4·74

TRIBUNALE CIVILE PENALE DI TORINO

CORTE DI ASSISE - TORINO

IL PRESIDENTE

Visti gli atti

Ordina rinnovarsi la citazione de..... imputat..... dell..... part....o e dei testimoni per l'udienza del 20 Novembre 1975 Sezione Penale, ore 9.

Manda darsi avviso ai difensori dell'udienza come sopra fissata.

Torino, li 15-7- 195

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

1564 - Stamperia dei Tribunali - Baudano - Torino

PROCURA
DELLA REPUBBLICA
DI
TORINO

5
9286

CORTE ASSISE

N. 1833/73 Reg. Gen.

Si prega di disporre, ove occorra, la traduzione degli imputati detenuti in questo Carcere Giudiziario.

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

davanti alla Corte di Assise

RICHIESTA di CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DI TORINO

Letti gli atti del procedimento Penale .....

1

contro

DI CALOGERO Vincenzo, nato a Pietraperzia (EN) il 2/10/1
res. a Torino ~~in via Torino n.7~~, in atto domiciliato in
~~Montemagno n. 40~~ Via F. ROMANI 3/bis

.....

I P U T A T O

Del delitto di cui all'art. 290 C.P., per avere, in Tori
il 10/3/1973, nel corso di un comizio svoltosi in P.zza
S. Carlo, pubblicamente vilipeso l'ordine giudiziario p
ciando le seguenti frasi: "La Magistratura in combutta c
la Polizia e Carabinieri non sa fare altro che mettere i
galera i proletari operai innocenti. La Magistratura tie-
ne in galera Micciché Antonio, militante delle avanguardi
operaie, pur sapendolo innocente avendogli presentate del
le prove inconfutabili con testimonianza mentre i res-
ponsabili dello spionaggio Fiat non vengono perseguiti e
nulla si sa dell'istruttoria in corso a Napoli".

Visti gli articoli 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente della Corte di Assise di Torino il Decreto di citazione a giudizio

PARTI OFFESE

2 Ministro di Grazia e Giustizia presso l'Avvocatura di Stato di Torino

Lista dei testimoni

1° Testimoni esaminati nell'istruzione

1. 3 Brig. di P.S. Malfatto Carlo c/o Ufficio Politico della Questura di Torino
2. 22 LUG 1975 MAZZOCCHI Pietro Gruppo "P.S. Fiorenza"
3. 4 " BACCARI Angelo Uff. Politica Questura Torino
4. 5 dott. SANDULLI Gerardo presso I Distretto di Polizia Centro di Torino
5.
6.
7.
8.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

3. Testimoni non esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Torino, li 26 - 4 1974

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL S[illegible]

[illegible]

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

....R.G.

Il Presidente della Corte di Assise di Torino

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di proc. pen.

Ordiniamo la citazione de.....imputat.....
per l'udienza che sarà tenuta dalla Corte di Assise di Torino alle ore 9 del 22 Maggio 1975 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di prendere o far prendere visione da difensore in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat.....
l'Avv. [illegible] Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. .....
sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone

FATTO CARTELLINO N. 32/74 del Reg. gen.

addì N. 37/74 del Reg. sent.

CORTE D'ASSISE TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento '74, *il giorno* 6 *del mese di* giugno

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

1. dott. Vito LACQUANITI — *Presidente*
2. dott. GianCarlo CAPIROSSI — *Giudice*
3. Olga DELLOSTA
4. Ignazio FANELLI
5. Adolfo ARDEMAGNI — *Giudici popolari*
6. Giuseppe BARBIE'
7. Gemma AVOGADRO
8. Giovanni CAPOBIANCO

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. Giuseppe BURZIO

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

1)- BERNARDI VINCENZO : nato a Montebuono il 15/7/'53, res. a Roma via Alessandria n.174 - libero -

contumace

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

Richiesta 1060
Reg. Prov. 1829
Senza cer... conformità
D... ...OSSI
per co... 320
» ri... 80
» ur... 800
... di... 1200
Spese cop... 560
Totale 1760
Torino, li 10 ... 1974
Il Cancelliere

2)- CURCI ERMANDO : nato a Roma il 23/5/'50, ivi res. via Circonvallazione n.1 int. 6 - libero PRESENTE

3)- TOTO CIRO : nato a Bitetto il 27/5/'50, ivi res. C.so Garibaldi n.40 - libero - PRESENTE -

4)- CHIAIS LUIGI : nato a Venezia il 9/2/'40, res. in Torino via Monferrato n.27 - libero - PRESENTE-

5)- SENA-TORE FULVIO : nato a Mondovì il 14/10/'46, res. a Torino via Cimabue n.1/A - libero PRESENTE

IMPUTAT

6)- LOVISOLO ALFONSO : nato a Torino il 5/3/'45, ivi res. in via Quart n.4 - libero - PRESENTE -

7)- GAY GRAZIELLA : nata a Torino il 12/4/'42, ivi res. via Strada Antica S.vito n.6 - libero PRESENTE

8)- CAPELLINO CESARE : nato a Savigliano il 13/9/'45, res. a Torino via Talucchi n.20 libero PRESENTE -

I M P U T A T I

BERNARDI - CURCI - TOTO :

A) del delitto di cui all'art. 290 C.P. per avere distribuito volantini con i quali si vilipendevano le Forze Armate dello Stato affermando che all'interno delle Caserme gli Ufficiali attuavano "una repressione violenta e isterica" che gli Ufficiali commettevano "continui soprusi" e facevano un ricattatorio dei permessi e delle licenze e additando al diprezzo della Nazione le Forze Armate qualificandole "Esercito dei padroni"; in Roma il 2/12/'71.- - - - - - - - - - - - - - - -

CHIAIS - SENATORE - LOVISOLO - GAY - CAPELLINO :

B) del delitto di cui agli artt. 110-112 n.1, 290 C.P., per avere fatto stampare e distribuire volantini con i quali si vilipendevano le Forze Armate dello Stato affermando che all'interno delle caserme gli Ufficiali attuavano una "repressione violenta e isterica", "che gli Ufficiali commettevano "continui soprusi" e facevano uso ricattatorio dei permessi e delle licenze"; e additando al disprezzo della Nazione le Forze Armate, qualificandole "Esercito dei padroni", in Torino il 2/12/'71, commettendo il fatto a mezzo stampa.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

BERNARDI - CURCI - TOTO :

C) il reato di cui all'art. 266 p.p. cpv. C.P. per

3

avere distribuito volantini ai Militari del Presidio della Checchignola nei quali si istigava i predetti a violare i doveri della disciplina Militare e particolarmente a svolgere attività politica singolarmente ed in riunioni assembleari all'interno della Caserma e a "mettere sotto accusa" le Autorità Militari.- In Roma il 2/12/'71 - - - - - - - - - - - -

CHIAIS - SENATORE - LOVISOLO - GAY - CAPELLINO :

1) del reato di cui agli artt. 110-112 n.1, 266 p.p. cpv. C.P. per avere fatto stampare e distribuire ai militari della Caserma Cavour, volantini nei quali si istigava i predetti a violare i doveri della disciplina militare e particolarmente a svolgere attività politica singolarmente ed in riunioni assembleari all'interno della Caserma e a "mettere sotto accusa" le Autorità militari, in Torino il 2/12/'71 - Commesso il fatto a mezzo stampa.- - - - - - - - - -

-In esito all'odierno dibattimento: sentiti il P.M. e la Difesa; ritenuto in fatto e diritto:-

Nel pomeriggio del 2.XII.'7I i Carabinieri della Compagnia di Roma-EUR traevano in arresto gli studenti Bernardi Vincenzo,Curci Armando e Toto Ciro mentre distribuivano dei manifestini ciclostilati a militari transitanti sulla via Laurentina,e procedevano al sequestro di 8I0 stampati,che portavano l'indicazione:"Lotta Continua-via S.Maurizio 27 Torino".Ecco la trascrizione del volantino:"- La pace sociale è incrinata anche nelle caserme.Si diffondono le lotte organizzate di soldati contro le condizioni di vita in caserma:le mense,l'insufficienza dei servizi sanitari,l'uso ricattatorio dei permessi e delle licenze,i continui soprusi degli ufficiali.Il clima di insubordinazione delle caserme ha portato ad un aumento della repressione interna(perquisizioni, ronde speciali,uso delle armi etc).La linea repressiva è portata avanti in prima persona dal gen.Mereu,capo di S. . dell'esercito,in un rapporto tenuto a Pordenone il 28.7.s. (vedi "Astrolabio" n.I9 del 26.9.'7I): "...Fra i giovani che vanno alle armi molti-dice il rapporto-risultano toccati sotto l'aspetto morale e politico.Ecco allora che in ogni caserma occorre disporre dei cosiddetti ri-spie,cioè elementi

di assoluta fiducia capaci di mettere sull'avviso di ogni novità e quando tiri aria di ribellione.naturalmente opportunamente premiati e ricompensati.Il manometro snia deve scegliersi tra elementi di destra.Quanto noi alle azioni eversive all'intorno delle caserme,è necessari agire con estrema energia,facendo pestare energicamente chi penetra nell'interno,predisponendo anche squadre di pestaggio selezionate.Gli ufficiali tengano presente la sempre maggior eterogeneità dei contingenti di leva e la sempre maggior efficacia della propaganda eversiva che ora dispone di manifestini ed opuscoli di buona fattura..."—

"I frutti di questa linea si sono visti con l'incriminazione di tre compagni soldati: Gavella,Giunchi e Tramontano,che sono stati rinchiusi in questi giorni a Peschiera in attesa di processo.Questa stretta repressiva si verifica anche per poter disporre meglio dell'esercito come strumento di ordine pubblico.Come ricorda il generale(circolare 700-G): "...l'impiego delle forze armate deve essere assolutamente non a spizzico,ma a blocchi di plotoni.Il concorso delle forze armate deve essere richiesto e l'intervento ordinato dal funzionario di P.S.:...I comandi di grande unità,di presidio e i comandi dipendenti per essere pronti,devono essere tempestivamente informati dei corsi e delle manifestazioni in corso..."- METTIAMO SOTTO ACCUSA L'ESERCITO DEI PADRONI per rispondere a questo atto provocatorio di repressione! I lavoratori in divisa devono mantenere gli stessi diritti di cui godevano nella vita civile:libertà politiche e sindacali,diritto all'assemblea nei luoghi di lavoro e di studio.Devono poter decidere di non essere più strappati al loro ambiente,stare vicino alle loro famiglie,lottare contro i soprusi per i propri interessi.La nostra presenza politica davanti e nelle caserme ha scatenato una repressione violenta ed isterica,che mira ad impedire qualsiasi contatto tra noi ed i lavoratori in divisa e qualsiasi possibilità di organizzarsi all'interno della caserma.Rispondiamo cominciando ad esercitare concretamente e coerentemente un nostro diritto, perciò chiediamo: DIRITTI POLITICI: 1)Assemblea 2)Servizio militare vicino a casa 3) Licenza mensile uguale per tutti 4) Libertà di fare politica in caserma. Organizziamoci,non subiamo.- Proletari in divisa.MPL(Movi-

5

mento Politico dei Lavoratori-Mov.antimilitarista interno-Lotta continua-Il Manifesto-Gruppo non violenti-Partito radicale- Mov.per la liberazione della donna- Soccorso rosso- Potere operaio Bologna- Feder. giovanile socialista Roma.- Dicembre '71.--""

I tre giovani,interrogati dal Magistrato,dichiaravano di aver ritenuto essere il manifesto nella legalità. Essi venivano posti in libertà provvisoria il 7.12.'71. Poiché risultava che analoghi manifestini erano stati distribuiti davanti alla caserma Cavour di Torino,gli atti venivano quì trasmessi per competenza,e venivano incriminati alcuni esponenti della sezione torinese di Lotta Continua: Chiais Luigi,Lavisola Alfonso,Capellino Cesare,Bonatore Fulvio e Gay Graziella.

Venivano unificati anche i procedimenti relativi alle denunce 20.11.'71 e 20.12.'71 del Gruppo C.C. di Torino contro Mughini Gian Piero,direttore responsabile del giornale "Lotta Continua",per altri stampati antimilitaristi,figuranti quali supplementi ai nn.16-17-18 di detto giornale.-- L'autorizzazione a procedere per i reati di vilipendio veniva concessa con D.M. 30.4.'73 del Guardasigilli. Gli imputati sono stati portati al giudizio di questa Corte di assise con citazione direttissima.- Nei preliminari del dibattimento veniva stralciata la posizione di Mughini GianPiero per omessa notificazione della citazione.

Gli imputati Bernardi,Curci e Soto hanno ribadito la loro buona fede circa la legittimità dei volantini per le ampie assicurazioni dei gruppi politici patrocinanti,e per essere stato il contenuto di essi comunicato il 4.12.'71 alla stessa Procura della Rep. di Roma.- Gli altri imputati si sono dichiarati estranei alla stesura del testo incriminato, deciso,forse,come di prassi,in qualche assemblea cui essi non hanno partecipato.

+++++++++++++++

Il numero dello scritto,pubblicamente distribuito,è stato sopra integralmente riportato per la necessità che ogni espressione sia valutata nel contesto del tutto.La legittimità costituzionale dei reati di vilipendio e la distinzione concettuale trà ciò che è reato e ciò che è estrinsecazione di una qualsivoglia critica,costituzionalmente tutelata,sono state ribadite nella Sent.n.20/'74 della Corte costituziona-

le: "...il vilipendio consiste nel tenere a vile,nel rifiutare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta,sì da recarle ogni prestigio,rispetto,fiducia,in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione, ...al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze;ciò con evidente ed incontestabile turbativa dell'ordine politico-sociale,quale è previsto e disciplinato dalla Costituzione vigente;il che non esclude,per le ragioni sopraccennate, che si possa,ma con diverse manifestazioni di pensiero,promuovere i mutamenti che si ritengono necessari."-

Alla stregua di tali principi,non quanto mi riguarda la prima imputazione,questa Corte di Assise ritiene che Bernardi,Curcio e Toto abbiano chiaramente vilipeso le Forze Armate con l'espressione "Esercito dei padroni".L'espressione significa che i militari sono chiamati a fare i servi di chi detiene il potere economico e politico.Con essa si addita pubblicamente l'Esercito al disprezzo dei cittadini,militari e non,con grave lesione al prestigio ed alle funzionalità delle Forze Armate,che godono di una esplicita tutela costituzionale.Che l'espressione sintetizzi,per il popolo,a cui' di alcuni,le conclusioni ~~politiche~~ politiche di una dottrina classista,a nulla rileva,perché intatta rimane l'intenzione di portare scherno e disfacimento verso un'Istituzione attualmente tutelata.La gravolenità dell'insulto offende non solo l'istituzione,ma anche il popolo,tra cui esse si concretizza.Così,ad es.,la dottrina marxista dell'"homo homini lupus",non autorizza nessuno ad insultare un uomo con l'epiteto di "assassino".L'insulto incide direttamente sull'individuo cosa il vilipendio sull'Istituzione,perché se diversi sono i beni tutelati,anche sono le strutture tipiche dei due delitti.

Non costituiscono,invece,reato,a giudizio di questo Collegio,le altre espressioni riportate nello stesso capo di imputazione.Si tratta di critiche,se pur rudi,a uomini,a metodi,a mentalità di operatori militari,che lasciano indenni l'istituzione.Così riscontriamo il contenuto di alcuni articoli contenuti nel n.10/'71 del-

7

la rivista "Astrolabio", il quindicinale diretto da Ferruccio Parri. Le espressioni appaiono, comunque, come passionali conclusioni di un giudizio nei confronti di un generale conclusioni che, fondate o meno, rientrano nell'ambito di una critica motivata, e, pertanto, lecita sulla base di altri noti principi costituzionali.-

Le stesse considerazioni debbono farsi per l'imputazioni sub C) di istigazione ai militari a disubbidire alle leggi. Non si ravvisa, nelle espressioni addebitate, una vera istigazione a violare i regolamenti militari, ma una libera critica al contenuto degli stessi regolamenti ed una spinta ad un loro mutamento. Si porta a conoscenza dei militari quelli che appaiono, a certi gruppi di opinione, i vizi di una certa disciplina, e quello che, in argomento si auspica e si chiede, in applicazione degli artt. II e 52 della Costituzione. Le stesse critiche e le stesse prospettate esigenze hanno ispirato anche progetti di legge, che tendono ad allentare la disciplina militare, ad introdurre facoltà ed attività para-sindacali, a modificare sostanzialmente la tradizionale vita militare. I tre, pertanto, devono essere assolti, per insussistenza di reato.

Questa Corte ritiene, invece, che tutti gli altri imputati debbano essere assolti per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui alle lettere B) e D). Essi negano di aver avuto a che fare con la redazione, la stampa o la distribuzione dei volantini, e non risulta che le cose stiano diversamente. Tali imputati sono stati incriminati quali esponenti torinesi del collettivo di Lotta continua. Ma tale criterio di scelta non ha alcun valore legale in quanto non li rende responsabili in via presuntiva di tutto quanto accade in seno al movimento. Questo appartiene a quei gruppi a base spontanea ed a regime assembleare, per cui è difficile poter risalire all'autore di una certa manifestazione propagandistica. A ciò comunque non è sufficiente il criterio di identificazione cui ci si è richiamati in denuncia.

Per Bernardi, Curci e Toto valutati gli elementi di cui alli art. 133 CP, si ritiene equa la pena di mesi sei di recl., ridotti a mesi 4 per le attenuanti generiche, che si devono applicare per l'incensuratezza, la giovane età e gli ideali pacifisti, che sono caratteristiche comuni a tutti e tre. Nei presupposti di legge si ritiene di dover concedere a tutti i benefi-

ci di legge. -

P. Q. M.

V. gli artt.483-488 CPP, dichiara Bernardi Vincenzo, Curci Armando e Toto Ciro colpevoli del reato di vilipendio, limitatamente alla espressione "esercito dei padroni", e, con le attenuanti generiche, condanna ciascuno di essi alla pena di mesi quattro (m.4) di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, tassa di sentenza e spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

V. gli artt.163-175 CPP, ordina per tutti la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario. -

V. l'art.479 CPP, assolve gli stessi dal vilipendio relativo alle altre espressioni contestate perché il fatto non costituisce reato: assolve, inoltre, Chiais Luigi, Senatore Fulvio, Lovisolo Alfonso, [illegible] Graziella e Capellino Cesare dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto; assolve ancora Bernardi V., Curci A. e Toto dall'imputazione ex art.266 CP perché il fatto non costituisce reato.

—Torino, 6 Giugno 1974. -

Il Presidente
Vito Lacquaniti

Il Giudice es.
[illegible]

Il Cancelliere
[illegible]

Il 7/6/74 appellata dagli imputati Curci Armando, Bernardi Vincenzo e Toto Ciro

IL CANCELLIERE DI SEZIONE
[illegible]

Notificato estratto contumaciale sentenza all'imputato Bernardi Vinc.

In data 27/9/74

Il Cancelliere

La Corte di Assise d'Appello di Torino, con sentenza del 28/3/73, dichiarava il delitto di cui all'art. 270 C.P. estinto per intervenuta amnistia

Il Cancelliere

Torino, li [illegible] 1980

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Pr. 29.10.74

CORTE ASSISE

2829

N. 2159/71 Reg. Gen.

Si prega di disporre, ove occorra, la traduzione degli imputati detenuti in questo Carcere Giudiziario.

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio davanti alla Corte di Assise

RICHIESTA di CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

Letti gli atti del procedimento Penale

contro

VIGGIANO Massimo, n. Torino 10/3/50, res. Torino via Gianfranco Re 28; difeso dall'avv. Galasso di fiducia;

Imputato

del reato di cui all'art. 290 C.P. per avere pubblicamente vilipeso il Governo della Repubblica Italiana profferendo a mezzo megafono, percorrendo alcune vie della città a bordo di auto, le seguenti frasi: "...spazziamo via i parassiti del centro sinistra, il governo Colombo ha regalato all'Italia ruberie, scandali, mafia, carovita, scioperi, rapine e crisi. Torinesi, spazziamo via i ladri del centro sinistra"; in Torino 9/10/71

N. 90/73 Reg. Gen.

1330

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1 Rom Mario - App. PS - Chiesina Torino

2 .....

3 .....

4 .....

3. Testimoni non esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Torino, li 21/XI/73 ..... 196 ..... IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

R.G.

Il Presidente della Corte di Assise di Torino

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di proc. pen.

Ordiniamo la citazione de ..... imputat.....
per l'udienza che sarà tenuta dalla Corte di Assise di Torino
alle ore 9 del 19 - XII - 74 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di prendere o far prendere visione da difensore in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat.....
l'Avv..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. A. Galasso .....
sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino li, 29 - X - 74 —

IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente della Corte di Assise di Torino il Decreto di citazione a giudizio

PARTI OFFESE

Presidente del Consiglio - Presso Avvocatura dello Stato Torino -

Lista dei testimoni

1° Testimoni esaminati nell'istruzione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO

ARCHIVIO

Copia conforme

Torino, li 16 APR 1981

IL CANCELLIERE

IL COADIUTORE SUPERIORE

Alfonso Barone

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

3/1827

N13803/71 Reg. Gen.

29 ... 71

Si prega di disporre, ove occorra, la traduzione degli imputati detenuti in questo Carcere Giudiziario.

V° si assegna alla ..... Sezione.

Torino, ...

IL PRESIDENTE

.....

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

Corte di Assise di Torino

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Torino

Letti gli atti del procedimento Penale .....

contro

FIAMMOTTO Arnaldo, n.a Pinerolo 11/4/41, res. in Torino via Filadelfia 267/3, elettivamente domiciliato presso FILCA-CISL in via Barbaroux 43, Torino; difeso di fiducia dall'avv. Marcello Gallo;

Imputato

del reato di cui all'art. 290 C.P. per avere pubblicamente vilipeso l'Ordine Giudiziario, profferendo nel corso di una conferenza stampa le seguenti frasi: "La magistratura fa schifo" e "La magistratura é debole e marcia fino al collo, é collegata con strana connivenza con la mafia stessa, emettendo sentenze assolutorie inadeguate alla gravità dei reati denunciati"; in Bardonecchia il 13/XI/71-

87/73 Corte Assise

Visti gli artt. 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

RICHIEDE

al Sig. Presidente del Tribunale il Decreto di citazione a Giudizio

PARTI OFFESE

Lista dei testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

2) 1. Baldassi Marcello, brig. CC. presso Nucleo 2
2. motivo di Torino.
3.
3) 4. Munari Bruno, Torino Via dei Mille 26.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1. [illegible]
2. .....
3. .....
4. .....

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Torino, li 7/XI/75 *19*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente del Tribunale di Torino

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.

Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de.....imputat..... per l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale,.....Sez. Pen. **Via S. Domenico, 13** alle ore 9 del 5 - XII - 1974 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di far prendere visione da difensor in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat..... l'Avv..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. Marcello Gallo

.....

sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino, li 29 - X - 1974

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO

ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.

Torino, li 16 APR 1981

CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO

IL COADIUTORE SUPERIORE

Alfonso Barone

FATTO CARTELLINO N. 34/73 *del Reg. gen.*

addì 12-7-79 [illegible] N. 60/74 *del Reg. sent.*

CORTE DI ASSISE - TORINO

esente C. S. - n esecuzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento '74 *il giorno* 5 *del mese di* dicembre

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

1. dott. Guido BARBARO *Presidente*
2. dott. GianCarlo CAPIROSSI *Giudice*
3. Elesina Enrico BENA
4. Flavio NEGRO
5. Agostino DI BELLA
6. Efisio CANTELMI
7. Cesare CANE
8. Giovanna GROSSO

Giudici popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. V. POCHETTINO

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

1)- SPINGOLA Felice: nato a Verbicaro il 19/2/'51, res. a Pinerolo via Cittadella n.2, elett. dom. presso B. VAGLIO in P.zza San Donato n.2 -

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

2/

libero - PRESENTE -

2)- BONARDELLO GianCarlo: nato a Pinerolo il 10/2/'52, ivi res. via Caprilli n.4, elett. dom. presso l'avv. COSTANZO di Torino libero PRESENTE-

3)- FOTI Claudio Oscar: nato a Torino il 19/6/"51, res. a Pinerolo via Moirano n.16 libero PRESENTE-

IMPUTATI

del delitto di vilipendio delle Forze Armate dello Stato (art. 290 cpv. C.P.) per aver in Pinerolo il 16 dicembre '70, pubblicamente, cioè sul C.so Cavalieri d'Italia, ciascuno vilipeso le Forze Armate dello Stato, gridando ai militari ivi accasermati le frasi "caserma lavaggio dei cervelli" colonnelli padroni fascisti" militari sfruttati, ufficiali ben pagati" "militari proletari in divisa".- - - - - - - - - - - - - - - -

In esito all'odierno, orale, pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la difesa degli imputati, che per primi ed ultimi hanno avuto la parola, la Corte osserva:

Svolgimento del processo

Con rapporto 25 dicembre 1970 i Carabinieri di Pinerolo riferivano alla Procura della Repubblica che il precedente giorno 16 circa cinquecento studenti di varii istituti scolastici avevano svolto una manifestazione di solidarietà con studenti milanesi e di protesta contro un processo svoltosi nella cittadina spagnola di Burgos. Allorchè il corteo, autorizzato il giorno precedente su richiesta dello studente Spingola Felice, dopo precedenti soste, era giunto innanzi

3

alla caserma Città Modigliani e a quella adiacente Fenulli, rispettivamente sedi del Nizza Cavalleria e del XXIV Btg. Carri, da parte dei manifestanti erano stati guidati slogans del seguente tenore: i militari venite con noi, altrimenti pagano anche voi; caserma lavaggio dei cervelli; colonnelli padroni fascisti; militari sfruttati, ufficiali ben pagati; militari proletari in divisa.

Tra i più attivi nel corso della manifestazione venivano individuati e denunziati per i reati di blocco stradale, istigazione di militari a disobbedire alle leggi e vilipendio delle Forze Armate, dodici persone, fra cui i tre attuali imputati.

Pervenuta autorizzazione a procedere per quest'ultimo reato, concessa il 2/12/71, il Giudice Istruttore di Pinerolo procedeva a carico dei dodici manifestanti per i reati di cui agli artt. 266 e 290 c.p., riunendo altri procedimenti relativi a fatti ascritti ad alcuni degli imputati medesimi e ad altri sei per reati della stessa specie, denunziati in occasione di altre pubbliche manifestazioni e di distribuzione di volantini.

All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale gli imputati avevano usato della facoltà di non rispondere, con sentenza 27/2/73, vagliate le risultanze processuali di fatto e di diritto, il Giudice Istruttore proscioglieva i tre attuali imputati dal reato di istigazione a

disobbedire alle leggi per insufficienza di prove e tutti gli altri imputati dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto, non essendosi raggiunte prove precise in ordine alla loro materiale e comunque attiva presenza alla manifestazione.

Lo Spingola, il Bonardello e il Foti venivano invece rinviati a giudizio per rispondere del reato loro ascritto in epigrafe, in quanto indicati dai testi escussi per coloro che avevano usato o comunque erano nella materiale disponibilità dei megafoni attraverso i quali erano state profferite le frasi di cui trattasi.

All'odierno dibattimento gli imputati, tutti presenti, negavano di avere essi stessi, o altri, pronunziato le frasi loro attribuite dai verbalizzanti, specificando il Foti che parole ingiuriose erano state profferite solo nei confronti dell'esercito spagnolo.

Sentiti i testi, la difesa, in via subordinata, negava contenuto vilipendioso alle frasi riportate in epigrafe.

Motivi della decisione

L'esame diretto a stabilire se gli imputati abbiano o meno pronunziato le frasi in questione conduce a risultato positivo, alla stregua delle acquisite risultanze.

Poiché il fatto è contestato individualmente ad ogni singolo imputato e non a titolo di

5

concorso, non basta provare che dai componenti del corteo siano partite le dichiarazioni, ma occorre stabilire se esse abbiano avuto provenienza dalla voce di ciascuno dei presenti.

Tale prova appare raggiunta in senso affermativo.

Gli imputati negano addirittura che da alcuno dei componenti del corteo siano state proferite le frasi di cui trattasi, ma tale assunto risulta smentito.

Mentre per gli altri partecipanti al corteo - fra quelli che vennero individuati - la sentenza istruttoria ha già operato le opportune discriminazioni di fatto, nei confronti degli attuali imputati vi sono, invece, le precise indicazioni dei testi Mar. Ferrero, Mar. Tosia e Aff. Sacco, che all'odierno dibattimento hanno chiarito e ribadito quanto già era emerso in fase istruttoria.

Il Tosia ha infatti confermato che lo Spingola aveva in mano un megafono nel momento in cui il corteo si fermò innanzi alle caserme, smentendo l'assunto dell'imputato, il quale mentre inizialmente aveva negato di essere mai stato in possesso di megafono, ha poi sostenuto che di esso era [illegible] in [illegible] provato durante un [illegible] avvenuto durante una precedente sosta del corteo. Pur riferendo per vera detta circostanza, il teste ha specificato che lo Spingola, nel successivo momento che qui interessa, si era nuovamente munito di eguale attrezzo, di cui altri esemplari circolavano fra i

6/

manifestanti.

Il Mar. Ferrero ha poi precisato che lo Spingola dava il via agli slogans, che venivano ripetuti in coro dagli altri presenti.

Eguali precisazioni risultano nella deposizione del Cap. Preve (f. 55 r.), di cui, nella sua giustificata assenza, è stata data rituale lettura al dibattimento. Da essa emerge che anche il Bonardello era munito di megafono.

Per quanto riguarda, infine, il Foti, il dubbio che potrebbe insorgere dalla dichiarazione dello stesso Cap. Preve, il quale diversamente dagli altri testi, ebbe ad indicarlo a bordo di una autovettura, è definitivamente fugato in base a quanto asserito dal Cap. Moccagatta. Tale teste, che non appartiene all'Arma ma è ufficiale di Cavalleria, si recò fuori dalla caserma all'arrivo dei manifestanti e individuò proprio nel Foti, a lui noto perché figlio di altro ufficiale, uno di coloro che, attraverso il megafono, scandiva le frasi da lui stesso udite.

La suddetta estranea testimonianza avvalora la credibilità della denunzia nel suo complesso, sia in ordine al contenuto delle frasi, sia in ordine alla individuazione degli autori del fatto.

Essa è stata ovviamente parziale, tenuto conto del numero dei partecipanti, né risulta inficiata dal rilievo difensivo che i megafoni non siano stati sequestrati e che non fu sciolto il corteo. E' noto, infatti, che è cor-

7

la prudenza dei custodi dell'ordine pubblico in manifestazioni autorizzate, come quella di specie, non assumere iniziative da cui potrebbero scaturire ancor più dannose e incontrollabili conseguenze.

Devesi pertanto passare all'esame del contenuto delle frasi per verificarne la sua natura.

Il significato intrinseco di ciascuna di esse, le parole stesse, le aggettivazioni, la loro destinazione, appaiono di estrema chiarezza e intendimento.

Smentito l'imputato Foti sulla circostanza che siano stati espressi commenti sull'esercito spagnolo e rilevato che gli slogans presero avvio proprio nel momento in cui il corteo ebbe appositamente a sostare innanzi a due caserme, non v'è dubbio che ciascuna delle frasi, separatamente considerata, rivesta carattere di inequivocabile e non ambiguo contenuto oltraggioso e lesivo del prestigio e del decoro dell'Esercito italiano.

Mentre tale natura non si riscontra nella dizione "militari proletari in divisa", che va di conseguenza ritenuta inutilmente ai fini del vilipendio per il suo significato talmente ovvio da non richiedere interpretazione alcuna, altrettanto non può dirsi per le altre frasi.

L'indicazione delle caserme come luoghi di "lavaggio del cervello" non può intendersi, sotto il profilo psicologico, come un riferimento agli scherzi che notoriamente

8/

si attuano ai danni delle reclute, a simiglianza delle usanze goliardiche, né può essere riferita alle raccomandazioni d'uso circa l'osservanza della disciplina, all'interno e all'esterno dei reparti. Il significato, anche letterale, delle parole, nell'uso ormai invalso anche nelle cronache, è di ben altro tenore, riferendosi il "lavaggio del cervello" a metodi psicologicamente diretti ad annullare la volizione e la personalità dell'individuo. Di talchè non può negarsi che siffatta accusa sia lesiva del decoro e dell'onore dell'istituzione, che la Costituzione contempla e tutela all'art. 52, laddove, per l'unica volta in tutto il suo testo, adotta il termine "sacro" per sancire il dovere del cittadino.

Né può opporsi che si tratti nella specie di semplice espressione di una lecita valutazione negativa nei riguardi dell'Esercito (con riferimento all'art. 52 citato, ultimo capoverso, che pretende che l'ordinamento delle Forze Armate sia informato allo spirito democratico della Repubblica), poichè è noto che il diritto di critica lecitamente esercitabile, e tale da non trasmodare nel vilipendio nei termini più volte ritenuti dalla Corte Costituzionale, è attuabile in ben altra maniera, che non implichi aggressione ai diritti che concernono il decoro e il prestigio dell'istituzione.

Eguali caratteristiche devono riconoscersi al contenuto delle altre due frasi.

9

Le parole "colonnelli padroni fascisti", siano esse intese fra loro collegate o meno, come sottilmente vorrebbe distinguere la Difesa, che ha posto in rilievo l'assenza di avverbi di congiunzione o di alternative, rivestono un significato che non è suscettibile di dubbio alcuno. Si intende identificare nei comandanti la funzione che sprezzantemente viene rinfacciata a coloro che, in altro campo sociale, vengono additati col termine di "padroni", aggiungendosi la taccia di "fascista".
Sull'inequivoco significato di tale ultima aggettivazione non è neppure il caso di soffermarsi, e tanto meno la Corte ritiene necessario cogliere l'accenno che la Difesa ha ritenuto opportuno di fare circa l'eventualità che alcuni ufficiali potrebbero ritenersi non lesi da tale qualifica.
Anche qui l'offesa marchiana e volgare investe il complesso delle Forze Armate, indicate attraverso il grado e le funzioni di coloro che comunemente sono intesi come l'espressione del vertice di comando.
Nell'ultima frase "militari sfruttati, ufficiali ben pagati" non può individuarsi la semplice critica che si richiamerebbe al concetto, più volte prospettato all'opinione pubblica, di un esercito pletorico di ufficiali generali e quindi inopportunamente articolato.
La trasposizione di terminologie e concetti adatti in organismi da cui l'Esercito è del tutto estraneo, ed ivi usati per la sollecitazione di antagonismi

1°

classisti, nel porre in rilievo l'alternativa tra militari e ufficiali – quasi che questi ultimi non facciano parte anch'essi dello stesso organo costituito al servizio della comunità – non può avere, come non ha, altro significato che quello di dispregio alla istituzione che gli ufficiali medesimi rappresentano.

Appaiono pertanto integrati – sia pure limitatamente alle tre frasi innanzi considerate – gli elementi costitutivi del reato di cui trattasi.

Quanto all'elemento intenzionale, non v'è dubbio che gli imputati, intelligenti e di cultura che si presume [illegible] altro media, abbiano specificamente inteso, non importa per quale motivo, arrecare gravi offese alle Forze Armate, sia per il contenuto vilipendioso delle frasi in se stesse, sia per le modalità di diffusione delle espressioni verbali.

Un riscontro nel senso si rinviene dalla immediata reazione di alcuni partecipanti al corteo stesso, i quali come riferisce il Mar. Terrero (f. 54 r.), subito avvertirono la natura vilipendiosa delle frasi e, manifestando il proprio dissenso – e così addirittura anticipando l'interpretazione giuridica fornita oggi dalla Corte – invitarono gli ufficiali "a non raccogliere le provocazioni" in seguito agli "insulti loro rivolti".

Nell'affermare la responsabilità degli

11

imputati, si ritiene equa l'irrogazione della pena complessiva nel minimo edittale di sei mesi di reclusione, tenendo conto della giovane età degli imputati e della loro sprovvedutezza, che, unita alla lontananza di precedenti, rende attenuate applicabili le attenuanti generiche.

La pena in concreto, diminuita di un terzo quella base, risulterà pertanto, in concreto, di quattro mesi di reclusione per ciascuno degli imputati, oltre l'onere solidale delle spese processuali.

A tutti può concedersi il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, alla prognosi che si asterranno dal commettere altri reati.

P.Q.M.

la Corte d'Assise

Visti gli artt. 472, 478 c.p.p.;

dichiara

Spinella Felice, Boccardello Giovanni e Foti Claudio Oscar colpevoli del reato loro ascritto, limitatamente alla prima parte espressione ed esclusa, quindi, l'espressione "militari proletari in divisa", e, concesse le attenuanti generiche per tutti,

condanna

ciascuno di essi alla pena di mesi quattro di reclusione, ognuno al pagamento, in solido, delle spese processuali.

Visti gli artt. 163, 175 c.p.;

dispone

per tutti, il beneficio della sospensione condizionale

11

della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario.

Il Presidente
Guido Garbarino

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

Da fare la opp. 9/XII/74

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

Al 5/XII/74 appellata da tutti gli imputati.

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

La Corte di Assise di Appello con sentenza 25-3-77 in riforma, assolve tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato.
Il 26-3-77 il P.G. interpone ricorso per Cassazione contro tutti gli imputati.
La Corte di Cassazione con sent. 20-12-77 annulla con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Milano.
La Corte di Assise di Appello di Milano con sent. 25-10-78 dichiara n. d. p. per amnistia.

Sacco Cancelli

FATTO CARTELLINO N. 87/73 *del Reg. gen.*

addì ..... N. 64/74 *del Reg. sent.*

CORTE DI ASSISE - TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento '74 *il giorno* 10 *del mese di* dicembre

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

1. dott. Guido BARBARO — *Presidente*
2. dott. GianCarlo CAPIROSSI — *Giudice*
3. Elesina Enrico BENA
4. Flavio NEGRO
5. Efisio CANTELMI
6. Agostino DI BELLA
7. Marisa BIANCHI
8. Giovanna GROSSO

Giudici popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. V. SILVESTRO

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

FIANDOTTO Arnaldo: nato a Pinerolo l'11/4/'41, res. in Torino via Filadelfia n.267/3, elett.dom. presso FILCA-CISL via Barbarous n.43 libero PRESENTE-

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 290 CP., per aver pubblicamente vilipeso l'Ordine Giudiziario, proferendo nel corso di una conferenza stampa le seguenti frasi: "La magistratura fa schifo" e "La magistratura è debole e marcia fino al collo, è collegata con strana connivenza con la mafia stessa, emettendo sentenze assolutorie inadeguate alla gravità dei reati denunciati".- In Bardonecchia il 13/11/'71 - - - - - - - - - - - - - - - - -

- In esito all'odierno,pubblico dibattimento; sentiti il P.M. ed il Difensore(avv.M.Gallo);

ritenuto in fatto e diritto :

I Carabinieri di Susa denunciavano all'A.G. che il 13 Novembre '71,nel corso di una conferenza-stampa,indetta dalle maggiori Confederazioni sindacali tenuta nel salone del Gran-Hotel "RIKY" di Bardonecchia ,il Sig.Arnaldo Fiammotto,sindacalista della CISL,prendendo lo spunto da una sentenza del Tribunale di Pinerolo,per lui ingiustamente assolutoria nei confronti di imprenditori denunciati per violazioni di norme a tutela del lavoro dipendente, aveva espresso giudizi di questo tenore: "la Magistratura fa schifo"-"La Magistratura e' debole e marcia fino al collo, è collegata con strana connivenza con la mafia stessa emettendo sentenze assolutorie o inadeguate alla gravità dei reati denunciati"—— Su richiesta della Procura della Repubblica di Torino,il Ministero di Grazia e Giustizia emetteva,in data 4.3.'72,decreto di autorizzazione a procedere contro il Fiammotto per il reato di vilipendio all'Ordine Giudiziario(artt.313 CP e 15 CPP).

Interrogato dal P.M. il 17.4.'72,il Fiammotto negava di aver pronunciato quelle espressioni,e sosteneva diesser-

3

si limitato a criticare liberamente,come era suo diritto,una particolare sentenza,da lui non condivisa; premetteva che si era trattato di una riunione privata,organizzata dall'Organizzazione sindacale di categoria (Edili)per illustrare il fenomeno del "Rachet" della mano d'opera, alla quale avevano partecipato persone particolarmente qualificate,cui era stato inviato apposito invito con lettera raccomandata.

In esito alla sommaria istruttoria,l'imputato veniva citato a giudizio, davanti a questa Corte di assise,per rispondere del reato rubricato.

Al dibattimento il Fiammotto respingeva l'addebito,negando di aver pronunciato quelle espressioni,dichiarate estranee al suo modo di pensare, e confermando di aver solo criticato quella determinata sentenza.

Veniva escusso il brig.CC Baldassi Marcello ed alcuni testi indicati dalla Difesa,la quale,oltre a porre le sue conclusioni assolutorie di merito,sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art.266 ult.cpv.n.3 CP (che stabilisce quando un fatto debba ritenersi per la legge penale pubblicamente avvenuto)fuori dai casi di cui ai nn.I e 2 in relazione agli artt.I7-I8-25 Cost.-L'eccezione veniva respinta con separata Ordinanza.

Superato così il problema della pubblicità del fatto,sia essa condizione di punibilità o circostanza inerente al dolo,nel senso che essa sussiste in tutta la sua pienezza quando il fatto avviene nel corso di una conferenza-stampa,di fronte a gran concorso di persone "qualificate"(autorità,tecnici,imprenditori,sindacalisti,giornalisti etc),nel salone di un grande albergo,rimane solo da vedere se il diniego dell'imputato può avere un qualche fondamento.Le prove esistenti inducono questa Corte a ritenere che quelle espressioni siano state effettivamente pronunciate dall'imputato.Nel rapporto di denuncia il brig.Pietro Venezia,della squadra di P.G. di Susa,scrive di essere stato presente e di aver udito l'espressione "la Magistratura fa schifo",ed aggiunge che successivamente sono state pronunciate le altre espressioni riportate,e trascritte dal brig.Baldassi,senza precisare si aver udito o di essere stato presente a tale seguito.Il brig.Baldassi era intervenuto non per controllare lo svolgersi della conferenza,ma per trarne eventuali elementi utili a perseguire i denunciati illeciti in materia di violazioni della legislazione sul lavoro.Egli ha dichiarato,come già in

Ufficiale - Giudice -

istruttoria,di aver udito quelle frasi e di averle scritte immediatamente nel loro tenore letterale,e di aver poi trasmesso la sua relazione al brig.Venezia di Susa,il quale ha trascritto le espressioni stesse nel rapporto.Di fronte a tali elementi probatori,estremamente precisi e qualificati,stanno alcune deposizioni piuttosto generiche ed elusive.Munari Bruno,direttore del Collegio dei costruttori,richiama la sua deposizione istruttoria,dove fa cenno all'atmosfera"surriscaldata" della conferenza,dice di non ricordare con esttezza le espressioni usate nel criticare la sentenza di Pinerolo,ed esprime il giudizio che l'intervento del Fiammotto era di contestazione dei giudicati e non del "corpo giudicante"; Bassino Francesco,sindacalista,afferma che nella sala c'erano un centinaio di persone e che egli é rimasto all'esterno di essa,in servizio d'ordine; Di Blasi Giuseppe,avvocato,presente per movi di interesse professionale,ammette di non aver sentito tutto il discorso del Fiammotto,in quanto ogni tanto usciva dalla sala.Può essere quindi comprensibile che queste persone non abbiano sentito le espressioni incriminate.Ora,se queste,come la Corte ritiene,sono state pronunciate,non é neppure il caso di dimostrare che esse non costituiscono critica a particolari sentenze.L'annunciazione del disvalore di una certa sentenza é stato,caso mai il punto di partenza o la mera occasione per trascendere a gravissime ingiurie all'Ordine Giudiziario,considerato quale Organo,operante con mezzi e fini criminosi,nel seno dell'Ordinamento costituzionale dello Stato.Dire che la Magistratura é tutta marcia e connivente con la mafia,cioé con la criminalità organizzata,significa tenere a vile una simile istituzione e additarla al pubblico disprezzo,con gravissima lesione del prestigio,che la legge tutela,dell'Ordine giudiziario,nel suo complesso.Si tratta,all'evidenza,di un caso patente e clamoroso di vilipendio.—Per la incensuratezza dell'imputato e per essere le espressioni incriminate frutto di non ponderata irruenza in un discorso improvvisato,possono essere concesse le attenuanti generiche.La pena,fissata a norma dell'art.133 CP,nel minimo,viene diminuita,per dette attenuanti,a mesi quattro di reclusione.Si ritiene, nei presupposti di legge,di applicare i benifici di legge.

[illegible]

5.

P. Q. M.

V. gli artt.483-488 CPP, dichiara Fiammotto Aldo colpevole del reato ascrittogli,e,concesse le attenuanti generiche(art.62 bis CP), lo condanna alla pena di mesi quattro(m.4) di reclusione ed al pagamento delle spese processuali. —

V. gli artt.I63-I75 CP, ordina la sospensione condizionale della esecuzione della pena e la non menzione della condanna sui certificati del Casellario giudiziale,sotto le comminatorie di legge.

—Torino, IO Dicembre I974.-

Il Presidente

Il Giudice est.

Il Cancelliere

Depositata il 20.XII.'74

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

Il 10/XII/74 appellata dall'Avv. [illegible] di [illegible] dell'[illegible]

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

La Corte di Assise d'Appello di Torino, con sentenza del 28/3/79, dichiarava il delitto di cui all'art. 290 C.P. estinto per intervenuta amnistia -

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Torino, 25 [illegible] 1980

FATTO CARTELLINO N. 90/73 *del Reg. gen.*

addì ..... N. 66/74 R *del Reg. sent.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 74 *il giorno* diciannove *del mese di* dicembre

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

1. dott. GUIDO BARBARO ..... *Presidente*
2. dott. GIANGARLO CAPIROSSI ..... *Giudice*
3. FLAVIO NEGRO
4. MARISA BIANCHI
5. EFISIO CANTELMI — *Giudici popolari*
6. AGATINO DI BELLA
7. MARISA MONTRUCCHIO
8. GIOVANNA GROSSO

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. Giuseppe Burzio

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

VIGGIANO MASSIMO, nato a Torino, il 10/3/50, ivi residente, via G.Re n.28, elett.dom.to presso lo studio dell'Avv.A.Galasso, di Torino, libero PRESENTE

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

IMPUTATO

del reato di cui all'art.290 C.P. per avere pubblicamente vilipeso il Governo della Repubblica Italiana profferendo a mezzo megafono, percorrendo alcune vie della città a bordo di auto, le seguenti frasi: "....spazziamo via i parassiti del centro sinistra, il Governo Colombo ha regalato all'Italia ruberie, scandali, mafia, carovita, scioperi, rapine e crisi; Torinesi, spazziamo via i ladri del centro sinistra".- In Torino il 9/10/1971.-

Ha esito all'odierno, orale, pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la difesa dell'imputato, che per primo ed ultimo ha avuto la parola, la Corte osserva.-

Svolgimento del processo

Con rapporto 12/10/71 la Questura di Torino riferiva che il precedente giorno 9 da una autovettura munita di altoparlante che percorreva le vie del centro di Torino, quattro giovani avevano pronunziato delle frasi di protesta politica e di propaganda elettorale, che suonavano offesa al Governo. Di costoro veniva individuato soltanto Viggiano Massimo. Richiesta ed ottenuta autorizzazione a procedere in data 23/3/72, il P.M. contestava all'imputato il reato di cui in epigrafe con ordine di comparizione 16/10/72. L'imputato, pur non escludendo di avere in più occasioni svolto propaganda

politica con le modalità innanzi indicate, negava però di aver mai pronunziato la frase "spazziamo via i ladri del centro sinistra".

All'odierno dibattimento si riportava al contenuto del predetto interrogatorio.

Motivi della decisione

Alla stregua delle risultanze processuali, devesi premettere che non può revocarsi in dubbio la materialità del fatto. Benchè il verbalizzante non abbia potuto confermare il contenuto degli accertamenti effettuati, in quanto non presentatosi, appare egualmente credibile che proprio il Viggiani sia stata la persona che pronunziava gli slogans da lui uditi. Ciò è provato dal rilievo che, oltre a non sussistere precisa contestazione in proposito da parte dello stesso imputato, ove il verbalizzante avesse agito in maniera negligente e superficiale, gli sarebbe stato facile denunziare anche il titolare dell'autovettura circolante, individuato in tale Boschetti Franco: cosa che invece non ha fatto.

Non vi è neppure motivo di dubitare che le frasi riportate in rapporto corrispondano letteralmente a quelle realmente pronunziate e quindi udite e riferite dal verbalizzante medesimo.

Quanto sopra premesso e venendo ad esaminare il contenuto delle frasi medesime, va osservato che quelle riportate nell'imputazione sono già frutto di espunzione da altre, già effettuata

dal magistrato istruttore. Esse facevano cioè parte di un più ampio contesto, nel quale si segnalava all'opinione pubblica la ragione di critica al governo che, in quell'epoca, aveva manifestato il proposito di posticipare elezioni amministrative che già erano state indette in alcune località piemontesi.

Ritiene la Corte che correttamente l'accusa abbia ravvisato nelle frasi di cui trattasi un comportamento esorbitante la lecita critica all'operato della coalizione al governo.

Se qualche dubbio potrebbe sussistere qualora ci si soffermasse a valutare l'espressione che indica lo stato in cui versava il Paese, ove si riteneva che si fossero verificati scandali, ruberie, scioperi, mafia, carovita, rapine, ecc., tale dubbio è comunque fugato dal chiaro ed inequivoco significato dell'ultima affermazione "spazziamo via i ladri del centro sinistra".

Non può intendersi, nella specie, che la menzione del centro sinistra faccia riferimento ad uno schieramento partitico in Parlamento o ad una semplice formula politica, poiché tale formula si esprimeva, allo stato dei fatti, nella composizione stessa del governo in carica. Chiaro era pertanto il riferimento al gabinetto ministeriale, e non a singoli ministri o uomini politici.

È dunque evidente che nell'ambito della

legittima critica politica, accesa dal clima di propaganda elettorale, potrebbe tutt'al più rientrare l'indicazione alla opinione pubblica che, sotto quel governo, si erano verificati obiettivi episodi di criminalità e di malcostume nella vita pubblica, o che, comunque, ciò si riteneva fosse avvenuto.

Non altrettanto però può dirsi laddove si considera che l'indicazione di "ladri del centro sinistra" è manifestamente offensiva del decoro e dell'onorabilità del gabinetto in carica, il cui prestigio trova tutela nel disposto dell'art. 290 c.p.

La frase non contiene, infatti, un invito ad eliminare i ladri dal centro sinistra, auspicando in tal modo una forma di "purgazione" dell'istituzione; ma taccia della qualifica di "ladri" il governo inteso nel suo insieme.

Si è pertanto esorbitato dai confini del legittimo esercizio della manifestazione del pensiero, essendo stato aggredito un bene - quello dell'onore di una istituzione - che è protetto al pari del primo.

Dovendosi affermare la colpevolezza dell'imputato, tenuto conto della sua personalità, della giovane età, della sua incensuratezza, delle circostanze del fatto, avvenuto in clima di campagna elettorale, e di tutte le altre circostanze di cui all'art. 133 c.p., appare equa la pena contenuta nel minimo edittale di sei mesi di reclusione, diminuita di un terzo, e quindi in concreto a mesi quattro, potendosi concedere, per

quanto innanzi ritenuto, le attenuanti generiche -
Il Viggiano può altresì usufruire del duplice beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, non ostandovi i suoi precedenti penali e presumendosi che si asterrà dal commettere ulteriori reati -

P.Q.M.

La Corte d'Assise

Visti gli artt. 483, 488 c.p.p.;

Dichiara

Viggiano Massimo colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza -

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.;

Ordina

che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per i termini e sotto le comminatorie di legge e che della condanna non venga fatta menzione sui certificati del Casellario giudiziale -

Il Presidente
Guido Garbarino

Dep. oggi 23/XII/74

In data 19/XII/74 appellato dall'imputato la Corte di Assise di Appello di Torino con sentenza 6/1/78, in riforma, assolve per non avere commesso il fatto. Sentenza passata in giudicato il 10/1/78. Il Cancelliere

FATTO CARTELLINO N. 73/73 *del Reg. gen.*

addì Elenco N. 65/74 *del Reg. sent.*

CORTE DI ASSISE - TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 74 *il giorno* 23 *del mese di* dicembre

LA CORTE DI ASSISE DI Torino

composta dai Signori:

1. dott. GUIDO BARBARO — *Presidente*
2. dott. GIANCARLO CAPIROSSI — *Giudice*
3. FLAVIO NEGRO
4. MARISA BIANCHI
5. EFISIO CANTELMI — *Giudici popolari*
6. MARISA MONTRUCCHIO
7. AGATINO DI BELLA
8. GIOVANNA GROSSO

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. Giuseppe Burzio

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

1°) ACCASTELLI GIORGIO MICHELE, nato a Pinerolo il 3/8/1932, ivi res., via S.Lazzaro n.3, libero PRESENTE;

2°) BARBERO PIER FRANCO, nato a Savigliano il

il 24/2/1939, res. a Pinerolo via S.Lazzaro n.3

Libero PRESENTE

IMPUTATI

del delitto di cui agli artt.10-290 C.P., per avere, in concorso tra loro, vilipeso le Forze Armate dello Stato pubblicamente affermando, in un volantino da loro ciclostilato e diffuso, che "gli eserciti non sono al servizio del popolo, ma dei padroni.- Gli eserciti sono per la repressione delle lotte popolari, come arma da ricatto politico, come scuola di falsi valori a difesa della proprietà e degli interessi di chi é al potere+ Rifiutamoci di sostenere gli eserciti".-

In Pinerolo l'1/11/1971.-

- In esito al pubblico dibattimento, svoltosi nelle udienze del 19-20 e 23 Dicembre '74; sentiti il P.M. ed i Difensori degli imputati;

- Ritenuto in fatto e diritto -

Il 1° Novembre '71 i Carabinieri di Pinerolo sequestravano, tra l'altro, e trasmettevano a quella Procura della Repubblica, copia di un volantino antimilitarista, intestato " 4 Novembre ", distribuito, in un centinaio di copie, ai fedeli della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, a cura della Comunità di S.Lazzaro, con sede presso tale Parrocchia. Si indicavano, quali responsabili, i sacerdoti Acastelli Giorgio e Barbero Pier Franco, sulla base delle loro funzioni di parroco e vice-parroco. Il volantino (agli atti) inizia così: "Per onorare i morti, non più guerre né padroni. Per le Autorità militari, religiose e civili, questo è un giorno di festa. Per le masse popolari é un giorno

3

no di lutto.Il popolo non voleva quella guerra.Molti soldati si ribellarono al macello..." Continua fornendo dati sui processi davanti ai Tribunali militari e sul numero dei caduti in chiave critica:"..fu una inutile strage- dicono che sono morti per la patria:é vero,la patria di chi ha sempre oppresso i lavoratori sfruttati nei campi e nelle fabbriche..", e termina con le parole portate dal capo di imputazione.In calce porta le indicazioni "Movimento antimilitarista internazionale-Diffusione a cura dei gruppi biblici e dei preti della comunità.S.Lazzaro-Pinerolo-Ciclostilato in proprio I.XI.I97I". Porta un versetto del Vangelo:"Beati coloro che costruiscono la pace perché saranno chiamati figli di Dio(Mat.5,9) Sul retro riporta gli artt.II e 52 della Costituzione,alcune date storiche commentate(Es.I866: ...L'Italia aggredisce l'Austria per annettere il Veneto,che avrebbe potuto ottenere con un trattato diplomatico;...I943: una guerra giusta,l'unica che non fosse offesa alle altrui patrie,ma difesa della nostra:la guerra partigiana.).Si conclude con alcune indicazioni bibliografiche di opere antimilitariste(Es."L'obbedienza non é più una virtù" di don L.Milani).— Fu subito noto che il ciclostilato riproduceva integralmente(salvo il versetto del Vangelo)il testo di un manifesto stampato a Perugia dal Mov.antim. intern. e diffuso in diverse località d'Italia,e già incriminato in alcune parti,come vilipendioso;ma la Procura della Rep. di Perugia non riteneva di chiedere la riunione,come proposto da quella di Pinerolo. Questa chiedeva l'Autorizzazione al procedere al Ministero di G. e G.,che la concedeva con D.M.5/7/'73.

I due imputati,interrogati il 26.9.'73 dal Magistrato,rifiutavano di rispondere,richiamandosi ad un documento da loro sottoscritto e consegnato all'Inquirente,in cui si affermava essere dovere del cristiano dare giudizi alla luce del Vangelo,la cui predicazione mette in contrasto con i poteri che legittimano la sopraffazione e impediscono la giustizia;essere dimostrato,a livello storico,che gli eserciti tengono un posto di primo piano nel disegno repressivo della società capitalistica; essere loro diritto,in base alla Costituzione,esprimere tale opinione,e,di fronte alla ingiusta repressione,affermare il dovere di "ubbidire a Dio più che agli uomini"(Atti Apost.5,29).- In esito alla sommaria istruzione i due imputati venivano rinviati a giudizio davanti a questa Corte di assise

per rispondere del reato rubricato.- Nei preliminari del dibattimento la Difesa sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art.290 CP,in relazione all'art.2I Cost.,sotto un profilo non ancora esaminato dalla Corte Costituzionale(tutela costituzionale privilegiata del bene di cui all'art.2I rispetto al altri ~~&&&~~valori costituzionali),richiamando allo scopo la motivazione dell'Ordinanza I8.XI.'7I del G.I. di Milano,non esaminata dalla C.Cost. per difetto di rilevanza,mancando in quel procedimento,l'autorizzazione a procedere.Questa Corte di assise dichiarava con ordinanza manifestamente infondata l'eccezione.Poiché altri imputati,in concorso con ignoti,sono stati assolti dall'identica imputazione,con Sent.I6.5.'73 della Corte di assise di Perugia,veniva sollevata pure eccezione di improcedibilità sulla base dell'art.90 CPP,o,quantomeno,sulla base del fatto accertato da altro giudicato penale,~~&&&&~~ a norma degli artt.I8 e 554 CPP.L'eccezione veniva respinta.

In sede di interrogatorio dibattimentale gli imputati hanno preliminarmente letto e consegnato un breve documento dal contenuto analogo a quello istruttorio già ricordato.In particolare,poi,L'Accastelli respingeva l'addebito per aver esercitato un suo diritto di espressione.Entrambi comunicavano di aver ,a suo tempo,rinunciato alla congrua per mantenere la loro indipendenza nei confronti dello Stato,e chiarivano,comunque,che il giudizio,che viene loro contestato come reato,si estende a tutti gli eserciti,di tutti gli stati e di tutti i tempi.—Venivani sentiti,quali testi,i proff.G.Rochat e G.Quazza delle Università di Milano e Torino(storia cont.),E.Bianchi e P.Ricca,teologi,il primo della Comunità di Bose,il secondo della facoltà valdese.I primi testimoniavano sulla vitalità attuale della critica storiografica,da cui il manifesto attinge gli spunti sulla prima guerra mondiale e gli argomenti antimilitaristi,i secondi sul filone pacifista e antimilitarista,che serpeggia nella tradizione e nella cultura cristiana,dalle origini ad oggi.

Questa Corte ~~&&&&&~~ osserva preliminarmente che,in realtà,sarebbe stato sommamente opportuno che anche il presente procedimento fosse stato a suo tempo unificato a quello deciso con Sent.I6.5.'73 della Corte di Assise di Perugia.Esso ha riguardato I4 imputati,anche per episodi di diffusio-

5

ne dello stesso manifesto,da cui sono state derivate identiche imputazioni per identiche espressioni,a Pescara,Gorizia,Ortona,S.Pier d'Isonzo, Città di Castello,Arezzo,Gradisca,Loreto,Vicenza,Sulmona,Brescia,Torino, Borgo S.Sergio,~~di Brescia~~,Trieste,Castelfranco V.,Brescia,Viterbo,~~Montel~~ Belluna,Como,Rovigo ed Adria, nel periodo dal 23.X al~~la~~ IO.XI.'7I.
In tale processo,mentre coloro che avevano collaborato alla diffusione venivano assolti per motivi connessi al mezzo(stampa)di commissione del presunto reato(avendo la Corte ritenuto che il reato di vilipendio a mezzo stampa si consuma nel momento in cui i fogli stampati escono dalla sfera di privata disponibilità dell'impresa tipografica,per essere messi acontatto con i lettori), colui che aveva ordinato la stampa(Pinna Pietro)veniva assolto perché il fatto non costituisce reato.Questa Corte richiama qui la motivazione sul punto della Corte di Perugia,e ritiene di farla propria: "...Frasi del genere(quelle contestate)non sono fatte per "suscitare nell'animo di chi legge impressioni di stima per le istituzio- "ni militari in genere e per quelle nostre in particolare; il compilato- "re ha avuto tuttavia l'accortezza di non nominare mai le Forze Armate "italiane e di esprimere i suoi concetti in maniera così generica da con- "sentirne una interpretazione vaga,quasiché si volesse esprimere il prin- "cipio di una inevitabile strumentalizzazione di tutti gli eserciti ed in "tutti i tempi ad opera delle classi politiche dominanti.Siamo,dunque, "probabilmente,al limite del lecito,ed il rispetto per la libertà di pen- "siero e di parola,nella specifica delicata materia,impone una interpreta- "zione piuttosto liberale che restrittiva,della norma penale..."—
Ritiene questo Collegio che le deposizioni testimoniali acquisite,anche se non propriamente pertinenti,hanno meglio chiarito l'esistenza di un certo distacco tra la parte incriminata del manifesto,dal rimanente,che consiste in critiche motivate di opinabili eventi che hanno coinvolto l'Esercito italiano.Tali eventi sono assunti come esemplificativi per emettere un giudizio negativo sull'universalità delle Istituzioni militari, di tutti gli stati e di tutti i tempi.Ci si eleva così nel regno dell'utopia,illuminata dalla luce evangelica,nell'interpretazione particolare, per cui vien data un'~~interpretazione~~ senso alquanto restrittivo all'esortazione "cristiana":- Date a Cesare quel che é di Cesare.-,il tutto in chiave

6

moderna di palingenesi marxista od egalitaria.In questa prospettiva non si ritiene che possano dirsi vilipese le Forze Armate dell'attuale Stato Italiano,che sono le uniche ad essere in concreto tutelate dalla norma penale.— Ritiene,pertanto,questa Corte che Accastelli Giorgio Michele,parroco ed unico titolare delle attività decisionali della Parrocchia,vada assolto dall'imputazione,perché il fatto non costituisce reato.- Non si vede,invece,il perché sia stato imputato anche il vice-parroco Barbero P.Franco,e non gli altri due vice-parroci addetti pacificamente alla stessa parrocchia.Infatti i Carabinieri,a pag.32,chiariscono che la denuncia é stata fatta unicamente sulla base delle cariche ricoperte.E' vero che il Barbero ha assunto successivamente la corresponsabilità dello stampato,essendo in comunione ideologica col parroco,ma ciò non é sufficiente,in mancanza di altri elementi illustrativi del concorso,per ritenere che anch'egli abbia commesso il fatto.Il Barbero deve essere,pertanto,assolto,per non aver commesso il fatto.

P. Q. M. -

V. l'art. 479 CPP, assolve Accastelli Giorgio Michele dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato; —— assolve ancora Barbero Pier Franco dalla stessa imputazione per non aver commesso il fatto. ———

++Torino, 23 Dicembre 1974. -

Il Presidente

Il Giudice est.

Il Cancelliere

Dep. oggi 14/1/75

Passato in giudicato il 23/1/75

FATTO CARTELLINO N. 92/73 *del Reg. gen.*

addì ..... N. I/75 *del Reg. sent.*

CORTE DI ASSISE - TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 75 *il giorno* 9 *del mese di* gennaio

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

1. dott. GUIDO BARBARO — *Presidente*
2. dott. GIANCARLO CAPIROSSI — *Giudice*
3. MARIA SILVANA BACCHI
4. FRANCA ADELE BACCA
5. GIOVANNI BOSIO — *Giudici popolari*
6. DINO BUONAVITA
7. ADELA APRILE
8. PIERA GAGLIARDI

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. Rodrigo Notarbartolo

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

CANAL CLAUDIO, nato a Pinerolo il 14/8/1941, ivi residente, via Trieste n.8, libero PRESENTE

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

IMPUTATO

a) del reato di cui all'art.266 1° e 2° comma C.P., per avere, in occasione dell'esercitazione militare delle Forze Armate Italiane in collaborazione con quelle Norvegesi, svedesi, Canadesi ed inglesi, istigato pubblicamente i militari della Caserma Henri di Susa a violare il giuramento dato ed i doveri della disciplina militare distribuendo alcuni volantini che, tra l'altro, esortavano i militari a rallentare le manovre ed a rifiutarsi di partecipare alle esercitazioni pericolose.-
In Susa il 3/XI/1973.-

b) del reato di cui all'art.2 L.8/2/48 per avere distribuito i volantini ciclostilati di cui al capo a) privi delr nome dello stampatore.-
In Susa il 3/XI/1973.-

In esito all'odierno orale pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la Difesa dell'imputato, che per primo ed ultimo ha avuto la parola, la Corte osserva:

Svolgimento del processo

Verso le ore 23,15 del 3 novembre 1973 Carabinieri di Susa in servizio di polizia militare notavano un individuo, identificato poi in Canal Claudio, sostare nei pressi della caserma Henry di quella città, distribuendo volantini a militari che rientravano dalla libera uscita e che erano ivi acquartierati in attesa di essere trasferiti in Danimarca per partecipare ad una esercitazione con reparti delle forze alleate della Nato. Al sopraggiungere dei carabinieri il Canal lasciava cadere a terra un certo numero di manifestini, mentre altri gli venivano trovati in tasca in sede di perquisizione personale a seguito del

suo arresto, operato in quanto i verbalizzanti ravvisavano nel contenuto dei volantini l'inserimento di frasi che istigavano i militari a disobbedire alle leggi.

Nel rapporto di denuncia in data 4/II/73 si riferiva altresì che anche due militari in servizio di pattuglia all'esterno della caserma avevano notato un individuo che distribuiva manifestini.

Interrogato dal Pretore di Susa, che gli contestava i reati di cui alla attuale rubrica, il Canal negava di aver distribuito i manifestini, ammettendo soltanto che quelli trovatigli indosso gli erano stati restituiti, perchè avanzati, da alcuni militari ai quali in precedenza li aveva consegnati per la distribuzione. Negava comunque, nel merito, entrambi gli addebiti.

Posto in libertà provvisoria il 9/II/73 e rinviato a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe, all'odierno dibattimento - dopo avere la Corte rigettato due eccezioni della Difesa concernenti il lamentato mancato avviso all'arrestato di nominare un difensore di fiducia e l'omesso deposito del verbale di sequestro dei manifestini - l'imputato ripeteva di essere stato estraneo alla distribuzione dei manifestini, assumendo di essere stato male interpretato nella dichiarazione resa in proposito in istruttoria, e sostenendo che i manifestini stessi erano stati ciclostilati a cura di un gruppo di soldati. Nel merito dichiarava che il contenuto del ciclostilato era di semplice censura alla politica aggressiva degli eserciti aderenti alla Nato.

Escussi i testi, che confermavano le risultanze del rapporto, P.M. e Difesa concludevano come in atti.

Motivi della decisione

Va preliminarmente richiamata l'ordinanza dibattimentale di rigetto delle due eccezioni in rito. Avendo l'arrestato esplicitamente

dichiarato di accettare la nomina del difensore di ufficio, presente all'interrogatorio, appare chiaro come il Pretore lo abbia preventivamente invitato a nominarne altro di fiducia, pur senza il richiamo scritto a formula rituale. Il dettato dell'art. 78 C.P.P. risulta sostanzialmente osservato. Quanto, poi, alla seconda eccezione, l'avere il Pretore mammostrato all'imputato e al suo difensore il documento sequestrato, è indubbia prova che il medesimo venne portato a pienaconoscenza degli aventi diritto, in ossequio a quanto il legislatore richiede col disposto dell'art. 304 quater C.P.P., tanto che tutto l'interrogatorio fu condotto con riferimento al contenuto del documento stesso, che costituiva corpo di reato.

Devesi, nel merito, ritenere incontrovertibilmente provato che l'imputato distribuì personalmente esemplari del manifestino, di cui conosceva il contenuto, ai soldati che rientravano in caserma dalla libera uscita. Si rinviene un indiretto elemento di confezione di ciò nelle dichiarazioni rese al Pretore dallo stesso prevenuto, allorchè specificò che i manifestini trovatigli in tasca gli erano stati restituiti da militari, ai quali li aveva egli stesso consegnati in precedenza.

Ma, a prescindere da tale rilievo, l'iniziale assunto negativo dell'imputato sulla materiale attività di ditribuzione e l'odierno tentativo di smentita alla sovra riportata dichiarazione, sono entrambi incredibili perchè nettamente contrastati dalle diverse risultanze processuali.

Innanzi tutto, come meglio si vedrà valutando la imputazione sub B), è escluso che il ciclostilato provenisse dall'interno delle caserme e fosse stato quindi compilato dai militari stessi, malgrado l'apparente indicazione dei firmatari "nuclei di proletari in divisa delle caserme Berardi di Pinerolo, Henri e Cascino di Susa".

L'odierno assunto dell'imputato è altresì discordante con la protesta di innocenza in ordine a detto secondo reato, i cui termini ~~scritti~~ implicano un preciso riconoscimento della paternità del documento ("credevo e credo che sia sufficien-

te l'indicazione dell'associazione a cura della quale viene effettuata la distribuazione e la stampa").
Assume, poi, particolare rilevanza probatoria l'esito del testimoniale.
Il Brig. Tessari, che comandava il servizio di pattuglia di polizia militare in borghese, confermando il contenuto del rapporto, ha specificato di avere personalmente visto il Canal mentre distribuiva i volantini e mentre, al sopraggiungere dei verbalizzanti, si disfaceva di quelli che aveva in mano, gettandoli a terra (lo stesso Canal ha ammesso che all'atto dell'arresto vi erano volantini per terra).
Anche i testi Santa e Romano, che, quali appartenenti ai reparti accasermati, svolgevano servizio di vigilanza all'esterno della caserma, hanno concordemente dichiarato che la persona da loro vista consegnava volantini ai militari che rientravano in caserma, appositamente avvicinandoli.
Poichè è anche emerso che tali gesti venivano compiuti da una sola persona, non essendovene altre nella zona, è dunque certo che debba identificarsi nel Canal l'individuo descritto, con corrispondenti caratteristiche somatiche, dai citati testi.

Devesi pertanto attribuire la materialità del fatto all'imputato.

Passando a considerare il contenuto del documento, che venne pubblicamente portato a conoscenza di militari, mediante distribuzione ad un numero imprecisato di essi, occorre esaminarne il testo nel suo complesso, nei termini che possono riassumersi come appresso, apparendo ultronea la sua letterale riproduzione (f.II).
Il documento è rivolto a componenti di reparti che si accingevano a raggiungere in Danimarca altre rappresentanze di eserciti inseriti nelle forze alleate della Nato, ove dovevano svolgersi manovre militari congiunte.
A tali militari il testo del documento rappresenta una serie di opinioni di carattere prettamente politico, in forza delle quali si rivolge aspra critica alle finalità che dette esercitazioni, a giudizio degli estensori, avrebbero inteso raggiungere. Si prospetta, in tal modo,

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

il convincimento che lo scopo delle manovre andrebbe collegato ad un più vasto piano di strumentalizzazione dei reparti armati in appoggio ad interessi della più forte potenza alleata, l'America, e di preparazione dei reparti stessi ad eventuali impieghi di carattere repressivo interno, con riferimento alla Grecia e al Cile, o aggressivo internazionale, con richiamo alla guerra in atto in Medio Oriente.
A colorazione di tali prospettate finalità si evidenzia altresì un particolare disegno degli ufficiali di approfittare delle fatiche cui i soldati sarebbero stati sottoposti, per ottenerne personali vantaggi meritorii.
Osserva la Corte che tutta questa lunga premessa del documento, e fino a questo punto, si limita ad esprimere, sia pur in forma grossolana, opinioni e critiche sull'operato di organi politici ed esecutivi, che non rivestono rilevanza penale, rientrando nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero, protetto dall'art. 21 della Costituzione.
Da tale limite, però, si esorbita allorchè quasi a conclusione della premessa esplicativa, vengono espressi alcuni precisi, inequivoci e ben definiti incitamenti, che si prospettano quali mezzi ritenuti idonei a contrastare l'eventuale verificazione delle condizioni più innanzi segnalate. E' stato più volte e anche di recente ribadito dalla Corte Costituzionale che la travalicazione di tale limite contrasta con la libertà innanzi richiamata.
Conclude infatti il documento con due espliciti inviti ai militari : "rallentiamo le manovre"; "rifiutiamoci di partecipare alle esercitazioni pericolose".
Nè può revocarsi in dubbio che tale esplicito incitamento - ben lungi dall'essere un invito generico o una irrilevante irriverenza verso le istituzioni - costituisce istigazione a violare i doveri della disciplina militare, la cui inosservanza attiene alla stessa esistenza della istituzione medesima, quale bene costituzionalmente protetto.
E' chiaro, infatti, che si intendeva, con le frasi usate, far sì che i soldati venissero meno agli ordini che sarebbero stati loro di volta in volta impartiti durante lo svolgimento delle manovre, sottraendosi al preciso obbligo di osservarli.

Sobillare i soldati a rallentare le manovre e a rifiutarsi di partecipare ad esercitazioni pericolose altro non può essere che istigazione all'inosservanza della disciplina militare, che comporta, per la stessa esigenza organizzativa dell'istituzione, l'obbligo del subordinato a tutti i livelli gerarchici (ivi compresi quelli degli ufficiali, che appaiono invece nel manifesto artatamente contrapposti agli altri militari) di eseguire gli ordini ricevuti. Quale sia il tipo di ordine, ovviamente nell'ambito legittimo delle esigenze in cui possono articolarsi esercitazioni e manovre, non può costituire oggetto di sindacato da parte del subordinato, essendo evidente che altrimenti verrebbe vanificata la stessa concreta possibilità di organizzazione e di efficienza dei reparti militari, tanto più che l'invito di cui trattai fa riferimento genericamente al rifiuto di ogni tipo di ordine. L'invito ad opporre rifiuto ad esercitazioni pericolose rientra appunto nel concreto sovvertimento della disciplina militare e non può essere considerato, come intenderebbe la Difesa, quale semplice avvertimento al pericolo consistente nel possibile manifestarsi di epidemie o di danni fisici a singoli partecipanti ad esercitazioni a fuoco.

Devesi pertanto concludere che, alla stregua del contenuto e del significato di tutto il documento - posto che non assume rilevanza alcuna il movente da cui l'agente abbia tratto determinazione - appaiono integrati gli estremi del reato di cui al capo A).

In ordine ai motivi dell'azione, va rilevato che nella specie essi non possono neppure ravvisarsi in una generica propaganda antimilitarista, in censura sovversiva all'istituto militare, in espressione di ideologie pacifiste, o, infine, in attività tendente ad ottenere un adeguamento delle Forze Armate al principio costituzionale (art. II) che regola l'apposizione militare dell'Italia in campo interno ed internazionale.

Invero, a prescindere dal fatto che ciascuno di tali atteggiamenti ideologici perde rilevanza allorchè l'agente si giovi di essi per sobillare i militari, va osservato che,

contrariamente agli assunti difensivi, dal contenuto del manifesto esula ognuna delle elencate circostanze.
Non può ritenersi, infatti, improntata a semplice spirito antimilitarista, e tanto meno a pacifismo, l'equivoca sollecitazione di cui alla frase "impariamo a combattere non contro gli altri proletari, anche se stranieri, ma contro i nostri veri nemici".
Nè si riscontra l'anelito ad una democratica organizzazione delle Forze Armate allorchè si nota il chiaro e volgare dileggio agli ufficiali che intenderebbero "giocare alla guerra" o trarne personali e imprecisati vantaggi.
Infine, l'invito a sottrarsi alle manovre congiunte con altri eserciti di Paesi aderenti alla Nato è in netto contrasto con la già citata norma costituzionale che prevede il consenso dell'Italia "in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" e il favore "alle organizzazioni internazionali dirette a tale scopo".
La precisazione di cui sopra si rende necessaria non già perchè abbia rilevanza ai fini della integrazione del reato, ma solo perchè conduce a ritenere insussistente ogni estremo che possa far considerare il reato attenuato da motivi di particolare valore morale o sociale, come invocato dalla Difesa in via subordinata.
Possono invece concedersi al Canal le attenuanti generiche, prospettate dallo stesso P.M., tenuto conto della sua incensuratezza, così come va riconosciuta la diminuente dell'art.311 C.P., risultando il fatto di lieve entità per la particolare tenuità del delitto, derivata dalla modesta tiratura dei ciclostilati, in quanto distribuiti da una sola persona.

Ritenendosi la prevalenza delle due attenuanti sulla aggravante di cui al 1° cpv. dell'art.266 C.P.P., equa appare la pena base di anni due di reclusione, tenuto conto dell'intensità del dolo, risultante dall'essersi il Canal appositamente trasferito da Pinerolo a Susa, e

della personalità dell'imputato, sia sotto il profilo del suo livello culturale e della sua attività non certo esemplare quale insegnante presso scuole medie, sia in considerazione che al momento del fatto erano già instaurati a suo carico due procedimenti, tuttora pendenti, per reati della stessa natura.
Tale pena va quindi diminuita di un terzo ad anni uno e mesi quattro per l'art.62 bis C.P. e successivamente di un altro terzo, e in concreto a mesi dieci e giorni venti di reclusione, per l'art.3II C.P..
Consegue l'onere delle spese processuali.
Non può negarsi al Canal il duplice beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, non disponendo la Corte di elementi per ritenere che egli non abbia a trarre remora dalla condanna, astenendosi così dal commettere ulteriori reati.

Venendo da ultimo ad esaminare l'altra imputazione, devesi rilevare che in calce al ciclostilato, malgrado la fittizia indicazione dei già citati firmatari, è riportata la seguente dizione : "Cicl. in prop. Suppl. Lotta Continua n.254 del 2/II/73" Corso S.Maurizio TO".
Poichè scopo della Legge sulla stampa è quello di poter risalire all'autore dello stampato, non vi è dubbio che nella specie sia stato adempiuto al voto della legge.
Invero, Lotta Continua è un periodico registrato e il documento di cui trattasi, indicato come supplemento ad un numero di detto periodico, esce così dall'anonimato, in ossequio alla volontà del legislatore, diretta a consentire l'agevole identificazione dell'autore dello stampato.
Non rileva, ai fini dell'addebito mosso al Canal, che in concreto non si sia proceduto anche a carico del direttore responsabile del periodico, che pur avrebbe dovuto essere perseguito, in quanto non può ascriversi al Canal una omissione ostativa alla sua identificazione, cui agevolmente si sarebbe addivenuti mediante ricerche presso l'indicata sede del periodico stesso.
L'omissione ascritta non sussiste, in quanto il ciclo-

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

stilato, indicato quale supplemento del periodico, conteneva tutte le indicazioni richieste dalla legge per consentire l'identificazione del direttore responsabile.
La circostanza comporta tuttavia l'applicazione della pena accessoria di cui all'art.9 della L.sulla stampa.

P.Q.M.

La Corte d'Assise

Visti gli artt.483,488 C.P.P.;

DICHIARA

Canal Claudio colpevole del reato di cui alla lettera A) dell'imputazione, e, con le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 3II C.P., lo

CONDANNA

alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed al pagamento delle spese processuali;
Visti gli artt.I63 e I75 C.P.;

DISPONE

la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, sotto le comminatorie di legge;
Visto l'art.479 C.P.P.;

ASSOLVE

lo stesso dall'imputazinne sub B) perchè il fatto non sussiste.
Visto l'art.9 L.8/2/48 n.47;

ORDINA

la pubblicazione per etratto dellasentenza sul periodico "Lotta Continua".

IL PRESIDENTE

Guido Garbarino

Depositata [illegible] 11/1/75

Appellata il 10/1/75 dall'Avv. P. Costanzo

La Corte d'Assise d'Appello di Torino, con sentenza [illegible] assolve l'imputato dal capo a) perchè il fatto non costituisce reato. Ass. data 16/XII/77 interpone ricorso per Cassazione del P.G.

Il Cancelliere

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

11.3.75

N. 5132/74 Reg. Gen.

PROCURA DELLA REPUBBLICA VITERBO

N° 64/75 Nol. Chiesto Tradurre

Si prega di disporre, ove occorra, la traduzione degli imputati detenuti in questo Carcere Giudiziario.

1759

V° si assegna alla I Sezione.

Torino, 17-2-1975

IL PRESIDENTE

ARRIVATA 26 MAR. 1975

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

davanti il Tribunale

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Torino

Letti gli atti del procedimento Penale

contro

PANIZZARI Giorgio - nato a Torino l'11/10/1949 - DETENUTO presso la CASA PENALE di VITERBO.-

Difeso d'ufficio dall'avv. Luigi MAGGI del foro di Torino.-

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 341 pp. ult.p. (entrambe le ipotesi) C.P. perchè, in Torino - all'interno delle Carceri Giudiziarie - il 30/6/1974, offendeva l'onore e il prestigio dell'agente di custodia SALCICCIA Sergio, a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, minacciandolo di non presentarsi in servizio al terzo braccio l'indomani, altrimenti gli avrebbe fatto vedere cosa era capace di fargli e ciò dopo che il predetto agente gli aveva negato le chiavi per aprire la cella degli infermieri; commettendo il fatto con minaccia e in presenza di altre persone.-

Recidivo reiterato.-

428 75

Visti gli artt. 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

R I C H I E D E

al Sig. Presidente del Tribunale il Decreto di citazione a giudizio

P A R T I O F F E S E

SALCICCIA Sergio - Ag. di custodia CC.GG. di Torino - 1(4)3

Lista dei testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

1. CUOMO Pietro - Ag. di custodia CC.GG. di Torino 1(4)3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1. Brig. TESTA degli agenti di custodia delle CC.GG. di SALUZZO - 11/3
2. CRAVENA Salvatore - agente di custodia c/o la Casa Penale di PIANOSA - 11/3
3. .....
4. .....

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

.....

.....

Torino, li 13 febbraio 1975

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Antonio TRIBISONNA - Sost.)

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente del Tribunale di Torino

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.

Visti gli art. 396, 406, 407 Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de imputat o

per l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale, I Sez. Pen. Via S. Domenico, 13 alle ore 9 del 13.5.1975 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di far prendere visione da difensor in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen. ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputat .....

l'Avv. ..... Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. Maggi 11/3 .....

.....

sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino, li 11 3 1975

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

15

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

N. 7308/72 R.G.P.M. Prot.
902/72 R.G.G.I.

Torino 6-5

Rif. nota ..... del .....

OGGETTO: Requisitoria Finale. -

DIRITTI ... PER COPIA ...
copia 2200
rilascio 550
urgenza L. 5500
Tot. dir. canc. L. 8250
copia xerogr. L. 3850
Bollo L. 150
Total L. 12250
In carta ... richiesta
a fogli
Torino 10-5-75
IL CANCELLIERE

Il P.M.

Letti gli atti del procedimento penale contro :

1)- AMBROSINI Vittorio, nato a Torino l'11.7.1942, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Gianvittorio GABRI e Aldo ROVITO del Foro di Torino (il 2° elettiv. dom. c/o Avv. GABRI);

2)- BICHIRI Manlio, nato a Bonorva il 17-2-1953, difeso (di fiducia) dall'avv. Sergio BADELLINO del Foro di Torino;

3)- BORGHESIO Andrea, nato a Ciriè il 6.7.1920, difeso (di fiducia) dall'avv. Giovanni TORTONESE del Foro di Torino;

4)- CALDERA Ezio, nato a Torino il 12.6.1941, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Aldo ROVITO del Foro di Torino ed Enrico MANFREDINI del Foro di Massa Carrara;

5)- CAMON Cosimo, nato a Brindisi il 6.10.1948, difeso(di fiducia) dall'avv. Gianvittorio GABRI del Foro di Torino;

6)- CANDUSSO Marco, nato a Muris Rogogna il 23.11.1950, difeso (di fiducia) dall'avv. Gianvittorio GABRI del Foro di Torino;

7)- CAPITINI Eraldo, nato a Torino il 10.8.1928, difeso (di fiducia) dall'avv. DELFINO del Foro di Arma di Taggia (IM);

8)- CARAMORI Luigi, nato a Ferrara il 5.11.1951, difeso (di fiducia) dall'avv. Gianvittorio GABRI del Foro di Torino;

9)- CARTOCCI Giancarlo, nato a Cascia il 30.10.1947, difeso

IL S. PROCURATORE ...
(Dr. ...)

Nuova Statuto

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

(di fiducia) dagli avv.ti Gianvittorio GABRI del Foro di Torino e Mario NIGLIO del Foro di Roma (il 2° elettivamente domiciliato c/o l'avv. GABRI);

10)- CATALANO Francesco, nato a Bari il 26/1/1957, difeso (di Ufficio) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

11)- CATTABIANI Piero, nato a Torino il 14.1.1956, difeso (di fiducia) dall'avv. Andrea GALASSO del Foro di Torino;

12)- CENTENARI Fedoro, nato a Torino il 7.4.1926, difeso (di fiducia) dall'avv. Gaetano MAIORINO del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il difensore;

13)- CIRIELLO Costantino, nato a Ginevra il 15.5.1940, (difeso (di Ufficio) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

14)- COTA Salvatore, nato a Torino il 27.10.1941, difeso (di fiducia) dall'avv. Andrea GALASSO del Foro di Torino;

15)- DI CINO Franca, nata a Settimo Torinese il 27.7.1928, difesa (di fiducia) dagli avv.ti Gianvittorio GABRI e Gaetano MAIORINO del Foro di Torino;

16)- DIONIGI Giuseppe, nato a Combs Le Ville il 27.3.1925, difeso(di fiducia) dall'avv. Gianvittorio GABRI del Foro di Torino;

17)- FRANCIA Bruno, nato a Milano il 27.3.1942, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Aldo ROVITO del Foro di Torino ed Enrico MANFREDINI del Foro di Massa Carrara (questo ultimo elettivamente domiciliato c/o avv. GABRI del Foro di Torino);

IL S. [illegible]
(Dr. [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

18)- FRANCIA Salvatore, nato a S. Margherita di Savoia l'8.3.1938, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Aldo ROVITO del Foro di Torino ed Enrico MANFREDINI del Foro di Massa Carara (quest'ultimo elettivamente domiciliato c/o avv. GABRI del Foro di Torino);

19)- FRASCINELLI Paolo, nato a Torino il 2.4.1944, difeso (di Ufficio) dall'avv. Angelo BENESSIA del Foro di Torino;

20)- FUINI Dario, nato a Verona il 14.8.1935, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Aldo ROVITO e Gianfranco BONATI del Foro di Torino (il 2° elettivamente domiciliato c/o avv. ROVITO);

21)- GAMBA Ezio, nato a Torino il 5.8.1927, difeso (di fiducia) dall'avv. Renato CAMBIANO del Foro di Torino;

22)- GARCIA RODRIGUEZ Louis, nato a Barcellona il 30.1.1932, difeso (di Ufficio) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

23)- GARRONE Emilio, nato a Torino il 19-1-1955, difeso (di fiducia) ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Enrico FIORILLI del Foro di Torino;

24)- GIBBIN Pietro, nato a Torino il 26.10.1946, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Gianvittorio GABRI ed Aldo ROVITO del Foro di Torino (il 2° elettivamente domiciliato presso l'avv. GABRI);

25)- GIRARDELLO Mariano, nato a Trissino il 7.10.1941, difeso (di fiducia) dall'avv. Andrea GALASSO del Foro di Torino;

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

4.

26)- LABATE Bruno, nato ad Asti il 19.9.1943, difeso (di fiducia) dall'avv. Andrea GALASSO del Foro di Torino;

27)- LORENZI Giuseppe, nato a Torino il 25.7.1955, difeso (di fiducia) dall'avv. Gianvittorio GABRI del Foro di Torino;

28)- MADDALENA Gino, nato a Talmossons il 5.3.1925, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Gaetano MAJORINO e Andrea GALASSO del Foro di Torino;

29)- MARCHETTI Gian Luca, nato a Bergamo il 5.1.1948, difeso (di ufficio) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

30)- MARCOLIN Silvano, nato a Torino il 23.9.1956, difeso (di fiducia) dall'avv. Claudio DAL PIAZ del Foro di Torino;

31)- MARINO Antonio, nato a Mesagne il 27-12-1914, difeso (di fiducia) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

32)- MAZZEO Leone, nato a Cairano il 22.7.1940, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Aldo ROVITO del Foro di Torino ed Enrico MANFREDINI del Foro di Massa Carrara (il 2° elettivamente domiciliato presso l'avv. GABRI del Foro di Torino);

33)- MIRANDA Felice, nato a S. Severo il 13.12.1954, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Mario DE ROSSI e Antonio CENSANO del Foro di Foggia entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. AVONTO del Foro di Torino;

34)- MURA Bruna, nata a Torino il 16.12.1938, difesa (di fiducia) dagli avv.ti Gianfranco BONATI del Foro di Torino

IL S. [illegible]

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

e Avv. Enrico MANFREDINI del Foro di Massa Carrara (il 2° elettivamente domiciliato presso l'avv. GABRI del Foro di Torino);

35)- MUSSO Dario, nato a Carmagnola il 12.7.1952, difeso (di fiducia) dall'avv. Gianvittorio GABRI del Foro di Torino;

36)- NAZZARO Antonio, nato a Padova il 5.9.1952, difeso (di fiducia) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

37)- OMEGNA Matteo, nato a Passerano (At) il 3.1.1951, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Gianvittorio GABRI e Geo DAL FIUME del Foro di Torino;

38)- PALLIERI Attilio, nato a Rivoli il 17.1.1947, difeso (di fiducia) dall'avv. Gianvittorio GABRI del Foro di Torino;

39)- PAVESIO Gianni, nato a Torino il 22.10.1950

40)- PAVIA Mario nato a Torino il 14.9.1908, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Armando DE MARCHI del Foro di Torino e Franco MARIANI del Foro di Roma;

41)- PERRA Mario, nato a Torino il 20.3.1947, difeso di fiducia dall'avv. Andrea GALASSO del Foro di Torino;

42)- PIERRI Giovanni, nato a S. Severo (Fg) il 30.5.1952, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Aldo ROVITO ed Andrea GALASSO del Foro di Torino;

43)- PITTON Gualtiero, nato a Torino il 30.5.1956, difeso (di fiducia) dall'avv. Gianvittorio GABRI del Foro di Torino;

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

44)- PONTECORVO Adriana, nata a Torino il 28.6.1939, difesa (di fiducia) dagli avv.ti Gianvittorio GABRI del Foro di Torino ed Enrico MANFREDINI del Foro di Massa Carrara (quest'ultimo elettivamente domiciliato presso l'avv. GABRI);

45)- RAVALLESE Emilio, nato a San Severo (Fg) il 15.2.1955, difeso (di fiducia) dall'avv. Giovanni AVONTO del Foro di Torino;

46)- RICCARDINO Walter, nato a Torino il 3.5.1952, difeso (di fiducia) dall'avv. Bruno LEVI del Foro di Torino;

47)- RIGON Roberto, nato a Torino il 12.9.1945, difeso (di fiducia) dall'avv. Sergio BADELLINO del Foro di Torino;

48)- RUBBO Nadia, nata a Trivero l'11.12.1949, difesa (di fiducia) dall'avv. Silvio CHIABERTO del Foro di Torino;

49)- SALVADORE Giuseppe, nato a S. Apollinare il 22.1.1920, difeso (di Ufficio) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

50)- SPADARO Giuseppe, nato a Noto il 2.5.1934, difeso (di fiducia) dall'avv. Gianvittorio GABRI del Foro di Torino;

51)- STASI Giuseppe, nato a Lecce il 17.8.1950, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Gianvittorio GABRI del Foro di Torino e Mario STASI del Foro di Lecce;

52)- ISOARDO STAZZONE Alberto, nato a Legnano il 22.6.1952, difeso (di fiducia) dall'avv. Giuseppe SIDOTI del Foro di Torino;

53)- TARASCONI Gastone, nato a Torino il 18.5.1929, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Gaetano MAJORINO e Andrea GALASSO del Foro di Torino;

IL S[illegible]
(Dr. V[illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

7.

54)- TORCHIO Elio, nato a Quincinetto il 15.5.1946, difeso (di ufficio) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

55)- TOSCA Giuseppe, nato a Piacenza il 23.7.1946, difeso di fiducia dall'avv. Sergio BADELLINO del Foro di Torino;*

56)- USAI Antonio, nato a Sassari il 25.1.1952, difeso (di fiducia) dall'avv. Andrea GALASSO del Foro di Torino e dall'avv. Gavino PINNA del Foro di Sassari;

57)- ZUCCHELLI Renzo, nato a Porto Mantovano il 22.11.1911, difeso (di fiducia) dall'avv. Andrea GALASSO del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il difensore;

58)- ZUCCOLOTTO Bruno, nato a Torino l'1.7.1954, difeso di fiducia dall'avv. Luigi BALESTRA del Foro di Torino;

59)- CATOLA Mario, nato a Pisa il 21.2.1954, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino e Sergio MINERVINI del Foro di Livorno (il 2° elettivamente domiciliato c/o l'avv. GALASSO);

60)- DELLA BRUNA Armando, nato a Campo nell'Erba (Livorno), il 19-8-1946, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino e Antonio PIANTADOSI del Foro di Lucca (il 2° elettivamente domiciliato c/o avv. GALASSO);

61)- FIASCHI Silvano, nato a Pisa l'8/4/1932, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino e Sergio MINERVINI del Foro di Livorno (il 2° elettivamente domiciliato c/o avv. GALASSO);

(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

62)- FORESI Giuseppe, nato a La Spezia il 9.5.1954, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino e Arrigo MELANI del Foro di Livorno;

63)- GAGLIARDI Gianpiero, nato a Pisa l'11.9.1949, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino, Antonio PIANTADOSI del Foro di Lucca (il 2° elettivamente domiciliato presso l'avv. GALASSO);

64)- GRONCHI Mauro,nato a Pisa il 4.1.1950, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino ed Antonio PIANTADOSI del Foro di Lucca (il 2° elettivamente domiciliato presso l'avv. GALASSO);

65)- LAMBERTI Lamberto, nato a Frassinoro il 25.9.1934, difeso (di fiducia) dall'avv. Enrico MANFREDINI, elettivamente domiciliato presso l'avv. GABRI del Foro di Torino;

66)- LORENZINI Alberto, nato a Pisa il 7.9.1940, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino e avv. Sergio MINERVINI (il 2° elettivamente domiciliato c/o l'avv. GALASSO);

67)- MASELLI Enrico, nato a Roma il 16.3.1950, difeso (di ufficio) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

68)- MENNUCCI Mauro, nato a Pisa il 2.3.1949, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino e' Sergio MINERVINI del Foro di Livorno (il 2° elettivamente domiciliato presso l'avv. GALASSO);

69)- NARDI Alessandro, nato a Gorizia il 30.9.1949, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino e Sergio MINERVINI del Foro di Livorno (il 2° elettivamente domiciliato presso l'avv. GALASSO);

IL S. PROCURATORE
(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9.

70)- PALERMO Franco, nato a Latina il 24.8.1953, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino ed Antonio PIANTADOSI del Foro di Lucca, (il 2° elettivamente domiciliato presso l'avv.GALASSO;

71)- PECORIELLO Paolo, nato a Roma il 16.7.1945, difeso (di fiducia) dall'avv. Mario SPADONI del Foro di Livorno elettivamente domiciliato presso l'avv. MINNI del Foro di Torino;

72)- ROSSI Maurizio, nato a Viareggio il 14.8.1947, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino e Sergio MINERVINI del Foro di Livorno (il 2° elettivamente domiciliato c/o avv. GALASSO);

73)- TOMEI Mauro, nato a Lucca il 19.9.1941, difeso (di Ufficio) dall'avv. Gianfranco BONATI del Foro di Torino;

74)- TORCHIA Dionigi, nato a Crotone il 14.5.1951, difeso (di fiducia) dagli avv.ti Andrea GALASSO del Foro di Torino e Sergio MINERVINI del Foro di Livorno (il 2° elettivamente domiciliato c/o avv. GALASSO);

I M P U T A T I

I primi 58 :

A)- del delitto di cui agli artt. 305 - 302 - 283 C.P. per essersi associati tra di loro e con altre persone non ancora identificate in un Movimento politico denominato " Ordine Nuovo ", avente il fine di commettere fatti diretti a mutare la forma di Governo e la Costituzio

(Dr. Vi...)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

ne dello Stato con mezzi non consentiti dall'attuale ordinamento Costituzionale; in particolare attraverso l'addestramento dei militanti alla guerriglia, al sabotaggio, all'uso delle armi ed alla confezione di ordigni esplosivi; attraverso la partecipazione a campi paramilitari; attraverso la formazione di squadre armate di militanti aventi il compito di provocare disordini e successivamente di appoggiare reparti militari in servizio di ordine pubblico; il tutto per creare le condizioni idonee ad imporre violentemente l'abolizione dei partiti politici, dei sindacati e delle principali libertà, così come garantite dall'attuale Costituzione.

Agendo come promotori ed organizzatori dell'associazione FRANCIA Salvatore, PONTECORVO Adriana, PAVIA Mario, DIONIGI Giuseppe, PITTON Gualtiero.

In Torino dal 1967 al 24.12.1974.

PONTECORVO Adriana e GARRONE Emilio :

B)- del reato di cui agli artt. 110, 378 C.P., per avere, in concorso tra loro, aiutato FRANCIA Salvatore, colpito da mandati di cattura spiccati contro di lui dall'Autorità Giudiziaria, ad eludere le investigazioni dell'Autorità di P.S. ed a sottrarsi alle ricerche in corso da parte della medesima, portando il GARRONE, determinato a ciò dalla PONTECORVO, denaro, oggetti e documenti al FRANCIA predetto nel luogo ove il medesimo si era nascosto; accertato in Bardonecchia il 19.7.1974.

IL S. PROCURATORE

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

Dal numero 59 al numero 74 :

C)- del delitto di cui agli artt. 305, 302, 283 C.P. per essersi associati tra loro e con altre persone non identificate in un movimento denominato " Ordine Nero" avente il fine di commettere fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato e la forma di Governo con mezzi non consentiti dall'attuale Ordinamento Costituzionale; in particolare :

1)- attraverso la creazione di una struttura organizzativa a carattere clandestino suddivisa in vari gruppi tra loro collegati pur se dotati di autonomia nell'esecuzione dei singoli interventi operativi, destinata a continuare l'attività del disciolto movimento politico " Ordine Nuovo " perseguendone le stesse finalità con gli stessi mezzi di realizzazione;

2)- attraverso il reperimento di armi ed esplosivi provenienti da elementi della delinquenza comune e da contributi di singoli appartenenti a reparti dello esercito (Sottufficiali dei Paracadutisti sabotatori) al fine di realizzare attentati da attribuire a forze dell'opposto schieramento politico e di armare squadre per appoggio ad eventuali interventi di reparti militari in servizio di ordine pubblico; il tutto per creare le condizioni idonee ad imporre violentemente l'abolizione dei partiti politici, dei sindacati e delle principali libertà così come garantite dall'attuale Costituzione.

Agendo in qualità di capi, organizzatori e promotori dell'associazione il PECORIELLO, il LAMBERTI, il TOMEI, il MASELLI ed il ROSSI; in Livorno, Pisa, Lucca,

IL S. [illegible]

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

Pistoia ed altre località dal 1972 ad oggi.

USAI Antonio :

D)- del delitto p. e p. dall'art. 2 L. 2.10.1967 n. 895, per avere, in Sassari da tempo indeterminato e sino al 1° Luglio 1974, detenuto le seguenti munizioni da guerra : n. 19 cartucce cal. 9 corto per pistola automatica "Beretta"; n. 3 cartucce cal.9 lungo per moschetto automatico "Beretta"; n. 1 proiettile per mitragliatrice cal. 20; n. 7 cartucce cal. 6,35 per moschetto 91/38; n. 1 bomba a mano SRCM.

SPADARO Giuseppe :

E)- del delitto p. e p. dall'art. 2 L. 2/10/1967 n. 895, per avere, in Roma da epoca indeterminata a sino al 28 Novembre 1974, illegalmente detenuto 2 pistole "Beretta" cal. 9 con relative munizioni; armi e munizioni da guerra.

MASELLI Enrico :

F)- del delitto p. e p. dall'art. 2 L. 2.10.1967 n. 895, per avere detenuto illegalmente in Roma, nella propria abitazione, da epoca indeterminata sino al 10 Ottobre 1974, un caricatore "Mannlicher" con 8 munizioni per fucile semiautomatico "Garand M-1".

ROSSI Maurizio :

G)- del delitto p. e p. dall'art. 2 L. 2.10.1967 n. 895, sostituito dall'art. 10 L. 14.10.1974 n. 497, in relazione all'art. 33 reg. per l'esecuzione del T.U.L. P.S., per avere illegalmente detenuto in Rosta-Torino

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

una carabina marca "Finnwolf" matricola VL63 n. 4479 cal. 308 Sako, arma tipo guerra, nonchè n. 11 cartucce SMI da guerra.
In Rosta da epoca imprecisata e sino al 26 Febbraio 1975.

Recidivi ex art. 99 C.P. :

FRANCIA Salvatore, CARTOCCI Giancarlo, DELLA BRUNA Armando, TOMEI Mauro, RUBBO Nadia, MADDALENA Gino, FRANCIA Bruno, LAMBERTI Lamberto, MENUCCI Mauro, CAMON Cosimo - MARINO Antonio, FUINI Dario, PECORIELLO Paolo, CAPITINI Eraldo, AMBROSINI Vittorio, RIGON Roberto, PONTECORVO Adriana, PAVIA Mario, FRASCINELLI Paolo, DI CINO Franca.

Il S.
(Dr. Vinc

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

14.

O S S E R V A

I Con rapporto giudiziario n. 066/5875 del 25.8.1972 la Questura di Torino denunciava FRANCIA Salvatore, PONTECORVO Adriana, GIBBIN Pietro, AMBROSINI Vittorio, STASI Giuseppe, e MURA Bruna per violazione dell'art.2 L. 20.6.1952 n. 645.

Questo P.M., compiuti i primi urgenti accertamenti istruttori, spiccava ordine di cattura nei confronti del FRANCIA, procedendo quindi al suo interrogatorio, a seguito del quale emetteva comunicazioni giudiziarie nei confronti delle persone suindicate nonchè nei confronti di CARTOCCI Giancarlo, PERRA Mario, DIONIGI Giuseppe, CAPITINI Eraldo, FUINI Dario, STAZZONE Isoardo Alberto, CENTENARI Fedoro, LORENZI Giuseppe, tutti indiziati ai sensi dell'art. 2, Legge citata.

In data 6.9.1972, profilandosi l'eventualità di lunghe e complesse indagini anche nei confronti di altre numerose persone i cui nomi ricorrevano nella documentazione sequestrata, il P.M. chiedeva il prosieguo dell'istruttoria con rito formale.

Nell'ulteriore corso dell'istruttoria, stante il tipo, la natura e l'entità della documentazione raccolta ed attese le dichiarazioni rese al Giudice Istruttore da testi ed imputati, emergeva che le finalità degli aderenti al movimento " Ordine Nuovo " indicate in epigrafe dovevano considerarsi tipiche ai sensi dell'art. 305 C.P. con riferimento dapprima all'art. 270 C.P. e quindi, più specificamente, all'art. 283 C.P.

Il S. I.
(Dr. V[illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

15.

Ciò premesso, è necessario precisare che gli imputati appartengono essenzialmente a due distinti gruppi, uno dei quali operante in Torino ed altre località del Piemonte con la denominazione " Ordine Nuovo " e l'altro operante in Pisa ed altre località della Toscana con la denominazione " Ordine Nero ".

Per quanto attiene ai rapporti intercorsi tra i due gruppi è emersa documentazione alla stregua della quale si è potuto stabilire che il gruppo di Torino, tramite il CARAMORI, aveva instaurato rapporti con il PECORIELLO, il quale era stato indicato ad USAI Antonio da Clemente GRAZIANI (capo riconosciuto di " Ordine Nuovo " in sede nazionale) come persona sulla quale si poteva fare " sicuro affidamento " per la costituzione di un gruppo di " Ordine Nuovo " in Livorno. (V. int. USAI del 25.9.1974).

Il PECORIELLO, a sua volta, forniva utili elementi di prova validi anche nei confronti del gruppo di Torino.

Inoltre il Procuratore della Repubblica di Livorno inviava a questa Autorità Giudiziaria per competenza scritti anonimi firmati " Ordine Nero " poi risultati redatti dal PECORIELLO e dal FORESI su richiesta del LAMBERTI.

Di conseguenza emergeva con chiarezza che gli elementi acquisiti a carico del PECORIELLO e delle altre persone a lui collegate investivano l'attività contestata agli imputati operanti in Torino ed altre località del Piemonte; si manifestava così una evidente situazione di reciproca connessione probatoria.

Il S...

(Dr. Vinc...)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

II Nel corso dell'istruttoria risultava che il movimento Politico " Ordine Nuovo " aveva sede in Torino, Via Maria Vittoria,21 presso il "Centro Diffusioni Librarie ".

E' ben vero che alcuni imputati hanno sostenuto che tale Centro fosse cosa affatto distinta dal " Movimento " e che, in definitiva, non fosse operante in Torino alcuna sede del " Movimento " stesso. Peraltro proprio nei locali siti in Via Maria Vittoria 21 è stata rivenuta una cospicua documentazione inerente all'Organizzazione del " Movimento " (cfr. verb. sequestro del 25.8.1972); negli stessi locali si è tenuta l'8.11.1973 una riunione degli aderenti in Torino convocata per decidere le iniziative da assumere in previsione dello scioglimento di " Ordine Nuovo " in sede nazionale; l'imputato PIERRI ha indicato al coimputato MIRANDA, nel corso di un incontro in San Severo di Foggia, quell'indirizzo come sede del Movimento " Ordine Nuovo "? Il MIRANDA preciserà : " PIERRI mi aveva dato l'indirizzo di un Centro Diffusione Librarie di Via Maria Vittoria, 21 e mi aveva detto che " Ordine Nuovo " a Torino si nascondeva sotto questa sigla ". Altri imputati inoltre hanno fatto esplicito riferimento ai locali di Via Maria Vittoria 21 come sede di "Ordine Nuovo " in Torino (cfr. - ad esempio interrogatorio ZUCCOLOTTO del 18.2.1975).

Nei locali in questione si stampava il materiale propagandistico di " Ordine Nuovo "; e su una delle pareti dei locali vi era una grande bandiera con il simbolo del Movimento (Cfr. deposizione testimoniale di CORAL Mariangela).

Il S. [illegible]
(Dr. [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

G1

17.

I reali rapporti fra il " Centro Diffusione Libraria " ed il " Movimento Ordine Nuovo " si evincono con chiarezza dalle dichiarazioni del CARAMORI e dell'USAI in ordine al contenuto di un loro colloquio in Roma con CLEMENTE Graziani; in detta occasione il GRAZIANI aveva infatti loro precisato che le entrate per il Movimento provenivano, tra l'altro, dalla vendita di libri tramite i " Centri Diffusioni Librarie ".

In merito all'organizzazione, alle finalità e ai metodi del Movimento " Ordine Nuovo " in Torino, si rileva che gli elementi di prova sono desumibili dalle dichiarazioni degli imputati, dalle deposizioni testimoniali assunte, nonchè dalla documentazione acquisita agli atti.

La documentazione, peraltro, è ben lungi dall'avere carattere di completezza, in quanto risulta che i capi del Movimento di Torino, avevano provveduto a distribuire tra i vari associati i documenti più riservati e significativi dando loro mandato di distruggerli quando si era appresa la notizia della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento contro alcuni aderenti di " Ordine Nuovo ". (Cfr. interr. PONTECORVO in* data 7.8.1974).

Sono state sequestrate, presso la Sede del Movimento in Torino n. 75 schede di adesione e biografiche (stampate, ciclostilate, dattiloscritte e scritte a mano) contenenti specifiche indicazioni sulla professione dell'aderente, sull'orientamento politico del suo datore di lavoro, sull'eventuale appartenenza ad altri movimenti politici, sulle lingue conosciute, sul possesso di patente automo-

IL S. [illegible]
(Dr. Vi[illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

18.

bilistica e nautica, di brevetto aeronautico, di porto d'armi, di passaporto, sui precedenti penali per motivi politici, su conoscenze utilizzabili presso enti pubblici e privati, sull'eventuale iscrizione a sindacati, sulla conoscenza di Paesi esteri e su eventuali intenzioni di trasferirsi all'estero, sull'intento di impegnarsi per l'organizzazione del Movimento con attività continuativa o saltuaria, sull'impegno finanziario mensile, sugli sports praticati e sul nome e l'orientamento politico del direttore delle associazioni sportive di eventuale appartenenza, sugli obblighi militari (compresi il grado e la specializzazione conseguiti), sull'appartenenza ad associazioni d'arma e sulle conoscenze di ambienti militari.

E' stata inoltre sequestrata una scheda intestata a tale BERLANDA Alvaro, risultato appartenente all'opposto orientamento politico, ove sono indicate riservate informazioni sullo stesso, i connotati della persona e terminante con la seguente espressione : " sarebbe di estrema utilità avere il numero del c/c del BERLANDA (libretto assegni, documenti della Banca, ecc.)"

v. pag 24

Un analogo modello di scheda su avversari politici, " che contrasta con un programma di pacificazione " (come ebbe a riconoscere l'imputato PAVIA nel corso dello interrogatorio del 7-10-1974), riportante annotazioni a mano provenienti con estrema probabilità (cfr. perizia grafica) dal FRANCIA Salvatore, è stato sequestrato al BORGHESIO già dirigente, con il PAVIA stesso, del "Fronte Nazionale" in Torino.

Al BORGHESIO sono state ancora sequestrate alcune

Il S. [illegible]
(Dr. Vi[illegible]no)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

schede di adesione al "Fronte Nazionale" sottoscritte da aderenti al " Movimento Politico Ordine Nuovo " tra i quali lo stesso FRANCIA Salvatore.

Da tali elementi ritiene questo P.M. di poter inferire la complessa articolazione del movimento politico " Ordine Nuovo " in Torino quale si evince dal metodo di organica schedatura degli appartenenti, dalla schedatura di avversari politici nonchè dalla capillare infiltrazione di aderenti in associazioni collaterali aventi analoghe finalità (cfr. interr. PAVIA in data 7-10-1974).

Sussiste inoltre prova di un tentativo di infiltrazione di aderenti torinesi ad " Ordine Nuovo " in partiti politici attraverso la commissione di un furto di tessere di iscrizione ai partiti stessi (cfr. doc. n. 45 f. VII e interrogatorio PIERRI in data 6.8.1974).

E' ancora da porre in rilievo l'articolazione della struttura organizzativa nei seguenti settori : stampa e propaganda, informazioni, sportivo e ricreativo, preparazione politica e organizzazione (cfr. doc. n. 10 f. III); nonchè la presenza del movimento nelle Città di Rivoli, Chivasso, Bosconero, Carmagnola, Vercelli, Biella, Novara, Alessandria, Asti e la previsione di ulteriori sedi in Susa, Bardonecchia e Pinerolo (cfr. doc. in data 30.5. 1972).

Sono stati infine sequestrati fogli riportanti numerose indicazioni di targhe di autovetture, sulla utilizzazione delle quali non è stata fornita alcuna valida giustificazione; mentre è, d'altro canto, emerso da indagini di P.G. e dalle stesse dichiarazioni del FRANCIA Salvatore, che la maggior parte di dette targhe sono relative a

Il S. I...
(Dr. Vincenzo ...)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

G1

20.

veicoli appartenenti a persone di opposto schieramento politico. A tal proposito è utile ricordare che sul documento n. 15 fasc. III, accanto ad uno di detti numeri di targa, figurano i connotati del possessore della relativa auto, l'indicazione del suo posto di lavoro e dell'orario di uscita dal lavoro.

III In ordine alla finalità del movimento politico " Ordine Nuovo " in Torino gli imputati sono stati, in genere, estremamente reticenti; pur tuttavia, da dichiarazioni di alcuni di loro, dalle pubblicazioni del movimento in Torino e dagli stessi metodi programmati e seguiti emergono con chiarezza le finalità indicate nel capo di imputazione sub A).

L'imputato PITTON ha dichiarato : " Il Movimento "Ordine Nuovo " aveva un atteggiamento decisamente negativo nei confronti dei partiti e di questo sistema parlamentare, un atteggiamento di avversione ma non violento. Questa ideologia si sarebbe attuata quando la maggior parte delle persone o tutte se ne sarebbero convinte " (Cfr. interr. in data 5 Agosto 1974).

Tali dichiarazioni sono state sostanzialmente ribadite dallo ZUCCOLOTTO il quale, in sede di interrogatorio reso il 18.2.1975, ha affermato : " Il Movimento aveva una linea vicina agli orientamenti del partito Nazionalsocialista tedesco e tra noi si discuteva, senza però mai fare riferimento all'uso della violenza, delle possibilità eventuali di una realizzazione dei principi nazionalsocialisti".

Il S. [illegible]
(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

21.

Tali affermazioni trovano conferma ulteriore nella deposizione in data 21.9.1972 della teste CORAL la quale ha nettamente ribadito l'impostazione nazifascista degli aderenti ad " Ordine Nuovo " in Torino.

Il FIERRI, dal canto suo, confermava tali assunti tra l'altro facendo riferimento alla " Rivoluzione Nazionale " come mezzo per attuare lo " Stato Organico ", privo di rappresentanze partitiche articolate.

Tutti gli imputati che hanno indicato le finalità del Movimento in Torino si sono preoccupati di escludere l'uso della violenza per l'attuazione delle stesse. Da tutto il complesso del materiale probatorio si delinea invece un completo programma di utilizzazione della violenza, in tutte le sue forme, per la realizzazione degli obiettivi politici già indicati.

Sarà il PAVIA stesso a dichiarare nel corso dell'interrogatorio reso in data 7-10-1974 : " il Frante Nazionale raggruppava varie forze tendenzialmente affini tra cui " Ordine Nuovo "; devo precisare che non poche furono le occasioni in cui si manifestò il nostro dissenso dalle posizioni di " Ordine Nuovo " rappresentate dal FRANCIA; noi del Fronte Nazionale tendevamo ad escludere l'uso della violenza come mezzo di lotta politica, mentre " Ordine Nuovo " non disdegnava l'uso della violenza per l'affermazione delle proprie idee; aveva una concezione dittatoriale, nazista direi. Ritengo anzi che, proprio grazie al tentativo di inserire " Ordine Nuovo " nel " Fronte Nazionale " (nel senso di acquisirlo alle proprie posizioni ideologiche), si è evitato in Piemonte quanto è acca-

Il S. ...
(Dr. Vincenzo ...no)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

duto invece in altre Regioni ".

Precedentemente il PAVIA aveva indicato le finalità del " Fronte Nazionale " in Torino, condivise dagli aderenti di " Ordine Nuovo " (alcuni dei quali, come già detto, erano persino entrati ufficialmente nel Fronte) nell'attuazione di un sistema di Governo fondato sulla elezione diretta del Capo dell'Esecutivo e sul regime corporativo; e più avanti aveva aggiunto : " L'uso della violenza era giustificato soltanto per contrastare la violenza comunista e per attuare il programma ".

In tale quadro assai significativamente si inseriscono i documenti relativi alla guerriglia, alla confezione di ordigni micidiali, all'addestramento degli aderenti attr-averso l'organizzazione di campi paramilitari.

E' stato infatti acquisito un documento sull'addestramento alla guerriglia riportante annotazioni e correzioni autografe del FRANCIA Salvatore (Cfr. perizia grafica in atti) intestato " appunti per una lezione sulla teoria dell'organizzazione " e relativo al movimento " Ordine Nuovo ", come si evince anche dal riferimento contenuto, in apertura del documento stesso, alla " Rivoluzione Nazionale " come strumento per attuare lo " Stato Organico "; programma questo tipico di " Ordine Nuovo " come risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di taluni imputati.

Il documento riveste notevole importanza per individuare finalità e metodi del Movimento, per cui ad esso si fa rinvio.

Vanno peraltro in questa sede posti in rilievo i

IL S. [illegible]
(Dr. Vi[illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

23.

punti qualificanti del programma eversivo. A pagina 1) è espressa la necessità di " tralasciare gli schemi di azione di tipo legale e parlamentare (che è propria a partiti e movimenti inseriti nel sistema) per passare a forme coerenti ed estremamente decise di azione rivoluzionaria ". Successivamente a pagina 8) e segg. si indicano " i principi informativi ai quali deve strettamente attenersi chiunque si appresti a dar vita ad un apparato che si prefigge di agire anche sul piano illegale "; si passa quindi alla fase del reclutamento, della compromissione del militante, della disciplina e della sicurezza. Ancora successivamente si programmano " la struttura di un gruppo operativo tipo ", " la divisione per squadre ", " le funzioni del capo-gruppo e del caposquadra".

Significative, infine, le indicazioni relative alle funzioni delle singole squadre speciali;" squadra "I", composta da 5 militanti, per la raccolta di informazioni; squadra "C" composta di tre militanti, per stabilire "rapidi e sicuri collegamenti tra alcuni dirigenti del comando di zona ed il capogruppo e tra questi e il caposquadra"; squadra "S", composta di quattro militanti,per compiere atti di sabotaggio e custodire i materiali secondo la seguente articolazione : " un militante sarà incaricato degli involucri e dei congegni speciali, un altro si preoccupa del magazzino esplosivi, un terzo sarà addetto alla confezione degli ordigni ed alla conservazione degli accenditori. Al quarto componente della squadra è riservato il compito di porre in atto l'azione di sabotaggio"; squadra "E", composta da cinque uomini, "ar-

(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

24.

mati, decisi, buoni tiratori". " Non partecipano alla attività del Gruppo ma si addestrano continuamente a conseguire gli obiettivi che gli sono stati assegnati, la cui realizzazione è a lunga scadenza o comunque programmata per il verificarsi di eventi eccezionali"; squadra "F", composta di tre militanti, per il reperimento dei finanziamenti e per " segnalare persone, enti, industrie che, volenti o nolenti, potrebbero vedersi costretti a versare congrue tangenti" (a tal fine corre l'obbligo di ricordare la già richiamata parte conclusiva della scheda relativa al BERLANDA ove si fa riferimento alla necessità di conoscere il c/c dello stesso); squadra "M", composta da un medico e da un assistente, per organizzare " tutta l'assistenza chirurgica e medica di primo intervento ", evitando così ai militanti feriti di ricorrere a cure mediche esterne. v. pag. 18

Perfettamente coerenti a tali impostazioni sono le altre annotazioni relative alla guerriglia ed alle modalità di trasmissione via radio.

Tale quadro operativo trova riscontro in altro documento acquisito agli atti.

Trattasi degli appunti dell'imputato MIRANDA sulla confezione di ordigni esplodenti e sulle modalità di organizzazione dei campi di addestramento per la guerriglia.

Il PIERRI consegnò al MIRANDA detti appunti incaricandolo di copiarli in quanto potevano servire a lui ed al RAVALLESE quando avrebbero partecipato in Piemonte ad un campo di addestramento in una zona montana al confine

Il S. [illegible]
(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

25..

con la Francia.

A tal fine preciserà il MIRANDA che il PIERRI aveva redatto uno schema per un campo di sei persone indicando minuziosamente quanto dovevano, egli e RAVALLESE, portare con sè (Cfr. interrogatorio MIRANDA del 6.8.74).

Gli appunti in questione contengono dettagliate istruzioni sulla confezione e l'uso di bombe di vario tipo (pagg. 46 - 47), di dispositivi a tempo di vario tipo (pag. 35), di " Napalm " e balistite (pagg. 40 - 42); tali istruzioni sono state ritenute dai periti tecnici perfettamente idonee ed adeguate (Cfr. perizia tecnica in atti).

Altrettanto dettagliate sono le prescrizioni sull'organizzazione dei campi di addestramento ove, tra l'altro, sono indicate le precauzioni da adottare per il tempestivo occultamento del materiale definito compremettente e per la pronta eliminazione delle tracce dalle quali potesse desumersi la reale natura del campo (Cfr. ff. 10 e segg.).

Con ogni probabilità furono proprio di tal genere le* precauzioni adottate durante il campo del 1972 in occasione di ispezione compiuta dalla Polizia Giudiziaria.

Le istruzioni del PIERRI hanno trovato perfetta rispondenza nella documentazione in atti relativi a campi di addestramento del Movimento " Ordine Nuovo " in Piemonte.

Sono state infatti sequestrate fotografie di scritte indicanti il reale carattere del campo (" campo scuola Sigfrido ") tenutosi nel 1970; fotografie di addestramento

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

21

26.

alla lotta con il coltello (e proprio tale forma di addestramento figura tra le esercitazioni più importanti nelle istruzioni del PIERRI); fotografie relative all'uso di apparecchi radiotrasmittenti: in proposito AMBROSINI confermerà che gli apparecchi erano perfettamente efficienti e funzionanti; e nelle indicazioni del PIERRI si fa riferimento all'addestramento ~~ed~~ all'impiego di analoghe apparecchiature.

Gli imputati hanno ovviamente cercato di escludere che si trattasse di campi di addestramento; di contro dalle stesse contraddizioni degli imputati nonchè dalle deposizioni testimoniali emerge la fondatezza dell'accusa. L'imputato AMBROSINI ha infatti affermato che il luogo del campo fu tenuto segreto fino all'ultimo e dalle sue dichiarazioni si evince che nelle ore notturne esistevano turni di guardia; d'altronde nelle istruzioni del PIERRI si fa esplicito riferimento alla necessità di istituire guardie notturne. La teste CORAL fu avvicinata per la partecipazione al campo del 1972 che sarebbe stato caratterizzato da marce, dall'alza bandiera e da turni di guardia notturni (Cfr. cit. dep.). Tali dichiarazioni trovano chiara conferma negli appunti presi dal FRANCIA dopo il colloquio con la CORAL tendente a convincere quest'ultima a partecipare al campo, ove tra l'altro si annota: " ha parlato troppo dei campi in giro ", espressione che non avrebbe alcun senso se quei campi fossero stati privi di finalità tali da esigere una qualsiasi segretezza.

v. pag 31

Sul punto chiaramente indicative appaiono anche le dichiarazioni dell'imputato ZUCCOLOTTO (Cfr. interroga-

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

27.

torio 18.2.1975): " Non ho mai sentito parlare in sede dei campi del 1972 nè di altri campi precedenti ; anzi si faceva soltanto un riferimento molto vago al campo del 1972 senza dire in sostanza cosa si era fatto realmente. - Penso che quello che sia successo lo sappiano soltanto i partecipanti. C'era una sorta di riservatezza su queste cose".

Il teste REJ Mario ha dichiarato al G.I., riferendosi al campo del 1972, di aver constatato al forte Pramand la presenza di una bandiera con ascia bipenne e di persone probabilmente vestite con tute mimetiche; tali BACCON Giuseppe e BERTOTTI Sergio erano stati lo stesso giorno fermati all'ingresso del forte " da due persone in divisa mimetica, armate di mitra, forse uno solo armato di mitra, ed un cane lupo ". Il BERTOTTI Sergio ha dichiarato a sua volta : " dopo un po' si sono avvicinate verso di noi due persone vestite interamente con tuta mimetica compreso il cappello e un grosso cane lupo. Non ricordo se fossero armati. Noi comunque siamo tornati in paese prima che loro si avvicinassero a noi ".

La funzionalità delle indicazioni del PIERRI ai campi realizzati risulta anche dall'ammontare della quota richiesta a ciascuno dei partecipanti (£. 15.000) coincidente con quella che risulta effettivamente versata per il campo del 1972 (Cfr. in atti le due schede datate 31 Luglio 1972 e compilate dal FRANCIA, una delle quali annota " 31.7.1972 Vittorio AMBROSINI quota per il campo £.15.000" e l'altra " 31.7.1972 Piero GIBBIN quota partecipazione campo £.15.000").

Il S. [illegible]
(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

28.

E' emerso che, mentre si teneva il campo del 1972, si sentivano provenire degli spari dal Forte Pramand; nella zona sono state rinvenute tracce di proiettili di grosso calibro (vedansi fotografie in atti e relativi rapporti di P.G.); è risultato inoltre che la caccia all'epoca non era aperta. Le prove di carattere documentale e testimoniale finora indicate trovano ulteriore riscontro e conferma nelle dichiarazioni del FRASCINELLI, interrogato prima in qualità di teste e poi come imputato : " il ruolo di Ordine Nuovo di Torino era quello di squadra politica di appoggio all'esercito (me lo aveva detto Dionigi); ci sarebbero stati dati elenchi di posti strategici ove avremmo dovuto fare il rastrellamento di avversari politici. Questo era lo schema di intervento nostro a fianco di alcuni reparti dell'esercito (si parlava dei Lagunari), schema del quale si è sempre parlato in più fasi; al proposito mi era stato detto che avrei dovuto lasciare il mio recapito a Dionigi e Centenari per essere avvertito quando appunto ci sarebbe stato bisogno di me. Io ho dato loro tutti gli indirizzi fuorchè quello attuale ".

E successivamente il FRASCINELLI preciserà : " Verso la fine dell'estate del 1968, anzi 1967, ho partecipato ad un campo di formazione politica con addestramento all'uso delle armi nei pressi di Bardonecchia. Era stato MAZZEO a convocarmi ed io ero andato su con una Austin A/40 di CAPITINI; quando siamo arrivati CAPITINI ed io , gli altri c'erano già e si sera in 10 - 15 in tutto; la zona era al di sopra di Bardonecchia. Appena arrivati, MAZZEO, che comandava il campo, ci ha fatto indossare una tuta mimetica e ci ha consegnato un'arma per uno; io avevo un fucile

IL S. [illegible]
(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

29.

mitragliatore MP-Smeisser e gli altri avevano delle Beretta e delle carabine cal. 22; c'era anche una specie di Thompson molto vecchio ed altri Smeisser. Le carabine avevano su un cannocchiale Zeiss. La vita al campo si svolgeva nel seguente modo : si dormiva in due grandi tende, ci si svegliava verso le cinque del mattino, si faceva l'alza bandiera (bandiera con ascia bipenne); ciascuno di noi aveva un bracciale rosso con il simbolo di " Ordine Nuovo ". Si faceva colazione e per MAZZEO teneva le lezioni politiche sulla guerriglia e sul sabotaggio che duravano sino all'ora della seconda colazione. MAZZEO parlava di squadre operative, di squadre di sabotaggio, di informazione, di squadre destinate a tenere il materiale. I moduli operativi restavano sempre quelli di appiantamente a reparti dell'esercito per le operazioni già indicate".

IV - Si è già chiarita in premessa l'esistenza di due gruppi di imputati all'uno dei quali è contestata la appartenenza ad un movimento denominato " Ordine Nuovo " ed all'altro l'appartenenza ad un movimento denominato " Ordine Nero ".

Circa le origini, la consistenza, gli obiettivi ed i metodi di quest'ultimo movimento esistono elementi di prova di carattere documentale e testimoniale nonchè le dichiarazioni dell'imputato PECORIELLO. Questi, dopo una prima posizione di assoluta negativa (Cfr. interrogatorio in data 7.8.1974), ha successivamente, di fronte ai risultati della perizia grafica che lo indicava con certezza come autore di alcune missive a firma " Ordine Nero " - Comando Zona - Pisa - Lucca - Livorno e Pistoia - Gruppo A.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

30.

PAVOLINI ", rivelato in diversi interrogatori quanto a sua conoscenza su questo gruppo.

Il PECORIELLO fu avvicinato nell'ottobre del 1972 circa da MASELLI Enrico, paracadutista della IV Compaglia di Pisa ed appartenente ad " Ordine Nuovo ": " veniva per conto di Ordine Nuovo a prospettarmi quanto segue : si ventilava insistentemente il discorso relativo allo scioglimento di " Ordine Nuovo " ed il Movimento aveva il problema di darsi una organizzazione clandestina che fosse la continuazione degli obiettivi politici e dei mezzi di realizzazione di Ordine Nuovo. Al proposito mi disse che c'era il problema di organizzare gruppi di militanti autonomi uno dall'altro, ma tutti legati allo stesso movimento; nell'occasione si parlò della necessità di recuperare armi ed esplosivo per organizzare detti gruppi. Si parlò anche della stampa e della diffusione di un foglio clandestino del movimento. Circa il significato della frase " Recuperare armi ed esplosivo " intendo riferirmi alla necessità di contattare quei militari e quei civili che avrebbero potuto provvedere il movimento di armi ed esplosivo. Mi risulta per certo che Sottufficiali dei paracadutisti e dei sabotatori (reparto dei Paracadutisti) hanno sottratto armi e munizioni per darle ad aderenti a "Ordine Nuovo ". Mi risulta che questo è accaduto a Livorno, non so se sia accaduta la stessa cosa in altri posti ".

E più avanti : " Non sono in grado di dire nulla di preciso circa i modelli di utilizzabilità di armi ed esplosivi. Uno di tali modelli era costituito dall'appoggio ad un eventuale intervento in piazza di reparti dell'esercito;

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Vittorio Caccia)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

altro di tali modelli era la realizzazione di attentati da attribuire a forze appartenenti all'opposto schieramento politico ". E ancora : " Tornando al discorso originario, MASELLI mi parlò di una riunione che ci sarebbe stata di lì a qualche giorno a Lucca, invitandomi a partecipare. A questa riunione avrebbe partecipato anche GRAZIANI che l'avrebbe diretta. Ci partecipava gente appartenente ad " Ordine Nuovo " di Pisa, Lucca, Viareggio e Perugia. Si sarebbe discusso appunto della forma da dare all'organizzazione clandestina qualora se ne fosse rilevata la necessità ". A questo proposito il PECORIELLO ha precisato : " Mi risulta che Ordine Nuovo, come altre organizzazioni analoghe, si divideva in due settori, uno pubblico ed uno segreto " (Cfr. interrogatorio PECORIELLO del 10. 10.1974).

Sempre su questa riunione maggiori precisazioni ha fornito l'imputato nel corso dell'interrogatorio in data 25. 10. 1974, quando ammise di avervi preso parte con TOMEI di Lucca, LAMBERTI, l'ex Sergente dei Paracadutisti ROSSI Maurizio di Pistoia, due dirigenti di Perugia di Ordine Nuovo, ed altre persone non identificate. " La riunione avvenne a casa del TOMEI. Fu MASELLI a parlarmi di questa riunione ed io ne parlai con il LAMBERTI e decidemmo di andarci. Nel corso della riunione, oltre ai problemi cui ho accennato nel mio precedente interrogatorio e che confermo per questa parte, si parlò anche della fusione tra " Avanguardia Nazionale " ed " Ordine Nuovo ", anche in vista dell'eventuale scioglimento di " Ordine Nuovo ".

L'impostazione organizzativa dell'attività di " Ordine Nuovo " in vista di un successivo probabile scioglimento

Il S. [illegible]
(Dr. Vitale)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

ha, come primo risultato, la riunione di Lucca presso il TOMEI verso la fine del 1972. Successivamente, sempre in tale quadro, seguono significativi rapporti tra il PECORIELLO ed il LAMBERTI nella sua accertata qualità di capo ed organizzatore di un gruppo in Pisa che siglava le proprie azioni con la denominazione " Ordine Nero ".

E' risultato infatti che il LAMBERTI, a distanza di qualche mese dalla riunione di Lucca, invitò il PECORIELLO a " partecipare ad azioni ", lasciandogli intendere che si trattava di azioni violente, per il suo gruppo che egli, nei confronti del PECORIELLO, qualificava come autonomo ed intenzionato ad avere rapporti con tutti i gruppi toscani della destra extraparlamentare (Cfr. interrogatorio PECORIELLO 10.10.1974) .

I rapporti fra i due continuarono e di lì a qualche tempo LAMBERTI chiese a PECORIELLO di redigere e sottoscrivere alcune lettere intimidatorie portanti in calce la sigla " Ordine Nero - Gruppo Alessandro PAVOLINI - Il Comandante " oppure " Ordine Nero - Comando Zona Pisa - Lucca - Livorno - Pistoia - Gruppo Alessandro PAVOLINI " (Cfr. perizia grafica).

Da tali elementi emerge con chiarezza che il Gruppo facente capo al LAMBERTI si qualificò, dopo la riunione di Lucca, con la denominazione " Ordine Nero ".

Le finalità, i metodi ed i collegamenti del Gruppo si evincono dalle dichiarazioni del PECORIELLO in ordine al possesso di armi ed esplosivi da parte del Gruppo stesso, dichiarazioni che trovano riscontro in quanto affermato dall'imputato FORESI in ordine ai ripetuti incontri tra il LAMBERTI ed il PECORIELLO, nonchè nel tenore delle lettere

(Dr. Vincenzo [illegible])

a firma " Ordine Nero " commissionate dal LAMBERTI, e nelle deposizioni dei testi PARDINI e DAVINI.

In ordine al possesso di armi e munizioni il PECORIELLO è stato estremamente dettagliato e preciso ricordando che i componenti del Gruppo erano, una sera, palesemente armati in attesa del passaggio di esponenti di opposti movimenti politici ai quali attribuivano l'avvenuta devastazione del " Bar Stadio ", loro abituale luogo di riunione. La circostanza è stata confermata dal FORESI il quale ha dichiarato : " Successivamente il bar di cui ho parlato fu devastato da una incursione di estremisti di sinistra e qualche giorno dopo con PECORIELLO (che mi aveva chiesto di accompagnarlo) andai a Pisa. Nei giardinetti vicini al bar c'era un gruppo di persone di destra con il LAMBERTI (che con PECORIELLO si allontanò per cinque minuti). I discorsi che si facevano erano di attesa che passassero extra-parlamentari di sinistra per impartire loro una lezione; nei cespugli c'erano dei bastoni. Ho avuto la sensazione che qualcuno fosse anche armato. Si sentivano troppo sicuri di sè; c'era un atteggiamento di alcuni, difficile da esprimere a parole ma abbastanza univoco, che mi faceva pensare appunto alla presenza di armi " (Cfr. interrogatorio 28.10.1974).

Il PECORIELLO ha ancora dichiarato che nel 1972 LAMBERTI e MENNUCCI, sulla Fiat 500 bleu di quest'ultimo, gli mostrarono uno scatolone contenente due mitra smontati " forse di tipo Thompson ". E' effettivamente emerso che nel 1972 il MENNUCCI era in possesso di una vettura di quel tipo e di quel colore. Inoltre il ROSSI, in servizio a Livorno quale sottufficiale paracadutista, gli aveva confidato, attorno all'agosto - settembre 1972, l'intenzione di liberarsi di alcune bombe tipo SRCM in suo possesso,

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

in vista del congedo. PECORIELLO si rivolse al LAMBERTI che si mostrò interessato alla offerta del ROSSI; lo stesso PECORIELLO fece poi da tramite per la consegna delle bombe.

E' importante far notare a questo punto come, da accertamenti di Polizia Giudiziaria acquisiti agli atti, è risultato che numerose bombe del tipo SRCM, nel corso del 1973, sono state rinvenute inesplose in varie località della Provincia di Pisa, mentre un'altra, il 27 Novembre 1973, è stata fatta esplodere contro un muro di uno stabile in Pisa. Ancora da indagini di Polizia Giudiziaria, si è potuto accertare che alcune bombe fatte esplodere in Milano e provincia nel corso del 1973, erano provenienti da un lotto assegnato, tra l'altro, proprio alla Brigata Paracadutisti di Livorno in forza alla quale ha prestato servizio il ROSSI.

Inoltre il già citato DAVINI, titolare del Bar Stadio di Pisa, ha dichiarato che il suo locale era un luogo abituale di incontro di un gruppo " politicamente di estrema destra " facente capo al LAMBERTI, precisando altresì che questi aveva frequentissimi contatti con persone che giungevano a bordo di macchine targate Livorno, Lucca, Pistoia (si ricorda che le missive intimidatorie a firma " Ordine Nero " portavano l'indicazione di un Comando Zona di Pisa, Lucca, Livorno e Pistoia).

Il teste ha altresì precisato l'esistenza di frequenti rapporti tra il LAMBERTI ed il PECORIELLO smentendo anche sotto questo profilo quanto asserito dal LAMBERTI.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

V Tutto ciò premesso, rileva questa P.M. che l'esame comparativo del materiale probatorio acquisito rivela profonde interdipendenze tra il gruppo " Ordine Nuovo " operante in Torino ed altre località del Piemonte ed il Gruppo " Ordine Nero " operante in Pisa ed altre località della Toscana. Tali interdipendente non si limitano ai profili intersoggettivi ma si estendono al piano obiettivo dei metodi e delle finalità con un rigoroso parallelismo che trova la sua ragion d'essere nell'origine del gruppo " Ordine Nero " sorto per la necessità di dar vita ad una organizzazione che, nella clandestinità, essendosi delineata l'eventualità dello scioglimento di " Ordine Nuovo " in sede Nazionale, continuasse a perseguirne gli obiettivi.

VI In ordine alla posizione processuale dei singoli imputati il P.M., valutati gli elementi probatori acquisiti, formula le seguenti considerazioni e richieste :

FRANCIA SALVATORE : Numerosi imputati lo hanno indicato come capo del Movimento " Ordine Nuovo " di Torino. In suo possesso è stata rinvenuta cospicua documentazione inerente al Movimento; a lui sono riconducibili le " Lezioni per una teoria dell'organizzazione ", stante l'autografia delle correzioni ed annotazioni sul testo come è emerso in sede peritale. Egli ha compilato in massima parte le schede biografiche di adesione dei militari ed aderenti ad "Ordine Nuovo"; è stato l'organizzatore dei Campi Paramilitari tenutisi nel 1970 e nel 1972; convocava e presiedeva le

IL S. [illegible]
(Dr. Vincen[illegible]no)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

riunioni di " Ordine Nuovo " in Torino; a lui facevano capo gli esponenti italiani di Ordine Nuovo nonchè esponenti di collaterali organizzazioni straniere quali GARCIA RODRIGUEZ Louis (Barcellona), THIRIART Jean (Bruxelles), AMAUDRUZ Gaston (Losanna). La PONTECORVO lo indica nei documenti affidati al coimputato GARRONE, come colui che " tira le fila del Nord per chi è rimasto ", chiaramente riferendosi alla funzione del FRANCIA dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo; del tutto inattendibile appare la giustificazione addotta dalla PONTECORVO secondo la quale la frase intendeva riferirsi a consigli di natura commerciale.

Si impone pertanto il rinvio a giudizio del FRANCIA.

PONTECORVO ADRIANA : deve disporsi il suo rinvio a giudizio. E' stata infatti la principale collaboratrice del FRANCIA per quanto attiene all'organizzazione e all'attività del Movimento Ordine Nuovo in Torino; coordina il Movimento durante la latitanza del FRANCIA come risulta dalla documentazione affidata al GARRONE; ha partecipato al campo del 1972 ed ha svolto specifiche funzioni di collegamento durante il campo tenutosi nel 1967; ha redatto alcune schede di adesione al Movimento ed ha firmato convocazioni per la già citata riunione del Novembre 1973.

CARTOCCI GIANCARLO : ha ammesso di aver fatto parte del Movimento Ordine Nuovo soltanto sino al 1969, data di rientro nel M.S.I. del gruppo facente capo a RAUTI. Il DIONIGI HA PERALTRO dichiarato di averlo conosciuto in Torino

IL S. [illegible]
(Dr. Vincenzo [illegible]ellino)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

nel 1970 ancora come appartenente ad Ordine Nuovo.

Ritiene questo P.M. che il CARTOCCI fosse a conoscenza delle finalità e del programma del gruppo torinese di Ordine Nuovo per la frequenza al campo del 1970 (Cfr. in atti dichiarazioni dello stesso CARTOCCI, del DIONIGI, del FRANCIA, nonchè le fotografie che lo ritraggono), per i sui stretti rapporti con il FRANCIA emergenti dall'ospitalità che questi gli fornì nell'agosto del 1972 (era nell'abitazione del FRANCIA all'atto della perquisizione del 25 Agosto, qualche giorno dopo il campo) e per quanto emerge dalla documentazione consegnata dalla PONTECORVO al GARRONE.

Il CARTOCCI ha inoltre dichiarato di essere stato ospitato in Torino per un non breve periodo di tempo nel 1970 da DIONIGI e nel 1972 da amici del DIONIGI su richiesta di quest'ultimo; ha anche dichiarato di aver conosciuto nel 1970 PAVIA, presentatogli dal FRANCIA. Il PAVIA gli dette un suo biglietto da visita con l'indicazione della località (Terme di Casciana) ove avrebbe potuto reincontrarlo.

Emerge quindi un articolato quadro di rapporti con esponenti torinesi di Ordine Nuovo che non può non avere riferimento all'attività del Movimento, come d'altronde emerge dalle dichiarazioni del DIONIGI il quale precisa, tra l'altro, a proposito del CARTOCCI : " Non m'interessava se non per il fatto che apparteneva ad Ordine Nuovo ".

PIERRI GIOVANNI - RAVALLESE EMILIO - MIRANDA FELICE :

I rapporto tra i tre imputati sono provati dalle loro dichiarazioni, dalle lettere inviate al PIERRI dagli altri

IL S.
(Dr. Vincen...

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

38.

due ove si richiedono "ricette" per la fabbricazione di ordigni esplosivi, dalla lettera tramite la quale il PIERRI chiede agli altri di impossessarsi di tessere di altri gruppi politici.

Risulta inoltre che RAVALLESE e MIRANDA furono invitati dal coimputato a partecipare a campi di addestramento in Val di Susa : a tal fine ricevettero gli appunti sulla confezione di esplosivi e sulla organizzazione di campi paramilitari cui si è fatto ampio riferimento in precedenza. PIERRI è indicato da molti coimputati come facente capo al gruppo torinese di " Ordine Nuovo " (il suo nome ricorre anche nei documenti consegnati dalla PONTECORVO al GARRONE); e risulta che RAVALLESE e MIRANDA avevano costituito in San Severo di Foggia un gruppo di " Ordine Nuovo " in rapporti con quello torinese tramite appunto il PIERRI.

Va pertanto disposto il rinvio a giudizio di tutti i predetti imputati.

AMBROSINI VITTORIO - STASI GIUSEPPE - GIBBIN PIETRO - MURA BRUNA : hanno tutti partecipato al campo del 1972; AMBROSINI, GIBBIN e la MURA hanno sottoscritto la scheda di adesione, STASI la scheda biografica (con inequivoche indicazioni circa il suo impegno nell'organizzazione); sussistono pertanto fondati motivi per ritenere la loro piena consapevolezza circa le finalità ed i metodi del Movimento.

IL S. P. [illegible]
(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

GARCIA RODRIGUEZ LOUIS : a lui si fa riferimento nella documentazione consegnata dalla Pontecorvo al Garrone; è infatti ricompreso nella lista delle persone che, come si esprime il documento, "rischiano forte e sicuro con i denunciati".

Ha intrattenuto reiterati rapporti con FRANCIA e con PAVIA che non trovano giustificazione in eventuali interessi di carattere commerciale in quanto non è emersa prova di inizio o di conclusione di trattative commerciali.

I suoi stretti rapporti con FRANCIA emergono tra l'altro dalle dichiarazioni dell'imputato GARRONE e del teste DONINI; è poi significativo che il PAVIA tenda a ridurre ad una semplice visita di cortesia della durata di un quarto d'ora l'incontro presso l'Hotel Ginevra di Torino, essendo in ciò nettamente smentito dalle dichiarazioni testimoniali del GAIATO Prospero. Il ruolo dell'imputato nella organizzazione di Ordine Nuovo emerge con chiarezza dalle dichiarazioni del DONINI; è risultato che il GARCIA RODRIGUEZ regge tuttora dalla Spagna le fila del Movimento stesso e che, in un convegno riservato tenutosi a Lione alla fine del 1974, ha fatto riferimento esplicito e frequente ad azioni violente da realizzare in Italia attraverso gruppi collegati ad Ordine Nuovo.

DIONIGI GIUSEPPE : Ha dichiarato di essere entrato a far parte del Movimento Ordine Nuovo nel 1967-68 e di averne assunto la carica di Reggente Provinciale all'esclusivo fine di condurre in porto l'operazione di rientro del gruppo nel M.S.I. - In realtà dalle sue dichiarazioni a proposito del coimputato CARTOCCI nonchè dagli interrogatori del-

(Dr. [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

80.

lo stesso CARTOCCI e del FRASCINELLI emerge un ruolo peculiare del DIONIGI caratterizzato dalla perfetta conoscenza delle finalità del Movimento in Torino, dalla funzione di collegamento tra coloro che sarebbero stati designati per la formazione delle squadre armate indicate in imputazione. Quest'ultimo aspetto assume rilevanza sino al maggio 1974 alla stregua dei riscontri in atti. Ha partecipato al campo tenutosi nel 1970. Tutto ciò smentisce l'affermazione dei DIONIGI secondo la quale, dopo l'ingresso nel M.S.I., avrebbe cessato ogni attività in Ordine Nuovo.

CENTENARI FEDORO : Anch'egli ha preso parte al campo del 1970, nonchè a quello svoltosi nel 1967. A lui, come a DIONIGI, i singoli militanti del Movimento dovevano lasciare il proprio repapito per poter essere reperibili in ogni momento ai fini già indicati nell'esame della posizione del DIONIGI.

PAVIA MARIO : E' indicato come finanziatore del Movimento Ordine Nuovo di Torino nella documentazione consegnata dalla PONTECORVO al GARRONE. L'indicazione è confermata dai risultati delle perizie contabili che hanno rivelato l'esistenza di numerosi e cospicui versamenti del PAVIA al FRANCIA Salvatore privi di qualsiasi giustificazione di natura commerciale.

Il PAVIA inoltre è indicato nei documenti del GARRONE come colui che forniva al Movimento Ordine Nuovo indicazioni politiche, le quali, necessariamente, presupponevano

IL S. [illegible]
(Dr. Vincenzo [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

nello stesso un ruolo di indirizzo e di direttiva nei confronti del movimento.

BORGHESIO ANDREA : Dagli elementi acquisiti emerge un suo chiaro ruolo di concorrente nell'attività contestata al PAVIA nel capo d'imputazione. Tale ruolo deriva dalla contestuale presenza all'interno del Fronte Nazionale in Torino del Borghesio, del Pavia e dello stesso Francia. E' stato trovato in possesso, tra l'altro, di alcune schede di iscrizione al Fronte Nazionale di militanti in Ordine Nuovo, di un modello di scheda sugli avversari politici (con annotazioni che, con buona probabilità, provengono dalla mano del FRANCIA - vedasi perizia in atti),modello analogo alla scheda sequestrata al Francia e relativa al Berlanda. Su detto materiale il Borghesio non è stato in grado di fornire il benchè minimo chiarimento. Tutti gli elementi di prova a suo carico sono stati ulteriormente confermati dal teste CIVITELLI Benso.

STAZZONE ISOARDO ALBERTO - FUINI DARIO - PERRA MARIO : Hanno partecipato con Francia, Dionigi, Cartocci, Centenari, Capitini ed altri al campo del 1970 ("campo scuola Sigfrido"). Dalla partecipazione al campo in questione emerge la loro consapevolezza delle finalità e dei metodi del Movimento di Torino.

CAPITINI ERALDO - MAZZEO LEONE: Hanno partecipato al campo di addestramento alla guerriglia ed all'uso delle armi svoltosi nel 1967. MAZZEO aveva compiti di organizzAzione dell'attività del capo (teneva le lezioni sulla

IL S... (Dr. V...)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

41

guerriglia, distribuiva le armi). CAPITINI ha preso parte altresì al campo tenutosi nel 1970.

Si osserva inoltre che al MAZZEO sono stati sequestrati alcuni numeri del periodico Ordine Nuovo sino al 1973, segno della continuità della sua appartenenza al Movimento. Al MAZZEO è stato trovato un modulo per sottoscrizioni in favore del gruppo torinese di Ordine Nuovo.

OMEGNA MATTEO - TORCHIO ELIO - MARCHETTI GIANLUCA - CALDERA EZIO - LORENZI GIUSEPPE - CAMON COSIMO : Sono state sequestrate, relativamente a ciascuno degli imputati, le schede di adesione ad Ordine Nuovo dagli stessi sottoscritte; da ciò questo P.M. desume una consapevole partecipazione alle finalità del Movimento, atteso altresì che gli imputati, ad eccezione del MARCHETTI, non hanno fornito alcun chiarimento. Nè le giustificazioni addotte dal MARCHETTI appaiono idonee a legittimarne una richiesta di proscioglimento. Inoltre tale imputato faceva parte del gruppo di aderenti ad Ordine Nuovo iscritto anche al Fronte Nazionale.

PITTON GUALTIERO - MARCOLIN SILVANO - GARRONE EMILIO :

Sono tre del gruppo dei più giovani aderenti ad Ordine Nuovo di Torino per i quali la PONTECORVO segnala al FRANCIA la completa disponibilità alle attività del gruppo. Il loro ruolo andava ben oltre la semplice adesione, come risulta dal delicato incarico affidato dalla PONTECORVO al GARRONE nel Luglio 1974; dall'esistenza, nella

IL S. [illegible]
(Dr. [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

43.

documentazione del GARRONE, di fotografie formato tessera sia del PITTON che del MARCOLIN. Sulla funzione di tali fotografie (che dovevano pervenire al FRANCIA) non è stata addotta alcuna giustificazione da parte degli imputati.

E' presumibile, nel più globale contesto del materiale probatorio acquisito, che le fotografie dovessero servire o per il riconoscimento dei due in previsione di operazioni analoghe a quella affidata al GARRONE o per la formazione di falsi documenti di identità.

Il PITTON ha inoltre sottoscritto una convocazione per la riunione dell'11 Novembre 1973.
Valutata nel suo complesso l'attività svolta dal PITTON, questo P.M. non ritiene, peraltro, che lo stesso possa essere qualificato come promotore ed organizzatore della associazione.

CARAMORI LUIGI - USAI ANTONIO : I due si conobbero durante il servizio militare svolto a Livorno nel corpo dei paracadutisti e, constatata l'affinità di interessi, presero a frequentarsi; dichiararono al PECORIELLO di appartenere ad Ordine Nuovo; si recarono da GRAZIANI (in Roma), che affidò ad USAI il compito di costituire ed organizzare in Livorno un gruppo di Ordine Nuovo, invitandolo a prendere contatto a tal fine, con il PECORIELLO indicato come persona di sicuro affidamento.

Il CARAMORI, tornato a Torino, inizia la sua attività nel gruppo Ordine Nuovo ed intrattiene su tale oggetto con USAI la corrispondenza in atti. Da tale corrispondenza risulta che USAI segnalò al CARAMORI nomi ed indirizzi

Il S. [illegible]
(Dr. V[illegible])

di paracadutisti e civili interessati all'attività del gruppo torinese di Ordine Nuovo, e tra questi il nominativo del PECORIELLO; USAI inoltre assicurò di aver costituito in Livorno il gruppo di Ordine Nuovo (Cfr.lettera del 23.4.1973).

Il CARAMORI è al corrente di molti particolari riservati sul gruppo di Torino, tanto che la PONTECORVO, nella più volte citata documentazione affidata al GARRONE, esprime a FRANCIA il timore che questo possa parlare (Cfr. interr. GARRONE 29.7.1974).

Inoltre l'USAI deve essere rinviato a giudizio anche in riferimento al reato di detenzione di munizioni da guerra, attese le risultanze peritali.

* * * *

In ordine all'imputazione sub A) ritiene questo P.M. che non sussistano elementi probatori per disporre il rinvio a giudizio degli imputati PALLIERI Attilio, TOSCA Giuseppe, CATALANO Giuseppe, SALVADORE Giuseppe, RICCARDINO Walter, NAZZARO Antonio, MUSSO Dario, CATTABIANI Piero, BICHIRI Manlio, CIRIELLO Costantino, COTA Salvatore, LABATE Bruno, GAMBA Ezio, MARINO Antonio, FRANCIA Bruno, GIRARDELLO Mariano, ZUCCHELLI Renzo e CALDERA Ezio; infatti la mancata sottoscrizione delle schede biografiche predisposte dal FRANCIA Salvatore e ad essi relative fa presumere, in mancanza di ulteriori acquisizioni, che i medesimi non fossero aderenti al gruppo torinese di Ordine Nuovo, ma solo simpatizzanti.

Il S. [illegible]
(Dr. [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

45.

Si impone altresì una richiesta di proscioglimento, per altro con formula dubitativa, nei confronti degli imputati RIGON Roberto, CANDUSSO Marco, ZUCCOLOTTO Bruno, RUBBO Nadia, SPADARO Giuseppe, TARASCONI Gastone, MADDALENA Gino, DI CINO Franca sempre in ordine all'accusa di cui al capo A) della rubrica.

Non vi è infatti a carico dei predetti una prova univoca di attività svolta dagli stessi per il Movimento Ordine Nuovo di Torino nella consapevolezza delle finalità riportate in imputazione.

Peraltro lo SPADARO, attualmente latitante, deve essere rinviato a giudizio per rispondere dell'altra imputazione ascrittagli essendo stato trovato in possesso di armi e munizioni da guerra (Cfr. perizia in atti).

Nei riguardi del PAVESIO Gianni, deceduto in data 26.7.1973, deve dichiararsi non doversi procedere perchè estinto il reato per morte dell'imputato.

S'impone altresì il proscioglimento con formula ampia della PONTECORVO e del GARRONE in ordine alla imputazione di concorso in favoreggiamento personale sub B);emerge invero con chiarezza che le attività contestate ai predetti rientrano nella partecipazione diretta ai metodi e alle finalità del movimento Ordine Nuovo, per cui non residua una autonoma rilevanza di quanto ad essi addebitato sotto il profilo di cui all'art. 378 C.P.

Diversa deve essere la valutazione della posizione processuale dell'imputato FRASCINELLI Paolo; egli ha indubbiamente fatto parte del movimento Ordine Nuovo di Torino,come risulta dalle stesse sue dichiarazioni nonchè da quanto affermato dal DIONIGI. L'imputato FRASCINELLI, proprio in quanto aderente al movimento, era a conoscenza

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

di numerosi e rilevanti aspetti dell'organizzazione che ha riferito in modo dettagliato e circostanziato prima al Procuratore della Repubblica di Milano e poi al Giudice Istruttore di Torino.

Questo P.M. ritiene che le sue dichiarazioni siano rispondenti al vero in quanto hanno trovato integrale conferma e riscontro sia nella documentazione in atti (con particolare riferimento alle " lezioni per una teoria dell'Organizzazione " e agli appunti del PIERRI sulle modalità organizzative dei campi di addestramento di Ordine Nuovo), sia ancora nelle indagini di Polizia Giudiziaria disposte proprio al fine di verificare l'esattezza e la attendibilità delle affermazioni del FRASCINELLI. Peraltro è emerso con chiarezza che questo imputato ha cessato qualsiasi attività nel Movimento. Appare quindi realizzata nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 308, comma 2° n. 2 C.P., essendosi verificato il recesso dello stesso dall'Organizzazione.

Dovrà perciò essere pronunciata declaratoria di non punibilità per tale causa.

PECORIELLO PAOLO : È autore di alcune missive di carattere intimidatorio firmate " Ordine Nero " su richiesta del LAMBERTI.

Ha altresì dettagliatamente indicato le finalità del gruppo " Ordine Nero " facente capo al LAMBERTI nel corso di vari interrogatori, così come già rilevato in precedenza.

IL S. [illegible]
(Dr. [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

45.

L'imputato è quindi sostanzialmente confesso in ordine ai fatti che gli sono stati contestati.

Ritiene questo P.M. che le dichiarazioni rese dal PECORIELLO siano corrispondenti a verità. Si osserva al riguardo che l'imputato ha ammesso gli addebiti, con circostanziate dichiarazioni, soltanto di fronte alle risultanze della perizia che lo indicavano come autore delle missive di cui sopra; vi sono stati inoltre significativi riscontri obbiettivi in relazione a quanto affermato dai testi PARDINI e DAVINI nonchè dal coimputato FORESI il quale ha confermato l'esistenza di reiterati contatti tra il PECORIELLO ed il LAMBERTI in Pisa presso il Bar Stadio, abituale ritrovo di tutti i componenti del gruppo facente capo al LAMBERTI stesso.

Le numerose missive a firma " Ordine Nero"e " I camerati del Bar Stadio " costituiscono una evidente riprova della fondatezza delle affermazioni del PECORIELLO cierca le finalità ed i metodi del gruppo cui si è accennato.

Inoltre le dichiarazioni del PECORIELLO relative alla già citata riunione di Lucca hanno trovato conferma nel rapporto della Questura di Lucca del
nel quale s'informa che effettivamente nel novembre 1972 c'era stato in Lucca ad opera di Affatigato Marco il volantinaggio di " Ordine Nuovo " cui ha fatto riferimento il PECORIELLO proprio per fornire indicazioni utili a determinare la data in cui detta riunione era avvenuta.

D'altra parte l'ispezione effettuata nell'abitazione della madre del TOMEI Mauro (risultata poco distante dalla sede di Ordine Nuovo di Lucca), lungi dal disattendere le dichiarazioni al proposito rese dal PECORIELLO, le ha sostanzialmente confermate ove si consideri che l'imputato

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

si recò in quella casa una sola volta in un tardo pomeriggio del mese di novembre quando ormai era buio e che, comunque, le caratteristiche fondamentali dello stabile e dell'alloggio descritte dal PECORIELLO hanno trovato piena corrispondenza in sede di ispezione.

Infine si sono già messe in luce le analogie tra le dichiarazioni del PECORIELLO e le risultanze probatorie acquisite a carico del gruppo torinese di Ordine Nuovo. In merito al ruolo rivestito dal PECORIELLO in seno al gruppo di Ordine Nero è emersa peraltro la sua funzione di semplice partecipe in quanto egli agì nel quadro di direttive impartitegli dal LAMBERTI.

LAMBERTI LAMBERTO : Da tutti i dati probatori acquisiti e più volte richiamati appare incontestabile che egli è stato il promotore e l'organizzatore del gruppo indicato nel capo di imputazione sub C), nè ha fornito, nel corso di vari interrogatori, alcuna giustificazione o elemento riscontrabile limitandosi ad assumere un atteggiamento negativo in ordine a tutto il quadro probatorio a suo carico.

In merito ai suoi rapporti con Ordine Nuovo è stato smentito dal coimputato MENNUCCI Marco le cui affermazioni sul punto appaiono confermate dal rapporto della Questura di Pisa del 28 marzo 1975.

ROSSI MAURIZIO : E' stato chiamato in correità dal PECORIELLO il quale ha riferito della sua partecipazione alla riunione di Lucca e della consegna di bombe a mano SRCM, destinate al LAMBERTI, nell'agosto-settembre 1972.

. PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

I due episodi si integrano reciprocamente nel quadro probatorio a carico dell'imputato essendo l'uno il segno tangibile del contributo apportato all'organizzazione eversiva e l'altro la riprova del suo diretto interessamento all'organizzazione facente capo al LAMBERTI.

La sua funzione appare peraltro non andare oltre la qualità di partecipe senza responsabilità a livello di direzione del gruppo.

Il ROSSI va rinviato a giudizio anche in relazione al reato di detenzione di armi e munizioni da guerra alla luce delle risultanze peritali.

MASELLI ENRICO : E' stato il tramite tra il PECORIELLO ed Ordine NUOVO ed ha indicato al PECORIELLO stesso le finalità delle riunione di Lucca nei termini già diffusamente menzionati.

E' stato trovato in possesso di un caricatore contenente munizioni da guerra (Cfr. perizia in atti).

E' attualmente latitante.

TOMEI MAURO : E' stato l'organizzatore della riunione di Lucca svoltasi presso l'alloggio da lui abitato. Emerge pertanto in modo inconfutabile la sua piena partecipazione alle finalità ed ai metodi del gruppo.

E' attualmente latitante.

FORESI Giuseppe : E' stato avvicinato dal PECORIELLO per

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

la redazione di alcune missive intimidatorie a firma " Ordine Nero " che ha poi compilato e sottoscritto come da sua stessa ammissione.

Ha più volte accompagnato il PECORIELLO nei suoi viaggi a Pisa in occasione dei quali il medesimo intratteneva i citati rapporti con il LAMBERTI.

GAGLIARDI GIANPIERO + GRONCHI MAURO - NARDI ALESSANDRO - MENNUCCI MARCO - CATOLA MARIO - PALERMO FRANCO - DELLA BRUNA ARMANDO - TORCHIA DIONIGI : sono militanti identificati del gruppo " Ordine Nero " capeggiato dal LAMBERTI.

A loro carico sussistono, oltre le risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria, le già richiamate deposizioni dei testi PARDINI e DAVINI.

Non sono invece emersi sufficienti elementi di prova a carico degli imputati LORENZINI Alberto e FIASCHI Silvano. Nei loro riguardi le indicazioni del DAVINI non hanno invero trovato ulteriori conferme.

Va pertanto disposto il loro proscioglimento dall'addebito sub C) con formula ampia.

Alla stregua delle considerazioni suesposte ritiene quindi questo P.M. che l'istruttoria nei confronti degli imputati indicati in epigrafe debba dichiararsi chiusa non apparendo suscettibile di ulteriori sviluppi; pertanto vanno respinte le istanze aventi ad oggetto l'espletamento di ulteriori incombenti; inoltre, poichè il procedimento in oggetto consta di altri settori di indagine

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

50.

in ordine ai quali appare necessario proseguire gli accertamenti istruttori, deve disporsi la separazione del giudizio relativo alle persone suindicate per i reati loro ascritti in epigrafe;

P. Q. M.

Il P.M., visto l'art. 369 C.P.P.

c h i e d e

al G.I. in sede di volere :

a)- dichiarare chiusa la formale istruzione nei confronti delle persone indicate in epigrafe, disponendo la separazione del relativo giudizio;

b)- dichiarare non doversi procedere nei confronti degli imputati PALLIERI Attilio, TOSCA Giuseppe, RICCARDINO Walter, CATALANO Francesco, SALVADORE Giuseppe, NAZZARO Antonio, MUSSO Dario, CATTABIANI Piero, BICHIRI Manlio, FRANCIA Bruno, CIRIELLO Costantino, COTA Salvatore, LABATE Bruno, GAMBA Ezio, MARINO Antonio, GIRARDELLO Mariano, ZUCCHELLI Renzo, CALDERA Ezio, FIASCHI Silvano, LORENZINI Alberto in ordine al reato loro rispettivamente ascritto sub a) e c) per non aver commesso il fatto;

c)- dichiarare non doversi procedere nei confronti degli imputati PONTECORVO Adriana e GARRONE Emilio in ordine al reato di cui all'art. 378 C.P. sub b), perchè il fatto non sussiste;

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

52.

d)- dichiarare non doversi procedere nei confronti degli imputati RIGON Roberto, CANDUSSO Marco, ZUCCOLOTTO Bruno, RUBBO Nadia, SPADARO Giuseppe, TARASCONI Gastone, MADDALENA Gino, DI CINO Franca in ordine al reato sub A) per insufficienza di prove;

e)- dichiarare non doversi procedere nei confronti di PAVESIO Gianni in ordine al reato ascrittogli perchè estinto per morte dell'imputato;

f)- dichiarare non doversi procedere nei confronti dello imputato FRASCINELLI Paolo in ordine al reato sub A) perchè non punibile ai sensi dell'art. 308, 2° comma n. 2 C.P.;

g)- ordinare il rinvio degli imputati FRANCIA Salvatore, PONTECORVO Adriana, CARTOCCI Giancarlo, PIERRI Giovanni, AMBROSINI Vittorio, STASI Giuseppe, GIBBIN Pietro, GARCIA RODRIGUEZ Louis, PAVIA Mario, DIONIGI Giuseppe, PITTON Gualtiero, CARAMORI Luigi, OMEGNA Matteo, RAVALLESE Emilio, MIRANDA Felice, USAI Antonio, GARRONE Emilio, CENTENARI Fedoro, CALDERA Ezio, STAZZONE ISOARDO Alberto, MURA Bruna, MARCHETTI Gianluca, LORENZI Giuseppe, CAMON Cosimo, CAPITINI Eraldo, TORCHIO Elio, MAZZEO Leone, MARCOLIN Silvano, FUINI Dario, PERRA Mario, BORGHESIO Andrea, SPADARO Giuseppe, PECORIELLO Paolo, LAMBERTI Lamberto, MASELLI Enrico, TOMEI Mauro, ROSSI Maurizio, FORESI Giuseppe, GAGLIARDI Gianpiero, GRONCHI Mauro, NARDI Alessandro, MENNUCCI Marco, CATOLA Mario, PALERMO Franco, DELLA BRUNA Armando al giudizio della Corte d'Assise di Torino, competen-

(Dr. [illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

53.

te per materia, territorio e connessione, per rispondere delle imputazioni loro rispettivamente ascritte come in rubrica - lo SPADARO limitatamente al reato di detenzione di armi da guerra - ; esclusa per PITTON, PECORIELLO e ROSSI la circostanza aggravante di cui all'art. 305 1° comma C.P.; il DIONIGI, la PONTECORVO, il PAVIA, il LAMBERTI e il ROSSI nell'attuale stato di carcerazione preventiva; il FRANCIA Salvatore, il GARCIA RODRIGUEZ, lo SPADARO, il MASELLI ed il TOMEI in stato di latitanza;

vorrà infine, previa imposizione di idonei obblighi, ordinare la scarcerazione del PECORIELLO per avvenuta decorrenza dei termini di custodia preventiva.

Torino, lì 9 Maggio 1975.

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Vincenzo POCHETTINO)

5

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

58.

ELENCO DEI TESTI E DELLE PERSONE OFFESE

1)- GAIATO Prospero, Via Lagrange, 29 - TORINO;
2)- DONINI Francesco, Via Mengoni, 48 - BOLOGNA;
3)- BERTOTTI Sergio, Strada Mongreno, 111 - TORINO;
4)- REY Mario, Via Roma, 38 - SALBERTRAND (TO);
5)- CANDELA Pier Giorgio, Frazione Sonetto - ALMESE (TO);
6)- FERRERO Leone, Via San Secondo, 95 - TORINO;
7)- NOVELLI Diego, Via San Paolo, 84 - TORINO;
8)- D'AMICO Pasquale, Via Gobetti, 5 - PISA;
9)- PARDINI Manrico, Via Dei Piastroni, 74 - PISA;
10)- GORI Dino, Via Gobetti, 5 - PISA;
11)- ANTOGNOLI Renzo, Via Gobetti, 5 - PISA;
12)- FANUCCHI Giulio, Via Gobetti, 5 - PISA;
13)- DAVINI Silvano, Via Sante Tani 6 - PISA;
14)- INGRAVALLE Giovanni, Via L. Gissi, 33 - FOGGIA;
15)- BELLANI Otello, Via Gobetti, 5 - PISA;
16)- TASSI Claudio, Via Gobetti, 5 - PISA;
17)- POSTIGLIONE Michela Elena, Via Del Fagiano, 61 - LIVORNO;
18)- Dr. Giorgio CRISCUOLO - Commissario di P.S. - Nucleo Antiterrorismo - TORINO;
19)- Dr. Giuseppe VALENTINI, Dirigente Ufficio Politico - Questura PISA;
20)- Dr. Filippo FIORELLO - Dirigente Ufficio Politico - Questura TORINO;
21)- Dr. Rodolfo POLI - Ufficio Politico Questura TORINO;
22)- SCIALOJA Mario, Via Po 12 - ROMA;
23)- DE SANTIS Luigi, Piazza Vittorio Veneto 14 - TORINO;

IL S. [illegible]
(Dr. Vi[illegible])

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

24)- BANDIOLI Giovanni, Corso Francia 100 - TORINO;
25)- CIVITELLI BENSO Loris , Via Vassalli Eandi, 42 - TORINO;
domiciliato a Saint Vincent (AO), Via Tramonto 12;
26)- RINALDI GHISLERI Giorgio, Corso Svizzera, 137 - TORINO;
27)- VIGNA Pier Carlo, Via Novalesa, 8 - SUSA (To);
28)- PROVENZANO Max, Maresciallo di P.S. - Questura TORINO;
29)- PAPA Maurizio, Guardia di P.S. - Questura TORINO;
30)- TRUZZI Bernardo, " " " " " ;
31)- NINU Angelo, " " " " " .-

Torino, lì 9 Maggio 1975

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Vincenzo POCHETTINO)

TRIBUNALE CIVILE e PENALE
DI TORINO
UFFICIO ISTRUZIONE
9 MAG. 1975

(Dr. Vincenzo Pochettino)

È copia conforme all'originale
Roma, li 23-9-80
IL CANCELLIERE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

COPIA RILASCIATA AL P.G. DI TORINO PER USO UFFICIO RIFER. NOTA N. 400/R/17-80 DEL 8-8-80

Procura Generale della Repubblica di Torino

Il P.M.

-1-

Letti gli atti del procedimento formale a carico di:

1. FERRARI Paolo Maurizio
2. BUONAVITA Alfredo
3. CURCIO Renato
4. FRANCESCHINI Alberto
5. BASSI Pietro
6. BERTOLAZZI Pietro
7. CAGOL Margherita in CURCIO
8. LAZAGNA Giovanni Battista
9. LEVATI Enrico
10. GALLINARI Prospero
11. MICALETTO Rocco
12. GALEOTTO Maria Angiola
13. LEONETTI Pasquale
14. SABATINO Pietro
15. CARNELUTTI Adriano
16. MURACA Peppino
17. RAFFAELE Paolo
18. SAVINO Antonio
19. LEGORATTO Giovanna
20. ZAINI Manuela in BERTOLAZZI
21. DE PONTI Valerio
22. CARLETTI Cesarina
23. BOLAZZI Angela
24. PEUSCH Heide Ruth
25. BORGNA Riccardo
26. CALDI Alberto

TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI TORINO UFFICIO ISTRUZIONE

TRIBUNALE DI TORINO N. Reg. Prov. 1125 N. R.G. 594/74 Cancelliere Penale DIRITTI RISCOSSI PER COPIA XEROGRAFICA copia L. 13280 rilascio L. 3320 urgenza L. 33200 Tot. dir. canc. L. 49800 copia xerogr. L. 23240 Bollo L. 150 Totale L. 73190 In carta non bollata a richiesta di av. Grivo Torino 25-7-75 IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TORINO N. Reg. Prov. 1126 594/74 Cancelliere Penale DIRITTI RISCOSSI PER COPIA XEROGRAFICA copia L. 13280 rilascio L. 3320 urgenza L. Tot. dir. canc. L. 16600 copia xerogr. L. 23240 Bollo L. 150 Totale L. 39990 av. Valerio Durante 25-7-75

TRIBUNALE DI TORINO N. Reg. Prov. 6783 N. R.G. 594/74 DIRITTI RISCOSSI PER COPIA XEROGRAFICA copia L. 13280 rilascio L. 3320 urgenza L. 33200 Tot. dir. canc. L. 49800 copia xerogr. L. 23240 Totale L. 73190 In carta non bollata a richiesta av. Anna Galeano Torino 29-7-75 IL CANCELLIERE

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 2 -

27. COSTA Egle
28. SARTORETTI Valeria
29. RABOZZI Tarcisio
30. OGNIBENE Roberto

31) LINTRAMI ARIALDO
32) PAROLI TONINO

IMPUTATI

I.) Ferrari Paolo, Maurizio, Buonavita Alfredo, Curcio Renato, Franceschini Alberto, Bassi Pietro, Bertolazzi Pietro, Cagol Margherita in Curcio

A) del delitto di cui agli artt. 110, 605, 61 n. 2 Cod. pen., perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privavano Bruno LABATE della libertà personale dapprima caricandolo su di un furgone, poi immobilizzandolo con catene, costringendolo quindi a restare in un ambiente chiuso e finalmente legandolo ad un palo; in Torino il 12.2.1973, al fine di commettere il reato sub B.;

B) del delitto di cui agli artt. 110, 610 cpv. 339 Cod. pen. per avere (deliberando, organizzando e attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) mediante minaccia di arma ed uso di violenza fisica (immobilizzazione con catene) costretto Bruno LABATE a sottoporsi ad "interrogatorio" e rasatura dei capelli nonchè intimato alla vittima, pena la vita, di non

TRIBUNALE DI TORINO
Reg. Prov. 6812 N. R.G. 594/74
DIRITTI RISCOSSI
PER COPIA XEROGRAFICA
copia L. 13280
rilascio L. 3320
urgenza L. /
dir. canc. L. 16600
copia xerogr. L. 23240
Bollo L. 150
Totale L. 59990
carta non bollata a richiesta
IL CANCELLIERE

Procura Generale della Repubblica di Torino

occuparsi più di attività sindacali; in Torino, il 12.2.1973 con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso posto in essere durante il sequestro sub A) e valendosi della forza intimidatrice derivante da una associazione segreta;

C) del delitto di cui agli artt. 582-585-61 n. 2 Cod. pen. perchè (in concorso come sopra specificato e al fine di commettere i reati sub A) e B), cagionavano a Bruno LABATE una lesione personale dalla quale derivava malattia nel corpo della durata di gg.7, colpendo il LABATE al capo con un corpo contundente durante l'aggressione; in Torino il 12.2.1973;

D) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. (61 n. 2) 110-624-625 nn. 2-5-7-61 cod.pen. perchè (in concorso come sopra specificato, al fine di procurarsi un profitto e di commettere i reati sub A) et B) si impossessavano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dei seguenti autoveicoli e targhe:
1) autofurgone Fiat 600 T tg. TO/897216, in danno di Chiales Luigi; in Torino durante la notte sul 6.2.73;
2) targhe del furgone FORD TAUNUS TO/A62842 intestato a Riggi Francesco e detenuto da Paglieri Carlo per la demolizione; in Torino in epoca anteriore e prossima al 12.2.1973;
3) auto FIAT 1100 Fam. TO/629572 ai danni di GUARNA Domenico, in Torino il 6.2.73;

Procura Generale della Repubblica di Torino

4) targhe dell'autovettura Fiat 500 tg. TO/776249 appartenente a Solveri Michele e depositata per la demolizione presso il garage Isabella di C.so Siracusa 158; in Torino in epoca anteriore e prossima al 12.2.73;
commettendo i fatti sub 1) e 3) su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede; servendosi di mezzo fraudolento (chiave falsa od altro strumento o artifizio) per aprire le portiere ed avviare il motore.

E) del delitto di cui agli artt. 110-628-I° parte e secondo cpv. Cod.pen., perchè (in concorso come sopra specificato e per procurare a sé un ingiusto profitto) mediante minaccia e violenza alla persona s'impossessavano di una borsa e dei documenti contenutivi sottraendoli a Bruno LABATE che li deteneva; in Torino il 12.2.73;
con l'aggravante che violenza e minaccia furono commesse con armi e da più persone riunite (esecutori materiali almeno tre) ponendo la vittima in stato di incapacità di agire secondo le modalità specificate sub A);

F) del delitto di cui agli artt. 110-605-61 n. 2 c.p. perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privavano AMERIO Ettore della libertà personale, dapprima caricandolo su di un furgone poi incappucciandolo

ed incatenandolo, costringendolo quindi a restare prigioniero in un ambiente chiuso; in Torino dal 10 al 18.12.73 [illegible], al fine di commettere il reato sub G);

G) del delitto di cui agli artt. 110-610 cpv. 339-81 cpv. Cod.pen. per avere (deliberando, organizzando e attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri), mediante minaccia ed uso di violenza fisica (imprigionamento), costretto AMERIO Ettore a sottoporsi ad "interrogatorio" e a rendere dichiarazioni; in Torino, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tra il 10 e il 18.12.73; con l'aggravante che la minaccia fu usata da persone travisate agenti in nome di una associazione segreta;

H) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110-624-625 nn. 2-5 e 7-61 n. 2 Cod.pen., perchè (in concorso come sopra specificato) al fine di procurarsi un profitto e di commettere i reati sub F) et G), si impossessavano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dei seguenti autoveicoli:
- autofurgone Fiat 600 tg. TO/E24298, sottraendolo a Novarese Gianpiero ed Ottaviano Oreste, dipendenti SIP, che lo detenevano; in Torino il 29.11.73;
- autovettura Fiat 127 tg. TO/H79507, sottraendola a Sesto Ferrero Antonio, in Orbassano il 29.11.73;
commettendo i furti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e servendosi di mezzo fraudolento (chiave falsa o altro strumento o artifizio per aprire le portiere ed avviare il motore);

Procura Generale della Repubblica di Torino

I) del reato di cui agli artt. 110-424, 61 n. 2 CP., per avere in concorso come sopra specificato) distrutto il Furgone Fiat 600 targato TO/E24298 appiccandovi il fuoco, tanto che ne derivò pericolo di incendio; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire l'impunità dai reati di cui ai capi F), G) et H); in Torino 10/XII/73

L) del delitto di cui agli artt. 110-61 n. 2 e 10, 605 C.P., per avere (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privato della libertà personale SOSSI Mario, Magistrato, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni, sequestrandolo in Genova il 18.4.74, incappucciandolo, legandolo, incatenandolo, trasportandolo a bordo di un furgone in altra località, ivi trattenendolo chiuso in una cella sino al 23.5.74, data in cui lo trasportavano a Milano ove lo liberavano; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di violenza privata e di minaccia a corpo giudiziario di cui ai successivi capi O) et Q);

M) del delitto di cui agli artt. 110-61 n. 2 e 10, 582-583 n. 1 C.P., per avere, in Genova il 18.4.74, al fine di commettere il delitto di cui al capo L), in concorso come sopra specificato, cagionato a SOSSI Mario, magistrato, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni, una contusione nella regione orbitale destra e la frattura di una costa, da cui derivò malattia per oltre 40 giorni;

Procura Generale della Repubblica di Torino

N) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110-61 n.2 610 prima parte e cpv. in relazione all'art. 339 prima parte C.P., per avere, in Genova il 18.4.74, in concorso come sopra specificato, al fine di eseguire il delitto sub L) e assicurarsene l'impunità, costretto mediante pistole Fabianelli Renato e Odorino Rosa in Schiaffino, presenti al sequestro in danno di Sossi Mario, a rimanere inerti e a non intervenire, nè per portare aiuto al Sossi, nè per rilevare elementi utili alle indagini;

O) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110-61 n.10-610 prima parte e cpv. in relazione all'art. 339 prima parte C.P., per avere (in concorso come sopra specificato) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza - imprigionamento e minaccia di gravissime rappresaglie da estenderi ad altri nonchè minacce alla vita stessa della vittima, costretto SOSSI Mario a rispondere a ripetuti interrogatori e a fornire notizie concernenti la sua attività di magistrato, e in ultimo a far pervenire ad un giornalista del "Corriere della Sera" il messaggio n. 8 delle Brigate rosse, che in effetti il Sossi fece consegnare nelle prime ore del 24.5.74 in Genova; con l'aggravante di essere stata la minaccia usata da persone travisate e agenti in nome di una associazione segreta;

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 8 -

P) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 - 5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi in Genova l'11.4.74 (in concorso come sopra specificato) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, impossessati dei seguenti automessi:
- furgone fiat 850/T tg. GE/513422, sottraendolo a Gani Giuseppe;
- auto fiat 127 tg. GE/485848, sottraendola a Massa Giuseppe;
- auto Fiat 124 tg. GE/357826, sottraendola a Gentile Sofia;

commettendo i fatti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede, mediante forzamento dei deflettori e usando mezzi fraudolenti per l'avviamento; al fine di servirsi dei veicoli per la commissione del delitto di cui al capo L);

Q) del delitto di cui agli artt. 110-338-339 C.P., per avere, in concorso come sopra specificato, mediante la pubblica diffusione (ottenuta con la trasmissione di copie ai giornali perchè le pubblicassero) dei comunicati nn. 3, 4, 5, 6, in data 26.4. - 4.5. - 9.5. - e 18.5.74, anonimi ma siglati "Brigate rosse" e quindi avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazione segreta, usato minaccia alla Corte di Assise di Appello di Genova, al fine di turbarne l'attività, e cioè indurre detto Collegio giudiziario a prendere in considerazione di ufficio la concessione della libertà provvisoria a Battaglia

Procura Generale della Repubblica di Torino

Giuseppe, De Scisciolo Aldo, Fiorani Rinaldo, Maino Cesare, Malagoli Silvio, Piccardo Giuseppe, Rossi Mario e Viel Augusto, condannati e ricorrenti per Cassazione; consistendo la minaccia nel condizionare la vita del prigioniero Mario SOSSI (che aveva esercitato le funzioni di P.M. nell'istruttoria e nel processo di I° grado contro il Battaglia etc.) alla concessione di l.p. da parte del Collegio;

R) del delitto di cui agli artt. 110, 628 prima parte e 2° cpv., 61 n. 10 C.P., perchè (in concorso come sopra specificato e per procurare a sé un ingiusto profitto) mediante minaccia e violenza alla persona si impossessavano di una borsa, dei documenti contenutivi e di 2 agende tascabili, sottraendo il tutto a Mario Sossi che li deteneva, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso; in Genova e altra località non ancora accertata, il 18.4.74; con l'aggravante che la violenza e minaccia furono commesse con armi e da più persone riunite (esecutori materiali 5 o più) e travisate, ponendo la vittima in stato di incapacità di agire, secondo le modalità specificate sub L); con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio e a causa delle funzioni di magistrato della vittima.

S) del delitto di cui agli artt. 110, 614 I° ed ult. comma, 61 n. 2 Cd.Pen., per essersi (in concorso

Procura Generale della Repubblica di Torino

come sopra specificato) introdotti e trattenuti nei locali del Centro Studi "Luigi Sturzo" contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, in Torino il 2.5.74, ore 10 circa; con le aggravanti di aver commesso il fatto palesemente armati e con violenza alla persona di Fava Giancarlo, dipendente del Centro, allo scopo di commettere i reati sotto indicati sub T) et U);

T) del delitto di cui agli artt. 110-605-61 n. 2 C.P., per avere (in concorso come sopra specificato) privato della libertà personale Fava Giancarlo, legandolo mani e piedi, imbavagliandolo e chiudendolo in una delle stanze del Centro Studi "L. Sturzo"; in Torino il 2.5.74, al fine di commettere il reato sub U) e di conseguirne l'impunità garantendosi la fuga;

U) del delitto di cui agli artt. 110-628 I° parte e 2° cpv. C.P., per avere (in concorso come sopra specificato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante le violenze e minacce suddette) sottratto dagli uffici del Centro Studi "L. Sturzo" registri, corrispondenza, stampati ed altre cose mobili di pertinenza del Centro medesimo e di Costamagna Giuseppe; in Torino il 2.5.74, con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone e con armi, ponendo il Fava in stato di incapacità di agire;

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 11 -

V) del delitto di cui agli artt. 110-582-585-61 n.2 C.P., per aver cagionato a Fava Giancarlo (in concorso come sopra specificato) lesioni personali dalle quali derivava malattia nel corpo guarita in giorni 10; in Torino il 2.5.74, al fine di eseguire i reati sub S), T) et U);

Z) del delitto di cui agli artt. 110-614 I° comma, 61° n. 2 C.P., per essersi (in concorso come sopra specificato) introdotti e trattenuti, palesemente armati, con violenza alle persone di Pagnozzi Vincenzo, Settimano Secondo e Casana Roberto, nei locali del Comitato Resistenza Democratica di Via Guicciardini n. 4, contro la volontà degli aventi diritto, allo scopo di commettere il delitto di rapina di cui al capo BB); in Milano il 2.5.74 alle ore 18,30 circa;

AA) del delitto di cui agli artt. 110-81-605-61 n. 2 C.P., per avere (in concorso come sopra specificato e al fine di conseguire la impunità dal delitto di rapina di cui al capo che segue) privato della libertà personale - legandoli, imbavagliandoli e chiudendoli in uno sgabuzzino per un tempo sensibilmente superiore a quello necessario alla commissione della rapina stessa - Pagnozzi Vincenzo, Sottimano Secondo e Casana Roberto; in Milano il 2.5.74;

Procura Generale della Repubblica di Torino

BB) del delitto di cui agli artt. 110-628 p.parte ed ultima parte nn. 1 e 2 C.P., per essersi (nelle circostanze di tempo, luogo e concorso di persone di cui ai capi Z) et AA), al fine di trarne profitto, impossessati di documenti ed oggetti vari appartenenti al C.R.D., sottraendoli a PAGNOZZI Vincenzo mediante minaccia usata con pistola da più persone riunite e ponendo detto Pagnozzi, il Sottimano ed il Casana in stato di incapacità di agire, legandoli, imbavagliandoli e poi chiudendoli in uno sgabuzzino;

CC) del delitto di cui agli artt. 110, 614, 1° ed ult. comma C.P., perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) in Mestre il 4.3.1974 si introducevano nei locali della CISNAL contro la volontà di chi aveva diritto di escluderli, palesemente armati e usando violenza alle persone di Borra Mayer, Ferro Giorgio e Bacci Gian Paolo; allo scopo di commettere i reati di cui ai capi seguenti;

DD) del delitto di cui agli artt. 605, 110, 61 n. 2 81 C.P. per avere (in concorso come sopra specificato) in Mestre il 4.3.74 privato della libertà personale Borra-Mayer, Ferro Giorgio e Bacci Gian Paolo, incatenandoli e imbavagliandoli; allo scopo di commettere il reato che segue e di conseguirne l'impunità;

./.

STAB. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

EE) del delitto di cui agli artt. 110, 628 1ª p. e 2 cpv. C.P. per avere (in concorso come sopra specificato) in Mestre il 4.3.74, al fine di procurarsi ingiusto profitto, con le violenze e minaccie di cui ai due capi che precedono, sottratto alla sede della CISNAL e per essa al Borga Mayer, varia documentazione e in particolare schede degli iscritti e degli assistiti;

FF) del delitto di cui agli artt. 110, 614 1° e u.c. 61 n. 2 C.P. perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro o con altri) in Milano il 15.1.1973 si introducevano e trattenevano nei locali dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (U.C.I.D.) contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, palesemente armati e usando violenza alle persone di Barana Giulio e Massazza Claudio; allo scopo di commettere i reati di cui ai due capi seguenti;

GG) del delitto di cui agli artt. 110, 605, 61 n. 2 81 C.P. per avere (in concorso come sopra specificato) in Milano il 15.1.73 privato della libertà personale Barana Giulio e Massazza Claudio, incatenandoli a rinchiudendoli nel bagno; allo scopo di commettere il reato che segue e di conseguirne l'impunità;

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

HH) del delitto di cui agli artt. 110, 628 1ª p. e 2° cpv. C.P. per avere (in concorso come sopra specificato) in Milano il 15.1.73 al fine di procurarsi ingiusto profitto, con le violenze e minacce di cui ai due capi che precedono, sottratto a Barana Giulio il passaporto e un'agenda personale e alla sede dell'UCID molto materiale documentario e di ufficio, tra cui la rubrica dei soci, lettere, documenti contabili; con l'aggravante di aver commesso la violenza con armi, in più persone riunite, ponendo le persone offese in stato di incapacità di agire;

II) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 48, 476, 485, 61 n. 2 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo direttamente o concorrendo con gli autori materiali con i quali i fatti erano preventivamente concordati come momenti e strumenti di una più vasta attività criminosa, formato, mediante induzione in errore dei notai roganti, cui dichiaravano false generalità ed esibivano falsi documenti, atti pubblici di compravendita di appartamenti e case nei quali il notaio dava atto dell'acquisto degli immobili da parte di persone della cui identità era certo e in realtà inesistenti; ovvero apposto, in scritture private di locazione di immobili stipulate sotto falsi nomi, sottoscrizioni di persone inesistenti; com-

Procura Generale della Repubblica di Torino

mettendo i reati al fine di far perdere le pro
prie tracce e vivere in clandestinità, di age-
volare la esecuzione dei delitti di associazio
ne sovversiva e di banda armata, e di procurar
sene l'impunità; in particolare stipulando gli
atti seguenti:

1. atto di acquisto stipulato in Piacenza ~~agli inizi di aprile 1973~~ il 19.VI.73 di una casa sita in Pianello V.T., nel quale l'acquirente, Bassi Pietro, si qualificava per Colombo Raffaele e come tale sot toscriveva;
2. contratto di affitto di un alloggio in Milano Via Manfredini 4, nel quale il locatario Bertolazzi Pietro firmava con il falso nome di Corradi Enrico, mentre altra persona interveniva e firmava quale garante sotto il falso nome di Morini Federico;
3. atto di acquisto stipulato in Milano il 5.7.73 dal notaio Villa di un appartamento sito in Robbiano di Mediglia Via Amendola 12/14, nel quale l'acqui-rente, Bertolazzi Pietro, si qualificava Castelli Giacomo e come tale sottoscriveva;
4. contratto di locazione di una casa colonica in fraz. Poggiano di Riese Pio X stipulato in Bassano del Grappa nell'autunno '74 da Ognibene Roberto che si presentava e sottoscriveva col falso nome di Bertolini Alberto;
5. atto di acquisto stipulato in Piacenza il 20.IX.73 di un appartamento in Via Campagna 54/A, nel quale l'acquirente si qualificava Moroni Gabriella e come tale sottoscriveva;

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 16 -

6. atto di acquisto stipulato in Tortona il 3.4.74 con rog. Pernigotti di un villino, sito in strada per Sarezzano 36, nel quale l'acquirente, Bertolazzi Pietro, si presentava e sottoscriveva con il falso nome di ing. Luigi Bertini;

LL) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 476, 477, 482, 61 n. 2 C.P. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo materialmente o concorrendo moralmente con gli autori materiali con il concordare l'esecuzione dei falsi quali momenti di un più vasto disegno criminoso, come strumenti per agire nella clandestinità e ottenere l'impunità dai delitti di associazione sovversiva, di furti di automezzi e di altri ad essi connessi, formato documenti di identità, passaporti, patenti, bolli di circolazione, targhe e certificati di assicurazione per automezzi (certificati amministrativi) nonchè libretti di circolazione per automezzi (atti pubblici) falsi; e in particolare:

1. targa e documenti di una Fiat 127 verde tg. TO-H54079; di una Autobianchi A112 color crema e tetto nero tg. MI-T53274 intestata a Fiorini Giovanni; di una Fiat 128 bianca tg. MI-T49632 (automezzi identificati in Torriglia il 17-18 aprile 1975);

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

2. targa e documenti di una Fiat 127 TO-K34999 (in possesso a Firenze il 27.5.74 di Ferrari Paolo Maurizio) intestata falsamente a Paschetto Armando (libretto circ. E/846246, pat. A.6599755);

3. patente di guida intestata all'inesistente Paschetto Armando e usata in Roma, Albergo Molise, il 16.5.74;

4. targa e documenti di una Fiat 128 con targa falsa BO/545217 sequestrata a Pinerolo l'8.9.74 a Curcio Renato, (documenti intestati a Puccini Armando);

5. quattro patenti e tre carte d'identità con apposte fotografie di Franceschini Alberto, a lui sequestrate l'8.9.74 in Pinerolo;

6. una carta di identità intestata a De Filippo Armando e una patente di guida intestata a Puccini Armando, sequestrate a Curcio Renato in Pinerolo l'8.9.1974;

7. due patenti di guida intestate a Corbellini Franco e ad Ariano Alessandro; due carte d'identità intestate a Mazza Diego e a Corbellini Franco; una tessera dell'ordine dei giornalisti di Milano intestata a Sonzogno Claudio, con la fotografia di Bassi Piero, a lui sequestrate il 14.10.74 in Robbiano;

8. i documenti di circolazione e assicurazione dell'auto Fiat 128 con targa falsa MI-T13073, sequestrata a Bassi Piero in Robbiano il 14.10.74;

9. tre patenti di guida intestate a Corbellini Franco, Ricci Franco, Bellori Franco; una carta di identità

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

intestata a Morini Angelo; portanti fotografie di Bertolazzi Pietro e a lui sequestrate il 14. 10.74 in Robbiano;

10. i documenti di circolazione e assicurazione dell'auto Fiat 124 con targa falsa MI-T89939, sequestrata a Bertolazzi Pietro il 14.10.74 in Robbiano;

11. i documenti di circolazione e assicurazione dell'auto Ford Escort con targa falsa MI-T78657, sequestrata a Ognibene Roberto in Robbiano il 15. 10.74; nonchè una patente di guida intestata a Bertolini Alberto (falso nome assunto da Ognibene Roberto) sequestrata a Riese Pio X nell'ottobre '74;

12. una patente di guida su mod. A-5284886 intestata a Chiani Roberto e con fotografia di Buonavita Alfredo, a lui sequestrata in Torino il 5.11.74;

13. una patente di guida su mod. A-7101666 intestata a Marinoni Aldo e una carta d'identità numero 13280664 intestata a Franchi Stefano, con fotografie di Gallinari Prospero, a lui sequestrate in Torino il 5.11.74;

14. sette targhe per autovetture, sequestrate nella base di Robbiano di Mediglia l'11.10.74.

15. Patenti di guida (quattro) [illegible] documenti di circolazione dell'auto Fiat 124 con falsa targa TO K 24135 [illegible] in Torino il 30.4.75.

MM) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 n° 2-5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in con

Procura Generale della Repubblica di Torino

concorso tra loro, agendo materialmente e concorrendo moralmente con gli autori materiali con il concordarne l'esecuzione dei reati quali momenti di un più vasto disegno criminoso e strumenti per agire nella clandestinità e ottenere l'impunità dai delitti di associazione sovversiva e altri ad essi connessi, impossessati, con uso di chiavi false e altri mezzi fraudolenti per ottenere l'avviamento, di automobili lasciate dai possessori esposte sulla via alla pubblica fede, e in particolare :

1) automobile Fiat 500 TO-846157 sottratta a Torino il 10.4.74 a GARDIN Luigi;

2) automobile Fiat 500 TO-988464 sottratta a Torino la notte sul 12.4.74 a MATTIA Angelo;

3) automobile Fiat 500 TO-K71238 sottratta a Torino la notte sul 21.4.74 a RUSSO Santo;

4) automobile Fiat 127 sottratta a Povero Mario in Torino il 30.3.74, sequestrata a Ferrari P.M. in Firenze il 27.5.74;

5) automobile Fiat 128 sottratta a Torino il 23.7.74 a Trombini Egisto, sequestrata a Curcio Renato a Pinerolo l'8.9.74;

6) automobile Fiat 128 sottratta a Milano la notte sul 15.11.73 a Fedi Roberto, sequestrata a Robbiano il 14.10.74 a Bassi Piero;

7) automobile Fiat 124 sottratta a Milano il 27.9.74 a Pomodoro Pietro e sequestrata a Bertolazzi Pietro il 14.10.74 a Robbiano;

NN) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 2,468 C.P. per avere in concorso tra loro, in numero di oltre cinque, si agendo materialmente sia concorrendo nel reato con il preventivo accordo per la

Procura Generale della Repubblica di Torino

sua esecuzione quale strumento di un più ampio disegno criminoso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di servirsene per commettere falsi documentali e così agire nella clandestinità e ottenere l'impunità da altri reati e in particolare da quelle di associazione sovversiva, contraffatto sigilli di enti e uffici pubblici, e in particolare timbri a secco o ad umido dei Comuni di Milano e Genova; dell'ufficio Passaporti della Questura; della Repubblica Italiana; dell'ufficio patenti della Prefettura di Milano; dell'ufficio motorizzazione civile, dell'ufficio tasse automobilistiche; del Pubblico Registro Automobilistico; nonchè per aver fatto uso di tali sigilli e timbri nella falsificazione dei documenti di identità, patenti di guida, carte di circolazione, di cui gli imputati e loro correi nell'associazione sovversiva erano muniti o che erano in via di formazione nella "base" di Robbiano di Mediglia;

accertato in Robbiano l'11.10.74 con il sequestro degli strumenti sopra elencati, ed altrove, con il sequestro di singoli documenti, recanti le false impronte, in possesso di associati all'organizzazione criminosa;

00) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 2, 648 C.P. per avere in concorso tra loro e in numero di oltre 5 persone, con più azioni esecutive

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

di un medesimo disegno criminoso, agendo direttamente o concorrendo con gli autori materiali, con cui i fatti erano preventivamente concordati quali momenti e strumenti di una più vasta attività criminosa, ricevuto e detenuto al fine di trarne profitto, e allo scopo di servirsene nella commissione di altri delitti e in particolare per i falsi documentali e per l'esecuzione e la copertura dell'attività sovversiva della banda armata:

a) moduli di carte di identità (di cui 30 in bianco sequestrati a Robbiano, e altri già usati nella formazione di documenti); patenti di guide (di cui 38 sequestrati in Robbiano); carte di circolazione (di cui 31 sequestrati in Robbiano); fogli complementari (44 sequestrati in Robbiano); certificati di assicurazione della Soc. Norditalia - tutti provenienti da furti commessi in più parti d'Italia, e in particolare: il 9.12.1971 nel Municipio di Solbiate Comasco; l'11.12.1971 nel Municipio di Dorio; il 25.5.71 nell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Catania; nel giugno '74 nell'Ispettorato Motorizz. Civ. di Modena; il 2.3. 1972 nell'Ispett. Motor. Civ. di Cosenza; il 29.10. 1973 nell'Ispett. Motor. di Rovigo; l'11.10.73 nel l'Ispett. Motor. Civ. di Ferrara; il 29.11.73 in Milano in danno della Soc. Norditalia;

b) carte di identità provenienti da furti in danno di Valentinelli Amabile e dell'Autoscuola De Maio

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

di Trento nel giugno '74; di Dalla Torre Maria Pia di Peio (TN); di Ferrari Giovanna e Autoscuola De Maio in Trento nel giugno '74; di Michelotti Mario in Trento; di Battaglia Annibale in Milano il 17.5.1974; di More Camins Francesco il 22.4.73 in Milano; di Schernthauer Iugo il 10.8.73 in Pergine Valsugana;

c) di una tessera ferroviaria sottratta a Vialli Giuliana nel maggio '73 in Trento;

d) di passaporti sottratti a Bertolio Angelo il 26.6.72 a Milano; Beda Maria Luisa a Lignano Sabbiadoro nel sett. '72; Perini Mariano il 20.2.70; Normeringer Teodoro il giorno di Pasqua '73 in Milano;

e) di carte di circolazione sottratte: a Talignani Adriano il 21.6.74 in Milano; alla S.p.A. Sapio in Milano il 15.7.74; ad Allegri Massimo in Lodi; a Rossi Gianni il 25.9.73 in Piacenza; a Giacomini Adriano il 4.5.73 in Trento; a Benedetti Giuseppe il 3.5.70 a Trento; a Di Lorenzo Michele in Trento nel maggio '73; a Zanaboni Luciana in Piacenza nel marzo '73;

f) di un certificato di assicurazione sottratto il 9.1.73 in Parma a Greci Luciano;

g) dell'automobile Fiat 132 sequestrata a Gallinoni Prospero il 5.12.74 e oggetto di truffa commessa in Friburgo (Germania) da persona che l'aveva noleggiata sotto falso nome e con falsi documenti di Varesco Mara, truffando i noleggiatori;

Procura Generale della Repubblica di Torino

h) dell'automobile Ford Escort sequestrata a Ognibene Roberto il 15.10.75 in Robbiano di Mediglia e immatricolata in Svizzera con la targa ZH-121413, oggetto di truffa in danno del garage "Cantone" di Ginevra che l'aveva locata a una sedicente Poli Anna, presentatasi con documenti falsi.

PP) del delitto di cui agli artt. 81 C.P., 2 L. 2.10.67 n. 895 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, agendo materialmente o concorrendo moralmente con gli autori materiali con il concordare l'esecuzione del reato quale momento del più vasto disegno criminoso inerente l'organizzazione dell'associazione sovversiva costituita in banda armata delle BR., detenuto:

- una pistola cal. 7,65 - con munizioni, arma tipo guerra (Curcio)
- una pistola Walter 7,65, con munizioni, arma tipo guerra (Bassi)
- una pistola Walter 7,65, con munizioni, arma tipo guerra (Bertolazzi)
- una rivoltella Smith e Wesson cal. 38 con munizioni (Ognibene)
- una rivoltella Smith e Wesson cal. 38 con munizioni (Buonavita)
- una pistola Beretta cal. 9 con munizioni (arma da guerra) - (Gallinari)

Procura Generale della Repubblica di Torino

- tre mitra Beretta, 1 mitra Sten, 1 carabina Winchester 7,62 - 1 moschetto mod. 91/38 cal. 6,5 - 5 caricatori per mitra, 2 caricatori per carabina Winchester, 1 caricatore Luger cal. 9, 1 canna per Beretta cal. 7,65 con filettatura al vivo di volata, 64 cartucce per moschetto 91, 50 cal. 7,62 Nato, 650 per carabina Long Rifle 22, 265 per pistola cal. 7,65 - 243 per mitra e parabellum cal. 9, 2 cal. 38 special, 41 per carabina Winchester, 29 per parabellum cal. 7,65, 5 cal. 320 per revolver, 100 m. di miccia, 110 capsule detonanti, 4 candelotti di esplosivo da cava, 3 bombe a mano di fabbricazione svizzera: tutto materiale sequestrato l'11.10.1974 in Robbiano di Mediglia.
- 4 cartucce cal. 9, sequestrate in Pianello V.T. il 7.6.74
- 3 sacchetti di plastica e un tegamino contenenti miscela esplosiva di clorato di potassio e zucchero, con tubetto di innesco per introduzione di acido solforico; il tutto sequestrato nell'alloggio di via Fea 5 di Torino
- 4 cartucce cal. 9 corto, sequestrate l'8.2.1975 nella casa di Tortona, Str.da per Sarezzano,
- una bombola di gas lacrimogeno sequestrata in Pinerolo l'8.10.74 a Curcio Renato e Franceschini Alberto # armi e munizioni per la massima parte da guerra o tipo guerra.

- armi e munizioni sequestrate in Torino via Pianezza 90 (v. infra capo IX, p. 35).

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 25 -

QQ) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P., 4 L. 2.10.67 n. 895, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, agendo materialmente o concorrendo moralmente con gli autori materiali del reato preventivamente concordato quale momento del più vasto disegno criminoso inerente l'organizzazione dell'associazione sovversiva delle B.R., costituito in banda armata, portato illegalmente fuori della propria abitazione armi [illegible] da guerra o tipo guerra e relative munizioni, in particolare le pistole con munizioni cal. 7,65 sequestrate sulle persone di Bassi Pietro, Bertolazzi Pietro, Curcio Renato, Gallinari Prospero, Ognibene Roberto e Buonavita Alfredo, una bombola di gas lagrimogeno di cui erano in possesso Curcio Renato e Franceschini Alberto.

RR) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 303 C.P. per avere in concorso tra loro, da tempo e nel corso degli anni 1973-1974-1975, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la redazione, stampa e distribuzione al pubblico o la pubblicazione su giornali di volantini ed opuscoli ciclostilati o di "interviste" in cui, oltre che esaltare singole azioni criminose e cioè tutti i sequestri di persona, rapine, danneggiamenti, aggressioni, invasioni di sedi politiche e sindacali di cui ai capi di imputazione che precedono, si incitava alla lotta armata contro lo Stato secondo i

./.

principi e i fini eversivi delle Brigate Rosse, pubblicamente istigato al sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e comunque fatto l'apologia di tale delitto nonchè dei delitti a questo strumentali.

In Torino, Milano, Genova e in numerose altre città della Repubblica, quanto alla diffusione di volantini, in tutto il territorio della Repubblica quanto alle pubblicazioni su giornali.

SS) del delitto previsto e punito dagli artt. 306-270 C.P., per avere organizzato e diretto una banda armata denominata "Brigate rosse", avente per fine la soppressione violenta degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato italiano: elaborando un programma politico generale di "attacco al cuore dello Stato"; attuando detto programma mediante vari episodi di aggressione e sequestro; predisponendo i mezzi necessari al funzionamento della banda (acquisto e affitto di immobili sotto falso nome - dotazione di documenti personali contraffatti - furti d'auto - falsificazione di targhe e documenti di circolazione - procacciamento e custodia di armi, munizioni, esplosivi e apparecchi ricetrasmittenti - reperimento di denaro anche mediante rapine - regolare sovvenzionamento degli associati clandestini - schedatura di avversari politici - raccolta analitica ed elaborazione di dati comunque interessanti per l'organizzazione); banda armata

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 27 -

organizzata da tempo - e comunque in epoca precedente il febbraio 1973 (sequestro Labate) - e tuttora operante; in località varie (Torino, Genova, Pianelli Val Tidone, Milano, Robbiano di Mediglia, Piacenza (Torino, Bannio Anzino) e altri Comuni non ancora accertati);

con l'aggravante per tutti i reati di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per averli i colpevoli commessi durante il tempo in cui essi si sottraevano volontariamente all'esecuzione di ordine o mandato di cattura (Ferrari, per i fatti successivi ~~all'agosto '74~~ al sequestro Labate; Bassi per i fatti successivi all'agosto 1974; - Bertolazzi, per i fatti successivi all'ottobre '73; - Cagol, per i fatti successivi al maggio '74; - gli altri per tutti i fatti);

ed inoltre con l'aggravente di cui all'art. 112 n. 1 C.P. (per tutti i reati, salvo quello sub SS), perchè il numero delle persone concorrenti è superiore a cinque.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 28 -

II.) GALLINARI Prospero e BUONAVITA Alfredo:

del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 337, C.P. per avere in Torino il 5.11.1974, in concorso tra loro, al fine di ottenere l'impunità dei reati di partecipazione ad associazione sovversiva ed altri ad essi connessi, usato violenza e minaccia, riuniti, all'appuntato di P.S. Di Stadio Domenico e alle guardie di P.S. Mattia Emilio e D'Agnano Arcangelo, il Buonavita puntando loro contro la pistola e ingaggiando colluttazione, il Gallinari tentando di estrarre la propria pistola e così opporsi all'intervento degli agenti diretto alla loro identificazione quali sospetti rapinatori.

III.) GALLINARI e BUONAVITA:

1) del delitto di cui agli artt. 270, 306 cpv. C.P. per avere da mesi (presumibilmente dal marzo 1974) fatto parte con mansioni di organizzatore dell'associazione costituita in banda armata delle "Brigate Rosse", avente per scopo il sovvertimento violento delle istituzioni sociali economiche e politiche dello Stato; reato accertato in Torino il 5.11.1974;

2) del delitto di cui agli artt. 110, 648, 81 cpv. C.P. per avere in luogo e tempo imprecisati, al fine di trarne profitto, in concorso ~~con Buonavita~~ fra loro

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 29 -

Alfredo e con altri, ricevuto le patenti di guida nn. A5284886 e A7101666 e la carta di identità n° 13280664, un libretto di circolazione per auto n° E/4588461, un foglio complementare numero 516113, un contrassegno e un certificato di assicurazione Norditalia n° 1233187, tutti documenti provenienti da furti commessi in Catania il 27.5.72 (la prima patente), in Messina il 7.10.73 (la seconda patente), in Novara il 5.10.72 (la carta d'identità); il 26.8.73 in Rovigo (libretto di circolazione); il 30.11.73 (contrass. e cert. assicurazione); e ancora ricevuto la 132 Fiat (sequestr. con targa falsa TO/H-24774) proveniente da truffa commessa in Friburgo (Germania Occ.) il 30.8.1974 in danno dell'AVIS-AUTO-VERMIETUNG presso la quale veniva noleggiata da persona non identificata , che ne otteneva la consegna mediante l'esibizione di passaporto e patente di guida falsi con il nome di un inesistente Varesco Mara; reato accertato in Torino il 5.11.1974;

3) del delitto di cui agli artt. 110,81 476, 482 477, C.P. per avere in concorso con Buonavita Alfredo e con altre persone non identificate formato le patenti di guida, carte di identità e di circolazione, di cui al capo che precede, intestando le patenti di guida a Chiari Roberto (Buonavita) e Marinoni Aldo (Gallinari), la carta d'identità a Franchi Stefano (Gallinari); il libretto di circolazione e il foglio complementare a Motta Giuseppe; per avere inoltre falsificato la targa di

Procura Generale della Repubblica di Torino

circolazione TO-H-24774; reato accertato in Torino il 5.11.74;

4) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 697, 699 C.P. 2 e 4 pp. e cpv. 7 L. 2.10.67 n. 895 per avere in concorso con Buonavita Alfredo e altre persone detenuto e portato fuori delle rispettive abitazioni una pistola Beretta cal.9 matr. 603387, arma da guerra e una pistola Smith Wesson cal. 38 sp. e relative munizioni, senza essere muniti di licenza, in luogo dov'era concorso di persone; accertato in Torino il 5.11.74;

5) della contravv. di cui agli artt. 110, 61 n.2 C.P., 68 Cod.Str. per avere circolato con targa di autoveicolo falsa TO/H-24774 applicata su automezzo proveniente da reato, al fine di evitare l'accertamento di tale reato.

IV.) LAZAGNA Giovanni Battista e LEVATI Enrico:

del delitto di cui agli artt. 270, 306 C.P. per avere fatto parte della banda armata delle Brigate Rosse, costituita da tempo (e comunque in epoca anteriore al sett. 1973) col fine del sovvertimento violento degli ordinamenti economici, sociali e politici dello Stato, banda armata operante tuttora in varie parti d'Italia;

fatto accertato, per il Levati, con riguardo a condotte poste in essere in Borgomanero intorno al 1.7.74, in Pavia il 9.7.74, in Stupinigi il 20.7.74, in Strambino il 25.7.74, in Torino nel

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

mese di settembre 1974; fatto accertato per il Lazagna, con riferimento a condotta posta in essere in Pavia il 9.7.74;

V.) CARNELUTTI Adriano, MICALETTO Rocco, GALEOTTO Maria Angiola, LEONETTI Pasquale, SABATINO Pietro, MURACA Peppino, Raffaele Paolo, SAVINO Antonio, LEGORATTO Giovanna, ZAINI Manuela in BERTOLAZZI, CARLETTI Cesarina, BOLAZZI ANGELA, PEUSCH Heide, BORGNA Riccardo, CALDI Alberto, COSTA Egle, SARTORETTI Valeria, RABOZZI Tarcisio

del delitto di cui agli artt. 270, 306 C.P. per avere partecipato alla associazione delle Brigate Rosse, costituita in banda armata, avente per fine la soppressione o sovversione violenta degli ordinamenti economici sociali e politici dello Stato; banda costituita da tempo e comunque in epoca precedente il febbraio 1973 e tuttora operante in località varie e in particolare nelle regioni dell'Italia settentrionale (Milano, Torino, Genova, Piacenza, Robbiano di Mediglia, Pianello Val Tidone, Tortona, ecc.); nella più grave ipotesi quanto a Carnelutti Adriano, di avere avuto funzioni di organizzatore.

VI/A) DE PONTI Valerio:

del delitto di cui agli artt. 270, 306 C.P. per avere fatto parte, con funzioni di organizzatore, della associazione sovversiva costituita in banda armata

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

delle "Brigate Rosse" avente per scopo il sovvertimento violento delle istituzioni sociali economiche e politiche dello Stato.

VII.) SAVINO Antonio e LEGORATTO Giovanna: inoltre:

1) del delitto di cui agli artt. 110-605-61 n. 2 c.p., perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privavano AMERIO Ettore della libertà personale, dapprima caricandolo su di un furgone poi incappucciandolo ed incatenandolo, costringendolo quindi a restare prigioniero in un ambiente chiuso; in Torino dal 10 al 18.12.73, al fine di commettere il reato sub 2);

2) del delitto di cui agli artt. 110-610 cpv. 339-81 cpv. Cod. Pen. per avere (deliberando, organizzando e attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri), mediante minaccia ed uso di violenza fisica (imprigionamento), costretto AMERIO Ettore a sottoporsi ad "interrogatorio" e a rendere dichiarazioni in Torino, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tra il 10 e il 18.12.73; con l'aggravante che la minaccia fu usata da persone travisate agenti in nome di una associazione segreta;

3) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110-624-625 nn. 2, 5 e 7-61 n. 2 Cod.Pen., perchè (in concor-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

so come sopra specificato) al fine di procurarsi un profitto e di commettere i reati sub 1) e 2), si impossessavano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dei seguenti autoveicoli:
- autofurgone Fiat 600 tg. TO/E24298, sottraendolo a Novarese Gianpiero ed Ottaviano Oreste, dipendenti SIP, che lo detenevano; in Torino il 29.11.73;
- autovettura Fiat 127 tg. TO/H79507, sottraendola a Ferrero Antonio, in Orbassano il 29.11.73;

commettendo i furti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e servendosi di mezzo fraudolento (chiave falsa o altro strumento o artifizio per aprire le portiere ed avviare il motore);

4) del reato di cui agli artt. 110-424, 61 n. 2 C.P., per avere (in concorso come sopra specificato) distrutto il furgone Fiat 600 targato TO/E24298 appiccandovi il fuoco, tanto che ne derivò pericolo di incendio; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire l'impunità dai reati di cui ai capi 1), 2) e 3);

T.II.) OGNIBENE Roberto:

1) del delitto di cui agli artt. 270, 306 per avere partecipato con funzioni di organizzatore all'associazione delle Brigate Rosse costituita in banda

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 34 -

armata, avente il fine di sopprimere o sovvertire violentemente gli ordinamenti economici sociali e politici dello Stato; banda costituita da tempo e comunque in epoca precedente al febbr. 1973 e tuttora operante in località varie dell'Italia settentrionale; reato accertato, quanto all'Ognibene, con attività svolta in territorio di Bassano del Grappa dall'autunno '73 e in Robbiano di Mediglia il 15.10. 1974;

2) del delitto di cui all'art. 648 C.P. per avere ricevuto al fine di trarne profitto l'automobile Ford Escort già targata ZH-1211413, conoscendone la provenienza da truffa in danno del garage "Cantone" di Ginevra, che l'aveva locata a una sedicente Poli Anna, presentatasi con documenti falsi;

3) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 476, 477, 482, 61 n. 2 C.P. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso falsificato il libretto di circolazione per auto Ford Escort con targa MI-T78657 e la patente di guida A-659996 formata con il nome di Bertolini Alberto e la fotografia dell'Ognibene; ciò al fine di ottenere l'impunità dai delitti di cui al capo 1° e dagli altri a questo connessi;

4) della contravv. di cui agli artt. 81, 651 C.P. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in Milano il 15.10.74 e l'11.2.75

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

rifiutato di dichiarare le proprie generalità al giudice istruttore che lo interrogava;

5) del delitto di cui agli artt. 494, 61 n. 2 C.P. per avere in Poggiano di Loria e Bassano del Grappa, tra il ~~l'autunno~~ gennaio 1974 e il sett. 1974, indotto in errore le persone con le quali ivi entrò in contatto, attribuendosi il falso nome di Bertolini Alberto, al fine di trarne vantaggio con la copertura della sua attività delittuosa e clandestina;

6) del delitto di cui agli artt. 485, 61 n. 2 C.P. per avere in Bassano del Grappa nell'~~autunno~~ gennaio 1974 sottoscritto con il falso nome di Bertolini Alberto un contratto di locazione presso l'agenzia Zonta; ciò al fine di ottenere l'impunità per il reato di associazione sovversiva ed altri a questo connessi;

IX.) LINTRAMI Arialdo e PAROLI Tonino:

1) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 2 L. 2.10. 1967 n. 485 per avere in Torino, da tempo imprecisato e sino al 30.4.1975, in concorso fra loro, detenuto illecitamente un mitra cal. 7,65 lungo, arma da guerra, una pistola Waffenfabrik Bern cal. 7,65, una pistola Beretta cal. 22 lungo, una pistola Bernardelli cal. 22; 400 cartucce cal. 22, 69 cal. 7,65, 348 di calibro imprecisato, due caricatori per pistola Beretta 7,65 con 6 e 7 cartucce rispettivamente;

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 36 -

2) del delitto di cui agli artt. 477, 482, 61 n. 2 C.P. per aver in concorso fra loro, al fine di conseguire l'impunità del delitto di associazione sovversiva e banda armata, formato due patenti di guida false intestate a Marocco Lorenzo nato a Ravenna il 13.2.1946 e residente a Torino, C.so Telesio 80 su modulo A/6600377 portante la fotografia di Paroli Tonino ed a Ferrara Aldo nato a Sassuolo il 17.2.1947 residenti in Torino, C.so Massimo d'Azeglio 51 su modulo A/6600378.
Fatti accertati in Torino il 30.4.1975.

3) della contravvenzione di cui agli artt. 110, 651 C.P. per avere in Torino il 30.4.1975 rifiutato di dichiarare le proprie generalità ad ufficiali di P.G. della Questura di Torino che gliele chiedevano nell'esercizio delle loro funzioni; il Lintrami anche (art. 31 cpv.) al Magistrato che lo interrogava lo stesso giorno come imputato.

4) dei delitti di cui agli artt. 270-306 C.P. per aver organizzato la banda armata "Brigate Rosse" costituita da tempo e tuttora operante per la soppressione, sovversione violenta degli ordinamenti economici e sociali dello Stato.
Fatto accertato per Lintrami e Paroli in Torino il 30.4.1975.

./.

...MO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

- 37 -

X.) BUONAVITA Alfredo e MORLACCHI Pietro ~~e altri~~ inoltre;

1) del reato di cui agli artt. 110, 614 primo ed ultimo comma C.P. per essersi introdotti e trattenuti in concorso ~~tra loro~~, nei locali del centro studi "Luigi Sturzo" contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli;
con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza alle persone ed essendo uno di essi palesemente armato;

2) del reato di cui agli artt. 110, 605 C.P. per aver, in concorso ~~tra loro~~, legando mani e piedi imbavagliando e rinchiudendo in una delle stanze del centro suddetto, Fava Giancarlo, privato costui della libertà personale;

3) del reato di cui agli artt. 110, 628 comma 3° C.P. per aver, in concorso ~~tra loro~~, mediante le violenze e le minacce di cui sopra, sottratto dagli uffici del centro studi "Luigi Sturzo" registri, corrispondenza, stampati ed altre cose mobili di pertinenza del centro studi suddetto e di Costamagna Giuseppe, deputato al parlamento;
con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone e con armi;

4) del reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 C.P. per aver cagionato, in concorso ~~tra loro~~, a Fava Giancarlo, lesioni personali dalle quali, è derivata malattia guarita entro giorni dieci, con la

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di cui sopra (art. 61 n.2 C.P.);

Accertato in Torino il 2 maggio 1974.

5) del reato di cui agli artt. 1 e 306 per aver partecipato all'associazione sovversiva costituita in banda armata dalla "brigata rossa" diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali ed economici dello Stato.

XI.) MURACA Peppino e RAFFAELE Paolo inoltre:

1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110-624-625 n. 2, 5 e 7 - 61 n. 2 C.P. per essersi, in concorso tra loro e di persone tuttora non identificate, in esecuzione di uno stesso disegno criminoso e al fine di trarne profitto, impossessati in Torino:
   - il 10 aprile 1974 dell'autovettura Fiat 500 tg. TO/846157, sottraendola a GARDIN Luigi che la deteneva in strada, regolarmente chiusa a chiave;
   - nella notte fra l'11 e il 12 aprile 1974, della autovettura Fiat 500 tg. TO/988464 sottraendola a MATTIA Angelo che la deteneva in strada, regolarmente chiusa a chiave;
   - nella notte fra il 20 e il 21.4.1974, dell'autovettura Fiat 500 tg. TO/K71238, sottraendola a Russo Santo che la deteneva chiusa a chiave in strada; commettendo il fatto: avvalendosi di chiavi false od altro mezzo fraudolento per aprire ed avviare i predetti veicoli, esposti per necessità e consuetudine a pubblica fede, agendo in più di due persone ed inoltre per eseguire il reato appresso specificato.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

39

2) del delitto di cui agli artt. 110, 303 pp. e cpv. C.P. per avere in Torino il mattino del 22.4.74, in concorso tra loro e con altri, servendosi delle autovetture di cui al capo precedente, due delle quali posteggiate presso ingressi della Fiat Mirafiori e la terza davanti alla Fiat Stura, attrezzati con altoparlanti, fatto pubblicamente l'apologia del delitto di associazione sovversiva e banda armata commesso dagli appartenenti alle Brigate rosse e dei delitti ad esso connessi (in particolare il sequestro in persona del dr. Sossi), ed istigato alla commissione di tale reato, diffondendo il contenuto del comunicato n. 1 delle BR relativo al sequestro Sossi, che tra l'altro incitava ad estendere la "resistenza e l'iniziativa armata ai centri vitali dello Stato" e a "trasformare la crisi di regime in lotta armata per il comunismo".

XII.) CARLETTI Cesarina, altresì:

del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 303 pp. e cpv. C.P. per avere in Torino, dal 1972 all'autunno '74, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri e in particolare con BUONAVITA Alfredo, fatto pubblica istigazione alla commissione del delitto di associazione sovversiva e costituzione di banda armata ed apologia di detti

Procura Generale della Repubblica di Torino

40

reati e di altri commessi (sequestri di persona, rapine) diffondendo al pubblico ciclostilati stampati dalle BR. in occasione dei sequestri Macchiarini, Labate, Amerio, Sossi, del duplice omicidio nella sede del MSI di Padova, dell'arresto di Curcio e Franceschini, nei quali, esaltando l'attività dell'associazione sovversiva delle B.R. ed i singoli fatti criminosi da esse commessi tra l'altro, si istigava il pubblico alla lotta armata al cuore dello Stato ed a "trasformare la crisi di regime in lotta armata per il comunismo".

XIII. FRANCESCHINI ALBERTO e CURCIO RENATO:

del delitto di cui agli artt. 110, 61 n°2, 337 C.P., per avere in Pinerolo l'8-9-1974 in concorso tra loro, al fine di ottenere l'impunità dei reati di associazione sovversiva e banda armata ed altri commessi, usato violenza ai Brigg. Severino, Fadda, Pedini e Calagni e ai capp. SENO e Pignero, Tutti appartenenti al Nucleo Spec. P.G. CC. di Torino, mediante calci e gomitate, per sottrarsi all'arresto da parte di detti ufficiali di p.g.

XIV FRANCESCHINI ALBERTO:

del delitto di cui all'art. 341 pp. cc. p. n. 3° C.P. per avere in Pinerolo - durante il trasferimento a Torino, l'8-9-1974, in presenza loro e di più persone, offeso l'onore e il prestigio dei Capp. Seno e Pignero e del Brig. Pedini, nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, rivolgendo loro le frasi: "fascisti, fascisti, servi dei padroni...

Ind. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

41

I F A T T I

U.C.I.D. - La sera del 15.1.1973 verso le 19 tre individui travisati e armati di pistola e di mitra si introducevano negli uffici dell'U.C.I.D. (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) di Milano.

Nella sede era presente il solo direttore di segreteria Barana Giulio, il quale veniva immobilizzato (mani legate dietro la schiena e alle caviglie con catena e lucchetti), spinto nel bagno, incatenato al portasciugamani, imbavagliato con nastro adesivo e perquisito. Gli venivano asportati il passaporto e un'agenda personale. Durante l'aggressione entrava per errore tale Massazza Claudio, il quale veniva pure incatenato e rinchiuso nel bagno.

Gli aggressori tracciavano sui muri scritte inneggianti alle B.R. e lasciavano numerose copie di un volantino a firma delle B.R.. Asportavano dalla sede molto materiale, fra cui la rubrica dei soci della Lombardia e la rubrica nazionale; una lettera del Barana in via di compilazione; una lettera indirizzata al prof. Gedda; carteggio costituito da documenti contabili e altro materiale specificato a p. 27 del relativo fascicolo.

Prima di allontanarsi gli aggressori lasciavano nella sede dell'U.C.I.D. 30 copie di un volantino intestato B.R. e datato 15.1.73, nel quale esponevano le ragioni della loro azione.

I due sequestrati venivano lasciati incatenati,

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

=42=

e liberati poco dopo da terzi a seguito delle loro invocazioni di aiuto.

Un pacco di un centinaio di volantini simili, ma non identici, e cioè battuti con un'altra macchina e con qualche insignificante modifica nel testo, veniva rinvenuto a Torino nei pressi della Fiat Mirafiori (v. ff. 16 e 24).

Il 27.1.73 la Questura di Milano sequestrava presso la redazione de Il Giorno e del Corriere della Sera copie di un ciclostilato in tre fogli intestato alle Brigate Rosse e intitolato "Bilancio della perquisizione della sede dell'U.C.I.D. di Milano effettuata il 15 1.73"; nel testo, tra l'altro, gli autori del "bilancio" rivendicano la paternità di altre azioni delle B.R. quali "Lainate, Macchiarini, Cesano Boscone".

LABATE - Il 12.2.1973 tra le 9 - 9,15 Labate Bruno, impiegato della FIAT e sindacalista - segretario provinciale della "Fenalme" (CISNAL)-usciva dalla sua abitazione di via Biamonti in Torino per recarsi alla sede del sindacato.

Percorso un centinaio di metri, quasi all'incrocio con via Lanfranchi, veniva aggredito da un gruppo di persone, una delle quali armata di pistola, percosso alla testa e caricato a forza su di un furgone Fiat.

All'interno del furgone veniva bendato, incappucciato, perquisito, incatenato ai polsi e alle caviglie, infilato in un sacco e tenuto sotto costante minaccia

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

=43=

TRIBUNALE DI TORINO
N. Reg. Prov. 8126 C.S. 594/74
DIRITTI ACCESSI
PER COPIA XEROGRAFICA
copia L. 440
rilascio L. 110
urgenza L. 1100
Tot. dir. canc. L. 1650
copia xerogr. L. 770
Bollo L. —
Totale L. 2420
In carta non bollata a richiesta di Avv. Tortorella
Torino 23-9-75
IL CANCELLIERE

di una pistola puntata alla gola. La borsa, contenente documenti sindacali, con la quale aveva tentato una difesa, veniva presa e trattenuta dai suoi rapitori.

Dopo un percorso di due o tre minuti, il Labate era trasbordato su un altro mezzo(verosimilmente una autovettura) e tenuto steso sul pavimento da persone che ve lo premevano. Il secondo viaggio durava una quindicina di minuti, e terminava verosimilmente in un luogo chiuso, nel quale il Labate rimaneva (sempre incappucciato e bendato) seduto sull'automobile. Qui veniva parzialmente liberato dalle catene e dal sacco, ma sempre in qualche modo tenuto in vincoli; gli erano tolti cappotto e giacca, slacciati i pantaloni (poi riabbottonati); quindi interrogato da persona che, dal modo di esprimersi, sembrava un tipo istruito, un intellettuale, un "capo".

L'interrogatorio veniva condotto sulla consistenza numerica della CISNAL alla Fiat, sulle collusioni con detto sindacato della dirigenza della Fiat; sulla "violenza fascista"; sui nomi degli attivisti della CISNAL in seno alla Fiat; su eventuali assunzioni preferenziali dei segnalati dalla CISNAL. Richiesto di indicare i nomi dei dirigenti con i quali il sindacato trattava, il Labate indicava tra gli altri il nome di Amerio. L'interrogante intimava al Labate, con minaccia, di non svolgere più attività sindacale.

Al termine dell'interrogatorio, sempre bendato, il Labate veniva rasato, portato fuori dall'auto e presumibilmente fotografato con un cartello appeso al col

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

lo. Gli era detto che gli venivano restituiti gli oggetti personali, come effettivamente fu fatto; veniva trattenuta invece la borsa. Sempre bendato, veniva caricato su un'automobile, con la bocca chiusa da un nastro adesivo. Dopo un percorso durato una quindicina di minuti, verso le 13,30 dello stesso giorno del rapimento, veniva scaricato davanti alla Fiat in C.so Tazzoli, legato a un palo per l'illuminazione e ivi lasciato con un cartello al collo. All'atto dell'abbandono della vittima, gli aggressori lanciavano numerosi volantini contenenti un "comunicato" delle B.R. sul sequestro del Labate portante la data stessa del fatto. L'azione vi era descritta quasi esattamente nel modo in cui si era verificata, con l'inesattezza che vi si diceva che il Labate veniva lasciato "senza brache" (atto, come si è visto, accennato e non portato a termine). Il comunicato conteneva inoltre un'analisi dal punto di vista delle B.R. della situazione politica italiana e l'insistita affermazione della necessità della lotta armata per il comunismo.

Va segnalato che, sul sequestro Labate, le B.R. hanno stampato anche un opuscoletto intitolato "guerra ai fascisti nelle fabbriche torinesi", riproducente passi dell'"interrogatorio" del Labate, a dire degli autori, così come da loro registrato.

AMERIO - Verso le 7,30 del 10.12.1973 Ettore Amerio, direttore del personale del gruppo automobili della

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

=45=

Fiat, appena uscito di casa in Corso Tassoni per recarsi a prendere la sua auto nel garage, veniva aggredito alle spalle, imbavagliato e trascinato in un furgone. Durante l'aggressione l'Amerio perdeva le scarpe, gli occhiali e la borsa, oggetti tutti raccolti poi dalla teste Chicco Maria in Conti. Uno degli aggressori perdeva un berretto della SIP. Nel furgone veniva incappucciato, incatenato ai polsi e alle caviglie e infilato in un sacco. Dopo un certo percorso, il veicolo si arrestava, e un voce diceva all'Amerio: "se fai il minimo scherzo ti ammazziamo". Dopo di che la vittima veniva trasbordata di peso su un'automobile. Sdraiato sul pianale dell'auto, con la testa premuta in basso, l'Amerio veniva trasportato per un tempo che il rapito valuta in 20 - 30 minuti.

Al termine del viaggio, prelevato di peso dalla auto, veniva introdotto, dopo aver percorso un corridoio, in un locale in muratura, chiuso e senza finestre, dove gli venivano tolti sacco, bavaglio, catene, orologio e cappotto. La cella era rivestita alle pareti di polistirolo, su cui era incollata carta catramata, e provvista di un arredamento essenziale; a una parete era appesa una bandiera rossa con la scritta: "Brigate Rosse" e la caratteristica stella asimmetrica. Accanto alla bandiera, un cartello con una scritta propagandistica. All'Amerio si presentavano due individui indossanti una tuta bleu scuro da operaio e cappuccio nero.

Negli otto giorni di prigionia, uno dei due si occupava dei servizi necessari al sequestrato; l'altro

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

=46=

si occupava invece dell'"interrogatorio" ed aveva con il prigioniero una serie di discussioni di carattere ideologico, aventi per oggetto essenzialmente gli orientamenti della Fiat circa la scelta dei dipendenti da assumere, il controllo delle loro idee politiche ed in particolare l'individuazione delle c.d. "avanguardie"; i compiti dei sorveglianti e l'organizzazione del loro lavoro; il processo di Napoli; l'assunzione di fascisti alla Fiat. L'individuo, che dimostrava buona cultura, non mancava di parlare anche dei fini e dei metodi dell'organizzazione cui apparteneva, affermando tra l'altro che le B.R. erano suddivise in cellule indipendenti le une dalle altre e, quindi, non facilmente vulnerabili, e autofinanziantesi con "espropri" (alias rapine); che il danaro veniva utilizzato soltanto per i fini dell'organizzazione, tanto che ciascuno di loro riceveva una retribuzione pari a quella di un operaio di terza categoria. Durante la prigionia, l'Amerio veniva fotografato 3 volte con macchina Polaroid, avendo come sfondo la parete con bandiera e scritta propagandistica.

Durante il colloquio, i carcerieri rivendicavano l'esecuzione del sequestro Labate e mostravano all'Amerio un volantino concernente tale sequestro.

Oltre alle due persone sopra menzionate, una terza persona, pure in tuta e incappucciata, entrava saltuariamente nella cella, in sostituzione dell'addetto ai servizi.

La mattina del 18.12.1973 l'Amerio, dopo essere stato posto in condizione di non vedere con battuffoli di cotone tenuti sugli occhi da cerotti, veniva fatto

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 47 =

uscire dalla cella, e,dopo un percorso su strada in parte asfaltata e in parte no, extraurbana e urbana, lasciato intorno alle 6 in Torino, C.so Moncalieri, di fronte all'ospedale Molinette, seduto sulla panchina di un giardinetto, con l'avvertimento di non muoversi prima di aver contato sino a 200. Nell'occasione all'Amerio era rivolta la minaccia: "dipende da te se questo deve essere un arrivederci o un addio".

Con un taxi raggiungeva la propria abitazione, e solo di qua telefonava alla polizia.

Durante la prigionia, all'Amerio furono sempre portati cibi freddi (formaggi, affettati, cioccolata, crakers, miele, biscotti, frutta, ecc....) e bevande calde in thermos (the, latte, brodo). Una volta gli fu portato un gavettino con bollito e spinaci, caldi. Avendoli lasciati raffreddare e chiesto che glie li riscaldassero, gli fu risposto che non era possibile. La cella non era riscaldata, tanto che all'Amerio furono forniti maglioni e mutande lunghe.

Prima di fare uscire l'Amerio dalla cella, i carcerieri la svuotarono delle poche suppellettili, salvo il rivestimento alle pareti, bandiera e scritta.

In relazione al sequestro Amerio, venivano distribuiti in varie parti d'Italia tre comunicati tutti intestati e firmati "Brigate Rosse". Il primo, datato 10 dicembre 1973 (giorno del sequestro), fu reso pubblico lo stesso giorno alle 11 con telefonata all'ANSA di Torino, che indicava la presenza del volantino in una cabina telefonica. Il 12.XII.73 in Milano, Piazzale Lotto, davanti allo stabilimento Breda, pendente il sequestro dello

./.

MIGANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

Amerio, il contenuto del comunicato che annunziava il sequestro fu diffuso a mezzo di altoparlanti, sistemati sui portapacchi di due Fiat 500 rubate, collegati con mangianastri sistemati all'interno.

Il 13.12.1973, preannunciato di nuovo da una telefonata all'ANSA, fu reso pubblico a Torino un secondo comunicato, cui era allegata una fotografia del prigioniero.

Il terzo, con lo stesso sistema, fu fatto trovare verso le 13 del giorno della liberazione, 18 dicembre.

Numerosi esemplari dei comunicati suddetti vennero diffusi sia in stabilimenti industriali di Torino, sia in Reggio Emilia, Modena, Venezia, Genova, Milano, Bologna, Parma, Roma, Firenze, Pistoia.

Il 29.1.74 la Gazzetta del Popolo di Torino e il Giorno di Milano pubblicavano una fotografia del rag. Amerio scattata durante il suo sequestro e pervenuta soltanto allora ai due quotidiani.

SAVINO LEGORATTO - Verso le 22,20 del 17 dicembre una pattuglia della Questura di Torino in servizio nelle vie adiacenti agli stabilimenti Fiat Mirafiori, veniva informata da sorveglianti esterni della Fiat che sul muro di cinta adiacente al cancello n. 10 era stata apposta, con vernice spray arancione, da pochi minuti, la scritta "Brigate Rosse" con la stella a cinque punte. I sorveglianti indicavano due persone, un uomo e una donna, come possibili autori delle scritte. La polizia identificava e accompagnava in Questura Savino Antonio e Le

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 49 =

goratto Giovanna, coniugi (che portavano in una borsa, tra l'altro, una bombola di vernice spray arancio) quali presunti autori delle scritte.

Agli ufficiali di p.g. i due rifiutavano di dare qualsiasi indicazione circa il proprio domicilio in Torino. Alle o,55, sentito come teste dal magistrato, il Savino dichiarava di risiedere in Borgomanero, di avere un alloggio anche a Torino, del quale peraltro si riservava di dire "alla fine" dove si trovasse. La Legoratto, sentita come teste dal magistrato tra le 4,45 e le 5,45, dichiarava la propria dimora in Torino, Via Paesana n. 16. Rinterrogato alle 5,45 il Savino confermava il suddetto indirizzo. Sulla persona e nell'abitazione dei coniugi Savino venivano sequestrati molti documenti e oggetti, tra i quali di rilievo: appunti di natura politica, documentazioni concernenti posti di polizia, capi-reparto della Fiat, automobili in uso a "fascisti" (f.1457,H 76; VARI -1 Imp. 179 segg.); un esemplare del ciclostilato 13.12.1973 concernente il sequestro Amerio, un opuscolo delle B.R. del dicembre 1973 e una copia del periodico "Potere Operaio" contenente un "documento dalle B.R. a tre anni di distanza dalla loro fondazione"; un apparecchio telefonico tipo "grillo" matr. D C 6581718 - 7307, contenuto in una scatola di polistirolo chiusa con nastro adesivo verde, (sul telefono risultava abraso il timbro di avvenuto collaudo da parte della SIP); un volume dal titolo "manuale per il sabotaggio", fotografie riproducenti manifestazioni di piazza, funzionari di servizio e la sede del M.S.I..

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 50 =

Nel corso degli esami testimoniali i Savino dichiaravano che, in quanto originari di Borgomanero, conoscevano o avevano conosciuto Levati Enrico e Buonavita Alfredo.

Il magistrato in un primo tempo (mattina del 18) disponeva l'arresto dei coniugi Savino a sensi dell'art. 359 (testi reticenti); risentitili il 19, concedeva loro la "libertà provvisoria", trasmetteva quindi gli atti per l'istruttoria formale, con richiesta di emettere comunicazione giudiziaria per concorso nel sequestro Amerio.

L'equivocità del comportamento dei Savino durante gli esami in Questura può desumersi dal rapp. 13.5.1974 del Dr.Criscuolo (Fasc. 1451/73 vol. H. f. 84)

CISNAL MESTRE - Il 4 marzo 1974 verso le 9,20 un gruppo di tre persone armate di pistola entravano nell'ufficio della CISNAL di Venezia - Mestre sito in Via Verdi 133, costringendo i presenti (Borra. Mayer, Ferro Giorgio e Bacci GianPaolo) ad inginocchiarsi in un corridoio, dove li legavano mediante catene di ferro con le mani dietro la schiena e li imbavagliavano con nastro adesivo. Uno dei tre, che li teneva sotto la minaccia della rivoltella, imponeva loro di non osservare quanto stava succedendo e li minacciava con le frasi "sporchi fascisti, farete la fine di Labate di Torino, non dovete più continuare nella vostra attività politica nelle fabbriche"; "vi verremo a prelevare a casa perchè ora conosciamo i

./.

MUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 51 =

vostri indirizzi".

Gli aggressori asportavano varia documentazione e in particolare schede degli iscritti e degli assisti ti ENAS. Chiudevano poi a chiave i tre in uno sgabuzzi no, dopo averne colpito uno (il Ferro) alla testa con il calcio della pistola, cagionandogli lesioni guarite in gg. 10. Quindi disegnavano sui muri dell'ufficio scritte propagandistiche.

Il giorno stesso dell'azione perveniva all'Agenzia ANSA una telefonata, grazie alla quale si trovava in una cabina telefonica un volantino con il quale le B.R. rivendicavano l'aggressione. Lo stesso manifestino veniva distribuito il giorno successivo nella città.

Successivamente veniva distribuito, sempre a firma delle B.R., un opuscolo dal titolo: "Via i fascisti dalle fabbriche di Porto Marghera" in cui era riprodotto il testo del comunicato, assieme ad altre notizie (ad es. l'elenco di attivisti, di "fascisti", lettere di raccomandazione) desunte dalle carte "sequestrate" nel corso della "perquisizione".

SOSSI - Alle 20,50 circa del 18.4.1974 alcune persone armate (almeno sei), atteso il dott. Mario Sossi, Sost Procuratore della Repubblica in Genova, davanti alla sua abitazione, in via Forte S. Giuliano, lo afferravano con violenza e lo caricavano su un furgone ivi in sosta; la borsa tipo "24 ore", che il dott. Sossi aveva con sé e conteneva varie carte d'ufficio, veniva affer-

./.

P. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 52 =

rata da uno degli aggressori e posta su una 127 verde, anch'essa in sosta nei pressi ed anch'essa occupata da uomini del nucleo che aveva organizzato il sequestro. Alcune persone presenti (Fabianelli Renato e Odorino Rosa in Schiaffino) venivano minacciate con pistola perchè non intervenissero. All'atto in cui veniva caricato su un furgone il dott. Sossi veniva colpito al torace, mentre uno degli aggressori gli rivolgeva la frase: "Le hai cercate le B.R.; adesso le hai trovate!".

Introdotto nel furgone, sul fondo metallico, il magistrato fu legato con catene alle caviglie e ai polsi, chiuso in un sacco e incappucciato; sin dai primi minuti del sequestro fu detto al dott. Sossi che avrebbe pagato per le sofferenze patite dai parenti di Mario Rossi e del compagno Viel.

Immediatamente dopo il sequestro, il furgone era stato messo in moto. Dopo pochi minuti di viaggio il Sossi, che si sentiva sotto shock, chiese da bere; gli fu data dell'acqua che, dal gusto, egli ritenne contenere del sonnifero. Il Sossi ebbe la sensazione di aver perso i sensi, e di averli ripresi dopo un certo tempo.* Egli ebbe l'impressione di trovarsi ora in una posizione diversa da quella fattagli assumere immediatamente dopo il sequestro; e forse di essere stato trasportato, incosciente, su un altro veicolo. Tutto il viaggio verso il luogo di prigionia fu fatto dal Sossi in uno stato di shock o di sonno da sostanze ipnotiche; egli ricordò che dopo aver ripreso piena coscienza, aveva percorso per una decina di minuti una strada accidentata,

./.

MUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 53 =

e, negli ultimi metri, cosparsa di ghiaietta fine, con arrivo in piano. Ricordò anche di avere udito, durante il viaggio, la ripetizione di una sorta di messaggio convenzionale, che ritenne trasmesso per radio dai suoi accompagnatori. Al termine del viaggio fu estratto di peso dal veicolo e trasportato entro un locale chiuso, distante non più di otto-dieci metri dall'ingresso; poi deposto su una superficie morbida. Liberato da sacco cappuccio e catene, si trovò disteso su un lettino in una cella illuminata da fioca luce rossa, nella quale si trovavano anche due persone in tuta e cappuccio.

Al Sossi furono tolti portafoglio, orologio, due agendine del '73 e '74, scarpe, cravatta e giacca. Il locale gli appariva di forma pressochè cubica, di dimensioni assai ridotte (metri 2x2 circa), foderato di polistirolo (?) bianco, ricoperto con una tappezzeria di carta giallognola a leggere striature verticali appena accennate; il pavimento era coperto da una stuoia grezza color nocciola. A una parete era infissa una mensola, pur essa tappezzata; il locale era illuminato da due lampade, una rossa e l'altra bianca, protette da una griglia; sul soffitto due fori, protetti da una rete, uno dei quali munito di ventilatore. La porta molto bassa (circa metri 1,30) che si apriva verso l'esterno, doveva essere munita di tre o quattro serrature, a giudicare dalle viti che si vedevano all'interno. Ai lati della porta la parete appariva rinforzata da due liste in ferro oblique. Su questa parete era praticato un foro apparentemente destinato a controllare dall'esterno ciò che avveniva nella cella.

Sul lato destro per chi entrava era situato un lettino di ferro, con materasso in gomma piuma (o a

molle) munito di fodera con chiusura lampo a colori; aveva lenzuola con disegni a fiori tipo margherite, cuscino tipo gommapiuma bianco. Unica altra suppellettile uno sgabello con gambe in ferro, di color azzurro scuro, con sedile di tela a strisce di diversi colori. Alla parete di fronte al lettino una bandiera a forma di scudo di stoffa rossa, con la scritta "brigate rosse" e la stella asimmetrica a conque punte. Colore della scritta e della stella, bianco (così almeno giudicato dal Sossi).

Al Sossi venivano serviti pasti caldi e presumibilmente appena cucinati. Gli venivano periodicamente portati un recipiente in plastica per la pulizia personale e un altro recipiente per i bisogni corporali. Durante la prigionia entrarono nella cella soltanto due persone, sempre le stesse, giudicate dal Sossi di diversa cultura, tanto che nelle sue deposizioni egli le indica come "laureato" e "non laureato"; il primo si occupava soprattutto del lato "ideologico" del sequestro, interrogando il Sossi come si dirà in seguito; il secondo soprattutto dei servizi. Almeno un'altra persona era certamente presente fuori della cella, come era reso evidente dal fatto che, entrati i due, la cella veniva chiusa dall'esterno. Inoltre il dott. Sossi percepì in un'occasione una voce di donna e in un'altra all'esterno della cella dei passi leggeri, che ritenne di donna.

La prigionia del magistrato si protrasse per 35 giorni, sempre nel medesimo luogo. I due carcerieri dopo due o tre giorni incominciarono a sottoporlo a lun-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 55 =

ghi e quotidiani interrogatori; erano di solito presenti entrambi, ma conduceva l'interrogatorio soprattutto quello più colto. In un primo tempo gli interrogatori concernevano genericamente l'attività di Sostituto Procuratore del Sossi, da lui condotta - a loro giudizio - in modo persecutorio nei confronti della sinistra; e in particolare le indagini di p.g.e istruttorie e l'intervento nel dibattimento di primo grado nel procedimento a carico dei componenti il gruppo "XXII ottobre" (omicidio Floris, sequestro Gadolla e altro). Nel condurre l'interrogatorio i carcerieri utilizzavano appunti, anche minuti, contenuti in uno schedario metallico; non mancavano di fargli notare che erano molto ben informati sulla sua attività e che, per quanto concerneva la sua persona, da un anno e mezzo lo controllavano.

In un secondo momento (intervenuto l'ultimatum per la liberazione della banda XXII ottobre, del quale si dirà in appresso) il Sossi non fu più sottoposto a veri e propri interrogatori. Erano tuttavia frequenti i colloqui con i suoi carcerieri, che apparivano particolarmente interessati al procedimento iniziato dal dott. Sossi per un presunto scambio d'armi svoltosi tra il dott. Catalano, dirigente dell'ufficio politico della questura di Genova, e i titolari dell'armeria Diana. Secondo i carcerieri si sarebbe adirittura trattato di un traffico d'armi, al quale non era estraneo lo stesso Ministro degli Interni Taviani. Si dimostrarono anche interessati all'istruttoria dell'agosto '72 iniziata da Sossi contro Lazagna e altri, nonchè

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 56 =

ai contrasti al riguardo intervenuti con il G.I. De Vincenzo di Milano (v. CURCIO 3/C/88).

Nel periodo in cui i carcerieri attendevano risposta all'ultimatum di cui si è detto fu reiteratamente preannunziata al dott. Sossi la sua esecuzione nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste; queste minacce cessarono con l'emanazione dell'ordinanza della Corte di Assise di Genova che concedeva la libertà provvisoria agli appartenenti alla banda XXII ottobre.

Le minacce di morte causarono al Sossi crisi depressive e fenomeni allucinativi, di cui egli ha conservato il ricordo (PROC. GEN. fasc. 20 - F. 66). Tutte le sere gli venivano somministrate sostanze che, secondo la definizione datane dal Sossi per gli effetti su di sè riscontrati, dovevano essere sedative o ipnotiche. Gli furono fornite carta e penna, ed egli scrisse molto, sui più vari argomenti, disegni, poesie, notazioni politiche, per riempire il tempo e scaricare la tensione nervosa; e anche al fine di lasciare una traccia utile alle indagini, visto che i carcerieri ritiravano i suoi scritti. Prima della liberazione accedette alla loro richiesta di rilasciare una dichiarazione scritta in cui si impegnava a fare tutto il possibile perchè emergesse la verità sui traffici d'armi a Genova (CURCIO 1 - 143).

Durante la prigionia il Sossi fu fotografato in tre circostanze diverse, avendo come sfondo la parete con bandiera e scritta.

Nel corso della sua prigionia una sola volta eb

./.

be modo di scorgere in viso per un attimo il meno colto dei due carcerieri quando, piegatosi per entrare nella cella, urtò contro il bordo superiore del vano porta, scappucciandosi; e minacciò di morte il Sossi se avesse riferito quanto sopra all'Autorità (CURCIO 2/A/51). Parlando di programmi politici più o meno immediati i brigatisti dissero di avere in programma di attentare alla vita dei seguenti personaggi: Taviani, Coco, Catalano, Agnelli.

A questo punto giova ricordare che il sequestro Sossi e i momenti della sua prigionia vennero publicizzati dalle B.R. con la diffusione di una serie di messaggi, compilati sia dall'organizzazione sia dal dott. Sossi. Questa diffusione di regola fu ottenuta lasciando i messaggi in cabine telefoniche o cassette per lettere, e avvisando di ciò per telefono sedi di giornali e, in un caso, il titolare della cassetta per lettere.

Un primo comunicato veniva diffuso per la prima volta il 19.4.74 alle 7,35 in Genova; il che fa supporre fosse stato compilato prima del sequestro, anche perchè, datato soltanto "aprile '74", non indicava il giorno del sequestro. Nel comunicato si rendevano note le ragioni del sequestro e cioè le accuse che si muovevano al dott. Sossi (1° essere stato condidato del F.U.A.N. all'epoca dell'Università -; 2° far parte dell'UMI; - 3° avere ordinato perquisizioni nell'ambito della sinistra genovese all'epoca della strage di P. Fontana e avere condotto una serie di istruttorie contro operai, sindacalisti e avanguardie politiche -; 4° avere disposto l'arresto di G.B. Lazagna; - 5° l'aver condotto il

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 58 =

processo contro i rivoluzionari del XXII ottobre. Su quest'ultimo punto sarebbero stati fatti interrogatori al dott. Sossi, e se ne sarebbe riferito con ulteriori comunicati.

Al volantino era unito l'opuscolo "contro il Neogollismo portare l'attacco al cuore dello Stato", nell'ultima pagina del quale si pretendeva di giustificare il sequestro Sossi con un'analisi politica della situazione italiana. Una versione parzialmente diversa di questo primo comunicato veniva diffusa a Milano.

Un comunicato n. 2 fu diffuso il 23.4.1974, nel quale veniva riprodotto il primo, con una aggiunta datata 23 aprile, con la quale le B.R. facevano presente che solo i comunicati battuti con la macchina per scrivere del primo erano autentici, e non erano da prendere sul serio altri pretesi messaggi delle B.R. pubblicati dai giornali.

Pure il 23 aprile, assieme al comunicato n. 2, veniva fatto trovare a Genova un messaggio autografo del dr. Sossi diretto al Sostituto Procuratore di turno e ai familiari, nonchè una fotografia del Magistrato scattata nella "prigione".

Il 26 Aprile veniva diffuso il comunicato n. 3 con il quale si dava un primo cenno degli "interrogatori" del dott. Sossi, e si insisteva in particolare sulla qualità di lui di "prigioniero politico". Dovevano considerarsi prigionieri politici anche tutti i "compagni" arrestati per la loro attività armata contro lo stato borghese (esemplare era il caso dei compagni del

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 59 =

la XXII ottobre); e per ciò era punto irrinunciabile del programma politico delle B.R. di liberarli tutti.

Il 30 aprile venne fatta pervenire una lettera del Sossi (v. gasc. PROC. GEN. 2/110) alla moglie. Di rilievo l'affermazione "non sono soltanto io responsabile dei miei errori".

Il 4 maggio 1974 fu fatto trovare il comunicato n. 4 e altra lettera autografa del dott. Sossi. Si annunciava che gli interrogatori erano terminati: era stata sentita l'autodifesa e l'autocritica del Sossi; ora era il momento delle decisioni che venivano così prospettate:

"Mario SOSSI è un PRIGIONIERO POLITICO. Come tale è stato trattato. Senza violenze nè sadismi. Sono stati rispettati i principi della Convenzione di Ginevra, come egli ha chiesto. Gli interrogatori sono stati da lui liberamente accettati e per questo sono stati effettati.

Rspetto al popolo, alla sinistra parlamentare ed extraparlamentare, rispetto alla sinistra rivoluzionaria egli si è macchiato di gravi crimini, peraltro ammessi, per scontare i quali non basterebbero quattro ergastoli e qualche centinaio di anni di galera, tenuti niente lui ne ha chiesti per i compagni comunisti del XXII OTTOBRE.

Tuttavia a chi ha potere e tiene per la sua libertà lasciamo una via di uscita: lo scambio di prigionieri politici.

Contro Mario SOSSI vogliamo libertà per:

Mario ROSSI, Giuseppe BATTAGLIA, Augusto VIEL, Rinaldo FIORANI, Silvio MALAGOLI, Cesare MAINO, Gino PICCARDO Aldo DE SCISCIOLO.

./.

MACAMO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 60 =

Nulla deve essere nascosto al popolo. Dunque non ci saranno trattative segrete.

Ecco le modalità dello scambio.

Gli otto compagni dovranno essere liberati INSIEME in uno dei seguenti paesi: Cuba, Corea del Nord, Algeria.

Essi dovranno essere accompagnati da persona di loro fiducia.

Mario Sossi dovrà confermare l'avvenuta liberazione.

Entro le 24 ore successive alla conferma dell'avvenuta liberazione degli otto compagni - 24 ore che dovranno essere di tregua generale e reale - avverrà la liberazione anche di Mario Sossi.

Questa è la nostra parola.

GARANTIAMO L'INCOLUMITA' DEL PRIGIONIERO SOLO FINO ALLA RISPOSTA.

In una guerra bisogna saper perdere qualche battaglia.

E voi, questa battaglia, l'avete persa.

Accettare questo dato di fatto può evitare ciò che nessuno vuole ma che nessuno può escludere!"

Il 7 maggio 1974 venivano fatti pervenire due autografi del dott. Sossi, uno alla stampa e uno alla moglie. In essi il Sossi invitava la stampa e la moglie a fare quanto necessario alla sua liberazione, facendo sostanzialmente sua la richiesta delle B.R. a che con i mezzi giuridici previsti dall'Ordinamento lo Stato tutelasse l'incolumità sua e della sua famiglia.

Il 9.V.1974 il comunicato n. 5 e un autografo del dott. Sossi furono fatti trovare a Genova. Essendoci stata nel frattempo una presa di posizione del Governo

./.

BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

contro eventuali trattative con i brigatisti, costoro in sostanza accusavano il Governo e sorattutto il ministro Taviani di volere la morte di Sossi. E, con riferimento al procedimento in corso per commercio di armi contro i titolari dell'armeria Diana, muovevano pesanti accuse al dr. Catalano, dirigente dell'ufficio politico di quella Questura, e ai suoi dipendenti, di essere autori di un grosso e lucroso traffico di armi; e al ministro Taviani, al P.G. Coco e al giudice istruttore Castellano di coprire tale traffico e insabbiare il procedimento.

In ultimo, il comunicato n. 5 ripeteva la richiesta di liberazione per gli otto della XXII ottobre, rilevando che competente alla liberazione mediante concessione della libertà provvisioria era soltanto, " in uno stato di diritto", la magistratura e nel caso di specie la Corte di Appello di Genova,

Il 14 maggio veniva diffuso un lungo messaggio autografo del Sossi al Capo dello Stato, con il quale esponeva i motivi umani e giuridici che consigliavano e giustificavano, a suo avviso, l'accettazione da parte degli organi dello Stato delle richieste delle B.R. per addivenire alla sua liberazione.

Il 18 maggio 74 veniva diffuso il comunicato n. 6, che, nella sua parte conclusiva, così si esprimeva:

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 62 =

""Alla legge della forza rispondiamo con la ragione e con la forza.

Ha sbagliato i suoi calcoli chi ha ritenuto che non avremmo combattuto fino in fondo.

Ci assumiamo tutte le respinsabilità di fronte al movimento rivoluzionario affermando che se entro 48 ore - a partire dalle ore 24 di sabato 18 maggio - non saranno liberati gli otto compagni del XXII ottobre secondo le modalità del nostro comunicato n. 4, Mario Sossi verrà giustiziato.
Verrà giustiziato per i reati di cui si è reso personalmente responsabile.

Riaffermiamo che, comunque si concluda questa battaglia, punto irrinunciabile del programma politico della nostra organizzazione è la liberazione di tutti i compagni detenuti politici.""

Come è noto in data 20.V.74 veniva concessa dalla Corte di Assise di Appello di Genova la libertà agli otto della banda XXII ottobre per i quali era stata richiesta dalle B.R., con il dispositi seguente:
Premesso che il dr. Mario Sossi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, rapito con la forza ad opera di ignoti in data 18 aprile 1974, è tuttora tenuto in sequestro in luogo sconosciuto; che, attraverso comunicati intestati ad anonime e non meglio precisate "Brigate Rosse", fatti pervenire alla stampa e dalla stessa resi pubblici, i responsabili del sequestro hanno fatto conoscere il loro intendimento di non restituire alla libertà il dr. Sossi se non previa liberazione in determinati Paesi stranieri dei detenuti Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Viel Augusto, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Maino Cesare, Piccardo Giuseppe e De Scisciolo Aldo, ricorrenti per cassazione avverso le sentenze di condanna pronunciate da questa Corte in data 18 e 28 marzo 1974; che nell'ultimo di detti comu

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 63 =

nicati (n° 6), diffuso la sera del 18 maggio 1974, si afferma che" se entro 48 ore - a partire dalle ore 24 di sabato 18 maggio - non saranno liberati gli otto compagni del XXII ottobre secondo le modalità del nostro comunicato n° 4, Mario Sossi verrà giustiziato"; che la famiglia del dr. Sossi a mezzo del proprio legale avv. Francesco Marcellini, aveva presentato a questa Corte, in data 16 maggio 1974, un esposto nel quale si sollecitava un provvedimento di libertà provvisoria nei confronti dei detenuti più sopra nominati, quale mezzo per ottenere la libertà del proprio congiunto; che, a seguito di tale esposto, nonchè del successivo citato comunicato n° 6 delle "Brigate rosse", il Presidente di questa Corte, con nota 19 maggio 1974, fatto presente al Procuratore Generale il proprio intendimento di sottoporre d'ufficio all'esame della Corte stessa la questione relativa all'applicabilità dell'art. 277 cod. proc. pen., sollecitava il medesimo ad esprimere il parere in merito alla concessione del beneficio.

Tutto ciò premesso, e valutata la eccezionale gravità della situazione;

Considerato il grave e imminente pericolo che incombe sulla vita del dr. Mario Sossi, il cui sequestro perdura ormai da oltre un mese, senza che le indagini per il suo ritrovamento, pur condotte con impegno e dovizia di uomini e mezzi, constino essere ancora approdate a risultati concreti;

Avvertita l'inderogabile e indilazionabile necessità di impedire l'omicidip del dr. Sossi, omicidio mi-

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 64 =

nacciato per le prossime ore, quale ulteriore e più grave conseguenza del sequestro in atto; e più ancora la responsabilità morale di facilitare, se non addirittura incoraggiarne l'esecuzione, attraverso il mancato uso dei poteri attribuiti dalla legge a questa Corte;

Ritenuto che fra tali poteri rientra quello di concedere - anche d'ufficio - la libertà provvisoria ai detenuti suddetti, conformemente a quanto chiesto dai responsabili del sequestro del dr. Sossi, quale condizione per non procedere alla sua uccisione; nonchè di concedere il nulla osta per il rilascio agli stessi del passaporto, o documento equipollente, ai fini del loro espatrio, se del caso;

P. Q. M.

Sentito il parere del P.M.;

Visti gli artt. 277 cod. proc. pen. nel testo modificato dall'art. 2 Legge 15 dicembre 1972 n° 773; 279 ult. comma Cod. proc. pen.; 3 lett. c) L. 21 novembre 1967 n° 1185;

Ritenuta la competenza territoriale di questa Corte;

Concede a Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Viel Augusto, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Maino Cesare, Piccardo Giuseppe e De Scisciolo Aldo, il beneficio della libertà provvisoria, e ordina la scarcerazione degli stessi, se non detenuti per altra causa, subordinatamente alla condizione che sia assicurata la incolumità personale e la liberazione del dr. Mario Sossi.

Concede il nulla osta per il rilascio del passaporto, o documento equipollente, ai fini dell'espatrio

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

dei nominati suddetti, se del caso.

In data 21 maggio 1974 le B.R. facevano trovare a Genova un foglio per block notes, nel quale il dr. Sossi con suo autografo dichiarava di trovarsi in buona salute e che quindi la condizione richiesta dal provvedimento di libertà provvisoria era verificata. All'autografo seguiva un dattiloscritto in originale delle B.R. (comunicato n. 7) in cui si precisava che gli otto liberandi dovevano trovare asilo all'ambasciata Cubana presso la città del Vaticano.

Il Procuratore Generale di Genova non dava esecuzione all'ordinanza di libertà provvisoria e ricorreva per cassazione. Tuttavia il dr. Sossi veniva liberato.

Il 23 maggio 1974 il Sossi, dopo essere stato riordinato nella persona e nell'abbigliamento, e aver sorbito un sedativo, fu fatto uscire dalla cella, con gli occhi coperti da un nastro adesivo e occhiali scuri; in capo un berretto a visiera. Gli vennero restituiti gli oggetti personali in suo possesso al momento del sequestro, eccezion fatta per la borsa e il suo contenuto, e le due agendine. Fu fatto salire sul sedile posteriore di un veicolo, sul quale presero posto i due carcerieri. Il percorso, durante il quale il Sossi non fu sempre perfettamente lucido, a causa della sonnolenza indotta dal sedativo, durò, a giudizio del prigioniero, circa quattro ore, e fu compiuto su strade molto varie, ora di campagna ora asfaltate, ora tortuose ora rettilinee, con frequenti cambi di direzione e alcune soste. Durante il percorso il Sossi si accorse che di

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 66 =

conserva con il veicolo su cui si trovava viaggiava un altro veicolo, a bordo del quale c'era una donna. Egli fu anche in grado, a causa di fessure lasciate dal cerotto, di intravedere scorci di paesaggio e constatare che per lo più era di natura collinosa. Ebbe l'impressione che durante il viaggio i suoi accompagnatori avessero indossato parrucche. L'ultimo tratto di strada, di circa 45 minuti, fu praticamente piano, rettilineo e su strada asfaltata.

Il Sossi a un certo punto fu fatto scendere dall'automezzo, condotto a una panchina di un giardinetto, con l'avvertimento di non togliersi i cerotti se non dopo aver contato sino a cento.

Gli avevano preannunciato che l'avrebbero liberato a Milano, aggiungendo però che era meglio che egli raggiungesse subito Genova; che l'avrebbero seguito e qualcuno avrebbe sorvegliato ciò che avrebbe fatto; e gli consegnarono un biglietto ferroviario per quella città, dicendogli di farsi portare in tram sino a Porta Ticinese, e di lì prendere un taxi per la stazione. In precedenza non avevano mancato di diffidarlo, con gravi minacce, a non dare alcuna seria collaborazione all'Autorità quando sarebbe stato chiamato a deporre sui particolari della prigionia. Avrebbe potuto, tuttavia, descrivere l'interno della cella, tanto l'avrebbero subito smontata.

Il Sossi giunse alla stazione di Milano una mezza ora dopo la sua liberazione e pochi minuti dopo che era partito un rapido per Genova. Salì verso le 19,15 sull'ultima carrozza di un convoglio per Genova. Giunto al

./.

IP. BAUDANO - TORINO

la stazione P. Principe, telefonò al suo amico Dr. Caruso, a casa del quale si recò accompagnato da un militare, occasionale compagno di viaggio, cui aveva rivelato la propria identità. Dopo breve sosta a casa del Caruso, si portò alla propria abitazione.

Poco prima di farlo uscire dalla cella il più colto dei due carcerieri gli aveva consegnato un foglio dattiloscritto in originale, contenente il comunicato n. 8 delle B.R., ingiungendogli di consegnarlo al primo giornalista del Corriere della Sera che avesse incontrato, pena rappresaglie con pericolo di morte per i capi che avevano "utilizzato" il Sossi (da intendersi, secondo il magistrato, il Proc. Gen. Coco e il Ministro Taviani).

Giunto a casa, il Sossi convocò per telefono il collega Adriano Sansa, Pretore, al quale consegnò il comunicato n. 8 pregandolo di farlo avere al Corriere della sera, rendendogli noti i motivi per i quali glielo chiedeva e ottenendo da Sansa l'impegno a mantenere l'assoluto segreto sull'operazione. In conseguenza il Sansa, dopo aver telefonato al Direttore del Corriere, consegnava al giornalista Gian Paolo Pansa, inviato speciale del quotidiano, il comunicato, il cui contenuto appariva il mattino successivo nell'edizione milanese del Corriere della Sera. Il comunicato n. 8 non veniva fotocopiato da nessuno di coloro che ne avevano avuto il materiale possesso dopo la consegna al dr. Sossi (v. depos. Sansa e Pansa).

La notte stessa del suo arrivo a Genova il dr. Sossi si faceva visitare da un medico di fiducia, il quale constatava una frattura costale non ancora guarita, dal

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 68 =

Sossi attribuita alla fase iniziale del sequestro (calcio, o simile, al torace).

Con ordinanza 3.5.74 la Corte di Cassazione aveva rimesso al Tribunale di Torino, a sensi dell'art. 60 C.P.P., il procedimento per il sequestro di persona in danno del magistrato Sossi; e con provvedimento 7.V.74 il Procuratore Generale di Torino aveva avocato l'istruttoria al proprio ufficio.

MURACA e RAFFAELE - Il 22 aprile 1974, mentre era in atto il sequestro del dr. Sossi, intorno alle 6, in Torino in tre località diverse, e cioè: 1) nei pressi del cancello n° 4 della Fiat - SPA Stura di C.so Puglia - 2) nei pressi del cancello n° 20 della FIAT MIRAFIORI in Via Settembrini; 3) nei pressi del cancello n° 1 della FIAT MIRAFIORI in C.so Tazzoli, furono abbandonate tre FIAT 500, su ciascuna delle quali era montato un altoparlante con amplificatore, sistemato sul tetto, collegato con un mangianastro alimentato con batteria e posto nell'abitacolo. Il congegno trasmetteva il comunicato n° 1 del sequestro Sossi alternato all'inno "Bandiera Rossa".

Su indicazione dei sorveglianti del cancello n. 20, che avevano notato un giovane armeggiare sulla FIAT 500 e poi allontanarsene immediatamente prima della diffusione del "Comunicato", elementi della Polizia rintracciavano l'individuo descritto dai sorveglianti, che era in compagnia di un altro giovane. Il primo ve-

./.

niva identificato in Muraca Peppino e il secondo in Raffaele Paolo. Indosso al primo erano sequestrate chiavi d'automobili che aprivano la portiera sinistra e avviavano la 500 lasciata avanti al cancello n° 20, attaccate a un ciondolo riproducente falce e martello.

Le tre automobili utilizzate nelle tre contemporanee azioni dimostrative risultavano rubate, le due di Mirafiori il 10 e la notte tra l'11 e il 12 aprile, e quella della S.P.A. Stura la notte tra il 20 e il 21 aprile, rispettivamente a Gremo Floriana (f. 64 fasc. MURACA-RAFFAELE n. 513/74 GI), a Mattia Angelo (f. 65 id.) e a Russo Santo (f. 88 id.).

COSTAMAGNA - CRD - Il 2.5.1974, verso le 9,40, mentre era in atto il sequestro del Dr. Sossi, due persone, una delle quali armata, fattasi aprire la porta suonando il campanello, penetravano, usando violenza alla persona del dipendente FAVA Giancarlo, nei locali del "Centro Studi Luigi Sturzo" di Torino, in Via Mazzini n. 1, e avvalendosi della minaccia dell'arma, lo legavano, imbavagliavano e bendavano, ponendolo nell'impossibilità di muoversi. Nell'usargli tali violenze gli cagionavano lesioni al volto e al collo.

I due asportavano molti documenti dell'ufficio, in particolare elenchi di attivisti e di simpatizzanti, corrispondenza, agende e altro. Dopo una decina di minuti si allontanavano, lasciando il Fava legato, dopo aver tracciato sui muri scritte inneggianti alle B.R. e aver

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 30 =

detto al Fava: "avverta la polizia, siamo delle B.R., la verranno a liberare".

Lo stesso giorno, verso le 18,30, due persone entravano nella sede del Comitato Resistenza Democratica di Via Giucciardini in Milano. A Pagnozzi Vincenzo, segretario del Comitato, chiedevano di Edgardo Sogno e, sentito che era assente, dicevano di essere incaricati di una perquisizione; e al Pagnozzi porgevano un volantino a firma delle B.R., contemporaneamente qualificandosi come appartenenti all'associazione ed estraendo delle pistole; subito dopo entravano altre tre persone, tra cui una donna. Nei locali, oltre al Pagnozzi, erano presenti Casana Roberto e Sottimano Secondo; tutti e tre furono costretti a entrare in un sgabuzzino e qui legati con le braccia dietro la schiena e imbavagliati con nastro adesivo. Mentre i due entrati per primi sorvegliavano i prigionieri, gli altri, dopo aver strappato i fili del telefono, "perquisivano" gli uffici, asportando molta documentazione relativa all'attività del C.R.D. e in particolare una cartella contenente gli elenchi dei partecipanti a un convegno sulla politica estera e alcune copie del bollettino "Progetto 80". Dopo aver scritto sui muri frasi inneggianti alle B.R., si allontanavano lasciando legati i tre aggrediti e chiudevano a chiave la porta del ripostiglio.

Le azioni criminose in danno del Centro Luigi Sturzo e del C.R.D. venivano rivendicate dalle B.R. con volantini ciclostilati. Quello concernente l'azione contro il C.R.D. è datato "maggio 1974"; quello relativo al Cen

./.

P. BAUDANO - TORINO

tro Sturzo è datato 19.4.1974.

Il contenuto di entrambi i volantini è riprodotto integralmente nell'opuscolo "Contro il Neogollismo portare l'attacco al cuore dello Stato - N° 2 datato aprile '74", nel quale tuttavia entrambi i fatti figurano riportati sotto la data 29 aprile. Al testo dei volantini è fatta precedere una sorta di introduzione, e fatto seguire un "inquadramento storico - politico" delle due organizzazioni colpite. E' da notare che proprio una copia del volantino concernente il C.R.D. era stata porta al Pagnozzi all'atto dell'aggressione.

S.I.D.A. - L'11.XII.1974 tra le 16,45 e le 17, quasi contemporaneamente, due nuclei armati facevano irruzione nelle sedi del Sindacato autonomo dell'automobile di Nichelino e Rivalta.

A Rivalta penetravano nella sede del SIDA due uomini e una donna, a viso scoperto, armati di pistola, costringendo tre uomini e una donna presenti nel locali ad eseguire i loro ordini. Dopo averli condotti in una stanza l'averli obbligati a voltarsi verso una parete, su indicazione della donna i due uomini incatenavano e imbavaglia vano l'impiegato Bardella Arnaldo, dopo avergli messo in bocca una pallina di gomma, e lo facevano sedere; quindi, postogli al collo un cartello con una scritta propagandistica per le B.R., mentre uno degli individui gli puntava la pistola alla tempia sinistra, l'altro lo fotografava. Durante tale scena la donna teneva gli altri presenti

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 72 =

sotto minaccia di una pistola, ed iniziava la scelta dei documenti da asportare.

I tre quindi si allontanavano con molti documenti, dopo aver diffidato i presenti a non muoversi per 10 minuti, pena la morte.

Oltre alle quattro persone sin dall'inizio presenti nei locali, un quinto, tale Martoccia Vincenzo, che si era presentato per il disbrigo di una pratica bussando alla porta chiusa dall'interno, veniva fatto entrare a viva forza e rinchiuso in una stanza.

A Nichelino si presentavano alla sede del S.I.D.A. tre uomini travisati in viso, di cui due armati di pistola. I tre legavano con catene il rappresentante sindacale Carpentieri Pasquale e altri tre sindacalisti sopraggiunti durante l'azione. Il Carpentieri era stato fatto prima inginocchiare con la faccia al muro, poi fatto passare in una stanza retrostante e qui lasciato seduto a terra incatenato; quindi fotografato, al collo un cartello con la scritta "Brigate Rosse". Gli era stato precedentemente imbrattato il capo con del "bostik".

Il 13 dicembre una telefonata all'agenzia ANSA avvertiva della presenza in una cabina telefonica di C. Toscana in Torino di materiale delle B.R.. Vi si rinveniva infatti una busta contenente alcuni volantini ciclostilati e una fotografia riproducente una scena dell'aggressione al S.I.D.A. di Rivalta. I volantini datati 12 dicembre, come negli altri casi analoghi, contenevano le giustificazioni politico sindacali - dal punto di vista delle B.R. - dell'aggressione alle due sedi del S.I.D.A..

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 73 =

INDAGINI DI P.G. E ISTRUTTORIE

SEQUESTRO ABATE. - Il 13 febbraio 1973, giorno successivo al sequestro del Labate, la polizia rinveniva in Torino, Lungo Po Sardegna, il furgone Fiat 600/T, rubato a Chiales Luigi nella notte sul 6 febbraio. Alle targhe originali erano state sostituite le targhe TO/62842 sottratte in epoca imprecisata al demolitore Pallieri. La identità del tipo e del colore del furgone con quello usato dai rapitori del Labate; la presenza all'interno di esso di macchie di sangue dello stesso gruppo di quello del Labate (v. perizia Tappero in atti); la particolarità delle targhe false; infine il riconoscimento effettuato dal Labate, fanno fondatamente ritenere che si tratti del veicolo usato dai rapitori (v. rapp. Div. I Quest. Torino - 02063/N. P. del 19.2.73 in fasc. 1451/73 - 1B - f. 10 segg.).

La notte sul 6 febbr. 1973 fu rubata a Guarna Domenico l'auto Fiat 1100 familiare color sabbia targ. TO/629-572. L'automezzo fu ritrovato il 13 febbraio in Via Pertinace, con applicate le targhe TO-776249, rubate in epoca imprecisata da un'auto depositata in uno spiazzo recintato davanti al garage Isabella di C.so Siracusa 158. Sull'automobile, ritrovata dai carabinieri e ricoverata nella caserma del comando Compagnia Mirafiori, furono reperiti tutti gli oggetti, indumenti e documenti personali che il Labate aveva con sè al momento del sequestro, ad eccezione della borsa contenente documenti d'ufficio ed un'agenda. Inoltre sull'auto furono trovati un sacco di tela iuta con chiazze apparenti di sangue, una corda, un cappuccio, uno straccio

./.

BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 34 =

pure sporco di sangue e diverse ciocche di capelli insanguinati.

I Carabinieri in data 16 febbraio 1973 eseguivano sull'auto i rilievi tecnici del caso, rilevando impronte digitali, in seguito non risultate utili, perchè non corrispondenti a persone note.

Il 18 febbraio personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Torino esaminava la stessa automobile, e, oltre a quanto già reperito e rilevato dai Carabinieri, rinveniva sotto il sedile posteriore un pezzo di nastro adesivo rosso con attaccati ciuffi di capelli (v. deposiz. Gallo in 1951/73, 1G - f. 17 verso) e rilevava, sul lato esterno del deflettore sinistro, due frammenti d'impronte papillari. Secondo gli accertamenti della polizia scientifica, confermati da due perizie tecniche, l'impronta apparteneva a Ferrari Paolo Maurizio, con giudizio di certezza. I periti escludevano che l'impronta potesse essere frutto di una riproduzione o trasferimento artificiosi dell'impronta del Ferrari sul deflettore (Per. n° 22).

Non essendo dubbio, per quanto su di essa sequestrato, che l'automobile fosse stata utilizzata per il sequestro (del resto essa era identica per tipo e colore a quella descritta dal teste De Riz, con la quale il Labate era stato trasportato in corso Tazzoli - 1451/73, 1-B-42) Ferrari Paolo Maurizio veniva incriminato con ordine di cattura emesso il 20.2.73, per i delitti di sequestro di persona in danno del Labate, lesioni, violenza privata, detenzione e porto abusivo di armi, furto di automobili e di targhe. Ai fini dell'identifi

./.

J. BAUDANO - TORINO

cazione di altri partecipanti all'impresa criminosa non si sono rivelate utili le testimonianze di alcune persone presenti sul luogo del sequestro. E' solo da ricordare che la madre del Labate, secondo quanto risulta dal rapporto della Questura (1451/73-1-B-18), dichiarò di riconoscere nella foto segnaletica di Buonavita Alfredo la persona alla guida del furgone (non fu fatto alcun verbale in proposito); ma, sentita dopo circa un anno (quando l'istruttoria fu trasformata in formale), ricordò di non aver riconosciuto l'autista, bensì un altro aggressore, tuttavia, già allora, senza alcuna certezza; e comunque che la foto del Buonavita ora di nuovo mostratale, non le ricordava nulla.

Il Labate, che aveva collaborato con la polizia per la compilazione di due identikit, in sede di istruttoria formale, viste fotografie del Ferrari, dichiarava che questi potrebbe essere una delle persone che lo avevano sequestrato, e precisamente quello in tuta, che il giorno del sequestro aveva i baffi. Ma in sostanza dichiarava di non essere in grado di riconoscere con sicurezza nessuno dei suoi aggressori, data la fulmineità della loro azione. Il Labate dichiarava anche di non essere in grado di riconoscere la voce dei suoi aggressori.

Egli si costituiva parte civile nei confronti di tutte le persone che, come si vedrà, sono state imputate del sequestro in suo danno.

SEQUESTRO AMERIO. - Dalle testimonianze delle persone presenti al sequestro del rag. Amerio, è risultato che

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 36 =

il gruppo disponeva di un furgoncino della SIP con relative scritte e di una Fiat 127 rossa. Un testimone, Orlandi Marco, assistette al trasbordo nei pressi di via Sismondi dal furgone SIP ad altra autovettura: ciò più precisamente veniva dedotto dal fatto che nei pressi immediati fu abbandonata la 127 rossa ritrovata verso le 9,15 del 10.12.73, che il furgone fu pure abbandonato nei pressi e dato alle fiamme intorno alle 8 del 10.12.73, e che sul posto, come notò il teste, era in sosta un'automobile di colore scuro tipo 124 (o 125 o 128). Il luogo presunto del trasbordo si trovava a circa 1500 metri dal punto del rapimento.

Sia il furgone SIP, sia la 127 rossa furono ritrovate con il blocchetto dell'avviamento sostituito (per quanto riguarda la Fiat 127 v. ff. 1451/73-1-C-33 a correzione di quanto risulta a f. 1451/73 1-A-13), e con le targhe originali; si accertò che erano stati rubati il primo il 29 novembre 1973 in Torino a dipendenti della SIP, e la seconda a certo Sesto Ferreri Antonio il 27 novembre 1973 (1491/73-1-C-103).

Il furgone fu ritrovato completamente svuotato del materiale di proprietà della SIP contenutovi al momento del furto.

Tale Cusumano Lucrezia, abitante in Corso Appio Claudio (1451/73-1-A-42 segg.) il mattino del 10 dicembre verso le 6,55 notò nel garage sotterraneo dell'edificio dove abitava, un uomo e una donna che entravano nel box n. 17, nel quale poté osservare la presenza di un furgone della SIP; e vide l'uomo cambiarsi la giacca.

./.

P. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 37 =

A seguito delle notizie apprese sul sequestro dell'Amerio, rese nota la circostanza alla Polizia. Essendo stata la Cusumano precisa nella descrizione delle due persone, la Polizia le mostrava numerose fotografie, tra le quali la teste riconosceva Curcio Renato con certezza, e Bolazzi Angela con riserva. Il box risultava affittato da quasi un anno a tale Carlo Bolazzi che aveva fornito l'indirizzo di via Oberdan, 22.- Eseguita una perquisizione nel Box (1451/73-C-154), vi si rinveniva - secondo le prime informative - tutta l'attrezzatura mancante nel furgone SIP al momento del furto, una copia del contratto di locazione sottoscritto dal sedicente Bolazzi Carlo, un pezzo di nastro adesivo color marrone, dove, secondo la P.G., si rinvenivano alcuni capelli chiari attaccati alla parte adesiva.

Da indagini eseguite presso l'agenzia Foti, che aveva provveduto all'affitto del box nel gennaio 1973, risultava, attraverso la testimonianza del dipendente Zucca Ezio, che il sedicente Bolazzi aveva pagato il canone di tutto l'anno anticipato in ragione di L.140.000 complessive ed era da identificarsi in Buonavita Alfredo, riconosciuto senza dubbi in fotografia.

Il teste Amateis Serafino occupante del box n. 7 (1451/73-1-A-66) aveva notato già il 4 dicembre filtrare luce dal box n. 17 e vi aveva intravisto un furgoncino colore grigio perla (tale è il colore del furgone della SIP). Non riconosceva in alcuna fotografia il giovane da lui visto uscire dal box.

./.

I BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 38 =

Il contratto di affitto del box n. 17 veniva sequestrato e sottoposto a perizia grafica al fine di accertare se la firma del sedicente Bolazzi Carlo era di pugno del Buonavita. Due perizie grafiche, che si avvalevano di numerosi e significativi scritti di comparazione, conchiudevano attribuendo con grado di certezza la firma al Buonavita (Per. n. 20121)

A carico di Curcio Renato e di Buonavita Alfredo, sulla scorta degli indizi raccolti durante le prime indagini, fu emesso ordine di cattura dal P.M. in data 20.12.1973 per i reati di furto di automezzi, sequestro di persona, danneggiamento seguito da incendio.

In sede di istruttoria formale il 9.1.1974 venne eseguita ricognizione di persona su Bolazzi Angela da parte di Cusumano Lucrezia; la ricognizione ebbe esito negativo.- L'11.1.74 la Cusumano fu chiamata a compiere la ricognizione su fotografie al fine di identificare l'uomo da lei indicato nella sua testimonianza. Esaminate 9 fotografie (1451/73-1-D-29) la Cusumano dichiarava di riconoscere l'uomo nella foto del Curcio, sia pure aggiungendo qualche considerazione che poteva far dubitare della completa validità del riconoscimento.

[illegible] invitato a eseguire una ricognizione su fotografia l'8.1.1974, tra 9 fotografie esibitegli confermava quanto già dichiarato in sede di indagini di P.G., dichiarando cioè di riconoscere con buone probabilità nella foto del Buonavita colui che aveva [illegible] una rassomiglianza, ma senza alcuna sicurezza di riconoscimento, fu riscontrata tra la foto del Buonavita ed il

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 79 =

sedicente Carlo Bolazzi da altro dipendente della agenzia Foti, che con lui aveva avuto a che fare per la locazione del box (teste De Alberto, 1451/73-1-D-35).

Avvenuto l'arresto del Curcio l'8.9.74, la Cusumano veniva chiamata ad eseguire ricognizione sulla sua persona in data 21.9.1974. La Cusumano dichiarava di non ricordare più niente dato il tempo trascorso e non riconosceva il Curcio (CURCIO 1/210). Quanto all'identificazione da parte dello Zucca del sedicente Bolazzi, è da ricordare ancora che, sentito dopo l'arresto del Buonavita il 4.3.75, egli dichiarava di non essere più in grado di eseguire una ricognizione di persona fisica, atteso il tempo trascorso (oltre due anni) e di confermare le ricognizioni su fotografie in precedenza eseguite.

SAVINO e LEGORATTO.- Va richiamato a questo punto quanto in narrativa sulle indagini iniziate a carico di Savino Antonio e Legoratto Giovanni.

A seguito del reperimento, avvenuto il 18 dicembre 1973, a casa dei coniugi Savino, di un apparecchio tipo "grillo" identico ai tre rinvenuti nel box di C.so Appio Claudio, venivano eseguiti dalla SIP più precisi accertamenti che permettevano di constatare che sul furgone, all'atto del furto, esistevano quattro apparecchi telefonici tipo "grillo" (e non tre) come comunicato in un primo tempo (1451/73, H-51).

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

= 80 =

Le indagini di polizia giudiziaria, svolte in particolare dal Maresciallo Panchetti della G. di F. di Torino (1451/73, H, 98-164), permettevano di appurare:

1°) che l'apparecchio in sequestro era di proprietà SIP e non in libera vendita (P.G. Vol. 4/569);

2°) che tale apparecchio era in tutto simile agli altri grillo repertati nel box, in particolare per quanto concerne la stampigliatura relativa alla data di fabbricazione (luglio 1973) e al contenitore in polistirolo con nastro adesivo verde (proprio degli apparecchi nuovi di fabbrica);

3°) che non risultava nè in Torino nè in altre parti d'Italia (P.G. vol. 5/1 segg.) essersi verificato alcun altro furto di apparecchi grillo nuovi fabbricati nel luglio 1973. Soltanto uno (di data di fabbricazione imprecisata) ne era stato sottratto nell'ottobre 1973 allo Stand SIP del salone della tecnica; ma senza il contenitore in polistirolo, come da accertamenti in ultimo svolti.

Il tentativo della difesa dei Savino, di dimostrare la libera vendita di apparecchi "grillo" del tipo di quello sequestrato, falliva, in quanto un apparecchio esibito all'ufficio dall'avv. Tartaglino (volume VARI I fasc. Tosti f. 82) risultava privo della stampigliatura "proprietà SIP" presente sull'apparecchio trovato in casa Savino (v. fasc. degli accertamenti di P.G. e rilievi fotografici in Pol. Giud. Vol. V/96).

./.

MUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

81

Le spiegazioni fornite dai coniugi Savino-Legoratto sulla provenienza dell'apparecchio (acquisto a Porta Palazzo) non solo non venivano confermate, ma anzi smentite, perchè il Savino, accompagnato sul posto (previo avviso al difensore) in data 5.1.1974, non era in grado di indicare il venditore e dimostrava di non avere alcuna idea precisa sul luogo di acquisto. I coniugi inoltre (che non possedevano nè avevano in corso domanda per l'installazione del telefono) cadevano in contraddizione sulla destinazione dell'apparecchio: l'uno avrebbe avuto intenzione di installarlo in casa propria quando avessero avuto il telefono; l'altro di farne regalo alla madre della Legoratto.

I due fornivano anche spiegazioni contradditorie o assurde, circa i motivi della loro presenza la sera del 17 dicembre davanti alla Fiat, molto lontano dalla loro abitazione (perchè la moglie desiderava "vedere" la Fiat; per discutere davanti ai cancelli con gli operai; perchè la Savino aveva mal di testa e voleva prendere aria; avevano ecceduto nei rapporti sessuali), del possesso della bombola di vernice, del fatto che si erano separati in coincidenza con l'intervento dei sorveglianti Fiat (v. ad es. int. Savino in VARI - 1-Imp.-123); sui motivi per i quali avevano rifiutato di dichiarare il loro indirizzo di Torino. Il 17.6.1974 veniva emesso a carico dei coniugi Savino mandato di cattura per i delitti di ricettazione e di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 648 e 270 C.P.) v. fasc. 1451/73, H, 97).

E' ancora da ricordare che la Legoratto è stata riconosciuta con assoluta certezza (v. rapp. Questura To. 10.6.74 in FRESIA-E, 1 e ricognizione in FRESIA, E-25)

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

82

dall'impiegato di una agenzia, Baldini Ferdinando alla quale si era presentata con un'altra donna alla ricerca di un alloggio in una casa priva di portineria, con muri spessi, che consentissero esercitazioni musicali. Fatto che la Legoratto negò recisamente (Fasc. Vari - Imp. - f.122).- Lo stesso teste che aveva indicato la seconda donna nella foto di Bianchi Anna Maria, in sede di ricognizione escludeva che si trattasse di lei.

Da ulteriore perizia grafica risultava che fra le carte sequestrate in via Fea 5 bis ("base" dellB.R. acquistata da Ferrari Paolo Maurizio sotto il falso nome di Ponte Mario) venivano trovati anche scritti di pugno dei Savino (v. perizia Ghio Frei-Spigo n° 31 e 11).

MESTRE. - Per l'aggressione alla sede della CISNAL di Mestre del 4.3.1974 iniziava istruttoria sommaria la Procura della Repubblica di Venezia, che tra l'altro eseguiva direttamente o richiedeva all'A.G. di Torino ricognizioni di persone sospettate, tra cui Ferrari Paolo Maurizio, ma con esito negativo.

A seguito del rinvenimento in Robbiano di Mediglia l'11.10.74 di documenti oggetto dell'aggressione alla CISNAL di Mestre (Rep. 182 del verbale di sequestro) gli atti venivano trasmessi all'A.G. di Torino per competenza per connessione. Veniva emessa in data 28.1.75 comunicazione giudiziaria nei confronti delle persone di cui al f. 168 del relativo fascicolo.

Venivano eseguite ricognizioni di persone nei confronti di Gallinari, Ognibene e Franceschini, ma con esito negativo (fasc. CISNAL, 171 segg.).

Procura Generale della Repubblica di Torino

85

SOSSI.- Non appena conosciuta (pochi minuti dopo il sequestro) la notizia del rapimento del dr. Sossi, tutti gli organi di polizia di Genova e subito dopo delle province confinanti furono posti in allarme per la ricerca del rapito e la raccolta di prove. Non è qui il caso di ricordare le indagini, pur diligentissime, svolte in Genova e altre località, di cui è memoria negli atti, dalle quali non sortirono risultati utili.

Ai fini dell'istruttoria, è opportuno ricordare invece le indagini svolte dai CC. in ordine a un movimento di automobili sospette osservato nell'entroterra di Genova e in particolare a Torriglia e sulle strade che da Genova portano alla Val Trebbia.

Alla mezzanotte del 17 aprile 1974, secondo la segnalazione di varie persone del luogo, fu osservata la presenza sulla piazza di Torriglia di tre automobili, delle quali, avendo i loro movimenti destato sospetti, furono annotati i numeri di targa, e precisamente: 1) Fiat 127 verde tg. TO-H/54079; 2) autobianchi A112 color crema e tetto nero tg. MI-P/53274; 3) Fiat 128 bianca tg. MI-T/49632. Sull'auto venivano anche notati oggetti simili a campionari di stoffe. Furono osservate in possesso di queste tre automobili tre persone che, lasciando sul posto gli altri veicoli, partirono tutte in direzione di Genova pochi minuti dopo a bordo della 128 bianca.

Alle 16 del giorno 18 la 128 bianca ritornò sulla piazza di Torriglia guidata da una donna che, fatti scendere i due uomini della sera prima, si allontanò.

Il 18 aprile alle ore 23,20 una Fiat 128 bianca guidata da una donna si fermò a un posto di blocco di carabi

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

84

nieri a Ottone in prov. di Piacenza; durante il controllo sopraggiunse un'auto Bianchi A112 color crema tetto nero tg. MI con due uomini a bordo, che forzò il blocco. I carabinieri, a causa del forzamento del blocco, non fecero alcun controllo sulla 128 e non ne registrarono la targa; l'auto A 112, per quanto subito segnalata al comando di Tenenza di Bobbio, non fu più rintracciata.

Altri movimenti di automobili, tra le quali una Fiat 127 verde e una 128 bianca tg. MI con alla guida una donna con bambino, corrispondenti alle tre già segnalate, furono osservati il 16 e il 17 aprile sulla strada secondaria che da Genova, attraverso il valico del Portello, conduce alla strada nazionale che passa per Torriglia.

Contemporaneamente ai C.C. eseguirono analoghe indagini nella zona di Torriglia elementi della Pol. Stradale e della Questura di Genova.

Le concorrenti indagini portavano al risultato che, dovendosi identificare due uomini e una donna visti da più testi, costoro, chiamati ad osservare più fotografie dagli uni e dagli altri organi di polizia giudiziaria, diedero indicazioni contraddittorie.

Vennero comunque indicati su foto come possibili componenti il terzetto di Torriglia: Bellosta Claudia, Bolazzi Angela, Peusch Heide Ruth, Semeria Giorgio e Levati Enrico. Da indagini di P.G. risultò che Semeria era latitante; per Bolazzi, Bellosta e Levati, veniva verificata la materiale impossibilità di trovarsi presenti nelle ore e luoghi indicati. Fu eseguita ricogni-

./.

BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

85

zione sulla persona della Peusch, con esito sostanzialmente negativo; del resto successive indagini di P.G. accertarono che, essendosi la Peusch presentata alla Autorità di P.S. di Milano nel pomeriggio del 17, era stata nella quasi assoluta impossibilità di trovarsi a Torriglia verso le 18.

.=.=.=.=.=.=.

Pendente il sequestro Sossi fu iniziato a Torino in via sommaria procedimento a carico di Muraca Peppino e Raffaele Paolo (v. supra pag. 68). Alla polizia (f. 19 fasc. Muraca - Raffaele n. 593/74 G.I.) i due dichiaravano che si trovavano quel mattino nei pressi della Fiat Mirafiori perchè stavano andando al lavoro (cosa assurda, perchè, abitando in B. Vanchiglia, l'uno lavorava a Grugliasco e l'altro alla Fiat Stura). Al magistrato i due confermavano di aver fatto tali dichiarazioni (f. 54 verso), ma ammettevano di aver mentito, perchè in realtà si erano portati in tram alla Mirafiori per farvi del proselitismo in vista della fondazione di un nuovo gruppo politico (f. 46 e 51 verso). Si accertò (pag. 62) che mentre le chiavi in possesso del Muraca aprivano la portiera sinistra, quelle del proprietario (teste Mattia, ff. 39 e 65) aprivano solo con difficoltà la serratura della portiera sinistra. Interrogato circa il possesso delle chiavi che aprivano e avviavano la 500 il Muraca dava questa spiegazione: "le chiavi erano state tempo addietro da me acquistate a Porta Palazzo e poi furono da me limate per poterne far uso qualora qualcuno dei miei conoscenti

./.

V. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

86

mi avesse chiesto di aprirgli qualche vettura di sua proprietà di cui avesse perso gli originali" (f. 54 verso).

Una perquisizione eseguita nell'alloggio di Via Mongrando 36 occupato dai due arrestati portava al sequestro di molto materiale (f. 28-29) tra cui:

1) due sveglie collegate a fili elettrici;

2) una fotocopia rilasciata dall'agenzia immobiliare "Nuovo Triangolo" di Pinerolo, concernente due rustici siti nel comune di Pinasca, che l'agenzia aveva in vendita.

Il Muraca si era rivolto all'agenzia (f. 52) in vista dell'eventuale "affitto di una cascina per passarvi il tempo libero con gli amici";

3) una copia dell'opuscolo ciclostilato di 40 pagine e copertina grezza in carta marroncino - giallo di "consigli ai militanti", contenenti norme varie di comportamento nonchè istruzioni per la guerriglia, la confezione di esplosivi e l'uso di armi.

Da notare che a f. 5 dei "consigli ai militanti" risultano ritagliate un paio di righe che, dal confronto con altro esemplare che sarà trovato nella "base" di Pianello Val Tidone, si vedrà contenere uno specifico riferimento all'attentato alla pista di Lainate (operazione rivendicata dalle B.R.);

4) appunti sulla guerriglia, di pugno del Muraca (si accerterà essere trascrizione del volume "Tupamaros in azione" edito da Feltrinelli) (f. 186-193).

5) carte varie, tra cui un foglio contenente l'annotazione di un numero di targa e un indirizzo, che si accerterà appartenere a persona "politicamente orientata a destra" (f. 187 e f. 52).

./.

S. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

87

I sorveglianti del cancello n. 20, chiamati ad eseguire ricognizione sulla persona di Muraca (f. 15 e 58) riconoscevano il Muraca, l'uno con certezza per averlo potuto scorgere in volto, l'altro nei particolari più esteriori (cappotto e foggia dei capelli) non avendo potuto memorizzare le fattezze del viso.

Il P.M. in sede di istruttoria sommaria emetteva in momenti successivi a carico del Muraca e del Raffaele due ordini di cattura (ff. 55 e 68): con il secondo, che assorbiva il primo, contestava i delitti di furto delle tre automobili, di partecipazione ad associazione sovversiva, di apologia di reato. Gli imputati respingevano ogni addebito; assumevano di non essersi mai divisi nel corso della mattinata; tuttavia cadevano in contraddizione circa le modalità con cui essi stavano, a loro dire, allontanandosi dalla Fiat per recarsi ognuno al suo posto di lavoro (v. in particolare f. 92 verso). Circa l'opuscolo di 40 pagine "consigli ai militanti", dichiaravano entrambi d'averlo raccattato per strada il pomeriggio precedente l'interrogatorio insieme ad un opuscolo più piccolo e due esemplari del primo comunicato del sequestro Sossi.

Ma su un punto cadevano in aperta contraddizione: il Raffaele affermava che avevano portato tutte le pubblicazioni a casa, dove il Muraca gli aveva detto che le avrebbe poi buttate (f. 47); il Muraca invece diceva (f. 53) che soltanto l'opuscolo di "consigli ai militanti" era stato portato a casa; i due volantini invece, prima di rientrare a casa, erano stati buttati nel PO.

Senonchè i due volantini e l'opuscolo ("contro il neogollismo" distribuito dalle B.R. assieme al comunica

./.

I TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

88

to n. 1 relativo al sequestro Sossi) saranno trovati dalla polizia in un sacchetto contenente due pigiami e un paio di calze del Raffaele ritirati nell'alloggio, su istanza del Muraca di ottenere indumenti di ricambio, dal fratello del Muraca, assistito da elementi della Questura (VARI 1, testi 88; fasc. P.G. 4/704 sg.). Il Muraca a contestazione del G.I., ammetteva di aver messo lui nel sacchetto i tre volantini (fasc. Muraca e Raffaele; ff. 159 e 162).

Tenuto conto che, secondo ogni indizio, il Muraca e il Raffaele avevano provveduto all'installazione e al funzionamento degli altoparlanti piazzati sulle 500, non è senza significato che entrambi, all'atto dell'arresto, fossero muniti di guanti.

Il teste Moisé Umberto (f. 108 - v. anche amico del Muraca e del Raffaele, dichiarava che costoro professavano idee di sinistra, pur senza dire a che movimento appartenessero; e che li aveva sentiti sostenere che "era l'ora di fare una lotta armata contro lo Stato".

Veniva sentita come teste la locatrice dell'alloggio di via Mongrando 36: essa dichiarava (Pol. Giud. 3, 354; Vari 1 - testi, 51) che sino al gennaio 1973 l'alloggio era stato affittato e occupato da Micaletto Rocco; che da tale mese era stato occupato dal Raffaele, il quale poco dopo aveva portato con sé il Muraca; che tuttavia per due mesi ancora, su esplicita richiesta del Micaletto, il trasferimento dell'alloggio in capo al Raffaele veniva posticipato al 1° marzo e l'affitto veniva ancora versato in banca dal Micaletto.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

89

Il Raffaele negava la verità delle dichiarazioni della donna ("o è sbiellata o si è svegliata male" f. 149); ma la teste è assolutamente precisa nell'asserire che il Raffaele le fu presentato dal Micaletto due mesi prima della stesura del contratto; il che implica dei rapporti tra Micaletto e Raffaele, che costui si sforza invece di negare.

.=.=.=.=.=.=.

Il 27 maggio 1974 intorno alle 18 personale della Questura di Firenze si recava nella abitazione di tale Tesi Rossella, che ospitava Odorizzi Lucia . Nella abitazione si trovava [illegible] un uomo il quale, constatata la presenza degli agenti, prima di qualunque scambio di parole, si dava alla fuga attraverso alle scale e a un giardino, scavalcava un muretto e tentava di fuggire su una motocicletta; ma veniva arrestato ugualmente dagli agenti. Egli rifiutava di dare le proprie generalità, ma attraverso le impronte digitali veniva identificato in Ferrari Paolo Maurizio. Perquisito, era trovato privo di documenti, ma in possesso di un mazzo di chiavi per automobile, che risultavano appartenere alla Fiat 127 TO-K34999, in sosta nei pressi della abitazione della Tesi. A bordo dell'auto, tra le altre cose, si rinvenivano:

1) libretto di circolazione E846246 dell'auto intestato a Paschetto Armando nato ad Asti l'8.9.1941 e residente in Torino via O. Vigliani 23;

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

90

2) patente di guida n. 835971 (con numero di modulo A-6599755) intestata a Vieri Aldo nato il 18.4.1945 a Brescia e residente a Torino via O. Vigliani 60 e recante la fotografia del Ferrari;
3) giacca da uomo contenente un mazzo di 4 chiavi e un taccuino; in questo era inserita, piegata, fotocopia del comunicato n. 8 delle B.R. sul sequestro Sossi.

E' subito da osservare che ictu oculi la copia fotostatica (v. in Proc.Gen./20-84) è tratta dal dattiloscritto originale consegnato al dott. Sossi al momento della sua liberazione (basti accennare al "Brigatte" della chiusa).

Interrogato con rito d'urgenza dal G.I. in Torino il 28.5.74 ore 10 - il Ferrari (vol. VARI 1 - Fasc.Imp. f. 4) declinava le proprie generalità e rifiutava di rispondere alle domande se non alla presenza del suo difensore. Alle contestazioni che tuttavia gli venivano mosse, il Ferrari parzialmente rispondeva, dichiarando "l'auto non è mia"; "io non la usavo neanche; delle chiavi con cui l'auto è stata aperta ne parliamo poi". Così si riservava di parlare "poi" della giacca trovata nell'automobile.

Nel pomeriggio dello stesso giorno la Questura di Torino informava il G.I. di aver ricevuto la telefonata di persona qualificatasi titolare di un'agenzia immobiliare, tale Ferrari, il quale segnalava che "un complesso edilizio composto di 4 camere con garage ubicato in via Fea 5 era stato venduto a persona che avrebbe potuto essere il Ferrari, sebbene presentatasi sotto nome

./.

G. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

91

diverso". Vista tale segnalazione, il G.I. ordinava la immediata perquisizione dell'immobile (v. vol. Pol.Giud. 1 - ff. 52-53).

Portatisi in Via Fea elementi della Questura accertavano che l'immobile segnalato corrispondeva ad un aloggetto al 2° piano di via Fea n. 5bis, intestato a tal Ponte Mario. Forzata la porta dell'alloggio, procedevano a perquisizione. Avuta notizia verbale dei primi accertamenti conseguenti alla perquisizione tuttora in atto, il G.I. con interrogatorio assunto il 28.5.74 alle 21,55 (vol. VARI 1 fasc. Imp. f. 7) li comunicava al Ferrari, insieme a quanto nel frattempo appurato dalla P.G. circa le modalità di acquisto dell'alloggio. Il Ferrari rifiutava anche questa volta di rispondere alle domande, e in particolare di indicare a quali locali si riferissero le chiavi trovate in suo possesso, che comunque si accertava non corrispondere a quelle dell'appartamento di Via Fea.

Sulle modalità con cui era venuta a conoscenza dell'acquisto da parte del sedicente Ponte dell'alloggio di Via Fea la Questura di Torino riferiva con rapporto 30.5.74 (VARI 1 - Imp. 55 segg.). Con nota successiva (P.G. - vol. VII - 138) la Questura precisava che al momento della perquisizione l'alloggio risultava intestato a Ponte Mario e pertanto il Ferrari non era stato preavvertito.

La perquisizione nell'alloggio di via Fea 5bis consentiva il sequestro di vario materiale (Pol.Giud. 1-43), tra il quale si segnala:

- vari appunti manoscritti;
- vari libri, uno dei quali contrassegnato "P. Comunista

./.

P. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

92

d'Italia (m.l.) Comitato Provinciale Torino" e altro con l'annotazione a penna della "Biblioteca PC d'I (m.l.)";
- un quaderno con indicazione di appartenenza a tale Rainò Luigi;
- 14 esemplari della Rivista "Controinformazione" del numero di febbr.-marzo 1974 e quattro del numero ottobre 1973;
- quotidiani del 24.5. e del 28.5.74;
- strumenti e chiavi di vario tipo;
- una busta trovata in un libro indirizzata all'ufficio mano d'opera Carello, contenente la domanda di assunzione di Micaletto Rocco nato a Taviano il 12.8.1946 e residente a Torino C.so R. Margherita n. 161;
- un mangianastri marca INNO - IT, un altoparlante e un amplificatore ambedue marca RCF;
- 22 cartucce per pistola 7,65;
- un flacone di Pentothal e altri medicinali;
- 6 spadini atti alla forzatura di serrature tipo Yale;
- fiale contenenti acido solforico (n. 2);
- pastiglie e compresse di clorato di potassio;
- due contenitori in plastica contenenti zucchero a velo;
- 3 sacchetti di plastica di circa 2 cm. di diametro, provvisti ad una estremità di un tubetto di plastica verde della lunghezza totale di circa 20 cm., contenenti polvere bianca di natura imprecisata, che la perizia (n. 31) accerterà essere miscela esplosiva di zucchero e clorato di potassio;
- un apparecchio radiofonico Sony modificato in modo da consentire la ricezione della comunicazione delle autoradio della polizia;

Procura Generale della Repubblica di Torino

93

- una targa di color grigio e altra azzurra;
- indumenti maschili vari, tra cui due cappotti scuri con disegni in bianco;
- una camicia portante una striscietta di carta della tintoria Candor-Press con l'appunto "68 Micaletto";
- un lenzuolo recante su di un angolo la scritta Micaletto;
- varie carte stradali di zone del Piemonte;
- documentazione varia concernente l'alloggio, intestata o indirizzata a Ponte Mario;
- un blocco per appunti recante sulla copertina l'annotazione: "Rivalta-note-diario", e altro recante sulla copertina: "Singer-note-diario";
- numerosi ciclostilati (in forma di opuscoli, volantini o relazioni) delle BR; tra questi si segnalano i ciclostilati intitolati: "materiali per una discussione sullo sviluppo della controrivoluzione" sconosciuti agli organi di P.G. prima della perquisizione, in quanto non constava fossero mai stati distribuiti o diffusi. Ne saranno trovati in altre "basi" delle BR nonchè in casa di Cattaneo Francesco (P.G. Vol. VII, 145);
- un volantino edito dalle S.A.M. (Squadre Azione Mussolini) il cui testo inizia con le parole: "vi sono momenti nella storia";
- due fogli ciclostilati datati "aprile 74" costituenti la seconda facciata del primo comunicato relativo al sequestro Sossi;
- due sacchi a pelo e un lettino pieghevole.

Su un tavolo dell'appartamento di via Fea veniva rilevata un'impronta palmare, che accertamenti tecnici svolti in sede di p.g. e poi peritali attribuivano con certezza al [illegible] Vol. VARI f.-Imp. 126-165

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

94

e perizia n. 31). Terminate le operazioni di perquisizione, l'appartamento di via Fea n. 5 veniva sigillato.

L'automobile sequestrata al Ferrari risultava rubata a Povero Mario in Torino il 30.3.74 (FRESIA, E-3); il foglio complementare, il libretto e il bollo di circolazione risultavano falsificati; pure le targhe falsificate e corrispondenti a quelle di un pulmann di linea. Tutti i documenti dell'automobile risultavano formati su moduli di provenienza furtiva.

Il 29.5.74 il G.I. procedeva a nuovo interrogatorio di Ferrari Paolo Maurizio (vol. VARI 1 fasc. Imp. - f.9-15). Pur tenendo una linea di condotta sostanzialmente negativa su ogni contestazione o rifiutando di rispondere a talune domande, il Ferrari ammetteva implicitamente il possesso dell'automobile sequestrata a Firenze, pur negando che la giacca trovata nell'automezzo fosse sua. La giacca, durante l'interrogatorio, era fatta indossare al Ferrari, e risultava compatibile con la corporatura di lui (v. documentazione fotografica vol. VARI 1, Imp.- f. 16 segg.). D'altra parte gli scritti apparenti sul taccuino trovato entro detta giacca sono stati giudicati dai periti grafici "riferibili" alla mano del Ferrari (perizia n.).

Dalla testimonianza di Odorizzi Lucia e particolarmente in sede di confronto col Ferari, risultava confermato che il Ferrari nei mesi precedenti l'arresto abitava a Torino, di dove scriveva alla ragazza; e anche, sia pure con qualche successiva e contorta rettifica, che a domanda di lei sulla sua appartenenza alle BR e partecipazione al sequestro Amerio, egli aveva risposto che di queste cose era meglio non parlare per ragioni di sicurezza,

./.

* BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

95

soprattutto in caso di interrogatorio da parte di qualche giudice. Si noti che, come risulta dalle dettagliate deposizioni testimoniali della Odorizzi, costei (e fu anche costretta ad ammetterlo) non disse in un primo tempo tutto quanto le constava sul Ferrari e tenne costantemente un atteggiamento diretto a non danneggiarlo; onde quanto essa riferisce sui suoi colloqui con il Ferrari in merito a una sua attività clandestina nelle BR è di per sé molto significativo (vol. VARI 1 - fasc. test. f. 10 verso; VARI 1 fasc. Imp. f. 17).

Il possesso da parte del Ferrari del comunicato n. 8 sul sequestro Sossi forniva un grave indizio a suo carico di partecipazione al sequestro. A questo punto il PM, che sino a quel momento aveva svolto in merito al sequestro indagini in sede di istruttoria sommaria, previa spedizione di comunicazione giudiziaria al Ferrari (vol.Proc. Gen.fasc. 20 - f.105) richiedeva in data 30.5.74 il formale procedimento a carico del Ferrari e altri ignoti per i reati ravvisabili nella vicenda del sequestro del dr.Sossi (vol. VARI 1 - fasc. Imp. f. 36).

E' ancora da ricordare che, per quanto il Ferrari rifiutasse nei vari interrogatori di rispondere a domande concernenti l'alloggio di via Fea, in una lettera scritta dal Carcere di Cuneo contenuta in una busta indirizzata all'avv. Di Giovanni, suo difensore, (ma in realtà inviata "ai compagni operai e alle organizzazioni rivoluzionarie" e pubblicata poi integralmente da Controinformazione e per estratto da Panorama, della quale il G.I. ha allegato agli atti fotocopia) dichiarava: "La conoscenza dei nemici e delle loro azioni è decisiva per chi vuol muoversi dentro la storia - quel volantino è entrato in quella casa per questo, preciso ed unico motivo."; frase che non può che riferirsi al rinvenimento nell'alloggio di via Fea di un volantino delle SAM; donde una implicita ammissione della riferibilità dell'alloggio allo scrivente.

P. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

96

D'altra parte ogni altra indagine in proposito ha confermato che il sedicente Ponte non è altri che il Ferrari; si vedano le testimonianze di Tancredi Elena, Cicirò Rosina, Spinelli Antonia, Carucci Angelo, Maddaleno Gemma (vol. vari 1 - fasc. testi, ff. 49-50-52-53-54); e la perizia grafica n° V - 28.3.75.

Dalle testimonianze di più persone, prima fra tutte l'Odorizzi, risulta che il Ferrari, negli anni tra il primo e il secondo arresto, più di una volta cambiò i connotati, apparendo ora con e ora senza baffi, con i capelli (e baffi) ora neri ora rossi (suo colore naturale); e lo ha ammesso lo stesso Ferrari.

In data 20.9.74 il G.I. procedeva, previo avviso ai difensori degli imputati interessati, all'ispezione dell'alloggio di via Fea, che veniva trovato regolarmente sigillato. In sede di ispezione gli ufficiali di p.g., che già avevano proceduto alle operazioni di perquisizione e sequestro e ai rilievi tecnici, previo giuramento indicavano la posizione nell'alloggio degli oggetti più significativi elencati nel verbale di perquisizione e sequestro 28.5.74. Poichè nell'alloggio si constatava la presenza di molti oggetti che potevano interessare le indagini, il G.I. ne disponeva il sequestro ed eseguiva sul posto un ulteriore esame degli oggetti stessi, tra i quali sono risultati di rilievo:

1) un volume "disegno meccanico" portante nel primo foglio interno il nome "Micaletto";

2) un ascuigamano con pinzato un foglietto con l'indicazione "68-1-Micaletto";

3) un tegamino d'alluminio contenente una polvere bianca

./.

S. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

97

stra, costituita presumibilmente, all'assaggio e a una prova di combustione, da una miscela di clorato di potassio e zucchero (esplosiva);
4) un'altra lamina metallica atta ad aprire serrature (v. vol. VARI I - Imp. 170-71).

Da indagini di p.g. (P.G. vol. VIII - 143-144) è risultato che due numeri di targa annotati su carte sequestrate in via Fea concernono automobili di un estremista di destra e di un così detto "capetto" della Singer di Leinì.

MICALETTO.- Come già si è detto, nel corso della prima perquisizione nell'alloggio di via Fea risultò, per indizi molto conchiudenti (camicia e lenzuolo portanti un cartellino col suo nome, sua domanda di assunzione alla Carello, cappotto identico a quello indossato nella fotografia apposta sulla carta d'identità) che nell'alloggio abitasse tale Micaletto Rocco; nella sua fotografia un coinquilino CARUCCI Angelo (VARI, 1, testi 53) riconosceva colui che occupava l'alloggio da circa un mese.

Essendo risultato con tutta evidenza che l'alloggio era una "base" [illegible] delle BR, il MIcaletto veniva in data 31.5.74 colpito da mandato di cattura per partecipazione ad associazione sovversiva; ma non veniva reperito.

Gli indizi a suo carico venivano confermati dalle ulteriori prove raccolte durante l'ispezione nell'alloggio di via Fea del 20.9.74; dall'accertamento che il quaderno appartenente a Rainò Luigi era stato da lui lasciato nell'alloggio dove aveva coabitato con il Micaletto

./.

R TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

98

e quindi doveva, secondo il Rainò, essere stato portato in via Fea dal Micaletto stesso(VARI, Testi, 113); all'accertamento che l'alloggio di via Mongrando 36, dove abitavano al momento del loro arresto Muraca Peppino e Raffaele Paolo, era stato preso in affitto ed abitato per un certo tempo dal Micaletto, poi vi si erano immessi il Muraca e il Raffaele, dopo di che per due mesi ancora l'affitto era stato pagato dal Micaletto (v. sopra pagina). Si accerterà ancora che l'indirizzo di C.so R. Margherita n. 161 era stato un tempo comune a Micaletto e Sabatino Pietro.

A confermare i collegamenti tra Muraca, Raffaele, MIcaletto e Ferrari si è poi accertato anche, peritalmente, che gli apparecchi di diffusione montati sulle Fiat 500 rinvenute in occasione dell'arresto del Muraca e del Raffaele sono identici in ogni singolo elemento a quelli sequestrati in via Fea 5bis.

A proprosito del libro con il timbro del Movimento m.l., trovato in via Fea, è ancora da ricordare che la Odorizzi (vol. VARI 1 - Testi 19) rammentò che durante un suo soggiorno in Torino immediatamente precedente l'arresto del Ferrari nel 1972, costui frequentava la sede di un movimento marxista leninista. Convocata a Torino perchè indicasse l'ubicazione della sede di quel movimento, forniva indicazioni assai generiche e imprecise, non sufficienti per affermare che si trattava della sede di cui era responsabile Sabatino Pietro (P.G. vol. VII-140-141).

Sembra inoltre da segnalare la circostanza che il "Paschetto Armando" intestatario dell'auto usata dal

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

99

Ferrari (stesse generalità) risulta aver soggiornato a Roma all'albergo Molise nella notte sul 16.5.1974. Il direttore dell'albergo identificava il Paschetto nella fotografia di Curcio Renato (CURCIO 2b/225bis).

E' opportuno ancora ricordare che Curcio usava per tutti i suoi documenti falsi il nome di battesimo Armando (in ricordo dello zio partigiano) e che il cognome Paschetto è quello della famiglia che l'aveva allevato in Val Pellice.

.=.=.=.=.=.

In data 1.6.1974 il G.I. conferiva incarico peritale per l'accertamento della natura entità ed esiti delle lesioni patite dal dr. Sossi all'atto del sequestro e durante la segregazione. Il perito accertava che "in occasione ed a causa dell'episodio del 18.4.74 il Sossi riportò trauma toracico con frattura di una costa, echimosi sopraciliare destra ed escoriazioni alle due gambe (riferibili ad incatenamento, come sostenuto dal leso); fece seguito stato di malattia e di incapacità alle normali occupazioni per gg. 47; non residuano postumi; non vi fu pericolo di vita; allo stato non era dimostrabile alcun danno alla persona fisica o psichica del soggetto conseguente alla sua segregazione".

./.

CR TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

100

PIANELLO V.T.- La notte del 7 giugno 1974 i Carabinieri di Pianello Val Tidone ispezionavano una casa di civile abitazione sita in località Colombaia di Arcello, lesionata in più parti e manifestamente abbandonata, come indicava anche un cartello con la scritta: "non avvicinarsi, pericolo di crollo-".

I Carabinieri del luogo provvedevano a una prima perquisizione, in esito alla quale, avendo rinvenuto materiale che appariva di pertinenza delle Brigate Rosse, informavano i Carabinieri di Torino. Successive perquisizioni portavano al rinvenimento e al sequestro di molto materiale, la cui qualità e importanza è illustrata particolarmente nel rapporto del 28.6.1974 C.C. Nucleo Speciale (fasc. Carnelutti vol. 1, ff.1° segg.).

I reperti non lasciavano dubbio che si fosse in presenza di una base delle B.R., il che del resto era confermato dal fatto che la casa risultava acquistata nella primavera 1973 per contanti da persona qualificatasi con il nome di un inesistente Colombo Raffaele nato a Milano il 17.4.1949 (v. contratto in CARN 2/110).

Giova ricordare i seguenti reperti, rimandando per il resto ai verbali di sequestro:

1) anzitutto una raccolta molto nutrita e qualitativamente molto significativa di ciclostilati, relazioni ed opuscoli, parte destinati alla propaganda delle B.R., parte destinati a fornire agli associati norme di comportamento o basi di discussione ideologica od organizzativa. I documenti recano in parte segni di abbruciamento, limitato ai loro contorni; il che fa ritenere che gli occupanti della casa abbiano tentato di darli

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

101

alle fiamme, senza però curarsi dell'effettiva distruzione.

Notevole il fatto che i documenti siano in unico esemplare e coprano, per il primo periodo di attività delle B.R., buona parte della loro "produzione" ciclostilata nota. E' dunque una sorta di archivio, aggiornato sino al sequestro Amerio (dicembre 1973), cioè in sostanza sino al termine, all'incirca, della abitabilità della casa.

Tra i documenti sono da segnalare:

a) rep. n. 3,costituito da 6 fogli ciclostilati dal titolo "bozza per il dibattito sull'organizzazione", datato novembre 1970, da attribuire al movimento della "Sinistra Proletaria", nel quale, partendo da varie esperienze di azioni terroristiche o propagandistiche già compiute (trasmissioni radio clandestine, azioni delle B.R. alla SIT Siemens e Pirelli, fatti del 30 luglio di Trento, sequestro di dirigenti Ducati di Bologna), si analizzano le modalità operative più congeniali ai fini della "tesi strategica della guerriglia di popolo";

b) rep. n. 6, costituito da due fogli ciclostilati dal titolo "norme di comportamento", sul contegno da tenere da parte degli organizzati in ogni circostanza. Di particolare interesse le norme che concernono il divieto di tenere appunti e l'obbligo di ditruggerli settimanalmente, e la centralizzazione nelle mani di un "compagno Z" di ogni documento o notizia interessanti per l'organizzazione.

./.

BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

102

c) rep. n. 18 dal titolo "Organizzazione", da collocarsi, per il riferimento che fa alla scoperta del "covo" di via Boiardo a Milano, in epoca successiva alla primavera del '72. Vi si parla, tra l'altro, di una "accresciuta presenza di B.R. in Torino". Vi si trattano i problemi della centralizzazione della direzione, degli "espropri", del terrorismo, dell'infiltrazione, del lavoro di "colonna", di "massa", di "brigata", di "organizzazione", della distinzione tra militanti "regolari" e "irregolari";

d) i reperti n. 7 e N. 16 che, uniti, formano il fascicoletto di consigli ai militanti identico, anche come copertina in carta color marrone chiaro, a quelli sequestrati in casa di Muraca e Raffaele a Torino e a Piacenza nell'abitazione della sedicente MOroni Gabriella; con una differenza dagli altri due esemplari: non è stato eliminato, a pag. 5, il riferimento all'azione di Lainate, rivendicata ufficialmente, com'é noto, dalle B.R.;

e) il reperto n. 17, costituito da quattro fogli dattiloscritti intestati: "sinistra proletaria del Lodigiano; circolare interna n. 3", datata "Lodigiano aprile 1971";

f) il reperto n. 20, costituito da quattro fogli dattiloscritti ottenuti con carta carbone (e quindi non in prima battuta) costituenti una prima elaborazione di un'intervista articolata su quattordici domande e risposte, che divenne poi, con talune varianti, un opuscolo delle B.R. (v. rep.31 di Pianello e rep. n.7 di Piacenza);

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

103

g) il reperto n. 23, che è formato da un comunicato della direzione Pirelli, recante la data 5.12. 1970, incollato su un foglio contenente il comunicato e il relativo commento delle B.R.- Si tratta quindi della bozza originale, ottenuta mediante collage, di un volantino poi distribuito a Milano;
h) reperto n. 24: due pagine dattiloscritte, tratte dal volume "Teoria e pratica della guerriglia", libro pubblicato da Sugar Editori, concernenti la fabbricazione di granate e bombe a orologeria;
i) reperto n. 25, contenente un elenco, con notizie su ognuno, di dirigenti e sorveglianti della Pirelli di Milano, da "conoscere e tenere d'occhio" e che "meritano la gogna";
l) reperto n. 30: 4 foglietti ciclostilati intestati: "Brigate Rosse, teoria della guerriglia; Ministero della propaganda 23.2.72". Si tratta della traduzione di un opuscolo scritto dal carcere da Horst Mahler (del gruppo Baader Meinhof);
m) reperto n. 36: schizzi di uno stabilimento sito sulla strada Parma-Piacenza, che fabbrica carri armati;
n) reperti nn. 37-38-39; varie ricevute relative all'affitto da parte di tale Corradi Enrico dell'appartamento di via Manfredini 4 in Milano;
o) reperto n. 41: ciclostilato originale (e non fotocopia, come nel verbale di sequestro) del comunicato n.3 delle B.R. relativo al sequestro Amerio, che presenta notevoli imbrattature d'inchiostro nero, specie lungo il margine destro, nonchè impronte di calpestio;

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

104

p) reperto n. 47: block notes contenente un elenco di nomi, che si accerterà essere di estremisti di destra di Milano (molti appartenenti al "gruppo Alfa" - CARN. 5/48-49);
q) reperto n. 61: contrassegno di assicurazione per auto targata PC-113084, che risulterà poi rubata a tal Tacchini Gabriella il 21.11.73 (CARN. 5/50) e non recuperata, almeno sino al 2.10.1974;
r) reperto n. 67: sette fogli di caratteri trasferibili a pressione, dai quali risultano mancanti le lettere corrispondenti alle parole "brigate rosse".

2) Reperto n. 77: 13 pacchi integri di 400 fogli ognuno di carta per ciclostile marca ICCI.

3) Reperto n. 79: 4 cartucce calibro 9 e un bossolo esploso cal. 38; un calcio segato per carabina Winchester; 13 pezzi di legno sagomati, verosimilmente da adattare ad impugnatura di arma automatica.

4) Reperto n. 81: attrezzatura e pezzi di plastica nera per la fabbricazione di targhe per auto false, di cui fa parte un pezzo di tessuto, su cui si legge l'impronta della targa MI-T/82099, corrispondente a quella di un autobus in servizio della A.T.M. di Milano.

5) Reperto n. 81: un coperchio per ciclostile marca Gestettner.

./..

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

105

6) Reperti nn. 79 e 81, tra l'altro: materiale metallico nuovo, verosimilmente destinato all'applicazione di altoparlanti sul tetto di automobili.

In un successivo sopralluogo il Brigadiere dei CC. Atzori, raccattava presso la casa di Pianello un frammento di carta costituente parte del foglio complementare dell'automobile Bianchi A.112 color crema con tettuccio nero, denunciata da Allegri Massimo di Lodi come rubatagli in data 28.9.1973 (v. rapp. 3.10.74 in CURCIO 2/B-8-48). Sul frammento risulta leggibile la targa MI-S27620, nonchè l'annotazione manoscritta P53274, corrispondente a quella di una delle tre auto (la Mini Minor) notata a Torriglia in concomitanza con il sequestro Sossi (MI-T53274) e corrispondente ancora a quella di una carta di circolazione, con foglio complementare e ricevuta di pagamento della tassa di circolazione per l'Autobianchi A/112 tg. MI-P53274 intestata a Fiorini Giovanni n. a Milano il 20.7.1949, ivi residente via Serra 7. Queste generalità sono le stesse di uno dei documenti falsi sequestrati a Franceschini Alberto al momento del suo arresto. A Pianello era anche rinvenuto un portabollo (rep. n.62) con scritto "Autobianchi - Concessionaria Carlo Chioda Lodi", presso cui risultava essere stata acquistata l'auto di Massimo Allegri (CURCIO 2/B 43).

Gli accertamenti di p.g. compiuti in Pianello V.T. e in particolare quelli consistenti nell'esibizione a esercenti e altri abitanti della zona di un album di 80 fotografie di indiziati, portavano all'individuazione in Bassi Pietro del sedicente Colombo Raffaele.

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

106

Lo riconoscevano in fotografia in sede di indagini di p.g. parecchi testi (ved. rapp. 3.10.74 IN CURCIO 2/B-1 segg. e allegati).

.=.=.=.=.=.=.

Tra le cose sequestrate a Pianello V.T. l'attenzione dei Carabinieri si concentrava sul reperto n. 27 (carta per ciclostile della ICCI). Si accertava che la fabbrica, con sede in Tolmezzo, solo raramente vendeva carta a privati (cioè non commercianti o enti); e che tra gli acquirenti vi era il nominativo di Carnelutti Adriano, via Cascine Castelletto di Corno Giovine (MI), il quale aveva acquistato e ritirato personalmente dalla ICCI il 3.10.73 108 risme (9 colli) di carta per ciclostile corrispondenti a q. 1,75, per l'importo complessivo di £. 65.000.= La carta era dello stesso tipo di quella sequestrata a Pianello V.T.- All'atto del ritiro, il Carnelutti era accompagnato da altro giovane non identificato (CARN 1-225-2-75-150).

Il Carnelutti era noto come esponente politico e sindacale del Lodigiano, amico di persone sospettate di appartenenza ad associazioni sovversive (ad esempio Cattaneo Francesco imputato nel proced. contro le B.R. a Milano); inoltre molti documenti di Pianello V.T. portavano alla "Sinistra Proletaria Lodigiana", e dalle descrizioni fattene, sembrava doversi identificare nel Carnelutti una persona amica dell'acquirente che aveva frequentato la casa di Pianello V.T. e vi aveva lavorato come muratore.

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

107

Sulla base di questi indizi, venivano emessi mandato di cattura e decreto di perquisizione a carico del Carnelutti in data 5.7.74. Il Carnelutti era arrestato a Corno Giovine il 6.7.74; la perquisizione eseguita prima nella citata sua residenza, e poi anche a Torino nella pensione Lux e nel suo posto di lavoro alla FIAT, portava al rinvenimento di alcuni reperti di rilievo (Carn. 1-159).

Oltre a molti dattiloscritti e ciclostilati di contenuto politico, concernenti in particolare problemi e lotte locali facenti capo al "Collettivo politico del Lodigiano" (che interessano essenzialmente ai fini della prova dell'amicizia - del resto pacifica - del Carnelutti con gli esponenti di tale movimento) sono da segnalare tra i reperti:

a) n. 4 tavolette topografiche al 25.000 con timbro della libreria cartoleria G. Stucchi di Piacenza, concernenti le zone di "Carpeneto Piacentino" - "Groppparello" - "Bettola" e "Ponte dell'Olio", tutte non lontane da Pianello V.T. (sul punto V. CARN. 5/71 bis). Le carte portano numerosi segni a matita, indicanti percorsi e località;

b) molti mazzi di chiavi (in tutto 18 chiavi), una delle quali si accerterà aprire la porta d'ingresso della casa di Pianello V.T.;

c) due copie di "Controinformazione" di febbraio-marzo 1974;

d) numerose pubblicazioni a stampa, tra cui alcune sulla guerriglia urbana (tupamaros e Germania Occidentale).

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

108

A Torino, nella Pensione Lux dove il Carnelutti aveva abitato sino al 2 luglio, si rinvenivano (CARN-1-165) un "diario" delle sue esperienze di lavoro alla Fiat, un ciclostilato "Mirafiori Rossa" datato Torino 2.6.1974, e alcuni documenti relativi alla sua assunzione presso la Fiat. Acquisita anche la domanda di assunzione di pugno del Carnelutti (Carn-1-141) si rilevava che egli aveva fornito alla società, come suo recapito, quello di Sabatino Pietro, via San Donato 21, Torino e si accertava che a questo indirizzo erano state spedite al Carnelutti le comunicazioni della Fiat relative all'assunzione; comunicazioni pervenute al Carnelutti e delle quali egli era in possesso.

Il Carnelutti, interrogato l'8.7.74, dichiarava:

1) aveva acquistato la partita di carta alla ICCI su incarico di Cattaneo Francesco per conto del Collettivo Politico Lodigiano, ma su proposta di esso Carnelutti (per avere egli, in una precedente gita a Tolmezzo, dove risiedeva la sorella, notato la presenza della fabbrica);

2) aveva depositato la carte nella sede del Collettivo citato, di cui aveva la chiave;

3) ne aveva avvertito il giorno dopo il Cattaneo e non aveva poi più visto la carta;

4) la carta era stata pagata con soldi raccolti "in giro" (prima versione), parte suoi e parte avuti da altri (seconda versione), messi tutti da lui (terza versione.) Non era in grado di ricordare se gli erano stati poi rimborsati.

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

109

Il Carnelutti ammetteva i suoi buoni rapporti con la famiglia Cattaneo, alla quale aveva cercato casa a Cerignale (PC) per l'estate del 1973 (in quel l'occasione, secondo una testimonianza, si era qualificato come "avvocato Carnelutti"), ma interrogato sulla identità del giovane che era con lui all'atto del ritiro della carta ICCI; sul Collettivo Politico la Comune del Lodigiano e in genere sull'attività di detta associazione; sull'appartenenza e destinazione delle chiavi sequestrategli; sui motivi per i quali aveva lasciato l'impiego più remunerativo e certo meno pesante presso la Soc. Fochi per accettare il lavoro in fonderia presso la Fiat (unico per il quale la società assumeva nuovo personale); sui suoi rapporti con il Sabatino; su dove avesse dimorato dopo il 2 luglio, sul significato dei segni apposti sulle carte topografiche sequestrategli, rifiutava di rispondere (CARN. 1/92-97). Sul quotidiano La Stampa del 13.7.74 veniva pubblicato un comunicato dei "familiari di A. Carnelutti e del Collettivo Politico del Lodigiano" di protesta per l'arresto del Carnelutti. Gli accertamenti compiuti consentivano di stabilire che il comunicato era stato consegnato al Corriere della Sera e al Giorno, che l'avevano cestinato, nonchè all'Agenzia ANSA, che esibiva al magistrato il proprio esemplare, firmato da Gastaldi Paolo e Maraschi Massimo. Nel comunicato, il Carnelutti era indicato come tuttora dipendente della "Fochi".

L'8.7.74 veniva eseguita una perquisizione nella abitazione del Sabatino (CARN. 1/103), in esito alla

./.

R TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

110

quale costui veniva sentito come testimone. Egli dichiarava di non conoscere Carnelutti Adriano e di non aver mai ricevuto nè visto prima la lettera della Fiat diretta al Carnelutti; ipotizzava che taluno la avesse ritirata a sua insaputa dalla sua buca per lettere, chiusa a chiave ma facilmente apribile con chiave falsa. Affermava di aver appartenuto al Partito Marxista Leninista, e di essere stato affittuario della sede di via P. Amedeo 41 fino al 1971. Dopo di allora la sua militanza si era attenuata, essendosi sposato; ed era cessata nel '72. (Su questo movimento e sulla partecipazione del Sabatino, v. rapp. Questura Torino, n. 02533/NAT del 6.11.1974 in P.G., 139 segg.).

Le tre pubblicazioni in ciclostile sequestrategli (Relazione sulla Michelin; relazione sulla Pininfarina; "bozza" di 14 fogli, datata sett. 1973 - v. CARN. 1/110-135) erano state messe nella sua buca delle lettere da persona sconosciuta. Aveva acquistato "in edicola" il numero di Controinformazione sequestratogli. Non dava spiegazioni, pur ammettendone la paternità, su un foglio manoscritto contenente la frase "cattura, rifugio, riscatto, rilascio" seguita da uno schizzo di un veicolo con persona distesa all'interno.

Riconosceva come a lui diretta una lettera (peraltro del 1970) di certa "Michela la guerrigliera" allora quattordicenne, che parlava di un grosso traffico di armi.

Essendo evidente la reticenza del Sabatino, ne veniva disposto l'arresto provvisorio.

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

111

Risentito ancora come teste il 9.7.74, il Sabatino ribadiva le dichiarazioni già rese; escludeva di aver mai visto il Carnelutti o averne sentito parlare.

A questo punto veniva interrotto l'esame testimoniale, in quanto l'accertato collegamento con il Carnelutti, il possesso di documenti riferibili alle BR ed il rifiuto di dare spiegazioni plausibili su tali fatti, fornivano indizi dell'appartenenza del Sabatino alla banda armata delle BR. Veniva emesso in data 9.7.1974 mandato di cattura (CARN. 1/145).

In data 10.7.74 veniva eseguita nuova perquisizione nell'abitazione del Sabatino; venivano trovati molti libri e documenti, che confermavano l'impegno politico del Sabatino nell'ambito della sinistra rivoluzionaria, e sequestrati in particolare:

1) un foglio manoscritto di pugno del Sabatino datato 10.12.72 ore 23,15 nel quale egli si pone l'alternativa tra la vita in famiglia e la scelta rivoluzionaria;
2) vari ciclostilati del partito marxista leninista sino al 1974 (CARN. 1/180);
3) alcuni quaderni nei quali il Sabatino espone le sue riflessioni e i suoi principi politici rivoluzionari, con la teorizzazione, tra l'altro, della necessità di procurare al partito danaro illegalmente e di giungere, se del caso, all'eliminazione anche fisica del padrone (CARN. 2/50-58 e 59);
4) tre fogli ciclostilati con intestazione "Comitato di Resistenza Democratica" contenente un'illustrazione sull'origine, i fini e l'attività dell'ente e una

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

112

biografia di E. Sogno. Sull'auto del Sabatino era trovato un bossolo per P. 38.

Dall'esame di Fatiga Paolo, cognato del Sabatino, emergeva che costui aveva conosciuto e frequentato Micaletto Rocco (CARN. 1/176-242). Il Sabatino interrogato come imputato (CARN. 1/243) confermava le dichiarazioni rese come testimone; ammetteva di conoscere Micaletto Rocco sin dal '63/64, ma di aver diradato i suoi contatti a partire dal '71. Anche il ciclostilato relativo al C.R.D. e a Sogno l'aveva trovato nella buca delle lettere. Negava ovviamente l'appartenenza alle B.R.

Nel prosieguo dell'istruttoria si è accertato che il ciclostilato sul "Comitato di Resistenza Democratica" non risultava diffuso in pubblico, ed era da considerare, anche per il suo contenuto, uno "studio" di uso interno all'organizzazione. Solo due altri esemplari di questo ciclostilato venivano reperiti durante le indagini, e precisamente uno era sequestrato sull'auto di Curcio Renato e Franceschini Alberto all'atto del loro arresto, e l'altro nell'abitazione della sedicente Moroni Gabriella (Cagol Margherita in Curcio) a Piacenza.

Una perizia grafica (PER. N. 5) accertava che i tre ciclostilati oggetto della prima perquisizione presso il Sabatino erano stati battuti con la medesima macchina per scrivere usata (tra gli altri) per i volantini delle BR sui sequestri Labate e Amerio; e che i ciclostilati sul C.D.R. e su E. Sogno risultavano battuti con la stessa macchina che aveva battuto i comunicati distribuiti in occasione dell'attacco al "Centro Sturzo" e l'opuscolo "Contro il Neogollismo n.2".

./.

CR TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

113

Si è poi accertato che "Controinformazione" non fu mai venduta in edicola (P.G. Vol. VII, 141); contestatagli la circostanza, il Sabatino ha modificato le sue dichiarazioni, dicendo di aver acquistato i numeri della rivista in una libreria, di cui non sapeva dare indicazioni precise (CARN.5/152).

.=.=.=.=.=.=..

Sulle modalità di acquisto e sull'uso della casa di Pianello V.T. venivano svolte indagini di p.g. (CARN. 1-243 segg.; v. anche CARN. 5/36-38).

Dalle testimonianze emergeva l'interessamento nell'acquisto e manutenzione della casa soprattutto di tre persone (il sedicente Colombo Raffaele, acquirente, un "muratore" e altra persona con barba) oltre alla presenza di numerosi visitatori, anche donne e bambini, non particolarmente descritti dai testi; era stato notato un notevole movimento di automobili.

L'acquirente veniva concordemente descritto come persona sui 30 anni, alto 1,70÷1,75 - corporatura snella, elegante, senza barba nè baffi nè occhiali, capelli castano-biondi.

Un teste affermava che aveva conosciuto come Sig. Colombo un frequentatore della casa, bruno, robusto, faccia tonda, con baffi (v. CARN. 1/247/253).

L'istruttore, nel luglio '74, eseguira ricognizione sulle persone di Carnelutti e Cattaneo, che davano esito negativo (CARN. 1/261).

Tra i documenti sequestrati a Pianello V.T. v'è, come già ricordato, un dattiloscritto della Sinistra Proletaria Lodigiana (rep. n.17), circolare interna n. 1 dell'aprile 1971 indirizzata ai "delegati di nucleo".

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

114

In esso si parte, come dato ormai irrevocabile, dalla necessità di un'organizzazione di guerriglia, e dall'esistenza di B.R. (Basi Rosse nella terminologia della rivoluzione Cinese) qui chiamate Brigate Rosse, che si configurano in Italia come "i nuclei dell'Organizzazione Guerrigliera agenti in situazioni specifiche di lotta di classe (fabbrica; quartiere; territorio; ecc.)". Dopo un esame particolare della situazione italiana, il documento rileva come si debba evitare uno scontro diretto e frontale tra capitale e avanguardia rivoluzionaria staccata dalle masse, che è quanto auspica di determinare il "potere", come si può dedurre dalla campagna della borghesia e del "revisionismo" tendente a dimostrare che le Brigate Rosse ed i GAP non riscuotono nè le simpatie né l'appoggio nè la protezione del proletariato. In conseguenza, la "sinistra proletaria lodigiana" ritiene di dover avviare la costruzione del nucleo di Brigata Rossa Sociale (GAP) parallelamente alla costruzione e al consolidamento delle BR già esistenti e funzionanti e da quelle in fase di costruzione.

Presa in esame a questo punto la particolare situazione politica sociale del lodigiano (con ripetuti riferimenti all'azione sinora condotta a S. Stefano), la "circolare interna" conclude:

1) il GAP si costituisce come nucleo politico-militare agente, al pari degli altri nuclei di BR, in una situazione di classe specifica: il terreno sociale;

2) come gli altri nuclei analoghi, il GAP conduce la

./.

BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

115

propria preparazione lungo due direttrici: quella POLITICA (formazione teorica dei movimenti) e quella MILITARE (in ordine di priorità: conoscenza dei testi della guerriglia, conoscenza degli esplosivi, loro uso e loro fabbricazione, addestramento fisico-militare e conoscenza teorico-pratica delle armi da fuoco), tanto in generale quanto nelle condizioni concrete del lodigiano;

3) la dimensione politico-organizzativa del GAP è la clandestinità;

4) in prospettiva, anche se inizialmente ciò non è possibile, i membri del GAP non militano in nessuna altra struttura di massa della nostra organizzazione.

In base a un esame preliminare in sede di p.g., il documento n. 17 appariva battuto con la stessa macchina per scrivere che aveva battuto vari documenti trovati in casa del Carnelutti e del Cattaneo, relativi al convegno del Coll.Pol. La Comune del settembre '73, nonchè il "comunicato stampa" sull'arresto del Carnelutti. Veniva segnalata come usata probabilmente per detti documenti la macchina per scrivere di Gastaldi Paolo, della quale era già stato acquisito un saggio. La macchina, su decreto del G.I., veniva sequestrata. IL G.I. disponeva un primo accertamento peritale, con incarico ai tecnici di accertare se fossero battuti con la macchina per scrivere di Gastaldi (Olivetti lett. 32) il doc. n. 17 e i documenti del Collett. Pol. La Comune, nonchè il ciclostilato di parecchi fogli intitolato "Materiali per una discussione sullo sviluppo della controrivoluzione,diario

./.

TIP. GAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

116

del mese di gennaio 1974" rinvenuto nel box di Cattaneo (rep. n. 26 del sequestro Cattaneo). I periti (PER. n.4) conchiudevano che:

a) il rep. n. 17 di Pianello V.T. e i documenti del Collet. Politico lodigiano erano stati battuti con la macchina di Gastaldi;

b) il documento "Materiali, ecc...." era stato battuto con altra macchina tipo Olivetti Editor, carattere "Tempo" risultata la stessa con cui erano stati battuti i volantini relativi al sequestro Labate e Amerio e l'opuscolo "Contro il Neogollismo" che accompagnava il primo volantino sul sequestro Sossi.

In esito a queste indagini, veniva emesso mandato di accomapgnamento a carico di Cattaneo Francesco, Gastaldi Paolo e Scalmani Silvio, imputati di partecipazione ad associazione sovversiva.

Il Cattaneo, interrogato (CARN. 2/221) in merito al rep. n. 17 di Pianello V.T. ("circolare interna della Sin. Prol. Lodig.") affermava che non lo aveva mai visto e non ne conosceva il contenuto, pur confermando di essere stato della "Sinistra proletaria" e specificamente per la zona di S. Stefano Lodigiano, che nell'aprile '71 era già in posizione di dissenso e si occupava delle lotte per le tasse in quel Comune.

Dichiarava che, se il documento era della "sinistra proletaria", "a scriverlo poteva essere stato il BOssi, studente di filosofia, e non il Pinotti, semplice operaio". Circa il documento trovato in casa sua (rep. 26) e dai periti indicato come battuto con una

Procura Generale della Repubblica di Torino

117

macchina delle BR, confermava di di non averlo mai visto. Escludeva anche di aver mai visto altre "circolari interne" della Sinistra Proletaria lodigiana.

Gastaldi Paolo (CARN. 2/226-232) si protestava innocente. Escludeva che con la sua macchina per scrivere fossero stati battuti documenti della Sinistra proletaria e del Collettivo politico La Comune, perchè la macchina era stata sempre usata soltanto da lui o dai suoi familiari. Era stata acquistata dal padre quattro o cinque anni prima(Si accerterà essere stata acquistata il 5.12.69 - CARN. 4/2). Escludeva di essere comunque a conoscenza del contenuto del documento n. 17 e aver mai avuto a che fare con la "Sinistra proletaria". Negava, anche, in ciò contraddicendo Cattaneo, di aver ricevuto dal Cattaneo alcuni manoscritti di preparazione al Convegno del Collett. Pol. del settembre '73, perchè ne curasse la battitura a macchina. Il Gastaldi dichiarava di conoscere e di essere amico di Carnelutti, e autore del "comunicato stampa" (questo sì battuto con la sua macchina) e di aver saputo, già allora, che il Carnelutti lavorava alla Fiat; che nulla sapeva di una bozza di comunicato sull'arresto di Carnelutti trovata in casa di Allegri Laura che era la sua "ragazza"; di conoscere in genere tutti i fondatori del "Circolo La Comune" di Casalpusterlengo sorto come circolo ricreativo collegato con "La Comune" di Dario Fo e Franca Rame.

Scalmani Silvio (CARN. 2/224) dichiarava che era lui a pagare l'affitto del Collettivo Politico La Comune del Lodigiano; che le chiavi della sede le avevano un po' tutti, e quindi anche Carnelutti, Cattaneo,

BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

118

Gastaldi e certo Bertoglio. Lo Scalmani dichiarava di sapere che il Carnelutti aveva acquistato della carta per il "Collettivo" presumibilmente avvalendosi per il trasporto della sua FIAT 124 bianca "socializzata"; di aver visto nella sede del Collettivo uno o due scatoloni di carta per ciclostile; di risultargli che i documenti sul convegno del sett. '73 erano stati elaborati un po' da tutti e distribuiti da Allegri Laura, ma non sapeva chi li avesse dattiloscritti e ciclostilati; di esser noto che Laura Allegri era la "ragazza" di Gastaldi; di sapere che esponenti di "Sinistra proletaria" a Casalpusterlengo, erano stati Bassi e Pinotti.

Reinterrogato il Carnelutti (CARN. 2/229 e 234) in genere non rispondeva alle domande e alle contestazioni sulle nuove risultanze processuali; e si contraddiceva sull'acquisto della carta, affermando questa volta che era stata un'iniziativa sua personale, senza incarico di nessuno; e che "non gli sembrava" di aver fatto in un precedente interrogatorio il nome di Cattaneo Francesco.

Veniva emesso mandato di cattura contro Gastaldi Paolo e Cattaneo Francesco per il delitto di partecipazione ad associazione costituita in banda armata (CARN. 2/239). Era altresì emesso mandato di cattura, per gli stessi reati, contro Bassi Pietro e Pinotti Giorgio, essendo risultati entrambi irreperibili in sede di perquisizione. Il mandato di cattura non poteva essere eseguito nei confronti del Bassi. (CARN. 2/246-204-205).

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

119

CATTANEO - GASTALDI. - Sia le indagini sul Carnelutti e le sue dichiarazioni, sia la paternità e il contenuto di alcuni documenti trovati nella base di Pianello V.T. fornivano indizi che un nucleo di appartenenti alle B.R. operasse nella zona del Lodigiano. In particolare si ricorda che il reperto n. 17 di Pianello (v. sopra p. 102) intitolato "circolare interna della Sinistra Proletaria Lodigiana n. 3" indirizzata ai delegati di nucleo" (frase accanto alla quale si trova l'aggiunta a penna "BR"), analizzata la situazione politica economica e sindacale di S. Stefano e Castelpusterlengo, giunge alla conclusione che l'unico modo di risolvere i problemi della zona è quello di passare alla lotta armata; e fa esplicito riferimento all'organizzazione di "basi o brigate rosse" e "GAP" destinati alla lotta politica e militare.

Il documento è datato aprile 1971, ed in originale (dattiloscritto e in prima battuta).

L'istruttore ordinava con decreti 11+12. luglio 1974 perquisizione a carico di 25 persone del Lodigiano indicate dalla p.g. quali indiziate. Nei confronti di Cattaneo Francesco veniva altresì emesso mandato di accompagnamento, in base agli indizi forniti dall'interrogatorio del Carnelutti.

Tra i perquisendi, non venivano trovati Bassi Pietro e Pinotti Giorgio. L'atto dava esito positivo per Gastaldi Paolo (CARN. 3 fasc. Allegri), Cattaneo Francesco (CARN. 1-228) e Allegri Laura (CARN. 3- fasc. Allegri.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

120

Nell'abitazione del Gastaldi erano sequestrati, tra l'altro, lo statuto del circolo "Collettivo La Comune" costituito in Casalpusterlengo il 30.10.1970, fra i cui soci figurano tra gli altri Piero Bassi, Pietro Bertolazzi, Adriano Carnelutti, Francesco Cattaneo, Paolo Gastaldi, Giorgio Pinotti, Zaini Emanuela; ciclostilati del "Collettivo Politico La Comune del Lodigiano" e del P.C. (m.l.) italiano del 1973.

Nell'abitazione di Allegri Laura (nella pattumiera), erano rinvenuti frammenti di carta, che, ricostruiti, risultavano essere una bozza di protesta per l'arresto del Carnelutti, con toni anche più violenti di quelli usati nel comunicato passato alla stampa; inoltre vari documenti di natura politica, sempre riferibili a problemi del Lodigiano e del Piacentino, provenienti da vari gruppi della sinistra extraparlamentare.

In casa di Cattaneo Francesco venivano sequestrati moltissimi documenti. Il Cattaneo, come si è detto, subito dopo la perquisizione, veniva interrogato con mandato di accompagnamento il 16.7.1975. Negava anzitutto di aver commissionato o comunque ricevuto carta per ciclostile dal Carnelutti e non sapeva spiegare la "falsa dichiarazione" di lui; affermava che dal '73, causa il suo trasferimento, i suoi rapporti con lui si erano diradati. Aveva dato vita, essenzialmente con Bassi e Giorgio Pinotti, alla sezione Lodigiana della "Sinistra Proletaria" alla fine del'70 e all'inizio del '71. Nel corso del '71 la sezione, a suo dire, si era sciolta, Bassi e Pinotti si erano recati a Milano e non sa-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

121

peva che cosa facessero. Si era recato nel corso del '70-71 alcune volte a Milano per intervenire a riunioni della Sinistra proletaria. All'inizio del '72 aveva partecipato alla costituzione del "Collettivo politico La Comune del Lodigiano", con compagni di S. Stefano e Casalpusterlengo; esponenti principali per S. Stefano erano lui e il Carnelutti, per Casalpusterlengo Gastaldi e tale Bertoglio.

Procedutosi a confronto tra Carnelutti e Cattaneo, il primo rifiutava di rispondere, il secondo negava l'acquisto della carta; su istanza del Cattaneo, il Carnelutti ancora rifiutava di rispondere.

Interrogato (CARN. 1-274 e segg.) il 16.7.74 il Cattaneo forniva spiegazioni imprecise e talora palesemente incomplete o reticenti sulle annotazioni della sua agenda e sui biglietti contenutivi (rep. n. 1).

Con riferimento al telefono di "Contro" (informazione), dichiarava di conoscere Tommei, col quale aveva lavorato alla libreria "Sapere", ma di non avere alcun rapporto, nè di collaborazione nè di diffusione, con la rivista (affermazioni che si rivelarono false).

Sul reperto n. 2, che chiaramente contiene annotazioni sulla distribuzione e sul prezzo di una rivista (L. 1.500) che non può che essere "Controinformazione", il Cattaneo dichiarava che le annotazioni non erano di suo pugno, ma della sorella, e che non si era mai occupato della distribuzione della rivista.

Sul documento n. 4, affermava che l'indirizzo "Laboratorio di Biologia Spaziale 28.12.1970" era stato

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

122

scritto dal suo amico medico Marco Marnielli, di cui aveva avuto bisogno per curare la moglie durante la gravidanza. Il conteggio del costo di esercizio delle automobili ("124" e "600") si riferiva ai mezzi del "Collettivo Politico La Comune", sul conto del quale peraltro, pur essendone stato un fondatore, appariva piuttosto restio a fornire indicazioni (dal conteggio si ricava che la benzina costava 160 lire al litro e perciò il documento va collocato nell'estate 1973.

Riconosceva di suo pugno il reperto n. 5, contenente un foglio con un appunto sulla IIª conferenza sul divorzio, relatore Novello, e altro foglio con l'elenco delle targhe delle automobili di intervenuti a un comizio di G. Lombardi sul divorzio; un appunto 29.3.74, che annotava un colloquio tra certo Albertino MIchelino e il fratello di Cattaneo, Poldo. A questo proposito, il Cattaneo teneva a far rilevare che l'Albertino era mal informato, nel senso che non era esatto che Giorgio Pinotti e Piero Bassi non facessero più parte del "Collettivo La Comune", in quanto, dopo che nel '70-71 essi avevano fatto parte della "sinistra proletaria" con esso Cattaneo (che praticamente era l'unico responsabile per la zona di S. Stefano), si erano allontanati dal Lodigiano e non avevano mai fatto parte del Collettivo. Un volantino del reperto n. 6 reca, secondo il Cattaneo, nominativi di "fascisti" scritti di pugno di altra persona; analogamente, ritiene il Cattaneo, un volantino del PSIUP.

Riconosceva come suo un articolo manoscritto, da pubblicare sul bollettino "Contro", nel quale, esami-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

123

nando le implicazioni e le conseguenze del sequestro Sossi da parte delle BR, dava sostanziale adesione agli obiettivi e alle valutazioni caratteristici dell'organizzazione.

Circa il reperto 11, il Cattaneo dichiarava che un foglio da lui scritto conteneva indicazioni su fascisti di Casalpusterlengo (comprese le loro automobili) da lui stesso raccolte; un altro foglio rappresentava uno schema per la compilazione del prossimo bollettino "Contro", da qualche tempo pubblicato nel Lodigiano quale supplemento alla rivista "Controinformazione", con la quale teneva i contatti certo Max, "uno di Lodi, del quale non sapeva il cognome". Il reperto n. 13 conteneva un elenco di nomi dei dipendenti della "Gulf", stabilimento della zona, accanto a molti dei quali sono apposti dei puntini colorati, da uno a cinque, presumibilmente - asseriva il Cattaneo - in relazione al giudizio positivo o negativo sulla loro collocazione politica.

Il reperto n. 16 conteneva un elenco dattiloscritto di numeri di targa; una contabilità del Collettivo e una della distribuzione della rivista "Contro I" che trova riscontro, nella voce entrata, nella contabilità del Collettivo. Del reperto n. 18 il Cattaneo diceva trattarsi di una vecchia 600 di Gastaldi Paolo "socializzata" per il Collèttivo. Circa il rep. n. 20, esemplare tolto da un pacco di un migliaio di volantini di protesta per "l'arbitrario" arresto di Carnelutti firmato "Collettivo Politico La Comune del Lodigiano", il Cattaneo asseriva di non sapere assolutamente nulla, nè sulla compilazione nè sulla stampa.

... TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

424

Va anche segnalato che il bollettino "Contro" è indicato come frutto della collaborazione di "compagni di collettivi politici La Comune del Lodigiano" e come supplemento di "Controinformazione"; e che il linguaggio in esso usato riecheggia espressioni e temi significativi della produzione ufficiale delle BR (ad es. in Contro n. 1 apr. '74, Rep. n. 181 di Robbiano: "militarizzazione crescente dello Stato";"prospetto neogollista fanfaniano").

Circa il reperto n. 21 (agendina 74) il Cattaneo dichiarava che non erano di suo pugno le annotazioni, tranne quelle corrispondenti al 4-6 gennaio. Interessante il numero telefonico 272056 - Aurora.

Il reperto n. 22 contiene materiale vario (in gran parte destinato al bollettino "Contro", e di pugno del Cattaneo); da segnalare uno scritto di commento e protesta all'arresto del Carnelutti.

Interrogato sul rep. n. 25 (ciclostilato della sinistra proletaria del Lodigiano con copertina azzurra) il Cattaneo rifaceva la storia della "Sinistra Proletaria lodigiana", confermando che era stato lui a occuparsi specificamente dei problemi di S. Stefano Lod., mentre Bassi e Pinotti si occupavano soprattutto di Casalpusterlengo. Cessata l'esperienza della "sinistra proletaria" del Lodigiano, era anche cessato in pratica ogni suo collegamento con Bassi e Pinotti.

Il reperto n. 27 contiene vari documenti, a detta del Cattaneo predisposti in occasione del convegno dell'ottobre 1973 tenuto in Casalpusterlengo dai membri del Collettivo Politico La Comune del Lodigiano. Da se

./.

TIP. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

125

gnalare la "Bozza di documento di discussione" in cui si illustra come cardine strategico della linea politica del Collettivo la lotta armata. Da ricordare che in casa di Zaini Manuela in Bertolazzi verrà poi rinvenuta lo stesso documento, nonchè una fotocopia di un documento analogo per titolo e argomento trattato, con data agosto '73, che pertanto può ritenersi come una prima stesura del documento definitivo. Molti di questi documenti risulteranno battuti con la macchina di Gastaldi Paolo.

Il documento n. 6 ("materiali per una discussione sullo sviluppo della controrivoluzione; diario del gennaio 1974"), sequestrato nel box dell'abitazione del Cattaneo, gli era, secondo lui, del tutto sconosciuto. Identico ciclostilato era stato sequestrato in via Fea 5bis, e sarà trovato in altre basi delle B.R. (Piacenza, Robbiano); e si accerterà essere stato battuto con la stessa macchina Olivetti Editor carattere "tempo" dei volantini su Labate e Amerio e dell'opuscolo "Neogollismo n. 1 (v. perizia n.34).

Va segnalato che l'argomento di cui al rep. n.5 forma oggetto anche del rep. n. 2, consistente in una relazione, di pugno di persona diversa dal Cattaneo (e che questi non ha voluto indicare) su una conferenza tenuta dal dr. Novello in tema di divorzio; lo stesso argomento è trattato in una relazione dattiloscritta che pare opera di una donna, trovata nel "covo" di Robbiano assieme al 1° numero del bollettino "Contro" che tratta, tra gli altri, lo stesso argomento e che,

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

126

dalle dichiarazioni del Cattaneo e dal numeroso materiale preparatorio di tale bollettino sequestrato al Cattaneo stesso, non è dubbio sia opera sua in tutto o in parte.

Negli interrogatori resi a seguito dell'arresto, il 12.8 e il 14.8.74 (CARN. 3/299 segg.; 303, 355 segg.) il Gastaldi, pur dopo aver preso atto dei risultati della perizia di scrittura, escludeva che i documenti della sinistra proletaria (doc. n. 17 di Pianelli) e del Collett. politico Lodig., di cui già si è detto, fossero stati battuti con la sua macchina; escludeva di averla mai prestata ad alcuno o di aver fatto battere con quella macchina relazioni del Collettivo. Smentendo il Cattaneo, negava che questi gli avesse mai dato da battere a macchina documenti per il convegno del Collett. Pol., e, smentendo Pinotti, negava di avere mai fatto parte della "sinistra proletaria" (v. inter. Cattaneo in CARN. 2/222 e Pinotti in CARN. 3/333). Il Gastaldi non modificava le sue dichiarazioni neppure dopo aver preso atto delle risultanze di una seconda perizia sulla sua macchina per scrivere e sul reperto n. 17 di Pianello, perizia compiuta utilizzando altri dodici saggi dattiloscritti tratti da altrettante macchine per scrivere Olivetti Lett. 32 carattere Eletto rintracciate tra le 28 complessivamente vendute nella zona di Casalpusterlengo (v. CARN. 4/4 e perizia n. 4).

Il Cattaneo ribadiva le sue precedenti dichiarazioni; per quanto concerneva i suoi rapporti con Pinotti, dichiarava che non lo vedeva da qualche mese (il

Procura Generale della Repubblica di Torino

127

che sarà smentito dallo stesso Pinotti: CARN. 3/333); confermava che il Gastaldi aveva ricevuto suoi manoscritti perchè fossero battuti a macchina. Non essendovi motivo di ritenere che il Cattaneo su questo punto menta, il rifiuto da parte di tutti gli interessati di indicare, anche solo in via di possibilità, da chi e con quale macchina siano stati battuti quei documenti tutt'altro che insignificanti per lunghezza e ricchezza di argomenti, ne deriva un'implicita conferma dell'esattezza delle conclusioni cui sono giunti i periti.

Pinotti Giorgio arrestato il 9.VIII.74, dopo una seconda perquisizione a Milano con esito negativo, era interrogato il 10.VII.74. Negava ogni sua partecipazione alle B.R..Nell'esporre le sue esperienze e attività politiche a partire dalla prima giovinezza, affermava di aver fatto parte del Collettivo La Comune di Castelpusterlengo, di conoscere Cattaneo, Bassi, Gastaldi; e solo su sollecitazione del G.I. ricordava anche di aver fatto parte della"sinistra proletaria", pur limitando la sua attività alla partecipazione a riunioni e al volantinaggio, di aver presto abbandonato il movimento per dissensi con chi voleva dargli un'impostazione "leaderistica" (ma rifiutava di fare nomi in proposito), diceva di sapere che Gastaldi aveva talora battuto a macchina documenti della "sinistra proletaria" lodigiana. Dalla ~~~~~~~ metà dell'aprile all'8 luglio 1974 aveva lavorato "senza libretto" nella sede di "Controinformazione" come archivista, e cioè incaricato di ritagliare e catalogare articoli di giornali; il lavoro gli era sta

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

128

to segnalato dal Cattaneo, che l'aveva accompagnato alla redazione del periodico e presentato ad Antonio Bellavita.

Aveva incontrato, dopo l'arresto del Carnelutti, il Cattaneo due volte a casa di lui.

Negava di avere mai visto il rep. 17 di Pianello V.T.; ma cadeva in varie contraddizioni ed incertezze, per le quali si rinvia a f. 335 verso (in CARN. 3) in relazione a f. 382 e 399); e invero dall'esame di quanto pubblicarono i giornali di evince come il Pinotti non potesse essere a conoscenza del documento per questa via.

Tra l'altro il Pinotti ricordava di avere visto in casa Cattaneo fotocopie di verbali del Cattaneo (si noti che i verbali di interrogatorio del Cattaneo non erano stati depositati prima del suo arresto) o del Carnelutti (in realtà già depositati e di cui era stata estratta copia dal difensore avv. Stasi). Venne immediatamente disposta una perquisizione nell'abitazione del Cattaneo per reperire le copie di verbali di cui aveva parlato il Pinotti, ma con esito negativo (CARN. 3/372). In seguito, in un altro interrogatorio, il Cattaneo negherà di avere mai avuto in casa sua delle copie di verbali di questo processo; ma il rinvenimento di copie di interrogatori e ricognizioni di persona del Carnelutti nella"base" di Robbiano di Mediglia farà ritenere che il Pinotti non si era affatto sbagliato.

Il Cattaneo era ancora interrogato in data 14.8.74 (CARN. 3/357); ribadiva in un primo momento di non avere visto da almeno due mesi il Pinotti. A successive

./.

SALUCANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

129

contestazioni, affermava di averlo visto a Milano e anche a Casalpusterlengo, ma escludeva di avere mai fatto vedere al Pinotti fotocopie concernenti i suoi interrogatori. Confermava di avere lui introdotto il Pinotti a Controinformazione; smentiva il Gastaldi affermando che la macchina per scrivere di costui veniva usata un po' da tutti quelli del Collettivo.

Sempre il 14 agosto venivano posti a confronto il Pinotti e il Cattaneo: il Pinotti, nonostante i dinieghi sdegnati del Cattaneo, confermava di avere visto in casa di lui, una domenica (21 o 28 luglio), delle fotocopie di verbali di interrogatorio del Cattaneo e del Carnelutti (CARN. 3/361). Quanto alla paternità del documento rep. 17 di Pianello, sia il Pinotti sia il Cattaneo la escludevano per se stessi, e indicavano nel Bassi la persona del gruppo di "Sinistra proletaria" che aveva la capacità di redigerlo.

Il 16.8.1974 il Pinotti veniva scarcerato per insufficienza di indizi (CARN. 3/349).

Sulla costituzione, composizione ed evoluzione de "La Comune di Lodi" e sulle accuse fatte a Cattaneo, Bassi e Gastaldi di continuare l'attività di "sinistra proletaria" sotto questa nuova etichetta, si vedano le dichiarazioni dei testi Vigorelli Smedeo, Taccone Franco, Baracchi Giulio (CARN.5/77, 79, 84) sentiti dalla P.G. su delega del G.I.

=°=°=°=°=°=

In un giorno imprecisato dell'inizio di agosto 1974 un detenuto comune delle carceri di Torino fu incaricato da Raffaele Paolo di far pervenire a Muraca Peppino un biglietto di cui il detenuto trasse copia consegnandola al-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

130

la Direzione (Vol. VARI fasc. Testi, 93-97). Il biglietto contiene il preciso riassunto, con citazione di persone e fatti, dell'interrogatorio reso da Gastaldi Paolo il 30.7.74 al G.I. (CARN. 2/226). Il Gastaldi fu arrestato il 31 luglio.

Il detenuto riferiva anche che il Paolo (Raffaele) si dichiarava con lui "brigatista"; e preannunciava al G.I. che, se chiamato a testimoniare, non lo avrebbe fatto per timore di "gravi fastidi".

Interrogato il 5.XII.74 (VARI - IMP.188) Il Gastaldi negava di aver mai scritto durante la carcerazione biglietti da consegnare a qualcuno per informarlo di quanto da esso Gastaldi dichiarato negli interrogatori. Ammetteva di conoscere Muraca e Raffaele, con i quali peraltro affermava di essersi limitato a qualche generica discussione in merito al processo alle B.R.

.=.=.=.=.=.

[redacted] - Da successive indagini svolte dai CC. sulle risultanze emerse dai sequestri effettuati a Pianello V.T., risultava tra l'altro che il Carnelutti si era recato una volta verso la fine del '72 a Tolmezzo a far visita ai parenti in compagnia di due giovani sposi, identificati in Bertolazzi Pietro e Zaini Manuela (CARN. 2/76-77); e che Allegri Laura, nel luglio 1974, aveva telefonato alla sorella del Carnelutti per farle richiedere un certificato del casellario per il Carnelutti Adriano, da servire per l'assunzione alle dipendenze della Fiat (circostanza confermata dall'Allegri. V. fascic. DUO' - 23 segg.).

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

131

Il Carnelutti era rimasto assente dal lavoro presso la ditta Foschi, nel periodo del sequestro Sossi, undici giorni complessivamente, sempre per malattia.

Nessun utile elemento per l'istruttoria emergeva da successive indagini di p.g. sul significato dei segni apposti sulle carte topografiche sequestrate al Carnelutti. Escluso che essi indicassero altre "basi" delle B.R., è stata fatta l'ipotesi che si trattasse di itinerari da utilizzare nel corso di non precisate azioni. Carte acquistate nello stesso negozio e coincidenti con quelle del Carnelutti, sono poi state sequestrate nel "Covo" di Robbiano di Mediglia (V. Seq. Robbiano Rep. n. 172).

Accertamenti sull'attività del Collettivo Politico La Comune del Lodigiano portavano a stabilire che la sede del movimento era stata stabilita nel '72 in Casalpusterlengo via Fugazza 3, in un locale preso in affitto da tal Bruschi già segretario locale del PSIUP. Dopo che questo partito aveva cessato la sua attività, l'affitto formalmente era rimasto intestato al Bruschi, ma di fatto pagato dallo Scalmani al Bruschi. Da notare che costui, interrogato dai CC., in un primo momento non aveva detto la verità, non facendo il nome dello Scalmani nè del Collettivo Politico La Comune.

CARNELUTTI - L'8.8.1974 in Pianello V.T. il G.I. constatava che due delle chiavi sequestrate a Carnelutti Adriano, precisamente facenti parte del lotto: "quattro chiavi e uno spezzone di chiave" di cui al n. 21 del verbale

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

132

di perquisizione e sequestro a carico del Carnelutti in Corso Val Giovine, aprivano perfettamente le due serrature della porta d'accesso allo stabile (CARN.3/313).

Il 13.8.74, presente il Carnelutti, e previo avviso al suo difensore, la constatazione veniva ripetuta. Il Carnelutti, in quella sede, dichiarava: "forse queste chiavi le ho viste in casa mia", ma rifiutava di rispondere a qualsiasi altra domanda (CARN. 3/344 verso 345; V. anche ulteriore interrog. di Carnelutti in CARN. 5/94, nel quale affermava anche - grossa falsità - di non conoscere di persona Bassi e Bertolazzi).

Dalle dichiarazioni del venditore (CARN. 3/381) risultava che una delle due serrature era stata applicata dagli acquirenti. L'intera porta con relative serrature veniva sottoposta a sequestro (CARN 3/398). Una perizia grafica, disposta su carte trovate in via Fea e sulle buste, indirizzate a varie persone o uffici durante il sequestro Sossi e contenenti volantini delle B.R., ha attribuito alla mano del Carnelutti alcuni degli appunti trovati in via Fea e gli indirizzi scritti sulle buste (Perizia n° 11 e 31); il Carnelutti ha dichiarato che tali conclusioni sono errate (CARN. 5/94).

Sul Carnelutti venivano eseguite ricognizioni di voce da parte di Sossi Mario e Amerio Ettore, con esito negativo (CARN. 3/256).

Il dr. Sossi presente in Pianello l'8.8.1974 ravvisava alcune corrispondenze della zona, per il paesaggio (intravisto nel viaggio di ritorno) e l'ambiente (tipo di aria e rumori di trattori e di passaggio di aereo), con la località in cui era stato tenuto prigioniero.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

133

Indagini di p.g. confermavano solo in parte le analogie tra i ricordi o impressioni del dr. Sossi e i possibili riscontri obbiettivi.

Va peraltro segnalato che le testimonianze raccolte portano a ritenere, praticamente con certezza, che la casa di Pianello fu definitivamente abbandonata nel febb. o ai primi di marzo 1975 (V. in particolare dep. Cravedi in CARN. 5/36-37).

LEONETTI - GALEOTTO - Seguendo una tecnica criminosa caratteristica delle B.R. fin dagli esordi, anche in Torino l'organizzazione effettuò, secondo quanto rivendicato con volantini a sua firma, molti incendi di automezzi di persone indicate come "fasciste" o "antioperaie".

Nell'ottobre 1974 furono bruciati gli automezzi di proprietà di La Sala Antonino e Zuccato Giuseppe, entrambi funzionari della "Singer" di Leynì, rispettivamente il 4 e la notte sul 9 ottobre. In occasione del secondo incendio, fu diffuso un volantino con il quale le B.R. li rivendicavano entrambi.

Il 9 ottobre fu tenuta in Torino in Piazza Solferino una manifestazione unitaria delle Confederazioni Sindacali per protestare contro la Cassa integrazione Fiat. In tale occasione due guardie di P.S. notavano nei pressi della fontana che c'è sulla Piazza un uomo e una donna che attiravano la loro attenzione per il loro modo di fare, in particolare l'uomo - che aveva una borsa nera a tracolla ed aveva la barba- veniva osserva

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

134

to chinarsi dietro una siepe, mentre la donna si guardava intorno. Subito dopo un altro uomo - che indossava un basco tipo coppola - si avvicinava ai due, e dopo che avevano confabulato, tutti e tre si allontanavano, l'uomo dalla borsa per conto proprio, e l'altro assieme alla donna. Gli agenti descrivevano la donna per il suo abbigliamento (pantaloni neri che terminavano entro calzettoni di lana rossa). Ispezionata la siepe, gli agenti rinvenivano quindici volantini delle B.R. aventi per argomento gli incendi sopra citati. Essi avvertivano altri colleghi, due dei quali rintracciavano una donna, che ritenevano di riconoscere per l'abbigliamento in quella già descritta, in compagnia di un uomo. Questi, per quanto non riconosciuto dagli agenti, era tuttavia ritenuto come quello già notato unirsi alle prime due persone, in quanto un berretto del tutto simile a quello osservato sul terzo individuo era rinvenuto nella borsa della donna. All'uomo era sequestrato un appunto manoscritto (v. f. già 17, ora 20 del fasc. Galeotto - Leonetti in relaz. a f. 46) consistente in una relazione o bozza di manifestino relativa al comportamento di capi reparto e capi squadra di un'officina Fiat, nel quale erano elencati i nomi di otto capisquadra, gli stessi - e nello stesso ordine - che figurano in un ciclostilato datato marzo '74 (bollettino del fronte delle fabbriche n. 1), sequestrato a Robbiano di Mediglia, datato marzo '74).

In questura la donna era riconosciuta senza dubbio in quella notata vicino alla siepe. Gli agenti

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

135

riferivano anche che pochi minuti prima il luogo, dove furono trovati i manifestini, era stato ispezionato, e i manifestini non c'erano.

L'uomo con borsa a tracolla e barba non veniva identificato.

L'uomo e la donna identificati in Leonetti Pasquale e Galeotto Maria, venivano fermati: il fermo non poteva essere convalidato, in quanto il delitto, per cui potevano essere indiziati (appartenenza alla banda armata delle B.R.) non consentiva il fermo. Tuttavia, subito dopo l'interrogatorio, il p.m. emetteva ordine di cattura.

Una perquisizione subito eseguita nell'abitazione dei due fermati, dava esito negativo.

All'interrogatorio reso al magistrato i due affermavano di essere stati assieme sin dal mattino, quando si erano recati a picchettare gli ingressi della Fiat e poi di essersi portati in P. Solferino per la manifestazione. Il Leonetti diceva di essersi allontanato dalla folla solo in Piazza Solferino, alla fine della manifestazione.

Concordemente respingevano ogni addebito. Quanto al manoscritto, la donna dichiarava di ignorarne la esistenza, mentre il Leonetti lo riconosceva scritto di suo pugno e asseriva che il contenuto era frutto di sue informazioni e osservazioni personali; e l'ordine in cui erano elencati i capisquadra era casuale. Aveva predisposto quell'appunto a fine '73 o all'inizio del '74 per farlo pubblicare sul bollettino "Mirafiori Rossa"; interrogato in genere sul bollettino e sui suoi collaboratori, ri-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

136

fiutava di rispondere. E' da notare che le richieste agli organi di p.g. di fornire informazioni e acquisire esemplari di quel bollettino non avevano esito positivo (uff. 125 e 141). Un'unica copia di "Mirafiori Rossa" (numero unico del giugno 74) è stata sequestrata in Torino a Carnelutti Adriano.

I due arrestati erano posti in libertà provvisoria il 31.X.74 la Galeotto e il 22.XI.74 il Leonetti.

Secondo i periti grafici, i volantini distribuiti il 9.X.74 non risultavano battuti con le macchine utilizzate per altri volantini delle B.R.

Procura Generale della Repubblica di Torino

137

CURCIO - L'8 Settembre nei pressi di Pinerolo carabinieri del Nucleo Speciale CC di Torino intercettavano l'automobile sulla quale si trovavano Curcio Renato e Franceschini Alberto, entrambi colpiti da più mandati di cattura, il primo anche dell'A.G. di Torino, quali imputati di appartenenza alle B.R. e di altri fatti criminosi. L'operazione era condotta da più elementi dell'Arma i quali, attesa la pericolosità degli individui, dopo aver circondato e bloccato l'automobile, ed essersi qualificati, li affrontavano armi in pugno. Il passeggero (Franceschini) tentava di darsi alla fuga ma veniva fermato dopo una colluttazione; il guidatore (Curcio), pur avendo una pistola cal. 7,65 nella borsa, non ~~tentava di farne~~ uso; faceva però resistenza a farsi trarre fuori dall'automobile. Entrambi cercavano di attirare l'attenzione di altre persone presenti e farle intervenire, gridando che erano assaliti da fascisti.

(Si vedano sulle modalità dell'arresto il Rapp. 6/41-5 in data 11.9.1974 Nucleo Spec. CC in CURCIO 1 - 120 segg., nonchè la relazione in data 22.4.75 confermata con esami testimoniali ~~assunti ivi~~.

Ai carabinieri operanti, entrambi rifiutavano di declinare le generalità.

L'automobile FIAT 128 targata BO 545217 (targa falsa, corrispondente a quella di un mezzo pubblico dell'A.T.M. di Bologna) risultava essere stata rubata a Torino a tal Trombini Egisto il 23.7.74, ed era munita di documenti falsi intestati a Puccini Armando nato a Firenze il 26.6.41

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

138

res. a Bologna Via Emilia Levante 23, dati coincidenti con quelli di una patente falsa rinvenuta indosso al Curcio.

Sull'automobile erano sequestrati (CURCIO 1/103 segg.; v. anche fasc. fotografie in CURCIO 1:127 bis e segg.) vari oggetti, tra cui:una borsa di vilpelle color nero contenente tra l'altro-la pistola cal. 7,65 con numero di matricola cancellato, e relativa fondina;
- tre mazzi di chiavi (in tutto 10 chiavi);
- una cartella in plastica color verde con scritta "incontro democratico e relazioni internazionali - convegno di studio - Roma 22 - 23 febbr. 74" contenente: tre opuscoli delle B.R. e un ciclostilato in tre fogli concernente il "Comitato resistenza democratica" con notizie sul C.R.D. nonchè cenni biografici su E. Sogno (rep. 17). Questi documenti si presentavano perfettamente nuovi, neppure, si direbbe, mai aperti, anche se di stampa non recente;
- una notevole parte dei documenti sottratti dalle B.R. al Comit. Res. Dem. di Milano il 2.V.1974 (rep. 18-72). Un borsetto contenente: - un'agenda del 74 con le pagine strappate sino al 1° sett. con annotazioni per i giorni 2 - 27 sett.;
- alcuni foglietti con annotazioni varie;
- un proiettile per pistola cal. 38 special;
- due mazzi di chiavi (identici) per autovettura FIAT;
- un mazzo di quattro e uno di cinque chiavi.

Addosso al Franceschini era sequestrato un portafogli in pelle nera contenente (rep. 83):
- la somma di L. 106.000.=;
- un foglietto con annotati numeri di targa;

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

139

- un biglietto con annotati numeri telefonici,
- due lamelle di ferro atte a forzare serrature di automezzi;
- quattro patenti e tre carte di identità false con generalità diverse e fotografie, sempre del Franceschini, con fattezze diverse.

Addosso al Curcio venivano sequestrati (Rep. 86):
- 52.000.= lire in contanti;
- un foglio su carta quadrettata portante annotazioni dal 2 al 16 settembre;
- una carta d'identità e una patente con foto del Curcio, intestata la prima a De Filippo Armando e la seconda a Puccini Armando;
- due chiavi per serratura.

Ancora sull'automobile erano sequestrati, tra l'altro, due paia di occhiali presumibilmente da vista, una bombolet ta spray contenente gas lacrimogeno.

La sera dell'arresto il G.I. dava al Franceschini comunicazione giudiziaria per i reati di cui a f. 19 (CURCIO, 1). Il Franceschini chiedeva di essere interrogato subito con rito di urgenza, e dichiarava di essersi trovato per caso (quale autostoppista) sull'automobile e di non conoscere il guidatore; di essere stato in possesso di documenti falsi perchè renitente alla leva; che non era suo il borsetto, ma gli apparteneva il portafogli sequestrato; rifiutava di dare indicazioni sulle chiavi sequestrategli e diceva di nulla sapere sui documenti del C.R.D.

Successivamente, alle ore 0,25 del 9 sett., il G.I. dava comunicazione giudiziaria al Curcio per i reati di cui

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

140

a f. 23 (CURCIO,1). Il Curcio interrogato con rito d'urgenza, di dichiarava "prigioniero politico, anzi di guerra", ma rifiutava di motivare la sua dichiarazione; e affermava di esercitare il diritto di non rispondere secondo la Convenzione di Ginevra. Rifiutava di rispondere sulle domande relative agli oggetti sequestrati e alla sua appartenenza alle B.R.. Dichiarava che non conosceva il suo passeggero ("un autospoppista") e che il nome di Franceschini Alberto gli era del tutto sconosciuto. Il nome Armando, figurante sui documenti falsi in suo possesso, era quello dello zio Curcio Armando, partigliano caduto nella zona di Torre Pellice. Interrogato su eventuali trascorsi fascisti (di cui aveva parlato la stampa), ammetteva che per un anno, nell'Istituto Contardo Ferrini di Albenga, aveva frequentato amici facenti parte di "Europa - Civiltà", senza svolgere tuttavia attività politica di gruppo. Precedenti ormai molto lontani e definitivamente superati, e dei quali aveva sempre avvertito i compagni della sinistra.

Su conforme richiesta del P.M. il 9.9. 74 il G.I. emetteva mandato di cattura contro il Curcio e il Franceschini per i reati ravvisabili nell'aggressione al C. R.D. (f. 31).

Il Curcio veniva interrogato il 13.9.1974 (CURCIO I, 130) alla presenza del difensore; confermava l'interrogatorio in data 9.9.74, faceva alcune dichiarazioni di mera natura ideologica per spiegare il suo rifiuto di rispondere, e a tutte le domande e contestazioni mossegli. rifiutava di dar risposta. Interessa ricordare che il Curcio rifiutava di rispondere anche su come era venuto in possesso dei documenti sottratti al C.R.D.; e insisteva a dire che il

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

141

Franceschini gli era sconosciuto ed era un autostoppista, nonostante che su un'agenda del Franceschini figurassero alcune annotazioni, e per la data e per la terminologia, praticamente identiche a quelle rilevate su un foglietto - calendario sequestrato a lui Curcio (cfr. Rep. 74 e 86 del verb. perq. e seq. in CURCIO 1/103). Il Curcio sarà ancora interrogato il 9.X.74. Rifiuterà di rispondere in genere a tutte le domande, limitandosi a respingere l'addebito di resistenza e oltraggio, offrendo la versione che leggesi in CURCIO 2/A 54-55.

Il 14.9.1974 era reinterrogato il Franceschini (CURCIO 1-133 segg.) alla presenza del difensore. Negava di appartenere alle B.R.: rifiutava in genere di rispondere alle contestazioni e alle domande, o dava risposte di nessuna riscontrabilità, quando non addirittura inconferenti. Riconfermava di essere salito sull'automobile del Curcio (da lui non conosciuto) a Pinerolo come semplice autostoppista. Narrava le modalità dell'arresto in modo tale da scagionarsi dall'addebito di resistenza e oltraggio, allegando di aver temuto da principio di essere aggredito da fascisti e aver saputo solo in ultimo che si trattava di Carabinieri. Contrariamente a quanto dichiarato nel primo interrogatorio, riconosceva l'appartenenza a sè del borsetto trovato sull'auto. Ammetteva di aver fatto falsificare sin dal '72 i sette documenti in suo possesso; rifiutava di fornire alcuna indicazione sulle numerose chiavi sequestrategli ed esibitegli, delle quali peraltro riconosceva l'appartenenza a sè. Rifiutava di rispondere alla contestazione che un sedicente Fiorini Giovanni, in possesso

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

142

di una delle patenti false sequestrategli, aveva soggiornato dal 10 all'11.VI.1974 in un albergo di Roma.

Nel borsetto del Franceschini veniva rinvenuto un foglietto su cui erano annotati nominativi dell'On. Evangelisti (deputato DC) con l'indicazione sia dell'indirizzo di casa sia di quello della sede della Federazione Pugilistica, di cui l'Evangelisti è dirigente; dell'On. Taviani, con accanto l'indirizzo di via Tirso 42, corrispondente a quello della sede della rivista "CIVITAS" di cui è direttore; dell'On. Ernesto PUCCI (liberale?); di Martinez Michele, già dirigente generale del Ministero del Tesoro e capo di gabinetto dell'on. Taviani, quando questi era presidente della Cassa per il Mezzogiorno; di tale Comm. Walter Paccagnini (Rep. 74). Su questi indirizzi, il Franceschini dichiarava di averli tratti dalla Guida Monaci, e la cosa risultava possibile (CURCIO 1/151-153); sul motivo delle annotazioni rifiutava di dare risposta. Sempre nel borsello di Franceschini era rinvenuta una striscia di carta con scritto K25094 - 220 SE. Si accertava che al PRA di Roma risultava registrata una Mercedes 280 SE con tale numero di targa appartenente a Gritti Carlo (CURCIO 1,157), che risulterà essere stretto collaboratore di Eugenio Cefis (Curcio 2/A 31-32).

In un biglietto trovato nel portafogli di Franceschini risultavano annotate tre targhe di automezzi in uso a reparti di P.S. di Roma (due dell'ufficio politico)(CURCIO 1/158-159); nonchè un bigliettino con due numeri telefonici, risultati appartenenti alla "Lega per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali" con sede in Roma e vicina al PCI (accertamenti svolti su tale sede hanno dato

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

143

esito negativo - V. CURCIO 2/C 88-89). La bomboletta spray contenente gas lacrimogeno (Rep. 103) e recante la scritta in più lingue: "gas lacrimogeno, arma per l'autodifesa", risultava fabbricata in Germania, e in libera vendita in Germania, Svizzera e Spagna; non in Italia.

Il 21.9.74 si procedeva a ricognizione di voce da parte di Mario Sossi ed Ettore Amerio nei confronti di Renato Curcio e Alberto Franceschini, alla presenza dei difensori e con le modalità illustrate nei verbali di cui a ff. 204-209 del Fasc. CURCIO 1. Il Sossi dichiarava che la voce del Franceschini "assomigliava molto" "era somigliantissima" a quella del "laureato".

Successivamente con lettera 24.9.74 il dr. Sossi informava il G.I., in relazione agli atti istruttori compiuti in Moncalieri il 21.9.74, che "soltanto per un eccesso di scrupolo egli aveva affermato di riconoscere all'85-90% la voce del "laureato", in realtà, [illegible] soggettivamente, egli non aveva dubbi in ordine al riconoscimento di tale voce". Inoltre il dr. Sossi rivelava per la prima volta che durante la sua prigionia un giorno aveva visto per pochi secondi in faccia il carceriere "non laureato", avendo costui perso il cappuccio accidentalmente; e che quegli l'aveva minacciato di morte se avesse rivelato la circostanza agli inquirenti (CURCIO 2/A 51).

L'Amerio, con riguardo alla voce del Curcio, esclu se le voci degli altri presenti, dichiarava che "non si sentiva nè di affermare nè di escludere che la voce del Curcio fosse quella del parlatore; poteva solo dire che si "avvicinava molto".

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

144

Una ricognizione sulle mani degli imputati non dava esito apprezzabile.

Veniva pure disposta ricognizione del Curcio e del Franceschini da parte delle persone presenti all'aggressione al Comitato di Resistenza Democratica. Dei vari testi, soltanto Casana Roberto indicava nel Franceschini persona che per il contorno del viso e la corporatura aveva caratteristiche simili a quelle di uno degli aggressori (CURCIO 1/211-12); ma non era in grado di riconoscerlo.

Il teste Pagnozzi Vincenzo riconosceva i documenti del Comitato di Res. Dem. sequestrati sull'auto del Curcio e Franceschini come sottratti in occasione della nota aggressione del 2 maggio 1974 (CURCIO 1/216).

.=.=.=.=.=.=.

Alcuni giorni dopo l'arresto del Curcio e del Franceschini e cioè il 18 sett. 74 i quotidiani pubblicavano la notizia che la redazione milanese dell'Espresso aveva ricevuto un comunicato delle B.R. datato "settembre 74", che veniva sequestrato. In esso le B.R. diffondevano la notizia che l'arresto dei due brigatisti era stato reso possibile da Silvano GIROTTO, il quale si era prestato a farsi agente provocatore al soldo dei servizi anti-guerriglia dell'imperialismo. Altri volantini venivano distribuiti in varie località. A seguito di tale avvenimento, passati ancora alcuni giorni, il Nucleo Speciale CC. decideva (con senziente l'interessato) di rendere nota la parte avuta

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

145

nelle indagini da Girotto Silvano, che, sino a quel momento era stato considerato confidente e non indicato negli atti giudiziari.

Con rapp. 24.9.74 (CURCIO 1/269 -315) i Carabinieri riferivano dell'azione intrapresa sin dalla fine di maggio 1974 allo scopo di giungere a contatto diretto con appartenenti alle B.R. per identificarli e assicurarli alla giustizia.

-°-°-°-°-

Il Cap. Gustavo Pignero avvicinava nel maggio '74 Girotto Silvano, personaggio molto noto alle cronache perchè, dopo essere stato inquisito e condannato, molto giovane, per furti e rapine, e aver trascorso un periodo di tempo nella Legione Straniera, aveva preso il saio ed esercitato il sacerdozio nella zona di Omegna; dove aveva assunto un atteggiamento decisamente "progressista" accattivandosi anche amicizie di carattere politico. Si era quindi trasferito nell'America Latina, di dove era giunta l'eco della sua partecipazione alla guerriglia in Bolivia. Riparato in Cile, da questo ultimo paese era rimpatriato, dopo essersi rifugiato nell'ambasciata italiana di Santiago, a seguito della presa del potere da parte dei militari.

Il Girotto accoglieva la proposta di collaborare fattagli dal Cap.no Pignero del Nucleo CC, assemendo che, nonostante, e anzi, proprio in coerenza con le sue idee di sinistra, riteneva necessario, nella situazione politica ed economica italiana, una lotta a fondo contro movimenti del genere delle Brigate Rosse, profondamente dannosi alla causa del proletariato.

./.

TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

146

Il Girotto, dopo altri tentativi infruttuosi, si recava ad Omegna da certa Costa Egle, donna di cui godeva la fiducia e solita ricevere in casa sua esponenti dell'estrema sinistra locale. Qui si incontrava con Caldi Alberto, operaio e sindacalista di Omegna, anche egli già conosciuto dal Girotto ai tempi della sua attività di religioso di quella zona. Avendo il Girotto fatto sapere al Caldi che aveva intenzione di riprendere una attività politica nelle file della sinistra più decisa, il Caldi lo metteva in contatto con l'avv. Riccardo Borgna di Borgnomanero, che lo invitava a cena nella sua villa, assieme al Caldi. Dopo un'animata conversazione protrattasi tutta la notte sulle esperienze del Girotto e sulla situazione politica italiana, durante la quale, presenti la moglie del professionista e il Caldi, il Borgna non aveva raccolto i ripetuti accenni del Girotto all'argomento delle Brigate Rosse, all'atto del congedo il Borgna prendeva da parte il Girotto e lo informava che aveva bisogno di vederlo per "cose concrete", che si trattava delle Brigate Rosse, dandogli un appuntamento a Borgomanero nel suo studio. L'incontro avveniva il 16 giugno 1974, presente il Caldi, che era venuto a rilevare il Girotto alla stazione ferroviaria. Il Borgna, durante questo incontro, si diceva certo di poter introdurre il Girotto nelle Brigate Rosse, dichiarando di aver deciso di mettersi a tale scopo in contatto con il dr. Levati; ma poichè il Levati era al momento assente, dava un nuovo appuntamento al Girotto tra due settimane. Il Borgna, durante il colloquio, esaltava la serietà e l'estensione dell'organizzazione

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

147

delle B.R. e parlava di una possibile prossima azione nella zona mediante inserimento attivo nella Rhodiatoce. Il Caldi, presente a tutto il colloquio, sentendo i discorsi sulle B.R., si era messo a tremare, senza mai intervenire.

Il 22 giugno, tramite il Caldi, il Girotto riceveva un altro appuntamento con il Borgna; costui, attesolo alla Stazione di Orta, lo accompagnava nei pressi di un imbarcadero. Il Borgna lo informava di non essere ancora in grado di porlo in contatto col Levati, sempre assente; ma, se necessario, avrebbe cercato un "canale" diverso dal Levati. Il 28 giugno il Caldi, per telefono, gli aveva fissato un appuntamento perchè aveva "cose molto importanti da dargli". L'appuntamento veniva stabilito alle 20 del 1° luglio 1974 presso un ristorante in prossimità del Casello autostradale di Greggio. A questo appuntamento si presentava, accompagnato in auto da Costa Egle, il Caldi, il quale consegnava al Girotto una busta chiusa da parte dell'Avv. Borgna. Il Girotto apprendeva dal Caldi che egli ignorava il contenuto della busta e che il Borgna per il futuro avrebbe voluto rimanere estraneo alla vicenda. La busta conteneva, scritta a stampatello e senza indicazione dello scrivente, la frase che segue: "Martedì 9 luglio davanti all'ingresso della stazione ferroviaria di Pavia ore 20 avrò una valigia rossa".

Il Girotto si presentava all'appuntamento con 7 minuti di ritardo e si incontrava con l'individuo di cui parlava il messaggio, in possesso di una valigia rossa. Si trattava del dr. Enrico Levati. Dopo aver fatto conoscenza, i due con l'automobile del Levati, facevano un

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

148

percorso per le vie della città e posteggiata l'auto, fatto un ulteriore tragitto a piedi, si recavano in un alloggio sito al 3° piano del "Condominio Verbena" di Via Campani 81, sc. C int. 51. In questo alloggio iniziava tra i due una conversazione, avente per oggetto le B.R. e l'eventuale ingresso del Girotto. Alle 21 precise sopraggiungeva l'Avv. Giovanni Battista Lazagna, preannunciato dal dr. Levati allo squillo del campanello con l'osservazione: "il vecchio è sempre puntuale". Dopo i convenevoli e dopo che il Lazagna aveva fatto omaggio di un suo libro sulle carceri in Italia appena edito, iniziava una conversazione, avente per oggetto sia le esperienze del Girotto in America Latina, sia la situazione politica in Italia, ed infine l'intenzione del Girotto di entrare a far parte delle B.R.

Il contenuto e il significato del colloquio tra il Girotto, il Levati e il Lazagna saranno più ampiamente riferiti in sede di esame delle testimonianze del Girotto e delle dichiarazioni degli imputati.

Verso la mezzanotte lasciava l'abitazione per primo il Lazagna; rimasto solo con il Girotto, il Levati fissava il successivo appuntamento alle 10 del 20 luglio in un bar di Stupinigi, promettendogli di fargli avere una documentazione sulla natura e i problemi delle B.R. Le fasi dell'incontro tra il Levati e il Girotto venivano fotografate, e l'ingresso e l'uscita delle persone interessate alla vicenda osservate direttamente da elementi dell'Arma. Dopo l'incontro, si constatava che lo alloggio portava la targa "Rabozzi" e la buca delle

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

169

lettere i nomi Rabozzi e Levati.

Il 20 luglio l'incontro tra il Girotto e il Levati avveniva nel luogo ed ora stabiliti. Durante questo incontro il Levati consegnava al Girotto il "Memoriale Pisetta" pubblicato da "Il Borghese" e i primi due numeri della rivista "Controinformazione".

Il successivo appuntamento del Levati con Girotto era fissato per le ore 14 del 25.7.74 presso la stazione ferroviaria di Strambino. Anche in questa occasione si svolgeva tra il Levati e il Girotto una lunga conversazione, durante la quale il primo forniva molti giudizi e informazioni sulle B.R. e su singole persone coinvolte nelle indagini, nonchè sulla propria posizione nei confronti dell'organizzazione. Il Levati informava il Girotto che il suo prossimo incontro sarebbe stato con un personaggio di rilievo delle B.R., del quale gli forniva i connotati salienti; e indicava luogo e tempo dell'appuntamento (domenica 28 luglio alle ore 10 davanti alla stazione di Pinerolo) e una sorta di parola d'ordine (chiedere alla persona descritta indicazioni sulla via che porta a Bobbio Pellice).

I colloqui effettuati negli incontri sin qui ricordati tra il Girotto e il Levati (non quello di Pavia) venivano registrati a cura dei Carabinieri, che munivano il Girotto di un minuscolo apparecchio trasmittente celato sotto gli abiti, le cui comunicazioni erano captate da altro apparecchio tenuto a breve distanza. Tali registrazioni, e le altre di cui si dirà, le cui bobine sono state consegnate agli inquirenti, sono state trascritte a cura dei periti, il cui incarico si è reso necessario a causa dei molti e gravi disturbi delle registrazioni,

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

157

per la sovrapposizione di rumori diversi.

Il Girotto, sempre d'intesa con i Carabinieri, si presentava il 28.7.1974 alle 10 davanti alla stazione di Pinerolo, dove era già stato disposto un servizio per il controllo e la documentazione fotografica dell'incontro. Nel luogo giungeva alle 9,50 un individuo corrispondente perfettamente alla descrizione fattane dal Levati, in compagnia di altra persona con funzione apparente di guardiaspalle (che sarà fotografata ma non identificata). La prima persona, che sarà identificata in Curcio Renato, veniva avvicinata dal Girotto, che, fattasi riconoscere, era invitato a salire su una 127 verde targata TO K65359 (targa che sarà accertato essere falsa, appartenente a una 128 SL 1300 V. CURCIO 2/A 210) e condotto in una zona di montagna della Val Pellice nei pressi del rifugio ristorante "Barbara". Il Girotto, dai discorsi e dall'atteggiamento dei suoi accompagnatori, riportava l'impressione che i due fossero soliti frequentare quei luoghi. I tre, lasciata la macchina, si erano portati in un pianoro erboso dove erano presenti molti gitanti. Era seguita una lunga conversazione, durante la quale il Girotto constatava che il primo individuo, quello descritto dal Levati, per cultura e preparazione poteva considerarsi un "capo", mentre l'altro doveva essere un semplice gregario. Il primo parlava con inflessioni lombarde, il secondo denunciava inflessioni meridionali. Il Girotto, invitato a farlo, aveva esposto le sue esperienze politiche e rivoluzionarie, manifestando la sua aspirazione a far parte di un movimento rivoluzionario

./.

MODANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

157

armato come quello delle B.R.. Il Curcio, in risposta, aveva iniziato a parlare per linee generali della storia delle Brigate Rosse e della sua organizzazione, delle origini e motivazioni del movimento.

Il Girotto dichiarava la sua piena adesione con i principi espostigli dal Curcio, che gli anticipava il suo probabile ingresso nell'organizzazione "tra noi logistici", proponendogli di entrare in clandestinità e promettendogli aiuti per la famiglia. Poichè i "compagni" in quel periodo di ferie erano "sparsi", il Curcio proponeva un nuovo incontro per il 31 agosto.

Il 31 agosto 74 il Girotto si incontrava nuovamente a Pinerolo con il Curcio, il quale questa volta era in compagnia di un compagno diverso da quello dell'incontro precedente, sulla trentina, occhiali, aspetto distinto, accento con qualche inflessione romanesca, che dimostrava di avere un posto di rilievo nell'organizzazione (neppure lui sarà identificato). I tre si portavano in automobile nei dintorni di Pinerolo, alla trattoria "Monte Blanco".

Il discorso verteva essenzialmente sulla eccezionalità che presentava l'adesione e il reclutamento nelle B.R. del Girotto, che avrebbe dovuto entrarvi subito con mansioni direttive in clandestinità, contrariamente alla prassi sino ad allora seguita, giungendo quindi subito al cuore dell'organizzazione. Ciò aveva destato perplessità in taluni degli aderenti. Il Girotto naturalmente insisteva sulla totale adesione e sul suo impegno ad assumersi qualunque impiego confacente alle sue capacità ed esperienze.

./.

- TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

152

A chiusura dell'incontro si decideva che i due brigatisti avrebbero parlato nell'ambito dell'organizzazione dell'inserimento del Girotto, e al prossimo appuntamento (domenica 8 settembre nello stesso luogo ed ora) gli avrebbero dato la "localizzazione completa", preannunciandogli che avrebbe dovuto trasferirsi in altra zona. Dal comportamento del Curcio il Girotto ricavò l'impressione che egli ricercasse spesso, durante il colloquio, l'approvazione del suo accompagnatore, al quale pertanto sembrava da attribuirsi, nell'ambito dell'organizzazione, una posizione pari se non superiore a quella del Curcio.

Questi incontri del Girotto avevano ormai permesso ai CC., che erano sempre stati presenti nel luogo dell'appuntamento, fotografando parte delle persone coinvolte,di identificare con assoluta sicurezza Curcio Renato, colpito da più mandati di cattura. Fu pertanto deciso in linea di massima che l'8 settembre il Curcio sarebbe stato tratto in arresto, anche perchè la proposta di far entrare il Girotto in clandestinità significava, se accolta, una partecipazione del Girotto ad azioni criminose.

L'otto settembre il Curcio si presentava all'appuntamento all'ora e luogo stabiliti, e avvertiva il Girotto che si sarebbero recati a Torino dove c'era "un lavoro" da fare subito; il Girotto accettava, facendo però presente che si sarebbe recato a Torino con la propria automobile, per ivi depositarla; e di quanto era ccaduto avvisava con una radiolina i carabinieri. Costoro notavano che il Curcio, nell'accingersi a lasciare Pinerolo, si univa ad

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

153

altro individuo, che veniva riconosciuto in Franceschi ni Alberto, noto brigatista ricercato per più mandati di cattura.

Si giungeva così all'arresto dei due imputati con le modalità già descritte.

Dopo l'arresto del Curcio e del Franceschini, il Girotto d'accordo con i C.C. del Nucleo Speciale decideva di continuare i suoi contatti con il dr. Levati, con il quale a sua richiesta si incontrava il 9 settembre. Il Levati si dimostrava molto agitato, e gli riferiva che veneredì sua moglie aveva ricevuto la telefonata di uno sconosciuto, il quale dicendosi un amico, informava che "Curcio sarebbe stato arrestato domenica a Pinerolo"; il Levati aveva lanciato l'allarme facendo cercare il Curcio in due case nelle quali sapeva che era solito recarsi il sabato sera, ma non era riuscito a raggiungerlo. Il Girotto giocando d'audacia informava il Levati del suo incontro con il Curcio a Pinerolo pochi minuti prima dell'arresto, e chiedeva al Levati di essere messo in contatto con i responsabili delle B.R. per chiarire ogni cosa. Il Levati prometteva una risposta per il giorno successivo; e infatti faceva conoscere al Girotto che le B.R. avrebbero fissato un appuntamento; ma il 18 ottobre usciva il comunicato che faceva il nome del Girotto, Questi telefonava immediatamente al Levati e otteneva un incontro per le 10,30 del 19 settembre in Torino Largo Toscana. Qui il Levati riferiva al Girotto che aveva appreso la notizia, prima che venisse pubblicata, da un "giornalista amico" (dott. Tessandori della Stampa) che gli aveva dato fotoco

./.

MODANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

154

pia del volantino. Il Levati aveva telefonato al Lazagna, il quale aveva concordato nel criticare fortemente l'iniziativa del volantino, chiedendosi se credevano di poter "fare la rivoluzione con i varii Muraca". Il Girotto chiedeva al Levati di informarsi sull'autenticità del volantino e del perchè le B.R. avessero deciso di denunciarlo all'opinione pubblica.

Per le 11 del 20.9.74 il Levati fissava un appuntamento al Girotto in Torino, via Verolengo. Nel corso di questo appuntamento il Levati riferiva di aver accertato che il volantino era autentico, opera di elementi "pazzi" di un nucleo isolato facenti capo alla compagna del Curcio, che avevano agito contro la volontà dell'organizzazione; che l'ultima azione aveva gettato lo scompiglio tra le B.R., onde prevedeva che la sigla dovesse sparire. Il Levati mostrava di credere che nel seno delle B.R. si fosse formata una forza seccessionista che "si stava vendendo a lotti l'organizzazione".

.=.=.=.=.=.=.

Il 26.IX.1974 il G.I. (CURCIO 1/317-335) sentiva come testimone Girotto Silvano; e completava la prima pur già dettagliata testimonianza in data 8.X.1974 (CURCIO 2/A, 63-76). Le due deposizioni venivano confermate dal Girotto in data 10.X.1974 (CURCIO 2/A, 91). Infine l'11.X.1974 (CURCIO 2/A 123-131) il Girotto veniva sentito a futura memoria, attesa l'intenzione esplicitamente manifestata dal

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

155

teste (CURCIO 1/1333) di "sparire per precauzione" non appena esaurita la sua "collaborazione istruttoria".

Tutte le deposizioni del Girotto (tranne quella del 10.X.74) sono state registrate su nastri - cassette, allegati agli atti.

Avendo il Girotto nel corso della prima deposizione accennato ad una relazione scritta di suo pugno consegnata ai CC. dopo l'incontro di Pavia con Levati e Lazagna, tale relazione, su richiesta del G.I., veniva prodotta dai CC. e unita agli atti in data 6.X.1974 (CURCIO 2/A,43-49). I carabinieri producevano anche tutti i nastri contenenti la registrazione degli incontri del Girotto con alcuni dei suoi interlocutori (Caldi, Costa, Levati) nonchè la registrazione di due colloqui nei quali il Girotto riferiva al cap. Pignero lo svolgimento di suoi incontri con il Levati e il Curcio.

Il Girotto deponeva su tutta l'opera da lui svolta in collaborazione con i carabinieri, che è stata già riassunta nelle sue linee generali nelle pagine che precedono. Giova qui ricordare i punti salienti delle deposizioni che riferiscono le notizie di rilievo istruttorio che il Girotto ha ottenute da Lazagna, Levati, Curcio e dall'ignoto suo secondo accompagnatore.

Sull'incontro di Pavia con Levati e Lazagna il Girotto nella relazione scritta datata 9.7.74 ore 23, dopo aver commentato i fatti del 72 che avevano portato al suo arresto e all'individuazione di esponenti delle B.R. di Borgomanero (ma i più grossi, tra i quali sindacalisti

./.

TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

156

ed esponenti del P.C.I., se l'erano cavata), nonchè il ruolo di Pisetta e l'attendibilità del suo memoriale, criticava l'imprudenza della "direzione" nei suoi confronti,per aver fatto dormire Pisetta in un alloggio di cui egli era responsabile. Criticava il fatto che i "cervelloni" dell'organizzazione "maneggiavano i 'proletari" meno istruiti, senza preoccuparsi di aiutarli a maturare politicamente.E faceva l'esempio di Buonavita, che aveva partecipato a tutte le azioni. In sostanza il Levati si trovava in atteggiamento critico con le B.R., ma era sempre in contatto. Egli criticava anche certa linea recente delle B.R., manifestatasi nel sequestro Sossi, perchè poteva portare a un loro isolamento dalle masse. La rivista "Controinformazione" era nata come "ponte con le masse"; ma per il fatto che ora "portava" la linea delle B.R. era stata perquisita, senza che ne conseguissero reazioni. Proprio a causa dei suoi legami con le B.R. e la loro più recente attività, il Levati era stato messo fuori dal sindacato per iniziativa dei comunisti, che l'avevano pregato di stare fuori per non convalidare il temuto tentativo della "repressione" di addebitare alla sinistra del P.C.I. la guida delle B.R.

Giunto alle 21, il Lazagna si era informato anzitutto di com'era nato l'incontro; e Girotto gli aveva spiegato: "attraverso l'avvocato" senza fare nomi. Avendo il Girotto esibito un falso volantino delle Squadre Azione Mussolini (S.AM.), che si era fabbricato egli stesso per apparire minacciato dai fascisti, il Lazagna sdrammatizzava, dicendo che volantini di quel tipo l'avv. Guidetti Serra ne riceveva tutti i giorni. Il Lazagna informava il Girotto di aver avuto il timore che egli potesse essere un

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

157

provocatore a seguito dell'interesse dimostrato verso di lui dal settimanale "Candido" (V. i numeri 21 e 22 datati rispettivamente 23 e 30 maggio '74 in CURCIO 1/316 bis);ma aveva appurato che l'autore [illegible] va tratto l'informazione da una "velina" dell'Uff. Affari riservati del Ministero degli Interni.

Quindi Lazagna affermava: "Noi non siamo direttamente delle B.R., anche perchè non condividiamo sino in fondo .... comunque godiamo della loro fiducia; se vuoi entrare in contatto va bene;però sappi quali sono i problemi che hanno adesso le B.R.e le critiche che noi muoviamo loro" (su questo punto, v. anche depos. a fut. memoria in CURCIO 2/A,125, dove Girotto attribuisce a Lazagna la frase: "Noi non siamo direttamente delle B.R. però godiamo della loro stima; quindi puoi dire direttamente a noi").

Le critiche del Lazagna si sostanziavano nella scelta di un'attività che le portava a sganciarsi dalle masse; la violenza delle masse, secondo Lazagna, andava "gestita", assecondata nei momenti opportuni, e in questo caso bisognava mettere in mano agli operai vere armi, evitando una violenza parziale e destinata a soccombere; ma non ci si poteva limitare a dare l'esempio con azioni che per essere ideate e attuate da pochi non coinvolgevano le masse nel modo auspicato da Lazagna. I "cervelli" delle B.R., continuava il Lazagna, erano troppo sicuri di sè, convinti di essere nel giusto; egli, comunque continuava a discutere con loro. "Fallo anche tu - conchiudeva - e poi decidi". Al termine dell'incontro (nel frattempo si era parlato di altri argomenti: le esperienze del Girotto in

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

158

in Sud America; Cuba; un certo "svedese"; il settimanale "Panorama", di cui Lazagna affermava di essere informatore sulle B.R.; un prossimo viaggio in Sardegna per il quale il Lazagna chiedeva un sacco a pelo al Levati; il duplice omicidio di Padova, che veniva definito un "incidente sul lavoro") il Lazagna diceva al Levati, come conclusione; "tu procuragli il contatto, poi vediamo se si butta,oppure ..." Il Levati a sua volta commentava: "Questo si butta di sicuro,figurati".

Partito il Lazagna, il Levati ne tesseva le lodi, accennava agli aiuti di cui le B.R. potevano godere anche tra avvocati, magistrati, gente con una facciata solidissima", che se la scoprissero sarebbe un casino grosso"; e si dichiarava sicuro di poter introdurre il Girotto nelle B.R., per quanto gli occorresse una decina di giorni di tempo, a causa della particolare personalità del Girotto. Se fosse stato un tipo normale, la cosa sarebbe stata già fatta; ma visto il suo livello, occorreva contattare la "gente che dirige". Aveva assunto informazioni sul Girotto, e tutto era risultato a posto.

Nel lasciarsi, Levati asseriva che l'alloggio di Pavia sarebbe stato di lì a poco abbandonato.

Nei successivi incontri di Stupinigi e Strambino il Girotto apprendeva tra le altre cose:i compagni di Pinerolo Val Tidone non erano direttamente legati al Nucleo Centrale (è verosimile che il Levati si riferisse agli arrestati o interrogati o perquisiti del Lodigiano: Carnelutti, Cattaneo, Gastaldi, ecc.); il giudice De Vincenzo che si occupava del processo delle B.R. iniziato nel '72 era un magistrato democratico, che li aveva aiutati (non si

./.

· MUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

159

riferisce altro, essendo, questo, argomento di altre indagini); le B.R. erano molto ben organizzate per la falsificazione di documenti.

Il Levati considerava il suo ruolo nelle B.R. come di appoggio, anche se importante; quando avesse visto chiusi tutti gli spazi per questo tipo di attività a favore delle B.R., lui sarebbe passato alla clandestinità (V. Bobina all. n° 11 del rapp. 24.9.74 in Curcio 1/338).

Il Levati diceva di collaborare con la rivista Controinformazione; nel consegnare al Girotto due copie della Rivista, preannunciava la prossima uscita del terzo numero (n. 5/6).

Era stata una grave imprudenza quella dei coniugi Savino di andare a fare le scritte sui muri tenendo in casa roba compromettente, ed egli aveva dato parere contrario al trasferimento dei Savino da Borgomanero a Torino.

Il giudizio che il Girotto dava del Levati era di persona di cui le B.R. si servivano, ma al momento "disimpegnato, anche se gode fiducia" (v. bobina sopra citata).

Il Girotto riferiva molte informazioni ottenute dal Curcio durante i colloqui avuti con lui.

Le B.R. erano state create da un gruppo di compagni del P.C.I. o indipendenti di sinistra, i quali ritenevano che non ci fosse più spazio per la lotta legale, e perciò teorizzavano: l'autonomia della classe operaia nei confronti dello Stato e dei sindacati; l'esproprio come mezzo non solo di finanziamento ma di lotaa politica; la lot-

./.

UDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

160

ta armata. Avevano iniziato con un lavoro di informazione e di schedatura dei nemici di classe; la loro attività si era andata sviluppando da azioni dimostrative e di semplice propaganda, come gli incendi di automezzi alla Pirelli, ad altre più significative, quali i pestaggi di capetti e "guardioni",i sequestri Macchiarini, Labate, Amerio, sino all'attacco al "cuore dello Stato" rappresentato dal sequestro del magistrato dr. Sossi. [redacted]. La scelta del dr. Sossi era stata determinata dal fatto che era considerato un "fascista" e un emblema della "repressione" per il modo severo e accanito di condurre i processi contro la sinistra rivoluzionaria.

Il Curcio aveva rivelato che Amerio nel corso degli interrogatori aveva "collaborato", e loro delle B.R. erano riusciti ad aprirgli gli occhi sulla realtà della Fiat; si trattava in fondo soltanto di un capo rimasto fermo alla linea Vallettiana.

Quanto al Sossi, il cui sequestro veniva indicato con il termine "girasole", all'inizio della prigionia il magistrato si era comportato da "duro", ma poi aveva "collaborato". Vi erano stati sintomi di "pura follia" da parte del magistrato, il quale aveva cercato di captare la benevolenza dei suoi carcerieri, ad es.dicendo che non si era arricchito, che usava un'automobile vecchia di cinque anni. L'intenzione di "giustiziare" il prigioniero era rimasta ferma sino a quando le B.R. non erano venute a conoscenza che il "massacro di Alessandria" era stato voluto dal Ministero dell'interno per ammonire le B.R. circa la volontà di non scendere a patti. Poichè lo Stato voleva fare di Sossi un martire, un "eroe morto", le B.R. lo

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

161

avevano risparmiato liberandolo a Milano, per dimostrare ulteriormente l'inefficienza della Polizia.

Secondo il Curcio, le B.R. avevano modo di conoscere direttamente le valutazioni del Ministero degli Interni sulle loro azioni: ciò per il caso Sossi come per il caso Amerio, quando al Ministero in un primo tempo ci si era particolarmente allarmati, nell'errato convincimento che l'Amerio fosse a conoscenza di segreti militari della Fiat.

Il Curcio aveva definito il duplice omicidio di Padova nella sede dell'MSI "un errore di valutazione". Contro il parere di gruppi della sinistra extraparlamentare, le B.R. avevano deciso di rivendicare con un volantino l'azione criminosa. Circa i rapporti con l'ultrasinistra extraparlamentare in genere il Curcio asseriva che c'erano dei contatti, ma molto "filtrati"; non volevano farsene in alcun modo condizionare, non avendoli in grande considerazione, come troppo "politici". Avevano ad es. respinto una proposta di Potere Operaio di "costituire con le B.R. il braccio armato" di quel movimento.

Il Curcio proclamava l'incapacità attuale delle forze di polizia di combattere le B.R.. L'unico pericolo poteva derivare da eventuali "infiltrazioni"; a tal proposito, chiedeva al Girotto di dettare in un prossimo futuro delle regole ai militanti per difendersi da tale evenienza.

Il Curcio descriveva al Girotto la struttura delle B.R., divise in due grandi settori, di "massa" e "logistico"; il primo costituito da "brigate" (di pochissimi elementi ognuna) raggruppate in "colonne" e formate in

./.

G. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

162

genere da operai delle fabbriche; il secondo, formato da latitanti e clandestini, questi ultimi persone non ricercate, ma che fatta la scelta di vivere in clandestinità, abitano sotto falso nome con documenti falsi e svolgono una funzione di sostegno e potenziamento, soprattutto mediante gli "espropri".

Dal punto di vista teritoriale, secondo la terminologia usata dall'organizzazione, si avevano numerosi "poli" (zone geografiche); dal punto di vista degli obbiettivi, più "fronti" (di "massa", con compito di propaganda e reclutamento tra gli operai; della "controrivoluzione", per l'attacco ai fascisti, ad es. al CRD di Sogno); "logistico" per l'attuazione di "espropri".

Tra gli associati v'è una grande compartimentazione; sicchè ad es. ogni responsabile di colonna non conosce tutti gli alloggi della colonna.

A settembre, secondo il Curcio, avrebbe dovuto essere tenuta una riunione di tutta la "Commissione esecutiva" o del "Nucleo direttivo" per deliberare sulla strategia dell'autunno, che sarebbe stato duro e difficile. Si mirava a nuove azioni di grossa portata: si era constatata l'utilità del sequestro di persone di molto peso e per molto tempo. Il prolungamento dell'azione si era rivelato molto utile per lo scardinamento delle istituzioni. (A questo proposito è da notare che il Levati durante il colloquio di Strambino, aveva detto al Girotto che "le B.R. erano in quel periodo molto forti, ricche di armi e denaro, sicchè si preparavano a fasi superiori".)

L'organizzazione sino allora, nonostante i notevoli risultati conseguiti, aveva lasciato molto a desiderare

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

163

soprattutto in tema di addestramento militare. Occorreva su questo piano un salto di qualità, anche al fine di portare l'organizzazione a un livello europeo, come richiesto dalla stretta interdimendenza tra situazione interna e internazionale. Le B.R. avevano dovuto, per l'insufficiente preparazione degli uomini, rifiutare le richieste di collaborazione fatte da organizzazioni similari straniere. Dato lo scarso addestramento, gli uomini che erano stati impiegati sino ad allora nelle azioni erano praticamente sempre i medesimi. Il Curcio e il secondo autorevole accompagnatore ipotizzavano perciò l'affidamento al Girotto dell'organizzazione di una "scuola quadri".

Gli interlocutori facevano da ultimo considerazioni di particolare interesse al fine della comprensione della loro personalità: "essi non avevano fretta di vedere la rivoluzione realizzata; per loro essa era già fatta, perchè avevano le loro relazioni e si erano già costruiti una loro nuova società; erano già uomini liberi, affrancati dalla schiavitù in cui vivono gli altri nel "sistema". Non avevano fretta: avevano imparato la lezione dei fatti del '72, quando avevano ricevuto un duro colpo. Ora non si lasciavano più condizionare dalle iniziative della "repressione", e portavano i loro colpi nel momento in cui lo ritenevano necessario".

Il Girotto riferiva che, nel corso delle conversazioni con il Curcio, costui aveva definito testualmente il Lazagna come un "padrino dell'estrema sinistra; e avendo il Girotto osservato che gli era parso di capire che l'avvocato non fosse del tutto d'accordo con la linea di

./.

80/1

COPIA RILASCIATA AL P.G. DI TORINO PER USO UFFICIO RIFER NOTA N. 400/R/11-80 del 2-8-80

G. BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

164

esso Curcio, questi rispondeva: "il vecchio purtroppo con noi si è messo dentro, avrebbe dovuto rispettare il suo ruolo di supervisore, di direttore spirituale; ha preso troppo decisamente posizione per la linea morbida, sta andando troppo in là".

Sul Levati l'opinione del Curcio era poco benevola: ne parlava come di compagno del quale bisogna diffidare; lo qualificava con disprezzo uno "stronzo" (CURCIO, 2/A 65).

Della rivista Controinformazione il Curcio rivelò al Girotto che egli aveva detto chiaro "a quella gente" che facessero pure i loro articoli, ma che ufficialmente non rappresentavano le B.R.; e che nel prossimo numero di Controinformazione la rivista avrebbe attenuato il suo appoggio alle BR, per dimostrare un maggior distacco dall'organizzazione.

Nel corso dell'esame a futura memoria, i difensori presenti facevano numerose domande e contestazioni al Girotto, tendenti a porre in rilievo che l'azione esplicata dal teste era dettata da motivi di interesse patrimoniale, e non ideale, come da lui affermato; ed a insinuare il dubbio che già in America egli avesse svolto funzioni di provocatore-spia sotto le vesti di rivoluzionario. Altre domande tendevano ad accertare se il Girotto, in relazione alla cattura del Curcio e del Franceschini, avesse avuto contatti con dirigenti del PCI o con persone qualificatesi del P.C.I.; e altre domande, se si fosse mai incontrato con Pisanò, Tedeschi, Gianna Preda e in genere giornalisti fascisti. Il Girotto respingeva ogni insinuazione e negava i contatti contestatigli.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

165

A seguito delle indicazioni del Girotto, venivano esperite indagini nelle zone di Pinerolo e nella Val Pellice al fine di individuarvi una eventuale e probabile dimora del Curcio e dei suoi amici durante i mesi estivi; ma, anche se taluno riteneva di aver notato il Curcio o il Franceschini in negozi o locali pubblici, nessun concreto risultato veniva raggiunto (CURCIO 2/A, 1-2).

L'appartamento di Pavia, in cui era avvenuto l'incontro Girotto - Lazagna, risultava locato da tal geom. Rabozzi Tarcisio di Borgomanero.

L'8.X.1974, sulla scorta degli indizi emergenti dalle dichiarazioni del Girotto e dalle indagini di p.g., veniva emesso ed eseguito mandato di cattura a carico di Levati Enrico e Lazagna Giov. Battista (CURCIO 2A-108), mandato di accompagnamento nei confronti di Nano Costa Egle, Caldi Alberto, Borgna Riccardo, Sartoretti Valeria e Rabozzi Tarcisio (CURCIO 2A-100) nonchè decreto di perquisizione nei confronti delle stesse persone.

I decreti di perquisizione non fornivano esiti di rilievo.

L'avv. Riccardo Borgna (Curcio 2A-77) interrogato il 9.X.1974 alle ore 16,15 negava anzitutto di appartenere alle B.R.. Contestatigli gli elementi di prova a suo carico, in un primo tempo dava una versione in completo contrasto con quella del Girotto; costui gli era stato presentato dal Caldi su iniziativa del Caldi medesimo, senza alcuna richiesta di esso Borgna; questi aveva accettato perchè curioso di conoscerlo per quanto era stato scritto della sua attività di frate guerrigliero; ma non si era affatto parlato di un inserimento del Girotto nelle B.R.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

166

costui gli aveva semplicemente chiesto aiuto per trovare alloggio e lavoro nel Novarese. Gli aveva anche chiesto di essere posto in contatto con qualcuno che potesse inserirlo nel movimento politico di sinistra, per cui il discorso era caduto sul Levati, in considerazione del fatto che il Levati abitava a Torino, come anche il Girotto.

Il Borgna dichiarava di escludere che il Levati fosse un brigatista rosso "posto che l'appartenenza al P.C.I. è notoriamente incompatibile con l'appartenenza alle B.R.": ignorava che non lavorasse più per la Camera del Lavoro. Posto quindi a conoscenza delle ammissioni fatte dal Caldi, delle quali si dirà successivamente, confermava la sua versione dei fatti, escludendo ancora una volta che il Girotto gli avesse chiesto di fare da tramite per un suo inserimento nelle B.R. (CURCIO, 2A-90).

Posto a confronto il giorno successivo col Girotto (CURCIO 2/A-94) Borgna cominciava con l'ammettere che forse il Girotto gli aveva fatto qualche accenno circa la sua volontà di inserirsi nelle B.R., cosa che il Borgna aveva a sua volta riferito al Levati. Negava di aver detto al Girotto che comunque, anche attraverso un "canale" diverso dal Levati, egli era sicuro di farlo entrare in contatto con le B.R.; e anche di aver parlato con il Girotto di una qualche attività tipo B.R. nella Rhodiatoce.

In un ultimo interrogatorio del 10.X.1974 (CURCIO 2A - 97) il Borgna dichiarava testualmente:"durante il colloquio nella biblioteca il Girotto mi chiese di entrare nelle B.R. .... Io telefonai a Levati, dicendogli che padre Leone voleva entrare nelle B.R.; il Levati mi disse che mi avrebbe fatto sapere quando il Girotto avrebbe do-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

167

vuto mettersi in contatto con lui; poi ci fu la busta (della quale ignoravo il contenuto) che consegnai al Girotto tramite il Caldi ..... Quando il Girotto mi chiede di entrare nelle B.R. pensai al Levati perchè era l'unico che conoscevo che potesse essere in grado di soddisfare il desiderio del Girotto, in quanto il Levati era già stato interessato in inchieste sulle B.R.".

Caldi Alberto interrogato il 9.X.74 alle 19 (CURCIO 2/A - 82), pur accettando di rispondere alle domande si mostrava chiaramente reticente e praticamente ad ogni domanda e contestazione opponeva all'inizio un diniego o più spesso un "non ricordo"; ma, preso atto delle risultanze processuali, finiva per confermare pressocchè integralmente la marrativa del Girotto. In particolare dichiarava che era stato il Borgna a chiedergli di farlo incontrare col Girotto; che nell'incontro nella biblioteca del Borgna il Girotto aveva chiesto di entrare in un gruppo che gli "pareva" fosse quello denominato Brigate Rosse; che la busta da consegnare al Girotto l'aveva avuta dal Borgna ed era a conoscenza che si trattava di cosa importante. A confronto con il Girotto (CURCIO 2A- 92) il Caldi confermava che durante il colloquio nella biblioteca il Girotto aveva chiesto al Borgna di entrare in un"gruppo"; sentendo il discorso su questo gruppo, gli era venuto un "blocco psicologico", per cui non era in grado di ricordare esattamente il colloquio.

Rabozzi Tarcisio negava ogni partecipazione alle B.R. o all'introduzione del Girotto nell'organizzazione. Circa l'alloggio di Pavia, dichiarava di averlo affittato da tempo perchè lo usavano i suoi figli Giorgio e Maria

Procura Generale della Repubblica di Torino

168

Luisa, iscritti a quell'università; Giorgio aveva sposato una sorella di Levati, Marisa, pur essa studentessa universitaria, con la quale aveva abitato nell'alloggio; donde il doppio nominativo Rabozzi e Levati figurante sulla cassetta per lettere. La locazione era stata disdetta alla fine del giugno '74. E' da segnalare che nella "base" delle B.R. di Robbiano di Mediglia localizzata l'11.10.75 figurava un appunto manoscritto riportante tra l'altro le* parole Geom. Rabozzi Tarcisio Borgomanero".

Nano Egle ved. Costa dichiarava di aver conosciuto e ammirato il Girotto sin dall'epoca del suo ministero religioso in Omegna. L'aveva incontrato nelle circostanze esposte dal Girotto e dal Caldi (la Costa però, in un primo momento, escludeva, contro verità, che il Girotto fosse venuto a casa sua); non aveva afferrato quale fosse l'oggetto dei loro discorsi e quindi nulla sapeva di una eventuale attività del Caldi e del Borgna diretta a far entrare il Girotto nelle B..R.. Dichiarava che pur avendo "ibernato" padre Leone sull'altare, ora presumeva che, avendo tradito le B.R., fosse un fascista.

Sartoretti Valeria, interrogata il 14.X.74, negava ogni addebito, spiegando di aver accompagnato Caldi Alberto all'appuntamento con Borgna e Girotto su richiesta del Caldi stesso. Ignorava completamente i motivi dell'incontro (CURCIO 2/8 - 82).

Il Levati, interrogato l'11.X.1974 (CURCIO/113-192) esordiva dichiarandosi estraneo all'attività delle B.R., delle quali da anni non faceva più parte. Protestava che "quello che si stava realizzando era una provocazione po-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

169

litica inaudita, tra le più brutte e vergognose, dettata dalla situazione politica, e non mossa dall'unico obbiettivo di colpire le B.R.".

L'attività contestatagli con il mandato di cattura egli l'aveva posta in essere "a malincuore" per propria debolezza e per compiacere il Girotto, al quale peraltro aveva "sconsigliato" il passo.

Il Girotto aveva detto che era sua intenzione entrare in contatto con le B.R. (non 'entrare" nelle B.R.) allo scopo di "chiarirsi le idee" su quella organizzazione. Al fine di ottenere questo contatto, il Levati si era rivolto a "canali normali" della sinistra, vale a dire compagni come lui lontani dalle B.R., ma in grado di mettersi a contatto con esse, sino a realizzare l'incontro con il ~~dottor~~ Curcio.

Riferiva spontaneamente la telefonata di venerdì 6 ottobre alle ore 17, per provare la sua estraneità alla organizzazione, perchè, asseriva, "se fossi stato dentro sarei riuscito a salvare il Curcio". Alla contestazione del G.I. ammetteva di aver tentato di avvertire il Curcio, lanciando un appello che, gli fu riferito, era arrivato in alcuni posti, ma senza raggiungere Curcio, e ciò aveva fatto perchè gli era sembrato "doveroso".

Circa le modalità dell'incontro di Pavia, aveva adottato regole di clandestinità, perchè così il Girotto aveva raccomandato al Borgna, il quale peraltro esigeva il rispetto di siffatte regole anche nell'ambito dei rapporti di esso Borgna col Levati, quanto meno per paura delle sorelle.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

170

Al Levati e al Lazagna interessava l'esperienza cilena del Girotto; per questo l'avevano incontrato. Ma avevano detto al Girotto che non avevano nulla a che fare con le B.R., e avevano fatto tutto il possibile per convincerlo a non entrarci neppure lui, e scegliere invece quel lavoro "di massa" che vedeva all'epoca impiegato il Lazagna.

Affermava di essersi allontanato dalle organizzazioni della sinistra parlamentare, ma per una precauzione presa di comune accordo; infatti "fonti precise molto in alto sul piano nazionale" (locuzione sulla quale il Levati ha rifiutato di fornire precisazioni) avevano avvertito PCI e CGIL che stava per essere attuato un disegno, persino illustrato in un documento dei CC., teso a far apparire le B.R. come braccio armato del P.C.I. e in particolare della "sinistra Secchiana"; c'era una lista di 40 nomi iscritti al partito e sindacalisti, tra cui Lazagna e Levati. A questo punto spontaneamente il Levati dichiarava di aver appreso da fonte molto attendibile - ma che rifiutava di nominare - che Secchia era stato "scientificamente" avvelenato durante il viaggio per il Sud America.

Preso atto delle dichiarazioni rese in ultimo dal Borgna, affermava di avergli detto che "gli sarebbe stato estremamente difficile stabilire il contatto con le B.R." ma che avrebbe fatto tutto il possibile, sia pure soltanto nel caso che il Girotto "dopo tutto quello che esso Levati gli avrebbe detto di critica politica sulle B.R. avesse insistito per entrare in contatto con le medesime."

Negava di aver saputo che all'appuntamento con il Girotto per le B.R. si sarebbe presentato il Curcio, Ne-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

171

gava di aver parlato, anche genericamente, di un "capo" delle B.R.: aveva dato una descrizione fisica di massima in base alle notizie apprese dai " canali". Dopo aver saputo che l'incontro era avvenuto proprio con il Curcio, aveva considerato ciò "pura pazzia".

Era stato lui a scrivere il foglio dell'appuntamento di Pavia.

Sui motivi della presenza del Lazagna al suo primo appuntamento con il Girotto il Levati così si esprimeva: "Gli avevo telefonato a Como dicendogli: se vuoi sentire questo qua con le sue esperienze del Cile, io lo debbo incontrare; vuole contattare le B.R. ma io e te gli esporremo i motivi per cui riteniano che sbagli".

Alla contestazione del G.I. circa la fragilità della sua motivazione, tanto più che il Levati si diceva convinto che anche prima dell'incontro il Lazagna fosse fatto segno a una serie di "provocazioni", come quella di indicarlo capo delle B.R. assieme al Girotto (settimanale Candido), non sapeva rispondere altro se non: "E infatti la mia è stata una cazzata".

Per il Lazagna l'appuntamento veniva comodo, perchè doveva recarsi a Genova. Il Lazagna "non c'entrava" nell'introduzione del Girotto nelle B.R.; infatti "uscendo dall'alloggio di Pavia disse che il Girotto gli sembrava un tipo esaltato e che era meglio che esso Levati lasciasse perdere". Correggendo la precedente dichiarazione, precisava che aveva combinato l'appuntamento con il Lazagna a Como, dove si era recato, non per telefono.

Dell'alloggio di Pavia il Levati aveva la disponibilità, perchè l'aveva usato quand'era studente e ne conser

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

172

vava le chiavi.

Circa il contenuto del colloquio a tre svoltosi a Pavia, Levati insisteva sul fatto che la richiesta di Girotto, di nuovo espressa di fronte al Lazagna, di incontrare le B.R., era stata combattuta da entrambi, che avevano elencato tutti i motivi per cui le B.R. non erano una soluzione valida. Il Levati di sè disse inoltre che egli era "esterno" alle B.R., che di lui anzi non si fidavano, che egli si prestava molto malvolentieri alla parte richiestagli dal Girotto, ma l'accettava nella speranza che con la sua esperienza esso Girotto sarebbe riuscito a far cambiare idea a quelli delle B.R. (sic!).

Lazagna, secondo Levati, si era fermato solo circa tre quarti d'ora. Egli asseriva che il Lazagna gli aveva consigliato di non compiere nessun passo in vista dell'ingresso del Girotto nelle B.R., perchè il Girotto gli era sembrato un tipo esaltato e comunque appariva assai strana la campagna dei fascisti su di lui; questo discorso era avvenuto non in Pavia (contraddicendo quanto detto prima) bensì un mese circa dopo l'incontro di Pavia. (Si noti che l'incontro di Pavia è del 9 luglio, e un mese dopo il Curcio aveva già incontrato Girotto, su un appuntamento datogli dal Levati).

A domanda del G.I., il Levati confermava quanto già detto dal Girotto: che a Pavia il Lazagna aveva affermato la provenienza dal Ministero degli Interni, attraverso un giornalista, delle notizie pubblicate dal "Candido" sulle B.R. e sul Girotto; che si era parlato di uno svedese, secondo Levati un giornalista venuto a fare un'inchiesta su Valpreda.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

173

Non ricordava si fosse parlato del servizio segreto cubano; negava si fosse parlato del prestito di un sacco a pelo. Falso che l'incontro di Pavia si fosse conchiuso con la frase di Lasagna: "Va bene, tu mettilo in contatto e poi si vedrà" o altra simile. Falso pure che il Lazagna avesse chiesto come si era stabilità il cpntatto con il Girotto. Questi gli aveva detto che aveva intenzione di entrare nella clandestinità completa.

Sugli incontri di Stupinigi e Strambino confermava di avere consegnato al Girotto delle pubblicazioni sulle B.R.. Avendo ritenuto di comprendere, a seguito di interrogatorio subito a Milano, che i sequestri di materiale delle B.R. effettuati a Pianello V.T. potevano essere molto compromettenti, aveva dato l'allarme alle "strutture di controinformazione" della sinistra e in particolare al suo coimputato Roberto Vho. Escludeva di aver dato la notizia al Curcio direttamente.

Ignorava il passato fascista di Curcio, che non gliene aveva mai parlato (l'aveva conosciuto a Milano nel '69, nell'ambito della "sinistra proletaria").

Tornando a parlare della telefonata anonima di venerdì 6 settembre precedente l'arresto di Curcio, confermava che l'allarme (esattamente come riferito dal Girotto) era giunto alla casa in cui il Curcio dormiva di solito al sabato; non intendeva fare il nome dei suoi informatori.

Confermava altre notizie riferite dal Girotto sull'autenticità e paternità del volantino che lo accusava dell'arresto del Curcio e sulla immediata ricezione di una copia di esso da parte dell'amico giornalista: era convinto dell'autenticità, perchè le B.R. avevano accertato che

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

174

a conoscenza dell'appuntamento erano Girotto, i due arrestati e una quarta persona insospettabile.

Dalla descrizione che il Girotto gli aveva fatto del secondo accompagnatore del Curcio, il Levati aveva ritenuto potesse trattarsi del Moretti, che egli aveva conosciuto nel '69.

Dichiarava che, come aveva detto ai Carabinieri all'atto dell'arresto, un brigatista che avrebbe potuto dare "grossi fastidi" era Troiano Franco da lui conosciuto nel '65.

L'avv. G.B. Lazagna era interrogato il 12.X.72 (CURCIO 2/A 136 segg.). Esordiva dichiarando che il mandato di cattura eseguito nei suoi confronti non era altro che l'ultimo episodio di un tentativo d'intimidazione da tempo posto in essere nei suoi confronti per ragioni politiche (così anche in considerazioni fatte con i carabinieri immediatamente dopo il suo arresto - V. CURCIO 2/A 147).

Rispondendo sugli elementi di prova contestatigli, dichiarava: "in circostanze e per ragioni che non intendo specificare ho cercato contatti nel maggio '74 con molti elementi della sinistra o conosciuti nel '72 nel carcere di S. Vittore o conosciuti in altra occasione. Questo rispondeva a una ragione precisa, che peraltro non intendo specificare, oltre che a un generico interesse politico per tutte le posizioni della sinistra. Nel contesto ora illustrato, ebbi determinati contatti e discussioni, per cui un giorno mi è stato chiesto se volevo conoscere que-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

175

sto "fratello Girotto". A causa di pubblicazioni comparse di recente, in particolare sul "Candido", avevo avuto l'impressione che il Girotto fosse "montato" come esponente della resistenza sud-americana; avevo poi appreso che gli articoli del Candido erano ispirati dall'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni". Nello stesso periodo un altro periodico, "Stella Rossa", di Roma (ispirato, a detta del Lazagna, dal Ministero degli Interni), aveva diffuso la notizia che il Lazagna fosse un emissario del KGB sovietico. Questo interesse per la sua persona dopo due anni di silenzio gli era parso piuttosto strano.

L'incontro con il Girotto era avvenuto a Pavia, dopo che esso Lazagna aveva suggerito un luogo qualunque sulla via del ritorno da Genova a Como. Il Lazagna non faceva il nome del Levati, se non dopo aver appreso che questi aveva ammesso di essere stato lui ad organizzare l'incontro di Pavia. Aveva accettato di incontrare il Girotto solo per curiosità, non per discutere di un suo eventuale ingresso nelle B.R.. Di questo non si era parlato neppure durante il colloquio di Pavia, il colloquio stesso essendosi limitato a considerazioni politiche di carattere generale, nel corso delle quali il Girotto gli era parso un esaltato (ma non aveva sospettato che fosse un provocatore), un megalomane che diceva cose che si potevano ascoltare "soltanto con un leggero fastidio". Peraltro nel corso del colloquio il Lazagna aveva manifestato il suo dissenso nei confronti delle B.R., dissenso che, teneva a sottolineare il Lazagna, "non poteva non aver anticipato il Levati nel corso del colloquio che aveva preceduto l'arrivo di Laza-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

176

gna nell'alloggio di Pavia".

Negava nel modo più assoluto di aver pronunciato al termine del colloquio frasi che suonassero nulla osta al Levati a che il Girotto fosse posto in contatto con le B.R.. Il Lazagna parlava del Levati come di persona molto amica dopo la carcerazione comune del 1972, che aveva per lui una considerazione quasi filiale; ed anche persona di un'ingenuità spaventosa, che durante la carcerazione a S. Vittore i compagni rimproveravano di essere credulone. Negava che a Pavia si fosse parlato di Cuba, di uno svedese e di un sacco a pelo richiesto al Levati; negava di conoscere personalmente l'avv. Borgna, ma affermava di sapere che il Levati aveva un avvocato di Borgomanero.

Nell'esprimere una valutazione complessiva delle dichiarazioni del Girotto, da lui definito "persona sordida", affermava che in esse vi era un misto di vero e di falso, con accentuazioni e deformazioni dovute al ruolo di provocatore del Girotto nei suoi confronti. In particolare escludeva di aver mai parlato di un'organizzazione "parallela" alle B.R. da lui promossa; e dichiarava che non intendeva fornire particolari di sorta sul suo tentativo di porsi in contatto, nel maggio '74, con coloro che nel '72 erano stati come lui coinvolti nell'inchiesta sulle B.R. e con altri uomini di sinistra. Aggiungeva che la frase del Curcio riportata dal Girotto ("il vecchio con noi si è messo troppo dentro, ecc.") poteva essere la risposta del Curcio all'attività e alle dichiarazioni del Lazagna del maggio '74).

Secondo il Lazagna, il colloquio di Pavia era durato circa un'ora. Contestatogli che secondo il Levati e il

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

177

Girotto egli avrebbe detto che era di passaggio a Pavia per recarsi a La Spezia e quindi a Genova, Lazagna rispondeva: "ora non ricordo, può anche darsi".

Il 16.X.74 si procedeva a confronto tra Girotto e Lazagna (CURCIO 2/A 156 segg.), presenti i difensori di questo. Il Girotto ribadiva la sua esposizione dei fatti e il Lazagna la propria. In particolare il Lazagna negava che nel corso del colloquio di Pavia si fosse mai parlato dell'intenzione del Girotto di entrare nelle B.R.; anzi, all'affermazione contraria del Girotto, il Lazagna reagiva con tono indignato facendo l'atto di dargli un manrovescio.

Il Lazagna sosteneva che l'incontro di Pavia era stato nulla più che una chiacchierata sull'America Latina. Rimproverava al Girotto il suo ruolo di provocatore prezzolato e la sua conseguente opera di distorsione e interpolazione delle frasi pronunziate da esso Lazagna; richiamava in proposito la sua esperienza di partigiano e di clandestino per sostenere che, se si fosse trattato di un "esame di ammissione", l'interrogatorio avrebbe dovuto essere condotto in ben altro modo. Negava di essere a conoscenza e quindi di aver parlato nel corso del colloquio di Pavia di una distinzione creatasi all'interno delle B.R. tra linea "dura" e non; negava di aver fatto qualunque commento sul duplice omicidio di Padova; affermava che alla fine del colloquio il Levati l'aveva accompagnato giù o quanto meno era rimasto qualche istante solo col Levati fuori della portata del Girotto, così da poter esprimere al Levati il suo giudizio negativo su di lui (sbruffone, esaltato, infantile). Sui principi cui

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

178

si ispirava la sua attività politica, il Lazagna dichiarava spontaneamente durante l'interrogatorio: "uno scontro violento, in un processo rivoluzionario, è sbocco inevitabile, se si parte da premesse leniniste o marxiste; però questo scontro non può avvenire che come completa maturazione di coscienza di masse operaie e di altre classi: una politica di anticipazione di gesti di violenza armata anzichè accelerare potrebbe anche essere di freno al processo rivoluzionario"; e, su domanda della difesa, sintetizzava la sua posizione leninista con le parole:"le crisi rivoluzionarie maturano in momenti storici di guerre o gravissime crisi economiche; il momento per un eventuale scontro armato è soltanto quello".

Reinterrogato subito dopo il confronto con il Girotto, il Lazagna (CURCIO 2/A 168) ribadiva che il Levati, nell'invitarlo, gli pareva per telefono, all'incontro di Pavia non gli aveva detto dell'intenzione di Girotto di entrare nelle B.R.; che in Pavia non si era assolutamente parlato della volontà del Girotto di entrare nell'organizzazione; dopo Pavia aveva avuto un incontro col Levati a Rocchetta Ligure, ma non ricordava se prima o dopo l'arresto del Curcio, nè se prima o dopo il comunicato delle B.R..

Il 16.10.1974 si procedeva a confronto tra Girotto e Levati (CURCIO 2/A 172 segg.)

Il Levati confermava sostanzialmente tutti i punti rilevanti delle deposizioni del Girotto, limitandosi ad

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

179

alcune precisazioni: non si era parlato con Lazagna del tramite (avv. Borgna) attraverso il quale si era giunti all'incontro di Pavia; il Lazagna aveva fatto di tutto per convincere Girotto a non entrare nelle B.R., invitandolo invece a lavorare nel "fronte di massa" di cui si occupava esso Lazagna; la frase "tu mettilo in contatto" o simili era stata effettivamente pronunciata dal Lazagna in conclusione del colloquio, ma, secondo il Levati, si era trattato di una "frase scherzosa". Per contro il Levati smentiva nettamente il Lazagna, sul punto se esso Lazagna già in Pavia avesse avuto la possibilità di esprimere con lui un giudizio nettamente negativo sul Girotto, affermando: "quella sera di Pavia Lazagna ed io non siano mai rimasti soli; assolutamente Lazagna ed io non abbiamo mai potuto dirci qualcosa che Girotto non abbia percepito". Secondo il Levati scopo dichiarato del Girotto era soprattutto quello di entrare in contatto con le B.R. ed avere un chiarimento sulla loro linea politica, e solo eventualmente entrare a farne parte. Il Levati negava di aver dato al Curcio l'allarme conseguente alla scoperta della base di Pianello V.T. (si noti peraltro che dalla registrazione del colloquio Girotto - Levati di via Verolengo del 19.9.1974 risulta che il Levati non ha escluso la circostanza).

Nel corso dell'interrogatorio reso il 6.XII.74 (CURCIO 3/A 192) il Levati tentava di uniformarsi nei limiti del possibile alla linea tenuta dal Lazagna affermando che costui aveva accettato l'incontro con Girotto solo dietro le sue insistenze e solo per parlare dell'America Latina;

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

180

smentiva se stesso, dicendo di non avere mai appartenuto alle B.R.. Riferiva di un colloquio avuto il 27.9.1974 con Gallo Ermanno, corrispondente da Torino di Controinformazione.

Affermava di aver sì dato parere contrario al trasferimento a Torino dei coniugi Savino-Legoratto; ma si era trattato semplicemente di un consiglio dato ai due. In seguito nel corso di un ultimo interrogatorio 8.4.75 (CURCIO 3/d 5 segg.) il Levati, visto il tenore della registrazione del suo colloquio col Girotto sul punto, ammetteva che il parere negativo sul trasferimento dei Savino egli l'aveva espresso non ai due, ma all'"organizzazione".

Sempre nel corso di questo interrogatorio il Levati dichiarava di aver appreso dal Gallo che le B.R. "dovevano essere una componente della rivista Controinformazione, a cui avrebbero passato il loro materiale e le loro cose". Ammetteva di aver fatto sparire del materiale per timore di perquisizioni, anche se, affermava, di nessuna importanza. Di Gallo Ermanno affermava anche che era critico verso un atteggiamento di Controinformazione troppo sbilanciato a favore delle B.R.. Smentendo quanto affermato nei precedenti interrogatori, finiva per ammettere - di fronte alla contestazione del contenuto delle registrazioni dei suoi colloqui- che aveva saputo che all'incontro con il Girotto sarebbe andato il Curcio. Infine smentiva ancora se stesso- udito il contenuto della registrazione - ammettendo di aver sconsigliato il trasferimento a Torino dei Savino parlando con quei "canali" cui si era rivolto anche per il Girotto.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

181

In Robbiano di Mediglia, nella base delle B.R. di cui si dirà in seguito, veniva rinvenuta (Rep. n° 27) una lettera datata "Pavia 8.1.1973" indirizzata a'Carissimo G.B." a firma Pino, con in calce l'indirizzo G. Gallotti, via Indipendenza 54, Pavia (CURCIO 2/A 181-182).

Inoltre, fra i reperti di Robbiano di Mediglia (Rep. n° 30-31-32) vi sono copie fotostatiche rispettivamente del verbale d'interrogatorio del Lazagna dell'11.8.72 avanti al dott. Sossi (si noti che non figurano sottoscrizioni in calce ai fogli del verbale); dell'ordine di cattura 9.8.72 emesso dal dr. Sossi a carico di Lazagna ed altri con p.v. di notifica al Lazagna; dell'ordinanza del del G.I. di Milano dr. De Vincenzo con la quale si concede la libertà provvisoria al Lazagna.

Altri numerosi appunti rinvenuti a Robbiano, in ispecie di pugno di A. Bellavita, accennano al Lazagna e G.B.

Il Gallotti esaminato come teste il 17.10.1974 in Torino Pavia (CURCIO 2/A 222) dichiarava che la lettera dell'8 1.1973 (Rep. 27 di Robbiano) era stata da lui spedita per posta all'avv.Lazagna al suo indirizzo di Torino di via S.Teresa 19. Non aveva avuto risposta. Il Lazagna, interrogato su questa circostanza, dichiarava di aver sì conosciuto il Gallotti, ma di non aver mai visto la lettera prima di allora (Curcio 2/C 45, segg.).

Il Lazagna faceva considerazioni negative sulla personalità del Gallotti con il quale aveva interrotto i rapporti, e giungeva ad affermare di ritenere la lettera "mai partita".

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

187

Dopo la scarcerazione, non aveva più vissuto a Torino, ma non aveva lasciato l'alloggio di via S. Teresa messogli a disposizione dall'I.N.A.I.L.. Ogni due o tre mesi veniva a Torino, e in quelle occasioni ritirava lui stesso dalla buca delle lettere o riceveva dalla portinaia la corrispondenza giuntagli nel frattempo. Sapeva che la sua corrispondenza era oggetto di provvedimento di sequestro del dr. Viola di Milano; e il sequestro era stato revocato verso la fine del genn. '73.

Preso atto che la lettera era stata rinvenuta in Robbiano, non aggiungeva nulla a quanto in precedenza dichiarato, e negava di conoscere i presunti "brigatisti" indiziati in relazione alla "base" di Robbiano. E' da notare che ancora il 28.X.74 si accertava, in sede di perquisizione, che il Lazagna riceveva all'indirizzo di Torino via S. Teresa 19 della posta a lui indirizzata (CURCIO 2/c 55).

Circa la presenza in Robbiano di copie di atti processuali che lo concernevano, dichiarava di non essere in grado di fornire elementi atti a spiegare la circostanza; non aveva mai avuto tra le mani copia dell'interrogatorio fatto dal dr. Sossi; e non aveva conservato per sè, ma consegnato ai suoi difensori, ogni atto processuale notificatogli. I suoi difensori erano Di Giovanni, Canestrini, Malagugini, Monteverde. Ricordava che atti processuali che lo concernevano avevano avuto ampia diffusione su libri (Marco Sassano) e giornali; e ora non era in grado di dire cime gli atti fossero pervenuti agli autori degli scritti.

Contestategli le dichiarazioni del Levati secondo cui a Pavia si era parlato dell'intenzione del Girotto di entrare nelle B.R. e il Lazagna aveva preannunciato la frase conclusiva: "mettilo in contatto".

Procura Generale della Repubblica di Torino

183

Il Lazagna rispondeva;"io la frase -mettilo in contatto-non l'ho mai detta; di B.R. quella sera a Pavia non abbiamo parlato, perchè il contesto non era quello; un'amicizia piè na mi lega al Levati e quello che Levati dice per me si spiega col fatto che lui sbaglia, sovrapponendo conversazioni avute con qualcun altro. Quella sera in Pavia assolutamente non dissi nulla di simile a ciò che il Levati ha invece riferito".

Interrogato in merito a eventuali rapporti con il FARP (v. deposiz. Pisanò) il Lazagna dichiarava: il FARP non c'entra con le mie attività politiche poste in essere intorno al maggio '74 e successivamente. "Il FARP, emanazione del P.C.I. (m.l.) italiano, è una delle dieci organizzazioni di sinistra (dal PCI e PSI ecc.) che si interessavano di me; col FARP ho partecipato ad alcune manifestazioni e mi pare che sia anche stato stampato un manifesto".

Il Giudice Istruttore disponeva accertamenti di p.g. in merito alla corrispondenza indirizzata al Lazagna a Torino, i quali consentivano di stabilire che in effetti in data 2.4.72 il Sost. Procuratore della Repubblica di Milano dr. Viola aveva emesso decreto di sequestro della posta personale indirizzata e spedita dall'avv. G.B. Lazagna "ovunque si trovi", disponendone altresì la consegna a se stesso. Il decreto di sequestro risultava revocato il 24.4.1972. Peraltro la revoca non era verosimilmente pervenuta a tutti gli uffici postali, perchè accertamenti presso le Posre di Torino portavano a rilevare che il 16.X.72 era stata sequestrata una raccomandata; e in data 18.XII.72 la Direzione delle Poste di

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

184

Torino aveva chiesto al dr. Viola se il decreto di sequestro della corrispondenza fosse tuttora in vigore. Il 19 1.73, su conforme parere del P.M., il G.I. revocava il decreto del pubblico ministero. Comunque sempre la Direzione delle poste di Torino informava che, a parte il sequestro di due raccomandate, non risultava che fosse stato effettuato alcun sequestro di corrispondenza ordinaria diretta al Lazagna. E infatti la portinaia dello stabile di via S. Teresa 15 dichiarava che dopo la sua scarcerazione l'avv. Lazagna si era presentato circa una volta al mese a ritirare la corrispondenza a lui indirizzata (CURCIO 2/C 227 bis - 232).

Interrogato in merito al rep. (lettera indirizzata dall'editrice Feltrinelli a Pio Baldelli datata 17.3.1973, concernente il progetto di rivista "Contro informazione", recante in capo al 2° foglio l'intestazione manoscritta decifrabile in "per Lazagna", il Lazagna dichiarava di non averla mai vista (CURCIO 3/a 131).#

Il 7.XI.1974 il G.I. assumeva la testimonianza di Chiara Valentini, redattrice del settimanale Panorama, la quale non dava esaurienti indicazioni sulla persona che, a suo dire, l'aveva informata a più riprese e in particolare dopo il duplice omicidio di Padova, sulle Brigate Rosse e su una asserita spaccatura nel loro interno, che aveva facilitato l'opera del Girotto; e asseriva di aver più volte incontrato il Lazagna per ragioni professionali, e che costui sempre aveva tenuto un atteggiamento critico nei confronti delle B.R..

In questo punto il Lazagna era nettamente c/o smentito dal Baldelli nel corso della deposizione 27.5.75 cui si rinvia

Procura Generale della Repubblica di Torino

185

In data 16.X.74 si procedeva a nuovo interrogatorio di Curcio Renato sullo specifico argomento delle considerazioni che a detta del Girotto esso Curcio aveva formulato a proposito dell'avv. Lazagna. Il Curcio dichiarava di non voler rispondere alle domande; avuta lettura della deposizione del Girotto sul punto, cpmmentava che Girotto era un provocatore, "forse anche un ammalato, suppongo di testa".

Reiterrogato il giorno 12.12.1974 il Curcio, sui suoi rapporti con il Girotto, dichiarava che non intendeva parlarne, perchè non si potevano collocare su uno stesso piano "una spia, un giuda ... e un militante rivoluzionario". Ammetteva di averlo incontrato, ma al solo scopo di discutere con lui sulla sua personale esperienza in America Latina nonchè i problemi in genere di quel continente.

Il contatto con il Girotto non era avvenuto "in nessuno dei modi che gli inquirenti ritengono" vale a dire che non era avvenuto per mezzo delle persone che oltre a Curcio e Franceschini erano state arrestate a casa del Girotto. Non aveva avuto contatti col Levati, che non vedeva più dal '69. Era da tempo che il Girotto premeva in modo "shervante, fastidioso" per avere un contatto proprio con lui".

Dichiarava anche che il giorno dell'arresto aveva effettivamente (come detto dal Girotto) dato a costui un appuntamento a Torino "per qualcosa da fare", perchè il suo interesse per il Girotto "stava forse per dare i suoi frutti".

./.

TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

186

Il Curcio negava di aver parlato con Girotto di "Controinformazione", di notizie dalle B.R. ricevute dal Ministero degli Interni; diceva di aver parlato col Girotto dell'avv. Lazagna, perchè il Girotto lo aveva invitato ad esprimere un giudizio, ma di averlo dato in termini ben diversi da quelli riferiti dal Girotto. Delle B.R. aveva con Girotto accennato soltanto incidentalmente, parlando in genere della situazione italiana.

A molte delle domande rifiutava di rispondere.

Presentatosi spontaneamente il 21.X.1974 per rendere testimonianza, il sen. del MSI-DN Giorgio Pisanò (CURCIO 2 b/118) esponeva l'origine delle notizie da lui utilizzate per redigere gli articoli su "Candido" concernenti le B.R. e il Girotto. Fonte principale di tali notizie Cerutti Gianni, direttore del settimanale locale "Il Nord" di Borgomanero. Il Pisanò dichiarava di non aver avuto alcuna informazione dall'Uff. Affari Riservati del Ministero.

Il Cerutti, sentito a sua volta come teste, non forniva dati di rilievo: "riteneva" che il Levati e Girotto si conoscessero sin dall'epoca del ministero religioso di lui nella zona, ma ciò in base a mere deduzioni (CURCIO 2/C 142).

Con rapp. 24.4.1975 il Nucleo Antiterrorismo della Questura di Torino, su richiesta del G.I., comunicava ch'"presso gli ex Uffici riservati del Ministero degli Interni non è mai esistita una velina, nella prima metà del 74, nella quale Silvano Girotto venisse indicato come aderente alla Brigate Rosse".

Procura Generale della Repubblica di Torino

187

ROBBIANO. - Tra le altre varie carte sequestrate nella "base" di Pianello V.T. vi sono documenti relativi all'affitto di un alloggio in Milano, Via Manfredini 4 (V. rep. N° 37-38-39) intestati a tale Corradi Enrico. Esperiti accertamenti, i Carabinieri rilevavano che il Corradi da alcuni mesi aveva lasciato l'alloggio e che le generalità da lui fornite erano false. Dalla locatrice, Verderi Alma, ottenevano una descrizione approssimativa dei connotati del Corradi e di un amico, sedicente Morini Federico, che si era presentato con lui e aveva fatto da garante, firmando il contratto di locazione. Di vari indiziati di appartenenza alle B.R. venivano esibite foto segnaletiche alla teste, la quale notava una rassomiglianza tra il sedicente Corradi e Bertoli Carlo (Rapp. 13.8.74 in CURCIO 2/B 347-349). Il 2.X.74 la Verderi, esaminate altre fotografie di indiziati, riconosceva senza "ombra di dubbio" il sedicente Corradi nella fotografia di Bertolazzi Pietro (CURCIO 2/B 42).

Successivamente i carabinieri avevano notizia che all'indirizzo di Via Manfredini 4 all'inizio di ottobre era pervenuta una raccomandata n. 4427 indirizzata a Castelli Giacomo presso Corradi Enrico, che il portalettere non aveva recapitato per irreperibilità del destinatario. Segnalata immediatamente la notizia al G.I., ottenevano il 10.X.74 decreto di sequestro della lettera (CURCIO 2/A 6062). Questa risultava (CURCIO 2/C 119) contenere la convocazione per un'assemblea condominiale di Castelli Giacomo, proprietario di un alloggio sito in Robbiano di Mediglia, Via Amendola 12/14. Poichè, a seguito di immediati accertamenti, emergevano gravi sospetti che l'appartamento fosse stato acquistato sotto falso nome e costituisse una "base" delle B.R., il G.I. emetteva decreto di perquisizione in

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

188

data 11.X.74 (CURCIO 2/A 61). L'atto, eseguito lo stesso giorno, dava esito ampiamente positivo, in quanto nell'appartamento venivano trovate armi e munizioni da guerra e comuni in quantità notevole e un vero archivio di pubblicazioni ciclostilate e manoscritti delle B.R., documenti falsi o destinati alla falsificazione, arnesi per la falsificazione, documenti di o relativi al dr. Sossi, tali da far ritenere che ci si trovava di fronte a una vera e propria base centrale dell'organizzazione criminosa.

Poichè l'appartamento si presentava come tuttora abitato (e si apprendeva che gli occupanti erano soliti giungere nelle ore serali e notturne) i carabinieri, resa edotta dell'operazione l'Autorità Giudiziaria, istituivano un servizio di appiattamento nell'alloggio, al fine di sorprendere e arrestare gli occupanti o visitatori, che, data l'evidenza dei reperti, non potevano che essere affiliati all'organizzazione eversiva.

Infatti, verso le 1,15 del 14 ott. 1975 si presentava un giovane che ai carabinieri operanti dichiarava di chiamarsi Corbellini Franco e rifiutava di dare spiegazioni sui motivi per cui era giunto all'appartamento (era tuttavia trovato in possesso delle chiavi che gli davano accesso).

Sulla persona gli era sequestrata una pistola Walter PPK cal. 7,65 con matricola cancellata, con un caricatore di ricambio.

Tratto in arresto, il giovane era identificato in Bassi Pietro, colpito da ordine di cattura dell'A.G. militare per mancanza alla chiamata e da mandato di cattura emesso in que

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

189

sto procedimento a seguito delle indagini svolte su Carnelutti, Cattaneo ed altre persone del Lodigiano (V. sopra).

Egli era trovato in possesso altresì di cinque documenti di identità falsi, intestati a persone diverse, ma tutti con la fotografia di lui, e cioè: 1) patenti di guida intestate a Corbellini Franco n. Milano 12.7.48 e ad Ariano Alessandro n. Milano 12.3.48; 2) carte di identità intestate a Mazza Diego n. a Milano il 26.7.49 e a Corbellini Franco; 3) Tessera dell'Ord. Naz. dei giornalisti rilasciata dall'Ordine di Milano a Sonzogno Claudio. Il Bassi era altresì in possesso di numerosi manoscritti con annotazioni dettagliate di spese sostenute e stipendi versati o da versare; di quattro ritagli di giornali riproducenti gruppi di persone, tra le quali l'avv. Degli Occhi; di un portachiavi con sei chiavi.

L'automobile con cui il Bassi era giunto a Robbiano, una Fiat 128 targata MI T 13073, risultava rubata in Milano la notte sul 15.11.73 in danno di Fedi Roberto (CURCIO 3/b 138) e munita di targa, documenti di circolazione e di assicurazione falsi; la targa con quel numero risultava propria di un mezzo dell'A.T.M. di Milano.

Sull'automobile erano rinvenuti tra l'altro: un blocchetto di accensione per auto Fiat con due chiavi inserite, uguale a quelli adattati alle automobili usate per il sequestro Sossi; otto chiavi; un certificato di assicurazione intestato a Dell'Orco Michele abitante a Modena, relativa all'auto Fiat 124 targata MO 237531 e un'ordinazione di lavori da parte di Dell'Orco Renato per l'auto suddetta; tende, materassi e altro materiale da campeggio (CURCIO 3/b 146).

./.

DANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

190

I documenti relativi al Dell'Orco sono stati trasmessi all'A.G. di Modena ~~con nota~~ ——— in quanto l'auto 124 MO 237531 risulta essere stata rubata e quindi usata per una tentata rapina in banca a Maranello, nel corso della quale fu ucciso il carabiniere Messineo (v. rapp. in copia in CURCIO 2 C/9).

Verso le 22 del 14 ottobre si presentava all'appartamento di Robbiano altro giovane il quale ai carabinieri che, qualificatisi, gli chiedevano le generalità, rifiutava di dichiararle; rifiutava anche di dare qualunque spiegazione sui motivi che l'avevano portato all'appartamento, dichiarandosi "prigioniero politico".

Perquisito, era trovato in possesso di una pistola Walter cal. 7,65 con matricola cancellata con colpo in canna e caricatore di riserva e di numerosi documenti falsi intestati a persone diverse e cioè: tre patenti intestate a Corbellini Franco n. a Milano il 12.7.48; Ricci Franco n. Milano il 12.7.49; Bellori Franco n. a Bologna il 6.6.47; carta di identità intestata a Morini Angelo n. 6.6.47 a Milano; documenti tutti con le sue fotografie. Tratto in arresto (CURCIO 2/B 86) era identificato per Bertolazzi Pietro, colpito da mandato di cattura per mancanza alla chiamata; egli confermava l'identificazione, ma rifiutava di rilasciare ogni altra dichiarazione. Era trovato in possesso anche di varie chiavi per appartamenti (quattro mazzetti) e di tre lamine per l'apertura di serrature di automezzi. Il Bertolazzi era altresì in possesso di un ritaglio di giornale riproducente la foto del noto Giannettini; un'agendina per l'anno '74 iniziante dal 7 aprile, mancante

./.

BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

191

di fogli dall'8.7. al 5.8. e dal 15.8. al 15.10.; varî fogli con annotazioni manoscritte relative a spese sostenute, immobili in vendita o in locazione e a due armerie; quest'ultimo del seguente tenore:

1) Glaser - Lowenstrasse 42 - 8001 ZURICH - le munizioni del 12 si chiamano Sauposten;
2) Nimrod - Vaduz - Lichtenstein.

Il Bertolazzi risultava giunto a Robbiano con una Fiat 124 - MI T 89939, rubata il 27.9.74 in Milano a Pomodoro Pietro. La targa risultava falsa, in quanto quella autentica era in dotazione a un mezzo della ditta "Autopattumiere Astra' Trasporto specifico calce-struzzo"(CURCIO 3/b 139-140-150). Falsi i documenti di circolazione e assicurazione dell'automobile, intestati a Belloni Angelo n. a Milano il 12.V.1919 (con indirizzo uguale a quello di Belloni Franco, una delle patenti false trovategli). A bordo dell'auto veniva rinvenuta una valigetta tipo 24 ore (CURCIO 3/C 132) contenente tra l'altro otto numeri del settimanale della D.C. "Il Popolo Lombardo"; fogli di carta quadrettata recanti appunti manoscritti di carattere politico in ordine al settimanale "Il Popolo Lombardo"; una scheda dattiloscritta concernente Colombo Gino, democristiano, presidente del Consiglio Regionale Lombardo; un ciclostilato di 5 pagine dal titolo "Relazione del F. delle fabbriche"; un dattiloscritto di due pagine dal titolo "Bozza di discussione" avente ad oggetto problemi organizzativi delle B.R. data l'importanza del documento, lo si riporta qui di seguito integralmente:

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

192

" BOZZA DI DISCUSSIONE

Il Fronte Logistico ritiene oggi indispensabile uscire dalla fase delle proposte generali di organizzazione, ed iniziare un dibattito concreto sulle possibilità ed i modi di effettiva costruzione del Fronte.

Questa necessità ci è imposta dalla constatazione che lo sviluppo generale dell'Organizzazione è in gran parte condizionato dalle sue reali capacità politico militari di affrontare i livelli di scontro che il potere ci impone.

Constatata l'esigenza di uno sviluppo adeguato del F.L. occorre pensare a come ciò può avvenire.

Il problema centrale è, al di là delle questioni finanziarie e tecniche, di natura politica; il Fronte si potrà sviluppare solo con l'apporto di nuovi quadri, adeguatamente preparati.

L'Organizzazione dovrà impegnarsi ad attuare una politica di accrescimento delle energie impegnate sul terreno del F.L.

Si tratta di coinvelgere le Colonne ed i Fronti sugli obbiettivi di sviluppo del F.L. e dell'Organizzazione nel suo complesso.

La realizzazione di questo obbiettivo è legata alla ristrutturazione del F.L. di Colonna che va compiuta con la costruzione di nuclei di compagni da impegnare su programmi che rispondano alla generale necessità di dare un apparato logistico efficiente alla Colonna, ma soprattutto di consentire la formazione di nuovi quadri da inserire, in prospettiva, nel lavoro centrale del Fronte.

Dare una soluzione all'esigenza di un addestramento militare tattico per tutti i quadri regolari ed irregolari dell'Organizzazione, quindi individuare luoghi adatti; realizzare un adeguato studio militare del territorio, la conoscenza della dislocazione, le forze, le tecniche, del nemico che abbiamo di fronte tutti i giorni; conoscere strade sicure per sfuggire alle operazioni di polizia, intercettarne le comunicazione; conoscere e studiare i depositi di materiale che può interessarci (armi e munizioni), - sono compiti fondamentali ed inattuati finora per mancanza di forze; è indispensabile cominciare ad affrontarli concretamente.

Per precisare la nostra proposta sottolineiamo che i quadri irregolari da impegnare sul settore logistico, non dovranno abbandonare il loro settore di lavoro primario; essi dovranno

./.

TIP. GAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

193

considerare la loro partecipazione al lavoro logistico come un'attività complementare e non alternativa.
Questo per una esigenza fondamentale di non squilibrare la Organizzazione nei suoi settori di massa, e soprattutto per garantire a questi quadri la possibilità di una costante crescita e verifica politica nel lavoro di massa.

FRONTE LOGISTICO CENTRALE

Il Fronte, tenendo ferma l'impostazione del documento del F. L. Centr., che riguarda la costruzione in questo anno di quattro settori fondamentali di lavoro (Falsificazione, Addestramento, Soccorso Rosso e Sanitario, Intercettazioni) in base alla valutazione sulle reali forze dell'Organizzazione, ritiene indispensabile sviluppare nel breve periodo due di questi (Falsificazione e Addestramento).

FALSIFICAZIONE

La "capacità di falsificazione" nella guerriglia urbana è perlomeno altrettanto importante della capacità di fuoco.
Si vive in mezzo al nemico e solo una perfetta falsificazione dell'identità dei militanti (persona, macchina, casa, occupazione) consente di evitare continui e non pianificati scontri a fuoco col nemico. L'Organizzazione ha l'esigenza di divenire autonoma in questo settore. Dobbiamo perciò costruirci gli strumenti tecnici che ci consentano una assoluta indipendenza in questo settore.
Al di là di queste considerazioni generali vogliamo sottolineare le gravi carenze dell'Organizzazione in questo settore per la scarsezza del materiale a disposizione e la difficoltà a reperirne altro per colmare le falle aperte dalla repressione poliziesca.

ADDESTRAMENTO - ARMI

Nella misura in cui lo scontro col potere diviene serrato senza esclusione di colpi, è necessario per l'Organizzazione affrontare una seria autocritica per quanto riguarda, la capacità militare complessiva dell'Organizzazione, la effettiva "qualità" del materiale in dotazione.".

La valigetta conteneva ancora: tre campioni di stoffa; una rubrica telefonica tascabile con annotazioni; un block-notes recante appunti manoscritti di notevole interesse, perchè

concernono la gestione di molti milioni di lire, destinate alla "colonna", "macchine", "casa", "affitto", "stipendio", "gestione falsificazioni", "aiuto famiglie". Da segnalare che la somma figurante nella voce "gestione falsificazioni" di 230.000. lire, trova riscontro nella voce "strutture falsificazioni" del rep. n. 6 del sequestro a carico del Bassi (£. 230); e che questa indicazione (230 anzichè 230.000) è la conferma che tutte le cifre scritte nel secondo documento sono da leggere con l'aggiunta di tre zeri. Veniva inoltre rinvenuto (CURCIO 3/C 135) un foglietto di carta con la scritta "Marnielli Marco - Laboratorio Biologia Spaziale - Tel.281220" apparentemente uguale, anche nella grafia, ad un biglietto sequestrato a Cattaneo Francesco - rep. n. 4 (supra pag. 121).

Alle 3,20 circa del 15 ottobre saliva le scale dell'edificio un altro giovane il quale arrivato quasi all'altezza dell'alloggio occupato dai carabinieri, alle intimazioni di alt si dava alla fuga per le scale; inseguito, si rivoltava aprendo il fuoco con una rivoltella e ferendo a morte il maresciallo Felice Maritano. Ferito anch'egli in modo lieve, veniva tratto in arresto. Rifiutava di declinare le proprie generalità anche al Giudice Istruttore che, il mattino stesso, lo interrogava all'ospedale. Veniva poi identificato in Ognibene Roberto.

L'Ognibene era trovato in possesso di documenti di identità falsi intestati a Pecchioli Marco. Risultava giunto nella località a bordo di un'automobile Ford Escort con falsa targa MI- T 78657, propria di un mezzo dell'A.T.M. di Milano (CURCIO 3/b 140-141; v. verb. di sequestro auto e chiavi in CURCIO 3/B 148-151). L'automobile risultava immatricolata in Svizzera con

Procura Generale della Repubblica di Torino

195

la targa ZH 121413 e non più restituita al garage "Cantone" di Ginevra, che l'aveva locata a persona qualificatasi Poli Anna n. a Milano il 28.6.1947 ivi res. in via A. Sciesa 5. Queste generalità risultavano false e anche quelle dell'intestataria della carta di circolazione della Ford, Spinelli Barbara n. a Milano il 18.XI.47.

Per i delitti di omicidio aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto abusivo di arma, falso in certificati amministrativi procedeva la Procura della Repubblica di Lodi. Per tali reati la Corte di Assise di Milano pronunciava condanna dell'Ognibene alla pena complessiva di anni 27 di reclusione e 1 di arresto con sentenza 29.1.75, gravata da appello.

Il materiale trovato nell'alloggio di Robbiano di Mediglia veniva elencato in un processo verbale, la cui compilazione, atteso il numero dei reperti e la necessità di un primo esame ai fini di una sommaria descrizione, richiedeva parecchi giorni di tempo, e terminava il 25 ottobre. Nel frattempo tutto il materiale da Robbiano veniva trasferito a Torino.

Il processo verbale (CURCIO 2/C 76-118) dà atto delle operazioni giorno per giorno eseguite a partire dall'11 ottobre, data di ingresso nell'appartamento. Nei primi due giorni i verbalizzanti esaminavano il materiale al fine di ordinarlo secondo un certo criterio sistematico e di prenderne una complessiva visione per stabilire se qualche reperto determinasse l'immediata necessità di altre indagini urgenti. Infatti tra

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

196

i documenti gli inquirenti si soffermavano immediatamente su una ricevuta di pagamento di spese condominiali rilasciata in Piacenza il 10.4.74 a tal Morone Gabriella da' un' amministratore Bruni". Identificato il Bruni, si localizzava pure l'appartamento in Piacenza, intestato a Moroni Gabriella. Penetrati nell'appartamento su decreto di perquisizione del G.I. (CURCIO 2/B 94) i Carabinieri sequestravano notevole materiale pertinente alle B.R., come si dirà in seguito.

Altro documento immediatamente preso in esame era la lettera a "G.B." di Gallotti Giuseppe, della quale si è parlato (sopra, p. 181), in seguito alla quale era subito disposta perquisizione a carico del Gallotti (v. CURCIO 2/B - 95).

E' necessaria a questo punto un'elencazione per quanto è possibile sistematica, e in qualche caso analitica, del materiale sequestrato a Robbiano:

A) DOCUMENTI APPARTENENTI AL DR. SOSSI:

Sono state rinvenute le due agendine del 1973 e del 1974, che il dr. Sossi aveva indosso all'atto del sequestro, e che egli aveva infatti dichiarato non essergli state restituite (Rep. 4 e 10); una dichiarazione datata 24.5.74 rilasciata dal dr. Sossi ai suoi carcerieri (Rep. 5) contenente l'impegno da parte del magistrato di condurre a fondo il procedimento relativo a un presunto traffico d'armi. Di tale dichiarazione il Sossi aveva già fatto cenno nel memoriale 13.9.74 (CURCIO 1-143 verso). Il Sossi riconosceva come propri sia le agendine sia il manoscritto. (CURCIO 2/C 189 segg.).

./.

BAUDANO - TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

197

B) DOCUMENTI RELATIVI AL SEQUESTRO SOSSI:

1) la carta di circolazione, il foglio complementare e la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione dell'Autobianchi A 112 tg. MI P 43274, segnalata a Torriglia nei giorni del sequestro Sossi (Rep. 7; v. Rapporti di p.g. in Proc. Gen. 8/343 segg. e 10/26 segg.); si tratta ovviamente di documenti falsi, intestati a Fiorini Giovanni, nome usato da Franceschini Alberto; l'automobile è quella rubata ad Allegri Massimo (v. supra) come dimostra il fatto che sulla carta di circolazione (falsa naturalmente) è segnato il n° di telaio che risulta essere dell'auto Bianchi A 112 a suo tempo acquistata dall'Allegri (CURCIO 3/a 41).

2) un mezzo foglio di carta quadrettata, con annotazioni a penna, all'evidenza destinate alla falsificazione di documenti di circolazione (Rep. 28). Le indicazioni sono: "Corbellini Franco, 12.7.48 via Plinio 7" (dati esattamente coincidenti con quelli delle patenti false trovate addosso al Bassi e al Bertoluzzi); "MI T 49632" che è altra targa notata a Torriglia e precisamente sulla Fiat 128 di color bianco; "n° di telaio " corrispondente a quello della 128 color bianco sequestrata al Bassi al momento del suo arresto".

3) un quaderno (rep. 11), 10 fogli di carta quadrettata (rep. 12), 18 fogli di carta vergatina (rep. 13) con in copertina la scritta "noterelle e note su Sossi". Si segnalano in particolare le trascrizioni minuto per minuto delle trasmissioni radio della P.S. e dei CC, sin dai primi minuti del sequestro.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

198

4) ritagli di giornali (rep. 15) relativi al sequestro del dr. Sossi, e che questi ha riconosciuto come in tutto simili ai ritagli che gli venivano dati in lettura durante la sua prigionia. Altri ritagli di giornali concernenti il sequestro Sossi costituiscono il rep. 183.

5) uno schedario (rep. 55) contenente 67 schede relative a varie persone del mondo politico, forense, giudiziario, della polizia e dei carabinieri di Genova. In particolare vi sono schede "Distruzione XXII ott." "Caso Gadolla", sulla "rapina all'IACP" e conseguente processo alla banda XXII ottobre; processo di appello XXII ott.; Falchi Neri; Sossi; azioni politiche XXII ottobre. Per molti personaggi (in particolare per il dr. Sossi) le schede contengono un dettagliato curriculum.

Il dr. Sossi ha dichiarato che le schede appaiono in tutto simili, quanto alle dimensioni, a quelle usate dai suoi carcerieri durante gli interrogatori. Ricordava che un giorno i suoi carcerieri avevano dimenticato nella sua cella una scheda intestata "La Valle Francesco - Falchi Neri". Poichè tale scheda risultava tra quelle repertate, il G.I. la esibiva al dr. Sossi, che dichiarava: "al 99% è quella che ho visto io" (esame test. Sossi 16.4.1975). Anche la cassettina metallica in cui erano contenute le schede era indicata dal dr. Sossi come simile, nel suo ricordo, a quella in possesso di chi lo interrogava.

6) Un foglio ciclostilato (rep. 69) dal titolo "obiettivi dell'azione" contenente un bilancio dell'operazione del sequestro Sossi datato maggio '74. Ai fini della valutazione del pensiero e delle motivazioni talora deliranti e disancorate

Procura Generale della Repubblica di Torino

199

dalla realtà degli imputati, al cui nucleo centrale indubbiamente il documento va attribuito e per il contenuto e per la collocazione in Robbiano, si ritiene opportuno trascriverlo integralmente:

"Obiettivi dell'azione

Con la campagna S. ci proponevamo come obiettivo fondamentale il rendere evidenti e l'approfondimento delle contraddizioni politiche all'interno e tra i vari organi dell'apparato statale. Con questa campagna intendevamo far risaltare la sostanza del prodotto neo-gollista (vedi opuscolo: "Contro il neo-gollismo portare l'attacco al cuore dello stato).
La richiesta della liberazione dei detenuti politici è stata quindi avanzata con due obiettivi:
-portare alle conseguenze più estreme le contraddizioni del potere
-verificare una via di soluzione a questo problema.
Entrambi questi obiettivi sono stati realizzati.
LA SITUAZIONE AL MOMENTO DELLA APPROVAZIONE DELL'ORDINANZA DI LIBERTA' PROVVISORIA AGLI OTTO DELLA 22 OTTOBRE.
1. SITUAZIONE INTERNA. Con la concessione della libertà provvisoria agli otto della 22 ottobre la magistratura si attesta su posizioni autonome di disponibilità alla trattativa pur di salvare la vita di S.
Il potere politico, ed in particolare il governo, esprime invece compattamente (dalla DC al PCI) un netto rifiuto ad ogni trattativa ed è disposto a sacrificare la vita di S.
Questo atteggiamento, è chiaro, va al di là del caso specifico ed investe una questione di fondo: il rapporto tra potere politico e magistratura.
E' infatti sulla subordinazione della magistratura alle direttive del potere politico che si intende costruire il progetto di ristrutturazione neo-gollista. L'opposizione intransigente manifestata dal potere politico ha come obiettivo l'epurazione di quei settori della magistratura che si attestano su posizioni autonome.
La scelta di giustiziare S. dopo la concessione della libertà provvisoria sarebbe stata sbagliata perchè avrebbe favorito l'immediata ricomposizione delle contraddizioni su una linea di destra intransigente e avrebbe consentito il formarsi di

. ./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

207

uno schieramento in grado di realizzarla (progetto Coco, ecc. (1)).
Taviani, in accordo con gli alti vertici della magistratura e della polizia genovese, stava costruendo la situazione in modo tale da chiuderci ogni via di uscita per costringerci a giustiziare S. Un'eventualità di questo genere gli avrebbe permesso:
- di attaccare ed emarginare quelle forze disponibili ad una linea morbida ed alla trattativa;
- di scatenare una campagna che, presentandoci come puri criminali ed assassini, mirasse al più ampio isolamento politico possibile;
- di seppellire per sempre gli scandali che la vicenda S. aveva portato alla luce (traffico d'armi, sequestro Gadolla, processo 22 ottobre, Falchi Neri, infiltrazioni, ecc...).

2. SITUAZIONE INTERNAZIONALE. Il rifiuto di Cuba a concedere asilo politico agli 8 va interpretato come un rifiuto generale dell'intera area social-imperialista e della fascia dei Paesi non allineati a che si sviluppi sul teatro europeo un processo rivoluzionario armato che metta in discussione l'equilibrio tra i due grandi blocchi USA-URSS.
Il PCI, espressione nazionale della strategia social-imperialista, ha assunto, di conseguenza, un ruolo attivo di netta opposizione a che la trattativa con Cuba avesse uno sbocco positivo.
L'isolamento a livello internazionale che abbiamo verificato e che non ammetteva soluzioni in tempi brevi, ha un carattere strategico che deve essere attentamente analizzato.
Esso, infatti, in qualche misura ci accomuna all'esperienza dei fedayn sul teatro medio-orientale (esempio: massacro del Settembre nero attuato da Hussein per conto degli USA e col silenzio compiacente dell'URSS).
Verificata l'impossibilità di uno sbocco internazionale dell'azione e valutato che giustiziare S. in questa fase avrebbe senz'altro favorito la ricomposizione di tutte le contraddizioni a destra, rimaneva come unica scelta politica responsabile la sua liberazione.
Scelta, questa, che avrebbe spinto ulteriormente e allungato nel tempo l'effetto politico dell'azione stessa. Scelta, inoltre, che avrebbe dimostrato in modo lampante come la legge sia un fatto di classe: uno strumento di difesa degli interessi

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

901

della classe dominante.
3. GIUSTIZIA PROLETARIA. Occorre fare, infine, una considerazione di giustizia proletaria che i compagni non possono trascurare.
S. era entrato nella Prigione del Popolo come persecutore della sinistra rivoluzionaria. Durante il processo ha maturato, tuttavia, una seria autocritica e soprattutto ha collaborato alla ricostruzione dei fatti, vicende e ruoli svolti da personaggi per noi interessanti, in modo sincero e senza reticenze. Tutto ciò gli va riconosciuto.
Nel corso del processo, inoltre, abbiamo avuto modo di verificare il ruolo strumentale da lui svolto nella vicenda del 22 ottobre e di identificare chi, nell'ombra del potere, ha effettivamente tirato le fila: Castellano; Coco, Catalano, Taviani. Sono questi ultimi che dovranno effettivamente rispondere e pagare il prezzo più alto.

I compagni sono ora impegnati a:
1) verificare se questa battaglia ha prodotto all'interno dell'autonomia operaia risultati politici. Quali contraddizioni ha aperto, quali critiche e incomprensioni sono state manifestate.
2) ridiscutere il problema della liberazione dei prigionieri politici tenendo presente quest'esperienza.

Nota (1): Il progetto Coco. Il progetto Coco era quello di costringerci in una situazione di stallo fino al momento in cui sarebbe stata invalidata dalla Cassazione l'ordinanza di libertà provvisoria. Questo era il senso della sua affermazione "libererò quelli della 22 ottobre solo quando sarà liberato il dott. Sossi". In questa situazione le scelte erano obbligate: o liberare S. o costringere Coco a rimangiarsi le sue promesse dimostrando così che la legge è un puro strumento di potere, o tenere prigioniero S., con la prospettiva di doverlo liberare o giustiziare qualche giorno dopo senza nessuna contro-partita politica.

maggio 1974".

Si noterà tra l'altro che il documento riecheggia in parte le confidenze fatte dal Curcio al Girotto sull'effettiva

Procura Generale della Repubblica di Torino

202

intenzione di assassinare il Sossi e sui motivi per i quali il progetto era stato abbandonato.

7) Rep. 146. Una cartella grigia contenente un dattiloscritto riguardante varii articoli di stampa comparsi sul sequestro Sossi. Il dattiloscritto inizia con la frase" venerdì 19 aprile".

8) Una cartella gialla (rep. 176) recante al centro la scritta (Girasole). Si rammenta che, secondo il Girotto, con tale nome il Curcio si era riferito al sequestro Sossi; e che nell'alloggio di Piacenza intestato a Moroni Gabriella è poi stata trovata una targhetta con la stessa scritta che appare, per i contorni esattamente coincidenti rimasti sulla cartella, asportata dalla stessa (cfr. rep. 29 d - pg - 242).

C) DOCUMENTI PROCURATISI DALLE B.R. CON IMPRESE CRIMINOSE O RELATIVI ALLE STESSE

Il Rep. 182 è costituito da una valigia nera contenenre:

- vari documenti sottratti alla CISNAL di Mestre nell'assalto del 4.3.1974;
- vari documenti asportati all'UCID di Milano il

- documenti asportati al Com. Res. Dem. di Milano il 2.5.74 (parte di documenti della stessa provenienza sono stati trovati sull'auto del Curcio e Franceschini, e altra parte nell'alloggio di Piacenza);
- documenti asportati al centro Luigi Sturzo di Torino il 2.5.1974;

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

203

- documenti asportati alla SIT - SIEMENS (v.rapp. cc.9.5.75 n. 6/28, pag. 92).

Si segnala inoltre che il rep. n. 56 è costituito da un foglio di carta carbone che, sottoposto all'esame dei periti, è risultato usato per dattiloscrivere il testo del volantino con cui le B.R. avevano "firmato" l'aggressione al C.R.D. di Milano.

D. CICLOSTILATI O DATTILOSCRITTI PROVENIENTI DALLE B.R.

Oltre a molti ciclostilati compilati per la diffusione, come quelli che concernono azioni violente o dimostrative delle B.R., sono numerosi e importanti i ciclostilati destinati a un uso, è da ritenere, limitato ai militanti o fiancheggiatori e concernenti la loro organizzazione interna o la scelta delle linee o modalità operative. I ciclostilati sono elencati dal n° 95 in poi, del p.v. di sequestro al quale si rimanda per la consultazione.

Si richiama, al fine di porre in luce il tipo di organizzazione datasi dall'associazione sovversiva, ad es. il rep. n. 112, che raccoglie notizie provenienti da molti importanti stabilimenti del Piemonte e della Lombardia, sulle "lotte nelle fabbriche"; e il rep. n. 139 ("relazione sul lavoro svolto alla Breda fucine") importante per conoscere le modalità di penetrazione e intervento delle B.R. nelle fabbriche.

Il rep. 132 (dattiloscritto in copia fotostatica) contiene un'intervista articolata in 14 domande sulle esperienze e

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

204

scelte politiche delle B.R. Il dattiloscritto corrisponde al ciclostilato firmato dalle B.R., elencato come Rep. 145/a.

Il rep. 105 (dattiloscritto in fotocopia) contiene un intervista articolata in 18 domande, corrispondente al rep. 7 (penultima voce) della "base" B.R. di Piacenza, costituito da un libriccino a stampa.

Il rep. 118 è costituito dal ciclostilato dal titolo "Comitato di Resistenza Democratica", ~~corrispondente~~ a quelli sequestrati al Sabatino, ~~al~~ a Curcio e Franceschini e nella base di Piacenza.

Il rep. 81 è un opuscolo a stampa in lingua tedesca recante in copertina il titolo "Brigate Rosse" e la figura di un militante che saluta a pugno chiuso, che, a giudizio dello scrivente, riproduce la figura di Pietro Bertolazzi. Trattasi di una cronistoria delle principali "imprese" delle B.R., con particolare riguardo ai sequestri Amerio e Sossi, con corredo fotografico. Si tratta, com'è detto nello stesso opuscolo, in varie note, di notizie pubblicate sul n. 1/2 di "Controinformazione".

~~Tedesche (82, 83, 58/c, u, a, f).~~

E) <u>FASCICOLI E DOCUMENTI CONCERNENTI INCHIESTE O INFORMAZIONI SU CASI GIUDIZIARI.</u>

Si tratta di varii fascicoli (taluni hanno una copertina riconosciuta come proveniente dalla redazione di "Controinformazione" - v. inter. Tommei vol.) contenenti manoscritti ciclostilati o dattiloscritti, che trat

Procura Generale della Repubblica di Torino

905

tano di numerosi casi politico-giudiziari degli ultimi anni. Per taluni di essi si tratta della documentazione e dell'analisi di indagini eseguite direttamente.

I "casi" di cui trattano questi documenti sono:

- "Pisetta" rep. 79 e 80
- "Bertoli" rep. 78
- "Feltrinelli" rep. 76 e 140
- "Pinelli" rep. 58/a
- "Stefano delle Chiaie" rep. 84
- "Calabresi" rep. 85
- "Rosa dei Venti" rep. 111
- "Europa 70" rep. 116
- "Traccia di lavoro sul fascismo in Italia" rep. 117
- "Maggioranza silenziosa" rep. 124

Ai fini del procedimento rileva qui osservare che sulle circostanze della morte di Feltrinelli v'è una serie di appunti - e non soltanto nel fascicolo a lui intitolato - di regola di pugno di Bellavita Antonio, che dimostrano un'accurata e insistente indagine al fine di appurare ogni circostanza. Verosimilmente, il Bellavita ha avuto contatti diretti con le persone che si trovavano con Feltrinelli la sera del decesso, o che avevano aiutato i compagni di Feltrinelli a curarsi e a nascondersi. Questi fatti sono oggetto di altro procedimento pendente a Milano, onde la relativa documentazione è stata esaminata e trattenuta in copia dal G.I. di Milano.

Il rep. 140 contiene un nastro magnetico portante su di un lato lo scritto "14.3.72 Segrate", chiaramente di pugno di Bellavita; ed è lo stesso Bellavita, (v. interr. Tommei) che narra gli accadimenti di quel giorno.

Procura Generale della Repubblica di Torino

206

Il nastro è stato trascritto (v.)

I reperti concernenti Pisetta saranno oggetto di specifica trattazione in seguito, perchè in base al loro contenuto sono state svolte approfondite indagini istruttorie.

Il reperto su Bertoli è costituito da un fascicolo che, per contenere parti scritte dal Tommei, nonchè precise corrispondenze con uno dei reperti sequestrati in casa di Strano Oreste, formeranno specifico oggetto di successiva trattazione.

F) SCHEDATURA DI NEMICI POLITICI

Numerosi e dettagliati sono gli elenchi nominativi o per targhe di automezzi di fascisti o persone ritenute tali: sono così schedate oltre un migliaio di persone (vi sono 1049 schede della destra, più 104 schede di uomini politici importanti). Si tratta di una attività che è testimoniata, oltre che da questi reperti, da quelli ottenuti in altre operazioni di P.S., giacchè nelle altre "basi", sulle macchine e sulle persone degli arrestati sono quasi sempre stati trovati elenchi o appunti di fascisti con relativi indirizzi o dati caratteristici delle automobili. E' un lavoro che non concerne soltanto le persone indicate come attivisti o attivamente impegnati nella politica di destra, ma anche chi, in qualche modo, abbia manifestato simpatie per la destra. Ad esempio talora le schedature prendono avvio dai nomi delle persone che hanno inviato somme a un giornale" fascista" o hanno manifestato nel necrologio di un giornale il loro cordoglio per la morte di un "fascista". Regolarmente, negli assalti alle sedi della CISNAL, del MSI,

..... ./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

207

del Centro Don Sturzo, del SIDA, del CRD, i brigatisti si so no impadroniti degli elenchi di iscritti, simpatizzanti, assi stiti. I vari nomi, verificati (si veda ad es. quanto sequestra to a Buonavita all'atto dell'arresto), arricchiti di ulteriori informazioni, venivano poi raccolti e centralizzati in bella co pia nelle basi, tipo quella di Robbiano. Tra gli schedati, una particolare attenzione sembra essere riservata ai magistrati, rei di avere pronunciato sentenze "antiproletarie".

Su quanto sopra, si veda in particolare il rep. 169, che, nel verbale di sequestro, occupa ben quattro pagine.

G) FOTOCOPIE DI CARTE PROCESSUALI O APPUNTI RELATIVI AD ATTI PROCESSUALI.

Sono stati rinvenuti:

- fotocopia del mandato di cattura a carico di Carnelutti A= driano emesso dal G.I. di Torino il 5.7.74 in questo proce dimento;
- fotocopia dei verbali di interrogatorio e di ricognizione di persona del Carnelutti (che riportano ovviamente anche i nomi dei testimoni di Pianello V.T. chiamati ad eseguire la ricognizione) (rep. 6);
- varie fotocopie di atti del processo del 1972 di Milano su B.R., GAP, morte di Feltrinelli, e appunti manoscritti su at ti del processo o su informazioni raccolte in merito allo svolgimento dell'istruttoria. Le copie di atti processuali sono in genere di atti per i quali la legge prevede la con= segna agli interessati o il rilascio di copia ai difensori;

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

208

ma su cui, ovviamente, questi ultimi hanno l'obbligo di conservare il segreto durante l'istruttoria. (v. repp. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 77).

Gli appunti manoscritti sono numerosissimi, di solito di pugno di A. Bellavita, e dal loro contenuto si deduce che il Bellavita si teneva in continuazione informato sull'andamento dell'istruttoria, sulle dichiarazioni fatte dagli imputati, su intenzioni o giudizi espressi dal giudice istruttore o dal P.M., e che tali notizie in genere dovevano essergli fornite dai difensori degli imputati (v. Repp. 48,148,149,163/7).

Sono da citare a parte il rep. 43/8 consistente in una copia dell'istanza degli avv. Laura Baldelli e Bruno Durante diretta ad ottenere il trasferimento di Cattaneo Giacomo in [illegible] e annotato il nome "Avallone", che sarebbe il consulente di parte); e il rep. 47, che è copia fotostatica della consulenza di parte Piazzesi-Bizzorni sulla morte di Feltrinelli.

Il rep. 45 è un dattiloscritto che inizia con la frase: "interrogatorio reso dal Cattaneo il 14.7.72 avanti al Dr. De Vincenzo".

Il rep. 147 è un dattiloscritto di 5 pagine che reca sulla prima pagina il timbro ad umido "25.3.1973 - avv. Lucio Rubini, via Podgora 12/a; memoriale difensivo". Il documento tratta le vicende dell'arresto di Giorgio Semeria.

I reperti sopra citati con nota del 2.12.1974 venivano trasmessi in visione all'A.G. milanese, con preghiera di informazioni. Il G.I. di Milano, con nota 6.12.1974, rispondeva che i reperti apparivano di evidentissima collocazione ictu oculi nell'attività delle B.R. tendente alla acquisizione di

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

909

notizie e informazioni, anche le più insignificanti, che possano comunque riguardare detta organizzazione. Si tratta di atti concessi in copia ai difensori o agli imputati in sede di notifica, appunti manoscritti redatti in sede di interrogatorio degli imputati o indicazioni comunque provenienti da imputati.

H) MODULI IN BIANCO PER DOCUMENTI DI IDENTITA' O DI CIRCOLAZIONE DI PROVENIENZA ILLECITA.

Sono stati rinvenuti:

a) moduli per carte d'identità;
b) moduli per patenti di guida;
c) carte di circolazione per autovettura;
d) moduli di fogli complementari;
e) moduli per certificato di residenza;
f) marche del Comune di Milano;
g) talloncini di avvenuto pagamento di tasse di circolazione;
h) certificati di assicurazione della "Norditalia";

Questi documenti in bianco sono in numero imponente e di accertata provenienza furtiva. (v. Rep. 189 segg.).

I) TIMBRI E CONGEGNI PER L'APPOSIZIONE DI FALSI SIGILLI.

E' stata sequestrata un'intera dotazione di timbri sia a secco sia a umido per l'apposizione su documenti di sigilli, dei seguenti enti e uffici:

./.

TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

210

Comune di Milano; Ufficio Passaporti; Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione; Repubblica italiana; P.R.A.; Prefettura di Milano - Ufficio Patenti; Comune di Genova; ed altri timbri ancora, ad es. per l'apposizione dei luoghi di emissione dei documenti (Bologna, Reggio, Milano) (rep.199).

L) DOCUMENTI GIA' INTESTATI

Vari documenti, sia di identità sia di circolazione, tra cui anche molti passaporti, sono stati rinvenuti, già intestati, ora completi ora in via di compilazione. I reperti sono numerosi; la maggior parte elencati sotto i numeri 193, 194.

Si segnala, per quanto concerne il rep. 195:

- una carta di circolazione intestata a Ricci Franco n. MI 12.7.49 (generalità usate dal Bertolazzi);
- una carta di circolazione intestata a Corbellini Franco n. MI il 12.7.48 (generalità usate sia dal Bassi sia dal Bertolazzi);
- la pag. 3 di una carta di circolazione per auto Bianchi A/112 recante il n° di serie D 710332 nonchè la data Milano 1.3.73, con la parte riservata al n° di telaio parzialmente abrasa, in maniera tale però da consentire la lettura certa dei primi due numeri (21) e probabile del terzo (5). Si rammenta che il n° di telaio dell'auto rubata a Massimo Allegri (v.) è 215458, onde l'illazione che il foglio sia parte della carta di circolazione originale dell'auto, con le conseguenze illustrate pag. 36 del verbale di sequestro Robbiano. La riferibilità del reperto all'auto

Procura Generale della Repubblica di Torino

911

di Allegri Massimo emerge anche dalla circostanza che la data della carta di circolazione corrisponde a quella di consegna del veicolo (CURCIO 2/B 45).

M) TARGHE FALSE

Sono state sequestrate a Robbiano otto targhe per autoveicoli da ritenersi false. Una di esse, MI T 82099, è quella fabbricata con l'apparecchio sequestrato a Pianello V.T. (v.rep. n° 82 del relativo verbale di sequestro). Una targa è tedesca.

N) APPARECCHI VARII

Sono state reperite due radio rice-trasmittenti marca TOKAI, una radio ricevente, un mangianastri marca "INNO-RIT".

O) ARMI MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

Sono stati repertati nell'alloggio di Robbiano:

- 2 mitra Beretta con calcio e canna segati;
- 1 mitra Beretta mancante del calcio e accessori vari e con tracce di ruggine;
- 1 mitra Sten;
- 1 carabina Winchester cal. 7,62 con calcio segato e impugnatura tipo pistola di realizzazione artigiana;
- 1 moschetto mod. 91/38, cal. 6,5 (completo ma smontato);
- 1 revolver mod. 89 cal. 10,4 mm.;
- 3 caricatori per mitra Beretta cal 9 lungo;
- 2 caricatori per mitra Sten cal. 9 lungo;

Procura Generale della Repubblica di Torino

212

- 2 caricatori per carab. Winchester 7,62;
- 1 caricatore per pistola Luger 9 lungo;
- 1 impugnatura a pistola per mitra Thompson cal. 45;
- 1 canna per pistola Beretta cal. 7,65 con filettatura al vivo di volata.

Le armi erano tutte funzionanti. Due caricatori per mitra contenevano 30 cartucce ciascuno.

Le munizioni comprese quelle contenute nei caricatori erano le seguenti:

9 da caccia cal. 9; 64 per moschetto 91; 50 cal. 7,62 Nato;

650 per carabina Long Rifle cal. 22; 265 per pistola cal. 7,65;

243 per mitra e parabellum cal. 9; e cal. 38 special;

1 per mitra cal. 45; 41 per carabina Winchester;

29 per parabellum 7,65;5cal. 320 per revolver;

51 bossoli esplosi di vario tipo.

Erano inoltre repertati:

n° 46 silenziatori per armi cal. 7,65, completi di accessori;

9 fondine per pistole cal. 7,65 e 9 corto;

100 mt. circa di miccia color nero;

110 circa capsule detonanti;

4 candelotti di esplosivo da cava cm. 40 x 3;

3 bombe a mano di fabbricazione svizzera, in dotazione a quel l'esercito e sottratte dal deposito militare di Ponte Brolla (v. Rapp. CC./Nucleo Sp. 10.3.75 e relaz. del Procuratore Pubblico della Giurisdizione Sopracenerina 15.1.75).

P) REPERTI RIFERIBILI AD ANTONIO BELLAVITA

Molti manoscritti, dattiloscritti o nastri, di cui alle lette

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

213

re che precedono, so no di pugno o riferibili comunque ad Antonio Bellavita, principale esponente di Controinformazione e direttore responsabile dei numeri 3/4 e 5/6. La scrittura del Bellavita ha caratteristiche talmente inconfondibili che, dopo il confronto con scritture di comparazione ufficiali (ad es. quelle che compaiono nel fascicolo del Tribunale di Milano relativo al periodico "Controinformazione" in CURCIO 3/C 90-93) e il riconoscimento da parte del coimputato Tommei, suo più stretto collaboratore, l'Ufficio non ha ritenuto di disporre perizia grafica.

Si segnalano in particolare i reperti 41,48,58,62,73, 76 e 87 (trattasi di due agende del 1972 e del 1973 zeppe di appunti), 78,79,140, 148, 149, 153, 163, 167, 169, 170, 204. ~~Si segnala inoltre che il rep. 35 di Fabbriano corrisponde al rep. nº ... del verbale di sequestro eseguito il ... nell'abitazione di Bellavita Antonio~~

ALTRI REPERTI.

Oltre ai reperti sopra classificati, ne sono da segnalare altri per la importanza intrinseca o gli sviluppi che ne sono derivati.

- Rep. 17: Piantina del poligono di tiro di Foce Verde e altro. Se ne parlerà a proposito dell'imputato De Ponti Valerio.
- Rep. 36: Contiene un dattiloscritto in copia di lettera con firma autografa di Daghini Giairo di cui si parlerà trattando della posizione personale di lui.

..../.

Procura Generale della Repubblica di Torino

914

- Rep. 38: E' copia fotostatica di una lettera manoscritta a firma Scoglio Antonio, datata "Casalpusterlengo 6.11.72" della quale si tratterà a proposito di lui.
- Rep. 41: si tratta di due fogli manoscritti di pugno di Bellavita Antonio, su carta intestata "Comune di Novara scuola parificata medico-pedagogica Sanctis". In essi il Bellavita raccoglie notizie su Levati, sull'attuale moglie Ornella, sull'avv. Borgna (indicato come Bornia) sull'avv. Cardinali, su tale Gina (Ferrero?) e altre persone della zona. Le notizie sembrano riferirsi più che altro al periodo del primo processo contro il Levati (1972) e anni precedenti. Copia del documento è stata inviata all'A.G. di Milano, in quanto sembra vi si parli di un correo del Levati fuggito a seguito del suo arresto, nonchè di un immediato viggio in Sardegna dell'Ornella.
- Rep. 44: Si tratta di un ciclostilato contenente la "Lettera di Mario Rossi ai suoi Giudici" (si riferisce al processo della "XXII Ottobre").
- Rep. 46: Fotocopia della sent. 22.12.72 del Pretore di Milano dr. R. Canosa in tema di lavoro, che è stata pubblicata sulla rivista "Controinformazione".
- Rep. 50-51: Si tratta di due piante di stabilimenti FIAT (L'indicazione del verbale relativa al rep. 50 è errata) che trovano riscontro sul numero "0" di "Controinformazione", pagg. 48 e 49.
- Rep. 52: Appunti contenenti messaggi radio relativi a una rapina commessa alle 13,30 in Medesano-Varano. Si tratta di fogli tratti dall'agenda rep. 72; la grafia che compare in

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

915

entrambi i reperti sembra di Bertolazzi. Sull'agenda, che è del '73, tra le altre numerose annotazioni, ne compaiono parecchie concernenti incontri con tal "Lupo" (com'è noto, Lupo è il nome di battaglia di Cattaneo Giacomo padre di Francesco).

- Rep. 58,B). Si tratta di una lettera manoscritta che inizia "cari compagni" e termina con la firma di Viel, Battaglia, Fiorani, De Scissiolo, Piccardo, Rossi, Malagodi e Maino, tutti imputati nel proced. della "XXII ottobre"di Genova. La lettera è in originale e contenuta in una cartella con su scritto a mano "Bellavita". Lastre in positivo e negativo e riproduzioni fotografiche e dattiloscritte della lettera sono state sequestrate negli uffici di "Controinformazione".
- Rep. 67: Dattiloscritto in copia (seconda battuta) datato Novembre 1973, che gli autori dello scritto (certo appartenenti alle B.R. per il luogo in cui il documento è stato rinvenuto e il contenuto di esso) indirizzano ai "compagni" di "Controinformazione" a seguito dell'uscita del n° 0 e della valutazione politica fattane. La rilevanza in causa del documento ne consiglia la riproduzione integrale:

" Compagni,
visto il numero zero di "Controinformazione" vi facciamo presente i termini precisi di una nostra collaborazione all'iniziativa. E' evidente che richiediamo a ciascuna componente della redazione un pronunciamento esplicito intorno ad essi che equivalga ad un impegno a non rimettere in discussione al primo ostacolo l'impostazione generale, come è già troppe volte avvenuto. E' altrettanto chiaro che la nostra collaborazione potrà essere assicurata solo dopo una verifica di omegeneità politica dell'intera redazione. Ed ecco i termini.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

216

Area politica: l'area politica di "Controinformazione" non può che coincidere con quella delle forze che operano nella prospettiva della costruzione di una strategia politica e armata del proletariato. Queste forze sono:
- nuclei militanti prodotti dalla dissoluzione dei "gruppi" di matrice sessantottesca che costituiscono un punto di riferimento politico generale;
- nuclei operai autonomi che costituiscono un punto di riferimento della lotta rivoluzionaria nelle grandi fabbriche;
- avanguardie proletarie organizzate che già operano in una prospettiva politico-militare.

Contenuti di controinformazione: vanno riferiti a due bisogni fondamentali delle forze che compongono l'area sopra definita;
1. l'analisi delle lotte più avanzate, dei loro contenuti e dei meccanismi che ne regolano la crescita e ne consentono il salto della spontaneità alla organizzazione;
2. l'analisi del processo di controrivoluzione che la presenza di un forte movimento potenzialmente rivoluzionario induce, delle sue componenti, dei suoi metodi operativi e delle varie fasi della sua crescita.

Tutto ciò visto in una prospettiva europea e più in generale internazionale.

Alleanze: tenendo fissi i primi due punti è possibile una politica di alleanze con tutta un'area democratica che può contribuire alla buona realizzazione del giornale. Beninteso nessuna componente di quest'area democratica deve però essere inserita organicamente nella redazione.

Finanziamento: la rivista deve tendere ad autofinanziarsi in modo militante. Per quanto ci riguarda siamo disponibili a contribuire alla copertura di un eventuale deficit solo dopo aver preso visione del bilancio finanziario. E' chiaro che la nostra partecipazione politica e finanziaria al giornale è vincolata al rispetto dei punti precedentemente indicati.

Novembre 1973."

-Rep. 70: Scritto di pugno, sembra, del Bertolazzi. Contiene una sorta di inventario di materiale e di armi.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

217

- Rep. 71: Lembo di foglio di carta quadrettata su cui figura il seguente scritto: "Fanfani abita in via Platone vicino a Villa Madama vive con tre figlie: Benedetta, Giorgio, Cecilia (Benedetta presto si sposa) - (19.6.1974)".
- Rep. 74 - Si tratta di 256 fogli in copia fotostatica riproducenti l'intera raccolta di circolari interne giacenti in un armadio dell'ufficio del S. Procuratore della Repubblica di Milano dr. Caizzi (v. esame Caizzi 13.3.1975).
- Rep. 75: Cartelline di cartone verde contenente un bigliettino con lo scritto "385004 - Bevere oggi" nonchè copia fotostatica di una nota dello Istituto Clinica Fisiologica di Milano 14.2.73 diretta al Tribunale di Milano e riguardante le condizioni di salute di Giacomo Cattaneo.
- Rep. 88 - E' un'agendina tascabile con nota spese e accenni al pedinamento di una persona indicata come "Santo".
- Rep. 89: Blocco per note su cui figurano annotazioni sui primi quattro fogli. Di particolare importanza il foglio (che il Bassi ha riconosciuto come scritto nella quasi totalità di suo pugno) nel quale sono dettagliatamente riportati, con data e ora, gli incontri e le telefonate tra Girotto e Levati (il Girotto è indicato con la sigla BF = bestia feroce, locuzione che compare anche sul biglietto calendario sequestrato sulla persona del Curcio in corrispondenza dell'ora e giorno di appuntamento con Girotto, alias padre Leone). L'appunto riporta anche le parole "Mapu Campesino y Obrero" (che è il nome del movimento rivoluzionario in cui militava il Girotto in Cile); e l'indicazione della telefonata anonima del venerdì 6 sett. di cui ha riferito il Levati. I dati del reperto coincidono esattamente con quelli del

Procura Generale della Repubblica di Torino

218

l'intervista" comparsa su "Controinformazione" n. 5/6 e rilasciata dal Levati a Gallo Ermanno.

- Rep. 123 e 150: Il primo è un dattiloscritto di due pagine a firma "i rappresentanti dei detenuti del carcere di Milano"; il secondo è costituito da due fogli riproducenti la pianta del carcere di S. Vittore.
- Rep. 128: dattiloscritto di due pagine, la prima delle quali intitolata "Pippo della lucida follia". Di questo reperto si dirà in seguito trattando della posizione dell'avv. E. Di Giovanni.
- Rep. 131: Quattro ciclostilati a firma "Nuclei operai resistenza armata" (N.O.R.A.) concernenti "azioni" compiute il 2.5.73, 24.4.73, 12.12.73 e 28.1.(74?) in danno di fascisti e di sedi di polizia. Tali ciclostilati risultano battuti con la stessa macchina usata per i volantini del sequestro di Idalgo Macchiarini (v. relazione del Centro Naz; Pol. Scientifica). E' importante segnalare che dei N.O.R.A. si parla in un foglio staccato ciclostilato datato sett. '73 trovato nel rep. 176 di Robbiano. Questo foglio staccato, che inizia con le parole "9 - il nostro programma", è praticamente la trascrizione dell'ultimo foglio del ciclostilato intitolato "Bozza di documento territoriale" trovato in casa di Cattaneo Francesco, firmato "Collettivo Politico La Comune del Lodigiano" e datato ottobre "73; mancano in quest'ultimo documento soltanto i riferimenti al NORA e alla lotta armata. Lo stesso foglio si ritrova, assieme agli altri contenenti i primi 8 punti, (e cioè tutto il ciclostilato)

.../.

Procura Generale della Repubblica di Torino

219

nella "base" scoperta a Torino il 30 aprile 1975: il ci= clostilato è intitolato "Lodigiano".

Il ciclostilato contenente i riferimenti al N.O.R.A. appare battuto con la macchina di Gastaldi; quello seque strato al Cattaneo, è battuto con due macchine diverse.

- Rep. 136: E' un ciclostilato di due pagine dal titolo "la questione della militarizzazione"; oltre che per il contenuto programmatico, è da citare perchè proviene dal la "Brigata di Q.O." da interpretarsi verosimilmente co= me Quarto Oggiaro.
- Rep. 165: Si tratta di un cartoncino con l'annotazione "Cecco Cattaneo 0377 - 66041".
- Rep. 167 - affare Cerana (Bellavita)
- Rep. 169: Di esso si è parlato a proposito della scheda= tura di avversari politici.

Da porre in rilievo:

a) un foglietto recante la scritta "Gritti ex cap. CC. Consigliere Cefis" (trattasi della medesima persona di cui il Franceschini aveva annotata la targa dell'auto);
b) appunti varii su di uno svedese e su di un film su La= zagna (che potrebbero essere posti in relazione con il discorso fatto a Pavia, riferito dal Girotto e con le dichiarazioni di Lazagna circa uno "svedese" cinemato= grafaro);
c) una fotografia del parlamentare MSI A. Plebe, che risul ta ritagliata da una copia di Panorama rinvenuta nella base B.R. di Pianello V.T. Sul retro del ritaglio vi sono annotazioni che sembrano di pugno di P. Bassi. Il

Procura Generale della Repubblica di Torino

220

ritaglio è stato trovato all'interno di un'agenda '73, con appunti che sembrano anche essi di mano del Bassi;

d) una cartellina rossa recante la scritta "Trento varie" contenente tra l'altro un manoscritto relativo a una rivolta avvenuta nelle carceri di Trento il 29.1.1973, della quale si tratterà più ampiamente parlando della posizione processuale di Bonomi Aldo;

- Rep. 171-172-173-174. Si tratta di carte topografiche e geografiche. Da segnalare che delle cinque carte del rep. 172, quattro recano il timbro della "cartoleria Stucchi" di Piacenza e corrispondono, per località e negozio di acquisto, a quelle sequestrate nell'abitazione del Carnelutti.
- Rep. 175: Macchina per scrivere Olivetti lett. 32, da porre in relazione col reperto n° 56 - viste le risultanze peritali
- Rep. 181: Un numero del ciclostilato "Contro" suppl. di Controinformazione pubblicato nel Lodigiano, con un dattiloscritto di due pagine, datato marzo 1974, che tratta di questioni politiche del lodigiano e in particolare della campagna sul divorzio.
- Rep. 182 (ult. cpv.) Si tratta del libro "L'America del dissenso" con l'annotazione in prima pagina "Di Renato Curcio e suoi amici. Trento 5.8.1966".
- Rep. 200 - 19 chiavi di tipo vario e 6 chiavi per auto.
- Rep. 203: a) due impermeabili, due berretti, una giubba da vigile urbano, una paletta per segnalazioni stradali di "Comune di Milano - Vigili Urbani", 14 bottoni per uniforme da vigile o da militare dell'esercito e 8 stemmi per

Procura Generale della Repubblica di Torino

991

berretto da vigile urbano; b) 40 campionari di stoffa, del medesimo tipo di quelli che aveva Bertolazzi sulla sua automobile. Anche su un'auto di Torriglia erano stati notati "campionari" di stoffa tipo moquette.

- Rep. 204: Si tratta di 7 cassette più un nastro con registrazioni varie. Quattro di esse contengono la registrazione di conversazioni tra Antonio Bellavita, Aldo Bonomi, Maurizio Gretter ed Emanuela Calliari (voci note all'Ufficio e corrispondenti del resto alle annotazioni che compaiono sulle cassette) sulle vicende di Marco Pisetta, su processi di Trento e in genere sulla situazione politica di quella città. Le registrazioni corrispondono in gran parte, per il loro contenuto, ai manoscritti e dattiloscritti costituenti il "dossier Pisetta" Rep. 79. Altra cassetta e il nastro (quest'ultimo con la voce di Franco Tommei) trattano della questione "Valpreda". Altra cassetta contiene la registrazione di dichiarazioni di tale Fappani.
- Rep. 205: Quattro parrucche, un paio di baffi finti e un passamontagna.

.=.=.=.=.

A seguito dell'arresto, il Bertolazzi veniva subito interrogato con rito di urgenza il 15.10.1974 nei locali della Staz. CC. di Pantigliate (MI), previa comunicazione giudiziaria per i reati indicati in CURCIO 2/8,89.
Il Bertolazzi rifiutava di rispondere a ogni contestazione.
Dopo l'interrogatorio, veniva emesso mandato di cattura (CURCIO 28,90) per i reati in esso specificati. Il 18.10.74 il

TORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

999

G.I., previa comunicazione giudiziaria per i reati indicati in CURCIO 28/118, verbalizzava il rifiuto di Bassi Pietro di rispondere ad ogni domanda. Bertolazzi Pietro era reinterrogato dal G.I. il 26.10.1974 e il 14.11.1974 su tutti i fatti emersi a suo carico. Ad ogni domanda dichiarava di non voler rispondere (CURCIO 2/C - 36; 2/C - 222 segg.). Rifiutava di rilasciare saggio grafico.

Bassi Pietro veniva reinterrogato il 13.11.1974 (CURCIO 2/C 213), e in genere rifiutava di rispondere alle contestazioni e alle domande. Da osservare soltanto che, circa l'automobile in suo possesso al momento dell'arresto, dichiarava di "pensare che fosse stata rubata da qualcuno, non sapeva chi". Rifiutava di rispondere a domande sul documento n. 17 di Pianello V.T. (circolare interna della Sinistra Proletaria Lodigiana), che altri imputati avevano attribuito a lui.

Sia il Bassi che il Bertolazzi rifiutavano di rispondere sulla provenienza della lettera indirizzata a G.B. Lavagna dal Gallotti, e sul motivo della sua conservazione a Robbiano; anzi, per la precisione, il Bassi affermava di non averla mai vista.

Il Bassi era interrogato ancora il 4.12.1974 (CURCIO 3/a 28): dichiarava che aveva falsificato personalmente i documenti di identità trovati in suo possesso; che delle cose sequestrate a Robbiano gli appartenevano un coltello e "i numeri di Panorama che avrete trovato in quella casa, perchè ero solito comprare quella rivista".

Circa il rep. 89 di Robbiano (schema - calendario degli

Procura Generale della Repubblica di Torino

923

incontri Girotto - Levati) diceva che la scrittura gli pareva sua, esclusa la frase "Telefonato ore 17", non conosceva il Levati e pertanto escludeva di aver avuto da lui le notizie necessarie alla compilazione del foglio, ma non ricordava da chi le avesse ricevute.

Le indagini di P.G. disposte in merito a taluni reperti di Robbiano venivano riferite con rapp. 30.11.1974 (CURCIO 3/a 39 segg), al quale si rimandava.

Si segnala:

- al rogito di acquisto dell'alloggio di Robbiano aveva partecipato, sotto il nome di Castelli Giacomo, il Pietro Bertolazzi, che il venditore Barosi Giacomo (CURCIO 3/a 45) riteneva di riconoscere nelle fotografie esibitegli. Del resto la perizia grafica confermava tale identificazione. (Perizia n. 28);
- alla presenza attiva del Bertolazzi nell'alloggio porta anche il rep. n. 18 costituito da frammenti di una delle fotografie del Bertolazzi applicate sui documenti falsi di lui.

Indagini di P.G. consentivano di accertare che il Bassi e il Bertolazzi erano due dei tre giovani che occupavano stabilmente l'appartamento. Essi ricevevano visite di altri giovani, i quali di regola non si fermavano nell'appartamento. Nessuna delle persone interpellate aveva mai notato l'Ognibene tra i frequentatori dello stabile; una teste ricordava la presenza di una donna (Rapp. 2.11.1974 in CURCIO 3/b 61 segg).

Il 3.12.1975 si procedeva a ricognizioni di persona da

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

224

parte del dr. Sossi nei confronti di Pietro Bertolazzi, che il teste riconosceva "quasi con sicurezza" come il carceriere "non laureato"; la ricognizione sulle mani del Bertolazzi dava esito genericamente positivo. Il Bertolazzi rifiutava di sottoporsi a ricognizioni di voce e d'incidere la propria voce (V. su quanto sopra CURCIO 3/c 102 segg.).-

OGNIBENE. - Il 15.10.74 alle ore 7,30 nell'Ospedale di San Donato Milanese il G.I., previa comunicazione giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 270 e 306 C.P., interrogava sulle generalità la persona tratta in arresto per l'omicidio del M.llo Maritano (Ognibene Roberto), in quel momento non identificata. L'individuo rifiutava di declinare le generalità e di pronunziare qualunque parola (rispondeva a segni), eccezione fatta per il nome del suo avvocato difensore, Di Giovanni (CURCIO 2b/98).

All'atto dell'arresto all'Ognibene veniva sequestrato un borsetto contenente lire 55.000.=; una patente falsa A/6598374 con il nome di Pecchioli Marco e la sua fotografia; un foglio delle "pagine gialle" di Milano con sottolineatura in corrispondenza della voce "Bruni b.b.m., lanciarazzi, armi, sport"; un orologio acquistato a Padova; un cartoncino di una ditta di "timbri" di Milano; un'agendina con fogli mancanti dal 1° gennaio al 4 ottobre e sui fogli restanti annotazioni sino al 17 ottobre, non decifrabili, e alcuni conteggi; una lamina in acciaio per aprire serrature o avviare automobili; una rivoltella

Procura Generale della Repubblica di Torino

925

Smith & Wesson cal. 38 Special.

L'Ognibene portava indosso una carta d'identità falsa n° 16093538 intestata a Pellegrini Francesco nato il 13.9.1950 a Milano (fotocopia dei documenti falsi vedila in CURCIO 2/c 143 segg.).

Con rapp. 19.10.74 (pervenuto a questa A.G. soltanto il 15.11.74 per competenza) i C.C. di Bassano del Grappa riferivano sulle indagini eseguite a seguito di una segnalazione ricevuta da tale CREAZZA Pasqualina, impiegata dell'agenzia immobiliare Zonta di quella città. Nelle fotografie comparse sui giornali dell'uccisore del M.llo Maritano la donna aveva riconosciuto un cliente, tal Bertolini, che verso la fine del '73 aveva preso in affitto per un anno, rinnovando il contratto il 25.9.74 per un semestre, una casa colonica sita in fraz. Poggiano di Riese Pio X; riteneva di riconoscerlo pure il proprietario della casa Grego Antonio. Accertato che all'indirizzo fornito dal Bertolini (Mestre, Via Miranese 60) costui era sconosciuto, i Carabinieri chiedevano ed ottenevano dal Procuratore della Repubblica di Bassano decreto di perquisizione domiciliare.

La perquisizione portava al rinvenimento, su di una trave del giro di scale della prima rampa, di una patente di guida intestata a Bertolini Alberto nato il 23.3.1950 a Parma, residente a Mestre , Via Miranese 60, portante il n° A/6599596, priva di fotografia; di una copia dell'Unità del 25.9.1974, di due brandine, una delle quali con sacco a pelo, di una borsa con documenti relativi alla locazione

Procura Generale della Repubblica di Torino

726

della casa. I Carabinieri davano atto che sul tavolo c'erano alcuni bicchieri, di cui uno con tracce di vino, e briciole di pane. I verbalizzanti redigevano processo verbale di perquisizione (BASSANO f. 3 segg.) e una documentazione fotografica (BASS. 14).

Il 28.1.1975 veniva data all'Ognibene comunicazione giudiziaria per i reati indicati in CURCIO 3/C 85 (v. anche BASS. 61,62).

L'11.2.1975 in Milano Creazza Pasqualina e Grego Arturo venivano chiamati ad eseguire formale ricognizione di persona nei confronti dell'Ognibene. Ambedue riconoscevano nell'Ognibene il sedicente Bertolini (BASS. 35-36).

L'Ognibene, reso edotto dell'esito della ricognizione e degli accertamenti a suo tempo svolti a Bassano, rifiutava di declinare le generalità e di rispondere a qualunque domanda, facendo segni di negazione o dicendo soltanto "niente" . Rifiutava di rilasciare saggio grafico.

Una perizia grafica accertava che le firme Bertolini sulla patente sequestrata a Bassano e sugli atti relativi all'immobile sono di pugno di Ognibene Roberto (Perizia n.28).

Con rapp. 8.4.75 (BASS 90 segg.) i C.C. di Torino riferivano sulle condizioni sociali e sui precedenti dell'Ognibene, che risultava essersi allontanato da Reggio Emilia nel nov. '72 ed essersi reso successivamente renitente alla leva.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

227

ZAINI Manuela. - Con rapp. 3.10.74 (prima cioè della scoperta della "base" di Robbiano) i C.C. del Nucleo Speciale avevano prospettato la possibilità che Zaini Manuela, moglie di P. Bertolazzi, fosse la donna vista in Torriglia; ciò in base a taluni, seppur dubitativi, riconoscimenti fotografici. L'accertamento che il marito era da considerare una delle persone direttamente implicate nel sequestro SOSSI, e il suo arresto, mentre sembravano convalidare gli indizi segnalati a carico della Zaini, facevano temere la sua fuga. Nei suoi confronti veniva pertanto immediatamente emesso il 15.10.74 ed eseguito lo stesso giorno mandato di cattura per partecipazione a banda armata (CURCIO 26/84). Veniva inoltre ordinata perquisizione nell'abitazione della Zaini. La perquisizione (CURCIO 28/54) portava al sequestro di taluni documenti, tra i quali: a) una copia di ciclostilato dal titolo "Dal patto scellerato alla rottura delle trattative" identica ad altre trovate a Robbiano e Piacenza, concernente le lotte alla FIAT, con particolari riferimenti alle azioni criminose delle B.R.. La paternità del ciclostilato, anche per la macchina per scrivere usata, non sembra dubbia; b) varii ciclostilati relativi al convegno del Collettivo Politico La Comune del Lodigiano tenutosi a Casalpusterlengo nell'ottobre '73, uguali a quelli già sequestrati a Cattaneo e Carnelutti.

Si accertava che la Zaini era rimasta assente dal lavoro per la maggior parte del tempo del sequestro Sossi (4 - 30 aprile; 1 - 4 maggio; 15 - 17 maggio per malattia; 24 - 28 maggio per ferie); e un ricovero all'Ospedale di

Procura Generale della Repubblica di Torino

928

Codogno dall'8 al 13 aprile (CURCIO 2/6 56 e 57).

La Zaini peraltro interrogata con rito di urgenza il 15.10.74 diceva di ritenere di essere stata, nei giorni del sequestro Sossi, ricoverata in Ospedale; il che, come si è visto, non è esatto. Essa respingeva ogni addebito di appartenenza alle B.R.

In tempi successivi, la Zaini era sottoposta a ricognizioni di persona, in relazione alla presenza di una donna, sia in occasione del sequestro Sossi, sia a Torriglia, sia a Pianello V.T., sia a Serazzano di Tortona (dove sarà localizzata altra base indicata come luogo di prigionia del dr. Sossi).

Tutte le ricognizioni davano nei suoi confronti esito negativo (CURCIO 26/232;).

GROPPARELLO-ZAINI. - Con rapp. 21.10.74 i C.C. riferivano (CURCIO 26, 140 segg.) che a seguito della pubblicazione di fotografie di Bertolazzi Pietro e Zaini Emanuela tale Bagassi Rina di Gropparello fraz. Galati si era presentata ai C.C. dichiarando che nell'ott. '73 aveva dato in affitto un appartamento mobiliato ai due suddetti, che si erano presentati come marito e moglie, dicendo di chiamarsi lui Ricci e lei Manuela Zaini. Era stato fatto solo verbalmente un contratto di affitto per un anno, per lire 200.000.= La Zaini aveva dato l'indirizzo della madre di Retegno di Fombio (risultato esatto).

I due erano venuti spesso, anche con il bambino di

Procura Generale della Repubblica di Torino

779

tre anni, nei week-ends, ora solo la donna, ora anche il marito: avevano usato ora una 128 o 124 targato MI (il marito) ora una 500 carta da zucchero targata MI (la moglie).

Nell'estate 1974, dopo la metà di agosto, erano giunti insieme a visitare la Zaini una ragazza non alta, bionda (identificata con certezza in Laura Allegri (CURCIO 2/c 26 segg.) e un giovane con barba, baffi e occhiali, assomigliante a tal Faglia Ezio (già sospettato di appartenere alle B.R.) la cui fotografia era stata esibita alla teste Bagassi (CURCIO 2/b 147). Il Bertolazzi aveva detto trattarsi della cugina della moglie e del fidanzato. In settembre la Allegri era rimasta sola per un certo tempo.

Il teste Maggi Bruno (CURCIO 2/b 149) confermava la presenza nell'abitazione della ragazza bionda e del presunto Faglia, e dichiarava anche che nella foto di Pietro Bassi comparsa sull'Unità del 17.10.74 aveva ravvisato una persona che più volte era venuta ad acquistare sigarette nella sua rivendita di Gelati di Gropparello.

L'alloggio era stato lasciato libero il 12.10.74.

Secondo varie testimonianze, più volte i coniugi erano stati visitati da amici, con auto targate MI - BO - TO - PC; tra i visitatori erano stati visti anche bambini.

Interrogata il 23.10.74 su tutte le circostanze sin allora emergenti sul suo conto (CURCIO 2b/241), la Zaini negava ancora la sua appartenenza alle B.R.; negava di sapere che il marito ne facesse parte, sapeva solo che si era sottratto al servizio militare; non riteneva e comunque ignorava che il ciclostilato "Dal fatto scellerato, ecc."

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

230

fosse prodotto dalle B.R., ma non sapeva o voleva dire come era pervenuta a casa sua, pur escludendo che l'avesse portato il marito, che non vi metteva piede da due anni; gli altri documenti erano stati da lei presi nella sede del collettivo Politico La Comune del Lodigiano di Casalpusterlengo. Aveva affittato col marito l'alloggetto di Gropparello al fine di potervi trascorrere i week-ends con la famiglia; non le risultava che il marito si fosse presentato con il falso cognome Ricci; aveva ospitato una ragazza a nome Laura (ignorava il cognome) che riconosceva nella foto di Laura Allegri; negava che avessero frequentato la sua casa altre persone, in particolare Piero Bassi (che da due anni non vedeva) e il giovane con barba indicato come Faglia. La Laura era venuta sola. Interrogata sulle annotazioni delle sue agendine, non dava spiegazioni su chi fosse un "Enrico" il cui nome peraltro ricorreva più volte (si rammenti che "Corradi Enrico" è il nome falso usato da Bertolazzi Pietro per affittare l'alloggio di Via Manfredini 4 a Milano).

In data 24.10.1974 la Zaini era scarcerata per insufficienza di indizi (CURCIO 2b/258).

Laura Allegri interrogata il 31.1.1975 (fasc. 23 segg) e il 13.5.75 ( ) dichiarava di essere stata in Gropparello ospite dei coniugi Bertolazzi dall'inizio circa di agosto alla metà di settembre, e che durante tale periodo la casa non era stata frequentata da altre persone e quindi neppure da quelle indicate dai testi Bagassi e Maggi, vale a dire il Bassi (che

./..

Procura Generale della Repubblica di Torino

931

l'Allegri dichiarava di non aver mai conosciuto) e l'uomo con barba identificato su foto in Faglia Ezio.

PIACENZA. -

Come già accennato (v. sopra, pag.) in base al Rep. n. 22 di Robbiano gli inquirenti localizzavano un altro tra delle B.R. in Piacenza, via Campagna 54 A, piano 1°, intestato a Moroni Gabriella. A seguito del decreto di perquisizione del G.I. elementi del Nucleo Spec. C.C. di Torino penetravano nell'alloggio il 15.10.1974, non rinvenendo alcuna persona.

La perquisizione portava al sequestro di documenti e oggetti vari elencati (CURCIO 28/384 - 404) nel dettagliato verbale, al quale si rimanda per un giudizio complessivo sulla natura e importanza dei reperti. In sintesi, era evidente trattarsi di un'altra "base" di rilievo dell'organizzazione, in cui soprattutto era depositato un amplissimo archivio di documenti prodotti dalle B.R., nonchè numerosi documenti provenienti da "azioni" delle B.R.

Oltre alla solita abbondante documentazione anche fotografica su avversari politici, moltissimi i ritagli di giornale dagli argomenti più disparati, nonchè relazioni particolareggiate sugli articoli pubblicati dai giornali più diffusi (v. ad es. rep. 27). Questo minuzioso lavoro di esame della stampa sembra da porsi in rapporto con le predisposizioni di ciclostilati sul tipo di quelli intitolati "materiali per una discussione sullo sviluppo della

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

932

controrivoluzione", di cui varii esemplari, oltre che in Piacenza (rep. 8/i) sono stati trovati in casa di Sabatino, Cattaneo, in Robbiano e in Torino.

Si segnalano:

- una fotocopiatrice e una macchina per scrivere;
- una cartella arancione con la scritta sul frontespizio "affari riservati - SID". Del contenuto di questa cartella si segnala un dattiloscritto in copia di 13 fogli intitolato "La risposta militare" con correzioni manoscritte; dattiloscritto e correzioni corrispondono esattamente all'articolo pubblicato sul n° 1/2 di "Controinformazione". A Robbiano è stato rinvenuto lo stesso dattiloscritto, ma privo ancora di correzioni.
- Il rep. 4/B 48: consiste in dieci copie del ciclostilato di due pagine "Alcune questioni per la discussione sull'organizzazione", che, per l'importanza del contenuto ai fini della conoscenza dell'organizzazione, si ritiene riportare integralmente:

"ALCUNE QUESTIONI PER LA DISCUSSIONE SULL'ORGANIZZAZIONE -

1. L'Organizzazione politico-militare.

"La lotta politica tra le classi non può più essere sviluppata senza una precisa capacità militare".

Da questa convinzione è nata nel novembre del 1970 la nostra scelta di procedere alla costruzione di una avanguardia proletaria armata.

I criteri che abbiamo posto a fondamento di questo passaggio sono noti ma li ricapitoliamo:

- punto di origine del nuovo capitolo rivoluzionario sono le avanguardie politiche della classe operaia delle grandi fabbriche dei poli industriali e metropolitani;
- è dai bisogni politici di questo strato rivoluzionario che siamo partiti per la costruzione dell'avanguardia

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

933

rivoluzionaria armata;
- per avanguardia armata non abbiamo inteso il braccio armato di un movimento di massa disarmato ma il suo punto di unificazione più alto, la sua prospettiva di potere. L'avanguardia armata cioè è sin dal suo nascere il POTERE RIVOLUZIONARIO delle classi sfruttate che lottano contro il sistema per la formazione di una società e di uno Stato comunista;
- L'avanguardia proletaria armata pur nascendo nella più rigorosa clandestinità non rinuncia a rivolgersi per linee interne alle forze dell'area dell'autonomia operaia.

2. La clandestinità.
La questione della clandestinità si è posta nei suoi termini reali solo dopo il 2 maggio '72. Fino ad allora, impigliati come eravamo in una situazione di semilegalità, essa era vista più nei suoi aspetti tattici e difensivi che nella sua portata strategica.
Inoltre il pregiudizio che mette in opposizione "clandestinità" e "linea di massa" rallentava la presa di coscienza.
Fu l'offensiva scatenata dal potere contro l'organizzazione il 2 maggio che cancellò ogni dubbio sul fatto che la clandestinità è una condizione indispensabile per la sopravvivenza di un'organizzazione politico - militare offensiva che operi all'interno delle metropoli imperialiste.
Il 2 Maggio cominciammo così a costruire l'avanguardia proletaria armata a partire dalla più ermetica clandestinità.
Come abbiamo detto nel primo punto però la condizione di clandestinità non impedisce che l'organizzazione si svolga per linee interne alle forze dell'area dell'autonomia operaia. Oltre alla condizione di clandestinità assoluta si presenta perciò, nella nostra esperienza, una seconda condizione in cui il militante pur appartenendo all'organizzazione opera "nel movimento" ed è quindi costretto ad apparire e muoversi nelle forme politiche che il movimento assume nella legalità.
Questo secondo tipo di militanza clandestina da un punto di vista politico è alla base della costruzione delle articolazioni del potere rivoluzionario; da un punto di vista militare è a fondamento dello sviluppo delle milizie operaie e popolari.

.../.

Procura Generale della Repubblica di Torino

934

Operare " a partire dalla clandestinità" consente un vantaggio tattico decisivo sul nemico di classe che vive invece esposto nei suoi uomini e nelle sue installazioni.
Questo vantaggio viene completamente annullato quando la clandestinità è intesa in un senso puramente difensivo.
La concezione difensiva della clandestinità sottintende o nasconde l'illusione che lo scontro tra borghesia e proletariato in ultima analisi si giochi sul terreno politico piuttosto che su quello della guerra e cioè che gli aspetti militari siano in fondo solo aspetti tattici e di supporto.
Questa concezione errata è ancora presente all'interno di alcune "assemblee autonome" come quella dell'Alfa Romeo ad es. quando dice: "riteniamo che in questo momento storico la direzione politica debba essere completamente responsabile di fronte alle masse, pur sviluppando funzionali modelli di clandestinità necessari per la sopravvivenza della organizzazione rivoluzionaria".
Ma è chiaro a tutti che si confonde qui, quando si dice: "la direzione politica deve essere responsabile di fronte alle masse", l'essere una "organizzazione legale" con l'essere una "organizzazione riconosciuta". Si fa passare cioè un problema politico (essere direzione riconosciuta) per un problema organizzativo (essere una organizzazione legale).
E si finisce per non capire che si può essere "direzione riconosciuta" anche senza essere una "organizzazione legale".
3. L'impostazione offensiva.
Il problema della guerra, dell'attualità della lotta armata intesa come risvolto proletario della crisi di regime, non è un problema di difesa degli spazi politici minacciati, di "difesa della democrazia". Al contrario è un probelma di attacco, di lotta armata per il comunismo.
La nostra è dunque un'organizzazione che in questa prospettiva si costruisce per una guerra di movimento. Essa è lo strumento dell'iniziativa tesa a costringere la borghesia sul terreno della difesa di un numero di obiettivi sempre più elevato, sempre più esteso nello spazio, sempre più vario nella qualità.
Proprio questa impostazione richiede il rispetto di due principi che sono anche due vantaggi pratici: l'alta mobili

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

935

tà e l'agilità delle strutture.
L'alta mobilità dobbiamo intenderla come capacità di mutare continuamente i punti ed i fronti dell'attacco in modo da rompere in continuazione l'accerchiamento, non fornire bersagli fissi e obbligare il nemico di classe ad una perenne rincorsa.
L'agilità delle strutture vuol dire invece che in questa fase della guerra le colonne non devono subire il condizionamento di strutture organizzative pesanti. Le installazioni pesanti, nella misura in cui sono indispensabili devono perciò essere governate direttamente dal fronte logistico centrale.

4. Vivere tra le masse.
Il nostro punto di vista è che la lotta armata per le caratteristiche storiche e sociali del nostro paese deve essere condotta da un'organizzazione che sia diretta espressione dell'avanguardia del movimento di classe operaia.
In questa fase dobbiamo perciò sviluppare un'azione di guerriglia legata a bisogni politici di questa avanguardia. Radicare la lotta armata nel movimento vuol dire in primo luogo costringere l'avanguardia del movimento a praticare direttamente la lotta armata. Sempre più la nostra iniziativa militare dovrà essere condotta "insieme al popolo".
Una porzione crescente di movimento dovrà cioè essere coinvolta nella nostra iniziativa militare.
Particolare attenzione dobbiamo fare all'impostazione del rapporto tra organizzazione e popolo, tra fronti e popolo.
Ora se per il fronte di massa il problema del rapporto tra fronte e popolo si è venuto chiarendo via via che procedeva l'esperienza delle brigate, per gli altri due fronti si tratta di fare un grande sforzo creativo per evitare che affermino tendenze ripetitive non necessariamente giustificate dati i differenti compiti e i diversi ambiti.
Anche nel fronte di massa però si deve fare uno sforzo creativo superiore per far assumere alle B.R. una effettiva dimensione di potere rivoluzionario locale.

./.

RINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

936

5. Le colonne.
La nostra scelta strategica di sviluppo dell'organizzazione per poli implica da un punto di vista organizzativo un analogo processo di crescita per colonne.
La colonna è l'unità organizzativa minima che riflette, sintetizza e media al suo interno tanto la complessità del polo e delle sue tensioni che la complessità dell'organizzazione, la sua impostazione strategica e la sua linea politica.
Le colonne sono unità politico - militari complessive. Esse cioè sono in grado di operare su tutti i fronti all'interno di un polo di classe significativo.
Da un punto di vista politico esse si centralizzano attraverso la direzione strategica e i fronti.
Da un punto di vista militare esse sono autosufficienti.
Da un punto di vista organizzativo esse sono indipendenti, e cioè contano su di un proprio apparato.
La formazione di nuove colonne deve avvenire per partenogenesi e non per aggregazione di nuovi elementi.

6. La compartimentazione.
La compartimentazione è una legge generale della guerra rivoluzionaria nella metropoli. Ed è uno dei principi fondamentali della sicurezza della nostra organizzazione. La nostra esperienza ha dimostrato che chi trascura questa legge o non la applica con assoluto rigore è destinato inevitabilmente alla distruzione.
Marighella:"dobbiamo evitare che ognuno conosca gli altri e che tutti conoscano tutto .... ognuno deve sapere solo ciò che riguarda il suo lavoro".
Che: ".. nessuno, assolutamente nessuno deve sapere in condizioni di clandestinità altro che lo strettamente indispensabile e non si deve mai parlare davanti a nessuno".
Nella nostra organizzazione è necessario realizzare una compartimentazione verticale (tra le varie istanze a tutti i livelli) e orizzontale (tra le colonne, tra i fronti, tra le brigate, tra i compagni di uno stesso organismo).
E' necessario ricordare però che anche la struttura meglio compartimentata non reggerebbe a lungo senza una reale discrezione dei militanti. La discrezione in altri termini è

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

237

una regola di condotta fondamentale per un guerrigliero urbano.
Compartimentazione non vuol dire "compartimentazione ad un dibattito politico e di tutte le informazioni".
E' il comitato esecutivo (CE) e sono i vari fronti che per evitare questo pericolo devono garantire ed estendere la pratica delle relazioni informative e politiche e dei bilanci di esperienza che consentano pur in una situazione di compartimentazione organizzativa assoluta il più ampio dibattito politico.

7. I Fronti.
I fronti sono una acquisizione recente della nostra esperienza organizzativa. Essi sono stati costruiti per rispondere al bisogno di elaborazione di organizzazioni di lotta in settori politici specifici (es. grandi fabbriche, controrivoluzione). Non sono strutture di servizio. I fronti tagliano e percorrono l'organizzazione verticalmente. Essi per tanto sono i canali più idonei ad assolvere al compito della centralizzazione del dibattito politico.
I fronti da potenziare in questa fase sono tre: il fronte delle grandi fabbriche; il fronte di lotta alla controrivoluzione; ed il fronte logistico.
Il fronte delle fabbriche deve lavorare per espandere l'influenza dell'organizzazione soprattutto nell'area dell'autonomia operaia; per rafforzare i centri del potere rivoluzionario; per sostenere ed orientare qualsiasi espressione di autonomia e di milizia operaia.
Il fronte di lotta alla controrivoluzione deve porsi come obiettivo la conquista degli avanposti strategici per la sua esistenza, ed inoltre: il perfezionamento dell'apparato di informazione, lo sviluppo dell'attacco allo stato già iniziato con la campagna Sossi ed una linea di condotta che porti ad affermare l'egemonia del nostro discorso strategico sulle forze dell'antifascismo militante.
Il fronte logistico in primo luogo deve esistere. Poi i suoi compiti sono definiti dalla necessità di perfezionare e sviluppare le strutture logistiche (basi, strumenti, mezzi, documenti); militari (armamento ed istruzione militare) industriali (laboratori) e di assistenza (medica e legale e di latitanza).

./..

Procura Generale della Repubblica di Torino

938

8. Forze regolari e forze irregolari.
La nostra organizzazione si appoggia su due tipi di forze. Le forze regolari e le forze irregolari. Entrambe sono essenziali per la nostra esistenza, ma giocano un ruolo diverso.
Le forze regolari sono composte dai quadri più consapevoli e disponibili che la lotta armata ha prodotto. Esse sono completamente clandestine ed i militanti che le compongono hanno tagliato ogni genere di legami con la legalità.
La nostra esperienza dimostra che senza forze regolari è impossibile creare ed edificare basi rivoluzionarie stabili come le colonne e i fronti. Le forze regolari hanno dunque un carattere strategico e i loro compiti fondamentali sono definiti dalle esigenze di sopravvivenza e sviluppo dei fronti e delle colonne.
Anche le forze irregolari - brigate o cellule che siano - hanno un carattere strategico, ma i militanti di queste forze vivono nella legalità. La loro è una clandestinità d'organizzazione ma non personale. E' questa collocazione che impone dei limiti alla loro iniziativa e sono questi limiti "oggettivi" che definiscono le differenze con le forze regolari.
Gli operai partigiani delle forze irregolari svolgono però una funzione tanto più decisiva quanto più lo scontro civile è sviluppato. Esse hanno due compiti fondamentali: conquistare all'organizzazione il più ampio sostegno popolare; costruire i centri e le articolazioni del potere rivoluzionario.
Da un punto di vista politico, non vi è differenza tra i militanti delle forze regolari e delle forze irregolari. Entrambi concorrono con parità di diritti e di doveri a far rivivere la linea politica generale dell'organizzazione. Per questo anche i militanti delle forze irregolari possono far parte della direzione strategica dell'organizzazione, anche se ovviamente nessuno di loro potrà far parte delle direzioni dei fronti, delle colonne o del comitato esecutivo.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

239

9. La direzione strategica.
All'origine della nostra storia c'è un nucleo di compagni che operando scelte rivoluzionarie si è conquistato nel combattimento un ruolo indiscutibile di avanguardia.
Questo nucleo storico ha portato sin qui l'organizzazione sottoponendo nella misura del possibile ogni scelta fondamentale, le vittorie e le sconfitte, alla discussione dei compagni delle forze regolari e delle forze irregolari.
Oggi con la crescita dell'organizzazione e della sua influenza, della sua complessità e delle sue responsabilità politiche e militari, questo nucleo storico è di fatto insufficiente. Si impone cioè una ridefinizione e un ampliamento del quadro dirigente complessivo dell'organizzazione.
Si propone pertanto alla discussione dei compagni la formazione di un consiglio rivoluzionario che raccolga e rappresenti tutte le tensioni e le energie rivoluzionarie maturate nei fronti, nelle colonne e nelle forze irregolari.
QUESTO CONSIGLIO DOVRA' ESSERE LA MASSIMA AUTORITA' DELLE B.R.
A questo consiglio dovrà essere riconosciuta la funzione indiscutibile di DIREZIONE STRATEGICA DELL'ORGANIZZAZIONE.
Sarà esso a formulare gli orientamenti generali e di linea politica dell'organizzazione.
Dovranno essergli riconosciuti inoltre da parte di tutti:
- il diritto di emanare ed applicare leggi e regolamenti rivoluzionari
- il diritto di giudicare ed applicare correzioni disciplinari nei confronti di quei membri dell'organizzazione che abbiano tenuto un comportamento scorretto o contro rivoluzionario;
- il diritto di approvazione e revisione dei bilanci;
- il diritto e il potere di modificare le strutture dell'organizzazione.

Il consiglio potrà essere riunito normalmente una o due volte ogni anno e straordinariamente quando ciò sia richiesto da almeno una colonna, da un fronte o dal CE.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

940

Esso nominerà per il governo quotidiano dell'organizzazio= ne un C.E.

10. Il comitato esecutivo.
Al CE spetta il compito di dirigere e coordinare l'attivi= tà del fronte e delle colonne oltre che i rapporti dell'or ganizzazione tra un consiglio e l'altro.
Al CE possono essere collegati anche nuclei o individui che svolgano la loro militanza individualmente.
Esso risponde del suo operato direttamente ed esclusivamen te al consiglio e da questo viene nominato e può essere revocato.
Nel CE devono essere rappresentati i tre fronti in modo da consentire una efficace centralizzazione delle informa zioni e una rapida esecuzione delle direttive.
Tutte le azioni militari di carattere generale che investo no nel suo complesso l'organizzazione dovranno essere appro vate dal CE.
All'occorrenza per decisioni particolarmente importanti l'Esecutivo può ricorrere alla consultazione dei rappresen= tanti delle colonne.
Il CE potrà infine applicare quelle sanzioni che riterrà più idonee a garantire la disciplina rivoluzionaria.
Al CE spetta la responsabilità dell'amministrazione dei beni o del patrimonio dell'organizzazione.

AVVISO: queste note non sono il punto di arrivo della discus sione sulla organizzazione bensì un punto di partenza. Ov= viamente esse sono modificabili e integrabili. La discussio ne nei fronti e nelle colonne e con le forze irregolari de= ve portare oltre che ad una redazione finale anche alla iden tificazione della direzione strategica."

4/C

- il rep. 40: (ciclostilato "Comitato di resistenza demo= cratica") è uguale a quello sequestrato a Sabatino Pie= tro e sull'auto di Curcio e Franceschini;
- Il rep. 6: cartella contenitore con la scritta "Fascisti Cesano Boscone", contenente, eccezion fatta per le lette

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

241

re a) e b), il materiale asportato dalle B.R. il 13.3.72 dalla sede del MSI di Cesano Boscone (segretario Di Mino): questo materiale, nell'originale, è stato trasmesso all'A.G. milanese, che procede per tale fatto criminoso.

- il rep. 6 a) e b): consiste di un foglio di cartone con la scritta "da indagare" e 26 fogli riportanti elenchi di persone e appunti vari. Questi fogli sono dello stesso tipo e scritti dalla medesima mano che ha stilato gli appunti figuranti su fogli di agenda sequestrati al Bertolazzi all'atto del suo arresto.
- il rep. 8: è l'ormai noto ciclostilato di 20 pagine contenente "Consigli ai militanti", già sequestrato a Pianello Val Tidone e ai Muraca e Raffaele. Si segnala che dall'esemplare di Piacenza, così come da quello dei Muraca e Raffaele, è stata asportata la parte di foglio con la parola "Lainate";
- Rep. 8/s: comprende al cpv. 5 il ciclostilato di 22 fogli numerati da pag. 21 a 42, esattamente coincidente a quello sequestrato a casa di Zaini Emanuela;
- Rep. 8/s (cpv. 7,8,9,10): varii ciclostilati, ognuno in più copie, concernenti le azioni criminose dei N.O.R.A. (Nuclei Operai di Resistenza Armata).
- Rep. 12/b e 12: si tratta in genere di materiale asportato dalle B.R. al Comitato Resistenza Democratica (E. Sogno) di Milano il 2.5.74.
- Rep. 20: dattiloscritto da segnalare perchè sul retro dell'ultimo foglio compaiono scritti a mano che sembrano di pugno di Bassi Pietro.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

242

- Rep. 28: un foglio contenente uno schizzo in cui sono elencati numerosissimi nominativi di esponenti della destra parlamentare e non, con collegamenti grafici tra singoli e gruppi;
- Rep. 29 b: foglio di carta con su scritto a matita: "non toccare - detonatori".;
- Rep. 29 c: un blocco per appunti contenente 16 fogli dei quali 11 manoscritti, trovato aperto su un tavolo. La grafia appare quella di Cogol Margherita, in cui si identifica, come si vedrà, Moroni Gabriella.
- Rep. 29 d: targhetta in plastica nera con lo scritto "girasole" (v. supra p. 202).
- Rep. 30: si tratta del materiale asportato il 29.5.74 dalla sede del MSI di Bergamo. Il reperto originale, come da richiesta di quell'A.G. è stato inviato al Procuratore della Repubblica di Bergamo onde consentirgli di iniziare l'azione penale contro i responsabili.
- Rep. 31 a: due schizzi planimetrici su carta millimetrata relativi a sedi dell'M.S.I. di Milano, attaccate dalle B.R. effettuate.
- Rep. 31 c: sette pagine dattiloscritte in copia numerate dall'1 al 7 sotto l'intestazione "Affare Cerana"; da porre in relazione con il rep. 107 di Robbiano.
- Rep. 49: Quattro musicassette. Sulla facciata di una di esse (Lesa 120 con la scritta "interrogatorio già trascritto") è registrato un interrogatorio del Dr. Sossi ad opera di due persone; nelle voci il Dr. Sossi ha riconosciuto la propria e quella dei due suoi carcerieri ( ).

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

243

In una breve sosta dell'interrogatorio, si sentono poche parole pronunciate da una voce femminile non identificata.

- Rep. 54: tre parrucche, una frangetta e un tubetto di mastice.
- Rep. 55: pezzi e ritagli di panno rosso e giallo; all'evidenza usati per confezionare drappi delle B.R.

La sedicente Moroni Gabriella veniva descritta dai testi, che con lei avevano avuto rapporti in sede di trattative e formazione del contratto per l'acquisto dell'alloggio, o successivamente. Le descrizioni collimavano nell'indicare la donna di età tra i 25 - 33 anni, più alta della media, di bell'aspetto, occhi chiari: in sede di indagini di p.g. una parte dei testimoni, cui era dato in visione un album di fotografie segnaletiche, riconosceva con sicurezza la Moroni in Cogol Margherita, moglie di Curcio Renato (CURCIO 2/8 340 e 405). Successivamente il giudice istruttore procedeva a ricognizione fotografica da parte di tutti i testi che avevano conosciuto la sedicente Moroni, eseguendo l'atto con le forme, in quanto possibile, dell'art. 360 C.P.P. I sei testi esaminati riconoscevano tutti nelle fotografie della Cogol la sedicente Moroni. Da notare che tra i più sicuri nel riconoscimento erano i testi Mosconi Adele, Pedrini Emma e Puntone Angela, cui in precedenza la p.g. non aveva esibito le fotografie e che non avevano mai visto su giornali o alla T.V. immagini della donna loro nota come Moroni. (CURCIO 3/c, 90 segg.). Il fascicolo di fotografie usato per questo ricognizioni si

Procura Generale della Repubblica di Torino

244

trova a f. 89 segg. del fascic. SIDA (n. 1271/74 G.I.).

Le perizie grafiche (Perizie, n° 28 e 36) dimostravano con certezza che i contratti firmati dalla sedicente Moroni e lo scritto rinvenuto su un tavolo dell'alloggio di Piacenza sono di pugno di Cagol Margherita.

UCID. - A seguito del rinvenimento in Robbiano di Medi= glia l'11.10.74 di documenti (elencati sul Rep. 182 del verb. di sequestro - fasc. CURCIO 2 C 76 - 118) oggetto dell'aggressione all'UCID, il Giudice Istruttore di Milano con provvedimento 20.11.74 trasmetteva all'Autorità Giudiziaria di Torino gli atti relativi per competenza per connessione. Il G.I. spediva comunicazione giudiziaria relativa alle persone indicate a f. 37 con provvedimento 28.1.1975.

TORTONA. - In esecuzione di decreto di perquisizione emesso dal Procuratore della Repubblica di Tortona, i C.C. del luogo eseguivano l'8.2.1975 una perquisizione nella villetta sita in Tortona, strada per Sarezzano 36. Poichè da un primo esame del materiale rinvenuto, appariva trattarsi di una base delle B.R., era fatto intervenire il Nucleo Spec. C.C. di Torino per il prosieguo delle indagini.

La casa risultava acquistata con atto rog. notaio

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

245

Pernigotti di Tortona in data 3.4.1974 da persona qualificatasi come dott. Bertini Luigi n. a Milano il 10.6.1947. Alle trattative aveva partecipato anche una giovane donna, presentata come fidanzata prima e moglie poi del Bertini.

L'abitazione, un villino isolato e praticamente non visibile dalla carrozzabile, composta da soggiorno e cucina a piano terreno e due camere con bagno al primo piano, appariva arredata sommariamente ma in modo decente con tutto l'essenziale per abitarvi.

Di interessante per le indagini venivano sequestrati:
- una copia dell'atto di acquisto dell'immobile e documentazione varia ad esso relativa (rep. da 1 a 6);
- distinta della "Rinascente" di consegna di tre poltroncine e un tavolino a Corbellini Franco (rep. 7);
- un foglio di carta quadrettata con disegni vari (rep.10);
- numerosi ciclostilati con l'intestazione B.R. e comunque riferibili all'organizzazione (Rep. da 13 a 21);
- n. 1/2 del periodico Controinformazione (rep. 12);
- quattro cartucce cal. 9 corto (rep. 25);
- varii libri di argomento politico o "gialli", alcuni dei quali (cinque) recanti nella prima pagina interna annotazioni di appartenenza a Renato Curcio o "Renato Curcio e i suoi amici"; alcuni recanti all'interno delle note o appunti a mano e una scheda manoscritta (v. reperti dal 26 al 42);
- quotidiani di varie date, sino al 12.9.1974 (rep. 49);
- tre tute di colore azzurro con cerniere e tre cappucci di tela celeste con feritoie in corrispondenza degli occhi rep. 50);

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

266

- 27 fogli di plastica dura di color nero (rep. 52);
- un'apparecchiatura, descritta in dettaglio nel verbale di sequestro, destinata alla fabbricazione di targhe false (rep. 74);
- 67 sezioni di targhe automobilistiche (rep. 53);
- una cornice di targa posteriore recante la scritta "Chioda - Lodi" concessionario per Autobianchi e Citroen (rep. 54);
- un disegno con l'indicazione di misure per la fabbricazione di targhe posteriori (55);
- altri varii oggetti,meglio specificati in verbale, per la formazione delle targhe false, tra cui un punzone con lo stemma della Repubblica (rep. 56);
- un foglio di carta indirizzato a certo "Nanni" e a firma "Nero" con richiesta di fabbricazione di targhe, di cui sono indicati i dati;
- un saldatore elettrico con inciso il nome "De Ponti" (rep. 57);
- due catene con due lucchetti chiusi senza chiave (rep.59);
- un apparecchio radio ricevente di tipo militare (rep.63) idoneo a funzionare da 27 a 39 Mhz;
- un elenco degli orari dei giornali radio e dei telegiornali, i nominativi di cue centrali operative dei CC. con a fianco i nomi convenzionali di esse "Nobel" e"Romeo" e due frequenze d'onda relative alle centrali di Milano e Tortona (rep. 62);
- nel sottoscala numerosi pezzi di panforte numerati, una porticina con chiusura costituita da 3 catenacci a scor

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

247

rimento, uno dei quali con lucchetto; una stuoia in cana pa; nonchè longheroni in ferro, bulloni e dadi, e un rudi mentale impianto elettrico. Il tutto veniva messo assieme seguendo la numerazione dei pannelli, e ne risultava una cella delle dimensioni di m. 1,95 per 2,60 per 2,10 (al= tezza) (rep. 65);

- due rotoli di carta da parati (rep. 67 e 81) identica ai brandelli attaccati all'interno della cella;
- un drappo rosso a forma di scudo con la scritta gialla "Brigate Rosse" e la caratteristica stella a cinque pun= te (rep. 68);
- un grosso sacco di tela iuta (rep. 69);
- un cappuccio di tela color marrone (rep. 70);
- un seggiolino da campeggio (rep. 71);
- un negativo di tre fotogrammi a colori (rep. 72) ripro ducenti il Curcio, la Cagol e due persone sconosciute);
- una ricevuta di versamento relativa all'auto Fiat 500 targ. MI - T49632 (rep. 73) (si rammenta che si tratta della targa di una delle tre automobili segnalate a Tor= riglia il 17 - 18 aprile, e la scrittura della ricevuta appare del Bertolazzi);
- un tappo di cotone pressato e feltro (rep. 76) in tutto simile a quelli già repertati in Robbiano di Mediglia come parte di silenziatori per armi;
- resti bruciacchiati di 3 campionari di tessuti simili a quelli sequestrati a Robbiano sull'auto di Bertolazzi; rinvenuti sotterrati nei pressi dell'abitazione (rep. 78);
- materiale sanitario vario (rep. 83); varii cam=

Procura Generale della Repubblica di Torino

248

pioni gratuiti per medici, e tra cui del "Talofen";
- abiti e suppellettili varie, attrezzatura per cucina e bagno.

Dell'immobile e del suo contenuto v'è ampia documentazione fotografica in TORT. 124 - 156 e 157 - 185.

In sede di indagini di P.S. si accertava che l'immobile, comprese tasse e onorari, era stato pagato complessivamente 21 milioni circa, con assegni circolari, di cui aveva fatto richiesta alla banca Bertini Luigi, versando danaro contante.

Erano identificate parecchie persone che avevano avuto a che fare con il sedicente Bertini e con la donna che lo accompagnava. Il teste Bagnasco (mediatore nella compravendita della casa) credeva di identificare su foto il Bertini in Pinotti Giorgio, la donna in Zaini Emanuela. Peraltro l'esame delle sottoscrizioni del sedicente Bertini sui varii atti relativi allo immobile poneva in evidenza forti somiglianze tra la grafia del Bertini e quella del Bertolazzi. Pertanto il G.I. disponeva ricognizioni di persona sia sul Pinotti e sulla Zaini, sia sul Bertolazzi e ancora su Laura Allegri, attesi gli stretti rapporti accertati tra i coniugi Bertolazzi e l'Allegri.

Le ricognizioni erano effettuate in Moncalieri il 13.2.75 prima ancora che i giornali dessero la notizia della localizzazione della "base" di Tortona (fasc. TORTONA ff. 62 - 73).

Le ricognizioni avevano esito totalmente negativo nei confronti del Pinotti della Zaini e dell'Allegri. Il teste Bagnasco non riconosceva tra gli uomini mostratigli

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

249

il sedicente Bertini; ma non riconosceva neppure fra i presenti quel Pinotti, che aveva ritenuto di riconoscere in fotografia. Tutti gli altri testi indicavano il Bertini nel Bertolazzi, con buona o assoluta sicurezza; soprattutto sicuri e immediati i riconoscimenti di Pensa Anna, Gennaro Fiorenzo, Pernigotti Giuseppe; con qualche riserva i riconoscimenti di Carezzano Domenico e Rometto Aldo. Il teste Cravero Sergio, che peraltro aveva visto il sedicente Bertini solo di sfuggita, mentre era in auto, non riconosceva alcuno dei presenti.

Delle fasi delle ricognizioni veniva effettuata documentazione fotografica (94-105; 106-115 TORTONA).

L'esito della ricognizione era immediatamente contestato al Bertolazzi, il quale rifiutava di rispondere (TORT. 74).

Il 14.2.1975 il G.I. disponeva l'ispezione dei luoghi e la ricognizione dell'immobile e in particolare della cella, con la presenza del dr. Sossi, previo avviso ai difensori degli imputati (TORT. 76).

Nell'esecuzione di tali atti (p. 81 segg.) venivano preliminarmente provate nella serratura della porta d'ingresso dell'immobile le chiavi sequestrate ai varii imputati nel corso della istruttoria. Nessuna chiave apriva la serratura; ma due chiavi uguali tra loro e di marca Yale (la stessa della serratura), appartenenti l'una a Franceschini Alberto e l'altra a Bertolazzi Pietro, penetravano nel buco della serratura e determinavano una parziale rotazione del congegno. Poichè la serratura ap=

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

250

pariva ossidata, ne veniva disposta l'asportazione per ulteriori accertamenti. Questi (TORT. 90 e 117 segg.) consentivano di stabilire che le due chiavi indicate aprivano la serratura dopo una semplice opera di lubrificazione.

Il dr. Sossi era preliminarmente invitato a descrivere, sotto giuramento, la cella, ogni particolare di essa e le tute. Quindi, esaminati gli oggetti, il teste li riconosceva come quelli stessi del luogo della sua prigionia o comunque in tutto uguali secondo i suoi ricordi: la cella nel suo insieme, nella tappezzeria, nella mensola, nei longheroni obliqui della parete della porta, nei fori praticati per l'aerazione, nei fori accanto alla porta destinati all'ispezione dall'esterno (sono due, ma ne ricordava uno solo), ecc. Per ogni particolare della ricognizione si rimanda al dettagliato verbale, dal quale sembra doversi ricavare la certezza che la cella ricostruita in Tortona sia non soltanto uguale, ma proprio quella in cui il dr. Sossi fu tenuto prigioniero. Anche la ricognizione delle tute e dello sgabello (posti gli oggetti tra altri simili) dava esito positivo; del resto le tute corrispondevano, nei particolari, al disegno che il dr. Sossi ne aveva fatto avanti al G.I.. Il dr. Sossi non riconosceva, quanto al colore, i cappucci, i quali peraltro, nella foggia, presentano le medesime caratteristiche di quelli che il teste aveva disegnato (vedasi il particolare delle impunture attorno alle feritoie per gli occhi).

Aggirandosi per la casa, il dr. SOssi indicava come uguali a quelli che aveva usato durante la prigionia

Procura Generale della Repubblica di Torino

251

alcuni oggetti, quali un secchio e una bacinella; e di= chiarava che il deodorante al limone contenuto in una bomboletta spray aveva lo stesso profumo del deodorante che veniva immesso nella cella.

Di rilievo anche le dichiarazioni del dr. Sossi in merito alla branda ed ai materassi esistenti nella casa.

Il 16.4.1975 nel corso di esame testimoniale, il G.I. esibiva al dr. Mario Sossi il rep. n° 10 di Tortona; in esso il teste riconosceva uno dei tanti fogli che egli aveva riempito con disegni nel corso della sua prigionia. Esaminate le copertine di tutti i libri sequestrati, il dr. Sossi ne indicava 24 come corrispondenti a libri da lui certamente letti nella cella; quindi, sfogliatili, il dr. Sossi riconosceva nel libro "Stasova Compagno Abso= ljut" a pagg. 60-61 dei segni corrispondenti a quelli che ricordava esistere nell'esemplare letto nella cella; inol= tre a pag. 159 del volume "La falsa libertà" il dr; Sossi rintracciava la frase "fare attenzione a non essere ingan= nati ..... sono, al contrario, ladri e banditi", che già in data 3.12.74 egli aveva dichiarato di aver copia= ta pari pari da uno dei libri letti durante la sua pri= gionia, e trascritta in uno dei fogli pubblicati sul n. 51 del 22.12.74 del settimanale l'Espresso, al quale le B.R. li avevano spediti in fotocopia. Il dr. Sossi aveva rico= nosciuto tutti i fogli ricevuti dall'Espresso, di cui era stato frattanto disposto il sequestro, come da lui redatti durante la sua prigionia, in momenti e stati di animo di= versi (CURCIO 3/a - 159 segg.).

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

952

Prima di sfogliare il volume "l'altra riva del fiu= me" di Snow il dr. Sossi dichiarava che in esso avrebbero dovuto esservi annotazioni e sottolineature; rinvenutele in effetti, precisava che erano certamente le stesse nota= te durante la sua prigionia, e in particolare era la stes= sa la grafia delle annotazioni a margine dei fogli 374 e 376.

Indagini di p.g. sul rep. 7 portavano ad acquisire l'altra copia della bolla di consegna, in possesso della Rinascente, sulla quale figura la firma per ricevuta "Corbellini Franco". Si ricorda che tale nome è quello di documenti falsi sequestrati sulla persona dia di Bassi Pietro sia di Bertolazzi Pietro. La grafia della firma apposta sulla bolla di consegna sembra all'Ufficio di pugno di Bertolazzi Pietro, non certo del Bassi come ipotizzato dai Carabinieri (TORT. 8/18 segg.).

La perizia grafica disposta per identificare l'auto= re delle sottoscrizioni Bertini Luigi ha stabilito con grado di certezza (e la cosa è del resto evidente ictu oculi anche dl profano) trattarsi di Bertolazzi Pietro (Per. 28).

Con rapp. 13.5.75 i C.C. del Nucleo Spec. p.g. di Torino, su richiesta del G.I., riferivano che un riscon= tro effettuato per due giorni nella casa di Tortona ave= va permesso di constatare che si udivano dall'interno di essa tutti quei tipi di rumori (aereo, sirena, trattore, automezzi) che il dr. Sossi aveva descritto nelle sue testimonianze. (TORT. f.).

Procura Generale della Repubblica di Torino

253

BUONAVITA - GALLINARI. - Il 5.11.1974 una pattuglia della Squadra Mobile di Torino in servizio antirapine notava un'auto FIAT 132 tG. TO-H 24774 con accanto due individui nei pressi dell'ufficio postale di via Claviere. L'app.to di Stadio si avvicinava a uno dei due (Gallinari) che aveva appena deposto nell'auto un grosso borsetto, e, qualificatosi, chiedeva i documenti. Il Gallinari adempiva all'invito mentre l'altro (Buonavita) chiedeva ripetutamente che gli fosse esibito il tesserino; poichè l'agente diceva di averlo già fatto, il Buonavita estraeva una rivoltella a tamburo e puntandola contro il Di Stadio gridava una frase di minaccia ("via tutti o ti sparo" o simile). Il Di Stadio riusciva a far cadere la pistola di mano al Buonavita, con il quale ingaggiava una violenta colluttazione, immobilizzandolo con l'aiuto dell'Agente D'Agnano; intanto l'agente Mattia teneva a bada con la pistola il Gallinari, che per parte sua si era limitato a fare il gesto di portare la mano alla cintola, dove in effetti aveva una pistola, che, visto il gesto, il Mattia gli sequestrava.

Accompagnati in Questura i due venivano identificati e dichiarati in arresto (circa le modalità dell'arresto, V. in particolare le deposizioni a ff. 183 - 185 del fascicolo BUONAVITA - GALLINARI, Perquisito, Buonavita Alfredo risultava in possesso oltre che della rivoltella a tamburo Smith e Wesson 38 spec. con numero di matricola abraso, di 5 cartucce cal. 38 e una cal. 9

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

257

corto, di un anello con 5 chiavi Yale e due sciolte; di una lamella adatta a forzare serrature di automezzi; di una patente di guida su modulo n. A 5284886 intestata a Chiari Roberto n. a Roma il 24.5.1948, res. a Mestre C. del Popolo 25, munito della fotografia del Buonavita; di un foglietto quadrettata con gli indirizzi:
"Lowenstrasse 42.8001 Zurich e NimrodVaduz 12 Sauposten", uguali a quelli trovati su un biglietto in possesso di Bertolazzi all'atto dell'arresto (v. sopra pag. 191).

Al Gallinari venivano sequestrati (il tutto contenuto in un borsetto marrone) la pistola Beretta cal.9 matr. 603387 con due caricatori completi di cartucce e fondina;
- varie chiavi;
- una patente di guida con n° di modulo A 7101666 con foto di Gallinari, intestata a Marinoni Aldo n. a Modena il 15.3.1947.
- una carta d'identità n° 13280664 con foto di Gallinari e intestata a Franchi Stefano n. a Piacenza il 20.7.44;
- schede con annotati nomi di "fascisti" integrate da foglietti manoscritti con indicazioni relative alle posizioni delle loro abitazioni e alle vie per raggiungerle;
- uno scontrino della ditta "Autoforniture Sebastopoli", datato il giorno stesso dell'arresto (5.XI.74)per £. 3.500.;
- varie fotografie del Gallinari, con e senza occhiali

../.

Procura Generale della Repubblica di Torino

255

e con pettinature diverse;

- un'agenda del '74 con annotazioni a partire al 7.9.74. Sono annotazioni relative a spese giornaliere varie e stipendi (v. sotto il 16 Sett.). Di particolare rilievo l'annotazione del 4 ottobre, in cui si elencano versamenti al notaio (704.000.) e per l'acquisto dell'alloggio (7.200.000.). In precedenza sotto il giorno 24 sett. è annotato un acconto di £. 500.000. Sotto la data del 9 ott. un'annotazione cancellata in cui si legge "ore 20 beduini PZ". La parola "Beduini" o "Bedu" si legge in altre parti dell'agenda (es. sub. 29 ottobre: "Bedu sera 20"). Le annotazioni sino al 3 nov. sono cancellate; le successive no, ma non sono comprensibili, perchè evidentemente convenzionali o in cifra;
- un ritaglio di giornale in due pezzi contenente l'elenco di persone che hanno fatto versamenti a qualche giornale della "Destra Nazionale";
- un biglietto manoscritto con varii nominativi, il primo dei quali "Eliseo Ferrari".

A bordo dell'automobile, i cui documenti erano intestati a Motta Giuseppe n. a Brescia il 3.4.1917, veniva sequestrata tra l'altro una serratura per auto nuova con relative chiavi e un blocco di serratura per auto, danneggiata dal lato esterno.

Il Gallinari, interrogato subito dopo l'arresto sia dal P.M. sia dal G.I. (BUON. e GALL. ff. 19 e 30) si limitava a declinare le generalità, a dichiarare di ritenersi "detenuto di guerra" e a chiedere il rispet

Procura Generale della Repubblica di Torino

256

to della Convenzione di Ginevra; aggiungeva di appartenere alle Brigate Rosse, ma non rispondeva praticamente ad alcuna altra domanda o contestazione.

Buonavita Alfredo, interrogato dal P.M. (BUON. e GALL. ff. 22 segg.) dava una versione dei fatti diretta a sostenere di non conoscere il Gallinari e di essersi trovato per caso vicino all'automobile; affermava che aveva da poco fatto un acquisto per 3.500. lire in un negozio di C. Sebastopoli di una "maniglia" per riparare un'automobile custodita in luogo sul quale rifiutava di dare indicazioni. Ammetteva di aver "tentato" di estrarre la pistola, ma di essersi lasciato subito disarmare; di essersi servito di documenti falsi perchè latitante; dichiarava di essere "simpatizzante" delle B.R. perchè ne aveva condiviso buona parte dell'ideologia; a domanda del difensore, precisava che condivideva i fini delle B.R., ma non era un militante attivo. Ammetteva il possesso di tutte le cose sequestrategli risultanti dal relativo verbale, fatta eccezione per la pallottola cal. 9 e per il foglietto su carta intestata dell'ACI di Torino recante le generalità della patente falsa in suo possesso. Aveva acquistato la rivoltella da uno sconosciuto a Porta Palazzo; rifiutava di dire da chi aveva avuto la patente e di fornire indicazioni precise sulle chiavi in suo possesso, che affermava essere di alloggi in cui veniva ospitato.

Al G.I., che l'aveva interrogato quale arrestato in esecuzione di ordine di cattura per i fatti relativi

Procura Generale della Repubblica di Torino

957

al sequestro Amerio e all'aggressione al Centro Sturzo, il Buonavita (BUON. e GALL. f. 28 segg.) aveva dato una versione dei fatti leggermente diversa, ammettendo di aver estratto la pistola come reazione ad analogo gesto degli agenti, ma di non aver fatto a tempo ad usarla perchè gli era stata tolta di mano. Alla contestazione che lui e il Gallinari erano stati trovati in possesso di chiavi uguali non rispondeva; nè rispondeva a quella, che i documenti falsi in suo possesso risultavano pro= venienti dallo stock di quelli della "base" di Robbiano. Il Buonavita respingeva ogni addebito relativo al seque stro Amerio e all'assalto al Centro Sturzo.

Nel corso di una perquisizione eseguita il 6.10.74 a Reggio Emilia nell'abitazione del Gallinari, venivano sequestrate tra l'altro due cartoline da lui spedite da Mestre il 20.8.1974 e da Padova il 25.X.74; una copia di "Sinistra Proletaria" del luglio '70, numero unico di attesa di autorizzazione, Ed. Sapere, che tra i redat tori indica Renato Curcio, e tra i collaboratori Alberto Franceschini (i quali, come si è visto, all'atto dell'ar resto a Pinerolo "non si conoscevano"!); 13 cartoline stampate a cura de "La Comune" di Milano destinate a G.B. Lazagna presso il carcere di S. Vittore in Milano, e quindi risalenti alla detenzione del Lazagna del 1972.

La Fiat 132 risultava noleggiata a Friburgo (Germ.) da tale Varesco Mara abitante a Milano in via Argona 3, la quale aveva esibito un passaporto e una patente.

La Varesco Mara risultava sconosciuta, il numero della patente proprio di quella di altra persona.

Procura Generale della Repubblica di Torino

258

La targa della Fiat 132, falsa, corrispondeva a quella in uso a un autobus dell'A.T.M. di Torino.

Con rapp. 11.11.74 il Nucleo A.T. della Questura di Torino comunicava l'esito di accertamenti eseguiti sulle cose sequestrate ai due arrestati. Relativamente allo scontrino per £. 3500 trovato in possesso del Gallinari, il titolare della "Autoriforniture Sebastopoli" dichiarava che il Buonavita (da lui riconosciuto in fotografia) era venuto ad acquistare una serratura per cofano posteriore di Fiat 124, ed era tornato in mattinata per cambiarla. Le chiavi in possesso al Buonavita erano state riprodotte da altre, in un negozio di via Borgaro, presso il quale verosimilmente era stata acquistata anche una serratura Mottura del prezzo di £. 16.000. circa, come da annotazione sull'agenda di Gallinari in corrispondenza del 4 ottobre. I documenti di circolazione dell'auto, le patenti e le carte di identità risultavano tutti rubati e falsificati. L'annotazione di "multa £. 5.000." comparente nell'agenda sotto il giorno 4 ottobre, consentiva di accertare che effettivamente il 3.X. 74 un vigile urbano di Torino aveva contravvenuto il conducente della Fiat 132 TO H 24774. Le schede di varie persone erano relative a "fascisti".

Nel corso di altri interrogatori del 15.11.74 il Gallinari (f. 83) non rispondeva ad alcuna domanda; il Buonavita (f. 84) rispondeva, senza dare in genere risposte processualmente interessanti: da ricordare che riconosceva che sin da prima della latitanza veniva

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

259

comunemente chiamato Roberto; che era scritto di suo pugno il biglietto con indirizzi di armerie di Zurigo e del Lichtenstein; che nel corso della latitanza aveva cambiato molti documenti falsi.

Con rapp. 29.11.74 (f. 101 segg.) la Questura di Torino segnalava che il Gallinari risultava aver soggiornato sotto il suo vero nome dal 3.3. al 17.5.1974 presso una locanda di Marghera, dalla quale si era allontanato abbandonando il proprio bagaglio e lasciando insoluto il conto di tre giorni. Risultava anche che era venuto a Mestre da Reggio Emilia dove aveva avuto una regolare occupazione sino al 28 febbraio 1974.

Il 21.1.1975 veniva emesso mandato di cattura contro il Buonavita e il Gallinari per i fatti di cui a f. 192 del relativo fascicolo.

Con rapp. 26.3.1975 (BUONAV. GALL. 232 segg.) i C.C. del Nucleo Spec. P.G. segnalavano che le fondine per pistola sequestrate a Curcio Renato e a Gallinari Prospero erano uguali; peraltro comunemente in vendita nelle armerie. Segnalavano inoltre che la targa TO K 34999 (auto di Gallinari e Buonavita) appariva stampata dalla medesima macchina usata per la targa BO 545217 (auto di Curcio e Franceschini); e riferivano sulla provenienza dei moduli di documenti falsi in possesso dei due arrestati.

Con rapp. 2.4.75 la Questura di Reggio E. (BUON. GALL. 250 segg.) riferiva che il Gallinari aveva lasciato il lavoro licenziandosi egli stesso e preannunciando il suo trasferimento in Marghera; che nel 1973 era stato

Procura Generale della Repubblica di Torino

260

già denunziato ai sensi d-egli artt. 270-272 C.P. e* il relativo procedimento era stato trasmesso alla Procura di Roma.

Lo stesso rapporto informava altresì sull'evoluzione nel campo politico locale di alcuni degli imputati di questo procedimento, e cioè Gallinari, Franceschini, Pelli, Ognibene, nonchè di tale Pisi, da tempo sospettato di appartenenza alle B.R. e oggetto di varie perquisizioni con esito negativo. A causa del loro inserimento nel "Collettivo operai - studenti" di Reggio E. che si ispirava alla "Sinistra Proletaria" di Milano nel luglio '70 il Gallinari ed il Pisi erano stati espulsi dal P.C.I. Nell'ambito del " Collettivo" si era poi determinata nel '71 una spaccatura tra quelli che propugnavano la lotta armata e gli altri. Tra questi ultimi il Pisi, che aveva fondato il circolo "L'Appartamento" riavvicinandosi alle posizioni del P.C.I..

Circa l'identità di due copie di chiavi sequestrate al Buonavita e al Gallinari, si veda la dimostrazione fotografica a ff. 270-72.

Per quanto concerne gli altri accertamenti sulle cose sequestrate, si segnala il rapp. N.A.T. 22.4.75 in BUON. GALL. 256 segg..

CARLETTI.- Da tempo la Questura di Torino, per tramite di un suo informatore a nome Franco, sorvegliava tale Carletti Cesarina (nota anche come "nonna Mao") vendi=

Procura Generale della Repubblica di Torino

961

trice con banco in P. della Repubblica, sospettata di appartenere alle B.R.

Nel gennaio 1974 la Carletti riferiva al Franco (v. rapp. 14.11.1974 in CARLETTI, 1 segg.) che il Buonavita le aveva commissionato 10 bidoni di plastica da due litri per un'azione delle B.R. Il 23.4.1974 la Carletti consegnava al Franco l'opuscolo "Contro il Neogollismo" n° 1, e il 2° comunicato concernente il caso Sossi, asserendo che due o tre giorni prima amici delle B.R. di notte le avevano lasciato un pacco di volantini. La Questura attivava un servizio di sorveglianza, durante il quale l'agente Fois notava parlare con la Carletti un giovane, che successivamente, in fotografia, riteneva di riconoscere in Vho Roberto; veniva eseguita una perquisizione a carico del Vho e della moglie Grena Maria Grazia (già imputati nel processo di Milano), che dava esito negativo. Altra guardia di P.S. Vittozzi Antonio, entrava sotto mentite spoglie in contatto con la Carletti, la quale il 21.6.1974 gli consegnava un volantino relativo al duplice omicidio di Padova, prendendolo da un pacco sotto il banco di vendita. La stessa guardia apprendeva dalla Carletti che il Buonavita si incontrava talvolta con certa Anna Maria, che veniva identificata in Geninatti Prin Anna Maria.

Il 21.9.74 la Carletti consegnava al "Franco" tre volantini delle B.R. concernenti l'arresto di Curcio e Franceschini, estraendoli da una busta che ne conteneva altri, custodita in una borsa tenuta sotto il banco di

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

762

vendita. Uguale volantino veniva consegnato il 24.9.74 alla guardia di P.S. Romano Francesco che, nascondendo la sua vera identità, era riuscito ad accattivarsi la simpatia della donna. Il Romano successivamente segnalava di aver appreso dalla Carletti che era stato il Curcio ad interrogare il Giudice Sossi, sebbene costui non ne avesse in sede di accertamenti istruttori riconosciuta la voce.

Il 16.11.74 la guardia Romano prendeva nuovamente contatto con la Carletti, la quale gli dichiarava che negli ultimi tempi aveva avuto i volantini da Gallinari Prospero, mentre in precedenza glieli avevano recapitati il Buonavita il Morlacchi e il Ferrari. Inoltre mostrava un block notes nel quale aveva scritto da destra verso sinistra un indirizzo di Genova, a suo dire di un brigatista rosso ricercato.

Il 18.11.74 era disposta perquisizione a carico di Carletti Cesarina ed emesso nei suoi confronti mandato di accompagnamento per il delitto di partecipazione ad associazione sovversiva costituita in banda armata (artt. 270 - 306 C.P.).

La perquisizione portava al sequestro di taluni documenti (fotografie, notes con indirizzi, agende, cartoline) che in linea generale non sono stati utili alle indagini, ma dimostrano chiaramente la collocazione politica extraparlamentare della donna. Sono comunque da segnalare due cartoline di Katia (Duò Teresa) e due di

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

963

tal Blasi Giovanni, e il taccuino su cui si legge l'in= dirizzo, scritto alla rovescia, segnalato nel rapporto.

Interrogata il 19.11.1974 la Carletti (ff. 31 e segg.) ammetteva di aver ricevuto a più riprese, a co= minciare da quelli del sequestro Macchiarini (marzo '72) dei pacchi di volantini delle B.R.,ma di ignorare chi glie li avesse mandati, perchè le venivano lasciati davanti alla porta di casa, di notte. Ciò era avvenuto in cinque occasioni, e con riferimento a cinque vicende delle B.R. da lei indicate nei casi Macchiarini, Labate, Amerio, Sossi e Girotto. Non parlava del duplice omicidio di Pa= dova. Non aveva mai distribuito i volantini, salvo quel li relativi a "padre Leone" e anzi aveva preso contatti con il cap. Sesti dei C.C. dopo aver ricevuto i volanti= ni concernenti i sequestri Macchiarini e Labate. Non sa= peva se i brigatisti fossero fascisti o comunisti; nel primo caso, avrebbe cercato di smascherarli; nel secon= do, sarebbe stato dalla loro parte, "perchè hanno le idee dei vecchi partigiani" e lei era stata partigiana. L'uni= co possibile brigatista rosso da lei conosciuto era Buo= navita Alfredo, che peraltro si era a lei presentato come "Roby" e affermava di appartenere a Lotta Continua. "Roby in mano dei volantini non gliene aveva dati mai... veniva in piazza ogni sei-sette mesi, e poi due o tre giorni dopo si trovava i volantini infilati nel cancello; se era stato Roby a carpire la sua buona fede e cioè era un fascista, avrebbe fatto i conti con lei". Solo in sede di rilettura di quanto verbalizzato, diceva di aver avuto

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

264

volantini anche non in coincidenza con visite del Buonavita. Non spiegava a chi si riferisse l'indirizzo scritto al contrario, vecchio di due anni; ma escludeva di averlo fatto vedere a chicchessia, nonostante le si facesse presente che la sua esistenza era nota all'Ufficio già prima della perquisizione.

Chiuso l'interrogatorio, lo stesso giorno il G.I. sentiva come teste il "Franco", che la Questura rivelava essere Balice Francesco. Questi dichiarava di aver conosciuto "Roby" presso il banco della Carletti, la quale le parlava di lui come di un appartenente alle B.R. Ciò prima del sequestro Macchiarini, perchè all'epoca di questo fatto il Roby era sparito dalla circolazione per un paio di mesi. Il Roby conosceva anche tale Katia (Duò) e Blasi Giovanni, a casa del quale si erano incontrati. In un'occasione, il Roby aveva dimenticato il libretto di circolazione nella sua Lambretta 150, e così il teste era venuto a sapere che si chiamava Buonavita Alfredo. Dopo il sequestro Macchiarini la Carletti gli aveva mostrato una fotografia (e non ritaglio di giornale) del Macchiarini con la pistola puntata alla tempia, asseritamente ricevuta per posta. Il Buonavita era poi ricomparso, diradando molto le sue visite; si era lamentato che cercavano di incastrarlo per l'omicidio Calabresi con un identikit che gli rassomigliava, ma che egli non c'entrava per nulla. L'ultimo contatto del Balice con Buonavita risaliva a circa un anno prima, ma anche in seguito il Balice aveva ricevuto dalla Car=

Procura Generale della Repubblica di Torino

265

letti dei volantini delle B.R., che il teste aveva man mano consegnato al dr. Criscuolo della Questura. La Carletti al teste diceva che i volantini glieli lasciavano dietro la porta di casa, in una busta che ne conteneva una cinquantina; essa li distribuiva al mercato o lasciandoli nelle buche delle lettere. La Carletti diceva di aver conosciuto Morlacchi e Ferrari; del Curcio e del Franceschini, dopo il loro arresto, aveva parlato in tono ammirato, dicendo che era stato il Curcio a "interrogare" il dirigente della Fiat. Il teste era certo che la Carletti si fosse riferita all'interrogatorio dell'Amerio e non del Sossi (come invece risulta dalla relazione di servizio dell'Agente Romano). Dopo l'arresto del Gallinari, la Carletti aveva detto che era stato costui a portarle, in ultimo, i volantini.

Il teste aveva sentito parlare della Carletti oltrechè dalla Katia, di un'amica di questa a nome Daniela. Costei, a detta della Carletti, era delle B.R., aveva preparato i pasti per Amerio, era in contatto con il Buonavita, ed era stata dalla Carletti il mattino stesso dell'arresto del Buonavita.

Era stato il Balice a scorgere sul taccuino della Carletti l'indirizzo di Genova. A domanda del teste, se si trattasse di Micaletto Rocco, essa aveva annuito, dicendo che era un ragazzo venuto tempo prima a cercare il Buonavita, chiuso di carattere e di poche parole, ma che faceva i fatti. Avendo incontrato in questura il

Procura Generale della Repubblica di Torino

966

Buonavita in occasione di un trasferimento per interrogatorio, il Buonavita, ad un accenno fattogli dal teste sulla Katia e la Daniela, aveva detto che di quest'ultima ci si poteva fidare, perchè tutto quanto diceva era vero.

Sempre il 19.11.1974 veniva esaminata anche la guardia di P.S. VITTOZZI Antonio (f. 43), che confermava di aver avuto dalla Carletti il volantino relativo al duplice omicidio di Padova.

Reinterrogata il 19.11.1974, la Carletti (f. 39) insisteva di non aver distribuito se non il volantino concernente il Girotto, e di non aver avuto volantini relativi all'omicidio di Padova, nè una fotografia del Macchiarini; ammetteva di aver detto a qualcuno che doveva essere stato il Curcio ad interrogare Sossi ed Amerio, ma affermava trattarsi di semplici sue illazioni. Negava di conoscere certa "Daniela"; la Katia le aveva sì portato al banco una sua amica, ma ne ignorava il nome e non sapeva che fosse amica del Buonavita. Ammetteva la possibilità che il Roby l'avesse incaricata di acquistare delle taniche, anche se non ricordava la circostanza. Non aveva avuto a che fare con altri presunti brigatisti. Posta a confronto con Vittozzi Antonio (f. 44), la Carletti dichiarava che era possibile che avesse portato al mercato anche un pacco di volantini relativi ai fatti di Padova.

Gli stretti rapporti tra la Carletti e il Buonavita venivano confermati dalla testimonianza di Geninatti Prin Anna Maria (fasc. Duò, f. 21), la quale dichiara

Procura Generale della Repubblica di Torino

967

va che, avendo riferito alla Carletti di una sua convocazione in Questura, la donna le aveva detto che il Buonavita l'aspettava per il pomeriggio del giorno dopo. Quest'incontro aveva infatti avuto luogo, la ragazza aveva detto al Buonavito che in Questura le era stata fatta vedere la foto di lui; il Roby aveva confermato di essere realmente il Buonavita e di appartenere alle B.R.. Va ricordato che la teste ha affermato di aver ricevuto da un tal Mauro un volantino delle B.R. che, oltre a trattare del sequestro Amerio, preannunciava un sequestro di cui avrebbero parlato i giornali e che sarebbe avvenuto in Genova; e ciò prima che venisse effettuato il sequestro Sossi. La teste diceva di non aver conservato il volantino, il quale non è noto all'Ufficio da alcun'altra fonte. Il "Mauro" non è stato identificato.

.=.=.=.=.=.

Il 23.1.1975 veniva esaminata come teste (fasc. Duò, p. 1) Duò Teresa ("Katia"). Costei diceva di conoscere la Carletti e il Buonavita (quest'ultimo sotto il nome di Roby); negava di aver mai saputo di rapporti della Carletti e del Buonavita con le B.R. Il Buonavita era stato più volte a casa sua per mangiare (mai per dormire), come molti altri compagni. Conosceva una certa Daniela, incontrata per caso alcuni mesi prima nel corso di una manifestazione, e anzi ospitata in ca

Procura Generale della Repubblica di Torino

268

sa sua per una ventina di giorni nel nov- dic 74, dopo di che aveva perso ogni contatto. Non sapeva se la Daniela conoscesse Buonavita; per quanto le constatava, non si erano incontrati mai. Ammetteva di aver cercato alloggio in compagnia della Daniela, perchè volevano mettere su casa insieme loro due. Della Daniela conosceva solo il cognome; non sapeva neppure dove abitava. Il giorno dell'arresto del Buonavita la Daniela era a casa sua.

Subito dopo era sentita come teste la madre della Duò, Bisco Luigia (fasc. Duò - 5), la quale dichiarava che il Roby era venuto a casa sua un paio di volte, un altro paio in casa dell'altra figlia Miriam; ignorava che fosse delle B.R. o comunque ricercato. Confermava che tale Daniela era stata a casa sua per una ventina di giorni, portata da sua figlia. Ne faceva una descrizione e ne dava notizie tali, da far pensare che si trattasse di Allegri Laura. Esibitale una fotografia dell'Allegri, non la riconosceva (v.f.68).

Veniva richiamata Duò Teresa, a casa della quale nel frattempo era stata eseguita perquisizione, e le si contestava che non aveva detto la verità. Infatti su una rubrica telefonica della Duò erano stati trovati nome e indirizzo di quel Blasi Giovanni, che essa aveva dichiarato di non conoscere; la Duò si giustificava dicendo trattarsi di cosa vecchia, di cui si era dimenticata. Ora ricordava che si trattava di un giovane che faceva il fotografo e stava laureandosi in sociologia;

Procura Generale della Repubblica di Torino

269

anche il Roberto lo conosceva, e perciò poteva darsi che si fossero trovati tutti a casa del Blasi. Nel biennio precedente aveva visto il Buonavita una quindicina di volte; era sempre lui che si faceva vivo, non avrebbe saputo come rintracciarlo. Non l'aveva mai riconosciuto nelle foto pubblicate dai giornali. Ribadiva che il Roby e Daniela, a quanto le constava, non si conoscevano. Forniva qualche indicazione sul conto della Daniela: un difetto a una gamba, una sorella di nome Sara. Ma esibitale una fotografia dell'Allegri non la riconosceva. A casa della Duò, durante la perquisizione, erano trovati due numeri di Controinformazione, sequestrati e restituiti. Laura Allegri, interrogata il 31.1.1975, ammetteva di aver soggiornato a casa della Duò usando il nome di Daniela, e ciò per nascondersi, temendo di essere colpita da mandato di cattura. Negava di conoscere Buonavita, anche sotto il nome di Roberto; ammetteva di aver conosciuto Carletti Cesarina, perchè presentatale dalla Duò, ma negava di aver mai parlato con la Carletti del Buonavita (DUO' 23 segg.)

Il 1.4.1975 Duò Teresa veniva risentita come teste (DUO' 67 bis). Contestatale che la Daniela si identificava in Laura Allegri, essa, viste le fotografie più recenti, ammetteva che doveva trattarsi di lei.
A questo punto l'esame testimoniale veniva interrotto, essendo emersi indizi a carico della Duò dei reati di partecipazione ad associazione sovversiva o di assistenza agli associati. Sentita in qualità di indiziata il

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

970

7.4.1975, la Duò confermava quanto in precedenza dichiarato; ammetteva di aver dato ospitalità al Buonavita una quindicina di volte nel giro di due anni; due volte aveva anche dormito a casa sua - si rammenta che in precedenza aveva escluso che si fosse mai fermato a dormire), e a Laura Allegri; ma di aver sempre ignorato che appartenessero alle B.R. o fossero ricercati. E' opportuno segnalare che, nel corso degli accertamenti sulla dimora della Duò a Milano, emergeva che essa era attualmente (febbr. 1975) la "compagna" di Braschi Paolo, noto anarchico già sottoposto a procedimento penale. A casa di lui veniva disposta perquisizione con esito non rilevante per le indagini (DUO' 63). -

DE PONTI. - Con rapporto 26.11.1974 (fasc. DE PONTI f. 3 segg.) il Nucleo Speciale di P.G. dei CC. segnalava, tra i documenti rinvenuti in Robbiano di Mediglia, il reperto n. 17 consistente in un lucido su carta intestata CIS - Torino (Contatori industriali speciali) riproducente la pianta del poligono Foce Verde della Scuola Controaerea di Sabaudia e in un foglio su carta intestata "Scuola Artiglieria Controaerei Sabaudia", su cui erano annotati dati concernenti il comandante della scuola (tipo e targa dell'automobile; precedenti di servizio) e notizie sulla forza del reparto.

I carabinieri accertavano che i dati riportati sullo schizzo (pianta planimetrica con indicazione

Procura Generale della Repubblica di Torino

971

dell'ubicazione dei vari servizi, dei mezzi di comunicazione, dell'armamento, del personale, dei turni di sentinella; altre notizie varie) erano esatti e corrispondevano alla situazione esistente nel periodo ott. '73 - nov. '74. L'attenzione degli investigatori si soffermava su De Ponti Valerio, militare di leva in forza al reparto dall'aprile 1974, sia perchè a Milano già sospettato all'epoca del sequestro Amerio (v. fasc. Atti Milano f.), sia perchè l'esame di scritti autografi del De Ponti consentivano di attribuire alla sua mano lo schizzo e l'appunto annesso. Inoltre il De Ponti risultava avere eseguito tre turni di guardia di una settimana ciascuno presso il poligono.

La carta intestata C.I.S. risultava in dotazione a quella ditta corrente in Milano, la quale aveva affidato lavori di disegnatore a tale De Ponti A. negli anni '69-71. La ditta era solita consegnare ai disegnatori, che lavoravano a domicilio, una certa quantità di "lucidi" del tipo di quello usato per lo schizzo; e De Ponti Aurelio (il disegnatore di cui sopra) era fratello di De Ponti Valerio.

Il 26.11.1974 veniva emesso mandato di accompagnamento del De Ponti Valerio per il 28.11.1974, con l'imputazione di appartenenza all'associazione sovversiva delle B.R. costituita in banda armata. All'atto dell'esecuzione del mandato, era eseguita perquisizione anche personale a carico del De Ponti, che portava

Procura Generale della Repubblica di Torino

972

al rinvenimento, tra l'altro, di una sommaria pianti= na ancora riferibile al poligono di Foce Verde.

Interrogato (f. 43 segg.) il De Ponti negava o gni addebito: non aveva mai visto prima il lucido e il manoscritto, che non erano di suo pugno; tanto me no poteva spiegare come i documenti fossero pervenuti a Robbiano; non conosceva alcuna delle persone indizia te. Rifiutava di redigere saggio grafico, riservandosi di farlo eventualmente in un secondo momento; e rifiu tava di sottoscrivere il verbale di interrogatorio. All'esito dell'interrogatorio veniva emesso mandato di cattura (f. 48).

La perizia grafica immediatamente disposta sta= biliva con grado di assoluta certezza che la planime= tria del poligono e il foglio annesso erano di pugno di De Ponti Valerio. (PERIZIA N° 23).

Il De Ponti, reinterrogato il 21.12.1974, preso atto dei risultati della perizia, insisteva nella ne= gativa; rilasciava un saggio grafico che, posto a con= fronto con precedenti suoi scritti autografi, mostra in modo anche troppo chiaro il proposito di alterare la propria normale scrittura; basti confrontare il saggio grafico (f. 77) con gli scritti autografi del De Ponti a ff. 8 e 9.

Il 24.12.1974 (f. 78) veniva sentito il fratel= lo De Ponti Aurelio, il quale accettava di rendere te stimonianza e confermava di aver lavorato per la CIS dal '69 al '71 e di aver avuto la disponibilità di lu cidi di quella ditta in casa propria, dove coabitava

Procura Generale della Repubblica di Torino

293

col fratello Valerio. Questi si era con lui esercitato nel disegno tecnico. Non escludeva di aver lasciato in casa della carta lucida della C.I.S., e che quindi il fratello avesse potuto disporne.

L'Autorità Giudiziaria militare informava di aver promosso procedimento penale a carico del De Ponti per i reati ravvisabili nell'esecuzione dello schizzo di impianti militari.

Nella base delle B.R. di Tortona, come già si è detto, veniva rinvenuto (rep. n. 57) un saldatore elettrico a piastra con inciso il nome "De Ponti" e una sigla. Su incarico del G.I. la p.g. accertava che il saldatore non era in uso nella fabbrica presso la quale il De Ponti aveva lavorato prima della partenza per il servizio militare (f. 95/2). Interrogato il 5.3.1975, il De Ponti, cui il G.I. esibiva il saldatore, dichiarava essere probabilmente suo, o della fabbrica, o in dotazione a lui quando andava a scuola dai Salesiani a Milano. Appreso che l'attrezzo era stato rinvenuto nella base delle B.R. di Tortona, negava di aver mai avuto a che fare con quella casa (f. 102).

Il fratello e la madre del De Ponti, citati come testi al fine di stabilire la appartenenza del saldatore al De Ponti Valerio, si astenevano dal deporre (f. 104).

Successivamente venivano eseguiti accertamenti presso la scuola professionale Don Bosco in Milano,

Procura Generale della Repubblica di Torino

274

dove il De Ponti era stato allievo, e risultava, attraverso la testimonianza di Garignani Francesco (f. 110), che il saldatore era certamente stato costruito nella scuola dagli allievi per esercitazione. Attrezzi di tale tipo venivano lasciati in uso agli allievi, i quali, se ne facevano richiesta, potevano trattenerli per sè. Il nome De Ponti appariva inciso con una "penna elettrica"; e l'incisione del nome sull'attrezzo era cosa frequente.

Si accertava che il De Ponti aveva iniziato il servizio militare il 2.4.1974; aveva fruito di licenze il 30.4; il 10 e l'11 maggio; dal 24.6 al 3.7; dal 26.8 al 3.9; dal 15 al 22.10, sempre per Milano.

La presenza dell'attrezzo del De Ponti a Tortona era indizio di partecipazione di lui all'attività diretta ad attrezzare e preparare la cella destinata a prigione del dr. Sossi; e quindi al sequestro dello stesso. Venivano perciò contestati al De Ponti il sequestro di persona in danno del magistrato e i reati a tale fatto connessi. Il De Ponti rifiutava di rispondere su tali nuove contestazioni.

Il nuovo grave elemento di prova a carico del De Ponti, che, assieme all'opera di informazione su stabilimenti militari emerso a Robbiano, indicava in lui non un semplice partecipe dell'associazione criminosa, ma un organizzatore dell'associazione, determinava la contestazione al De Ponti delle ipote

Procura Generale della Repubblica di Torino

275

si di reato previste dal 1° comma dell'art. 270 e dell'art. 306 C.P., con mandato di cattura in data 15.5.1975. -

*

Procura Generale della Repubblica di Torino

976

I M O T I V I

La valutazione dell'imponente materiale probatorio raccolto deve prendere le mosse dall'esame dell'essenza finalità e consistenza dell'associazione autodefinitasi delle Brigate Rosse.

Dell'esistenza di tale associazione (che taluni, non si sa se in buona fede, si sono ostinati a chiamare "fantomatiche" o "sedicenti") parlano di per sè i fatti che si sono andati enumerando nell'esporre lo svolgimento delle indagini.

Che si tratti di un'associazione di natura politica e segreta, costituita al fine di combattere dalla clandestinità, e con azioni violente, una lotta rivoluzionaria contro la società capitalistica e borghese, per farne esplodere le contraddizioni e giungere, utilizzando la lotta armata, alla disgregazione dello stato in cui detta società si impersona, lo dice l'abbondantissima produzione ideologica delle B.R. e lo confermano le singole azioni criminose poste in atto con un crescendo allarmante, ma anche con una rigida coerenza.

Non è qui il caso di rifarsi alle origini del movimento, che comunque sono state esaminate e illustrate in una altra istruttoria, svolta a Milano, e della quale, in certo senso, questa rappresenta la continuazione temporale e logica. D'altronde sarà compito piuttosto del sociologo e dello storico l'identificazione dei contributi ideologici che i più preparati rappresentanti delle B.R. hanno tratto da dottrine politiche oramai secolari quale il marxi=

Procura Generale della Repubblica di Torino

977

smo o il sindacalismo rivoluzionario, o da altre più recenti esperienze, dalla rivoluzione cinese alle sommosse del '68, dalla guerriglia urbana dei "Tupamaros" al terrorismo delle Baader - Meinhof (v. a questo proposito il "ciclostilato" del "Ministero della Propaganda" delle B.R. 23.2.72 che riproduce una lettera dal carcere di Horst Mahler).

Come sempre, la storia si ripete ma mai in modo identico, le ideologie e le prassi si mescolano e confondono; onde non può destare meraviglia che molte azioni delle B.R. abbiano un contenuto prettamente squadristico del più classico stampo del fascismo dei primi anni (assalti a sedi dell'M.S.I., della C.I.S.N.A.L., del S.I.D.A., della D.C.; le "lezioni" e la "gogna" ai nemici politici; incendi e danneggiamenti), mentre l'estrazione degli associati è immancabilmente tutta di estrema sinistra, e le loro pubblicazioni, sia quelle destinate alla diffusione e alla propaganda, sia quelle riservate agli associati o ai "quadri", (che per il tono e il contenuto, talora autocritico, non è da pensare siano insincere), hanno tutte un'ispirazione nettamente marxista o, come essi la qualificano, "comunista".

I libri trovati pressochè in ogni "base", a riprova che negli associati è presente un convinto, per quanto deviato, interesse a un'elevazione culturale, sono immancabilmente di forte impegno di sinistra, dai testi classici del socialismo alle storie dei partiti e delle rivoluzioni russa, cinese, cubana, alle pubblicazioni che teorizzano o narrano la guerriglia, dai tupamaros alle bande tedesche.

Le amicizie o le connivenze, rilevabili da molti indi=

Procura Generale della Repubblica di Torino

978

zi (indirizzi su varie agende; atteggiamenti ufficiali o ufficiosi di certa stampa, anche importante); la scelta di tutti praticamente i difensori - e l'accettazione da parte loro - nel seno dell'organizzazione del "Soccorso rosso" creata al fine di assicurare l'assistenza legale agli appartenenti alla sinistra estrema (v. lettera 17. .VI.'74 e annesso elenco di avvocati, all. 6 al rapp. 6/13-1 del 9.3.'75 Nucleo Spec. CC.); tutto porta, senza eccezioni, a una matrice e a una militanza di estrema sinistra, e ad un'accettazione delle B.R. - per l'identità politica, se non per la loro prassi - nell'ambito del cosiddetto "movimento". L'insinuazione che i brigatisti siano in realtà manovrati da oscure forze reazionarie o segrete di matrice ben diversa, se non addirittura da partiti di governo o corpi dello Stato, fatta propria o assunta come possibile da una parte della sinistra parlamentare e della stampa indipendente, non trova negli atti il minimo conforto.

Del resto, l'accelerazione del disgregamento della società borghese e capitalistica e delle strutture dello stato che ne è espressione non da oggi nè dai soli brigatisti rossi è indicata come il mezzo più rapido per giungere a quel totale cambiamento delle strutture sociali ed economiche, che sarebbe illusione voler ottenere con l'arma del voto ("nessun nemico è mai stato abbattuto con la carta, con la penna e con la voce; e a nessun padrone è mai stato tolto il potere con il voto! " v. opuscolo "Il voto non paga -prendiamo il fucile!").

Procura Generale della Repubblica di Torino

979

L'essenza e gli scopi dell'associazione delle Brigate Rosse appaiono dunque proprio quelli che le stesse hanno sempre dichiarato: l'attacco allo Stato, inteso come esecuzione di singole azioni atte a creare una situazione permanente e crescente di allarme in talune classi o categorie sociali (i fascisti veri o presunti; ma anche gli assistiti da certi sindacati o gli aderenti a certi movimenti politici non necessariamente fascisti; gli industriali ed i dirigenti; le strutture gerarchiche in genere delle varie fabbriche) o nell'intera popolazione (il sequestro di un magistrato; la dimostrazione pratica dell'impotenza degli organi dello Stato; la rivelazione e l'esaltazione di dissensi e spaccature tra i poteri dello Stato o nel seno di uno stesso potere).

Sono fini che gli associati dichiarano esaminano e discutono, sia con pubblicazioni destinate alla diffusione, sia all'interno dell'organizzazione, come fanno fede i molti ciclostilati uniti agli atti.

Da ognuno, anche dai volantini concernenti una singola azione criminosa o la situazione di una determinata fabbrica, gli obiettivi delle B.R., o taluni di essi, emergono in modo chiaro, sia pure sotto forma di slogan; ma di particolare interesse sono quelli che affrontano ex professo le finalità dell'associazione.

Si vedano in particolare l'"intervista - consuntivo" di un anno di lavoro, del sett. '71; l'opuscolo "Il voto non paga, prendiamo il fucile!" successivo alla morte di Feltrinelli; l'opuscolo non datato (ma presumibilmente

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

180

dell'autunno 1972) avente la forma di intervista "Dopo due anni di lavoro", (in cui è di rilievo la teorizzazione del fine della lotta armata, che dev'essere quello di unificare i "livelli di classe del movimento rivoluzionario nella prospettiva strategica della lotta armata per il comunismo; con la costruzione nelle fabbriche e nei quartieri popolari delle articolazioni dello Stato proletario: uno Stato armato che si prepara alla guerra"); il documento rinvenuto a Robbiano, che contiene un consuntivo del sequestro del dott. Sossi; la "bozza di discussione" sull'organizzazione del "fronte logistico" sequestrato al Bertolazzi il 14.X.'74 ed integralmente riprodotta supra a p. .

.=.=.=.=.

Le Brigate Rosse, si è già detto, hanno assunto certamente la forma di un'associazione, e ciò nel significato comune della parola, coincidente con quello giuridico, che richiede l'esistenza di un vincolo permanente tra più persone organizzate per il raggiungimento di uno scopo comune. L'esistenza dell'associazione strutturata in una ben articolata organizzazione, la quale (si noti) sussisterebbe e sarebbe punita indipendentemente anche da un principio di attuazione dei fini, risulta nel nostro caso più che evidente dal seguito di azioni criminose che, con la firma delle B.R., sono state poste in essere, senza notevoli momenti di pausa (oltre quella imposta dalle prime effi

Procura Generale della Repubblica di Torino

281

caci indagini della primavera 1972) nel corso degli anni 1973, 1974 e 1975.

Ma sul punto non sono necessarie illazioni o deduzioni, giacchè gli stessi associati, attraverso la ricchissima documentazione sequestrata, hanno fornito la prova migliore dell'esistenza dell'organizzazione e del tipo di essa.

Tra i tanti, si rimanda al ciclostilato "Alcune questioni per la discussione sull'organizzazione" sequestrato nella base di Piacenza ed integralmente riprodotto in questa requisitoria (supra, pag.232).

Anche se il ciclostilato chiude con l'avvertenza che "queste note non sono il punto di arrivo della discussione sull'organizzazione, bensì un punto di partenza", è significativo che la terminologia e i concetti esposti coincidono in massima parte sia con quanto si sapeva da anni, soprattutto a seguito delle dichiarazioni del Pisetta, sia con le informazioni che aveva raccolto il Girotto dalla viva voce del Curcio e del suo non identificato compagno del secondo incontro.

Elementi fondamentali dell'organizzazione sono dunque:

a) un consiglio e un comitato esecutivo, sua emanazione (allo stato, si direbbe, non ancora costituiti), ai cui compiti, sino al momento attuale in sostanza ha adempiuto quel nucleo originario di "compagni che, operando scelte rivoluzionarie, si è conquistato nel combattimento un ruolo indiscutibile di avanguardia". Il Consiglio avrà poteri legislativi, disciplinari, di approvazione

Procura Generale della Repubblica di Torino

989

e revisione dei bilanci, di modificazione delle strutture dell'organizzazione.

Il Comitato esecutivo avrà il compito di dirigere e coordinare l'attività dei fronti e delle colonne; in esso devono essere rappresentati i tre fronti; ad esso spetta la preventiva approvazione delle azioni militari di carattere generale che investono nel suo complesso l'organizzazione.

b) Le colonne, che sono le unità organizzative minime, politico - militari, in grado di operare su tutti i fronti, indipendenti dal punto di vista organizzativo e autonome militarmente.

L'associazione dev'essere totalmente clandestina, ma a due diversi livelli: le forze "regolari", costituite dai clandestini a tempo pieno, che hanno assunto false generalità,e hanno tagliato ogni genere di legami con la legalità; le forze "irregolari", in cui militano persone, la cui clandestinità è limitata all'appartenenza all'organizzazione, ma vivono apparentemente nella legalità. Queste ultime forze sono raggruppate in brigate o cellule e costituite in genere da "operai partigiani" i cui compiti fondamentali sono: "conquistare all'organizzazione il più ampio sostegno popolare; costruire i centri e le articolazioni del potere rivoluzionario".

Carattere fondamentale dell'organizzazione è la "compartimentazione" a fini di sicurezza. Essa dev'essere tanto "verticale (tra le varie istanze a tutti i livelli)" quanto "orizzontale (tra le colonne, tra i fronti, tra le brigate, tra i compagni di uno stesso organismo)".

Procura Generale della Repubblica di Torino

983

La compartimentazione concerne la segretezza e clandestinità delle strutture organizzative e degli associati, ma non deve estendersi al dibattito politico e a tutte le informazioni: di qui la necessità che il Comitato esecutivo e i vari fronti garantiscano ed estendano la pratica delle relazioni informative e politiche e dei bilanci.

I "fronti" sono gli obbiettivi di attività dell'associazione: il fronte delle fabbriche; il fronte di lotta alla controrivoluzione; il fronte logistico. Quest'ultimo, che rappresenta in certo senso il servizio organizzativo vero e proprio, ha il compito di sviluppare e perfezionare le strutture logistiche (basi, strumenti, mezzi, documenti), militari (armamento e istruzione militare), industriali (laboratori) e di assistenza (medica e legale e di latitanza).

Successivamente (aprile 1975) è stata sequestrata a Torino una relazione (verosimilmente stilata da Renato Curcio dopo la sua evasione) nella quale si propugna l'apertura di un nuovo "fronte", quello delle carceri, in vista dell'opera di propagnada e di proselitismo che vi può essere svolta e dell'attuazione del fine, che rimane primario, dell'evasione con qualunque mezzo.

Questo tipo di struttura, che mira in sostanza a creare una sorta di organismo autonomo, che disconosce lo Stato e anzi lo considera nemico in tutti i suoi organi, che disconosce le leggi dello Stato e le viola sistematicamente, che si dà proprie leggi e si attribuisce un potere disciplinare, ha come corollario un quantità di re-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

984

gole o modalità di comportamento, in parte codificate in taluni documenti acquisiti agli atti (v. i ciclostilati sulle "norme di comportamento").

La clandestinità importa l'uso di documenti falsi di ogni specie, e quindi l'impianto di vere e proprie centrali di falsificazione (Robbiano); i clandestini non devono dare nell'occhio, e quindi hanno istruzione di presentarsi sotto ogni rispetto come persone irreprensibili; nessuno deve tenere con sè indirizzi o documenti che possano portare all'identificazione di altri affiliati o alla rivelazione di appuntamenti o attività programmate; in caso di interrogatorio da parte dell'Autorità, non deve essere fatto alcun nome di compagni e anzi non si deve rispondere. Solo le ultime istruzioni (ciclost. 11.IV.'75 sequestrato nella "base" di Paroli e Lintrami) dispongono che i militanti, al fine di dissipare equivoci, ammettano la loro qualità di "brigatisti rossi".

D'altra parte la clandestinità e la compartimentazione rendono impossibili gli incontri, tranne che nel seno della singola brigata o cellula o del nucleo centrale, ovvero con gli affiliati destinati a tenere i contatti; di qui l'esigenza di un centro, che raccolga notizie e documentazione, che dia istruzioni o alimenti il dibattito interno a mezzo di circolari o relazioni. Si spiega così anche la notevole produzione di ciclostilati contenenti studi, relazioni, dibattiti, destinati non alla diffusione al pubblico, ma soltanto alla distribuzione tra gli associati. La coscienza di essere un potere, quasi uno stato infieri, che traspare dai documenti del

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

985

le B.R., spiega d'altra parte l'estrema cura con la quale l'organizzazione tiene e archivia una quantità di materiale, il cui uso può essere oramai soltanto quello di servire per una "storia delle Brigate Rosse", ma non ha più valore operativo. Conseguenza del tipo di organizzazione e della rigida tutela di una disciplina al suo interno è anche il pagamento di uno "stipendio" ai clandestini a tempo pieno, il rimborso delle spese da essi sostenute e l'obbligo correlativo di renderne conto esatto (onde il frequente reperto di annotazioni di spese, anche minime).

Il finanziamento delle "Brigate" deve avvenire essenzialmente mediante "espropri", vale a dire rapine od estorsioni. Queste azioni, a differenza di quelle strettamente politiche, non vengono pubblicizzate a mezzo di volantini, tuttavia non ne manca la teorizzazione ed l'apologia in più di un documento, ultima l'"intervista" del Curcio fatta pervenire all'Espresso dal suo difensore avv. Di Giovanni e pubblicata sul numero 1 del 1975, nella quale l'imputato giunge ad esaltare l'"esproprio" come un vero e proprio atto politico. Di fonti diverse di finanziamento non v'è traccia in atti, anche se ovviamente non sono da escludere.

Gli strumenti necessari all'organizzazione vengono procurati seguendo regole pressochè costanti: gli immobili (ne sono stati accertati sicuramente 19 in questo processo) sono stati acquistati (8) o presi in affitto (2) pagando a prontà cassa circa 70 milioni di lire; le automobili vengono rubate dai brigatisti stessi (la maggior parte dei "logistici" arrestati

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

986

sono stati trovati in possesso di chiavette atte ad aprire serrature) o comunque sono provento di reato (locate sotto falso nome) e sono camuffate con targhe e documenti falsi; i moduli dei documenti personali e delle automobili provengono tutti da furti. Le "basi" sono tutte o quasi dotate di apparecchi rice-trasmettenti, in genere di tipo militare, ma reperibili sul mercato come residui di guerra; sono costituite in alloggi modesti e modestamente arredati (a parte una qualche maggior ricercatezza per il villino di Tortona, di costo sensibilmente più elevato, in posizione ridente e meglio arredato; destinato ad sequestro Sossi e successivamente, fdrse, al giusto riposo dei "direttivi"; impianto moderno di termosifone a gas, un salottino da alloggio borghese, una macchina per cucire, molti libri della biblioteca di Curcio). Si direbbero acquistati in serie per tutte queste basi, brandini in ferro e armadi mobili costituiti da un'intelaiatura metallica con copertura in materia plastica.

Un'altra costante degli organizzati è quella della schedatura dei nemici politici. In pressochè tutte le "basi" e tra i documenti sequestrati a gran parte degli imputati, sono stati trovati o semplici appunti su questa o quella persona, questa o quella automobile, o veri e propri elenchi, che appaiono formati traducendo in bella copia gli appunti, di "fascisti", "guardioni", capi squadra o dirigenti industriali. Non mancano gli elenchi completi della dirigenza di grandi industrie, dei funzionari di questura, ufficiali dei carabinieri, magistrati di una certa città.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

287

Molte azioni di assalto a sedi politiche o sindacali hanno, tra gli altri scopi, quello di impadronirsi degli elenchi degli iscritti, per poi imbastirvi sopra delle "indagini" o servirsene per la pubblicazione dei loro nomi su ciclostilati da diffondere nelle fabbriche. Si tratta di un'attività cui, si direbbe, collaborano sia i clandestini sia gli altri affiliati dell'organizzazione, e alla quale viene dedicato un impegno notevole, con un certo gusto per l'esattezza burocratica e la formazione di archivi, che è conferma del convincimento degli organizzati di andare verso una "loro" rivoluzione e di poter giungere a un momento, nel quale le liste aggiornate dei nemici di classe saranno utilizzate.

Un paragrafo a parte meritano le armi. I brigatisti, almeno i "regolari", devono circolare armati: è una regola espressa. Ed infatti, salvo poche eccezioni (Ferrari, Franceschini), coloro che sono stati colti in attività di servizio sono stati trovati in possesso di armi in genere pronte all'uso con il colpo in canna. Le armi, è detto espressamente, non sono portate soltanto ad pompam, ma se necessario devono essere usate. E infatti in tutte le azioni note i brigatisti si sono presentati armati ed hanno usato le armi quanto meno per minacciare. A Padova nella sede dell'M.S.I. (secondo le loro stesse rivendicazioni) a Robbiano (Ognibene) e in ultimo ad Acqui ne hanno purtroppo fatto uso, senza fallire la mira.

E tuttavia, secondo i dirigenti, la capacità militare dell'organizzazione non aveva raggiunto un grado sufficiente, ed era necessario insistere sull'addestramen

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

188

to militare: così in un documento interno ("Bozza di discussione" sequestrata al Bertolazzi il 14.10.1974, sopra citata - v. pp. 192) che trova preciso riscontro nelle confidenze e proposte fatte precedentemente dal Curcio al Girotto.

Nè manca una riserva di armi e munizioni. A Robbiano ne è stata sequestrata una scorta notevole, per numero e qualità, sufficiente ad armare un piccolo reparto, un'altra in ultimo nell'alloggio di Torino di Paroli* e Lintrami; ma sarebbe troppo ottimistico confidare che non esistano altri depositi, sia perchè l'esperienza insegna che le indagini, per quanto accurate o fortunate, non hanno mai permesso l'accertamento dell'intera verità, tanto meno quando si tratta di una banda così estesa e ramificata come quella delle B.R.; sia perchè non vi è motivo di non prestare fede alle affermazioni dei brigatisti che le armi non mancano, anzi sono abbondanti, e se mai è necessario migliorare l'addestramento all'impiego (vedansi ancora le dichiarazioni di Curcio al Girotto; e il "comunicato" delle B.R. dell'11.4.1975). Del resto, anche successivamente al sequestro delle armi di Robbiano, sono state eseguite azioni criminose da parte di nuclei di B.R. armati non solo di pistole, ma anche di mitra (assalto al carcere di Casale Monferrato per l'evasione del Curcio) e di bombe a mano (Acqui, ove l'armamento sequestrato è di nuovo di rilievo).

Da quanto si è sin qui detto, consegue in modo evidente che, per raggiungere gli scopi dell'associazione sovversiva, le brigate rosse hanno posto in essere una banda armata, della quale ricorrono tutti gli elementi costitutivi:

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

289

il numero delle persone, l'elemento associativo, l'organizzazione diretta ad azioni armate, il possesso di armi, non soltanto esistenti nei depositi ma distribuite almeno in parte tra gli associati.

Sebbene la dizione letterale dell'art. 306 C.P. porti a ritenere che il delitto di banda armata concorra materialmente con tutti i delitti indicati nell'art. 302. C.P., e quindi anche con quello previsto dall'art. 270. C.P., tuttavia l'esame logico della struttura dei delitti di banda armata e di associazione sovversiva sembra imporre la soluzione opposta e cioè l'assorbimento del delitto di associazione sovversiva in quello di banda armata.

Infatti, se la banda armata deve essere costituita al fine di "commettere" un altro delitto contro la personalità dello Stato, ne discende che questo delitto debba essere tale da prendere vita indipendentemente dalla costituzione del vincolo associativo tra persone armate in cui si concreta la "banda". Ma quando l'associazione sovversiva si costituisce e organizza come banda armata, sembra evidente che questa non può essere considerata come uno strumento per la realizzazione dell'associazione sovversiva; ma diviene una modalità operativa dell'associazione stessa. In questo caso, si dovrà dire che, essendosi l'associazione sovversiva costituita come banda armata, quest'ultimo delitto,per il principio di specialità, (differendo dall'altro non nell'elemento materiale, nè nel fine, che per il rinvio dell'art. 312 ben possono essere quelli dell'art. 270, ma solo per il possesso delle armi e il disegno del

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

990

la loro utilizzazione) assorbe l'altro.

La contestazione mossa, che comunque comprende la citazione di entrambi gli articoli di legge e dei fatti costitutivi di entrambi i reati, consentirebbe tuttavia al giudicante l'affermazione del principio di diritto opposto, del concorso dei due delitti.

Poichè la banda armata è un'associazione tra persone, di tale reato risponde non soltanto chi è personalmente in possesso di armi, o chi ne ha la disponibilità, ma chiunque partecipa all'associazione, sia egli fondatore, organizzatore o semplice gregario, con la consapevolezza che si tratta di banda armata. Non appare cioè possibile, ammesso che nell'ambito delle Brigate Rosse vi sia una tale divisione di compiti da prevedere nuclei o persone armati e altri del tutto disarmati, far carico ai soli armati, o a chi, per le sue funzioni direttive, dispone delle armi, dell'addebito di banda armata, ed escluderlo invece per gli altri.

.=.=.=.=.=.=.=.

Le premesse consentono ora di passare più agevolmente all'esame delle responsabilità dei singoli imputati.

Nell'arco di tempo preso in esame, le Brigate Rosse, a parte il lavoro di routine all'interno di stabilimenti industriali, di procacciamento di armi e di documenti, di propagnada, di schedatura politica, di incendio di automobili di fascisti o "capi" delle fabbriche, svolto nella clandestinità e in silenzio, hanno messo in atto un certo numero di azioni criminose eclatanti, destinate

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

991

alla massima pubblicizzazione: i sequestri di persona e gli assalti a sedi sindacali o di altra natura. Per alcune azioni criminose sono state raccolte prove che conducono direttamente a taluni degli autori diretti. Converrà ricordarle brevemente, senza tuttavia ripetere quanto è risultato dalle indagini, esposte nella narrativa sullo svolgimento dell'istruttoria.

Sequestro Labate. - Uno degli autori è stato individuato in Ferrari Paolo Maurizio attraverso due impronte digitali trovate su un'automobile utilizzata per il sequestro.

Sequestro Amerio. - La perizia di scrittura non lascia dubbi che all'operazione abbia partecipato Buonavita Alfredo, che aveva affittato sotto il falso nome di Bolazzi Carlo il box di C. Appio Claudio nel quale era stato ricoverato il furgone Sip servito per il rapimento e in cui infatti fu rinvenuto il materiale tolto dal furgone.

Anche sulla partecipazione materiale di Curcio Renato a questo sequestro non sembra potersi dubitare. Il Curcio fu riconosciuto in fotografia, nell'imminenza dei fatti e in istruttoria, dalla teste Cusumano; all'atto non può togliere completamente valore il mancato riconoscimento, ben naturale per il tempo trascorso, sulla persona dell'imputato dopo l'arresto. Inoltre la descrizione che l'Amerio ha fatto nei suoi esami testimoniali di colui che lo interrogava corrisponde in modo impressionante, per tutti i particolari che il prigioniero era in grado di rilevare dell'uomo in tuta e incappucciato, al

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

992

modo di esprimersi e alla complessione fisica del Curcio, caratteristica per una certa pesantezza e per l'addome abbastanza pronunciato. L'Amerio, in sede di ricognizione di voci, tra sei persone diverse non individuabili per le caratteristiche fisiche perchè tutte incappucciate e sedute, si è soffermato proprio ed esclusivamente sul Curcio, indicandone la voce come somigliante a quella di colui che lo interrogava. Che non abbia potuto dare un giudizio di certezza è perfettamente comprensibile. Del resto il teste si è sempre rivelato misurato e prudente; ma proprio per questo il riconoscimento, pur nella forma in cui si è verificato, ha un valore processuale notevole. Nè va dimenticato che l'imputata Carletti ha confidato a un teste che a interrogare l'Amerio era stato il Curcio.

Anche la partecipazione al sequesto Amerio dei coniugi Savino Legoratto appare sufficientemente provata. Non sussistono più dubbi che l'apparecchio telefonico "Grillo" sequestrato nella loro abitazione sia proprio quello che mancava (l'unico oggetto mancante) delle cose sequestrate nel box; di qui, la prova dell'accesso dei Savino al box, da considerare come una sorta di base operativa per il rapimento. Anche il comportamento dei coniugi nel fatto che diede luogo al loro arresto (scritte sui muri inneggianti alle B.R.) e nelle ore immediatamente successive è particolarmente significativo e non può essere spiegato altrimenti che con la loro partecipazione non solo all'associazione eversiva, ma anche al sequestro dell'Amerio. I Savino infatti rifiutarono senza un apparente motivo, pur essendo la lo-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

793

ro identità nota (e da essi stessi dichiarata), di indicare la loro abitazione in Torino, per parecchie ore; quando la dichiararono, e vi fu fatta (come era prevedibile) una perquisizione, vi si constatarono indizi chiarissime prove che l'alloggio era stato occupato per la notte da altre persone oltre ai due Savino. Ma proprio quel mattino veniva liberato, tra le cinque e le sei, l'Amerio; e proprio e solo in coincidenza con l'ora della liberazione del dirigente della Fiat i Savino si decisero a indicare l'indirizzo del loro alloggio. In mancanza di spiegazioni serie da parte degli imputati (quelle che hanno dato sono addirittura puerili) non è soltanto un'ipotesi quella che i Savino quella notte ospitassero persone incaricate dell'operazione di liberazione dell'Amerio, e perciò trascorressero la notte fuori del piccolo alloggio, e per tale motivo ancora dovessero impedire che, prima di una certa ora, vi arrivasse la polizia.

E' bene ricordare anche che i Savino sono amici del Buonavita, come lui di Borgomanero; che a carico della Legoratto sta un altro comportamento significativo per l'appartenenza alle B.R. (e tanto più, in quanto è strenuamente negato dall'imputata): la ricerca di un appartamento in casa "priva di portineria, con muri spessi, che consentisse esercitazioni musicali". Infine, non ultima circostanza, il Levati, nei suoi colloqui con Silvano Girotto ha dato per pacifico che il Buonavita Savino aveva commesso l'imperdonabile errore di affittare il box di C.so Appio Claudio con il falso cognome Bolazzi, già noto perchè di una ragazza di Borgomanero

Procura Generale della Repubblica di Torino

994

implicata nel processo per i fatti del '72.

Il Savino, scarcerato per decorrenza dei termini, dopo poco tempo si è reso irreperibile, compiendo - tutto lo fa presumere - la scelta della clandestinità tra i "regolari" dell'organizzazione.

Le indagini hanno ancora portato ad una stretta connessione tra la "base" di Pianello V.T. ed il sequestro Amerio: giacchè in quella casa (riferibile quanto meno a Bassi, Bertolazzi e Franceschini) è stato rinvenuto un foglio ciclostilato relativo al sequestro in oggetto, scartato perchè difettoso. Onde la correlazione tra la "base" e la stampa, in pendenza di sequestro, dei volantini, tanto più verosimile se si ricorda che a Pianello furono trovate carta per ciclostile e la copertura di un apparecchio Gestettner.

Sequestro Sossi.- Il sequestro Sossi, che per la meticolosa e presumibilmente molto lunga preparazione e per la risonanza nell'opinione pubblica e negli ambienti politici si presenta come l'azione meglio "riuscita" delle B.R. e quella che ha determinato una definitiva presa di coscienza da parte dell'Autorità sul pericolo che l'organizzazione rappresenta per le istituzioni, è stato presumibilmente opera anche materiale di tutta la vecchia guardia dei clandestini "logistici". Direttamente lagati al sequestro Sossi sono:

1) Pietro Bertolazzi, anzitutto, nel quale si identifica sia l'acquirente del villino di Tortona (tutto fa ritenere che a custodia del sequestro dovesse servire la casa di Pianello V.T., e che i piani siano stati disturbati dal minaccia-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

995

to crollo di essa; è verosimile che il sequestro dovesse avvenire in concomitanza con il processo di appello a carico della banda XXII Ottobre), sia il "meno colto" dei due carcerieri del dr. Sossi, dal magistrato formalmente riconosciuto. Al Bertolazzi porta ancora il rinvenimento dei documenti destinati alla preparazione del sequestro (schedari), delle trascrizioni delle comunicazioni radio durante il sequestro, delle cose sottratte al dr. Sossi e di uno scritto di lui nell'alloggio di Robbiano, che fu acquistato dal Bertolazzi e del quale egli era in possesso prima e dopo il sequestro. Bertolazzi è stato infine trovato in possesso della chiave della porta di ingresso del villino di Tortona.

2) Pietro Bassi, l'acquirente sotto falso nome della casa di Pianello V.T., che, si è detto, era verosimilmente destinata in origine a prigione del Sossi. Anch'egli, con il Bertolazzi (i loro rapporti appaiono strettissimi, tanto che formano documenti con le identiche generalità ma con le fotografie ora dell'uno ora dell'altro) è in possesso della "base" di Robbiano, in cui sono custoditi tutti i documenti relativi alla preparazione od esecuzione del sequestro Sossi e del prodotto del sequestro. Sempre a Robbiano si trova la carta di circolazione falsificata per adattarla all'auto A 112 rubata (proprio a Lodi, al fratello di Laura Allegri) e certamente servita al nucleo autore del sequestro di persona; un frammento, peraltro identificabile, della carta di circolazione originale di detta automobile è stato trovato nella "base" di Pianello V.T. (v. ff.).

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

296

3) Alberto Franceschini: è stata riconosciuta dal dr. Sossi la sua voce come quella del più colto dei due carcerieri, l'autore principale degli "interrogatori". E' stato trovato in possesso della chiave sia della base di Tortona, sia di quella di Piacenza (acquistata e abitata da Cagol Margherita moglie di Curcio). Le generalità segnate su uno dei documenti falsi trovati indosso al Franceschini sono le stesse di una carta di circolazione falsificata per adattarla all'auto A 112 beige con tettuccio nero usata durante il sequestro del dr. Sossi (v.supra p. 210). Il nastro su cui è registrato un "interrogatorio" del dr. Sossi è stato rinvenuto nella base di Piacenza.

4) De Ponti Valerio: nel villino di Tortona è stato rinvenuto un saldatore elettrico di sua proprietà. Si tratta di uno strumento adatto alle piccole saldature a lega di stagno di fili elettrici e simili. In mancanza di qualunque spiegazione da parte del De Ponti è più che legittima l'illazione che egli abbia contribuito quale tecnico elettricista alla preparazione della cella destinata a tenere prigioniero il dr. Sossi, nella quale erano installate due lampade e un ventilatore ed altresì un microfono, come prova la registrazione di un "interrogatorio" del magistrato.

5) Ferrari Paolo Maurizio: al momento del suo arresto, eseguito soli quattro giorni dopo la liberazione del dr. Sossi, è trovata nell'abitacolo dell'automobile in suo possesso una fotocopia del comunicato n. 8 delle B.R. relativo al sequestro, comunicato che risulta consegnato in un unico esemplare dattiloscritto al dr. Sossi e non

Procura Generale della Repubblica di Torino

997

fotocopiato da parte dei consegnatari. Nell'alloggio di Torino via Fea 5 bis, acquistato ed abitato dal Ferrari sotto falso nome, sono stati rinvenuti due esemplari del comunicato n. 1 relativo al sequestro Sossi incompleti, e perciò scarti di stampa, donde un diretto rapporto tra gli occupanti l'alloggio e gli stampatori.

Assalto al Centro Sturzo di Torino. - La persona offesa Fava Giancarlo ha dichiarato di riconoscere nelle fotografie di Buonavita Alfredo e di Morlacchi Pietro due dei suoi assalitori. Documenti sottratti al Centro sono stati rinvenuti nelle basi di Robbiano e di Piacenza e si è già detto a chi dette basi portino direttamente.

Assalto al C.R.D. di Milano.- Documenti sottratti al C.R.D. sono stati sequestrati: sull'automobile del Curcio e del Franceschini all'atto dell'arresto; nella base di Robbiano; nella base di Piacenza. A Robbiano è stata trovata la carta carbone servita per battere il volantino delle B.R. sull'aggressione al C.R.D.

Assalto alla sede C.I.S.N.A.L. di Mestre.- Documenti rapinati durante tale azione sono stati rinvenuti nella base di Robbiano di Mediglia.

Assalto all'U.C.I.D. di Milano.- Documenti sottratti a tale sede sono stati rinvenuti nella base di Robbiano di Mediglia.

Tali per sommi capi gli elementi di prova che conducono, per singoli fatti criminosi, a determinati imputati. Tuttavia gli inquirenti hanno ritenuto che, per una serie di ragioni che appaiono ancora e, anzi, più valide a chiusura dell'istruttoria, la serie delle imprese più clamoro-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

998

se delle B.R. debbano essere ascritte indistintamente a tutti gli imputati identificati come facenti parte di un nucleo direttivo o "comitato esecutivo", secondo la definizione del documento già citato sulla "discussione per l'organizzazione". Sono quei "regolari" che hanno scelto da tempo la clandestinità e provengono dalle esperienze della prima metà del '72 o che si sono dedicati totalmente alla riorganizzazione delle brigate dopo la batosta subita in conseguenza delle positive indagini milanesi di quell'anno. Sono le stesse Brigate Rosse a dirci, nei loro documenti interni ("discussione per l'organizzazione"), con le dichiarazioni fatte al Sossi durante la prigionia, con le affermazioni di Curcio a Silvano Girotto, che il nucleo delle persone attive per i sequestri e le aggressioni non erano molte e "sempre le stesse"; che le principali decisioni erano prese collegialmente; e che tutti gli associati era tenuti a partecipare anche materialmente all'esecuzione delle imprese deliberate.

D'altra parte la matrice organizzativa dei vari fatti di sequestro e di aggressione appare sempre la stessa: risultano redatti con la medesima macchina per scrivere i comunicati delle B.R. concernenti i sequestri Labate e Amerio nonchè l'opuscolo "Contro il neogollismo", che tratta del sequestro Sossi, distribuito insieme a comunicato n. 1 su tale sequestro; il drappo che "arredava" le celle di Amerio e di Sossi è lo stesso; il sequestro Sossi e le aggressioni al Centro Sturzo e al C.R.D., eseguite pendente il sequestro, formano oggetto di due opuscoli delle B.R. portanti egua

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

299

le titolo e numerazione progressiva; il comunicato diffuso dalle B.R. dopo l'aggressione al Centro Sturzo e un documento "interno" delle B.R. relativo al C.R.D. (rinvenuto - tra l'altro -sull'auto di Curcio e Franceschini e nella base di Piacenza) risultano battuti con la medesima macchina per scrivere; le targhe applicate sulle auto (tutte di provenienza illecita) in uso ai "clandestini" tratti in arresto appaiono fabbricate con la medesima apparecchiatura (sequestrata a Pianello V.T.; un'altra, trovata a Tortona, non risulta fosse ancora in grado di funzionare) e riproducono targhe in uso a veicoli pubblici; i documenti di circolazione e di identità in uso agli stessi prevenuti hanno in massima parte un'unica origine e sono tratti dai blocchi di moduli in bianco sequestrati a Robbiano. Anche la matrice ideativa dei vari fatti appare unica: le modalità delle aggressioni a sedi sindacali o politiche seguono un clichè pressochè costante;così i sequestri di persona, preceduti dalla preparazione non solo di mezzi materiali analoghi ma anche di documenti e argomenti da contestare ai prigionieri in una sorta di "processo"a loro carico.

Le azioni sono in genere accompagnate dalla diffusione contestuale di ciclostilati che le illustrano nei particolari e le propagandano, preparati in anticipo nell'ambito di un preciso programma che permette di indicare luogo e giorno dell'azione.

Ritiene il requirente dunque che agli imputati di cui sub I) debba farsi carico di tutte le maggiori imprese criminose e quindi, oltre che dei reati principa-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

300

li di sequestro di persona, rapina, violazioni di domicilio ecc. anche degli altri da considerarsi strumentali per l'esecuzione dei primi e in genere per il funzionamento dell'organizzazione e il raggiungimento dei suoi fini. I reati sono quelli enumerati nei capi di imputazione da A) a RR), sulla cui sussistenza in fatto e in diritto non sembra ci si debba soffermare, attesa la chiarezza degli elementi costitutivi quali risultano dalla narrativa dei fatti.

Un cenno merita tuttavia l'imputazione sub RR) di pubblica istigazione alla commissione dei delitti di associazione sovversiva e di apologia degli stessi.

Un'associazione, come quella delle Brigate Rosse, che mira al fine immediato del sovvertimento delle strutture economiche e sociali dello Stato ma ha come fine ultimo la sostituzione al potere borghese e capitalistico del potere del proletariato, anche se riserva l'azione a un'èlite non può trascurare la massima pubblicizzazione delle imprese criminose nè l'opera di propaganda e di istigazione a seguire l'esempio delle B.R. della lotta armata allo Stato. I veri obbiettivi "strategici" (come si esprimono gli imputati) delle varie aggressioni e sequestri non sono la "punizione" di questo o quel personaggio o movimento politico o sindacale (obbiettivi"tattici"); bensì la creazione di "risultati politici" nel seno dell'"autonomia operaia" (ossia di quella parte dei lavoratori che non seguono la disciplina delle centrali sindacali ufficiali), l'adesione ai punti di vista delle B.R., il proselitismo. Al limite si può affermare

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

301

che non tanto i comunicati, i volantini, gli opuscoli sono una conseguenza dei sequestri e delle aggressioni, quanto invece le varie imprese criminose sono eseguite al fine di potere grazie ad esse pubblicizzare e propagandare gli obbiettivi dell'associazione sovversiva e acquisire nuovi aderenti o simpatizzanti. In genere, tranne poche eccezioni, è stata sempre notevole la cura con la quale le B.R. hanno compilato il materiale destinato alla divulgazione, il quale, nel quadro dell'ideologia eversiva propagandata, si presenta documentato, logico, efficace. L'esposizione di un'azione delle B.R. o di una situazione politica o sindacale è seguita dalle considerazioni dell'organizzazione; le quali terminano quasi immancabilmente con parole d'ordine, che non rappresentano soltanto il succo dei principi del movimento ma che sono, unite al contesto generale dei documenti, una vera e propria istigazione rivolta al pubblico (giacchè la distribuzione, sia pure clandestina, mira all'indiscriminata diffusione, soprattutto nelle fabbriche) a seguire l'esempio dei brigatisti nella "lotta armata per il comunismo"; nell'"attacco armato al cuore dello Stato"; nell'attentato alla incolumità personale dei nemici politici ("nessun fascista può più considerarsi sicuro!"); nel "trasformare la crisi di regime in lotta armata per il comunismo"; nell'"organizzare il potere proletario". L'istigazione non è solo implicita ma esplicita. Taluni opuscoli (ad es. quelli "contro il neogollismo portare l'attacco al cuore dello Stato!"dell'aprile 1974) si rivolgono esplicitamente ai "compagni" intesi non come aderenti alle B.R. ma come appartenenti in ge-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

302

nere al "movimento" della sinistra, per incitarli alla lotta armata: "... nessun compromesso con chi trama contro il Movimento Operaio; organizziamoci per colpirli e non diamogli tregua! LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO"; e terminano, sull'ultima facciata della copertina, con le parole "LEGGERE - FAR CIRCOLARE - PASSARE ALL'AZIONE" -

Talora più che all'istigazione si ricorre all'apologia. E' il caso di Curcio, che, forte della fama acquisita di capo e ideologo del movimento, in un'"intervista" (tale solo di nome) fatta giungere all'Espresso a mezzo del suo avvocato non si limita ad esporre i suoi principi in merito alla forma di società cui aspira, ma fa una esplicita esaltazione del delitto comune (l'"esproprio", e cioè la rapina o altro reato violento contro il patrimonio) che non soltanto indica quale normale mezzo di finanziamento dell'organizzazione, ma che considera atto politico-rivoluzionario ("tassazione che il movimento rivoluzionario impone alla borghesia") e perciò, è ovvio, atto meritorio, nel quale infatti "si oggettivano una legalità ed una moralità rivoluzionaria".

Gli estremi costitutivi del delitto contestato appaiono evidenti, ed è chiaro che vano sarebbe appellarsi a difesa degli imputati alla libertà costituzionalmente garantita di manifestazione del pensiero. E' un diritto che, come ha insegnato la Corte Costituzionale, trova i suoi limiti in altri "beni di rilievo costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente nel sistema". Pertanto, nei limiti del-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

303

l'esatta interpretazione del concetto di apologia punibile ("quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti")"plaudire a fatti che l'ordinamento giuridico punisce come delitto e glorificarne gli autori", se da "molti è considerato un'ipotesi di istigazione indiretta", è certo "un attacco contro le basi stesse di ogni ordinamento". "Non sono concepibili infatti libertà e democrazia se non sotto forma di obbedienza alle leggi che un popolo libero di dà liberamente e può liberamente mutare" (C.Cost.23.4-4.5.1970 sent. n. 65, con riferimento al delitto di apologia di reato comune, p.p. dell'art. 414 C.P.). Seguendo analoghi principi, la stessa Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il delitto di "propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale" (art. 272 C.P.) limitatamente al secondo comma, che puniva la propaganda diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, che fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e dell'idealità (C. Cost. 22.6-6.7.1966 sent. n. 87); legittima invece la punizione della propaganda per il sovvertimento violento delle istituzioni, prevista nel 1° comma dello stesso articolo.

Merita attenzione anche l'imputazione di cui sub Q), di minaccia al corpo giudiziario della Corte di Assise di Appello di Genova.

Come si evince dalla motivazione stessa del provvedimento il presidente dell'organo giudiziario e i componenti del Collegio hanno subito una pressione psicologica fortissima, essendo stati posti dall'ultimatum del-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

304

le B.R. nell'alternativa di prendere in considerazione e risolvere favorevolmente per gli imputati la questione della concessione della libertà provvisoria, o di sentirsi e magari essere ritenuti da una parte dell'opinione pubblica pronta alla "comprensione" per gli assassini ma spietata col giudice inflessibile (v.telegramma di don Zeno da Nomadelfia!) moralmente responsabili dell'assassinio del dr. Sossi da parte dei brigatisti.

La minaccia alla vita del dr. Sossi si ripercuoteva quindi anche sui giudici, in quanto la condizione posta per la liberazione veniva ad operare nella loro sfera psichica limitando la loro libertà di determinarsi: giacchè del male irreparabile che sarebbe conseguito alla ripulsa delle richieste ultimative essi si sentivano e sarebbero stati considerati responsabili. La minaccia per il magistrato rapito diveniva perciò una minaccia per gli stessi giudicanti.

Conchiudendo questa prima disamina delle risultanze processuali relativa ai primi sette imputati (Capi d'imput. sub I), resta soltanto da osservare che, oltre alle prove a loro carico già indicate nell'esame delle responsabilità dirette per le dingole imprese criminose, molte altre (tutte già esposte nella narrativa dei fatti e delle indagini) sarebbero da emumerare.

Quanto al Curcio, la sua posizione preminente nel seno dell'organizzazione risulta chiara da tutti gli atti che lo concernono. Egli, da tempo noto come il o uno

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

305

dei fondatori delle B.R. quando fa il suo ingresso in questa istruttoria per contatti avuti con Silvano Girotto, si presenta subito come il personaggio che deve decidere, e decide, sia pure dopo aver sentito anche altri, sull'arruolamento del Girotto, e si dichiara apertamente, nelle lunghe conversazioni con lui, come elemento importante delle B.R., perfettamente a conoscenza di tutte le imprese e dei loro più minuti particolari (attraverso il Curcio si viene a conoscere di una sottrazione di documenti a una sede della C.I.S.N.A.L. di cui non vi era traccia in atti). Il Curcio è perfettamente al corrente della natura, scopi, organizzazione dell'associazione sovversiva, ne espone i successi e i limiti, programma (e il tono è proprio quello di chi è al vertice) i compiti che dovranno essere affidati alla già insigne recluta. Le stesse Brigate Rosse confermano nei fatti il ruolo preminente di Curcio, procurandone con una clamorosa azione armata, nuova nelle cronache italiane, l'evasione dal carcere di Casale Monferrato. Anche l'intervista che il Curcio manda all'Espresso ha il tono dell'esposizione di un capo cui spetta la visione generale strategica dei compiti e fini dell'organizzazione.

Il Franceschini è certo stato tra i più attivi dell'associazione ed anch'egli è tra le persone al vertice.

Collaboratore del Curcio sin dai tempi della rivista "sinistra proletaria" del 1969, si presenta assieme a lui quando si tratta di passare per la prima volta all'azione con il Girotto ed è lui l'elemento principale

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

306

del sequestro Sossi, l'inquisitore e ideologo che lo interroga e lo indottrina. Ha le chiavi dell'alloggio di Piacenza acquistato e occupato dalla Cagol, moglie di Curcio; ma anche a Robbiano v'è il documento che porta direttamente al Franceschini.

Del Bertolazzi si è detto ampiamente: locatario di un alloggio a Milano, acquirente dell'alloggio di Robbiano e del villino di Tortona, partecipe con compiti preminenti del sequestro Sossi, attivo nella base di Robbiano, importantissima per quantità e qualità di armamento, di documenti, di strumenti di falsificazione. Chi è in possesso della "base" di Robbiano (anche se le B.R. ne hanno voluto sminuire l'importanza definendola "periferica") è al vertice dell'organizzazione, e cioè nel posto in cui si annulla per ragioni di unità organizzativa la compartimentazione; da cui devono necessariamente partire ordini o consensi per le più diverse azioni; a cui infine confluiscono i risultati delle azioni stesse.

Questo discorso si attaglia perfettamente anche al Bassi, il "sig. Colombo" di Pianello V.T., in possesso, come il Franceschini, delle chiavi di Piacenza e in possesso come il Bertolazzi delle chiavi di Robbiano; e, per la presenza ivi di più di uno scritto di suo pugno, probabilmente il maggior responsabile dell'attività di documentazione e di falsificazione. E' suo il biglietto con l'annotazione di date e luoghi degli incontri del Girotto col Levati, che, per la terminologia usata, è indicativo di un diretto contatto con il Curcio (il Girotto vi è indicato come "Bestia feroce", come nel foglietto trovato

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

807

sulla persona di Curcio).

Quanto al Ferrari portano a individuarlo come posto al centro dell'organizzazione la sua appartenenza alla vecchia "guardia" delle B.R., la partecipazione materiale al sequestro Labate; l'acquisto da parte sua e il possesso dell'alloggio di Via Fea in Torino (che, per i volantini ivi rinvenuti, conduce a ritenere i suoi occupanti coinvolti nel sequestro Sossi, come si è detto sopra), la presenza a Firenze su un'automobile che tutto fa ritenere del Curcio; ~~con in tasca~~ una copia fotostatica dell'unico originale dattiloscritto del comunicato n. 8 consegnato al Sossi.

Analoga la posizione del Buonavita, che è tra i primi appartenenti alle B.R., sin dall'inizio, è tra gli organizzatori del sequestro Amerio e dell'assalto al Centro Don Sturzo, ..ie, per dichiarazioni del Levati (che ben lo conosce, avendo agito assieme per lunghi anni, ed essendo entrambi di Borgomanero) ha partecipato "a tutte le azioni" delle B.R..

Conviene ricordare che, all'atto dell'arresto, è stato trovato in possesso di un foglietto recante gli indirizzi delle stesse due armerie svizzere segnate su un appunto trovato al Franceschini.

Di altri imputati, pur essendo evidente la loro posizione di organizzatori o preposti a un certo settore dell'organizzazione, non si è ritenuta provata, almeno in modo sufficiente, una partecipazione totalitaria all'at=

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

308

tività criminosa delle B.R..

Si tratta in primo luogo dell'Ognibene, il quale certamente non può dirsi un semplice associato, ma va annoverato tra gli organizzatori, per la scelta della clandestinità, l'affitto sotto falso nome di una casa in quel di Bassano del Grappa; il contatto con il centro di Robbiano (del quale peraltro non possedeva le chiavi). Si può supporre certamente un suo inserimento totale nell'organizzazione alla pari degli altri elencati sub I); ma la mancanza, a partire dal momento in cui si è reso irreperibile (nov. '72), di ogni prova sulla sua attività, all'infuori dei due fatti accertati, se consente e rende probabile l'ipotesi più grave, non permette di sostenerla.

Lo stesso è a dire per il Gallinari, la cui scelta di clandestinità è molto più recente e del quale, dopo che era stato colto armato in compagnia dell'"anziano" Buonavita, in possesso di documenti falsi e di appunti vari caratteristici della tipica attività informativa dei brigatisti, si è in ultimo accertato che aveva acquistato nell'ottobre 1974 un alloggio in Torino, ovviamente sotto falso nome. L'alloggio per il suo contenuto (abbondanti documenti delle B.R.; materiale sottratto a sedi di partiti; tracce evidenti della presenza di Cagol Margherita) indica nel suo possessore certamente un preposto e un organizzatore ; ma non sembra lecito attribuirgli - anche per il recente suo allontanamento dalla famiglia e da una regolare occupazione - se non quei fatti dei quali sia provata la diretta partecipazione.

c/.

Procura Generale della Repubblica di Torino

309

Le stesse considerazioni valgono per il Carnelutti il quale, anche se non ha scelto la clandestinità, si presenta tuttavia come un soggetto importante dell'organizzazione, verosimilmente un anello di congiunzione tra i "regolari" e gli "irregolari", legato com'è a tutto il nucleo del Lodigiano, che si è andato rivelando il più attivo; i Bassi, i Bertolazzi, i Maraschi, i Cattaneo, la Laura Allegri. E' in possesso della chiave della "base" di Pianello V.T. , il che, se si tien conto della stretta compartimentazione che deve sussistere all'interno dell'organizzazione e soprattutto tra "regolari" e "irregolari", è indice di un suo inserimento con incarichi di rilievo. Nella "base" v'è parte della carta ICCI per ciclostile da lui acquistata in grande quantità alla fabbrica; a casa del Carnelutti ancora vi sono quattro carte topografiche identiche a quelle trovate nella "base" di Robbiano. Il Carnelutti infine lascia senza apparente motivo, dopo il sequestro Sossi, il posto di lavoro che aveva nel Piacentino per venire a lavorare alla Fiat, nel più pesante dei lavori, in fonderia: ci perde in guadagno, in gravosità e salubrità del lavoro. Non può averlo fatto che per i fini dell'organizzazione, dal momento che ritiene di dover nascondere al datore di lavoro il suo vero recapito, e fornisce quello di Sabatino Pietro. E' da poche settimane alla Fiat, ed ha già iniziato un "diario" sulle sue esperienze in fabbrica e sugli atteggiamenti dei "capi", che si inserisce chiaramente in quell'attività di raccolta di notizie nelle fabbriche destinata, con un lavoro di mosaico, alla compilazione di

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

310

periodiche relazioni (se ne vedano esempii in varii ciclo= stilati e in Controinformazione).

Anche la posizione del De Ponti è quella dell'orga= nizzatore e non del semplice gregario, per quanto si è detto dianzi (supra, p. 274).

Tali sono ancora le posizioni di Lintrami Arialdo e di Paroli Tonino, entrambi datisi alla clandestinità ed arrestati nell'alloggio di via Pianezza 90 di Torino, dal Paroli acquistato sotto falso nome e trasformato in una base delle B.R., ricca di armi, munizioni e documenti di particolare importanza (si vedano ad es. le schede di cen= tinaia di persone, fotografie originali del sequestro A= merio, una ricca raccolta di pubblicazioni delle B.R.); dal che è facile dedurre che gli occupanti si trovano nel seno dell'organizzazione in posizione di rilievo e respon= sabilità, e non di semplici gregari.

L'appartenenza di Micaletto Rocco alle B.R. emerge in modo evidente dalle numerose tracce, già elencate, del= la sua presenza, come occupante abituale, nella base di Via Fea 5 bis di Torino, sulla cui rilevanza si è già det= to. Anche se sull'attività specifica del Micaletto si sa poco, tuttavia, per quanto si è appreso in via generale sulle strette regole di compartimentazione e di segretez= za adottate nell'organizzazione, non è neppure concepibi= le che in una tipica base delle B.R., acquistata sotto falso nome, abiti persona estranea all'associazione. Del resto al Micaletto, come si è visto, ai suoi collegamen= ti con altri indiziati del reato (e cioè con il Muraca e il Raffaele) conducano altri elementi di prova, che con=

Procura Generale della Repubblica di Torino

311

corrono a confermare il di per sè già decisivo fatto del possesso della "base".

Anche il Sabatino è da ritenere appartenente alle B.R., sia pure quale semplice "irregolare", in apparenza vivente nella legalità. Il Carnelutti fornisce al datore di lavoro, come proprio recapito , l'indirizzo del Sabatino; e la corrispondenza indirizzatagli a quell'indirizzo gli proviene regolarmente. La cosa potrebbe anche essere innocente per il Sabatino, ma andrebbe spiegata; egli invece rifiuta ogni chiarimento, asserisce di non conoscere Carnelutti, di non essere informato di nulla. Diviene ovvia, allora, la spiegazione: in Torino, il Carnelutti dev'essere in contatto con il Sabatino, e non (probabilmente, per il noto principio della "compartimentazione") direttamente con altri.

Il Sabatino a sua volta è in contatto con altri brigatisti, ad es. il Micaletto (che conosce da tempo, e che abitava in precedenza nello stesso edificio) e può fare, se necessario, da ponte tra il Carnelutti e altri membri dell'organizzazione. Ogni altra notizia acquisita a carico del Sabatino convalida gli elementi sin qui esposti: da tempo appartenente a un movimento extraparlamentare (uno dei tanti partiti "marxisti - leninisti"), ha manifestato una visione delle cose accesamente estremista e rivoluzionaria, considerando inevitabile e augurabile la lotta armata, come si evince dai numerosi scritti e appunti sequestratigli.

Ed è in possesso di taluni documenti, di sicura compilazione da parte delle B.R. per il loro contenuto (in

Procura Generale della Repubblica di Torino

312

particolare lo studio sul C.R.D. poi trasfuso in un opuscolo), chiaramente non destinati alla diffusione, ma soltanto alla distribuzione tra gli associati. Anche su questa circostanza, affermazioni inaccettabili: il Sabadino trovava le pubblicazioni nella buca delle lettere, ma non sa da chi e da dove provenissero.

Sulle responsabilità del Muraca e del Raffaele parlano i fatti, che li indicano, per il solo fatto dell'"azione" cui risultano aver partecipato, come appartenenti all'organizzazione criminosa. Nei loro confronti si potrebbe addirittura ipotizzare una partecipazione all'organizzazione del sequestro Sossi, dal momento che la propaganda dell'attività delle B.R. e l'apologia del sequestro a mezzo di altoparlanti furono certamente programmate molto prima dell'esecuzione del sequestro, come dimostrano le date dei furti di due delle tre '500 usate (10 e 12 aprile '74). Certo è tuttavia che (ammesso, nel dubbio, che i due non fossero stati posti al corrente, prima del sequestro, di quanto i loro compagni stavano tramando e avessero rubato gli automezzi eseguendo gli ordini, ma senza conoscere di quale complessa attività fossero strumento) la loro azioni di apologia, propaganda e pubblica istigazione al delitto li indica di per sé solo come coscientemente appartenenti all'associazione criminosa. Nel fatto, originariamente contestato come semplice apologia di reato comune (art. 414 C.P.) dev'essere ravvisato il già grave delitto di cui all'art. 303 C.P., ricorrendone tutti gli estremi, come risulta dalla semplice lettura del comunicato del D.R. pubblicamente dif-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

313

fuso: l'apologia e l'istigazione riguardano infatti l'attacco armato alle istituzioni.

Della posizione processuale di Zaini Manuela, moglie di Piero Bertolazzi, si è detto ampiamente in narrativa (supra, pg. 227 segg.). Per quanto dalla militanza della Zaini nel Collettivo politico Lodigiano, dalla sua amicizia con altri brigatisti, dalla presenza in casa sua di taluni cicloatilati prodotti dalle B.R., dallo stesso linguaggio usato nel corrispondere con il Bertolazzi, si tragga il convincimento di una piena adesione della donna all'attività del marito, sembra doversi ammettere che mancano veri e propri elementi di prova di una sua partecipazione, non meramente ideologica, all'associazione sovversiva. A suo favore gioca, in sostanza, proprio il fatto di essere moglie di un brigatista, il che le permette di giustificare come non penalmente rilevante una certa assistenza anche materiale data al marito.

Peusch Heide Ruth, moglie di Morlacchi Pietro, risulta imputata di partecipazione alle Brigate Rosse, nel procedimento pendente a Milano per i fatti del '72 e posta in libertà provvisoria. In questo processo è stata indiziata in quanto in modo sia pur incerto riconosciuta in fotografia come la donna facente parte del gruppo di brigatisti le cui automobili furono notate a Torriglia. Fu poi eseguita una formale ricognizione di persona, con esito sostanzialmente negativo. A suo carico null'altro risulta dagli atti. Ultimamente, pare, ha smesso di presentarsi all'Autorità di P.S. e si è resa irreperibile; il marito è stato arrestato in Svizzera. Tutto ciò non è sufficiente per ritenere che la donna abbia continuato a partecipa

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

314

re all'associazione sovversiva nel periodo coperto da queste indagini, onde dev'essere prosciolta da quanto addebitatole in questo procedimento. E' ovvio che se gli attuali sospetti venissero integrati in seguito da elementi di prova, l'istruttoria nei suoi confronti potrebbe venire riaperta.

Nel richiamare la minuta esposizione delle indagini sul conto di Carletti Cesarina, occorre solo porre in rilievo che la donna si è certamente prestata a un'opera di propaganda per conto delle B.R., in contatto almeno con il Buonavita e verosimilmente con altri appartenenti all'organizzazione; è interessante che abbia confidato ad un teste che a "interrogare" l'Amerio era stato il Curcio, quando tale circostanza non risultava ancora in alcun modo agli inquirenti. E' verosimile che abbia svolto anche opera di proselitismo tra i molti giovani che frequantavano il suo banco di vendita a Porta Palazzo, come fa pensare la sua amicizia con Duò Teresa e con Allegri Laura.

Ai fini della prova del delitto di appartenenza della Carletti all'associazione sovversiva armata delle B.R. è sufficiente notare che si aderisce a un'associazione non soltanto "iscrivendosi" ad essa per un'attività a tempo pieno, ma altresì con un'attività saltuaria, quando questa sia frutto di un impegno o un accordo con taluno degli associati per la prestazione di un certo tipo di lavoro rientrante nei fini dell'organizzazione. Ora non è dubbio, per quanto si è altre volte osservato, che per una associazione politica, sovversiva o legale che sia, la propaganda è attività essenziale; onde chi in essa si impegni con un minimo di continuità non può non considerarsi par-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

315

tecipante all'associazione. Della ravvisabilità del delitto di cui all'art. 303 C.P. nel fatto di chi diffonde al pubblico i vol-antini che esaltano la lotta armata alle istituzioni e ad essa istigano, si è detto in precedenza.

.=.=.=.=.=.

Nei confronti di Bolazzi Angela non è emersa prova alcuna che, nel periodo di tempo coperto dalle indagini oggetto di questo procedimento (dall'inizio del '73 in poi) abbia partecipato all'associazione delle B.R. o ad alcune delle azioni ad essa ascritte.

Gli indizi nei confronti di Galeotto Maria Angela e di Leonetti Pasquale, anche se tali da destare gravi sospetti sulla loro appartenenza alle B.R. e comunque su un'attività di distribuzione di ciclostilati di per sè avente carattere di reato, non raggiungono valore di prova. In particolare, non sembra dimostrato che i volantini sequestrati fossero in possesso degli indiziati, o non piuttosto lasciati dal terzo individuo non identificato, con il quale essi si erano incontrati poco prima dell'intervento della polizia.

Procura Generale della Repubblica di Torino

316

Rimane da esaminare la posizione processuale degli imputati, la cui incriminazione è conseguenza degli accertamenti svolti grazie all'opera di Silvano Girotto, ampiamente esposti in sede di narrativa delle indagini.

La trafila con la quale il Girotto è riuscito a giungere sino al cuore dell'organizzazione passa, per gradi, attraverso Caldi Alberto, Costa Egle, Sartoretti Valeria, Borgna Riccardo, Levati Enrico e Lazagna Giovanni Battista. Occorre subito osservare che a carico della Costa e della Sartoretti non è emersa alcuna prova nè che esse in qualche modo facciano parte dell'organizzazione sovversiva, nè che abbiano avuto precisa coscienza dei motivi per i quali l'ex padre Leone aveva dei contatti sia pur circondati da un'aura di segretezza e clandestinità con il Caldi e il Borgna. Lo stesso è a dire per il Rabozzi, chiamato in causa soltanto per la titolarità da parte sua dell'alloggio di Pavia.

Diverso è il discorso per gli altri.

A differenza che per il Levati e il Lazagna, per il Borgna (il Borgna) e il Caldi manca (è meno evidente) la prova di una loro stabile appartenenza all'associazione sovversiva. Per il Caldi, anzi, stando alle dichiarazioni del Girotto, che confermano quelle analoghe dell'imputato, la si può escludere senz'altro, giacchè il suo contegno, quando nello studio del Borgna comprese che il colloquio tra il legale e il Girotto verteva sull'ingresso di quest'ultimo nelle Brigate Rosse, fu quello di persona così spaventata da non poterlo nascondere. Tuttavia, come si sa, il Caldi prose

./.

ORINO

Procura Generale della Repubblica di Torino

317

guì nel fare da tramite nei riservati prudenti contatti tra il Girotto e il Borgna, diretti al fine che oramai anch'egli conosceva perfettamente.

Per il Borgna le cose stanno in modo parzialmente diverso. Secondo la deposizione del Girotto, sulla cui attendibilità ed esattezza, come si avrà modo di osservare in seguito, si può fare pieno affidamento, fu lo stesso legale ad introdurre con l'ex frate il discorso sulle Brigate Rosse, sia pure portatovi dai ripetuti accenni che il Girotto, durante la lunga conversazione in presenza del Caldi e della moglie del Borgna, aveva fatto al proprio interesse per quel gruppo estremista. Poi nell'incontro nello studio del Borgna fu costui ad entrare immediatamente in argomento, a dire di esser certo di introdurre il Girotto nelle Brigate Rosse a mezzo del Levati, ad esaltare la serietà e l'estensione dell'associazione sovversiva e a parlare di una possibile prossima azione nella zona mediante un inserimento attivo nella Rhodiatoce. Il Borgna successivamente procurò l'incontro con il Levati, dopo aver detto in altra occasione al Girotto che, se necessario, avrebbe cercato un "canale" diverso.

Gli elementi riassunti sono prove più che sufficienti per ritenere il Borgna partecipe dell'associazione criminosa, nella forma del fiancheggiatore. E' sensazione del requirente che, se i brigatisti che lavorano a tempo pieno non sono molti (e pochi soprattutto i c.d. logistici), non poche siano per contro le persone che, a contatto con questo o quel nucleo, con questo o quel

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

318

brigatista, si sono impegnate, e sono pronte, a fornire quel tipo di aiuto all'organizzazione del quale di volta in volta si presenti l'occasione, purchè non comporti nè la scelta di clandestinità nè l'uscire allo scoperto.

Tipico il comportamento di intellettuali o professionisti del genere del Borgna, che, senza rinunciare alla facciata e alla sostanza di una vita agiata e rispettabile, nello stesso tempo "inclinano" verso movimenti che di quel tipo di persone e di vita si dicono mortali nemici, e sono pronti a fornire loro ogni genere di aiuto; o per calcolo, o perchè spinti da un inconscio sentimento di colpa.

Certo è che il Borgna non ha avuto alcun dubbio: prima di parlare con il Levati, prometteva al Girotto il suo ingresso nelle B.R.; segno che sapeva, per pregressa esperienza, di poterci contare.

E' pertanto convincimento del requirente che il Borgna, sia pure in questa forma di fiancheggiatore discreto e senza rinunciare in alcun modo all'esercizio lucroso della professione (si veda la secca descrizione negli appunti del Bellavita: cattolico di sinistra, difende nei processi politici; si fa pagare caro; rep.41 di Robbiano), abbia fatto parte delle B.R., a differenza del Caldi.

Tuttavia un concorso nel delitto di associazione sovversiva è ravvisabile anche a carico del Caldi ancor più del Borgna, anche quando l'attività fiancheggiatrice di entrambi si fosse limitata all'opera di inserimento del Girotto nell'organizzazione.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

319

Si può concorrere infatti in una qualunque attività criminosa svolta da altri non soltanto con il previo concerto con tutti i partecipanti (nel caso di un'associazione segreta e strettamente compartimentata, del resto, questo non succede mai), ma anche con un inserimento, in accordo con uno o più dei partecipi, nel compimento dell'azione criminosa già in corso. Nel caso di reato permanente, qual'è quello di associazione sovversiva, si può partecipare con qualunque atto, svolto di concerto con taluno degli associati, che sia diretto al raggiungimento dei fini dell'associazione o al suo rafforzamento. La riprova dell'esattezza di questi principi sta nella considerazione che una simile attività non potrebbe certo essere sussunta nella fattispecie legale del favoreggiamento, in quanto questo vuole il reato-presupposto già consumato ed esaurito, cosicchè l'azione favoreggiatrice possa aiutare ad assicurare al colpevole il profitto del reato o l'impunità. Ma se l'azione di aiuto si inserisce in un reato in corso di esecuzione, sì da potere in qualche modo esplicare un'azione causale sull'evento (inteso questo vuoi in senso materiale vuoi in senso giuridico), allora non si può parlare che di concorso nel reato.

Soltanto la semplice assistenza data ad un associato - operante l'associazione - con il fornirgli rifugio o vitto (anche se ciò può in qualche modo rafforzare l'efficienza dell'associazione criminosa) non è considerata concorso nel reato, quando l'aiuto sia diretto alla persona dell'associato, e non all'associazione; ma il legislatore ha dovuto creare un'ipotesi criminosa a sè stante (artt. 307 e 418 C.P.), giacchè altrimenti nel fatto

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

320

si sarebbe dovuto ravvisare il concorso (si veda, a comprova del sottile limite tra le due ipotesi, la sent.Cass. 28.4.'52 Barbieri in Giust. Compl. XXXIII, 441: "Risponde di concorso in associazione per delinquere, e non già del reato di cui all'art. 418, la donna che non solo coabita con uno degli elementi più temibili dell'associazione medesima, ma riceve nella sua casa altri capi di questa ed assiste alle riunioni in cui si organizzano i delitti da compiere").

L'appartenenza del Levati alle B.R. è provata con ogni evidenza. Già l'imputato ha ammesso in sede di interrogatorio di"aver fatto parte delle B.R." (con allusione al periodo cui si riferisce il processo di Milano); ma a suo carico sta una serie schiacciante di prove che la sua affiliazione alle B.R. era tuttora in atto al momento di queste indagini.

Anzitutto, è lo stesso Levati a dirlo a chiare note nei suoi colloqui con il Girotto, alcuni dei quali sono stati registrati (e le registrazioni trascritte a cura dei periti); in questi colloqui il Levati ha sì dichiarato di essersi o essere stato messo un pò da parte, dopo le vicende del suo arresto e dopo che - è dato ritenere - aveva rifiutato la scelta della clandestinità; ma ha altresì detto chiaramente che la sua affiliazione alle B.R. era continuata, sia pure da "disimpegnato", senza un incarico e un'attività permanente, tanto che se necessario era pronto a scegliere la clandestinità. Il Levati non ha in realtà nascosto un certo atteggiamento critico nei confronti del gruppo dirigente delle B.R.,

RINO

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

321

per talune azioni che potevano essere controproducenti nei rapporti con la massa operaia (del resto il Curcio non ha mancato a sua volta di dimostrare il suo scarso apprezzamento per le qualità del medico); ma nello stesso tempo il Levati ha sempre parlato in prima persona delle B.R. ("NOI" facciamo; "NOI" pensiamo), e ha dimostrato di essere perfettamente al corrente ad esempio dell'attività del nucleo torinese, dal Buonavita ai coniugi Savino. Nè altrimenti si spiega, se non con la sua appartenenza alle B.R., il fatto che, quando fu deciso il trasferimento dei coniugi Savino da Borgomanero a Torino, il Levati lo sconsigliò nettamente all'organizzazione, per la scarsa considerazione che egli aveva - ed ha - del Savino stesso. D'altro canto, se attraverso il Levati il Girotto fu posto direttamente in contatto con uno dei più importanti membri dell'organizzazione, il Curcio, riesce difficile pensare che il Levati sia giunto a questo da estraneo all'associazione. E' vero che egli, pur ammettendo sostanzialmente tutto quanto gli si addebitava in base alle deposizioni del Girotto, ha insistito nella sua estraneità alle B.R., e ha negato più volte di essere stato a conoscenza, nel trasmettere al Girotto l'appuntamento di Pinerolo, che vi si sarebbe recato il Curcio. Ma di fronte alla prova inconfutabile che la descrizione del personaggio da lui fatta al Girotto corrispondeva in ogni particolare alle fattezze del Curcio, del resto da lui precedentemente conosciuto, finiva per ammettere la circostanza.

Orbene, riesce impossibile credere che un'orga-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

322

nizzazione del tipo di quella delle B.R. possa tollerare che una persona che ne ha fatto parte e poi ne è uscita, si intrometta in una faccenda di tale rilievo, quale il reclutamento di un Girotto; e anzi, a una siffatta persona (che dai brigatisti non avrebbe potuto essere considerata altro che un traditore) preannunciare che il Girotto si sarebbe incontrato addirittua con il Curcio, il più importante e il più ricercato tra i latitanti.

Fondamentali per valutare la posizione processuale dell'avv. Lazagna sono le deposizioni del Girotto e gli interrogatori del Levati, raffrontati con le dichiarazioni rese dal Lazagna stesso. Giova a questo punto ribadire che, per quanto il passato avventuroso di Silvano Girotto e i suoi precedenti penali, peraltro lontani, possano giustificare una prudente valutazione della sua testimonianza, tuttavia questa valutazione, se eseguita senza preconcetti, torna tutta a favore della sua attendibilità. Se si vuole andare a scavare nel passato del Girotto, come hanno già tentato di fare i difensori del Lazagna, non si può neppure tacere che il padre di lui è maresciallo dei carabinieri in congedo e tutta la sua famiglia è dignitosamente ed onestamente inserita nella società; onde anche per questo appare psicologicamente accettabile l'ipotesi più semplice che, alla base della determinazione del Girotto di collaborare con la Giustizia, come ha fatto indubbiamente con abilità e intelligenza, accanto a una (perchè non ammeterlo?)

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

323

sincera riprovazione, pur da posizioni di sinistra, dell'attività delittuosa delle Brigate Rosse, sia stata anche una reviviscenza di insegnamenti e tradizioni familiari rivalutati a seguito di varie e travagliate esperienze di vita.

Quali che siano i motivi che hanno spinto il Girotto a collaborare con la Giustizia, le sue testimonianze hanno retto ad ogni controllo e sono risultate esatte, talora sino allo scrupolo. Tutto ciò risulta già dalla diffusa esposizione che si è fatta delle dichiarazioni del Girotto, del Lazagna, del Levati, e dei confronti tra teste e imputati. Basti qui ricordare e integrare i punti più significativi.

Il Girotto ha dichiarato che: 1) scopo dell'incontro di Pavia era stato quello del suo ingresso nelle B.R.; 2) tale suo intento era stato anche l'oggetto della conversazione avvenuta con il Levati e il Lazagna; 3) il Lazagna, prima di allontanarsi, dopo aver esposto alcuni punti di dissenso con la linea delle B.R., in ultimo seguita, aveva concluso dicendo al Levati di "mettere in contatto" il Girotto con l'organizzazione; 4) il Lazagna durante l'incontro di Pavia e sino al momento in cui si era allontanato, non si era mai trovato solo con il Levati.

Il Levati e il Lazagna hanno cercato di contestare ciascuno di questi punti. Ma alla fine degli interrogatori e confronti tutti sono risultati confermati, e l'intento di svalutare le dichiarazioni del Girotto chiaramente fallito: che anzi è risultato che a mentire era stato proprio e soprattutto il Lazagna. E' emerso in mo-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

324

do evidente un tentativo di accordo (verosimilmente avvenuto, dopo la pubblicazione della notizia che l'arresto del Curcio era stato provocato dal Girottto, in un incontro nella casa del Lazagna a Rocchetta Ligure) tra il Levati e il Lazagna sulle dichiarazioni da rendere in caso di loro interrogatorio. Il Levati infatti in un primo momento aveva dichiarato - e così il Lazagna-di aver semplicemente telefonato a Lazagna per invitarlo a presenziare all'incontro col Girotto; ma in seguito ha detto che si era recato a Como per parlargliene. Il Levati ha detto nel primo interrogatorio che il Lazagna "uscendo dall'alloggio di Pavia disse che il Girotto gli sembrava un tipo esaltato e che era meglio che esso Levati lasciasse perdere"; ma in seguito ha escluso di essere rimasto, anche un solo istante, da solo con il Lazagna (esattamente confermando la deposizione Girotto) e affermato che il discorso relativo al Girotto lo aveva avuto col Lazagna circa un mese dopo l'incontro di Pavia (quando - si noti - il "contatto" con il Curcio era già in atto). Il Levati ha detto in un primo momento essere falso che l'incontro di Pavia si fosse conchiuso con la frase del Lazagna "Va bene, tu mettilo in contatto e poi si vedrà", o simile; ma infine ha ammesso che la frase era stata pronunciata, sia pure "in tono scherzoso" (?). E' da notare che tutte le negative iniziali del Levati sono esattamente in linea con il comportamento processuale del Lazagna: onde, ammessane la falsità dal Levati stesso, non resta che pensare a un previo accordo tra i due imputati, attesa la specificità di al-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

325

meno una circostanza (quella del giudizio dato dal Lazagna nell'atto di lasciare l'alloggio di Pavia) di contenuto positivo, per la quale non sarebbe seria l'ipotesi di una semplice coincidenza di difese ovvie.

Il Lazagna ha anche negato in modo reciso e indignato, a confronto con il Girotto (verso il quale teatralmente si è scagliato accusandolo di mentire!), che durante l'incontro di Pavia si fosse parlato dell'intento del Girotto di entrare nelle B.R.: segno anche questo che aveva preso sul punto un accordo con il Levati e confidava che il Levati vi tenesse fede.

A questo punto si possono trarre le somme: ciò che è apparso implicito al Girotto e ai verbalizzanti, è esatto: il Lazagna è autorevole personaggio delle Brigate Rosse anche se non ne condivide in tutto la linea adottata negli ultimi tempi dagli autori di azioni clamorose giudicate controproducenti tra le masse operaie. E sa tanto bene di esserlo, e che il suo intervento a fianco del Levati nel primo e clandestino incontro da lui avuto con il Girotto è grave prova a suo carico, che prima ancora di essere inquisito concorda con il Levati una falsa versione dei fatti, peraltro clamorosamente fallita. La sua posizione è quella indicata dal Curcio al Girotto e tradotta nella formulazione dell'imputazione: "un padrino della sinistra rivoluzionaria" che però in ultimo non si è contentato di un ruolo di supervisore, di direttore spirituale, ma si è messo troppo dentro, ha preso troppo decisamente posizione per la linea morbida, sta andando troppo in là.

C'è nelle stesse dichiarazioni del Lazagna una con-

Procura Generale della Repubblica di Torino

326

ferma implicita di questa posizione: l'invito rivolto al Girotto di coadiuvare lui nella sua attività di massa, cui rifiuta di dare un nome; ma che tuttavia non può disgiungersi da quella delle B.R. se, sono sue parole, nell'ambito di questa attività aveva riallacciato nel maggio 74 i contatti con gli ex compagni di carcere del 72. E costoro sono appunto i "brigatisti" e i "gappisti" (già da allora legati tra loro, come hanno dimostrato le indagini istruttorie milanesi), molti dei quali sono ricomparsi in questo procedimento (dal Fioroni al Franceschini, dalla Cagol al Morlacchi al Levati, dal Cattaneo al Ferrari al Buonavita).

Il Levati - è pacifico - attraverso il Borgna ha dato appuntamento al Girotto per il preciso scopo dell'ingresso di lui nelle B.R.; non avrebbe fatto mai intervenire a questo primo appuntamento, senza neppur conoscere se non di fama il Girotto, una persona estranea alle B.R. D'altra parte, se le critiche del Lazagna e del Levati nei confronti dei "duri" delle B.R. fossero state mosse dall'esterno dell'organizzazione, nessun motivo avrebbero avuto di procurarvi l'ingresso del Girotto, con il risultato di rafforzare un'organizzazione ad essi estranea. Ancora: la considerazione "filiale" che il Levati aveva per il Lazagna avrebbe permesso a questo, sol che l'avesse voluto, di dissuadere il Levati dal procurare il contatto. E infine: le registrazioni dei colloqui Levati-Girotto, dove pure riaffiora la ripetizione di qualche critica verso i "cervelloni" dell'associazione, conferma che il Levati - dopo il "placet" di Lazagna - non fece alcun tentativo di dissuadere il Girotto dall'entrarvi; chè anzi il tono con cui egli parla è di grande apprezzamento

Procura Generale della Repubblica di Torino

327

per l'organizzazione e per le sue imprese.

In ultimo: non può essere stata la sola parola del Levati (che il Curcio definisce "stronzo") a far decidere il Curcio al contatto con il Girotto, onde anche per questo la partecipazione del Lazagna all'incontro di Pavia e il comportamento da lui tenuto nella circostanza non possono non intendersi che come autorevole e qualificata intromissione di esso Lazagna in vista dell'arruolamento nelle B.R. di un personaggio costituente per il suo passato e la sua presumibile esperienza un "caso" difficile e nuovo.

Ulteriori prove a carico del Lazagna sono fornite dal ritrovamento nella "base" di Robbiano di Mediglia (vero e proprio archivio, oltre che arsenale, dell'organizzazione) di copie di atti giudiziari del processo in corso a Milano contro di lui (interrogatori, mandato di cattura e ordinanza di libertà provvisoria con relata di notifica a sue mani), che non possono provenire che dal Lazagna stesso; nonchè di una lettera del gennaio '73 spedita al Lazagna, che sarebbe romanzesco ritenere colà pervenuta senza passare per le sue mani.

Sempre a Robbiano i documenti nei quali si fa il nome del Lazagna (spesso indicato come G.B.) sono numerosi, segno di un interesse e di rapporti che è difficile pensare soltanto accademici: di particolare importanza il documento dal titolo "Pippo o della lucida follia", particolarmente compromettente nella sua interpretazione più ovvia, nonchè ancora la copia fotostatica di una lettera di Pio Baldelli tratta da un esemplare di essa de-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

328

stinato al Lazagna.

Su tutti questi ritrovamenti, nessuna accettabile spiegazione da parte dell'imputato, e anzi le sue mezzo. #

La competenza a conoscere di tutti i reati è della Corte di Assise di Torino.

I reati contestati in epigrafe sono tutti tra loro connessi, per connessione oggettiva e soggettiva. Li lega soprattutto l'appartenenza di tutti gli imputati all'associazione sovversiva e banda armata delle B.R., in funzione della quale tutti i reati sono stati commessi.

Tra i delitti (oggetto del procedimento) puniti più gravemente (rapine aggravate; direzione e organizzazione di banda armata; istigazione e apologia di delitti contro la personalità dello Stato), è punita con la pena più elevata (è prevista per) la rapina in danno del magistrato dr. Sossi, la quale, oltre alle aggravanti specifiche della rapina, che elevano la pena edittale a 20 anni, e all'aggravante comune dell'art. 61 n. 6 (che è contestata anche per le altre rapine), è ulteriormente aggravata a sensi dell'art. 61 n. 10 in quanto commessa in danno di un magistrato a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

I rapinatori miravano infatti ad impossessarsi di appunti e di fascicoli d'ufficio in vista dell'interesse che per i loro fini detti oggetti potevano rappresentare, proprio in quanto provenienti dal magistrato e in suo possesso per ragioni d'ufficio.

Questo delitto, consumato in Genova, è strettamente

Queste affermazioni, a meno che si voglia ritenere tutto il Torre Balditi.

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

379

connesso con il delitto di sequestro di persona in danno dello stesso dr. Sossi, in ordine al quale la Corte di Cassazione ha determinato la competenza dell'Autorità giudiziaria di Torino a' sensi dell'art. 60 C.P.P.

Com'è noto, anche se in corso di istruttoria si è accertato che il delitto di sequestro di persona ha cessato la permanenza in Milano, non per questo è venuta meno la competenza del Giudice di Torino, avendo il provvedimento di rimessione carattere definitivo in ordine alla competenza territoriale.

La competenza così determinata si estende anche ai reati oggettivamente connessi con quello per il quale è intervenuto il provvedimento di rimessione, nel caso tutti gli altri per i quali si è proceduto, compreso quello di rapina in danno del dr. Sossi, contestuale (ed anzi commesso con una medesima azione iniziale) con quello di sequestro di persona (v. Cass. I, 13.3.62 in causa Pompei, Cass. PeN. Mass. Ann. 1962, 812, nr.1493).

In caso di rimessione di procedimento riguardante magistrato, ferma rimanendo l'osservanza delle norme concernenti la competenza per materia e per grado, la Suprema Corte ha il compito di stabilire il giudice competente per territorio in modo del tutto indipendente dalle regole che presiedono a quest'ultima suddivisione di competenza.

Investito pertanto solamente in forza del provvedimento del supremo organo giurisdizionale, il giudice designato non ha facoltà di controllare per tutta la dura-

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

330

ta del procedimento la permanenza o i presupposti della propria competenza. Anche in caso di connessione di reati e di qualunque decisione su qualsiasi fra tutti i reati connessi, la competenza deve considerarsi definitiva ed incondizionata al mutare di situazioni contingenti; il mutamento di elementi che influirebbe sulla competenza territoriale è dunque processualmente irrilevante".
(v. anche Cass. I - 17.X.72 n°1117 in Mass. Dec. Pen. 1973, 122064) → V. infra ----

Il requirente non ha ritenuto di assumere conclusioni nei confronti dei seguenti imputati:
Bellavita Antonio, Bellavita Luigi, Bellavita Marco, Ligini Marco, Zappaterra Paolo, Tommei Francesco, Daghini Giairo, Negri Antonio, Vesce Emilio, Bonomi Aldo, Gallo Ermanno, Strano Oreste, Pertramer Brunhilde, Marin Giovanna, Fioroni Carlo, Marfori Daniela, Cattaneo Francesca, Gastaldi Paolo, Scalmani Silvio, Pinotti Giorgio, Allegri Laura, Duò Teresa, Scoglio Antonio, Di Giovanni Eduardo, Stasi Antonio, Semeria Giorgio, Morlacchi Pietro,
in quanto ravvisa la necessità di ulteriori indagini dirette al completamento dell'istruttoria nei loro riguardi.

In particolare è necessario un esame più approfondito, attraverso un più completo studio delle numerosissime carte che a lui si riferiscono, della posizione di Bellavita Antonio e degli altri imputati in qualche modo legati a lui e al periodico "Controinformazione" portavoce e sostenitore delle B.R.; nonchè della posizione

Procura Generale della Repubblica di Torino

331

degli imputati del gruppo del "Collettivo lodigiano" ai quali dovrebbe aggiungersi quel Maraschi Massimo, di recente tratto in arresto per il sequestro del dr. Gancia, non ancora imputato in questo procedimento in attesa del completamento degli accertamenti di competenza dei magistrati di Acqui Terme e di Alessandria.

Tuttora da approfondire sono anche le indagini istruttorie sull'avv. Stasi (indiziato per avere nel corso di questa e altra istruttoria fornito notizie e documenti ad esse relative, rinvenuti nella "base" delle B.R. di Robbiano) e dell'avv. Di Giovanni, che da un documento rinvenuto a Robbiano sembra legato a un'attività terroristica e comunque clandestina nulla avente a che fare con la professione forense.

Chiede pertanto lo stralcio dell'istruttoria nei confronti degli imputati sopra elencati.

.=.=.=.=.=.

Per i motivi che precedono, il Pubblico Ministero chiede che il G.I. voglia:

a) ordinare lo stralcio del procedimento nei confronti di: BELLAVITA Antonio, BELLAVITA Luigi, BELLAVITA Marco, LIGINI Marco, ZAPPATERRA Paolo, TOMMEI Francesco, DAGHINI Giairo, NEGRI Antonio, VESCE Emilio, BONOMI Aldo, GALLO Ermanno, STRANO Oreste, PERTRAMER Brunhilde, MARIN Giovanna, FIORONI Carlo, MARFORI Daniele, CATTANEO Francesco, GASTALDI Paolo, SCALMANI Silvio, PINOTTI Giorgio, ALLEGRI Laura, DUO' Teresa,

./.

Procura Generale della Repubblica di Torino

332

SCOGLIO Antonio, DI GIOVANNI Eduardo, STASI Antonio, SEMERIA Giorgio, MORLACCHI Pietro;

b) dichiarare chiusa l'istruttoria nei confronti degli imputati in epigrafe indicati;

c) dichiarare non doversi procedere nei confronti di CAGOL Margherita in Curcio perchè i reati a lei ascritti sono estinti per morte dell'imputata;

d) dichiarare non doversi procedere nei confronti di GALEOTTO Maria Angela, LEONETTI Pasquale, BOLAZZI Angela, PEUSCH HEIDE Ruth, COSTA Egle, SARTORETTI VALERIA, RABOZZI Tarcisio per non aver commesso i fatti loro ascritti;

e) rinviare tutti gli altri imputati al giudizio della Corte di Assise di Torino per rispondervi dei reati loro rispettivamente ascritti.

Torino, lì 3 luglio '75

... - TORINO

- 333 -

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
Ufficio istruzione
Via Tasso, 1

Il G.I.

VISTO L'ART. 369 cod. proc. pen.
avvisa il PM (dr. Bruno Caccia)
che gli atti del proc.to 594/74
(attività sovversive delle "Br") sono
depositati in Cancelleria

Torino, 2 · VII · 75

IL GIUDICE ... TTORE
(Dott. ...)

TRIBUNALE DI TORINO

1ª pr. presa visione
To 2 · VII · 75

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI DEL PROCEDIMENTO N. 9/79 R.G. ASSISE APPELLO CONTRO CURCIO RENATO + ALTRI CHE SI RILASCIA PER USO DI UFFICIO A RICHIESTA DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO -

1 [illegible] 1980

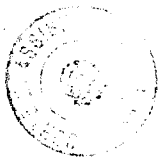

[illegible]

9
2629

PROCURA
PRESSO
IL
TRIBUNALE
DI
TORINO

N. 1558/72 Reg. Gen.

Si prega di disporre, ove occorra, la traduzione degli imputati detenuti in questo Carcere Giudiziario.

V° si assegna alla .....
Sezione.

Torino, ...

IL PRESIDENTE

.....

Richiesta e Decreto di Citazione per il Giudizio

davanti il Tribunale

RICHIESTA DI CITAZIONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Torino

Letti gli atti del procedimento Penale .....

contro

SCURO ENRICO nato Taranto 31/10/52 elett.te domto presso avv Gian Paolo Zancan
COLONNA CIPRIANO nato Altamura 23/10/47 res ivi via Tevere 17
BOCCONE PIERLUIGI nato Borgo S.Martino 21/11/47 res Candiolo via Europa 47
FORAGGIANA GIORGIO nato Torino 22/3/47 res ivi strada S.Margherita 158
CIALENTE LAURA nata Torino 5/2/50 res ivi strada S.Margherita 158
BUGLIA GIOBATTA FRANCESCO nato Camporosso 14/6/48 res ivi via Roma 1 -3 SET. 1975
DALMAVIVA MARIO JORIO nato Milano 27/10/40 res Trarino via Goito 4
LOLLO ACHILLE nato Roma 8/5/51 res ivi via Moffi 1 9 SET 1975
PIANA MAURIZIO nato Trivero 1/6/41 res Vallemosso Via Roma n.45 o 51 -3 SET. 1975

IMPUTATI

del reato di cui agli artt 110 - 81 cpv. 414 ultimo comma CP. 56 stesso codice, per aver, previo concerto ed in concorso tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno - fatto apologia di reato (omicidio del commissario di P.S. Calabresi) o tentato di farne e precisamente: ~~i primi due~~ Lollo e Scuro tracciando sui muri di edifici siti in zona di "Barriera di Milano" - precisamente dell'edificio sito in via Verres angolo con via Martorelli e dell'edificio sito in via Leini' n.93 - le seguenti scritte: "uno sbirro in meno, è stato giustiziato Calabresi" "il primo è stato Calabresi - Giustizia Proletaria" nonchè cercando di fornirsi di cartelli inneggianti l'uccisione del commissario Calabresi, destinati all'affissione sui muri della zona suddetta; cartelli che non venivano affissi per l'itervento della polizia che li sequestrava prima dell'affissione medesima/

~~xx xxx~~ Piana - Dalmaviva e Boccone: esponendo ala vista ed alla lettura delle maestranze che uscivano dagli stabilimenti Fiat di Mirafiori o vi si portavano per il turno di lavoro, dei cartelli delle dimensioni di circa sessanta centimetri per novanta, nei quali con riferimento allo assassinio del commissario Calabresi si leggeva tra l'altro:

1364 - STAMPERIA DEI TRIBUNALI - BAUDANO - TORINO

"un lungo conto comincia a pareggiarsi" e si continuava dicendo che dopo Salkustro e Wallace era stata la volta di Cabbresi; Giobatta Beglia: [illegible]: trasportando sulla propria autovettura della Colla, un martello simile a quelle [illegible] suddetto destinato all'affissione o all'esposizione presso altre fabbriche, senza riuscire nell'intento perchè sequestrategli dalla polizia.
Faraggiana - Gialento - Colonna: trasportando anche essi sulla macchina pilotata dal Faraggiana Colla e due cartelli simili a quelli di cui sopra destinati alla affissione ai muri o ad esposizione presso altre fabbriche senza riuscire nell'intento perchè sequestrati dalla polizia.
Reati commessi in Torino il 17/18/19 Maggio 1972

Visti gli artt. 396 C.P.P. e 14 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404

R I C H I E D E

al Sig. Presidente del Tribunale il Decreto di citazione a Giudizio

P A R T I O F F E S E

Commissario di P.S. dr Sandulli Gerardo Comando P.S. Castello

Angiulli Amedeo res Torino corso G.Cesare 205

Dr. R. Poli commissario di P.S. presso Questura di Torino

Lista dei testimoni

1. Testimoni esaminati nell'istruzione

1. Commissario di P.S. dr. SANDULLI GERARDO Comando P.S. CASTELLO
2. ANGIULLI AMEDEO res. TORINO Corso G CESARE 205
3. dr. R. Poli Commissario di P.S presso QUESTURA di TORINO
4. Brig. di P.S. AIVA ROBERTO presso QUESTURA di TORINO
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

2. Testimoni non esaminati nell'istruzione

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Richiesta

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti.

lettura rapporto polizia giudiziaria

Torino, li 28/6/ *1972*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
F.TO SILVESTRO

TRIBUNALE PENALE DI TORINO

Decreto di citazione per il giudizio

Il Presidente del Tribunale di Torino

Vista la precedente richiesta del Procuratore della Repubblica.
Visti gli art. 396, 406, 407, Cod. di Proc. Pen.

Ordiniamo la citazione de imputat per l'udienza che sarà tenuta da questo Tribunale, III Sez. Pen. **Via S. Domenico, 13** alle ore 9 del 6/ 11 / 1975 con avvertimento che non comparendo sarà giudicat in contumacia; che volendo far sentire a propria discolpa testimoni o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria del Tribunale la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione al gratuito patrocinio ed infine che ha facoltà di far prendere visione da difensor in Cancelleria delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e i documenti ed ivi estrarne copia.

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza delle persone offese e dei testi indicati nella richiesta con avvertimento ai medesimi che non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Cod. di proc. pen., ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Cod. pen.

Nomina difensore d'ufficio de imputato Boccone l'Avv. ZANCAN G.P. Ordina che allo stesso ed ai difensori di fiducia Avv. ZANCAN - PIER CALUDIO COSTANZO - B.GUIDETTI SERRA - ELENA SPERANZA - CESARE ZACCONE - ALBERTO PISANI e PASQUALE VILARDO di Roma per Lollo sia dato il prescritto avviso del giorno fissato per il dibattimento.

Torino, li 2 SET 1975 *19*

IL CANCELLIERE
F.TO

IL PRESIDENTE
F.TO

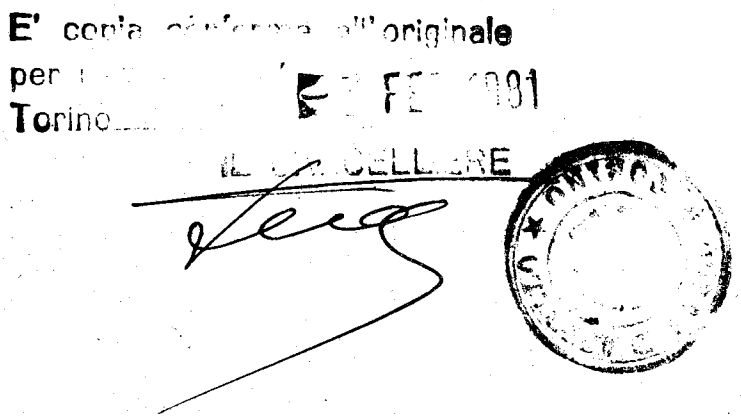
E' copia conforme all'originale
per
Torino
IL CANCELLIERE

N.64/71+16/72+
20/72+13/73+

FATTO CARTELLINO
addì 30.5.79 (Ag. Aff.)

N. 2/74 del Reg. gen.
N. 33/75 del Reg. sent.

CORTE DI ASSISE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 75 *il giorno* 25 *del mese di* settembre

LA CORTE DI ASSISE DI Torino

composta dai Signori:

1. dott. G. Barbaro *Presidente*
2. dott. G. Cannata *Giudice*
3. Elda Borsa
4. Romeo Marra
5. Giovanna Trombetta
6. Gaetano Fuccio
7. Concetta Gemelli
8. Paola Trivero

Giudici popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. G. Burzio

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

MARASSO GIUSEPPE, n. a Neive il 28.12.42 res. a Torino via Venaria n. 85/8 libero presente.

PERINO ALBERTO, n. a Bussoleno il 21.3.46 res.

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

Condove via Roma n. 8; libero presente.

SERENO REGIS DOMENICO, n. Torino il 7.12.21 ed ivi re. C.so Inghilterra n. 17 bis libero presente.
PELLISSIER GIOVANNI, n. a Torino 16.7.42 ivi res. via V. Monti n. 20 libero presente.
RACCA PIER CARLO, n. a Cocconata il 30.7.46 elet. dom. c/o lo Studio avv. Gianaria libero presente.
BOLOGNA VITO, n. a Torino il 20.1.45 ivi res. c.so Grosseto n. 117/7 libero presente.
VENESIA ERRICO, n. a Torino il 31.3.54 ed ivi res. via Spano n. 11 lib. Contumace.
BOTTINO GIANNANTONIO, n. a Catania il 13.9.45 res. Torino via Radizza n; 1 libero presente.
SALIO GIOVANNI, n. a Torino il 24.12.43 res. via Toricelli n. 3 libero presente.

I M P U T A T I

Marasso:

A) del delitto di cui agli artt. 290 e 292 bis. C.P. per avere, quale militare in congedo in Torino l'11.4.70, nel corso di un pubblico dibattito nella Chiesa di San Luca, vilipeso l'Esercito Italiano e la Magistratura Militare, affermando che "unico scopo dei Tribunali militari territoriali è di tutelare la casta degli Ufficiali" e che "L'Esercito è un semplice strumento di carrierismo e parassitismo ".

B) del delitto di cui agli artt. 290 e 292 C.P., per avere, quale militare in congedo, in Torino, il 18 aprile 1970, durante un corteo svoltosi in luogo pubblico, vilipeso la Repubblica e l'Esercito Italiano, affermando: "questo Stato schifoso continua a condannare gli obiettori di coscienza"; Esercito, cane da guardia del padrone".

Marasso Giuseppe, Ferino Alberto, Sereno Regis Domenico, Pellissier Giovanni, Racca Pier Carlo, Bologna Vito:

C) del delitto di cui agli artt. 110,81 cpv. 290 cpv. C.P., per avere, in Torino, il 13.3.71, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nel corso di un corteo svoltosi per le vie della Città, pubbli-

camente vilipeso le forze Armate dello Stato, ripetendo a mezzo del megafono gli slogans: "Esercito, strumento di repressione - Caserme, scuole di assassinio, l'Esercito ruba agli operai quattro miliardi al giorno"; ed inoltre il Perino esponendo, appeso sul petto, un cartello con la frase "ho fatto il militare, mi vergogno" e ancora ripetendo le stesse parole mezzo di megafono.
Con l'aggravante di cui all'art. 292 bis. C.P. per tutti, essendo militari in congedo illimitato.

D) del delitto di cui agli artt. 110,266 p.p. 1° cpv. e u.p. C.P., per avere in Torino il 13.3.71 in concorso tra loro, durante un corteo svoltosi per le vie della città, pubblicamente istigato i militari a disobbedire alle leggi, gridando, "disertate, disertate".

MARASSO, VENESIA, BOTTINO, SALIO:

E) del delitto p. e p. dall'art. 266 1° e 2° comma C.P. per avere, il 4.11.71, in Torino, istigato pubblicamente i militari a disobbedire alle leggi gridando all'indirizzo dei militari schierati in armi durante l'alza bandiera in occasione della celebrazione della giornata delle Forze Armate e del combattente che si svolgeva in Piazza Castello : Soldati disobbedite".

F) del delitto p. e p. dall'art. 290 C.P. per avere, nelle predette circostenze, vilipeso pubblicamente le Forze Armate dello Stato gridando"Abbasso l'esercito".

G) del delitto p. e p. dall'art. 292 C.P. per avere, nelle stesse circostenze di cui ai capi precedenti, vilipeso la bandiera nazionale gridando nel momento che questa veniva issata sul pennone"Abbasso la bandiera".

Il Marasso inoltre:

H) del delitto p. e p. dalla art. 337 C.P. per avere usato violenza contro l'appuntato dei CC. Quaranta Alfredo che lo tratteneva dopo averlo arrestato in flagranza dei reati di cui ai capi E) F) G) addentandolo ad un dito della mano sinistra e cagionandogli lesioni guarite in gg. 2; Con la recidiva ai sensi dell'art. 99 e 100 C.P. nei confronti del Marasso e con l'aggravante per il Salio di cui all'art. 292 bis. C.F. in ordine ai reati di cui agli artt. 290-292 C.F.(capi F)G) quale militare in congedo.

Marasso, Racca:

I) del reato di cui agli artt. 110 e 266 comma 1 e II C. P. per aver in concorso tra loro istigato pubblicamente dei militari a disobbedire alla legge e cioè a disertare. In Torino il 28.5.68.

Marasso Giuseppe:

L) del reato di cui all'art. 266 1° p. e cpv. C.P., per avere, in Torino, il giorno 8 maggio 1969 pubblicamente istigato i CC di guardia della Caserma "Cernaia". Disertare, gridando ripetutamente all'indirizzo di costoro la frase "Disertate"; con la recidiva infraquinquennale (art. 99 1° parte C.P.).

Svolgimento del processo

Con rapporto 17/7/1968 i Carabinieri di Torino riferivano alla Procura della Repubblica che il giorno 27 maggio 1968 ufficiali e sottufficiali della 1ª Compagnia Urbana avevano isolato

che Marasso Giuseppe, a bordo di una Fiat 500, nel corso di una dimostrazione di dissenso ad una sentenza di condanna del Tribunale Militare contro tale Bellettato Enzo, pronunziava, fra le altre frasi, quella di "Disertate, disertate, militari dovete disertare", all'indirizzo di passanti in via Po e piazza Castello.

Il Marasso, dichiarando di essere stato sull'auto in compagnia del suo proprietario Racca Piercarlo, negava di aver pronunziato la frase attribuitagli, precisando di averne dette altre di ben diverso tenore e contenuto: "se non ci date la possibilità di un servizio civile, diserteremo".

Identificato e interrogato, il Racca confermava l'assunto del Marasso.

Contestato il reato di cui al capo I) dell'attuale rubrica con ordine di comparizione 13/12/72, il Marasso restava renitente, mentre il Racca si avvalea della facoltà di non rispondere.

Entrambi venivano quindi rinviati a giudizio.

Con rapporto 9/5/1969 i Carabinieri denunziavano in stato di arresto Marasso Giuseppe per avere, il giorno stesso, nel corso di una pubblica manifestazione indetta dal Corpo Europeo della Pace, mediante un corteo per le vie cittadine, in favore di alcuni militari che venivano giudicati dal Tribunale Militare, gridato

ripetutamente le frasi: "Caserme scuole di assassinio; caserme lavaggio del cervello" "Disertate, disertate": quest'ultima frase rivolta all'indirizzo di carabinieri di guardia alla caserma Cernaia allorchè il corteo passava innanzi ad essa.

Con successivo rapporto del 9/5/69 veniva denunziato altro partecipante al corteo, certo Moro Bassiano, per aver portato un cartello con la scritta "eserciti, istituzioni criminali".

Interrogato dal P.M., il Marasso respingeva gli addebiti, sostenendo di non aver mai pronunziato frasi del genere di cui innanzi, essendosi limitato a dirigere il corteo nel quale peraltro si erano inseriti elementi estranei, da cui erano partite le grida "Disertate, disertate".

Concessa al Marasso la libertà provvisoria e procedutosi con istruttoria formale, venivano sentiti testi a discarico, a conforto dell'assunto dell'imputato, e si procedeva altresì a confronti con alcuni verbalizzanti. I primi escludevano di aver udito dalla voce del Marasso le grida di cui sopra; i secondi confermavano invece di aver visto l'imputato in tale atteggiamento, anche se uno dei verbalizzanti (Mar. Nebiolo) in sede di confronto non forniva precisi particolari.

Negata dal Ministro autorizzazione a procedere per i fatti rubricati come vilipendio e dichiarata dalla Corte Costituzionale - all'uopo investita dal

Giudice Istruttore, la compatibilità costituzionale della norma che prevede il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, da tale ultimo reato il Marasso veniva prosciolto per insufficienza di prove con sentenza 8/8/1973.

In impugnazione del P.M. detta pronunzia era riformata dalla Sezione Istruttoria, che con ordinanza 5/1/74 rinviava l'imputato al giudizio di questa Corte per rispondere del reato di cui al capo L) dell'attuale rubrica.

Con rapporto 12 aprile 1970 i Carabinieri di Torino riferivano che la sera precedente, durante un pubblico dibattito svoltosi nei locali della Chiesa di San Luca ad iniziativa del circolo ACLI "Kennedy" di Torino Mirafiori Sud, avente per oggetto "Chi sono gli obiettori di coscienza? A chi serve il servizio militare?", presenti circa trenta persone, il relatore ufficiale, prof. Giuseppe Marasso, aveva nel suo intervento affermato, fra l'altro, che "unico scopo dei Tribunali Militari Territoriali è di tutelare la casta degli ufficiali" e che "l'Esercito è un semplice strumento di carrierismo e parassitismo".

In detta manifestazione, diretta ad illustrare la figura dell'obiettore di coscienza e ad auspicare

una nuova forma di servizio sociale non basato sulla violenza, il Marasso aveva quindi invitato i presenti a partecipare ad altra pubblica riunione, che si sarebbe tenuta il 18 aprile successivo in favore di tale Cremaschi Sergio, che il 14 aprile sarebbe stato processato dal Tribunale Militare quale imputato di disobbedienza.

In tale seconda manifestazione gli stessi Carabinieri riferivano con rapporto 20/4/70 (f. 5 Vol. 3°), segnalando che, durante il percorso per le vie del centro cittadino, con partenza e arrivo in piazza Castello, partecipando al corteo di protesta circa duecento persone, oltre ad essere stati distribuiti volantini (allegati in esemplare a ff. 8 a 15 Vol. 3°), lo stesso Marasso era stato notato pronunziare varii slogans contro l'Esercito e altre istituzioni, fra cui la frase "Esercito come da guardia del padrone".

Nel corso di un dibattito successivamente svoltosi in piazza Carlo Felice, il Marasso aveva preso la parola attraverso altoparlante montato su un'autovettura. Altro rapporto in data 29/4/70 della Questura di Torino (f. 21 Vol. 3°) dava atto di una specifica frase pronunziata dall'oratore: "questo stato schifoso continua a condannare gli obiettori di coscienza".

I due fatti di vilipendio venivano contestati al Marasso con ordine di comparizione 22/11/71,

essendo pervenuta autorizzazione a procedere il 5/4/71.
L'imputato (f. 43 Vol. 3) negava di aver pronunziato la frase contestatagli nei riguardi dei Tribunali Militari e non escludeva, pur dichiarando di non ricordarlo, di avere espresso il riportato giudizio sull'Esercito.
In ordine alle due frasi riferibili al discorso del 18/4/70 dichiarava di non essere in grado di affermare o di smentire di averle pronunziate, pur non ritenendo di escludere del tutto la seconda.
Sentito il Mar. dei Cl. Concas e il Mar. di P.S. Nebiolo, il P.M. concludeva la formale istruttoria con richiesta di citazione a giudizio per i reati di cui ai capi A) e B) dell'attuale rubrica.

Con rapporto 17/3/1971 i Carabinieri di Torino riferivano che la sera del precedente 13 di quello stesso mese vi era stato un raduno, con corteo per le vie del centro cittadino tra le ore 21 e le 23,30, organizzato dal C.E.P. - Tra i partecipanti era stato notato tale Perino Alberto che esponeva appeso al collo un cartello di grosse dimensioni con la scritta "ho fatto il militare, mi vergogno". -
Intervenuti i verbalizzanti per procedere al sequestro del cartello, il Perino si opponeva, spalleggiato da Marasso Giuseppe e altri giovani non identificati,

per cui esso restava in parte lacerato. Mentre il Perino si era dato a ripetere la frase, previa propria qualificazione, attraverso un altoparlante installato su una Fiat 500, il corteo aveva proseguito il percorso. La parte dei manifestanti venivano scandite le frasi riportate nel capo C) dell'attuale rubrica. Tra costoro venivano identificati Pellissier Giovanni, Racca Pier Carlo, Bologna Vito, Sereno Regis Domenico e gli stessi Perino e Marasso.

Giunto il corteo in piazza Carlo Felice, i verbalizzanti notavano che i predetti, ed altri non identificati, rivolgendosi ad un gruppo di circa quindici soldati in uniforme in sosta sul marciapiede, avevano reiteratamente ripetuto il grido: "disertate, disertate".

Procedutosi col rito sommario, con decreto 11/5/71 il Consigliere Istruttore accoglieva la richiesta di archiviazione degli atti nei confronti di altri due manifestanti (tali Maffeodo Massimo e Croce Achille), sorpresi a distribuire volantini in cui si asseriva che le caserme sono scuole di oscenità immoralismo e violenza, sotto il profilo che la generica indicazione di caserme non investiva l'onorabilità specifica dell'Esercito Italiano.

Concessa autorizzazione a procedere il 10/12/71, venivano contestati i reati di cui trattasi con ordine

di comparizione 18/1/72.

Il Bologna negava gli addebiti, escludendo di aver mai pronunziato le frasi addebitategli.

In egual maniera si difendeva il Racca, precisando di aver udito le parole "disertate, disertate", provenienti però da appartenenti ad un gruppo estraneo a quello che aveva organizzato la manifestazione, in cui si era arbitrariamente inserito.

Il Perino spiegava che il significato della frase da lui esibita sul cartello e poi ripetuta a voce andava inteso non già quale protesta di vergogna per avere appartenuto all'esercito italiano, bensì come rammarico per non aver saputo far valere la propria condizione di obiettore di coscienza. Aggiungeva di non ricordare di aver pronunziato le altre frasi, riportandosi, per l'invito a disertare, a quanto precisato dal Racca.

Il Marasso, fornita eguale versione su tale ultimo episodio, negava di aver mai usato il microfono e precisava che altre frasi da lui pronunziate - che però, ad eccezione di quella "ho fatto il militare mi vergogno, non ricordava nel contenuto - erano comunque gli abituali slogans di un comune repertorio di siffatte manifestazioni.

Analoghe versioni forniva il Pellissier, mentre il Sereno Regis negava di aver partecipato alla mani-

festazione, in quanto impegnato fino alle 22 in un dibattito che si era svolto alla Camera del Lavoro, raggiungendo poi il corteo in piazza Carlo Felice nel momento in cui colà aveva sostato.

Il Cap. Lungo e il Mar. Savoia, dei Carabinieri, confermavano di avere udito e visto gli imputati scandire, sia da soli che in coro con altri, le frasi loro attribuite.

Il Mar. Speranza, della Questura, precisava che il grido "disertate" proveniva dalla generalità dei manifestanti, e non solo delle frange.

In esito a sommaria istruttoria tutti gli imputati venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro ascritti ai capi C) e D) dell'attuale rubrica.

Con rapporto 6 novembre 1971 i Carabinieri del Gruppo di Torino segnalavano che verso le 10,30 del precedente giorno 4, mentre in piazza Castello di fronte a Palazzo Madama, nel quadro della celebrazione ufficiale della Giornata delle Forze Armate e del Combattente, si svolgeva la cerimonia dell'alzabandiera, da un gruppo di persone inserito fra l'astante folla di circa tremila persone e postosi sul lato sinistro della piazza per chi guarda Palazzo Madama si erano levate le grida: "abbasso la

bandiera, abbasso l'Esercito, soldati disobbedite". Ciò proprio nel momento in cui i reparti schierati in armi eseguivano il presentat'arm e la bandiera nazionale veniva issata sul pennone.
Ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri in servizio sul posto avevano individuato, nel gruppo di circa venti persone da cui erano partite le grida, Marasso Giuseppe, Venezia Enrico, Bottino Giannantonio e Salio Giovanni, che venivano immediatamente tratti in arresto.
Avendo il Marasso reagito, l'App. Quaranta riportava lieve ferita a un dito della mano sinistra. Si soggiungeva nel rapporto che lo stesso Marasso aveva lasciato cadere a terra una mazza metallica rivestita in plastica.
Sui fatti, i verbalizzanti interrogavano Andano Vincenzo e De Dominicis Alberto, che ad essi avevano assistito da vicino (ff. 29 e 30 Vol. 5°).
Interrogato in carcere dal P.M. il 7/11/71 (f. 31), il Marasso, premesso di essere intervenuto alla manifestazione per organizzare in seno ad essa una protesta del M.F.E. e di altre associazioni, ammetteva che, iniziata la distribuzione di volantini al momento dell'alzabandiera, nessuna frase o parola era stata allora profferita. Solo in seguito era stato gridato lo slogan "viva gli obiettori di coscienza". Negava

di aver pronunziato le altre frasi e faceva presente che all'atto dell'arresto, lui essendo del tutto disarmato, era stato colpito al polpaccio da persona non individuata. Negava altresì di essersi opposto con violenza all'arresto e proponeva denunzia per calunnia nei confronti dei verbalizzanti che gli avevano attribuito il possesso della mazza ferrata.

Il Venezia (f. 35 Vol. 5°), indicando la propria presenza per lo scopo già segnalato dal Marasso, precisava che il gruppo di cui faceva parte era stato aggredito da alcuni giovani armati di manganello che strappavano loro di mano i volantini. Ammetteva che, allontanatosi dagli aggressori, aveva egli stesso, con altri, pronunziato le frasi attribuitegli, che rientravano nel fine della partecipazione alla manifestazione.

Dichiarazione analoga in ordine alla subita aggressione rendeva il Bottino, escludendo però di conoscere il Venezia, di aver gridato le frasi di cui trattasi, di aver notato o sentito che altri le gridassero, segnatamente il Marasso e il Salio, che aveva notato allontanarsi tenendo per mano la sua bambina.

Il Salio (f. 39 Vol. 5°) precisava di aver presenziato, munito di macchina fotografica e con la propria bambina di due anni, sostando all'imbocco di via Palazzo di Città, ma non fino al termine della

-cerimonia. Rimasto in disparte a scattare fotografie, iniziata da altri la distribuzione di volantini e notato un certo trambusto, era stato arrestato da un agente in borghese che lo aveva raggiunto alle spalle. Negava di aver pronunziato o di aver udito pronunziare slogan alcuno, ad eccezione di quello "Italia, Italia", che proveniva da persone assiepate dietro le transenne.

Il teste Bologna Vito precisava che scopo degli appartenenti al M.E.F. era quello di distribuire volantini e pronunziare i consueti slogans (disertate; diserteremo; contro il massacro disobbedienza; no ai cappellani militari; no al servizio militare, sì al servizio civile, e simili). Escludeva che esistesse quello di "abbasso la bandiera". Meglio precisati significati e scopi del Movimento, specificava di aver visto e udito il Marasso gridare, non più di quattro volte: "basta con il massacro, contro il massacro disobbedienza". Escludeva di aver sentito altre frasi, tranne il grido "Italia Italia", proveniente da altro gruppo.

Altri testi escussi ad istanza delle difese (Segnan Maurizio, Pistone Sergio, Lanfranco Walter) negavano di aver sentito pronunziare dagli imputati o da altri le frasi loro attribuite. Riferivano inoltre particolari del tutto favorevoli al Marasso medesimo, escludendo cioè che egli fosse armato della mazza ferrata,

descrivendo anche le circostanze del suo arresto.
Anche l'App. Gatto, il Mar. Concas, il Mar. Nebiolo, l'App. Gingliano e il Mar. Savoia deponevano su tale ultima circostanza, che però non riveste attuale interesse processuale, essendo stato oggetto di provvedimento di stralcio emesso dal G.I. il 7/3/72, che dispose l'istruttoria formale - allo stato definita con proscioglimento - per il reato di porto d'arma a carico del Marasso e per quello di calunnia ai danni del medesimo.

L'App. Gatto escludeva di avere avvertito il contenuto delle frasi pronunziate dal Marasso.

Il Mar. Concas confermava invece di aver visto e udito il Marasso gridare "abbasso la bandiera" e "disobbedite".

Il Mar. Nebiolo e l'App. Gingliano, pur avendo visto il Marasso pronunziare slogans subito dopo l'inizio della distribuzione di volantini, che coincise con l'ordine di "attenti" prelusivo all'alzabandiera, dichiaravano di non averne inteso i contenuti.

Concessa a tutti gli imputati la libertà provvisoria l'11/11/71, venivano raccolte le deposizioni del Cap. Lungo, del Cap. Testi, dell'App. Quaranta e del Brig. Cintura.

Il Cap. Lungo, premesso che il gruppo di circa 15-20 obiettori di coscienza era stato già in precedenza indi-

viduato nella previsione che avesse disturbato la manifestazione, dichiarava di aver visto e udito il Marasso, il Bottino e altri del gruppo gridare "abbasso la bandiera, abbasso l'Esercito, soldati disobbedite", proprio nel momento in cui la bandiera stava issandosi sulla sommità del pennone. Il Marasso, anche dopo l'arresto, aveva continuato a gridare "soldati disobbedite". Precisava di aver visto gridare anche il Salio.

Eguali dichiarazioni fornivano l'App. Quaranta, il Rif. Cintura e il Cap. Testi, che aveva proceduto all'arresto del Bottino e che precisava come il contenuto delle frasi da lui immediatamente avvertito fosse diverso da quello comunemente usato dalle stesse persone in altre occasioni.

Dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di lesioni personali ascritto al Marasso per difetto di querela, il P.M. richiedeva la citazione a giudizio di tutti gli imputati per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi E), F), G) e H).

Tutti i procedimenti predetti, registrati secondo l'ordine in cui erano pervenuti alla Cancelleria di questa Corte (2/74 quello di cui al Vol. 2°; 13/73 quello di cui al Vol. 1°; 20/72 quello di cui al Vol. 5°; 16/72 quello di cui al Vol. 4°; 64/71 quello di cui al Vol. 3°), venivano

riuniti in sede di atti preliminari e in occasione di precedente dibattimento, non conclusosi per impedimento del teste Cintura.

Al dibattimento svoltosi nelle udienze del 23, 24, 25 settembre 1975, nella dichiarata contumacia dell'imputato Venezia, rigettate istanze dirette alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione per eccepito difetto processuale sulla composizione della Corte; alla inammissibilità dei testi Lungo, Cintura, testi e Concas; alla separazione del giudizio nei confronti dell'imputato Venezia in quanto minore all'epoca del fatto; e dichiarata manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 292 bis c.p., gli imputati Marasso e Racca usavano della facoltà di non rispondere.

L'imputato Sereno Regis, data lettura di una dichiarazione, allegata al verbale e che non riveste rilievo alcuno sui fatti di causa, si avvaleva della stessa facoltà. Dopo di che tutti gli imputati si assentavano dal dibattimento.

Escussi i testi indicati nelle liste del P.M., ne venivano sentiti altri ammessi su istanza della difesa e veniva data lettura, sull'accordo delle parti, di deposizioni istruttorie.

P.M. e difese concludevano quindi come dal verbale.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che un'opportuna disamina delle risultanze processuali debba precedere la verifica dell'esistenza del contenuto delle frasi addebitate agli imputati, nei confronti delle rispettive contestazioni, onde stabilire se esse integrino o meno gli estremi oggettivi e soggettivi dei reati di cui alle rispettive imputazioni.

Per quanto concerne i reati configurati come vilipendio (artt. 290 e 292 c.p.), essi appaiono tutti oggettivamente sussistenti, per il contenuto ingiurioso delle frasi, per le modalità e per le occasioni in cui furono pronunciate, per il loro indubbio carattere di ingiurioso dispregio e dileggio al decoro e al prestigio delle istituzioni tutelate dalle norme in esame.

Esaminandole nell'ordine cronologico e richiamando, per le modalità, quanto esposto in narrativa, esse furono le seguenti: 1°) il 12/4/70: "unico scopo dei Tribunali Militari territoriali è di tutelare la casta degli ufficiali"; "l'Esercito è un semplice strumento di oppressione e di parassitismo"; 2°) il 18/4/70: "questo stato religioso continua a condannare gli obiettori di coscienza"; "Esercito come da guardia del padrone"; 3°) il 13/3/71: "Esercito strumento di repressione - caserme scuole di addestramento - l'esercito ruba agli operai quattro miliardi al giorno"; il 4/11/71: "Abbasso l'Esercito; abbasso la bandiera".

Non v'è dubbio che con la prima frase si sia gravemente leso il decoro della Magistratura Militare (e pertanto dell'intero Ordine Giudiziario), attribuendo agli organi di giustizia una preconcetta ed esclusiva parzialità. La frase è chiaramente intesa non già ad una denunciata inadeguatezza di alcune norme del codice penale militare, bensì ad una non obiettiva applicazione di esse, come se fine istituzionale di detti organi fosse quello di proteggere una determinata categoria: il che è indubbiamente lesivo del decoro dell'istituzione.

Collegata, per significato, a detta frase è quella con cui, manifestando doglianza per le condanne inflitte ad obiettori di coscienza, si indica lo "Stato schifoso", che non consente, all'epoca dei fatti, agli obiettori di coscienza di far valere i propri principii. L'oltraggio alle istituzioni, inteso lo Stato come il complesso di esse, è talmente evidente, per il significato dell'aggettivazione, da non richiedere particolare esame.

La tesi difensiva, secondo cui, sotto il profilo soggettivo, le citate attribuzioni ed aggettivazioni abbiano costituito esercizio del diritto di critica, mirando cioè ad ottenere il riconoscimento giuridico del rifiuto a prestare servizio militare (riconoscimento in effetti sopravvenuto con legge del dicembre 1972, contemperato da diversa forma di adempienza al dovere sociale), appare

inaccettabile.

Innanzi tutto perchè il delitto in esame non richiede dolo specifico ed è pertanto irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, l'esame dei motivi.

Inoltre perchè, come hanno più volte rilevato i supremi organi di giurisdizione costituendo giurisprudenza ormai consolidata, il limite insuperabile all'esercizio della libera espressione del pensiero, sancito dall'art. 21 della Costituzione, è rappresentato dall'esigenza, necessaria per la pace e l'equilibrio sociale, che eguale tutela sia riconosciuta al decoro e al prestigio degli istituti costituzionali o di rilevanza costituzionale.

Nella specie appare altresì difficile cogliere una frammistione, e quindi una linea di demarcazione, fra critica e offesa, poichè il significato lessicale delle parole e il contenuto delle frasi conducono ad avvertire più la seconda che la prima, rendendo così inaccettabile anche un giudizio di delimitazione fra l'una e l'altra.

Ad eguale conclusione conduce l'esame delle altre frasi rivolte nei riguardi dell'Esercito e della bandiera nazionale il 4/11/71.

Qui il dileggio verso l'istituzione e verso l'emblema dello Stato non assume neppure aspetto di volgarità, mentre la sua univocità è di chiara evidenza.

Le altre espressioni concernenti l'Esercito trasmodano

in accuse tali da travalicare i limiti predetti.
L'attribuzione all'Esercito del compito di essere il cane da guardia del padrone, strumento di repressione, scuola di assassinio (l'indicazione delle caserme è chiaramente inteso con riferimento all'esercito italiano, contro cui si manifestava) non può essere interpretata – né da chi la ascolta, né da questa Corte – come critica all'attuale strutturazione dell'istituto, che l'art. 52 della Costituzione prevede debba essere informato allo spirito democratico della Repubblica.
L'auspicio di riforme può ben essere espresso, anche al di là delle civili e democratiche forme previste dall'ordinamento, in maniera tale da non aggredire il decoro e il prestigio degli organi verso cui l'espressione è rivolta.
Riferirsi ad essi, con formule gratuite ed indiscriminatamente, mediante l'uso di concetti che ne sviliscono la funzione e con termini che sono del tutto estranei ai compiti per cui gli istituti stessi esistono (guardia del padrone, repressione, assassinio), è con tutta evidenza vilipendioso e sintomatico di un intento disgregatore e minatorio della stessa legittimità etica delle istituzioni.
E così è a dirsi pure per l'accusa di "rubare agli operai quattro miliardi al giorno". Mascherare tale concetto col richiamo a risultanze del bilancio dello Stato equivale a non tener conto che, essendo l'Eserci-

to previsto e contemplato da norme costituzionali, si attribuisce ad esso non già un semplice aggravio sulla spesa pubblica, opinandone l'opportunità con riferimento alla misura, ma gli si addebita addirittura una funzione parassitaria in danno dei cittadini. Ed anche qui il limite tra la critica e il vilipendio appare travalicato, poiché eguale tutela giuridica merita l'istituzione, che risulta aggredita allorché viene tacciata di sottrarre ad altri cittadini denaro pubblico.

Sulla frase contestata al solo Perino al capo c): "ho fatto il militare, mi vergogno", la Corte ritiene di poter condividere il rilievo del P.M. sulla equivocità del contenuto della frase stessa. Sulla scorta di quanto l'imputato medesimo ha precisato in istruttoria, riferendo cioè di aver voluto esprimere il proprio rammarico per non avere a suo tempo avuto il coraggio di rifiutarsi di prestare il servizio militare, possono in realtà sorgere dubbi sul contenuto della frase e sull'elemento psicologico.

Vero è che la frase medesima, né nella forma scritta né in quella orale, non era completata dalla successiva precisazione e che ad essa non fece cenno, nella immediatezza (f. 62 Vol. 4°) il coimputato Marasso (che pure la ripetette, ma che non venne per ciò incriminato). Ma è pur vero, per contro, che parziale credito alla versione del Perino trova fondamento nel fatto che effettivamente la frase, a differenza delle altre, si presta ad equivoco

sul suo significato, non potendosi escludere che suonasse non già dileggio verso l'Esercito, ma manifestazione di un rimprovero verso sé medesimo.
Sussistono pertanto elementi di dubbio sul suo carattere vilipendioso e va pertanto adottata la conseguenziale formula dubitativa nei confronti del Perino.

Passando ad esaminare le azioni addebitate come reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 c.p.), è ancor più evidente come non possa in alcun caso trovare ingresso la tesi dell'esercizio del diritto di critica, poiché, essendo irrilevanti i moventi intimi che hanno potuto determinare l'agente alla istigazione, non si vede come si possa in concreto conciliare la manifestazione di un giudizio con l'invito esplicito, chiaro e preciso, rivolto ai militari, di venir meno al loro primario dovere di permanenza ai reparti e di obbedienza.
In tutte le occasioni (28/5/68 - 8/5/69 - 13/3/71 - 4/11/71) la frase fu uguale e sempre inequivoca: "militari, disertate" "militari, disobbedite". In essa non può assolutamente ravvisarsi il semplice intento di propagandare l'idea antimilitarista, poiché si tratta di vero e proprio eccitamento a commettere illecito.
I fatti più salienti del 13/3/71 e del 4/11/71 si svolsero mediante diretto indirizzo delle frasi, rispettivamente, a

soldati in libera uscita e a reparti schierati durante una pubblica manifestazione. Gli altri due episodi precedenti avvennero nel corso dello sfilamento di un corteo e pertanto anche in dette occasioni vi era idoneità dell'incitamento ad essere recepito da militari.

Va infine rilevato che, trattandosi di reato di pericolo, è irrilevante che l'istigazione alla disobbedienza non abbia sortito un concreto effetto ai danni degli interessi militari dello Stato, poichè la concreta possibilità di attuazione del fatto antigiuridico formante oggetto dell'istigazione non rientra fra gli elementi costitutivi del reato. Invero, poichè questi ultimi vanno valutati alla luce degli stessi principii che regolano i reati di istigazione a delinquere e di istigazione a disobbedire alle leggi (artt. 414 e 415 c.p.), la Corte osserva che, in particolare per le due ultime fattispecie, essi appaiono pienamente integrati, nei termini di cui alle contestazioni. Quanto alla pubblicità dei luoghi, non v'è dubbio in entrambi i casi.

Che l'istigazione sia stata diretta - pur potendo sussistere in forma indiretta - è pure certo, in quanto fu rivolta a militari presenti che potevano avvertire le frasi (e vi è prova specifica che vennero in concreto avvertite).

Sull'oggetto dell'istigazione non può neppure nutrirsi dubbio, alla stregua dell'inequivoco significato delle parole. L'invito a disertare o a disobbedire si riferisce

al rifiuto di doveri derivanti da leggi vigenti. Né vale obiettare che l'invito a disertare sarebbe irrilevante in periodo non bellico, poiché è manifesto che esso attiene alla sollecitazione ad una disobbedienza generica, che contrasta con primari principii della disciplina militare.

Si deve pertanto concludere questa prima parte dell'analisi processuale affermando che la materialità dei fatti integra gli estremi dei reati di cui ai capi D), E), I), L), anche sotto il profilo soggettivo, osservandosi altresì che le norme esigono attuale applicazione, alla luce delle ripetute pronunzie in proposito sulla loro conformità costituzionale — è in atti al Vol. 2° quella relativa alla fattispecie di cui al capo L) — tanto che le acute e diligenti difese non hanno neppure riproposto eccezioni al riguardo.
Gli imputati medesimi, come già si è visto nella narrativa, sono apparsi ben consci della rilevanza penale dei fatti, allorché hanno impostato le proprie difese sulla negazione della sussistenza materiale degli addebiti.

E venendo così alla seconda parte dell'indagine processuale, occorre accertare, in tema di prova specifica, se, in occasione di ogni singolo episodio, le frasi innanzi esaminate siano state pronunziate e, in caso affermativo, se ne siano state autrici le persone cui vengono di

volta in volta attribuite.

Rinviando, per quanto riguarda lo svolgimento degli episodi, alla descrizione che di essi si è fatta in narrativa, la Corte ritiene opportuno tener conto di quanto gli imputati hanno sostenuto non solo in fase istruttoria, ma anche in sede dibattimentale il 23/10/74, nel corso del processo poi rinviato a nuovo ruolo, onde poter trarre tutti i necessari elementi di giudizio che l'assenza da questo dibattimento potrebbe rendere parzialmente manchevoli.

I fatti avvenuti il 28/5/68 e l'8/5/69 (Voll. 1° e 2° e capi I) e L)) sono stati trattati solo in sede di conclusioni dal P.M., sul rilievo che, essendo evidente che non sussistono prove di innocenza degli imputati, si rende applicabile la amnistia di cui al D.P.R. 22/5/70 n. 283, non rinunciata dagli imputati, in conseguenza della diminuzione della pena edittale che dovrebbe applicarsi per la concessione delle prevalenti attenuanti generiche, che fanno rientrare i reati nella previsione di cui al provvedimento di clemenza. La richiesta è accoglibile in quanto, come si dirà in seguito, è attuabile il proposto calcolo della pena massima edittale e perché le precise dichiarazioni dei testi Musti, Santoni e Cerulli per il primo episodio (il Marasso fu visto guidare gli slogans e il Racca, essendo alla guida dell'autovettura su cui era installato l'altoparlante, non poteva non essere coscientemente partecipe dell'azione svolta) e del Brig. Cintura

per il secondo (è irrilevante la mancata conferma del Mar. Nebiolo, avendo dichiarato di non essere stato a continuo contatto diretto del Marasso - f. 56 r., mentre i testi a difesa Gianelli e Riccabone sono smentiti dalle precise e contrarie dichiarazioni del Brig. Cintura, pur ammettendo peraltro che le grida "disertate disertate" provenivano dal corteo lungo il quale il Marasso si muoveva), escludono l'evidente prova d'innocenza richiesta dall'art. 152 cpv. c.p.p. -

I predetti due reati sono pertanto estinti a seguito di amnistia, ricorrendo tutte le condizioni perché tanto il Marasso quanto il Racca ne possano usufruire.

L'accusa di cui ai capi A) e B) (Vol. 3°) è articolata con riferimento a due episodi fra loro collegati.

Il Marasso sul primo di essi può considerarsi sostanzialmente confesso.

In istruttoria (f. 43 r.) dichiarò: "Non credo di aver pronunziato le frasi che mi vengono attribuite...." "E' verosimile che si sia parlato del processo che proprio in quei giorni si sarebbe fatto a carico del Cremaschi". -

In realtà la riunione dell'11/4/70 fu tenuta nella Chiesa di San Luca, presenti circa trenta persone e quindi in luogo pubblico, proprio in previsione del corteo di protesta al processo predetto, che si tenne il 18 successivo e che il Marasso preannunziò. E' pertanto certo che non solo si sia parlato

dei Tribunali Militari, ma che sia stata proferita la frase al proposito addebitata. Alla sicalla difesa dell'imputato che lamenta il fatto della mancanza delle proprie dichiarazioni viene fatto di non essere stato a conoscenza della esistenza di Tribunali Militari "Territoriali", si oppone il rilievo che la circostanza non riveste alcuna importanza determinante. Non v'è dubbio che l'accusa di parzialità, già più sopra rilevata, era intesa nei confronti del complesso degli organi di giustizia militare, e pertanto, abbia o meno l'imputato fatto specifico riferimento ai Tribunali Territoriali - dai quali si distingue il Tribunale Supremo -, deve ritenersi provato che la frase come pronunciata, come fra l'altro precisato, confermandolo al dibattimento, il teste Lucas (f. 46), che ha fatto preciso riferimento a proprie simultanee annotazioni poi trasfuse nel rapporto.

Eguale fondo di prova si trae in ordine all'accusa di carattere generale e parassitismo nei confronti dell'Esercito, laddove, peraltro, lo stesso imputato ha dichiarato: "E' possibile che abbia detto la seconda frase, anche se però non me ne ricordo".

Circa le altre due frasi, proferite durante il corso del 13/11/70 fra le vie del centro, l'imputato dichiarò in istruttoria: "Non sono in grado di smentire né di confermare se ho detto le due frasi indicate. Mi pare di aver pronunciato la prima (questo stato religioso continua a condizionare gli

obiettori di coscienza), con l'aggettivo indicato, ma non ne sono sicuro". - Al dibattimento del 23/10/74 ammise: "Per quanto riguarda la frase "l'esercito è il cane da guardia del padrone", ammetto di averla pronunziata e della quale sono convinto". -

Anche a voler prescindere da tale materiale probatorio, vi è la deposizione del teste Nebiolo, Maresciallo di P.S. (f. 47), il quale, confermando il contenuto della relazione di servizio redatta nell'immediatezza del fatto (f. 23), ha riferito identico contenuto delle frasi, riportandone anche altre, in cui però non vennero ravvisati estremi di reato (ad es.: "Lotta di popolo contro l'esercito", "generali in carcere", ecc.).

Devesi pertanto concludere che, in esito alle predette risultanze processuali, vi è la prova che non solo le frasi vilipendiose vennero pronunziate, ma che a profferirle fu l'imputato Marasso.

Più complesso, per il numero delle persone e per le modalità di svolgimento dei fatti, è l'esame dell'episodio di cui ai capi C) e D) (Vol. 4°).

Non dovendosi più qui valutare la posizione del Perino con riferimento al cartello, va osservato che tutti gli imputati hanno negato gli addebiti, pur ammettendo concordemente (tranne il Bologna) di avere udito le parole "disertate, disertate", provenienti però da una frangia

di estranei che si era accodata al corteo.

Tale generica negativa è però smentita dalle precise dichiarazioni del teste Savoia, Maresciallo dei Carabinieri (f. 52), nei confronti del Marasso e del Perino, e anche del Mar. Speranza (f. 76).

Il primo, premesso che conosceva personalmente solo il Marasso e il Perino, ha precisato: "Confermo che durante il tragitto il Marasso, il Perino ed altri che non conosco di nome, si alternavano al microfono per scandire frasi, tra cui ricordo "caserme scuole di assassinio"; "le parole disertate erano pronunziate in coro. Ricordo che il Perino ed il Marasso partecipavano, anzi dirigevano il coro. Erano infatti i più accesi promotori".

Se si collega tale testimonianza con quella del Mar. Speranza, il quale ha dichiarato: "Il grido disertate, disertate, rivolto ad un gruppo di bersaglieri ~~[illegible]~~ fermi ~~[illegible]~~ alla fermata dell'autobus, davanti al caffè Mugna, in piazza Carlo Felice, fu eseguito in coro, dalla generalità dei manifestanti, e non solo dalle frange", si ha la prova inconfutabile dell'infondatezza della tesi difensiva e della certezza in fatto che, tanto il Perino quanto il Marasso sono stati autori di entrambi i reati.

Poiché il grido corale non poteva non essere concordato, è evidente che anche il Racca e il Bologna, a bordo della medesima autovettura munita di mi-

crofono (e individuata dal Cap. Lungo che ne riferisce in rapporto), hanno partecipato all'azione, quali concorrenti. Difetta di credibilità l'assunto del Bologna di essersi dedicato esclusivamente alla cura del registratore installato sull'auto, posto che è chiaramente mendace, anche perché contrastata dagli stessi coimputati, la negativa sull'effettivo profferimento delle frasi.

Mentre per tutti e quattro i predetti imputati sussistono precisi elementi di prova per ritenerli autori di azioni denigratorie per l'Esercito ed istigatori i militari alla diserzione, meno univoci e tranquillanti appaiono le risultanze processuali riferentisi alle posizioni del Pellissier e del terreno Regis.

Occorre infatti premettere che con tutta evidenza vennero indicati in rapporto, confermato dal Cap. Lungo, quelle persone che, fra le settanta circa partecipanti al corteo, erano state notate come più attive, in quanto svolgevano un ruolo che ai verbalizzanti si presentò subito appariscente: il Marasso come più attivo, il Racca e il Bologna sull'auto, il Perino col cartello. E' nota, invero, la difficoltà concreta di individuare singoli autori fra un folto numero di persone in movimento.

Oltre alla maniera di individuazione predetta, non esiste per il Pellissier altra fonte diretta di prova, e pertanto devesi ritenere non sufficientemente raggiunta la

certezza della responsabilità di tale imputato, essendovi elementi che, se da un canto inducono a considerare la sua attiva e partecipe presenza nel corteo, dall'altro sono contrastati dal difetto di una particolare individuazione.

Egualmente dubbia è la posizione del terreno Regis.

Il Mar. Speranza ha dichiarato di aver visto l'imputato (riconoscibile perché aveva una borsa e perché è il più anziano fra i denunziati) attraversare la strada proprio nel momento in cui venivano gridate le parole "disertate".

Il terreno Regis fu senza dubbio presente sul posto, poiché tenne un discorso in piazza Carlo Felice. Si tratta però di valutare il momento del suo arrivo, alla stregua delle stesse dichiarazioni difensive.

Il teste Rota ha sciolto ogni dubbio che era rimasto in esito alle indagini istruttorie, confermando la presenza dell'imputato alla Camera del Lavoro, pur senza dare atto di un suo allontanamento, che però l'imputato ne desimo ammette. Non può pertanto escludersi che il terreno Regis in effetti raggiunse il corteo quando già, trovandosi i manifestanti in piazza Carlo Felice, gli slogans erano stati profferiti. La presenza avvertita dal Mar. Speranza non conduce a sicura prova che anche detto imputato abbia attivamente partecipato ai fatti contestati.

Entrambi i predetti prevenuti vanno pertanto assolti con formula dubitativa.

L'esame dell'episodio del 4 novembre 1971 di cui al Vol. 5° necessita di una specifica premessa.

Si sono sollevati dubbi sulla credibilità dei testimoni appartenenti all'Arma dei Carabinieri sotto un duplice profilo: l'essere alcuni di essi rimasti smentiti dalla sentenza istruttoria che proscioglieva il Marasso dell'addebito di detenzione della mazza ferrata; esservi discordanza fra quanto asserito dai Carabinieri e quanto dichiarato da altri testimoni, appartenenti all'ufficio politico della Questura.

Il primo rilievo non è determinante per togliere credito alle testimonianze (che, se non vere, per le precisazioni su specifici particolari dovrebbero senz'altro essere ritenute false e non solo inattendibili), in quanto concerne un episodio occasionalmente inseritosi, il cui esito processuale non può investire la credibilità su tutto il contesto della vicenda. La sentenza istruttoria invocata e richiamata dalla difesa - e pertanto qui menzionabile anche se allegata in copia informe - letteralmente recita: "... ciò non vale a togliere che si sia trattato di errore involontario e assolutamente non doloso (l'attribuzione del manganello al Marasso). In particolare poi deve escludersi una volontà calunniosa dei Carabinieri nei confronti del Marasso".

Quanto alla seconda ragione prospettata, essa risulta non rispondente al vaglio processuale.

Che effetti non è ravvisabile alcun reale contrasto fra le deposizioni dei due indicati gruppi di testimoni (contrasto che trarrebbe le sue ragioni in motivi e circostanze obiettivamente non individuabili).

Il Mar. Nebiolo (f. 85) non ha affatto escluso che il Marasso sia intervenuto al momento dell'alzabandiera - Ha testualmente precisato: "Come venne dato l'attenti, udii distintamente il Marasso, da cui distavo circa una decina di metri, lanciare degli slogans, senza peraltro riuscire a distinguere le parole che pronunziò".

L'App. Gatto (f. 78) ha dichiarato: "Come ebbe inizio la cerimonia dell'alzabandiera, udii distintamente la voce del Marasso (che ero in grado di distinguere) profferire ad alta voce delle parole che però io non compresi".

Anche l'App. Giugliano (f. 77) vide il Marasso lanciare grida.

Da quanto sopra non può dedursi la convinzione che le predette testimonianze valgano ad elidere, o anche solo ad inficiare, quelle contrarie. Sia perché le seconde, come ora si vedrà, sono caratterizzate da assoluta precisione, sia perché appare evidente dagli atti che nella distribuzione dei compiti per l'occasione, vi fu senz'altro maggior impegno ed accortezza da parte degli elementi dell'Arma.

Ed in proposito basterà notare che laddove l'App. Gatto (f. 78 r.) dichiara: "Non solo, ma neppure dopo che il Marasso aveva rotto il ghiaccio non sentii alcuno lanciare altri slogans.

Pertanto, per quanto ho sentito io solo il Marasso lanciò slogans, incorre in grossolano errore, evidentemente perché non impegnato nella osservazione di quegli specifici fatti.

E' invece fuori dubbio che grida vennero pronunziate da più persone, e non dal solo Marasso. Riferiscono ciò - per non tener conto del coimputato Venezia o dei verbalizzanti carabinieri - gli stessi testi a difesa ed altri estranei, quali il Generale della riserva Richiardi (f. 115) e due che vennero sentiti nell'immediatezza: Andano Vincenzo e De Dominicis Alberto (ff. 29 e 30). Benché non incluse nelle liste testimoniali, ma tuttavia indicate nel rapporto a f. 18, le dichiarazioni di costoro possono valere per l'accertamento della verità, come conforto a tutti gli altri elementi di prova. Anche costoro hanno dunque precisato che le frasi furono proprio quelle di cui alle imputazioni.

Ulteriore ed altrettanto decisivo elemento di riscontro non soltanto della credibilità ma anche della serena obiettività dei testi di cui trattasi si rinviene dal rilievo che, pur essendo pacifico che alla manifestazione presenziarono anche il Rana e il Bologna, già noti ai verbalizzanti e denunziati per precedenti episodi (fra cui quelli innanzi trattati), malgrado ciò non vennero inclusi fra i denunziati. Il che dimostra come sia stato scrupoloso accorgimento dei Carabinieri quello di limitarsi alle sicure individuazioni e di non procedere a denunzie basate sulla semplice presenza e conoscenza delle persone, o comunque in maniera indiscriminata.

Devesi pertanto escludere che siano state dettate da animosità o preconcetti o che siano inficiate da errori di sorta le deposizioni che qui si vengono ad esaminare.

Il Mar. Lancas (f. 80) ha confermato al dibattimento di aver non solo sentito, ma visto, il Marasso, da cui distava quattro metri e che appositamente osservava, volgendo le spalle al luogo della manifestazione e guardando verso il pubblico, pronunziare gli slogans contro la bandiera e contro l'Esercito.

Altrettanto precisa ed inequivoca è la deposizione del Brig. Cintura (f. 107): "Sentii e vidi il Marasso e gli altri fermati ed ancora altri del gruppo che non potemmo identificare perché si dispersero, gridare con voce alta "abbasso la bandiera, abbasso l'esercito, soldati disobbedite".

Non è pertanto credibile il Marasso allorché assume di aver gridato la frase, di ben diverso contenuto letterale, "viva gli obiettori di coscienza".

Se a tali testimonianze e a quelle analoghe del cap. Testi e del cap. Lungo si affiancano le dichiarazioni del Venezia (f. 35: "Tutti noi gridammo gli slogans", indicando il Salio, il Marasso e il Bottino, precisando che gli slogans erano "disertate, abbasso la bandiera, abbasso l'esercito, militari disobbedite"), appare raggiunta la prova piena e sicura della sussistenza dei fatti denunziati, non infirmata dalla vicenda processuale invocata dalla difesa, sia perché, come si è detto, essa non incide sulla credibilità dei testi, sia perché, ove anche si volesse

riesaminare la questione dell'ammissibilità dei testi testi, lungo e lintura, si rileverebbe comunque che le prove d'accusa non provengono soltanto da costoro. ~~[illegible]~~ Inoltre - pur ribadendo la Corte che non vi è connessione tra l'accusa di calunnia già mossa ai verbalizzanti e i fatti di cui trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 45 c.p.p. - le stesse fonti di convincimento si ritroverebbero comunque riportate e trasfuse nel rapporto giudiziario.

Non ritiene la Corte di condividere le argomentazioni del P.M., che ha concluso per l'assoluzione dubitativa del Salio, sotto il profilo che sarebbe da escludere che costui si fosse recato sul posto per commettere reati, avendo con sé la figlia di due anni. Tale rilievo, senz'altro corretto sul piano della comune logica, non appare però sufficiente ad ingenerare il dubbio sollevato. Poiché è comunque certo che il Salio partecipò alle grida, malgrado la cura e la custodia che avrebbe dovuto prestare alla bambina, può controbattersi per l'imputato la presenza della figlia non costituì remora, anche perché non rientravano nelle sue previsioni né l'arresto né il tafferuglio che conseguì alle grida, anche se subito sedato proprio per l'intervento degli stessi carabinieri a protezione della fisica incolumità degli arrestati.

Anche il Venezia va dichiarato responsabile

in quanto è apparso, alla stregua delle sue stesse dichiarazioni, delle modalità dei fatti e della prossimità al compimento dei 18 anni, oltre che credibile nelle chiamate di correo, ben conscio della illiceità delle proprie azioni. I suoi immediati precedenti giudiziari (due denunzie in stato di arresto nel luglio e nell'ottobre 1971 per oltraggio a pubblico ufficiale) concorrono a far ritenere la sua imputabilità. Gli stessi precedenti e la pendenza di procedimenti per detenzione di sostanze stupefacenti sconsigliano la concessione del perdono giudiziale.

Va da ultima trattata l'imputazione di cui al capo H).
A fronte della negativa dell'imputato, il quale assume di essere stato, al momento dell'arresto, cinto al collo mentre l'App. Quaranta tentava di farlo tacere ostruendogli la bocca con una mano, sta la deposizione della parte offesa, che esclude di aver messo la mano sulla bocca del Marasso. Devesi tener conto delle modalità in cui avvenne l'arresto, in momento di concitazione e in luogo affollato, di talchè non è da escludersi che il gesto del Marasso - obiettivamente avvenuto poichè il Quaranta riportò lesione a un dito - si sia inserito nei movimenti dovuti alla agitazione e all'ondeggiamento della folla e non sia stato invece determinato da un'azione diretta ad impedire al pubblico ufficiale di procedere all'atto del proprio ufficio.
Posto altresì in rilievo che il Marasso, oltre a professare ideologie di non violenza, non risulta esser mai in concreto

Venuto meno a tali principii, il contrasto fra gli elementi di prova appare ancor più evidente e conduce a pervenire all'assoluzione con formula dubitativa in ordine a tale addebito.

Vanno, in conclusione, dichiarati responsabili: dei reati di cui ai capi A) e B) il Marasso; di quelli di cui ai capi C) e D) il Marasso, il Perino (con la limitazione già precisata), il Racca e il Bologna; di quelli di cui ai capi E), F), G) il Marasso, il Venezia, il Bottino e il Salio.

Benchè fra tutti i ~~reati~~ gruppi di reati predetti vi sia notevole intervallo di tempo, è tuttavia evidente che sussiste fra essi, e non solo fra quelli commessi nella medesima occasione, il vincolo della continuazione. L'appartenenza di tutti gli imputati ad un movimento ideologico che professa l'antimilitarismo li indusse agli illeciti comportamenti con unicità di determinazione, e pertanto, nella irrogazione della pena vanno applicati i criteri di cui all'art. 81 cpv. 1 c.p.

Il reato più grave, sul quale va conteggiato l'aumento di pena previsto dalla prima parte del citato art. 81 c.p., risulta essere quello di cui al capo E), in quanto l'istigazione venne rivolta di fronte ad un elevato numero di partecipanti alla manifestazione e fu indirizzata a reparti schierati in armi.

Sussiste per tale reato (così come per gli altri) l'aggravante della pubblicità.

Va osservato - per completezza di esposizione, non rivestendo la questione concreta rilevanza ai fini della pena - che solo nei riguardi del Bologna devesi escludere la contestata aggravante

dell'art. 292 bis c.p., essendo stato l'imputato riformato, mentre gli altri imputati di cui alla contestazione fanno parte della forza in congedo illimitato e quindi la loro posizione militare rientra nella previsione di cui all'art. 4 n. 2 C.P.M.P.-

A tutti gli imputati vanno concesse le attenuanti generiche, sia per la loro immaturatezza (può escludersi la recidiva contestata al Manasso per la natura contravvenzionale e la limità della condanna riportata), sia perché va tenuto nel debito conto il rilievo che tutti agirono sulla sollecitazione di un'ideologia e si determinarono all'illecito perché sospinti da ciò.-

Le altre attenuanti proposte dalla Difesa non si rivelano applicabili per difetto di idonei presupposti.-

Non quella di cui all'art. 311 c.p., poiché non si ravvisa lieve entità nei fatti, e tanto meno in quello base di cui al capo E), alla stregua del luogo del commesso reato (pubblica ed affollata manifestazione), nonché della direzione dell'istigazione a militari in servizio.-

Neppure ricorrono gli estremi di cui all'art. 62 n. 1 c.p. in quanto il riferimento ideologico può valere solo ai già richiamati fini delle attenuanti generiche, nonché a quello ulteriore di attribuire nel giudizio di comparazione prevalenza ad esse sulle aggravanti, ma non anche per l'attenuante invocata, poiché il movente politico, risultando una manifestazione contraria all'ordinamento dei poteri dello Stato e al rispetto reciproco fra i vari contenuti ideologici, appare nella specie antitetico coi principii di alto contenuto sociale cui la legge attribuisce efficacia

diminuente della pena.

L'attuazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti comporta - oltre la modifica delle previsioni edittali da cui consegue la applicabilità dell'amnistia di cui si è detto all'inizio - il calcolo delle pene irrogande nelle misure seguenti.

Premesso che, valutate le circostanze di cui all'art. 133 c.p., per tutti gli imputati la pena base va contenuta nel minimo edittale di un anno di reclusione, ridotta ad otto mesi per l'art. 52 bis c.p., al Marasso va applicato l'aumento di un mese per i più numerosi fatti di continuazione; al Perino quello di cinque giorni, così come al Rana e al Bologna sempre per la continuazione; al Bottino e al Talio quello di giorni dieci per i due fatti di continuazione; mentre per il Venesa, cui devesi applicare l'ulteriore riduzione a cinque mesi e giorni ~~dieci~~ ventidue per la minore età, equo appare ~~[illegible]~~ eguale l'aumento di ~~[illegible]~~ dieci giorni per la continuazione, avendosi le pene in concreto come da dispositivo.

A tutti gli imputati, tenuti in solido al pagamento delle spese processuali, può concedersi il duplice beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, consentendolo i loro precedenti penali e presumendosi - sia per la loro giovane età, sia per il loro adeguato livello intellettuale e culturale - che si asterranno dal commettere ulteriori reati.

P. Q. M.

La Corte d'Assise

Visti gli artt. 483 e 488 c.p.p.;

Dichiara Marasso Giuseppe colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpu,

266 p.p. e cpv. e alt. p. c.p., così unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui agli artt. 266, 290, 292 c.p. a lui ascritti con riferimento agli episodi dell'11/4/70, del 18/4/70, del 13/3/71 e del 4/11/71, e, concesse al Marasso le attenuanti generiche, e ritenute tali attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate, ed esclusa la recidiva contestata, lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione;

Dichiara Perino Alberto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 266 p.p. cpv. 1° e alt. p. c.p., così unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui agli artt. 266 e 290 c.p. a lui ascritti, escluso quello attinente alla frase "Ho fatto il militare, mi vergogno", e, concesse al Perino le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di mesi otto e giorni cinque di reclusione;

Dichiara Ratta Piercarlo e Bologna Vito colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv., 266 p.p. cpv. 1° e alt. p. c.p., così unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui agli artt. 266 e 290 c.p. loro ascritti con riferimento agli episodi del 13/3/71, esclusa per il Bologna l'aggravante di cui all'art. 292 bis c.p., e, concesse ad entrambi detti imputati le attenuanti generiche, e ritenute tali attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate, li condanna ciascuno alla pena di mesi otto e giorni cinque di reclusione;

Dichiara Venesia Enrico, Bottino Giannantonio e Salio Giovanni colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv., 266 p.p. cpv. 1° e alt. p. c.p., così unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui agli artt. 266, 290, 292 c.p. loro ascritti, e concesse a tutti i predetti imputati le attenuanti generiche e al Venesia inoltre la diminuente della minore età, e ritenute dette attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate, condanna il Venesia alla pena di mesi sei di reclusione e il Bottino e il Salio ciascuno alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione;

Condanna il Marasso, il Perino, il Racca, il Bologna, il Venezia, il Bottino e il Salio, in solido, al pagamento delle spese processuali e tassa di sentenza;

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.;

Ordina che l'esecuzione delle pene come sopra inflitte al Marasso, al Perino, al Racca, al Bologna, al Venezia, al Bottino e al Salio rimanga sospesa per i termini di legge e che delle rispettive condanne non venga fatta menzione sui certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati;

Visto l'art. 479 c.p.p.;

Assolve

per insufficienza di prove Sereno Regis Domenico e Pellissier Giovanni da tutti i reati loro ascritti; il Marasso dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ed il Perino dal reato di vilipendio a lui ascritto con riferimento alla frase "Ho fatto il militare, mi vergogno";

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di Marasso Giuseppe e Racca Pierarlo in ordine ai reati loro contestati con riferimento agli episodi dell'8 maggio 1958 e del 28 maggio 1959, concesse ai predetti imputati le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, per essere i predetti reati estinti per intervenuta amnistia.

Il Presidente
Guido Garbarino

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

Dep. oggi 8/X/75

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

Il 26/X/75 appellato da tutti gli imputati.

La Corte di Assise di Appello di Torino con sentenza del 14/4/77 in riforma della appellata sentenza assolveva Sereno Regis Domenico, Pellissier Giovanni, Bologna Vito e Ralla Piercarlo dai reati loro ascritti (lettere c) e d)) per non avere commesso i fatti;
Assolveva Marasso Giuseppe dal reato di resistenza di cui alla lettera H) per non avere commesso il fatto; assolveva, infine, Marasso Giuseppe, Perino Alberto, Venezia Enrico, Bottino Giannantonio e Salio Giovanni dai reati loro rispettivamente ascritti perché i fatti non costituiscono reato.

Il Cancelliere

In data 15/4/77 è stato interposto ricorso per Cassazione dal P.G. contro Marasso, Perino, Ralla, Bologna, Venezia, Bottino e Salio. Il Cancelliere

La Corte di Cassazione con sent. 23-1-79 in accoglimento del ricorso del PG in ordine al reato di cui agli artt. 290 e 292 CP annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al detto reato che dichiara estinto per amnistia — rigetta il ricorso nel resto —

Copia conforme all'originale
Torino, li 25 MAR. 1980
IL CANCELLIERE

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

FATTO CARTELLINO 4/9/78 per Ventura - DIESTE - Ghislini P. N. 38.73 del Reg. gen.

addì Pietro - Tonin - Beriello - Giacomelli; N. 41/75 del Reg. sent.

27/9/78 per Consolvo Ghislini PF; 14/4/79 per Testagrossa; 20/5/79 per Carlone -

CORTE DI ASSISE DI TORINO

Esecuzione penale n. 86-87/79 Procura generale TORINO

Campione Penale n. 39028 Corte Appello Torino

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 75 *il giorno* 29 *del mese di* ottobre

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

1. dott. G. Barbaro *Presidente*
2. dott. G. Cannata *Giudice*
3. Elda Borsa
4. Giovanna Trombetta
5. Gaetano Fuccio
6. Romeo Marra
7. Concetta Gemelli
8. Paola Trivero

Giudici popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. F. Marzachì

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

1) VENTURA CARLO, n. il 28.1.46, irreprribile Contumace. (nato a Milano)

2) D'ESTE RICCARDO, n. a Trieste il 3.3.44 res. Torino v. S. Domenico n. 45 Contumace

931 - TIP. BAUDANO - TORINO

3) TESTAGROSSA SALVATORE, n. a Palermo il 10.3.41 res. Torino v. Nizza n. 7 Contumace

4) GHISLENI P. FRANCESCO, n. a Borgomasino il 3.9.44 res. Torino v. De Gasperi n. 15 Contumace

5) GHISLENI PAOLO, n. Torino il 14.9.51 res. Moncalieri c.so M. D'Azeglio n. 15 Presente

6) FUTERO ALESSANDRO, n. a Torino il 21.10.51 res. Torino P.S.G. di Gorizia 177 bis Presente

IMPUTATI

7) CONSAGA FRANCESCO, n. Castronuovo di Sicilia il 10.11.52 res. Torino via Arquata 13/14 Presente

8) CARBONE CIRO, n. Asmara il 6.1.53 det. nelle CC. di Torino, Presente

9) TONIN PAOLO, n. Cuneo il 2.8.45 res. Torino v. C. Zugna n. 1 Contumace

10) BERTELLO VALERIO, n. a Napoli il 12.10.40 res. Torino v. Tripoli n. 75/14 elet. dom. c/o avv. Antonio Russo Contumace

11) GIACOMELLI GLAUCO, res. Torino il 20.1.50 res. Torino v. Tripoli n. 75/14 Contumace

12) CONSALVI GIUSEPPE, n. a Vetralla il 21.3.43 ivi res. v. Corneto 77 dim. Torino presso Gildi Maria v. Vado n. 8 Contumace

I M P U T A T I

TUTTI:

A) del reato p. e p. degli artt. 81 cpv. 110, 112, n. 1 414,18 1° e ultima comma C.P., in relazione all'art. 1 e 21 L. 8.2.48 n. 47 perchè, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso in Torino in altre località non meglio precisate, dal 17.4.71 e sino al 6.5.71, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, nella loro qualità di organizzatori appartenenti al movimento politico estremista extraparlamentare denominato "Oraganizzazione Consiliare", pubblicamente e per mezzo di ciclostilati, volantini, opuscoli e pubblicazioni varie diffusi indiscriminatamente, compivano atti

di istigazione a commettere più delitti e contravvenzioni, compiendo atti di apologia degli stessi, tra l'altro affermando, in relazione ad alcune agitazioni dei detenuti al Carcere Giudiziario di Torino che "i detenuti in rivolta non pretendono nulla di meno che l'abolizione del carcere ed esigono per la libertà perchè i fatti da loro commessi non costituiscono reati", che "noi proletari tutti non dobbiamo restare inerti a questo stato di cose, ma reagire violentemente, saccheggiando ed approprriandosi di tutto ciò che ci serve e che ci è sinora stato negato, distruggiamo così concetto di bene e di male lasciando ai * borghesi il falso moralismo: diventiamo tutti criminali, non esiste altro modo per essere veramente solidali con i compagni carcerati, non solo intensificando la nostra attività antisociale, non solo estendendola a tutti i compagni, è assurdo che gli studenti comprino libri quando è possibile rubarli, che le massaie acquistino le merci quando è possibile saccheggiare i supermercati, ma rendendola veramente rivoluzionaria ossia collettiva ai fini del rovesciamento di qualsiyoglia carcere, sia esso chiamato scuola, famiglia, fabbrica, sistema, o qualsiasi altra puttanata"; che "i detenuti vogliono autogestire questo carcere, come i proletari non intendono dirigere questa società di merda, ma distruggerla, tutti vogliamo vivere la nostra libertà assoluta che è possibile ottenere solo attraverso la rivoluzione violenta ed armata e l'instaurazione dei consigli proletari, come organo di decisione di tutti", ed ancora in altro ciclostilato recente di titolo "contro il capitale lotta criminale", ove si fa l'esaltazione dei furti, dei saccheggi e delle

parine quali strumenti di lotta sociale "compagni proletari, rinunciamo alla lotta tra bande rivali, l'unica banda da sconfiggere e la società, facciamo esplodere la polveriera di Porta Palazzo, trasformiamo questo ghetto nel quale in caritale fa il bello ed il cattivo tempo in un luogo nel quale i proletari possono liberamente organizzarsi per evertere la società tutta " ed in altro ciclostilato diffuso tra studenti : "noi proponiamo occupazione di-struttiva cioè cosciente della nostra sucola per rilanciare una lotta di attacco contro tutte le scuole di Torino colleghiamoci con gli studenti terpistizzanti di tutto il mondo..... noi siamo con i vandali notturni che saccheggiano le aule scolastiche ed asportano le casse della scuola, con gli studenti che per vendetta bruciano ai registri..... con i liceali napoletani che hanno dato fuoco alla scuola, con gli studenti di Genova che hanno preso a calci in culo il loro preside"; ribandendo infine e con maggiore vigore e precisione tutti questi concetti, esaltando la violenza, i delitti ed ogni forma di illegalità, quali unica forma di lotta per la distruzione di ogni forma organizzativa della attuale società in pubblicazione denominata "Acheronte" - comunicazioni interne dell'organizzazione consiliare" messa in vendita clandestinamente e diffusa tra l'altro, presso la cooperativa libraria della Università di Torino, ed ancora "i volantini non devono più esprimere una solidarietà a parole con i compagni colpiti - essi devono divulgare il nome di tutti i bastardi che opprimono gli operai, i loro indirizzi, le loro abitudini, i loro spostamenti, le spiate e le infamie di cui si sono macchiati.

I volantini sono gli atti istruttori del processo che il Tribunale proletario continuerà con le opportune sanzioni "; ..... "già sin d'ora vanno colpite le carogne che ci mandano in carcere e ci sfruttano.
Spie, ruffiani, poliziotti, crumiri, giudici, padroni e sindacalisti, devono stare attenti, guardarsi alle spalle, a costoro va tolta ogni possibilità di manovra"... "gli scioperi devono danneggiare i padroni e non gli operai, bene agli scioperi, ma bisogna anche usare altri mezzi".. in ogni momento il vandalismo contro la produzione e contro le macchine va bene. L'importante è di non farsi prendere"..... "i padroni dicono che gli operai in lotta sono dei terroristi, ebbene, diventiamolo contro i padroni, i loro servi i loro beni".

B) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110 112 n. 1 272 in rel. agli artt. 1 e 21 L. 8.2.48 n. 47 perchè, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, in Torino ed in altre località non meglio precisate, dal 22.12.70 e sino al 6.5.71 in concorso tra loro, e con altre persone non identificate nella loro qualità di organizzatori e appartenenti ad movimento politico estremista extraparlamentare denominato "Organizzazione consiliare", pubblicamente e per mezzo di ciclostilati, opuscoli e pubblicazioni varie diffuse indiscriminatamente compivano concreti atti di propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello stato, commettendo anche atti di apologia dei fatti medesimi, propagandando la "rivoluzione mondiale" attraverso l'instaurazione del potere assoluto dei consigli proletari", suggerendo " l'incen-

dio e la messa al sacco delle sedi politiche sindacali" affermando che "i veri comunisti devono distruggere il potere del capitale, dello Stato e dei suoi servi, siano essi fascisti, poliziotti, burocratici dei partiti e dei sindacati", che i sistemi di lotta impiegati dai compagni polacchi con tro costoro (saccheggi, incendi, devastazioni, uso delle armi contro la polizia) devono essere attuati subito dai compagni polacchi contro la polizia) devono essere attuati subito dai compagni italiani", "facciamo esplodere la polveriera di Porta Palazzo, trasformiamo questo ghetto in un luogo nel quale i proletari possono liberamente organizzarsi per avvertere la società tutta".

C) tutti ancora:

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112, n. 1-2 e 17 L. 8.2.48 n. 47 perchè con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso nella loro qualità di cui ai capi precedenti, diffondevano numerosi ciclostilati, volantini e pubblicazioni varie prive delle indicazioni del luogo e data della pubblicazione, del nome e domicilio dello stampatore, e del proprietario e direttore responsabile.

Ventura, D'Este, Testagrossa, Chisleni, Putero, Toni, Bertello Giacomelli:

D) del reato p . e p. dagli artt. 3 e 16 L. 8.2.48 n. 47 e 110-112 n. 1 C.P. perchè in concorso tra loro intraprendevano la pubblicazione di un periodico denominato "Acheronte", organo di informazione del movimento Oraganizzazione Consiliare senza avere effettuato la prescritta registrazione di cui all'art. 5 della legge suddetta ed omettendo di indicare il nome dell'editore e dello stampatore

e, addirittura, indicando un falso indirizzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rapporto 4 marzo 1971 la Questura di Torino richiedeva alla locale Procura della Repubblica autorizzazzione a perquisire le abitazioni di tali Ventura Carlo e D'Este Riccardo in via Lagrange 31, all'esterno delle quali, fin dal 26.2.71, erano state esposte bandiere rossonere e cartelli di protesta all'indirizzo del locatore dell'immobile stesso. Risultava infatti che i due inquilini, già noti per precedenti denunzie, si opponevano in tal modo ad una intimazione di sfratto. Nella presunzione che nei predetti alloggi, secondo le notizie riferite, avesse sede un gruppo estremista denominato "Organizzazzione Consiliare", i cui aderenti avevano più volte distribuito volantini inneggianti alla rivoluzione, al saccheggio e alla violenza di ogni genere, veniva concessa l'autorizzazione richiesta.

Eseguita perquisizione il giorno 5 marzo 1971 nel solo alloggio abitato dal Ventura, poichè quello occupato dal D'Este, per l'assenza di costui, risultava chiuso, i verbalizzanti, assente il Ventura e alla presenza di Pretia Marcella, Incremona Marcello, Mazzone Gualtiero, Consaga Francesco e Carbone Ciro, che ivi si trovavano in quel momento, rinvenivano e sequestravano alcuni registri di classe del 5° Liceo scientifico; inchiostro speciale per ciclostilo, risme di carta e una lametta pure da ciclostilo; volantini, manifesti e ciclostilati vari.

Nel contenuto di questi ultimi i verbalizzanti individuavano gli esemplari di altri che erano stati distribuiti da ignoti il 22.12.70 il 17.1.71, nonchè il 18.2.71 da persona individuata per Testagrossa Salvatore il 24.2.71 dello stesso Ventura.

Riuniti gli atti relativi ai fatti in precedenza segnalati e di cui, rispettivamente, ai rapporti 29.12.70 (f.52), 22.1.71 (f.54), 19.2.71 (f.60) , pervenivano al P.M. altri due rapporti, del 19 Aprile e del 14 maggio 1971 (ff. 70-75). Col primo si segnalava che il 3 aprile erano stati posti in vendita presso la Coperativa Libraria nell'interno dell'Università, ivi consegnati dallo Studente Giacomelli Glauco, alcuni esemplari della rivista ciclostilata "Acheronte", organo di informazione della Organizzazione Consiliare. Tale rivista conteneva numerose frasi di istigazione a delinquere e di apologia di reati.

Alcuni articoli erano firmati da Ghisleni Pier Francesco, Ghisleni Paolo e Futero Sandro, Tonin Paolo e Bertello Valerio. Mancavano le indicazioni relative allo stampatore, che era genericamente indicato in tale Consalvi, del quale peraltro veniva fornito un falso indirizzo.

Col secondo rapporto veniva riferito che lo stesso Consalvi Giuseppe era stato notato da sorveglianti della Fiat Lingotto mentre, innanzi ai cancelli di uscita, il 6 maggio 1971 distribuiva volantini editi da Organizzazione Consiliare, contenenti frasi di incitamento al crimine.

A carico di tutte le persone come innanzi denunziate (esclusi la Pretin il Mazzone e l'Incremona che venivano prosciolti in istruttoria, essendosi ritenuta l'occasionalità della loro presenza nell'abitazione del Ventura) venivano elevate le imputazioni di cui in epigrafe.

Ritenuto nullo l'originario rito direttissimo all'udienza del 11.10.71 e procedutosi a sommaria istruttoria, il Ventura, il D'Este il Testagrossa ed il Carbone restavano renitenti, il Ghisleni Pier Francesco, il Tonin il Bertello usavano della facoltà di non rispondere. Il Consalvi negava ogni addebito. Il Futero e il Ghisleni Paolo, ammettendo di aver redatto uno scritto congiunto, si dichiaravano però estranei alla attività del gruppo. Il Consaga segnalava di avere per breve tempo alloggiato presso il Ventura, senza però partecipare ad altro. Il Giacomelli asseriva di conoscere solo il Ventura e di avere recapitato presso l'Università gli esemplari dell'Acheronte, senza però conoscerne il contenuto.

Rinviati tutti al giudizio di questa Corte, al dibattimento celebratosi nelle udienze del 28 e 29 ottobre 1975, alla presenza degli imputati Ghisleni Paolo, Futero, Consaga e Carbone e nella dichiarata contumacia degli altri, i primi tre si riportavano a quanto dichiarato in istruttoria, mentre il Carbone rendeva dichiarazioni difensive di contenuto analogo a quelle del Consaga.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'ampia riproduzione delle imputazioni di frasi tratte dalla cospicua documentazione in atti rende superflua la ripetizione di esse ai fini della valutazione della materialità del fatto.
Non v'è dubbio che laddove, al capo A) della rubrica, si richiamano le frasi che incitano a saccheggiare i supermercati, a rubare, i libri scolastici, anzichè acquistarli, a saccheggiare le aule scolastiche, a divulgare i nomi e a colpire le "carogne che ci mandano in carcere", si acquisiscono rilevanti elementi per ritenere che con esse , per il senso letterale e per il modo espressivo, si sia posta in essere opera di istigazione a commettere reati. Laddove poi si considerino quelle frasi che applaudono le rivolte dei detenuti o gli atti di teppismo di studenti o di operai, è evidente l'apologia l'esaltazione di fatti criminosi.
Gli incitamenti contenuti nelle frasi riportate nel capo B) attengono specificatamente a fatti diretti al sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato e alla distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società. La specificità dell'oggetto della propagnada- che è l'elemento differenziale fra il reato di cui all'art. 414 C.P. e quello di cui all'art 272 C.P.(in tal senso va corretto l'errore materiale della indicazione della norma in rubrica)- si rinviene infatti nel suggerimento ad incendiare e saccheggiare le sedi politiche e sindacali, a distruggere i poteri dello Stato, ad usare le armi contro la polizia; chiaro è il riferimento ai noti fatti di rivolta popolare avvenuti a Reggio Calabria e alla uccisione di Carabinieri di scorta a detenuti nella zona di Novi Ligure, richiamati a pagg. 1 della rivista Acheronte, e l'auspicio, contenuto nel volantino a f. 62, che i "proletari possano liberamente organizzarsi per evertere la società tutta". Il fine di siffatta propaganda mirava infatti a raggiungere il risultato , il cui conseguimento avrebbe integrato il reato indicato dall'art. 270 C.F.

Le precise e specifiche contestazioni dei fatti di cui sopra trovano riscontro documentale negli atti allegati: ciclostilati in volantini e nel volume Acheronte. I primi vennero distribuiti in reiterate occasioni, il secondo fu riprodotto in 500 copie, come si legge in calce. Pertanto, anche per quanto riguarda la diffusione delle frasi propagandate, risulta integrato l'ulteriore elemento costitutivo di entrambi i reati sotto il profilo della idoneità astratta delle azioni ad essere recepite nella loro efficacia istigatrice.

Anche l'elemen to soggettivo si riscontra nella reiterata pervicacia delle espressioni e nella loro univocità (noi siamo con i vandali notturni che saccheggiano..." nel volantino a f. 94; "diventiamo tutti criminali", nel volantino a f. 57; "facciamo esplodere la polveriera di Porta Palazzo", nel ciclostilato a f. 62), da cui si trae la certezza della consapevolezza degli autori della propaganda di sovversione di conseguire possibili effetti istigativi e apologetici della propria volontaria azione.

Occorre far cenno - soltanto perchè l'argomento è stato introdotto da una delle Difese - alla più volte ribadita con l'esigenza di qualsiasi ordinamento statale, e in particolare di quello democratico, di tutelarsi da violente eversioni.

Appare così accertato che i fatti di cui ai capi A) B) integrano gli estremi dei reati contestati, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, a nulla rilevando che la situazione di pericolo appare oggi, a distanza di quasi cinque anni, meno avvertita, poichè bisogna rifarsi all'effetto prodotto all'epoca del reato; e non potendosi tenere in alcun conto la tesi che le frasi rientrino nella espressione del pensiero, poichè esse, per natura è contenuto - ben chiari e precisi nella loro programmaticità, anche se espresse in maniera farneticante- travalicano i limiti della manifestazione di opinioni, trasmodando, non sorretta da ideologia alcuna, nell'incitamento alla vilenza, indiscriminata e criminale, diretta ad abbattere qualsiasi forma ed espressione di poteri e di istituti su cui si fonda la società democratica.

Per tutti i reati e per tutti i fatti articolati nei singoli episodi di compilazione, stampatura e distribuzione degli scritti, è stato contestato a tutti gli imputati il concorso ai sensi dell'art.110 C.P.

Alla stregua di tale formulazione delle imputazioni, corretta e rispondente alle risultanze processuali, la sussistenza o meno di elementi di responsabilità per ciascun imputato non va valutata soltanto alla luce della specifica attività che risulta di volta in volta da ognuno posta in essere, bensì devesi esaminare la partecipazione al reato alla luce delle norme che regolano il concorso di persone.

Va pertanto premesso che primo elemento pacifico è quello che tutti gli scritti provenivano dalla abitazione del Ventura sotto il triplice aspetto della stesura, della stampa e della distribuzione. Il materiale trovato nell'abitazione (attrezzatura per ciclostilo ed esemplari di volantini), la sottoscrizione di tutti i ciclostilati con la dicitura "Organizzazione Consiliare" sono la prova obiettiva di quanto sopra, collegata anche al rilievo che il contenuto di alcuni volantini è riprodotto nella pubblicazione "Acheronte".

Gli imputati Ghisleni Paolo e Putero hanno altresì fornito precise notizie sull'attività svolta dagli amici del Ventura, a confronto di quanto già la polizia aveva riferito. Esisteva, cioè, una vera e propria organizzazione per cui ad ogni aderente, pur senza che vi fosse un'articolazione gerarchica, era affidato un compito riferito ad un determinato settore: la scuola, la fabbrica, le carceri. Ciò si riscontra nella singolarità degli argomenti trattati in ciascun volantino o in ciascuno degli articoli pubblicati sull'Acheronte. Faceva poi seguito la distrubuzione e la diffusione degli scritti, come è provato dal fatto che lo stesso Ventura era stato notato in detta attività il 24.2.71 innanzi al 5° Scintifico (f. 30) (trattasi dei volantini istiganti alla rivolta nelle scuole , con riferimento agli episodi di Napoli e di Genova); il Testagrossa ne distribuì altri il 18.2.71 (f. 63 e deposizione del Brig.Trotta, con riguardo all'incitamento e fare esplodere la polveriera di Porta Palazzo per consentire ai 'proletari di evertere

la società tutta"); il Consalvi fu individuato il 6.5.71 dai testi Vassallo, Andreozzi e Pigliapoco (ff. 46,47,48 vol. 2°) per colui che aveva distribuito innanzi ad uno stabilimento Fiat volantini incitanti al Vandalismo nelle fabbriche.

L'attività di ciascun aderente risulta talmente collegata con quella degli altri, per cui non può frazionarsi l'esame con riferimento a singole risultanze, ma la posizione di ciascun imputato va valutata nel quadro dell'apporto fornito nell'ambito di tutta l'organizzazione, a prescindere dalla partecipazione all'esecuzione materiale di ciascun episodio.

Così è a dirsi per tutti coloro che, ad esempio, firmarono articoli pubblicati sull'Acheronte (Ghisleni Pier Francesco a f. 1; Ghisleni Paolo e Putero a f. 16; Tonin a f. 30; Bertello a f. 48, e lo stesso Consalvi, che è indicato come stampatore a f. 72). Anche se qualcuno degli articoli, isolatamente considerato, non contiene specifiche frasi istigatrici o apologetiche, ciò tuttavia non esime l'autore da responsabilità a titolo di concorso, essendo comunque provato che egli, acconsentendo a partecipare alla pubblicazione, preventivamente accettò di prestare la propria collaborazione e di fornire il proprio apporto ad attività che si proponeva la diffusione di programmi incitanti alla sovversione.

Anche a voler prescindere dalla specifica dizione a pag. 64 dell'Acheronte" la responsabilità di Acheronte è di tutti i membri dell'C.C.", non v'è dubbio che la cosciente partecipazione alle attività del gruppo in cui i più dotati intellettualmente provvedevano alla stesura degli scritti, e gli altri alle materiali e conseguenti prestazioni- comportava la consapevolezza della rilevanza e della necessarietà del proprio apporto per consentire la diffusione di quelle idee che il gruppo stesso si proponeva di propagandare.

Non può pertanto neppure scindersi l'attività integrante il reato di cui all'art. 414 C.P. dall quella riferita al reato di cui all'art. 272 C.P., poichè ci partecipò all'una partecipò anche all'altra, sia perchè a accettò entrambi gli eventi, sia perchè, per diversi casi, in uno stesso ~~scritto accisa~~

scritto coesistono frasi integranti l'uno e l'altro reato.

Alla stregua di tale premessa vanno valutate le posizioni personali di ciascun imputato.

Il Ventura e il D'Este rivestirono un ruolo di particolare rilievo, formando addirittura la sede ed essendo indicati più volte, oltre che nei rapporti giudiziari, dagli stessi coimputati, per coloro che sovraintendevano alle riunioni e rendevano possibili gli incontri e la materiale attività organizzativa.

Seguono, nell'oridne di rilievo che varrà anche per la commisurazione delle pene, il Testagrossa e il Ghisleni Pier Franco.

Il Primo, oltre ad essere indicato quale materiale distributore di una serie di esemplari di volantini il 18.2.71, è menzionato dal Futero (f. 372 r. vol 2°) quale probabile estensore dell'articolo riguardante le carceri. Tale riferimento non è privo di fondamento poichè il Testagrossa era stato in realtà detenuto, e comunque l'attività di detto imputato risulta di particolare spicco.

Il Ghisleni Pier Francesco è indicato dallo stesso Futero quale più diretto collaboratore del Ventura e del D'Este sul piano organizzativo e di dirigenza. Egli risulta autore del primo articolo sull'Acheronte e di un ciclostilato, in collaborazione col Ventura, che illustrava le finalità dell'organizzazione. Indusse altresì il fratello Paolo e il Futero ad aderire ad essa.

Le posizioni del Tonin, del Bertello, del Giacomelli e del Consalvi appaiono sullo stesso piano per il grado di responsabilità con riferimento alla misura della loro partecipazione. I primi due sono autori dei due articoli a ff. 30 e 48 dell'Acheronte. Il terzo provvide alla diffusione della rivista e non può certo credersi che ne ignorasse il contenuto, posto che ne ricevette l'incarico presso la sede dell'organizzazione. Il Consalvi, infine, distribuì volantini il 6.5.71 e risulta senza dubbio partecipe dell'organizzazione per il rilievo che proprio il suo nominativo venne usato per la falsa indicazione dello stampatore dell'Acheronte.

Di tale ultimo fatto , che integra il reato di cui al capo D) della rubrica, dovranno altresì rispondere i coimputati a titolo di con-

corso.

Anche il Futero e il Ghisleni Paolo parteciparo a titolo di concorso, per quanto più sopra si è detto in proposito, avendo peraltro entrambi ammesso di avere aderito all'organizzazione, sia pure per breve periodo, collaborando ad essa con lo scritto citato.

Dubbia è invece la partecipazione del Carbone e del Consaga in quanto, se è vero che entrambi furono sorpresi nell'abitazione del Ventura all'atto della perquisizione del 5.3.71, non può del tutto escludersi la credibilità del loro assunto sulle ragioni di tale presenza.

E' infatti possibile che essi siano stati sollecitati dal Ventura medesimo, come sostiene il Consaga, ad accettare ospitalità con l'intendimento di acquisire proseliti, posto che è provato come l'alloggio del Ventura fosse a disposizione di chiunque altra materiale attività dei due prevenuti, rimane tuttavia il dubbio sulla loro partecipazione alla organizzazione, in quanto il momento in cui si verificò la loro presenza (affissione dei cartelli e agitazione nella zona) rappresentava una situazione di fatto che avrebbe dovuto indurli a considereare non trattarsi semplicemente della disinteressata offerta di una dimora. Adeguata appare la formula dubitativa nei confronti dei predetti imputati.

Rilevato infine che il reato di cui al capo C), di natura contravvenzionale, è allo stato prescritto , va osservato che appare evidente il vincolo della continuazione fra tutti i reati, fra loro collegati dalla unicità del disegno criminoso. Benchè per i reati di cui ai capi A) e B) la pena edittale sia la medesima, si ritiene che debba esser considerato più grave il reato di cui all'art. 272 C.P., per la specificità della tutela giuridica della personalità dello Stato, e pertanto su di esso va effettuato il calcolo della pena.

Sussistendo l'aggravante del numero delle persone (art. 112 u. 1 C.P.) equa appare per il Ventura e il D'Este, alla stregua della graduazione di responsabilità innanzi enunciata, dedotta anche dall'entità del dolo, e tenuto conto della personalità degli imputati, la pena base di un anno e sei mesi di reclusione, aumentata a un anno e otto mesi per l'aggravan-

te e quindi a quella in concreto di due anni di reclusione per l'inasprimento in ordine alla continuazione.

Adeguata al grado di responsabilità del Testagrossa e del Ghisleni Pier Francesco è la pena base di un anno e due mesi di reclusione, aumentata di un mese per l'aggravante e di un altro mese per la continuazione.

A tutti gli altri sei imputati può irrogarsi la pena base contenuta nel minimo edittale, accordandosi al Ghisleni Paolo e al Putero le attenuanti generiche, valutate con criterio di prevalenza sull'aggravante, con riguardo al loro comportamento processuale, che, sostanzialmente, anche per quanto dichiarato al dibattimento, è stato confessorio.

Non si ravvisano analoghi presupposti perchè possa beneficiare di tali attenuanti alcuno degli altri imputati, nessuno dei quali ha tenuto eguale contegno nè ha manifestato segno di ravvedimento alcuno.

Peraltro, l'adeguamento della pena al fatto appare già sufficientemente attuato con l'applicazione del minimo della pena.

Pertanto, al Tonin, al Bertello, al Giacomelli e al Consalvi dovrà irrogarsi la sanzione di un anno di reclusione, aumentata ad un anno e un mese per l'aggravante e, in concreto, a un anno e due mesi per la continuazione.

Per il Ghisleni Paolo e il Putero, riducendosi ad otto mesi la pena base per l'art. 62 bis C.P., risulterà essa in concreto di nove mesi per la continuazione.

Tutti i predetti imputati sono solidalmente tenuti al pagamento delle spese processuali.

Tutti, inoltre, tranne il Ventura e il D'Este- estando alla presunzione che non incorreranno in ulteriori reati: la loro personalità, le numerose tendenze giudiziarie, il loro ruolo di rilievo in organizzazione di attività che non può certo essere inquadrata sotto il profilo di semplice intemperanza giovanile.- possono usufruire del duplice beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, ritenendo la Corte che per costoro sussiste invece la presunzione di cui sopra-

Il materiale sequestrato presso l'abitazione del Ventura è soggetto ~~a confisca, trattenersi~~ a confisca, trattandosi di mezzi usati per commettere i reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 483.488 C.P.P.
Dichiara Ventura Carlo, D'Este Riccardo, Testagrossa Salvatore, Ghisleni Pier Francesco, Ghisleni Paolo, Futero Alessandro, Tonin Paolo, Bertello Valerio, Giacomello Glauco e Consalvi Giuseppe colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 112 n. 1 272 C.P. (così corretta la rubrica di cui al capo B), e così unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi a) b) d) della rubrica, e, concesse al Ghisleni Paolo e al Futero le attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P. prevalenti sulla contestata aggravante, condanna Ventura Carlo e D'Este Riccardo alla pena di due anni di reclusione ciascuno, Testagrossa Salvatore e Ghisleni Pier Francesco alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno, Tonin Paolo, Bertello Valerio, Giacomello Glauco e Consalvi Giuseppe alla pena di un anno e due mesi di reclusione ciascuno, Ghisleni Paolo e Futero Alessandro alla pena di nove mesi di reclusione ciascuno; Condanna, inoltre, tutti i predetti, in solido al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 163 e 175 C.P.;
Ordina che nei confronti di Ghisleni Paolo, Ghisleni Pier Francesco, Futero, Tonin, Bertello Giacomelli, Consalvi e Testagrossa rimanga sospesa l'esecuzione della condanna sui certificate del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati, per termini e sotto le comminatorie di legge;
Visto l'art. 479 C.P.P.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di Ventura , D'Este, Ghisleni Paolo, Futero, Tonin, Bertello, Giacomelli, Consalvi, Testagrossa e Ghisleni Pier Francesco in ordine alla continuazione di cui al capo C), per essere la stessa estinta per intervenuta prescrizione.
Assolve Consaga Francesco e Carbone Ciro dalle Imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove; Visto l'art. 240 C.P.
Ordina la confisca di quanto in sequestro.

Il Presidente

Il Cancelliere

Def. oggi 5/XI/75

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

In data 30/X/75 appellata dall'Avv. Giovanni Testaverde per Ghislieri Paolo e Cuneo Ermanno.

In data 30/X/75 appellata dall'Avv. Marallo Rodio per Pietro Alessandro.

In data 31/X/75 appellata dall'Avv. Antonio Russo per Bertello Valerio e Ghislieri P. Ermanno.

In data 31/X/75 appellata dall'Avv. Bianca Prodotti Serra per Fiscomelli Glauco, Testaprossa Salvatore e Torino Paolo

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

In data 31/X/75 appellata dall'imputato Testaprossa Salvatore e D'Este Riccardo

In data 22/1/76 appellata da Comalvi Giuseppe.

In data 23/1/76 appellata da Ventura Carlo.

In data 16/1/76 appellata da Torino Paolo.

In data 4/XII/75 notificato estratto contumaciale sentenza a Ventura Carlo;

il 7/XII/75 a Testaprossa Salvatore;

il 12/XII/75 a Ghislieri P. Ermanno;

il 18/XII/75 a Giacomelli Franco;
il 14/1/76 a Torini Paolo;
il 22/1/76 a Consalvi Giuseppe;
il 16/1/76 a D'Este Riccardo

Il Cancelliere
[illegible]

La Corte di Assise di Appello di Torino, con sentenza del 16/5/77 in parziale riforma, assolve Consaga Francesco da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso i fatti. Assolve Ghislen Paolo, Putero Alessandro, Torini Paolo, Bertello Valerio e Giacomelli Franco dai reati loro ascritti per insufficienza di prove. Accorda agli imp. Testagrossa Salvatore, Ghislen Pier Francesco, Consalvi Giuseppe le atti. 17 art. 62 bis C.P. equiv. alla aggrav. contestata e ritenuto che i fatti agli stessi contestati integrano il reato ex artt. 110-112, 272 C.P., così modificati i capi a) e b) e determina la pena per tale reato, ritenuta la contestata continuazione in anni uno e mesi uno di reclusione, fermi i benefici di legge. Ritenuto nei confronti di Ventura Carlo e D'Este Riccardo che i fatti contestati costituiscono un unico reato ex art. 110-112-272 C.P., così modificati i capi a) e b), determina la pena, ivi compresa la continuazione, per entrambi in anni uno e mesi quattro di reclusione. Conferma nel resto

In data 17/5/77 interposto ricorso per Cassazione di Ventura Carlo; in data 19/5/77 da D'Este Riccardo; in data 20/5/77 da Testagrossa Salvatore, Putero Alessandro e Bertello Valerio.

Il Cancelliere

~~La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza~~

In data 14/3/77 interposto ricorso per Cassazione da Ghislani Pierfrancesco.

Il Cancelliere

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 17/4/78, rigettava i ricorsi proposti da Ventura Carlo, D'Este Riccardo e Ghislani Pierfrancesco.

Sentenza passata in giudicato il 17/4/78.

Il Cancelliere

Con provvedimento 3-5-1979 la Corte di Assise di Appello dichiara (a sensi D.P. 4-8-78 n. 413) nei confronti di D'Este Riccardo - pel reato di cui agli art. 81-272-112 n. 1 cp. interamente condonata la pena di a. 1 m. 4 reclusione

Il Cancelliere

Con provvedimento 18-4-1979 la Corte d'Assise di Appello di Roma (sezione DPR 4-8-78 n° 413) nei confronti di Ventura Carlo interamente condonata la pena di anni 1 mesi 4 reclusione

Jacoponelli

PROCURA - TORINO

N. 7945/75 R. G.

31.10.75

Citazione direttissima

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

Visti gli atti a carico di 1)VILLASCO Roberto nato a Torino il 4/4/1957 - detenuto nella Casa Circondariale di Torino;
2) VERRUA Pier Luigi nato a Casale Monferrato il 19/11/1957 - detenuto nella Sezione di Custodia per Minorenni "Ferrante Aporti";
arrestati in data 27/10/75;
difesi difiducia dall'Avv. Bianca Guidetti Serra del Foro di Torino;

IMPUTATI

del delitto di cui all'art. 303,1 comma,C.P. inrelazione agli artt. 302 - 270 C.P.,per avere,in Torino la sera del 27 ottobre 1975,agendo in concorso tra loro (art. 110 C.P.),pubblicamente istigato a commettere delitti contro la personalità dello Stato con particolare riferimento al sovvertimento violento degli ordinamenti dello Stato; e ciò mediante pubblica affissione di manifesti murali recanti l'intitolazione "Lotta Armata per il Comunismo" ed in calce la dizione " Nucleo 8 Ottobre" in cui erano riportate,tra l'altro,le seguenti espressioni : "l'unica strategia veramente rivoluzionaria in questo momento é quella di colpire l'apparato statale (rappresentazione del potere padronale) unitamente a tutti gli altri centri di iniziativa padronale mediante nuclei proletari armati che pratichino la guerriglia. Bisogna quindi impostare la lotta assestando anche ben precise azioni contro la magistratura,le carceri,l'antiterrorismo e l'apparato repressivo statale facendo cadere la patina di " democraticità" atta a garantire lo sfruttamenro che la macchina statale si dà. Riteniamo dunque corretta l'analisi dei compagni delle Brigate Rosse quando dicono : " é intorno alla guerriglia che si articola e costruisce il movimento di resistenza e l'area dell'autonomia".

49/75

Visti gli art. 502 e seguenti Codice Procedura Penale

ORDINA:

citarsi l'imputato innanzi questo Tribunale penale, via S. Domenico 13, per l'udienza del

6 novembre 1975 ore 9, Sezione Corte di Assise per rispondere del suddetto reato, avvertendolo che ~~può~~ possono presentare i ~~suoi~~ loro mezzi di difesa all'udienza stessa nonchè i seguenti

Testimoni:

1) SANNA Renato - V. Brig. di P.S. Questura Torino;
2) CARADONNA Nello - Brig. P.S. Questura Torino;
3) ARENA Francesco - guardia di P.S. Questura Torino;
4) Genitore esercente la patria potestà sul minore VERRUA Pier Luigi. residente in Torino Via San Donato 16/

Prov. 5/11/75

Visto per [illegible]
Torino li 31 OTT 1975
IL DIFFENSORE

Torino, li 31/10/75 197...

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
IL S. [illegible]
Dr. [illegible]

TRIBUNALE CIV. PEN. DI TORINO
ARCHIVIO

Copia conforme all'originale.
Torino, li 16 APR 1981
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

IL COADIUTORE SUPERIORE
Alfonso Barone